

Elia Augusto:

	<i>Pag.</i>	
1. Note della Commissione	32	
2. Note del Banco di Napoli	»	<i>ivi</i>
3. Prospetto effetti scontati alla sede di Roma del Banco di Napoli	»	33
4. Memoria dell'onorevole deputato Elia a S. E. Crispi, presidente del Consiglio dei ministri	»	34
5. Memoria dell'onorevole deputato Elia a S. E. Nicotera, ministro dell'interno.	»	43
6. Lettera dell'onorevole Elia ai suoi concittadini ed elettori (estratto dal n. 270 dell'1-2 ottobre 1872 del giornale <i>L'Ordine</i>)	»	47
7. Lettera dell'onorevole deputato Elia al segretario della Commissione d'inchiesta	»	50
8. Lettera dell'onorevole deputato Elia alla Commissione di inchiesta	»	<i>ivi</i>
9. Comparsa conclusionale avanti il Tribunale civile di Roma. »	»	51
10. Comparsa conclusionale avanti la Corte di appello di Roma. »	»	56
11. Lettera dell'onorevole Elia all'onorevole Mordini	»	66
12. Lettera dell'onorevole Elia all'onorevole Mordini	»	<i>ivi</i>
13. Lettera dell'onorevole Elia all'onorevole Bovio	»	67
14. Allegato alla predetta lettera (estratto dal n. 244 del 22-23 settembre 1893 del giornale <i>Il Parlamento</i>)	»	<i>ivi</i>
15. Certificato del generale Garibaldi al colonnello Elia.	»	68
16. Lettera dell'onorevole Elia all'onorevole Mordini	»	<i>ivi</i>
17. Dispositivo della Sentenza della Corte di appello di Roma nella causa tra l'onorevole Elia e l'Amministrazione Demaniale »	»	69
18. Lettera dell'onorevole Elia all'onorevole Mordini	»	70
19. Sentenza della Corte di appello di Roma nella causa tra l'onorevole Elia e i ministri dell'Interno, del Tesoro e delle Finanze	»	<i>ivi</i>

Narducci Alessandro:

1. Note della Commissione	»	83
2. Conto Corrente colla Banca Romana regolato al 30 giugno 1876	»	84

Nicotera barone Giovanni:

1. Note della Commissione	»	86
2. Lettera dell'avv. Pietro Tanlongo all'onorevole Nicotera. »	»	<i>ivi</i>
3. Articolo estratto dal giornale <i>Il Paese</i> di Napoli del 22 settembre 1893, n. 262 intitolato « Il Processo della Banca Romana »	»	<i>ivi</i>
4. Articolo estratto dal giornale <i>Il Paese</i> di Napoli del 24 settembre 1893, n. 264, intitolato « Il Processo Tanlongo. »	»	88
5. Verbale della Commissione d'inchiesta Parlamentare sulle Banche nel prender visione delle cambiali ad essa consegnate dall'onorevole Nicotera.	»	90
6. Lettera dell'onorevole Nicotera all'onorevole Mordini Presidente della Commissione d'inchiesta	»	91
7. Lettera del comm. Grillo Direttore Generale della Banca Nazionale all'onorevole Nicotera	»	<i>ivi</i>
8. Verbale di offerta reale di lire 30,000 all'onorevole Palestini »	»	<i>ivi</i>
9. Verbale di deposito di lire 30,000 eseguito alla Cassa Depositi e Prestiti	»	92
10. Ricevuta della Cassa dei Depositi e Prestiti.	»	93

Palestini avvocato Luigi:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Note della Commissione | Pag. 93 |
| 2. Documenti relativi ai conti correnti alla Banca Romana presentati dall'avvocato Antonelli:
Lettera di M. Lazzaroni all'avv. Francesco Antonelli | » <i>ivi</i> |
| Lettera dell'avv. Francesco Antonelli a Michele Lazzaroni | » 94 |
| 3. Certificato della Cassa di Risparmio di Foligno | » <i>ivi</i> |

Pasquali avvocato Ernesto:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Convenzione fra l'onorevole Pasquali e il Direttore della sede della Banca Nazionale in Torino | » <i>ivi</i> |
|---|--------------|

II.

Rapporti d'ufficio di onorevoli deputati.

Di San Giuliano marchese Antonino:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Rapporto del cav. Mangioli incaricato dalla Commissione d'inchiesta della ispezione al Banco di Sicilia | » 97 |
| 2. Lettera del Senatore Tenerelli al Duca Della Verdura | » 99 |
| 3. Lettera di S. E. il Presidente del Consiglio Giolitti al senatore Tenerelli | » <i>ivi</i> |
| 4. Lettera dell'onorevole Di S. Giuliano all'onorevole Sineo. | » <i>ivi</i> |
| 5. Telegramma dell'onorevole Di S. Giuliano al Senatore Carnazza-Amari | » 100 |
| 6. Telegramma del senatore Carnazza-Amari all'onorevole Di San Giuliano. | » <i>ivi</i> |
| 7. Telegramma del Prefetto Cavasola all'on. Di San Giuliano. | » <i>ivi</i> |

Lacava avvocato Pietro:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Telegramma del ministro Lacava all'onorevole Della Verdura | » <i>ivi</i> |
|---|--------------|

Montagna Francesco:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Note della Commissione | » 101 |
|-------------------------------------|-------|

Ingerenze di Uomini di Governo nelle operazioni Fazzari, presso la Banca Romana:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Nota della Commissione | » <i>ivi</i> |
| 2. Lettera dell'onorevole Chimirri al Presidente della Commissione d'inchiesta e biglietto dell'onorevole Chimirri a Bernardo Tanlongo. | » 102 |
| 3. Rapporto Durandi, sulla liquidazione delle operazioni col signor Achille Fazzari per l'Impresa della Mongiana | » 103 |
| 4. Lettera dell'Economo della Banca Romana al Presidente della Commissione per trasmettere i seguenti verbali: | |
| 5. Verbale del Consiglio di Reggenza della Banca Romana della seduta del 7 novembre 1891. | » 105 |



Camera dei deputati
Archivio storico

6. Verbale del Consiglio di Reggenza della Banca Romana della seduta del 13 novembre 1891	Pag. 110
7. Verbale del Consiglio di Reggenza della Banca Romana della seduta del 23 novembre 1891	» 114
8. Verbale del Consiglio di Reggenza della Banca Romana della seduta del 1° dicembre 1891	» 118
9. Lettera dell'onorevole Fazzari all'onorevole Antonio Mordini presidente della Commissione	» 121
10. Analisi del carbon fossile del signor Achille Fazzari eseguita dal chimico prof. C. D. Ekman di Stoccolma.	» 123
11. Lettera aperta dell'onorevole Fazzari all'onorevole Rinaldi. »	<i>ivi</i>
12. Sentenza della Corte di appello di Roma nella causa tra la Banca Romana e l'onorevole Fazzari	» 127
13. Memoria pervenuta alla Commissione: « Che cosa vale la Mongiana del signor Achille Fazzari ». »	» 138
14. Atto di costituzione d'ipoteca di lire 5 milioni fatta dal signor Achille Fazzari a favore della Banca Romana	» 142
15. Avvertenza	» 149

III.

Giornalisti.

Avanzini Baldassarre:

1. Note della Commissione	» 151
2. Note del Banco di Napoli (Sede di Roma).	» <i>ivi</i>
3. Stato degli effetti scontati dal cav. Avanzini Baldassarre al Banco di Napoli (Sede di Roma)	» 153

IV.

Impiegati dello Stato.

I. Cerboni commendatore Giuseppe:

1. Nota della Commissione	» 157
2. Note della Banca Nazionale	» <i>ivi</i>
3. Lettera del comm. Cerboni al Presidente della Commissione d'Inchiesta	» 158
4. Certificato della Banca Romana	» <i>ivi</i>
5. Promemoria indicante le iscrizioni ipotecarie da cui erano garantite le accettazioni cambiarie — Ing. Zanotti — che vennero scontate dalla Banca Nazionale nel Regno a richiesta Cerboni.	» <i>ivi</i>
6. Lettera dell'onorevole Mordini al comm. Cerboni	» 159
7. Note della Banca Toscana di credito	» <i>ivi</i>

II. Guerriero cavaliere avvocato Vincenzo:

1. Note della Commissione	» <i>ivi</i>
2. Note della Banca Romana	» <i>ivi</i>

III. **Monti barone Carlo:**

1. Nota della Commissione *Pag.* 160
2. Note del Banco di Napoli » *ivi*
3. Stato degli effetti scontati al Banco di Napoli (Sede di Roma) » 161

IV. **Nolli barone Giulio e Rossi Giuseppe:**

1. Lettera del comm. Martuscelli al ministro di agricoltura, industria e commercio. » 166

V.

Responsabilità di Governo.

Sugli atti compiuti dal Governo nel 1891 in occasione della circolazione di biglietti irregolari della Banca Romana:

1. Lettera 21 ottobre 1891 del Direttore Generale della P. S. al Questore di Napoli *Pag.* 167
2. Risposta del Questore di Napoli 22 ottobre 1891. » 168
3. Lettera del Direttore Generale della P. S. al Questore di Napoli in data 24 ottobre 1891. » 169
4. Lettera del Direttore Generale della P. S. al Questore di Napoli » *ivi*
5. Lettera del Direttore Generale della P. S. al Questore di Roma in data 28 ottobre 1891 » 170
6. Lettera del Direttore Generale della P. S. ai Questori di Roma e di Napoli in data 30 ottobre 1891 » *ivi*
7. Risposta del Questore di Roma in data 11 novembre 1891 » 171
8. Risposta del Questore di Napoli in data 12 novembre 1891 » 173
9. Risposta del Questore di Napoli in data 12 novembre 1891 » 174
10. Lettera del Direttore Generale della P. S. al Questore di Roma in data 13 novembre 1891 » *ivi*
11. Lettera del Direttore Generale della P. S. al Questore di Napoli in data 13 novembre 1891. » 175
12. Lettera del Direttore Generale della P. S. al Questore di Napoli in data 14 dicembre 1891 » *ivi*
13. Lettera del Questore di Roma a S. E. il Ministro dell'interno in data 20 dicembre 1891 » 176
14. Lettera del Questore di Roma a S. E. il Ministro dell'interno in data 20 dicembre 1891. » 177
15. Lettera del Questore di Roma a S. E. il ministro dell'interno in data 28 dicembre 1891 » 178

PARTE SECONDA

Documenti relativi a sofferenze e rinnovazioni.

I.

Sofferenze.

Dini Luigi:

1. Nota della Commissione. Pag. 179
2. Note del Banco di Napoli » *ivi*

Garibaldi Menotti:

1. Nota della Commissione » 180
2. Note del Banco di Napoli » *ivi*
3. Conto di alcuni lavori di bonifica fatti nella tenuta di Carano dal signor generale Menotti Garibaldi » 181
4. Bonifiche fatte dal signor generale Menotti Garibaldi nelle tenute di Carano e Presciano » 182

Giampietro Emilio:

1. Nota della Commissione. » 183
2. Note del Banco di Napoli » *ivi*
3. Lettera dei reggenti delegati della Banca Romana all'onorevole Giampietro » *ivi*
4. Certificato della Camera di Commercio ed Arti di Napoli. » 184
5. Certificato dei Reggenti della Banca Romana. » *ivi*
6. Due cambiali ed un certificato di Deposito d'Azioni della ferrovia Napoli-Ottajano nella Banca Romana. » *ivi*
7. Situazione del Bilancio della Ditta Donato Paparella e C.^o a tutto il 31 dicembre 1892 » 185
8. Contratto per costituzione di Società Paparella-Giampietro. » 191
9. Contratto di Società tra i signori Napoleone Parboni, Gaspare Colosimo, Alberto De Paolis, Emilio Giampietro. » 192

Quartieri dottor Niccolò:

1. Nota della Commissione *Pag.* 194
2. Informazioni del comm. Regaldi » *ivi*
3. Note e documenti comunicati dal Banco di Napoli. . . . » 195
4. Nota Banca Nazionale Toscana » 196

Sciarra-Colonna Principe Maffeo:

1. Nota della Commissione » *ivi*
2. Lettera della principessa Sciarra al Presidente della Commissione » *ivi*
3. Note ed informazioni del Banco di Napoli, Credito Fondiario e Sede di Roma » *ivi*

Valle Angelo:

1. Nota della Commissione » 197
2. Lettera dell'onorevole Valle all'onorevole Sineo » *ivi*
3. Relazione d'estimo delle proprietà del signor Angelo Valle nel comune di Scansano e Magliano (Toscana) eseguita dal perito G. Palchetti di Siena » 198
4. Relazione d'estimo 31 agosto 1880 della proprietà dell'onorevole Valle nel comune di Magliano (Toscana), eseguita dal perito G. Palchetti di Siena » 204
5. Relazione d'estimo eseguita dall'ingegnere De Felice per incarico del Credito Fondiario del Banco di Napoli il dì 11 1888 del palazzo dell'onorevole Valle in Roma. . . . » 207
6. Relazione d'estimo di un palazzo in Roma vie Ludovisi, Veneto ed Emilia (Villa Ludovisi) di proprietà dei signori Valle e Pistelli eseguita dall'ing. G. Davicini per incarico del Credito Fondiario delle Opere Pie di San Paolo in Torino il 17 aprile 1888 » 216
7. Perizia estimativa del palazzo di proprietà dell'onorevole Angelo Valle e cavalier Giuseppe Pistelli sito nel nuovo quartiere di Villa Ludovisi, lotto n. 22 eseguita dall'ing. Edoardo Colla il 20 dicembre 1887 » 222

2.

Rinnovazioni.

Arbib Edoardo:

1. Note della Commissione » 224
2. Lettera dell'onorevole Arbib al presidente della Commissione d'inchiesta » *ivi*
3. N. 4 quietanze esibite dall'onorevole Arbib alla Commissione d'inchiesta » 225

Billi Pasquale:

1. Note della Commissione *Pag.* 225
2. Note del Banco di Napoli » *ivi*
3. Prospetto degli effetti scontati al Banco di Napoli dall'onorevole Billi Pasquale. » 226

Sardi barone Gennaro:

1. Note della Commissione » 228
2. Note del Banco di Napoli » *ivi*
3. Esposizione cambiaria del barone Sardi col Banco di Napoli (Succursale di Chieti). » 229
4. Lettera e certificato del conservatore delle ipoteche di Chieti » 231

Suardo conte Alessio:

1. Nota della Commissione » 232
2. Lettera del direttore generale della Banca Nazionale al presidente della Commissione » *ivi*



PARTE PRIMA

Documenti relativi alle deliberazioni della Commissione d'inchiesta

I.

Rapporti d'interesse personale di onorevoli deputati.

Amadei conte Michele

Deputato al Parlamento dalla XII Legislatura.

(Vedi pag. 21 della Relazione 169-A).

1.

Note della Commissione.

Ha esposizioni cambiarie tra il 1886 e il 1892 con la Banca Romana tra un minimo di lire 12,500 e un massimo di lire 28,200.

Colla Banca Nazionale, amministrazione centrale, tra un minimo di lire 10,000 che nel novembre 1890 sale fino a lire 65,000 e discende in due anni a 56,100.

Colla Banca Nazionale, sede di Roma, ha una esposizione tra un massimo di lire 39,000 e un minimo di lire 23,000.

Col Banco di Napoli sede di Roma ha una esposizione tra un massimo di lire 7,000 e un minimo di lire 3,000.

Col Banco di Sicilia una esposizione di circa lire 5,000.

Colla Banca Nazionale Toscana di circa lire 12,000.

1 — 169-H

L'onorevole Amadei fu Sotto-Segretario di Stato del Ministero di agricoltura, industria e commercio tra l'agosto 1887 e il 31 gennaio 1891.

2.

Note del Banco di Napoli.

Estratto della nota 19 giugno 1893 del Banco di Napoli (Sede di Firenze) N. 66 P. R. relativo all'onorevole conte Michele Amadei.

Egli si occupa a Roma del commercio di vini toscani con cantina in Via della Mercede. Gli fu perciò aperto da questa Sede, prima ancora del 1886, un fido di lire 7,000, del quale ha sempre profittato.

Attualmente ha in corso due effetti, uno di lire 950, e l'altro di lire 1,100, che paga a piccoli scemi.

3.

Stato degli effetti scontati al Banco di Napoli (Sede di Roma).

DATA dello sconto	Presentatore	Altre firme	Esposizione diretta	Scadenza	Esposi- zione indiretta
----------------------	--------------	-------------	------------------------	----------	-------------------------------

Fido originario di lire 1,000 che cresce man mano a lire 3,000, 10,000, 12,000.
 Al 31 dicembre 1885 aveva un'esposizione diretta di lire 9,190 ed una indiretta di lire 3,660 formate dai seguenti effetti:

2 ottobre	1885	Amadei Michele	L. Bartoli, Centini Luigi	430	3 gennaio	»
27 id.	»	N. Nisca	L. Centini, Amadei Michele	»	25 »	100
27 id.	»	Amadei Michele	A. Grassi, I. Silveri e P. Silveri	6,200	29 »	»
17 novembre	»	Montague Handley	R. Giovagnoli, L. Centini, Esso	»	14 febbraio	600
20 id.	»	L. Ternassi	I. Silveri	»	5 »	1,100
9 dicembre	»	A. Tombini	A. Grassi	»	7 marzo	460
9 id.	»	Amadei Michele	I. Silveri, L. Centini	2,550	»	»
15 id.	»	Idem	A. De Paolis, Frat. Guarducci	»	15 marzo	1,400

Al 31 dicembre 1886 era debitore delle seguenti cambiali:

5 ottobre	1886	Amadei Michele	I. Silveri, L. Centini	300	5 gennaio	»
29 id.	»	Idem	A. Grassi, A. Grassi, I. Silveri	6,000	29 »	»
29 id.	»	Canzini e Fueter	» » L. Centini, Esso	»	28 »	1,300
10 dicembre	»	Amadei Michele	I. Silveri, L. Centini	2,350	10 marzo	»
17 id.	»	Idem	I. Silveri, Guarducci e C.	900	17 »	»
24 id.	»	Idem	Carmine Sinibaldi, I. Silveri	1,260	20 »	»

Al 31 dicembre 1887 aveva l'esposizione seguente:

11 ottobre	1887	Amadei Michele	I. Silveri, Centini L.	130	12 gennaio	»
31 id.	»	Idem	A. Grassi, I. Silveri	5,400	2 febbraio	»
6 dicembre	»	Vanetto G.	A. Cesana, Amadei, C. Voghera	»	14 gennaio	600
13 id.	»	Amadei Michele	I. Silveri, L. Centini, Amadei e C.	2,150	13 marzo	»
23 id.	»	Idem	» Guarducci e C.	700	22 »	»
23 id.	»	F. Montague Handley	» L. Centini, Amadei	»	15 febbraio	2,650
29 id.	»	G. Vanetto	G. Rossini » »	»	11 marzo	1,600

Al 31 dicembre 1888 si ha in scadenza:

26 ottobre	1888	G. Vanetto	E. Miconi, I. Silveri, Esso	»	5 gennaio	1,100
31 id.	»	Amadei M.	A. Grassi, L. Centini	5,200	28 »	»
11 novembre	»	G. Vanetto	A. Grassi, L. Centini	»	13 »	1,100
17 dicembre	»	Amadei Michele	I. Silveri, L. Centini	1,950	12 marzo	»
21 id.	»	F. De Martino	E. Miconi, Amadei	»	24 febbraio	1,000
29 id.	»	Amadei Michele	I. Silveri, Guarducci e C.	500	25 marzo	»

Segue Amadei.

DATA dello sconto	Presentatore	Altre firme	Esposizione diretta	Scadenza	Esposizione indiretta
-------------------	--------------	-------------	---------------------	----------	-----------------------

Al 31 dicembre 1889:

8 novembre 1889	Amadei Michele	Attilio Grassi, L. Centini	4,950	5 febbraio	»
15 id. »	F. De Martino	E. Miconi » Ussò	»	10 gennaio	2,400
15 id. »	Idem	A. Grassi » »	»	22 »	2,400
17 dicembre »	Amadei Michele	I. Silveri »	1,750	13 marzo	»
17 id. »	G. Sanetto	» » »	»	8 marzo	3,500

Al 31 dicembre 1890:

7 novembre 1890	Amadei Michele	A. Grassi, L. Centini	4,750	7 febbraio	»
14 id. »	Idem	A. Grassi, L. Centini	3,850	17 »	»
25 id. »	L. Centini	A. Grassi Amadei	»	21 »	3,000
25 id. »	Amadei Michele	I. Silveri, L. Centini	1,550	26 marzo	»

Al 31 dicembre 1891:

13 ottobre 1891	L. Centini	I. Silveri, M. Amadei	1,850	10 gennaio	»
20 id. »	F. Montague Handley	I. Silveri, L. Centini, Amadei	»	10 »	1,550
17 novembre »	M. Amadei	I. Silveri, L. Centini	4,550	14 febbraio	»
24 id. »	L. Centini	A. Grassi, Amadei	3,650	21 »	»
1 dicembre »	Idem	» »	»	28 »	2,800
1 id. »	Idem	I. Silveri, L. Centini, Amadei	»	28 »	1,100
26 id. »	Amadei Michele	I. Silveri, L. Centini	1,350	27 marzo	»

Al 31 dicembre 1892:

11 ottobre 1892	Amadei Michele	A. Grassi, L. Centini	1,650	8 gennaio	»
18 id. »	Idem	L. Guardati »	1,300	15 »	»
2 novembre »	Idem	I. Silveri »	4,350	31 »	»
2 dicembre »	Idem	A. Grassi »	6,100	28 febbraio	»
2 id. »	L. Centini	I. Silveri, M. Amadei	»	28 »	900
27 id. »	Amadei Michele	I. Silveri, L. Centini	1,150	26 marzo	»

Oggi è debitore dei seguenti effetti che rinnova integralmente alle scadenze:

2 maggio 1898	Amadei Michele	I. Silveri, Centini Luigi	4,250	2 agosto	»
30 id. »	Idem	A. Grassi »	6,000	27 »	»
26 giugno »	Idem	I. Silveri »	1,150	24 settembre	»
10 luglio »	Idem	A. Grassi »	1,600	8 ottobre	»
17 id. »	Idem	A. Grassi »	1,100	15 »	»

4.

Note della Banca Nazionale nel Regno.

L'esposizione della Banca Nazionale verso il conte Michele Amadei nel gennaio 1893 era di L. 56,400
 come dallo stato rimesso alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sugli Istituti di emissione con lettera 11 luglio 1893, n. 50096.

Oggi la stessa esposizione si trova ridotta a » 55,750
 essendo state pagate complessivamente in occasione delle rinnovazioni effettuatesi nel frattempo. » 650

Roma, 26 luglio 1893.

5.

Note della Banca Nazionale Toscana.

Amadei conte Michele, negoziante di vino in Roma.

Fu ammesso al fido per le seguenti somme presso la Sede di Roma come industriale e commerciante:

per L. 3,000 nel 1887
 » » 5,000 » 1888

per L. 10,000 » 1890
 » » 12,000 » 1892
 » » 10,000 » 1892 col *Vedi*,

ossia con avvertenza alla qualità degli effetti da lui scontati.

Ebbe sempre una esposizione quasi eguale al fido concessogli. Le cambiali scontate dal conte Amadei furono nei primi tempi integralmente estinte alla scadenza, ma da ultimo, specialmente dopo il disastro della Banca Romana, vennero rinnovate alla pari o con piccole immorazioni. I firmatari di tali effetti, dei quali egli figura sempre come cedente, sono suoi salariati. Dichiarò il conte Amadei che le cambiali rappresentano crediti verso ditte e persone romane a cui somministrò vino, e che col tempo si resero insolventi.

Ha in corso una esposizione di lire 11,080 che non è probabile venga estinta alla scadenza.

La cifra eccedente il fido dipende dalla liquidazione del conto di castelletto di Angelo di T. Di Cave già accreditato alla Sede di Roma ed ora zerato dal castelletto.

Cavallini Filippo

Deputato al Parlamento dalla XV Legislatura.

(Vedi pag. 24 della Relazione 169-A).

1.

Lettera del comm. Matuscelli al Presidente della Commissione d'inchiesta.

CORTE DEI CONTI

Roma, 12 luglio 1893.

Ill.mo Signor Presidente,

Mi son permesso oggi di farle consegnare dal Marchetti il foglio contenente le notizie che ho potuto raccogliere intorno a Martinelli e Cremonesi, essendo io in quel momento occupato a presenziare l'apertura del famoso plico Avenali.

In questo plico adunque s'è rinvenuto lo scritto che dal Comitato è stato letto in minuta, come trovavasi nel fascicolo delle carte. La dizione di quello scritto è quasi del tutto identica alla minuta. Dallo stesso Marchetti le ho fatto anche consegnare un appunto circa la esposizione Avenali, alquanto diversa dall'altra prima comunicata. Quella oggi inviatale è stata con la mag-

giore precisione ricavata dai registri della Banca.

Gradisca, egregio signor comm. che mi riconfermi con la maggiore considerazione.

Suo dev.mo
 E. MATUSCELLI.

On. Comm. A. Mordini
 Presidente della Commissione
 d'inchiesta parlamentare
 sulle Banche

Roma

2.

Notizie mandate alla Commissione dal comm. Matuscelli intorno a Martinelli e Cremonesi.

Roma, 12 luglio 1893.

I signori Cremonesi, Martinelli e l'ingegnere Avenali sono persone che godono generalmente buona reputazione. Deve quindi ritenersi per infondato il sospetto di simulazione nel contratto intervenuto con la ditta Maraini per l'acquisto dei 6 mila m. q. di terreno alle Terme.

Quanto alla causa promossa dall'onorevole Cugnoni contro i sigg. Cremonesi e Martinelli i quali a loro volta chiamarono in rilievo di molestie la ditta Maraini e C^o essa si trova avanti la Corte d'Appello di Bologna in sede di rinvio: dopo una sentenza della Cassazione di Roma che annullava la sentenza della Corte d'Appello sfavorevole al Cugnoni.

3.

Appunti circa la esposizione Avenali Domenico alla Banca Romana.

BANCA ROMANA

Al 31 dicembre 1887 . . . L.	
» 31 dicembre 1888 . . . »	
» 31 dicembre 1889 . . . »	225,000. »
» 31 dicembre 1890 . . . »	225,000. »
» 31 dicembre 1891 . . . »	195,000. »
» 31 marzo 1892 (1) . . . »	499,514. 70
» 30 giugno 1892 . . . »	499,514. 70
» 30 settembre 1892 . . . »	499,514. 70
» 31 dicembre 1892 . . . »	579,514. 70
» 31 marzo 1893 . . . »	576,014. 70

4.

Date d'emissioni delle cambiali del signor Avenali alla Banca Romana.

2 gennaio 1892 . . . L.	25,000. »
2 » » . . . »	10,000. »
2 » » . . . »	9,000. »
28 febbraio » . . . »	5,000. »
6 gennaio » . . . »	4,000. »
» » » . . . »	25,000. »
» » » . . . »	25,000. »
16 gennaio » . . . »	10,000. »
» » » . . . »	25,000. »
» » » . . . »	25,000. »
» » » . . . »	4,000. »
10 » » . . . »	9,500. »
» » » . . . »	1,000. »
20 » » . . . »	10,000. »
28 febbraio » . . . »	5,000. »
28 » » . . . »	5,000. »
27 marzo » . . . »	25,000. »
dal 18 al 27, seguono 10 cambiali di lire 25 mila . . . »	250,000. »
27 marzo 1892 . . . »	18,014. 70
	L. 576,014. 70

(1) 1892 gennaio 7 scadenza 2 aprile L.	41,000. »
» » 12 » 6 » »	54,000. »
» » 20 » 15 » »	61,000. »
» » 22 » 19 » »	29,500. »
» marzo 3 » dal 15 al 30 aprile »	15,000. »
» » 7 » 27 giugno »	293,014. 70
	L. 499,514. 70

5.

Note della Commissione.

Ipoteca della Banca Romana per 500,000 lire a garanzia di cambiali cedute dall'Avenali per lire 499,504. 70.

L'ipoteca è sul locale ad uso albergo Via delle Terme.

L'ipoteca della Banca è posteriore:

1° Ad altra in favore dell'Istituto dei sordo-muti di Roma per . . . L. 250,000

2° Ad altra a favore dell'onorevole Filippo Cavallini per » 950,000

3° Ad altra a favore della Banca Lomellina per . . . » 650,000

L. 1,850,000

Banca Romana . . . » 500,000

L. 2,350,000

Pende giudizio col Comune intentato da Martinelli e Cremonesi proprietari dello stabile per reclamo di danni, ecc.

6.

Lettera del Direttore del Banco di Napoli, Sede di Milano, al Direttore generale del Banco.

BANCO DI NAPOLI
(Sede di Milano)

Milano, 21 giugno 1893.

Risposta al foglio 17 corr.

OGGETTO
Informazioni

Bollo di registrazione

Banco di Napoli
Direzione Generale
23 giugno 1893
N. 11215

Ho l'onore di porgere risposta alle riverite sua nota riservata, distinta al margine.

Piesso questa Sede, nel lungo periodo di anni che ho avuto l'onore di dirigerla, mai sono state inoltrate domande per ammissione allo sconto da parte di uomini politici. Alcune volte si sono viste delle cambiali (fra le tante presentate da Banche e banchieri nostri clienti) che portavano la firma di qual-

che deputato al Parlamento come accettante e giratario. (Attualmente ne abbiamo in portafoglio varie accettate per trecentomila lire dal signor Domenico Avenali, il costruttore del palazzo della Banca Nazionale in Roma) a favore dell'onorevole Filippo Cavallini, e da questo cedute alla Banca Lomellina, che le riscontò presso questa Sede la prima volta nel mese di marzo del 1892.

In quella occasione essendosi riconosciuto da questo Comitato di sconto che il nostro Istituto era più che garantito dalle firme dei sullodati signori Avenali e Cavallini, decise di accordare a costui un fido di cinquecentomila lire per non gravare di molto l'esposizione della sovraccennata Banca Lomellina: ed il detto fido accordato *di ufficio*, non per richiesta della parte, e da me comunicatole in data del 30 marzo 1892, n. 368, venne approvato dall'onorevole Consiglio di amministrazione di cotesta Centrale com'ebbe ad informarmi la S. V. Illustrissima con sua riverita nota del 25 aprile, n. 5524.

Riferendomi poi alla mia lettera del 12 aprile 1892 N. 425, conchiudo col fare altresì sapere alla S. V. Illustrissima che nel portafoglio di questa Sede, esiste tuttavia un effetto di lire 5650, cedutoci dal pubblicista commendator Leone Fortis col giro del deputato Jacopo Comin suo cognato.

Il direttore della Sede
GIACCHIL.

7.

Causa tra il Comune di Roma e il prof. Cugnoni e Cremonesi e Martinelli.

ECC.^{MA} CORTE D'APPELLO DI ROMA.

PER

L'Eccellentissimo comune di Roma, e per esso il sindaco duca D. Onorato Caetani, rappresentato dal procuratore avv. Cesare Rebecchini.

CONTRO

Il prof. comm. Giuseppe Cugnoni, rappresentato dal signor avv. C. G. Clavarino.

ED

I signori Cremonesi e Martinelli, rappresentati dal signor avv. Giuseppe Fondi.

Comparsa conclusionale.

FATTO

I fatti della causa sono con esattezza narrati nella comparsa del prof. Cugnoni e nella sentenza appellata, alle quali per questa parte intendiamo riportarci. Solo, per giustificare l'interesse ed il diritto che ha il comune di Roma di intervenire, ricordiamo che avendo l'Amministrazione divisato d'arretrare la fontana del Mosè per ragioni estetiche ed anche per dare un più facile sbocco alla Via di Santa Susanna e Venti Settembre, il signor Maraini, proprietario dell'area retrostante, la offrì al Comune domandando che in compenso gliene fosse ceduta un'altra sul Corso Vittorio Emanuele. Il prezzo dal Maraini domandato per la sua area fu di lire 160 il metro q.

Questa permuta però non fu approvata dal Consiglio comunale che nella seduta del 28 giugno 1889 la respinse, trovando troppo esagerato il prezzo di lire 160 il m. q. (doc.)

Allora la Giunta comunale, nella seduta del 23 ottobre 1889, deliberò che fosse domandata la dichiarazione di pubblica utilità dell'arretramento della fontana e che fosse quindi assoggettata a vincolo di espropriazione l'area retrostante. (doc.)

Il Maraini però non si dette per vinto e pensò di ottenere per altra via, quanto amichevolmente non gli era stato possibile avere. Subito dopo, e precisamente nel 23 novembre 1889, esso vendè ai signori Cremonesi e Martinelli tutta la sua proprietà, della superficie di oltre 6000 m. q. al prezzo di lire 225 l'uno. Notiamo subito che al Maraini riesce nel novembre 1889, ossia quando le aree fabbricabili non hanno più neppure il valore delle rustiche, di vendere 6000 metri a lire 225 l'uno, mentre cinque mesi prima non aveva potuto venderne neppure 1000 a lire 160!

Lo scopo di questa vendita è evidente. Il Comune non ha voluto acquistare amichevolmente per lire 160? Ebbene, siccome esso quell'area vuole espropriare, la pagherà il prezzo sborsato dagli acquirenti signori Cremonesi e Martinelli, ossia lire 225.

Egli è perciò che il comune di Roma, venuto a sapere dell'esistenza della presente causa nella quale si disputa della fabbricabilità di quell'area, interviene per appoggiare, nel suo interesse, le ragioni del prof. Cugnoni.

PERITO.

Prima di tutto dobbiamo dimostrare che il comune di Roma ha diritto di intervenire in grado di appello nella causa vertente tra il prof. Cugnoni ed i signori Cremonesi e Martinelli. Tale dimostrazione è per verità facilissima.

Per gli articoli combinati 491 e 510 Codice proc. civ. è ammesso nel giudizio di appello l'intervento in causa di coloro soltanto i diritti dei quali rimangono pregiudicati da sentenza tra altri pronunciata.

Questi articoli evidentemente non richiedono un vero pregiudizio di diritto, perchè questo non può mai risentirsi da chi fu estraneo al giudizio di primo grado. Ed infatti in questo caso il terzo, estraneo all'avvenuto giudizio, potrà sempre allontanarne da sé le conseguenze a lui pregiudizievoli, eccettuando la « *res inter alios acta* », della quale l'istituto dell'intervento in causa non sarebbe in tal caso che un inutile ed incomodo duplicato.

Bisogna dunque che si tratti di altra specie di pregiudizio. E di quale?

Lo diremo con le parole della Cassazione di Torino (25 febbraio 1882 — *Foro Italiano* VII l. 896).

« Il pregiudizio arrecato ad un terzo da una sentenza pronunciata fra altre parti, che lo faulta ad intervenire in causa per la prima volta in grado di appello, non è quel pregiudizio giuridico che da una data sentenza può derivare a taluno, in quanto, per essere quella stata emssa in giudizio di cui egli abbia fatto per sé stesso, o per mezzo dei suoi autori, acquisti per lui autorità di cosa giudicata; ma quel pregiudizio di fatto che può risentirsi per la sola esistenza del giudicato, e che diverrebbe tanto più sensibile quando questo venisse posto in esecuzione. »

Nello stesso senso giudicò la Cassazione romana.

« Lo intervento in causa nel giudizio di appello è regolato da due principii testuali. Si ammette (dice l'art. 491) per colui che ha diritto a formare opposizione di terzo; e questi può farla (soggiunge l'art. 510) quando la sentenza, pronunciata fra altre persone, pregiudichi il suo diritto. In essi non si legge quale sia la specie di pregiudizio ch'è condizione elementare per ammettere lo intervento in appello, ma a ciò suppli-

« sce la logica che informa amendue quegli articoli.

« Il pregiudizio, per cui cotesto intervento si ammette, è quello concreto e di fatto, non quello astratto e di diritto; e n'è evidente la ragione. In questo secondo caso, il terzo può bene aspettare che un giudicato gli si opponga, perchè mediante la sola eccezione *rei inter alios judicatae* rende giuridicamente impossibile ogni pregiudizio, e non ha bisogno di agire per intervento. Gli effetti di un giudicato, a riguardarlo in diritto, mai possono giungere sino al terzo, che non vi è citato, nè v'interviene. Ma a riguardarlo in concreto, il giudicato che vuoi ottenere oggi può avere un'esecuzione domani contro chi non vi è citato ed è il caso del pregiudizio possibile e di fatto, che vale a giustificare lo intervento anche in appello *L'exceptio rei inter alios judicatae*, bastevole a rimuovere l'ostacolo di un giudicato, non basta ad impedirne l'esecuzione; occorre allora che questa sia prevenuta con l'azione per intervento, o arrestata con l'opposizione di terzo. » (Cassazione di Roma. Sentenza 2 luglio 1889, est. Maielli. *Foro It.* 1889, l. l. 1137).

Anche la dottrina è concorde nello stesso senso. Così il Mattiolo (*Dir. giud. civ.*, IV 568 e seg.; 672 e seg.) formula la sua teoria con le seguenti parole. « Un principio generale di diritto reca che *res inter alios judicata aliis non nocet nec prodest*, vale a dire che la autorità del giudicato si estende soltanto alle parti litiganti, ed a coloro che da queste parti furono nel giudizio legalmente rappresentate. Ma il giudizio istituito fra i litiganti, e la relativa sentenza che vi pone termine — se in diritto ed astrattamente non recano alcun pregiudizio giuridico ai terzi, i quali, rimasti estranei alla lite e alla sua decisione, potranno sempre respingere la sentenza, come *res inter alios judicata* — Di fatto tuttavia possono cagionare un danno ai terzi, che abbiano diritti sulla cosa dedotta in giudizio... Il fatto stesso del terzo che in giudizio si pretende proprietario della cosa, revoca necessariamente in dubbio la sua, revoca necessariamente in dubbio la sua proprietà, mi turba nel pieno e pacifico possesso del mio diritto. »

E nello stesso senso Sabbatini (Intervento in causa, pag. 147 seg.) e tutta quanta la

letteratura giuridica (Borsari, Gargiulo, Guzzeri, sull'art. 491, Ricci, II n. 537; Chauveau in Carrè, Quest. 1709 2 citati da Mattiurolo).

Ora è chiaro che gravissimo danno risentirebbe il Comune qualora quell'area, che esso ha già fatto domanda di acquistare per pubblica utilità, fosse dal magistrato riconosciuta pienamente libera e non soggetta a servitù alcuna di non fabbricare. Ma al danno materiale e patrimoniale, si aggiunge poi un vero danno giuridico, una reale lesione d'un diritto. Inquantochè, per l'art. 43 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità il Comune ha diritto di non « calcolare nel « computo delle indennità le costruzioni, le « piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello « scopo di conseguire una maggiore indennità ». Ora se è vero che per far sparire la servitù di non fabbricare è una immensa miglioria del fondo, se è vero che questa servitù esistette indiscutibilmente sino al 23 novembre 1889 (epoca dell'acquisto Cremonesi e Martinelli), se è vero che prima di questa epoca, ossia nel 23 ottobre 1889, la Giunta aveva chiesto la facoltà d'espropriare l'area Maraini soggetta a quella servitù, (1) ne segue che il comune ha un vero diritto, e non soltanto un interesse, ad esigere che quella miglioria non abbia luogo, che la servitù di non fabbricare, fatta sparire al solo scopo di conseguire una maggiore indennità, sia riconfermata e mantenuta. Quindi esso ha pure diritto ad intervenire nel presente giudizio.

E passiamo al merito della questione. Noi non aggiungeremo una sola parola a quanto con tanta dottrina ed autorità è stato scritto dagli illustri difensori del professor Cugnoni, per dimostrare l'esistenza della servitù di non fabbricare, la validità e legalità della trascrizione anche di fronte ai signori Cremonesi e Martinelli, la scienza che di quella servitù questi avevano. A tutto ciò noi facciamo piena ed amplissima adesione. Solo vogliamo dimostrare che il contratto stipulato il 23 novembre 1889 per gli atti Cioia, non contiene se non una simulazione di vendita, lo scopo della quale è duplice, ossia, primo, render fabbricabile l'area, secondo far pagare al Comune di

(2) Questa intenzione del Comune di espropriare era ben nota al signor Maraini, come risulta dall'art. 10 del contratto 23 novembre 1889, atti Cioia.

Roma, come indennità d'espropriazione, lire 225 ciò che fu già rifiutato per lire 160.

A questa dimostrazione non si può naturalmente giungere che per mezzo di presunzioni, per via d'indizi, principalissimo tra i quali si è quello risultante dall'esagerato valore attribuito all'area venduta.

Quanto valeva l'area Maraini? Abbiamo già detto che nel giugno 1889, dal Consiglio Comunale fu trovato molto eccessivo il valore di lire 160 domandatone dal proprietario.

È notisi che questo valore era trovato eccessivo dal Comune, il quale aveva un grande interesse ad acquistare quell'area, per salvare il decoro della monumentale fontana, e per rendere più facili e comodi gli sbocchi di due popolate ed importantissime strade, fu trovato eccessivo dal Comune che pure si è sempre mostrato verso gli espropriati così corrico da meritarsi in un celebre documento il titolo di sperperatore, fu trovato eccessivo dal Comune infine che a lire 160 acquistava appena 1000 metri quadrati.

E che realmente il prezzo di lire 160 fosse esagerato, lo dimostra poi il fatto eloquentissimo che nel 10 luglio 1881, l'età dell'oro della speculazione edilizia, l'area oggi occupata dal palazzo Cugnoni e quindi in condizioni molto più vantaggiose perchè prospiciente sulla Via Venti Settembre, fu venduta per sole lire 119,80 il metro quadrato; e lo dimostra anche più vittoriosamente il fatto che nel compromesso del giugno 1886, epoca favorevolissima, la Ditta Maraini acquistava dall'istituto dei sordo-muti per sole lire 120 il metro quadrato quella stessa area che rivendette poi ai signori Cremonesi e Martinelli, lo dimostra da ultimo in modo perentorio il fatto che cotesta Eccellentissima Corte stimava sole lire 155 qualche centinaio appena di metri espropriati al signor Baracchini per un'area posta sul quadrivio delle Quattro Fontane, ossia in una delle più splendide e ricercate località di Roma. (Doc.)

Or come avviene che nel novembre 1889, quando il valore delle aree fabbricabili non che aumentare, diminuisce sempre, anzi quasi sparisce da due privati che nessuna ragione speciale avevano di preferire quella a tante altre aree libere ed in migliori posizioni, non solo 1000 metri, ma ben 6000 se ne acquistano e non già a 160 lire ma ad un prezzo enormemente maggiore, a lire 225 il metro quadrato?

E come mai i signori Cremonesi e Martinelli acquistano per quel prezzo anche l'aveva soggetta ad espropriazione, senza preoccuparsene affatto, senza neppure pensare alla possibilità che l'indennità di espropriazione potesse essere fissata in una cifra molto minore? E ciò è della massima importanza, inquantochè non si compra per lire 225 ciò che si sa doversi poi coattivamente cedere a chi non vuole sborsarne neppure 160. Di ciò i signori Cremonesi e Martinelli non si preoccupano, è un'ipotesi per loro inammissibile; solo nel contratto essi prevedono il caso che l'indennità di espropriazione superi il prezzo di acquisto e quindi pattuiscono che il di più rimanga a loro vantaggio. Quanta aurea ingenuità, o, piuttosto, quale profonda astuzia!

Il calcolo del signor Maraini fu abbastanza abile e, date certe condizioni, niente vietava che riuscisse. Egli ragionò così: Questa area finchè è nelle mie mani non è fabbricabile, lo impediscono il contratto che io mi sono personalmente obbligato a rispettare e la trascrizione. Come si supera questo ostacolo? è facilissimo; vendiamola ad un'altro e così otterremo due vantaggi, faremo divenir fabbricabile il suolo, e che è ancor meglio, lo faremo pagare al Municipio 225 lire il metro quadrato. Come disse, fece. Ed allora trovò i signori Cremonesi e Martinelli e con uno di quei soliti e notissimi contratti nei quali per mezzo di sovvenzioni di mutui, di pagamenti fatti con valuta, ecc. ecc., il compratore non sborsa un sol centesimo, anzi riceve del denaro e la proprietà rimane nel venditore, con tutti i suoi vantaggi e senza alcuna delle responsabilità od incomodi.

Che il contratto stipulato tra il signor Maraini ed i signori Cremonesi e Martinelli fosse di questo genere, basta leggerlo per rimanere convinti.

Esaminiamolo brevemente (1).

Intervengono nel contratto, la venditrice Ditta Maraini e C. accomandante della quale è la Banca Lomellina (dec.) poi la Banca Lomellina, infine il signor Cavallini, direttore della Banca Lomellina. Il prezzo è convenuto in lire 1,350,000, delle quali neppure un centesimo viene sborsato dagli acquirenti signori Cremonesi e Martinelli. Questi soltanto si accollano un'ipoteca di lire 250,000 iscritta a favore dell'Istituto dei Sordi-muti, come residuo prezzo non pagato dal Maraini.

(1) È prodotto nel fascicolo Cugnora.

Quanto alle rimanenti lire 1,100,000, il Maraini dichiara di averle ricevute antecedentemente alla stipulazione in valuta di sua soddisfazione (1) e ne rilascia ampia quietanza. Ciò però naturalmente non è vero, ma allora come si fa per garantirsi? Avviene, vedete combinazione providenziale e stranissima, che i signori Cremonesi e Martinelli siano debitori del signor Cavallini della precisa somma di lire 1,100,000, non un centesimo di più, non uno di meno. Di questo vistosissimo credito del Cavallini non si dice però la causa, nè il titolo, nè da quale documento risulti, quali garanzie abbia, non si accenna insomma a nessuna delle condizioni del contratto. Anzi, come se il debito si contraesse proprio allora, si stipula che la restituzione avrà luogo in sei rate annuali a cominciare, non c'è fretta alcuna, col 10 novembre 1892, che l'interesse sarà del 5 $\frac{1}{2}$ per cento, ossia ad un saggio minore del legale, e da pagarsi a rate semestrali posticipate, si stipula che a garanzia del credito ed accessori si iscriverà sul fondo venduto una ipoteca per lire 1,250,000, ipoteca che con tutto comodo si iscrive quasi due mesi dopo ossia il 15 gennaio 1890, ed infine, esempio degno di imitazione e del maggiore encomio, che le spese di registro che colpiscono il riconoscimento del debito, saranno a carico non già dei debitori, ma sibbene del creditore. Ecco dunque trovato il modo per avere l'ipoteca a garanzia del prezzo di vendita non pagato da coloro che nel contratto figurano come compratori. Ma non basta: garantirsi contro i compratori, la Banca Lomellina vuol anche garantirsi un pochino contro il suo direttore, a nome del quale figura l'ipoteca per lire 1,250,000. A questo scopo la Banca promette ai compratori le solite sovvenzioni, per le quali, prima ancora di versarne una sola e perciò per crediti futuri ed eventuali, è autorizzata a prendere ipoteca per la solita magica somma di lire 1,100,000.

Questa ipoteca non viene però dopo quella del Cavallini, niente affatto. Il Cavallini, che dice di avere un credito certo contro Cremonesi e Martinelli, consente che la sua ipoteca sia di pari grado a quella della Banca Lomellina, la quale non si garantisce che per un credito possibile e futuro. Si stipula dunque espressamente che ambedue queste ipoteche siano di pari grado e vengano subito dopo quella di lire 250,000 a favore dell'Istituto

dei Sordo-Muti. E non si ferma neppure qui l'inesauribile condiscendenza di questo singolare creditore. Si stipula che qualora i compratori riescano a contrarre un mutuo con qualche Istituto esercente il Credito Fondiario, il danaro che se ne ricaverà, andrà prima di tutto a soddisfare il credito della Banca Lomellina e poi, se ce n'è ancora, a soddisfare quello del Cavallini!

Or che significa tutto ciò? Che non è vero che la Ditta Maraini e C. abbia antecedentemente alla stipulazione ricevuto il prezzo di vendita in L. 1,100,000, significa che non è vero che il sig. Cavallini era creditore di L. 1,100,000 dei signori Cremonesi e Martinelli, significa che tanto prima quanto dopo il contratto del 23 novembre 1889, proprietaria dell'area in questione era ed è sempre la sola Banca Lomellina, significa infine che quel contratto fu simulato non reale, fu una poco ingegnosa combinazione immaginata per negare di fronte al Cugnoni la servitù di non fabbricare e per far un vistoso guadagno ai danni del Comune di Roma.

La simulazione dunque risulta evidente, si intuisce sol che fuggevolmente si considerino, come abbiám fatto noi, le persone intervenute nella stipulazione, il prezzo dato all'area, le varie condizioni del contratto.

Ma dimostrata la simulazione è inutile soffermarsi ad indagare quale sia l'efficacia della trascrizione e se i compratori sigg. Cremonesi e Martinelli avessero conoscenza della servitù. La diligentissima difesa del prof. Cugnoni ha voluto scendere anche a questa dimostrazione ed in modo luminoso ha provato che essi perfettamente conoscevano l'esistenza della servitù di non fabbricare sull'area acquistata. Ma tutto ciò, sebbene vero, è perfettamente inutile. Quale importanza può avere l'eccezione che i signori Cremonesi e Martinelli non conoscevano la esistenza della servitù, quando abbiám dimostrato che il contratto di vendita fu immaginato appunto perchè essi potessero porre innanzi quella eccezione?

Scoperta la simulazione del contratto, tutto il faticoso e, fino ad un certo punto, ingegnoso lavoro cade miseramente nel nulla e con esso tutte le preparate e studiate eccezioni.

Maliis non est indulgendum. Questa, ne siano sicuri, sarà la risposta che voi, o Ec-

cellenze, darete alla domanda dei signori Cremonesi e Martinelli. In questa fiducia

Concludiamo

Piaceva alla Corte Ecc.ma, ammesso in rito l'intervento del Comune di Roma, riformare la sentenza del Tribunale Civile 25 e 29 novembre 1890 ed accogliere tutte le domande spiegate dal professore Cugnoni nel suo atto d'appello e nelle sue conclusioni, e condannare chi di ragione alle spese ed onorari.

LORENZO MEUCCI, *avvocato.*
ALFREDO SANTORI, *avvocato.*
CESARE REBECCHINI, *procur.*

8.

Bando per vendita di beni immobili con 11/10 di ribasso da farsi innanzi al Tribunale civile di Roma Prima, Sezione nell'udienza del 30 giugno 1893.

ad istanza della

Ditta bancaria Enrico Maraini e C. in persona del suo gerente signor cavaliere Enrico Maraini, domiciliato elettivamente presso il suo procuratore avvocato Osvaldo Santarelli, via dei Profetti, n. 8. Creditore espropriante in danno di

Cremonesi cavaliere Achille fu Alessandro, e Martinelli Gustavo fu Mario, domiciliato in Roma, già rappresentato dal procuratore avvocato Torquato De Angeli, debitori espropriandi non comparsi:

Visto l'atto di precetto immobiliare del 22 dicembre 1891 intimato ad istanza della Ditta E. Maraini e C. dall'usciera Lorenzo Palumbo ai signori Achille Cremonesi e Gustavo Martinelli pel pagamento di lire 7159, entro giorni trenta, pel titolo di cui in detto atto, sotto comminatoria della subastazione dell'infra descritto fondo, quale precetto trovasi trascritto presso la Conservatoria delle ipoteche di Roma, li 9 gennaio 1892, al volume 1109, n. 187 di formalità;

Vista la perizia giudiziale redatta dall'ingegnere architetto Alessandro Fidanza, depositata nella Cancelleria di questo Tribunale li 11 maggio 1892 con la quale si fa ascen-

dere il prezzo dell'immobile esecutato a lire 1,808,155. 10;

Vista la sentenza di questo Tribunale del 17-19 agosto 1892, notificata il 23 stesso mese dall'usciero Rastrelli annotata in margine alla suddetta trascrizione del surriferito, pre-cetto li 19 settembre 1892, con la quale veniva autorizzata la vendita del seguente fondo sulla base del prezzo di stima ed alle condizioni che seguono:

Vista l'ordinanza presidenziale del 17 settembre 1892 con cui venne destinata l'udienza del 2 novembre prossimo venturo per l'incanto di che trattasi;

Visti i provvedimenti del Tribunale del 2 novembre, 14 dicembre 1892, 10 febbraio, 28 aprile e 31 maggio 1893, coi quali in difetto di oblatori si ordinava un nuovo incanto del fondo col ribasso di 11 decimi consecutivi per l'udienza del 30 giugno prossimo venturo.

Il cancelliere del Tribunale civile di Roma fa noto:

Che nell'udienza del giorno 30 giugno 1893, avanti la prima Sezione civile del detto Tribunale, sarà posto all'incanto e liberato al maggiore offerente il seguente immobile alle condizioni sotto indicate.

Descrizione del fondo da subastarsi posto in Roma:

Area di metri quadrati 6000 circa, con soprastante fabbricato ad uso albergo di primo ordine, non completamente finito in piazza delle Terme e via Venti Settembre, distinta in mappa Rione I, col catastale n. 54, confinante con la detta piazza e via e con la proprietà Barbi, oggi Cugnoni, salvi, ecc.

Condizioni della vendita.

a) La vendita avrà luogo in un sol lotto, a corpo e non a misura, e con tutte le servitù attive e passive; apparenti e non apparenti, e con tutti i diritti ed accessori al fondo relativi; quale quanto e nello stato di diritto e di fatto in cui è posseduto al momento dell'aggiudicazione dai debitori;

b) L'incanto sarà aperto sulla base del prezzo determinato dalla suindicata perizia dell'ingegnere Fidanza, diminuito però di 11/10 consecutivi; cioè su lire 510,736. 90 con diritto nel deliberatorio di detrarre dal prezzo d'aggiudicazione l'importo di tutte quelle opere che non si trovassero compiute al giorno del definitivo deliberamento, il quale importo

sarà calcolato in base ai prezzi partitamente segnati in detta relazione di perizia, aumentati però o ribassati proporzionalmente agli aumenti o ribassi d'asta sul prezzo di stima dell'immobile;

c) gli aumenti nella gara non potranno esser minori di lire 500 ciascuno, ed il fondo sarà aggiudicato al maggior offerente;

d) dal dì del definitivo deliberamento tutte le imposte d'ogni natura e gli oneri reali del fondo andranno a carico dell'aggiudicatario, il quale dal detto giorno farà sue le rendite, ove esistano;

e) dallo stesso giorno decorreranno a di lui carico gli interessi legali sul prezzo di delibera, che egli pagherà insieme con questo, secondo l'ordine che sarà indicato dal giudice graduatore;

f) restano altresì a carico dell'aggiudicatario le spese tutte della sentenza di definitiva aggiudicazione, loro registro, trascrizione e copie occorrenti nonchè quelle della ipoteca legale, successive cancellazioni e volture catastali;

g) i concorrenti all'asta dovranno prima dell'apertura di questa, depositare in rendita pubblica o in denaro il decimo del prezzo di incanto, nonchè in contante l'importo approssimativo delle spese di aggiudicazione ed altro.

Ciò premesso:

Coloro che vorranno concorrere all'acquisto dovranno depositare, prima dell'udienza, nelle mani del cancelliere del Tribunale, in denaro od in rendita sul Debito pubblico dello Stato, il decimo del prezzo sul quale si apre l'incanto, in lire 51,073. 69 ed unicamente in denaro le spese approssimative della sentenza di vendita, registro, trascrizione, iscrizione ed altro, in lire 50,000, con obbligo all'acquirente di aumentare tali spese, udienza stante, qualora pel sensibile aumento del prezzo d'incanto, si rendessero insufficienti.

Si avvertono infine i creditori iscritti di depositare in questa cancelleria, nel termine di giorni trenta dalla notificazione del presente bando, le loro domande di collocazione motivate, coi documenti giustificativi dirette al signor avvocato cavaliere Giovanni Andreucci, giudice delegato all'istruzione dei giudizi di graduazione.

Roma 19 giugno 1893.

Il vice-cancelliere
L. ZUFFO.

9.

Lettera riservata del Ministro Lacava al Presidente della Commissione d'inchiesta.

MINISTERO
di agricoltura, industria e commercio Roma, addì 11 luglio 1893.

IL MINISTRO *(Riservata)*

Corrispondendo al desiderio manifestato dalla S. V. con la lettera del 10 corrente, lo trasmetto una relazione intorno alle trattative corse per l'acquisto del palazzo costruito in piazza delle Terme all'uopo di trasferirvi la sede di questo Ministero.

Il ministro
LACAVA.

On. Comm. A. Mordeai
Presidente della Commissione
d'inchiesta Parlamentare.
Roma.

10.

Relazione intorno alle trattative corse per l'acquisto del palazzo costruito in piazza delle Terme all'uopo di trasferirvi la sede del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Roma, addì 12 luglio 1893.

Diversi progetti sono stati studiati dal 1881 in poi per dare al Ministero di agricoltura, industria e commercio una residenza conveniente e capace di contenere tutti i vari uffici della sua amministrazione centrale, dei quali alcuni sonosi dovuti, per deficienza di ambienti nel palazzo di Via della Stamperia, sistemare in locali di proprietà privata, presi in affitto, e per cui si ha una spesa di oltre 60 mila lire all'anno.

Fra i molti progetti studiati, giova menzionare quello compilato nel 1888 dal commendatore ingegnere Paolo Comotto, ispettore del Genio civile.

L'edificio molto bene ideato, ampio e corrispondente a tutti i bisogni della Amministrazione al cui uso era destinato, avrebbe dovuto sorgere nell'area demaniale annessa al Museo Agrario.

Ma questo progetto, per la forte spesa che avrebbe importato (prevista in 5,340,000 lire) e per le condizioni economiche resesi più difficili, non poté essere attuato.

Nel dicembre u. s. l'impresa di costruzioni, Domenico Avenali, propose di cedere in vendita al Ministero di agricoltura, industria e commercio il fabbricato in costruzione presso il fontanone detto « del Mosè » in piazza San Bernardo alle Terme per lire 3,500,000.

Siccome il prezzo domandato e le modalità proposte per agevolare il pagamento — e fra queste la condizione di accettare come parziale quota lo stabile demaniale detto « della Stamperia » coll'annesso relitto della casa già D'Antoni e porzione dell'area pure demaniale adiacente al Museo Agrario — si ritennero convenienti, così l'offerta venne presa in considerazione.

Calcolata l'ampiezza del fabbricato offerto ed esaminata la distribuzione degli ambienti, si constatò che per avventura il nuovo edificio, quando fosse stato ultimato, avrebbe in tutto largamente corrisposto ai bisogni di questa amministrazione.

In seguito a tutto ciò, questo Ministero, con lettera del 7 gennaio 1893 si rivolse a quello dei lavori pubblici, per sentire in merito all'offerta dell'impresa Avenali il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Avendo questo con voto dell'8 aprile u. s. consigliato di far rinnovare dall'Ufficio centrale del Genio civile la perizia dello stabile « della Stamperia » e dello annesso relitto della casa già D'Antoni, e di far eseguire quelle dell'area demaniale che si cederebbe e del nuovo palazzo offerto, non si mancò di procurarsi questi documenti.

In tale occasione anzi si invitò pure l'Ufficio centrale del Genio civile ad esaminare se per destinare il nuovo palazzo ad uso di Uffici si ritenessero necessari lavori di adattamento ed in tal caso lo si pregò di dare anche il preventivo della spesa occorrente.

In termini di due mesi l'Ufficio suddetto completò tutti gli studi e con relazione in data 29 giugno corrispose alle domande del Ministero.

Ecco il risultato delle perizie eseguite:

Valore del nuovo palazzo offerto	L. 3,412,164
» della proprietà demaniale in via della Stamperia	L. 861,250
» della porzione del- Porto presso il Museo Agrario	» 478,100

L. 1,339,350

Differenza . . . L. 2,072,814

In quanto poi alla superficie ed al numero degli ambienti, il Genio civile dichiara di aver riscontrato che la capienza dei nuclei locali è superiore di circa un terzo a quella presentemente occupata da tutti i singoli servizi di questo Dicastero.

È finalmente dichiarato che per la sistemazione degli Uffici nel nuovo edificio non ritiene necessari lavori di adattamento, all'infuori della demolizione di poche pareti nei piani superiori per sopprimere talune alcove ecc., la cui spesa, di lieve entità, dovrebbe essere sopportata dal proprietario.

Debbo per altro dichiarare che alla Ditta Avenali offerente, né ad altra persona, fu data alcuna risposta, e che perciò non fu preso alcun impegno in proposito.

*Il Direttore
Capo della Divisione 1^a
G. FADIGA.*

11.

Lettera del Ministro Lacava al Presidente della Commissione d'inchiesta.

MINISTERO
di agricoltura, industria e commercio

Roma, 17 luglio 1893.

Div. II
Industria, Commercio e Credito
N. 20418

(Riservato)

Facendo seguito alla mia lettera del 14 corrente e nello intendimento di far conoscere alla onorevole Commissione parlamentare di inchiesta sulle Banche, le particolarità intorno ai rapporti correnti fra la Banca Romana ed i costruttori del noto palazzo mi piace di trasmettere alla S. V. onorevolissima copia di una risposta ricevuta dal R. Commissario straordinario per la vigilanza della Banca Romana, e di significarle che, in seguito a trattative corse fra l'amministrazione di quell'Istituto ed i signori Avenali e Cavallini il Consiglio di reggenza della Banca Romana ha approvato il seguente componimento.

1^a Obbligazione da parte dell'onorevole Cavallini di pagare alla Banca Romana per conto di Avenali lire 500,000;

2^a Obbligazione di Avenali di pagare lire 300,000, in ragione di lire 50,000 l'anno

a cominciare dal 1896, e di pagare le residue lire 70,000 circa dopo un anno mediante decontazione delle cambiali, ecc.

In vista di tale componimento la Banca Romana ha deliberato di non fare l'aumento di sesta al prezzo di aggiudicazione dello stabile.

*Il ministro
LACAVA.*

*On. Ugo A. Modini
Presidente della Commissione
d'inchiesta parlamentare
Roma*

12.

Copia della risposta del Regio Commissario straordinario per la vigilanza sulla Banca Romana al ministro di agricoltura.

R. Commissario straordinario
per la vigilanza della Banca Romana

N. 45.

Roma, 12 luglio 1893.

*Risposta alla nota
del 11 luglio 1893*

N. 19769

OGGETTO

Credito della Banca verso l'Avenali

Di risposta alla nota controcitata ho il pregio di informare V. E. che il credito della Banca Romana per esposizione cambiaria contro Domenico Avenali costruttore dell'edificio ad uso albergo in via delle Terme, ammonta al presente a lire 565,014. 70 che a garanzia parziale di tale credito venne al 31 marzo 1892 consentita ipoteca sullo stabile per lire 500,000, mediante cessione in pegno con le relative ipoteche fatta da precedenti creditori iscritti, cioè dall'onorevole Filippo Cavallini in proprio per lire 150,000 dalla Banca Lomellina per lire 150,000 e dal predetto Avenali per lire 200,000 che in seguito alle suaccennate cessioni, attualmente sul ripetuto edificio gravano le seguenti ipoteche di grado anteriore a quella della Banca:

1^a a favore dell'Ospizio dei sordomuti, già proprietario del suolo, su cui venne l'edificio eretto per lire 250,000

2^a a favore dell'onorevole Cavallini (dedotta la parte ceduta alla Banca per » 950,000

3^a ed a favore della Banca Lomellina (dedotta parimenti la parte ceduta alla Banca) per » 650,000

In tutto lire 1,850,000

Lo stabile fu messo in vendita per lire 1,800,000 ma in seguito a successivi ribassi per deserzione d'asta venne aggiudicato pel prezzo di lire 513,000 all'onorevole Cavallini. I fatali per l'aumento del sesto scadeno il 15 corrente.

In questo stato di cose conviene alla Banca Romana di fare l'aumento del sesto e così fare riaprire l'asta?

Per coprirsi del suo credito la Banca dovrebbe fare in modo che al nuovo incanto il prezzo salisse a più di due milioni, comprendovi le spese d'asta e gli interessi a favore dei creditori iscritti prima d'essa onde si rimane incerti circa la convenienza di spingere a quel punto il prezzo, tenuto conto delle difficoltà, che sorgerebbero per la Banca, qualora divenisse aggiudicataria, per lo sborso della indicata somma e per l'alienazione poi dello stabile.

D'altra parte la Banca ha avuto delle proposte di sistemazione di tale suo credito verso l'Avenali sulle quali è invitato il Consiglio di Reggenza a pronunziarsi nella seduta che esso terrà domani.

*Rego Commissario straordinario
per la vigilanza sulla Banca Romana.*

E. MARTUSCELLI.

*A. S. E. il Signor Ministro
di Agricoltura, Industria
e Commercio*
Roma.

13.

Sulla garanzia del credito della Banca Romana verso il signor Avenali (appunti della Commissione).

Il comm. Martuscelli riferisce che le pendenze fra Avenali e la Banca si sono composte così:

a) per duecentomila lire, ne garantisce il pagamento alla Banca Romana il deputato Cavallini;

b) per trecentomila lire dà ipoteca l'Avenali su stabili propri, seconda ipoteca.

Entrambi con dilazione di tre anni al pagamento del capitale e senza interesse per detti tre anni, scorsi i quali pagamenti d'interessi e dei capitali a rate di lire cinquantamila annuali;

c) Per 70,000 lire l'Avenali rinnoverà i suoi effetti cambiari con minorazione del

decimo ad ogni scadenza a cominciare dall'anno venturo.

Dice il comm. Martuscelli che questo è stato il miglior modo di garantire il credito della Banca.

Non le conveniva offrire all'asta del palazzo alle Terme fino alla concorrenza delle prime ipoteche, perchè avrebbe comprato a prezzo altissimo l'edificio non ancora completato, andando così incontro ad uno sborso di somma ingente ed al pericolo di non poterlo rivendere per un prezzo capace a coprirla.

14.

Copia di un telegramma prodotto dall'onorevole deputato Cavallini alla Commissione d'inchiesta.

*Cavallini deputato
Roma.*

(Ricevuto il 2 luglio 1893).

Provenienza - London.

« Agreed following conditions. Price two « millions, two hundred and fifty thousand « lire. With a commission of fifty thousand « lire to Ritz. Purchase expenses ours, you « sell us hotel finished without Ritz modi- « fications but properly finished to our sati- « sfaction. Cash payment half million lire « Rest. Mortgage at 5 % you guarantee legal « position to be beyond question will write « Serrao making appointment to sign in Milan « in a weeks time. »

WEQUELIN.

15.

Copia di lettera dei Reggenti della Banca Romana all'onorevole Filippo Cavallini.

BANCA ROMANA

Roma, 14 luglio 1893.

*Onorevole sig. comm. Filippo Cavallini
Deputato al Parlamento Nazionale.
Roma.*

Riceviamo la gradita vostra di questa data del tenore seguente:

« Essendo che per difetto di altri mag- « giori oblatori sono rimasto deliberatorio del

« palazzo Cremonesi e Martinelli sito a S. Bernardo alle Terme ed inerendo alle precure
 « fattemi dal sig. Domenico Avenali per rendergli più facile la sistemazione dei suoi
 « interessi colla Banca Romana, prometto e
 « mi obbligo di rimborsare a quest'ultima nel
 « termine non maggiore di due anni la somma
 « di lire duecentomila (200,000) che per effetto
 « delle convenzioni stipulate il 31 marzo 1892
 « in atti Serafini, la Banca suddetta sommi-
 « nistrò dietro sua richiesta al sig. Avenali.
 « Tale mia promessa però è subordinata al
 « verificarsi di due condizioni:
 « 1° Che la Banca Romana addivenga
 « ad una sistemazione col sig. Avenali per
 « il residuo suo credito verso quest'ultimo;
 « 2° Che io rimanga definitivamente ag-
 « giudicatario dell'immobile suindicato.
 « E siccome per effetto di questa combi-
 « nazione la Banca avrà potuto regolare e
 « liquidare i suoi rapporti per dipendenza
 « delle operazioni fatte col sig. Avenali, così
 « è inteso che io rimarrò prosciolto da ogni
 « e qualunque rapporto ed impegno contratto
 « con la Banca suddetta in conseguenza del
 « su citato Rogito Serafini e sue sequele.
 « Vogliano lor Signori darmi bene stare
 « della presente trascrivendone il preciso con-
 « tenuto.

FILIPPO CAVALLINI.

Vi diamo il desiderato bene stare a tutto quanto sopra e ci affrettiamo a parteciparvi che in questo stesso giorno è stata da noi conclusa col sig. Domenico Avenali la sistemazione del residuo suo debito verso questa Banca. Vogliate prender nota altresì che le lire duecentomila da voi come sopra dovute sono fruttifere a termine di legge da questo giorno e al tasso ufficiale di Banca.

Vi salutiamo distintamente.

Per il Governatore, i reggenti delegati
 A. BALDANTONI
 B. MAZZINO.

16.

Dichiarazione Cavallini-Avenali.

I sottoscritti, perchè sempre la verità apparisca, si dichiarano reciprocamente quanto appresso.

Con l'avvenuta aggrindicazione definitiva del grande fabbricato sulla piazza delle Terme espropriato in danno dei signori Cremonesi e

Martinelli, all'acquisto del quale non ha potuto addivenire il sig. Domenico Avenali il comm. Filippo Cavallini dichiara prosciolto lo stesso sig. Avenali da ogni impegno che per precedenti convenzioni fosse potuto esistere od esistesse fino ad oggi in suo favore; dovendosi ritenere inefficaci e nulli gli effetti relativi, e che verranno dal sig. Cavallini restituiti al sig. Avenali.

Il sig. Domenico Avenali da sua parte dichiara che a facilitare la sistemazione del suo debito verso la Banca Romana avvenuta in data di ieri il sig. comm. F. Cavallini si è impegnato di pagare in proprio alla Banca medesima lire 200,000; dichiara inoltre il sig. Avenali che il comm. Filippo Cavallini lo ha sovvenuto di lire 10,000, che oggi il medesimo abbuona, che lo ha garantito presso la Banca Nazionale per lire 12,000 che oggi il sig. Cavallini dichiara che pagherà esso alla scadenza del relativo effetto, e che finalmente il sig. Cavallini ha promesso di pagare all'Avenali altre lire 28,000 entro due mesi da oggi.

Sono quindi lire 250,000 che il comm. Filippo Cavallini, quantunque non tenuto, ha dato all'Avenali in effettivo oltre all'abbuono di altre partite di credito per altre lire 45,000 circa, in vista appunto delle gravi perdite da esso avute nella disgraziata impresa assunta di quel fabbricato. Il sig. Domenico Avenali adunque si dichiara di ciò soddisfatto e perge al sig. Cavallini i suoi ringraziamenti.

Roma, 15 luglio 1893.

FILIPPO CAVALLINI
 DOMENICO AVENALI.

17.

Lettera dell'onorevole A. Mordini per restituzione di documenti all'onorevole Cavallini.

Commissione
 d'inchiesta parlamentare sulle Banche

15 luglio 1893.

Onorevole Collega,

Restituisco la copia autentica del contratto 23 novembre 1889 ai rogiti Cioja e la lettera a lei diretta in data di ieri dai reggenti delegati della Banca Romana signori Baldantoni e Mazzino.

Riverisco distintamente.

Devoto
 A. MORDINI.

*Onorevole
 Sig. Filippo Cavallini
 Deputato al Parlamento*

18.

Lettera dell'onorevole Cavallini al Direttore del giornale la Tribuna.

Estratto della Tribuna del 16 luglio 1893.

Una lettera dell'onorevole Cavallini.

« Onorevole deputato Cavallini si scrive la seguente lettera che di buon grado pubblichiamo, nulla di meglio nei testamenti desiderando che nell'affare del quale si è parlato in questi giorni, ed in cui si è implicato il suo nome, la luce più chiara e più viva si faccia nell'interesse della verità:

Roma, 15 luglio 1893.

Prez. Signor Direttore,

« Il suo giornale si è occupato di certi pretesi miei rapporti colla Banca Romana, riferendo — ritengo involontariamente — cose non conformi al vero.

« Mi interessa che i suoi lettori conoscano la verità che è la seguente:

« Nel febbraio 1892 il signor Avenali chiese uno sconto di 200 mila lire alla Banca Romana la quale consentì, purchè gli desse garanzie reali, non solo per le dette lire 200 mila, ma anche per sua precedente esposizione di lire 300 mila.

« Fu allora che l'Avenali, creditore ipotecario per 200 mila lire sullo stabile Cramonesi e Martinelli in Roma, pregò me, che avevo sullo stesso immobile una ipoteca di lire 1,900,000, che data dal 1889, di cederne a favore della Banca Romana, e per suo conto una quota di lire trecento mila. Dietro la mia adesione Avenali ottenne la sovvenzione delle lire duecento mila che al presente ha già pagate alla Banca Romana.

« Lo stabile sul quale mi rimaneva un residuo credito ipotecario di lire 1,500,000 fu posto all'asta. Andarono deserti cinque esperimenti. Al sesto dovetti rendermi deliberatario del fondo per salvaguardare il mio interesse, stante il concorso all'asta di altro offerente.

« Non ho giammai intavolato trattative col Ministero di agricoltura per cederogli lo stabile.

« Il piego segreto, del quale tanto si è discusso, e che era depositato presso il notaio Saraïni, fu aperto a mia richiesta.

« In esso si pattuiva che qualora Avenali

fosse rimasto deliberatario dello stabile per un prezzo che non coprisse la ipoteca ceduta alla Banca Romana avesse dovuto accendervene una nuova a suo carico.

« Essendo il contenuto del misterioso piego divenuto di pubblica ragione, chiunque può prenderne visione.

« Questi i fatti, che non temono smentita.

« Con stima

« *Der. mo*

FILIPPO CAVALLINI »

19.

Lettera dell'onorevole Cavallini al Presidente della Commissione d'inchiesta parlamentare nel trasmettere copia di documenti.

Milano, 20 luglio 1893.

Onorev. Signore,

Mi reco a dovere di accluderle la copia di due convenzioni, e di significarle che ieri, il noto albergo è stato venduto al sig. Ritz di Londra, a termini delle precedenti convenzioni preliminari.

Fui obbligato a dare querela a parecchi giornali: perciò mi occorrono i documenti che ho lasciati alla Commissione di inchiesta. Mi permetto di pregarla a volere farmeli pervenire, pronto sempre a rimandarli assieme a quelli che ritenni.

In aggiunta alle dichiarazioni che ho fatte e che confermo, dichiaro che:

Due mesi or sono venne da me il commendatore Noghera, Segretario Generale al Consiglio di Stato per dirmi che il suo amico Guggelbuler gerente l'albergo Quirinale desiderava conferire meco per trattare l'acquisto del nuovo albergo a Piazza delle Terme. Risposi che volentieri avrei intavolati negoziati, nel caso fossi rimasto deliberatario. Dissi che Avenali aveva qualche speranza di cedere lo stabile al Ministero, ma protestai vivamente che io non avrei voluto sapere di simile proposta se per una sventura l'albergo mi fosse rimasto all'asta, soggiunsi che se ricavavo più del mio credito l'avrei lasciato ad Avenali.

Eguali dichiarazioni feci circa tre mesi fa al sig. Teodoro Serrao, avvocato di Roma che il sig. Ritz di Londra aveva nominato suo rap-

presentante, ed all'avvocato P. L. Gejmi pare di Roma che nell'interesse del tenore Tamagno trattò meco per l'acquisto del fabbricato.

Anche queste persone al pari di tutte quelle che ho già nominate potranno testimoniare:

1° Che io mi sono unicamente occupato di vendere lo stabile a maggior prezzo possibile per non sacrificare gli interessi dell'Avenali e dei creditori collocati dopo di me.

2° che sempre ho escluso assolutamente l'idea di trattare coi Ministero di agricoltura, qualora fossi divenuto proprietario dell'albergo.

Con ogni stima

Dev.mo

FILIPPO CAVALLINI.

On. Comm. A. Mordini

*Presidente della Commissione
d'inchiesta parlamentare*

Roma

Nota. Restituiti i documenti dal Presidente Mordini con lettera 21 luglio 1893.

20.

Dichiarazione fatta il 16 agosto 1893 dal Presidente del Comitato dei Sette avanti la Sezione Straordinaria del Tribunale Penale di Roma nella causa Cavallini Plebano.

« La Rappresentanza della Nazione lasciando cui spetta la cognizione delle responsabilità criminose ha con forma solenne e con voto unanime delegato la Commissione d'inchiesta, della quale ho l'onore di essere Presidente, all'accertamento di quelle politiche e morali connesse coi disordini e con gli scandali bancari che hanno tenuto e tengono in così viva agitazione il paese.

« Entro questa cerchia la Camera ha trasfuso nella Commissione stessa le sue più gelose prerogative ed i suoi pieni poteri, che io non posso lasciare ferire e pregiudicare nella persona mia come Presidente della Commissione o in quella dei miei Colleghi Commissari.

« La Camera nessun limite ha imposto alla nostra azione, nessuna procedura ha prescritto per l'accompiimento del mandato delicatissimo affidatoci.

« Si scopra la verità, si faccia la luce. Questo il volere della Rappresentanza Nazionale ma-

nifestato con atto sovrano in conformità delle sue legittime attribuzioni. Alla Commissione la scelta dei mezzi più acconci onde raggiungere il fine prezioso dello scoprimento della verità.

« Essa ha prefinito dunque a sè stessa l'ordine ed il metodo delle indagini sue adottando la procedura delle istruttorie segrete, che non sono ancora chiuse.

« Quando chiuse saranno, quando il lavoro nostro sarà ultimato, la Commissione presenterà alla Rappresentanza Nazionale la relazione completa del suo operato.

« La Camera giudicherà allora sovraneamente.

« Prattanto la Commissione ha deliberato all'unanimità, che, di quanto le è capitato sapere durante il corso delle sue delicate investigazioni, nulla deve essere rivelato.

« Noi siamo una delegazione della Camera dei Deputati. Noi la rappresentiamo ai fini del mandato conferitoci nella pienezza dei suoi diritti e delle sue prerogative costituzionali. Noi siamo stati investiti da essa, con voto unanime, di uno specialissimo ufficio pubblico assunto per esclusivo sentimento di dovere. Questo ufficio pubblico nostro è ingrato e spinoso olire ogni dire, ma è ad un tempo il più alto che immaginar si possa in una Società civile, perchè ci costituisce giudici della moralità e dell'onore di più Classi di persone. Il nostro è un vero Tribunale Censorio.

« Alla Camera tutto diremo a suo tempo. All'intuori di essa nessun'altra Potestà riconosciamo ».

21.

Ordinanza del Tribunale di Roma nel processo Cavallini-Fanfulla relativa al Comitato dei Sette.

Premessi i dati di fatto, cioè il rifiuto dei membri del Comitato dei Sette a deporre, l'ordinanza prosegue così:

Premessi i dati di fatto, cioè il rifiuto dei membri del Comitato dei Sette a deporre, l'ordinanza prosegue così;

La questione se i membri del Comitato dei Sette possano essere obbligati a deporre come testimoni deve essere giudicata unicamente coi criteri stabiliti dal Codice di procedura penale, coi criteri cioè fissati dalla legge vo-

tata dai due rami del Parlamento e firmata dal Re.

I motivi addotti nella dichiarazione scritta, letta al pubblico dibattimento dall'onorevole Mordini, non possono essere ritenuti interamente validi ad esonerare gli onorevoli componenti quella Commissione dal deporre come testi in giudizio.

Non è perchè la Camera abbia trasfuso i suoi pieni poteri nella Commissione, che questi sieno feriti o pregiudicati coll'obbedire ad un precetto che la legge, superiore a tutti, impone a tutti i cittadini, senza altre distinzioni che quelle dagli stessi poteri legislativi in quella medesima legge introdotti.

Ma è perchè il Comitato dei Sette, nominato dall'Assemblea legislativa, nell'alto e delicatissimo incarico che riguarda ogni classe dei cittadini, che racchiude poteri non limitati che dalla legge, è investito di un vero ufficio pubblico; e colui che per suo ufficio viene a conoscenza di segreti, comunque confidatigli, non può essere obbligato a deporre come testimonia sopra i fatti e le circostanze portate a sua cognizione, vietandolo con chiara ed espressa parola l'articolo 288 del Codice di rito.

Un Comitato d'inchiesta nominato dal Parlamento e che fa sue tutte le prerogative dell'altissimo consesso, non può essere considerato come una Commissione senza importanza, non può venire riguardato, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, che come agente nel disimpegno d'un pubblico ufficio. E quando per la speciale posizione del deputato, facente parte di una Commissione d'inchiesta potesse dubitarsi che letteralmente la formula dell'articolo 288 lo riguardasse, non vi potrebbe essere dubbio ove si contempra lo spirito di quella disposizione dettata dal giusto e prudente scopo di conservare agli avvocati, medici ed altri professionisti quella fiducia nelle confidenze, soventi necessario e dolorose, che altrimenti forse i loro clienti più non farebbero, quel segreto che in alcuni casi è assolutamente inamano violare.

Non vi ha dubbio perciò che per la lettera e lo spirito della legge e per altre e giuste ragioni di analogia i deputati Mordini, Bovio, Paternostro, ecc. possono trincerarsi dietro la prudente disposizione dell'articolo 288 Codice procedura penale.

Il resto dell'ordinanza osserva che decisa così la prima questione, si considera sull'altra che i fatti su cui i membri del Comitato dei

Sette sarebbero chiamati a deporre, non sono quelli sui quali la difesa era abilitata dalla parte civile, ma su quelli della buona fede, e della assenza di dolo nell'imputato.

Ora, ciò è stato raccolto da altre deposizioni testimoniali, e le parole dell'onorevole Bovio sono d'altronde un fatto storico di cui fanno fede gli atti della Camera.

Non è quindi indispensabile raccogliere le testimonianze dei Sette e non è necessario rinviare la causa.

Per questi motivi

Il Tribunale dichiara non potersi obbligare i membri del Comitato dei Sette a deporre sui fatti venuti a loro cognizione per effetto dell'inchiesta che stanno compilando.

Non essere il caso di rinviare la causa e respingendo le istanze della difesa, ordina il proseguo del dibattimento.

22.

Sentenza del Tribunale di Roma nella causa Cavallini-Fanfulla.

Sentenza.

Nella causa ad istanza del Pubblico Ministero.

A CARICO DI

Severini Bonaventura, fu Francesco, d'anni 64, da Spello;

Plebano Achille fu Felice, di anni 57.

IMPUTATI

di diffamazione e libello famoso commesso in Roma a mezzo della pubblica stampa, a danno dell'onorevole Cavallini Filippo art. 393 e seg. Codice penale.

L'onorevole Filippo Cavallini deputato al Parlamento, dopo di avere nominato suo procuratore speciale l'avvocato Carlo Scotti, domiciliato in Roma faceva presentare al presidente del Tribunale di Roma una sua querela scritta, colla quale chiedeva la citazione diretta dei signori Severini Bonaventura gerente del giornale il *Fanfulla*, ed Achille Plebano nella doppia qualità di direttore del giornale e di gerente la società Prinetti Plebano, proprietaria del *Fanfulla* e si costituiva parte civile.

La querela chiamava gli imputati a rispondere del reato di diffamazione ed ingiurie commesse col mezzo della stampa, a' sensi degli articoli 393 e 395 del Codice penale e la società Plebano-Prinetti quale civilmente responsabile a norma dell'articolo 1151

del Codice civile, per avere in corrotti offeso reiteratamente l'onore e la reputazione del querelante in due numeri del giornale il *Fanfulla* e precisamente nel numero 189 in data 13 luglio 1893, coll'articolo intitolato « Le parole misteriose dell'onorevole Bovio » e nel numero 191 del 15 luglio coll'altro articolo sotto la rubrica « una querela annunciata ».

Il primo articolo querelato era così concepito:

« A spiegazione delle misteriose parole pronunciate dall'onorevole Bovio nella seduta della Camera di sabato scorso, quando accennò ad atti che si stavano combinando appunto in quel momento a danno del residuo patrimoniale della Banca Romana, abbiamo avuto da fonte autorevole qualche informazione che è opportuno i lettori conoscano.

« Ecco di che si tratterebbe :

« La Banca Romana avrebbe un credito di cinquecento mila lire verso i proprietari di un grandioso stabile alla piazza delle Terme.

« In questo fabbricato però sono iscritti come « creditori ipotecari in precedenza un deputato per la « somma di mezzo milione di lire, e per due milioni « una Banca che ha col deputato stesso stretti rapporti.

« Da parecchio tempo fra i vari interessati fu « firmata una convenzione, a rogito del notaio Serafini, ed a tale convenzione fu annesso un protocollo segreto, lasciato nelle mani del notaio, e di « cui è fatto cenno nella convenzione.

« In questo protocollo sarebbe stabilito che qualora una delle parti si rendesse acquirente dello « stabile in questione, od esso fosse venduto alla « Banca Romana si dovesse prima di ogni altro rimborso « di lire 300,000 sull'importo del suo credito.

« Dello stabile di cui si tratta, stato recentemente « posto all'asta sarebbe rimasto giudicatario il deputato « per l'importo del suo credito ipotecario. Ma « pare che il protocollo segreto sia stato dimenticato.

« Contemporaneamente a ciò eransi nuovamente « avviate pratiche per mezzo di altri deputati, col « Ministero di agricoltura, industria e commercio per « permutare il fabbricato in questione coll'attuale « palazzo in cui risiede quel dicastero, coll'aggiunta « però a carico dello Stato di un canone di affitto per « un certo numero di anni.

« Questo fatto, che noi non apprezziamo lasciando « done i commenti ai nostri lettori, fu scoperto dal « Comitato nella mattinata del sabato, e ciò spiega « l'ecceitazione dell'onorevole Bovio.

« Questi sono i fatti quali a noi vennero esposti « non facciamo alcun commento né osservazione.

Il secondo articolo conteneva le seguenti parole :

« *L'Italia del Popolo* annunzia che il deputato « Cavallini ha dato incarico a un avvocato milanese

« di sporgere querela contro il *Fanfulla* per una notizia molto sommaria e molto discreta intorno al « noto affare del palazzo Avenali, Cremonesi ecc. alle « Terme.

« Non si capisce, o si capisce anche troppo, la « scelta del *Fanfulla* per annunciare una querela intorno a fatti che sono stati ben più largamente narrati da altri giornali e confermati dall'*Italia del « Popolo*.

« Liberò l'onorevole Cavallini di dare tutta la « querela che vuole contro il giornale e contro come « dice *L'Italia*, suo organo i politicanti del *Fanfulla*.

« I politicanti del *Fanfulla* anche questa volta « sapranno dimostrare che essi hanno servito in questa « sta come in altra circostanza e in perfetta buona « fede gl'interessi del pubblico »

Il querelante che accordava agli imputati la prova dei fatti, si lagnava del primo articolo essenzialmente perchè si diceva in esso che il protocollo segreto portante obbligo di dare alla Banca Romana 300 mila lire era stato dimenticato, perchè s'indicava l'istante come colui che l'onorevole Bovio che accusava di lapidare il residuo patrimonio della Banca Romana, e perchè infine gli si attribuiva di avere, dopo acquistato il palazzo delle Terme ad un tenue valore fatto pratiche per rivenderlo con grande profitto al Ministero di agricoltura, industria e commercio,

Per il secondo articolo il Cavallini si querelava dicendo che in esso erano riconfermati i dichiarati veri i fatti attribuitigli nel precedente.

In seguito a tale querela il presidente del Tribunale di Roma ordinò la citazione degli imputati e della parte civilmente responsabile innanzi la sezione straordinaria pel giorno 12 agosto 1893 ed in quel giorno la causa cominciò a svolgersi coll'esame delle prove fornite dalle parti e degli argomenti accampati a sostegno delle rispettive ragioni.

Gli imputati risposero nel seguente modo :

Il Bonaventura Severini disse di essere il gerente del *Fanfulla* e di aver firmati i due articoli come al solito tutti gli altri numeri del giornale, senza sapere che cosa contenessero.

Il Plebano circa la responsabilità civile, ammise di essere il gerente della Società A. Plebano e C. e non della Società Plebano-Prinetti insistente; e per quanto riguarda la responsabilità penale affermò di essere bensì il direttore del *Fanfulla*, di conoscerne i nove decimi degli articoli di fondo; ma di non aver conosciuto il primo articolo querelato che dopo che era stato stampato, e soggiunse che ove l'avesse letto prima, non lo avrebbe forse lasciato pubblicare, avendo buona stima del Cavallini, ed essendo per principio alieno da personalità nell'esercizio del suo ministero.

In quanto al secondo articolo dichiarò di essere l'autore, ma disse che era scritto solo per difendere il giornale minacciato di querela, e per far conoscere al pubblico di avere agito in buona fede, e nel suo interesse, e finalmente che dopo la pubblicazione del secondo articolo aveva assunto delle informazioni, e queste gli avevano confermata la verità delle cose narrate.

Di fronte a queste dichiarazioni, che la parte civile per mezzo di uno dei suoi rappresentanti (l'onorevole Rossi) accettò senza contestazione il pubblico dibattimento, il tribunale, trattandosi di reato di azione privata nel quale la responsabilità penale è perseguibile solo in quanto è oggetto di querela, non crede di dovere elevare dubbi intorno alle risposte dell'imputato Plebano, che lo stesso offeso accetta, e ritiene che il giudizio sulla imputazione ascritta al direttore del *Fanfulla* debba per necessità limitarsi all'esame del secondo fra gli articoli denunciati, non essendo nè altrimenti provato, nè affermato dal querelante dopo le dichiarazioni del Plebano, la partecipazione di lui alla redazione e pubblicazione dell'articolo contenuto nel giornale del 13 luglio 1893.

Così stabiliti i fatti che furono origine delle imputazioni, sulle quali i giudicabili sono chiamati a rispondere, l'esame del tribunale deve estendersi alle seguenti

QUESTIONI:

- 1° Se il primo articolo contenga una diffamazione a danno del querelante Cavallini;
- 2° Se il secondo articolo sia una conferma del primo, e formi così una reiterazione ed una continuazione della pretesa diffamazione;
- 3° Se la prova dei fatti sia riuscita a favore degli imputati;
- 4° Se vi sia dolo specifico;
- 5° Se vi sia buona fede che possa escludere la responsabilità penale;
- 6° Se e quale sia la responsabilità del gerente e del direttore del giornale il *Fanfulla*, e della parte chiamata a rispondere civilmente.

1ª QUESTIONE.

Per decidere se il primo fra i due articoli querelati contenga una diffamazione è necessario di stabilirne bene il significato, ed è quindi indispensabile di risalire alle parole pronunciate dall'onorevole Bovio, che ne formarono il titolo: parole che sono inserite negli atti parlamentari, e che non abbisognano di essere ripetute al dibattimento perchè sono di pubblicazione ed accertate dagli atti predetti.

Il deputato Bovio, uno fra i sette membri componenti la Commissione d'inchiesta, nominata dalla Ca-

mera dei deputati per i fatti relativi alle Banche di emissione, nella tornata di sabato 8 luglio 1893, si esprimeva in questi precisi termini: «... ad ogni modo « se si vuole il *reale rationem* per i più potenti e « più astuti, ci si diano i documenti tutti, compreso « il processo penale Tanlongo. Perchè mentre io parlo « si perpetra ancora qualche reato a danno del patri- « monio residuo della Banca Romana, di che farò « oggi consapevole il presidente del Consiglio e il « presidente del Comitato.

« ...Faccio intanto esortazione al Governo e ad « una parte de' miei colleghi, e al Governo dico: af- « frettate il processo: il paese crede che il Tanlongo « non arriverà a parlare ecc. ... ad alcuni pochi col- « legni dico che essi pochi o quanti che siano devono « sentire il dovere di fare qualche conto col Comitato « inquirente. Imitino il deputato Narducci: non met- « tano piede nella Camera, e vadano via prima che « questo voto sia dato.

« La tolleranza umana ha dei termini e se io ve- « dessi all'urna alcuno di loro potrei prorompere. »

E dopo l'interruzione del presidente soggiungeva:

« Onorevole presidente: il paese ha il diritto, la « necessità di una qualche espiazione e di una qual- « che restaurazione dell'ordine morale.

« Se quelli che l'intendono anderanno via, essi, « rasentando l'espiazione, mostreranno che la colpa « qualche volta rassomiglia alla sventura. »

L'articolo contenuto nel n. 189 del *Fanfulla* intitolato:

« Le parole misteriose dell'onorevole Bovio » diceva che a spiegare quelle parole occorreva che i lettori conoscessero le informazioni avute dal giornale e quindi esponeva di che cosa si trattava, raccontando il fatto del grandioso stabile il palazzo delle Terme, della convenzione segreta dimenticata, delle pratiche fatte col Ministero di agricoltura, industria e commercio per la permuta dello stabile, dell'aggiudicazione al deputato creditore del fabbricato per la somma di mezzo milione di lire, e terminava dicendo che quel fatto, scoperto dal Comitato nella mattinata del sabato spiegava l'eccitazione dell'onorevole Bovio.

Nella narrazione del *Fanfulla* si contenevano fatti precisi e determinatissimi e s'indicava il deputato con tali circostanze da essere facilissimo a chiunque, anche estraneo agli affari, di conoscerne il nome, non essendo di difficile indagine sapere chi era il creditore indicato e la Banca che col deputato aveva stretti rapporti, e potendo poi ognuno facilmente conoscere chi era stato il deliberatario dell'asta pubblica del palazzo in questione.

Si diceva in sostanza che nei fatti determinati scoperti dalla Commissione dei sette spiegavano

come l'onorevole Bovio avesse dichiarato alla Camera che mentre egli parlava si perpetrava ancora qualche reato a danno del patrimonio residuo della Banca Romana, spiegavano come l'onorevole oratore avesse consigliato a quel deputato di pensare che doveva pur fare i conti col Comitato inquirente, e di non mettere più piede nella Camera, come se egli l'avesse visto all'urna avrebbe potuto prorompere, come infine se la persona che s'intendeva fosse andata via, rasentando l'espiazione, avrebbe mostrato che la colpa qualche volta somiglia alla sventura.

Questo era necessariamente il concetto dell'articolo querelato; spiegare che così intendeva di dire l'onorevole Bovio colle sue parole leggermente velate di mistero; spiegare le circostanze e le persone che il Bovio indicava in termini generali; singolarizzare quelle frasi eccitate, perchè il pubblico conoscesse le informazioni precise assunte dal giornale.

E se questo è indiscutibilmente il senso letterale e manifesto che hanno il titolo e le parole del primo articolo del « Fanfulla, » ne derivano, per imprescindibile necessità logica, due dirette conseguenze:

La prima che il fatto della dimenticanza del piego segreto delle pratiche fatte col Ministero per la permuta del palazzo dovevano attribuirsi, secondo l'articolo, al deputato aggiudicatario dello stabile alle Terme.

La seconda che quegli atti commessi da quel deputato erano combinati a danno del residuo patrimoniale della Banca Romana, erano un vero reato, come lo aveva chiamato l'onorevole oratore della Camera, del quale si volevano spiegare le parole.

Vero è che l'onorevole Bovio parlava esclusivamente di colleghi suoi, perchè dopo l'accenno ai fatti dava il consiglio di non rimanere nella Camera, di non accostarsi alle urne per non farlo prorompere, di andar via per rasentare l'espiazione; ed il « Fanfulla » che spiegava quei fatti e quelle parole non poteva attribuire le trattative col Ministero per la permuta di un palazzo acquistato a poco prezzo e la dimenticanza di un contratto segreto, portante l'obbligo di pagare alla Banca Romana 300 mila lire, ad altri che al deputato di cui parlava nel suo articolo; giacchè altrimenti le informazioni del giornale non sarebbero servite, come era detto nello stesso articolo, a spiegazione delle misteriose parole e dell'eccitazione dell'onorevole Bovio; ma attribuendo quei fatti ad altri, avrebbero contraddetto tutto il discorso fatto nella tornata dell'8 luglio, e dimostrato fuori posto la sovraeccitazione rammentata.

E per la stessa ragione le circostanze narrate non potevano essere indifferenti; non potevano attribuirsi a pratiche innocenti avviate col Ministero per la permuta del palazzo, o dimenticanza involontaria

del protocollo segreto, ma evidentemente significavano ingerenze indelicate per un deputato omissione volontaria allo scopo di non eseguire una obbligazione, che poteva forse sperarsi restasse ignorata per la speciale condizione della Banca Romana e del suo governatore.

Se così non fosse le informazioni date dal « Fanfulla » non avrebbero spiegate le parole dell'onorevole Bovio, ma sarebbero invece servite a confutarle.

Ora non è chi non vede l'attribuire atti di tal genere ad un cittadino qualsiasi, e tanto più ad un rappresentante della Nazione, sia esporlo all'odio ed al disprezzo pubblico, e da questo lato la tesi non ha bisogno di dimostrazione, poichè i fatti narrati a carico del Cavallini, ne offendono non direttamente e profondamente l'onore.

Dunque fatti determinati e persone indicate chiaramente tanto che subito dai giornali e dal pubblico fu nominato.

E fatti che attaccavano gravemente la reputazione della persona a cui erano attribuiti.

Nessun dubbio quindi che il primo articolo querelato sia diffamatorio per il signor Cavallini, essendo superfluo d'indagare se altri giornali prima o dopo abbiano riferite le stesse circostanze, perchè nella diffamazione sono colpevoli tutti coloro che divulgano i fatti diffamatorii, e perchè il diffamato è libero di querelarsi contro chi crede meglio.

SECONDA QUESTIONE.

Il secondo articolo querelato del « Fanfulla » del quale il Plebano ha accettato la paternità, fu scritto, come risulta dalle risposte di questo imputato inserite nel verbale di udienza, prima che il direttore del « Fanfulla, » conosciuto il precedente articolo assumesse informazioni sulla verità dei fatti in quello esposti.

Questa dichiarazione, che nulla nel processo ha smentito, non permette intanto alcuna presunzione contraria al giudicabile nel senso di indurre a credere che implicitamente il secondo articolo volesse confermare il primo.

Rimane quindi unicamente a vedere se la conferma si possa trovare esplicita nel testo dell'articolo, o se manchi in esso qualunque dichiarazione che valga a ripetere ed a riconfermare la fatta dichiarazione o ad asserire la verità delle circostanze narrate prima.

Il querelante vorrebbe trovare la reiterazione o la continuazione del reato in tutto il contesto dell'articolo, e specialmente nelle parole « una notizia molto « sommaria e molto discreta intorno al noto affare « del palazzo Avenali... intorno a fatti narrati ben « più lungamente da altri giornali e confermati dal « l'Italia del Popolo » e finalmente nella chiusa dello

articolo: « I politici del *Panfulla* anche questa volta sapranno dimostrare che essi hanno servito la « questa come in altre circostanze e in perfetta buona « fede gl'interessi del pubblico. »

Ma per verità il valore letterario di queste espressioni ed il significato complessivo di esse non fornisce affatto queste prove di ricasca e si presta meglio invece alla tesi sostenuta dall'imputato. Plebano che dice di aver voluto solo difendere il giornale minacciato dalla querela e dimostra che aveva agito in buona fede. In questo senso vanno intese le parole: « per mia notizia molto sommaria e molto discreta » perchè queste espressioni non sono relative a quello che si sarebbe potuto dire del Cavallini, ma a quello che da altri si credeva di lui e che altri giornali avevano allora già pubblicato: ciò che viene spiegato più chiaramente ancora nel periodo seguente colle parole: « fatti che sono stati ben più largamente narrati da « altri giornali e confermati dall'*Italia del Popolo* ».

Il dire che qualificare le notizie come molto sommarie e molto discrete, significhi assicurarla riconfermandola è dare una delle possibili interpretazioni di quelle parole, la quale non è però nè la più favorevole all'imputato, nè la più conforme alle dichiarazioni da lui fatte al dibattimento ed accettate dal querelante, e non può perciò essere accolta dal Tribunale.

Per altra parte la chiusa dell'articolo concorre a sostenere le dichiarazioni dell'imputato, poichè dice chiaramente che i politici del *Panfulla* hanno servito in buona fede gl'interessi del pubblico; cioè, lungi dal confermare le cose narrate prima, accampa la buona fede e quindi la possibilità di avere errato pur credendo di dire il vero.

Dimque l'autore di questo secondo articolo non ribadisce la diffamazione, ma cerca di scusare le cose dette e di trincerarsi dietro la buona fede.

Nè a dimostrare la colpevolezza del Plebano vale la osservazione della parte civile, che egli, scrivendo il secondo articolo, senza prendere prima informazione sulla verità dei fatti contenuti nel primo, ne assumesse la intera responsabilità, poichè se il secondo articolo non confermava nulla di quanto prima era detto, non si limitava ad invocare l'esempio degli altri e la buona fede, chi lo scriveva estendeva solo la responsabilità della difesa, non quella della prima diffamazione.

Così pure l'aver accettato la prova dei fatti offerta dal querelante, significa valersi di un mezzo difensivo offerto dopo l'imputazione, ma non è una prova di colpevolezza, sebbene possa forse sembrare una presunzione.

TERZA QUESTIONE.

E la prova dei fatti lungi dal riuscire a danno del querelante ne è stato un elogio.

Invano si vuol sostenere che al momento in cui fu pubblicato il primo articolo incriminato, i fatti fossero quali erano narrati nel *Panfulla*. Allora i fatti erano come al dibattimento risultarono ed il *Panfulla* diceva chiaramente che il Cavallini era obbligato da una segreta convenzione a dare 300 mila lire alla Banca Romana, che si era dimenticato della convenzione che aveva trattato col Ministero di Agricoltura e Commercio per permutare il palazzo. Questo, come sopra si è dimostrato, era il significato della narrazione del *Panfulla*, ed i fatti accertati alla pubblica udienza sono assolutamente diversi dal racconto del giornale. Le prove sono fornite non solo da un numero non indifferente di testimoni rispettabilissimi, ma per ciò che riguarda la convenzione segreta, dal documento autentico relativo prodotto in giudizio.

Poco importa che sia risultato vero che esisteva un protocollo segreto, che sia risultato esatto col Ministero per la vendita del fabbricato alle Terme, quando tutte queste cose non toccano il querelante Cavallini, che il *Panfulla* spiegava essere il deputato a cui si riferivano le misteriose parole dell'onorevole Bovio, che nelle sue gravi espressioni non poteva alludere che ad un collega suo. Non monta che si dica che il Cavallini non era nominato e che la dimenticanza del piego e le trattative del Ministero e l'obbligo delle 300 mila lire non erano a lui attribuiti, quando dalla lettura e dall'articolo querelato il nome e l'onore del Cavallini uscivano necessariamente vilipesi e feriti, quando l'articolo chiariva le espressioni venute fuori dalla Camera, spiegava le cose in modo che non era possibile dare un significato diverso, comprendere i fatti in altro modo da quello lamentato dalla parte civile.

Non potevano interpretarsi le parole scritte dal *Panfulla* che ora a prova mancata afferma la difesa.

Nessun dubbio del significato di quei racconti, e tutti i giornali che ne parlarono li riferirono nel modo indicato nella querela. Il deputato Cavallini, secondo quelle voci insistenti, era l'uomo che, approfittando della posizione della Banca Romana, mancava ai propri impegni, si dimenticava di dover pagare 300 mila lire, dopo di avere acquistato all'asta per cinquecentomila lire uno stabile su cui gravavano altri due milioni di lire, e di aver cercato di permutare questo fabbricato col palazzo del Ministero di agricoltura e commercio, facendogli anche pagare un canone di affitto.

Invece dalle deposizioni del commendatore Vo-

ghera, del commendatore Grilli, del deputato Mazzino, dell'avv. Seracini, del signor Avenali, del Tanlongo, del Cremonesi, del notaio Serafini, del notaio Gelmi, del signor Grillo e del commendatore Martuscelli e risultano quanto appresso:

L'onorevole Cavallini nel 1881 era creditore verso i signori Cremonesi e Martinelli un milione e cento mila lire, garantiti con ipoteca sullo stabile alle Terme, e dopo di lui era creditore, per una somma di circa 800.000 lire, la Banca Lomellina, dalla quale, per vive insistenze fattegli, il Cavallini riborò il credito al cento per cento. Domenico Avenali, costruttore di quello stabile, come di altri molti, era pure in credito di circa 400.000 lire verso Cremonesi e Martinelli. Ma avendo bisogno di danaro si rivolse alla Banca Romana, della quale era antico cliente, per un prestito di lire 200 mila, che gli venne concesso a patto che desse una garanzia reale, non solo per quella somma, ma anche per altre 300 mila lire che già doveva alla Banca Romana per somministrazioni precedenti. Allora l'Avenali ricorse al Cavallini, il quale consentì di cedere a favore della Banca per l'Avenali 300 mila lire del suo credito ipotecario sulla fabbrica alle Terme, e l'Avenali, inserendo pure a favore della Banca stessa un'altra ipoteca di lire 150 mila, oltre ad una quarta di lire 50 mila, pure ceduta dal Cavallini, poté ottenere il desiderato prestito.

Ciò fu fatto col contratto 31 marzo 1892, rogito Serafini. Però volendo la Banca Romana disciplinare meglio i suoi rapporti coll'Avenali, stipulò un'altra convenzione privata il 1° aprile 1892, depositata presso lo stesso notaio Serafini in piego chiuso, mediante la quale l'Avenali si obbligava ad acquistare lo stabile all'asta pubblica e di portarlo a compimento, e dichiarava che, ove il prezzo di deliberazione non fosse tale da coprire le ipoteche che garantivano i crediti dati in pegno alla Banca Romana, egli avrebbe costituito ipoteca a favore della Banca sopra i fondi stessi, appena rimasto definitivamente aggiudicatario per un importo eguale alla intera esposizione della Banca, e cioè per lire 490,514. 70, quanto volte le suddette ipoteche per le quote date in pegno alla Banca dovessero rimanere del tutto scoperte, ed in ogni modo avrebbe dato ipoteca per la quota che potesse rimanere scoperta, col grado delle ipoteche date in pegno alla Banca Romana.

In questo atto l'onorevole Cavallini interveniva solo per dare in pegno alla Banca Romana tutti gli interessi scaduti e da scadere a carico di Martinelli e Cremonesi, che essi dovevano a lui ed alla Banca Lomellina per tutti i due interi creditori garantiti con ipoteca sui detti fondi, e ciò fino alla concorrenza delle lire 500 mila.

Questo è l'atto segreto, del quale tanto si discorse, e che fu prodotto alla pubblica udienza.

Risultò poi che di questo atto era informato il Tanlongo e l'avv. De Angelis della Banca Romana, e che la minuta di quell'atto era rimasta fra i documenti della Banca, ed era ivi stato visto sul tavolo il giorno dell'apertura del piego fatta dopo le parole dell'onorevole Bovio.

Risultò pure dalle deposizioni del commendatore Grilli, da quelle dell'Avenali, del Mazzino e di tutti i testi indicati che il commendatore Cavallini non solo non fece alcuna trattativa col Ministero del commercio per la permuta del palazzo, ma si adirò coll'Avenali che lo faceva, e cercò perfino di osteggiarlo in queste sue pratiche.

Finalmente rimane incontestabilmente provato dai bandi prodotti e dalla sentenza di aggiudicazione che il Cavallini dopo cinque esperimenti andati deserti, vedendo che l'Avenali non voleva adire all'asta e che si presentava altra persona da dichiararsi, il 30 giugno si rendeva deliberatario dello stabile in questione per lire 513 mila, mentre l'asta era stata aperta al prezzo di lire 510,736. 90.

In seguito il Cavallini si adoperò per la vendita della fabbrica acquistata e dopo molte ricerche poté il 19 luglio 1893 venderla ai signori Rigit Hergk Weguelier di Londra per il prezzo di due milioni e cinquanta mila lire (atti Bianchi di Milano) lasciando, come aveva prima dichiarato all'Avenali, al Tanlongo ed al Grillo il maggior ricavato a disposizione dell'Avenali e degli altri creditori.

E prima ancora di questa vendita il Cavallini scriveva alla Banca Romana, il 14 luglio, che essendo rimasto deliberatario della fabbrica alle Terme, per rendere più facile la sistemazione degli interessi dell'Avenali, si obbligava di rimborsare ad essa Banca, quando con l'Avenali avesse definitivamente sistemati i conti, la somma di lire 200,000 somministrata dalla Banca il 31 marzo 1892 dietro richiesta sua allo Avenali medesimo, e la Banca rispondeva con lettera dello stesso giorno di avere aggiustato ogni cosa con l'Avenali, dal quale aveva ricevuto una ipoteca sopra altro stabile in Roma.

A complemento di queste circostanze di fatto, nelle quali sono concordi il Mazzino, il Grillo, il Martuscelli, l'Avenali ed il Tanlongo, i testimoni dichiarano tutti che il Cavallini si mostrò generoso con l'Avenali e con tutti i creditori, e che agì nel vero interesse di essi e per conseguenza della Banca Romana che pure era creditrice dell'Avenali ed aveva ipoteche sullo stabile costruito in piazza S. Bernardo alle Terme.

Questi fatti non furono in alcun modo contraddetti dalle deposizioni di testi defensionali, i quali, sulla

prova offerta agli imputati dal querelante nulla hanno potuto dichiarare che mettesse solo lontanamente in dubbio le risultanze ora riferite. Ed il testè Grandioci che ripete i discorsi dell'onorevole Mazzino non si riferisce, nè la muta alla prova dei fatti riuscita contraria all'assunto della difesa, ma tende a stabilire solo la buona fede degli imputati e la credibilità delle fonti, alle quali le notizie pubblicate erano state attinte.

QUARTA QUESTIONE.

Sorge ora la eccezione dell'animo di diffamare, che la difesa vorrebbe escludere, negli imputati, affermando che il *Panfulla* non poteva avere altro scopo che d'informare il pubblico sui fatti accennati dall'onorevole Bovio, e quella di dissipare ogni male inteso, ma non mai intenzione di offendere l'onorevole Cavallini, verso del quale non esistevano cause di rancori personali, nè motivi di inimicizia. Ed a questo proposito due grandi questioni vengono in campo, l'una sui diritti della libera stampa, l'altra sull'indole della nuova legislazione personale italiana. I sostenitori della prima vorrebbero che la stampa avesse libertà completa nella narrazione di fatti, specialmente quando questi hanno relazione colle cose pubbliche ed interessano il pubblico particolarmente. Gli altri affermano invece recisamente che secondo il legislatore moderno le ricerche sull'*animus iniuriandi* non sono neppure permesse in materia di diffamazione, e che specialmente quando fu offerta ed accertata la prova dei fatti, tutto si riduce, per un contratto giudiziale fra le parti, ad escludere la diffamazione colla prova dei fatti o ad assumere la responsabilità penale con la importanza di provare gli addebiti diffamatori.

Però come assoluto principio di diritto, l'esame circa l'*animus iniuriandi* in tema di diffamazione non essere in tutt'i casi superflua, perchè la ricerca sulla volontà dello agente non può escludersi in modo assoluto. Piuttosto vi sono de' casi nei quali la ricerca è inutile poichè la volontà è manifestata: e poi in generale quando si addebita ad alcuno un fatto che lo espone all'odio altrui, è assurdo voler provare che non aveva in animo di offenderlo, quando la lesione alla riputazione avviene appunto coll'imputargli un fatto odioso.

Paragonata l'integrità morale alla integrità fisica, a meno chè si tratti di un demente, ogni qualvolta l'atto è volontario e l'offeso è leso realmente nella sua personalità la ricerca dell'animo doloroso è fuori luogo. È la volontarietà dell'atto colla conoscenza del male che si arreca che costituisce il dolo speciale del reato di diffamazione. Non si può dare del ladro a qualcuno nè attribuirsi di aver rubato e poi sostenere di non aver volute ingiuriarlo o diffamarlo; perchè

altrimenti i reati d'ingiuria e di diffamazione non potrebbero quasi mai venire colpiti, e per chi si sentisse così a dilaniare il nome e l'onore, sarebbe meno pericoloso il farsi giustizia con le proprie mani, che affrontare le sorti di un giudizio.

Non è adunque la intenzione dolosa che bisogna ricercare nella diffamazione ma è la volontarietà dell'atto la conoscenza di dire cose che faccia altrui danno, la quale costituisce appunto l'elemento intenzionale. È solo quando avvenga che un individuo credendo di lodare un altro gli attribuisca un fatto per lui lodevole o indifferente mentre per la pubblica opinione sia disonorante, può avverarsi il caso di una ingiuria non punibile e precisamente colposa. Il dolo speciale della diffamazione o libello famoso consiste nella coscienza di divulgare uno scritto od una proposizione infamante, nel sapere che con quell'atto si viene a ferire la reputazione di alcuno benchè non si proceda con esplicita malvagità. Questa teoria non è nuova, questi principii svolti nella relazione del Codice penale italiano, precisati in termini esatti nel capo della diffamazione, sono quelli sempre stati ammessi dalla dottrina a cominciare dal giureconsulto Paolo venendo fino all'illustre Carrara.

Il Pothier nel libro XLVII delle Pand. ispirandosi appunto al concetto di Paolo *si quis putet me Lucium Titium esse quum sim Gajus sejus: praevallet quod principate est, injuriam eum mihi facere velle;* dire: *sufficit generalis voluntas injuria faciendae.* Pellegrino Rossi nel suo *Droit. Penal.* scrive che l'azione spontanea di un essere intelligente e libero costituisce l'imputabilità. Nello stesso senso s'esprime il Carmignani nel suo *Diritto Criminale*, il Merlin *Repertoire*, il Dallong (la Presse) il Pessina e tutti gli altri sommi cultori del diritto penale.

Ed a questi criteri generali stabiliti a tutela dell'onore delle persone, sacro più della vita, non può sottrarsi la stampa con la scusa di segnalati abusi e di impedire che si rinnovino. Questo grande potere moderno, che nella cosa pubblica, nella vita quotidiana ha tanta parte, che è il più potente ausilio del progresso e della civiltà, che tutela i diritti delle persone, che della libertà è la fonte ed il frutto, non può permettersi di violare i diritti de' singoli per un morboso amore di pubblicità. Ben più alta e sublime è la missione della stampa nel mondo moderno e tuttociò che offende il privato, tutto ciò che intacca l'onore delle persone, che turba la pace domestica, che sconvolge l'ordine delle famiglie è contrario alla vera libertà, a quel fine santo che questo quarto potere dello Stato deve sempre proporsi e mai dimenticare. Quali che siano le forme del vivere civile, l'onore delle persone va tutelato e rispettato quanto la vita, senza questa

tutela nessuna società potrà mai fiorire. Se il desiderio d'interessare i lettori, o di giovare alla cosa pubblica potesse servire di scusa ai giornalisti nel riferire fatti privati, l'onore ed il riposo delle famiglie non troverebbero più scampo e la società sarebbe seonvolta dalle sue basi.

Non è adunque permesso neppure ai giornali di pubblicare fatti che diffamano le persone e non è neppure permesso ai giornalisti di trincerarsi della mancanza d'intenzione dolosa, dopo di avere scientemente pubblicati fatti e circostanze che ledono l'onore altrui.

QUINTA QUESTIONE.

Tuttavia un'altra grave eccezione fu accampata dalla difesa, la quale con le deposizioni testimoniali e con quelle del conte Graziadei in ispecie volle dimostrare di avere agito in buona fede. Sentite le solenni parole dell'onorevole Bovio, pronunziate in seno al Parlamento italiano, assunte informazioni dal direttore della Banca Romana e dal comm. Martuscelli, che dovevano essere bene informati, il *Fanfulla*, secondo la difesa, non poteva fare di più ed era nella legittima opinione di narrare fatti veri, nella perfetta buona fede di non errare.

Ma la buona fede in tema di diffamazione non consiste punto nel credere veri i fatti diffamatori che si divulgano bensì nell'opinione di dir cosa non pregiudizievole all'onore altrui, perchè nessuno deve ignorare la legge che erige a massima il rispetto dovuto ai cittadini.

Data la specialità del dolo della diffamazione la buona fede può servire di attenuante, ma non mai togliere la responsabilità.

Il legislatore non volle neppure che si dovesse provare la verità o la notorietà dei fatti ingiuriosi, salvo che si trattasse di un pubblico ufficiale, di procedimento aperto, di facoltà accordata dalla parte offesa; ciò che dimostra appunto come non si possa invocare la buona fede nel divulgare le circostanze diffamatorie, o pretendere di aver ripetuto una cosa nota a tutti. E questa regola che a taluno può apparire eccessivamente rigorosa, è una necessità assoluta, poichè senza di essa tutti i diffamatori lancierebbero l'accusa contro l'onore altrui e poi si difenderebbero coll'asserire di aver creduto vero il fatto dal diffamante riferito.

A questo proposito la dottrina è costante fin dai tempi più remoti. *Fides veri a calumnia dependit non a convicio*. La buona fede può salvare il diffamatore dalla nota di calunnia, non da quella di diffamazione, il suo fatto è diffamazione non calunniosa ma è diffamazione, perchè non è da confondere

codesto stato subbiettivo di erronea certezza nel diffamatore, con la prova della reità obbiettiva della causa, la quale sola può valere ad escludere il reato della diffamazione.

Il Pessina nei suoi *Elementi di diritto penale* si esprime negli stessi termini: « Non si dica, scrive l'illustre penalista, che la buona fede escluda il dolo. Non basta il credere ad una accusa perchè siasi in diritto di formularla e propagarla per poi dire *relatu referi*, quando la prova non riesce. Ciascun uomo ha il dovere di astenersi dall'accusare innanzi al tribunale dell'opinione pubblica, un altro uomo, se prima non ha in mano le prove dell'accusa. Ed il dolo del diffamare si ha quando alcuno, non avendo pronte quelle prove, lanciò l'accusa, tuttochè ingannato dalle fallaci speranze di averla. »

Ora gl'imputati non provarono i fatti attribuiti al Cavallini e si trovano per conseguenza nella posizione di non poter isfuggire alla pena stabilita per la diffamazione.

SESTA QUESTIONE.

Ma per le osservazioni fatte alla questione seconda: il Plebano non può essere tenuto a rispondere quale responsabile della diffamazione, che esiste solo nel primo articolo querelato, al quale egli asserisce non aver presa alcuna parte, dovendosi per il direttore di un giornale provare la compartecipazione.

In quella vece il povero gerente, questa personalità giuridica che un concetto inesatto di libertà lascia ancora sussistere, deve essere ritenuto colpevole della diffamazione per la disposizione dell'articolo 47 della legge sulla stampa, tuttora vigente ed applicabile anche in tema di diffamazione, mentre gran parte di quella legge non può più applicarsi in tale materia dopo l'attuazione del Codice penale italiano.

Così pure deve ritenersi responsabile civilmente il signor Plebano nella sua qualità di gerente la ditta A. Plebano e C., in forza dei principi stabiliti negli articoli 1151 e 1153 del Codice civile. La Società proprietaria del *Fanfulla* che dalla copia autentica del contratto rimesso dalla parte civile risulta costituita sotto la ragione sociale A. Plebano e C., è quella da cui il Bonaventura Severini dipende ed essa deve rispondere civilmente per la responsabilità penale da quest'ultimo incontrata. La Corte Suprema con sentenza 6 luglio 1893 sanciva la seguente massima in proposito:

« Viola le disposizioni della legge sulla stampa « non meno che gli articoli 1151, 1152, 1159 del « Codice Civile chi giudica non potere il proprietario « di un giornale essere condannato come civilmente

« responsabile al risarcimento dei danni cagionati col mezzo del suo giornale ed afferma non esservi altro responsabile che il gerente nei reati di diffamazione commessi col mezzo della stampa. »

E per verità l'articolo 47 della legge sulla stampa non dice già che il gerente sia il solo responsabile nei reati commessi mediante il periodico, ma dice bensì che è sempre responsabile quand'anche sia dimostrato che altri è l'autore del fatto delittuoso, dovendo in tal caso il gerente essere tenuto come complice. Quindi la responsabilità di simili reati, in quanto a tutt'altri che non sia il gerente, va regolata dalle regole generali dettate dal Codice Penale negli articoli 10-37 e 38, e dalla massima sancita nell'articolo 1° della Procedura, e dal principio scritto nell'articolo 1150 del Codice Civile, ed il risarcimento dei danni si può domandare ed ottenere alla stregua dei criteri in queste disposizioni stabiliti.

Risolte così le questioni che il Collegio si è proposto, non rimane che a valutare la misura della pena e quella dei danni.

La pena per il gerente, tenuto conto dei buoni precedenti dell'imputato, deve essere diminuita di un sesto partendo dal minimo stabilito dalla legge, non ravvisandosi motivo per fissare una base più elevata.

I danni verso la parte civile per il giudicabile assolto per mancanza di sufficienti prove, non sono da concedersi per i criterii sopraesposti e determinanti l'assolutoria.

Finalmente, salva la liquidazione in sede opportuna, la provvisoria verso la parte civile va stabilita, tenuto conto della qualità delle persone, del danno arrecato del quale fanno prova le gravi notizie diffuse in tutta Italia in seguito agli articoli querelati, delle condizioni particolari del diffamato e dell'epoca speciale nella quale la diffamazione venne commessa.

Le quali considerazioni consigliano a fissare la somma provvisoria in lire diecimila, sotto comminatoria dell'arresto personale in caso di non effettuato pagamento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

Dichiara Severini Bonaventura colpevole di diffamazione a danno di Cavallini commendatore Filippo, per avere, nel giornale *Il Funfulla*, del quale è ge-

rente responsabile, numero 189, alle date 12-13 luglio 1893, nella terza pagina, prima colonna, in un articolo che principia con le parole: « Le parole misteriose dell'onorevole Bovio, » e termina con quelle: « Non facciamo alcun commento od osservazione, » asserito fatti determinati, tali da esporre al disprezzo e all'odio pubblico l'onorevole Cavallini, offendendone la riputazione, come è indicato nel capo d'imputazione.

Dichiara la Ditta A. Plebano e C^o, in persona del suo gerente Achille Plebano, tenuta alla rifusione dei danni materiali e morali verso il querelante parte civile.

E, visti gli articoli 37, 47 del Regio Decreto sulla stampa; 37, 38, 39, 59, 393, 394 e 399 del Codice Penale; 1, 568 e 569-571 del Codice di Procedura Penale; 370 Codice di Procedura Civile; 1151, 1152 e 1153 del Codice Civile; 2 e 4 della legge 6 dicembre 1877, n. 4166, serie 2^a; e 4 del Regolamento per l'applicazione della legge 10 aprile 1892;

Condanna il Severini Bonaventura alla pena della reclusione per dieci mesi e della multa di lire ottocentotrentatré, alla tassa della sentenza, ed alle spese e danni in solido con la parte civilmente responsabile;

Condanna la Ditta A. Plebano e C^o, nella persona del suo gerente Achille Plebano ai danni in genere verso il Cavallini, da liquidarsi in separata sede, aggiudicando frattanto ad esso Cavallini, a carico di Severini e Plebano: quest'ultimo quale gerente la Società A. Plebano e C^o, una provvisoria di lire diecimila da imputarsi nella liquidazione definitiva sotto comminatoria dell'arresto personale della Severini ed Achille Plebano per mesi sei, oltre alla rifusione delle spese della parte civile da liquidarsi in separata sede.

Ordina che la sentenza presente, a spese della Severini e Plebano nelle suindicate qualità, sia pubblicata per due volte nei giornali *Funfulla* e *Tribuna* di Roma, e *Corriere della sera* di Milano.

Visti poi gli articoli 393 e 370 del Codice di Procedura Penale;

Assolve Achille Plebano dalla imputazione ascrittagli, per mancanza di prove della sua reità, non ritenendo la parte civile tenuta ad alcuna indennità verso il Plebano per effetto dello indicato articolo 370 del Codice di rito.

Così letta. ecc.

Delvecchio Pietro

Deputato al Parlamento dalla XIII Legislatura.

(Vedi pag 21 della Relazione 169-A e Immobilizzazioni Banca Nazionale).

1.

Lettera della Ditta Fratelli Nigra di Torino all'onorevole Deputato Del Vecchio.

Torino, 27 settembre 1893,

Serve la presente per informarla che il debito dell'Impresa Angelo Delvecchio verso la Banca Nazionale ascende a tutt'oggi a lire 1,807,853.10 tra capitale ed interessi.

Con distinta stima La riverisco.

G. CAVAGLIA.

2.

Lettera dell'Impresa A. Delvecchio (Ferrovia Cuneo-Ventimiglia) all'onorevole Pietro Delvecchio.

Milano, 7 ottobre 1893.
Via Vincenzo Monti 9.

L'aver a tutt'oggi dell'Impresa Angelo Delvecchio per la costruzione della ferrovia Cuneo-Ventimiglia, come da conto liquidato dal Governo, è il seguente:

Saldo 2° e 3° tranco . .	L. 461,456.92
Id. 4° id.	» 217,365.40
Totale.	L. 678,822.32

Le domande di maggiori compensi fatte per il 2° e 3° tronco col Memoriale 26 marzo 1892 ammontano a L. 3,409,564.29

Le domande di maggiori compensi fatte per il 4° tronco coi Memoriali 30 luglio e 25 novembre 1892, esclusi gli interessi a liquidarsi sulle somme di credito dell'Impresa per importi lavori oltre i 675 del montare dell'appalto, ammontano a » 1,940,945.26

Totale. L. 5,350,509.55

Per il 2° e 3° tronco poi sono ancora da liquidarsi dal Governo gli interessi sulle anticipazioni non obbligatorie.

Con ossequio.

Dev.mo suo

Ing. S. ALDUINI.

3.

Lettera del Comm. Grillo Direttore Generale della Banca Nazionale, all'onorevole Presidente della Commissione d'inchiesta.

Roma, 6 novembre 1893.

Onorevole signor commendatore,

Rispondo prontamente alla pregiata lettera della S. V. Onorevolissima, per significarle che tutte le cambiali presentate allo sconto dall'impresa Angelo Delvecchio, che costituiscono la esposizione della Banca Nazionale, sede di Torino, verso l'Impresa stessa, e di cui nel memoriale rimesso alla S. V. Onorevolissima con lettera del 27 giugno p. p., n. 46234, sono rivestite anche dalla firma dell'onorevole avvocato Pietro Delvecchio.

Ho l'onore di rinnovare l'attestato della mia grande considerazione.

Il Direttore Generale
G. GRILLO.

Effetti scontati al Banco di Napoli (Sede di Napoli).

Data degli sconti		Scadenze		Totale	Accettante	Avallo
1886	gennaio 11	1886	aprile 11	1,250	Imbergamo A.	Vico Ferdinando
	» febbraio 22	»	» maggio 21	25,500	Russomondo R.	D'Alessandro Pasquale
	» aprile 12	»	» luglio 12	1,225	Imbergamo A.	Vico Ferdinando
	» maggio 24	»	» agosto 24	24,995	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
	» luglio 12	»	» ottobre 12	1,200	Imbergamo A.	Vico Ferdinando
	» agosto 26	»	» novembre 25	24,495	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
	» ottobre 13	1887	gennaio 12	1,176	Imbergamo A.	Vico Ferdinando
	» novembre 24	»	» febbraio 27	23,995	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
1887	gennaio 12	»	» aprile 12	1,150	Imbergamo A.	Vico F.
	» febbraio 28	»	» maggio 29	23,495	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
	» aprile 13	»	» luglio 12	1,125	Imbergamo A.	Vico F.
	» maggio 30	»	» agosto 29	22,995	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
	» luglio 13	»	» ottobre 12	1,100	Imbergamo A.	Vico F.
	» agosto 29	»	» novembre 28	22,495	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
	» ottobre 10	1888	gennaio 10	1,075	Imbergamo A.	Vico F.
	» novembre 28	»	» febbraio 27	21,975	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
1888	gennaio 11	»	» aprile 11	1,050	Imbergamo A.	»
	» febbraio 27	»	» maggio 23	21,500	Fuggimento R.	»
	» aprile 11	»	» luglio 11	1,040	»	»
	» maggio 28	»	» agosto 21	21,200	»	»
	» luglio 13	»	» ottobre 11	1,030	Imbergamo A.	Lemoua Gregorio
	» agosto 27	»	» novembre 26	29,200	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
	» ottobre 12	1889	gennaio 11	1,030	Imbergamo A.	Ferdinando Del Vivo
	» novembre 26	»	» febbraio 26	28,700	Compagno Gabriele.	Florio G.
1889	gennaio 11	»	» aprile 11	1,020	Imbergamo A.	Vico F.
	» febbraio 27	»	» maggio 26	28,200	»	»
	» aprile 12	»	» luglio 12	995	»	»
	» maggio 27	»	» agosto 25	27,700	Fuggimento R.	Sambiase G.
	» luglio 10	»	» ottobre 9	970	Imbergamo A.	De Vico F.
	» agosto 26	»	» novembre 24	27,400	Fuggimento R.	Sambiase G.
	» ottobre 9	1890	gennaio 9	910	Imbergamo A.	De Vico F.
	» novembre 27	»	» febbraio 27	26,900	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
	» novembre 10	»	» aprile 10	920	Imbergamo A.	De Vico F.
	» aprile 11	»	» luglio 11	895	»	»
	» febbraio 27	»	» maggio 27	26,350	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
	» luglio 11	»	» ottobre 11	870	Sambiase G.	De Vico F.

Data degli sconti		Scadenze		Totale	Accettante	Avallo
1889 agosto	27	» novembre	25	25,350	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
» ottobre	10	1891 gennaio	10	845	Sambiase G.	De Vico F.
» novembre	27	» febbraio	26	24,750	Fuggimento R.	»
1891 gennaio	9	» aprile	9	820	Sambiase M.	Vico F.
» febbraio	27	1891 maggio	26	24,295	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
» aprile	10	» luglio	10	795	Sambiase M.	Vico F.
» maggio	27	» agosto	27	23,695	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
» luglio	10	» ottobre	10	770	Vico E.	Duca S. Donato
» agosto	26	» novembre	26	23,185	Fuggimento R.	D'Alessandro R.
» ottobre	12	1892 gennaio	12	740	Vico E.	Vico F.
» novembre	27	» febbraio	27	22,690	Fuggimento R.	D'Alessandro R.
1892 gennaio	13	» aprile	13	715	Vico E.	Vico Pietro
» febbraio	26	» maggio	25	22,180	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
» aprile	14	» luglio	11	690	Vico E.	Vico R.
» maggio	28	» agosto	29	21,660	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
» luglio	12	» ottobre	11	665	Vico E.	Vico P.
» agosto	30	» novembre	30	21,150	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
» ottobre	11	1893 gennaio	11	640	Vico E.	Vico P.
» dicembre	1	» marzo	1	20,000	Fuggimento R.	Sambiase G.
1893 gennaio	12	» aprile	11	600	Vico E.	Vico R.
» marzo	2	» maggio	31	19,750	Fuggimento R.	D'Alessandro P.
» aprile	11	» luglio	10	575	Vico E.	Vico P.
» giugno	2	» agosto	30	18,000	Fuggimento R.	D'Alessandro P.



4.

Nota della Succursale del Banco di Napoli a Caserta e prospetto.

Estratto della nota 20 giugno 1893 n. 7, R. P. della succursale del Banco di Napoli (Caserta) relativo al duca Di San Donato.

L'affidato che scontò col giro del duca Di San Donato è il comm. Francesco d'Orta, cognato dell'onorevole Di San Donato ed agiato proprietario di Aversa, città fra le più importanti di questa Provincia. L'attuale esposizione d'Orta-San Donato è di lire 3,880.

Prospetto

dell'esposizione cambiaria dei signori d'Orta Francesco, Sambiasi (tenaro e Marino) e Marino.

(dal 30 agosto 1883 al 9 maggio 1893)

Data dello sconto	Somma	Scadenza
30 agosto 1883	13,000	25 novembre 1883.
29 novembre 1883	11,700	29 febbraio 1884.
28 febbraio 1884	10,400	28 maggio 1884.
29 maggio 1884	9,100	29 agosto 1884.
28 agosto 1884	9,000	28 novembre 1884.
29 novembre 1884	8,900	28 febbraio 1885.
5 marzo 1885	8,700	5 giugno 1885.
5 giugno 1885	8,500	5 settembre 1885.
3 settembre 1885	8,375	3 dicembre 1885.
3 dicembre 1885	8,275	3 marzo 1886.
5 marzo 1886	8,000	5 giugno 1886.
4 giugno 1886	7,850	4 settembre 1886.
3 settembre 1886	7,600	3 dicembre 1886.
3 marzo 1887	7,250	2 giugno 1887.
6 giugno 1887	7,050	6 settembre 1887.
7 settembre 1887	6,900	8 dicembre 1887.
9 dicembre 1887	6,700	7 marzo 1888.
12 marzo 1888	6,500	12 giugno 1888.
16 giugno 1888	6,300	12 settembre 1888.
11 settembre 1888	5,900	11 dicembre 1888.
22 dicembre 1888	5,790	19 marzo 1889.
19 marzo 1889	5,770	19 giugno 1889.
2 luglio 1889	5,700	1° ottobre 1889.
5 ottobre 1889	5,600	5 gennaio 1890.
9 gennaio 1890	5,500	5 aprile 1890.
17 aprile 1890	5,400	17 luglio 1890.
13 luglio 1890	5,200	18 ottobre 1890.
21 ottobre 1890	5,000	21 gennaio 1891.
30 gennaio 1891	5,090	30 aprile 1891.
1° maggio 1891	4,850	31 luglio 1891.
31 luglio 1891	4,750	31 ottobre 1891.
27 ottobre 1891	4,690	27 gennaio 1892.
2 febbraio 1892	4,690	2 maggio 1892.
3 maggio 1892	4,490	3 agosto 1892.
9 agosto 1892	4,390	9 novembre 1892.
11 novembre 1892	4,295	3 febbraio 1893.
7 febbraio 1893	3,995	6 maggio 1893.
9 maggio 1893	3,880	9 agosto 1893.

*L'Ufficiale di Segreteria
S. ZARRILLI.*

Visto: *Il Direttore
G. ERICHELLI.*

5.

Estratto della nota 27 giugno 1893, n. II P. R. della Succursale di Avellino (Banco di Napoli).

Figura nei registri della Cassa Provinciale solamente per i pagamenti che l'Amministrazione Provinciale gli fa, qual proprietario della Caserma dei Reali carabinieri in Chianche.

6.

Note del Banco di Napoli (Sede di Roma).

Fido lire 5,000.

Un effetto di lire 4,147.40 con minora- zione estinto 3 marzo 1887, firma: A. D'Alessandro (cassiere del Banco).

Altro di lire 3,950, stessa firma, estinto il 3 giugno 1888.

Altro di lire 1,950 a firma Leopoldo Canni, estinto a scadenza ultimo 30 settembre per lire 1000 a firma: A. D'Alessandro, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e il cassiere della Sede.

7.

Stato degli effetti scontati alla Sede di Roma del Banco di Napoli.

DATA	Presentatore	Altre firme	Somma	Scadenza
6 maggio 1887	Duca di San Donato		4,147.40	25 giugno
12 luglio	Idem	A. D'Alessandro	4,100. »	1 ottobre
16 ottobre	Idem	»	4,000. »	3 marzo
3 aprile 1888	Idem	»	3,950. »	3 giugno
26 marzo 1889	Idem	Leopoldo Canni	1,950. »	20 »
5 luglio	Idem	A. D'Alessandro	1,050. »	30 settembre

Quantunque le sue operazioni col Banco risalgano a vecchia data, egli non aveva esposizione al 31 dicembre 1896.
Gli effetti scontati in seguito sono:

8.

Lettera del comm. Martuscelli al giudice istruttore avv. Capriolo.

Regio commissario Straordinario
per la vigilanza della Banca Romana

Roma, 13 aprile 1893.

N. 22.

L'onorevole sig. duca di San Donato, con una lettera del 10 andante, mi comunica che intende saldare un debito di lire ventiduemila circa che egli dichiara di avere presso questa Banca Romana.

Consultati i registri contabili di questo istituto e nulla essendo risultato circa il cre-

dito suddetto, sono indotto a ritenere che i titoli che potrebbero provarlo possano trovarsi tra le carte sequestrate, dall'autorità giudiziaria, ai signori Lazzaroni e Tanlongo.

Mi rivolgo quindi alla cortesia della S. V. onorev.ma per pregarla di voler fare eseguire a tale scopo delle ricerche fra le dette carte e, con l'occasione, insieme agli effetti di cui sopra, farmi tenere tutti quegli altri titoli di credito che fra i documenti stessi potessero esistere e dei quali sia interesse della Banca Romana di curare la realizzazione.

Con i miei ringraziamenti ecc.

Il R. commissario straordinario
MARTUSCELLI.

Elia Augusto

Deputato al Parlamento dalla Legislatura XIII.

(Vedi pag. 25 della Relazione 169-A).

1.

Note della Commissione.

L'onorevole Elia si trova in istato di sofferenza col Banco di Napoli dal 10 maggio 1892 per lire 1,850.

La sua esposizione di lire 8,000 nel gennaio 1889 in quasi cinque anni viene diminuita di sole lire 1,900 circa ed è ridotta perciò a lire 6,180.

Col Banco di Sicilia per effetti girati dalla Banca Agricola per lire 3,700.

Colla Banca Nazionale Toscana per circa lire 12,000 fin dal 25 giugno 1891.

Effetti in sofferenza lire 13,250.

Effetti della ditta Corradini lire 9,000.

Succursale di Roma lire 1,000 per anticipazione.

Ha una forte esposizione con la Banca Romana per la somma di lire 79,925.

È ad osservare che la esposizione da lire 30,000 nel 1886 tra lievi diminuzioni e forti aumenti quasi costanti il debito attuale è come sopra. Molti effetti perché non regolarizzati furono tenuti in *giacenza* presso il cassiere.

Il Tanlongo dichiara che le somme somministrate all'onorevole Elia furono sempre sotto forma di cambiale e che la esposizione di lui incominciò sotto il commendatore Guerrini. Che l'Elia si è interessato e qualche volta degli affari della Banca spontaneamente senza alcun incarico e che ha avuto agevolazioni nello sconto degli effetti e che per queste agevolazioni si mostrava ufficioso con me e col suo amico Baldantoni nostro reggente ma mai io gli ho dato somma alcuna.

Il commendatore Martuscelli, R. Commissario per la liquidazione della Banca Romana, riferisce in proposito nello stato presentato, che il giorno 14 giugno 1893 il debito dell'Elia che nel 1892 figurava per lire 70,000 arrivò alla somma di lire 79,925 per il fatto che molti effetti scaduti negli anni antecedenti, non regolati a scadenza, erano tenuti in giacenza presso il cassiere.

Si può da ciò dedurre che l'ammontare degli effetti in giacenza era di cifra superiore alle lire 25,000.

Ebbe inoltre dall'Amministrazione centrale della Banca Nazionale nel gennaio 1893 uno sconto di lire 8,000.

L'onorevole Elia interrogato in proposito come al suo interrogatorio N. 87.

L'onorevole Elia ha giustificato inoltre negli atti della Commissione la lite che perde ancora e che mentre per le perizie fatte il suo credito ascenderebbe a lire 496,000, l'ultima sentenza del Tribunale di Roma proferita nell'aprile dell'anno scorso, gli attribuìe soltanto la somma di lire 260,000. Egli ha appellato da questo giudizio e dichiara che la ragione principale per cui prosegue la questione è quella di potere un giorno soddisfare i creditori suoi.

Comunicato alla Commissione il processo della Banca Romana, alcune lettere dell'onorevole Elia formarono la pubblica attenzione e provocarono apprezzamenti severi sul nostro collega. (Vedi documenti processo Banca Romana).

L'onorevole Elia colpito dalle censure della stampa su queste lettere, ha diretto all'onorevole Bovio in data 24 settembre 1893 una lettera in cui riassume i servizi resi alla patria; le occasioni fortunate che nella sua vita di patriota gli si presentarono per migliorare posizione; ma egli ha sempre preferito il lavoro onesto: lavoro che dura dal 1849 quando, per la fuellazione di suo padre, dovè sostenere intero il peso della famiglia lasciata da lui. Dice che vive colla pensione dei Mille e con quella guadagnata colle ferite riportate, una delle quali, salvando il generale Garibaldi, provvedeva alla unità della patria. Unisce agli atti della Commissione il prezioso autografo.

NB. L'autografo del generale Garibaldi è depositato nella Segreteria della Camera.

2.

Note del Banco di Napoli.

Ha una esposizione verso la succursale di Chieti per lire 7,551.41 in quattro effetti di cui uno scontatogli direttamente e tre per sconti indiretti.

L'effetto scontatogli direttamente è caduto in sofferenza insieme con altri due per sconti indiretti.

L'altro, che in origine era di lire 3,224.78, si rinnova con minorazione ed al 10 gennaio ultimo era ridotto a lire 2,206.

Ha un'esposizione anche a Roma per lire 6,200.

Esatto della nota 20 giugno 1893, n. 1112 della succursale del Banco di Napoli (Chiedi relazione ad Elia Augusto, deputato).

Questi al 10 gennaio decorso aveva, presso questa succursale, una esposizione di lire 7,551.41 costituita da quattro effetti, cui uno scontatogli direttamente, e tre pervenuti per sconti indiretti.

Fallita la ditta Fratelli Albertini, il Banco, tra gli altri, ereditò un effetto a firma dell'onorevole Elia di lire 3,221.78 scadenza 11 ottobre 1889. Esatto il riparto dalla liquidazione della ditta, il resto fu ammesso a rinnovazione, ed al 10 gennaio ultimo si trovava ridotta a lire 2,906.

Il 14 novembre 1890 gli fu scontato direttamente un effetto per lire 2,000, che si rinnovò con minorazione per lire 1,850 fino alla scadenza del 10 maggio 1892, in cui per mancato pagamento, cadde in protesto, e trovasi ora in sofferenza.

Un terzo effetto di lire 2,000 rimase al Banco dalla fallita ditta Filippucci Jona e C. di Osimo, effetto,

che fu riammesso a sconto il 1° settembre 1891. Dopo una rinnovazione per lire 1,950 dovè protestarsi alla scadenza 20 febbraio 1892, e trovasi tuttora in sofferenza.

Un altro effetto pervenne dal Banco Agricolo e Commerciale nelle Marche in Ancona, che nel 1889 chiese ed ottenne la moratoria per la somma di lire 3,519. Questo effetto fu anche ammesso in rinnovazione; ma al 1° maggio 1892 si lasciò protestare per la somma di lire 2,850, oggi però ridotto a lire 1,545.41 per la percentuale esatta dal Banco Agricolo.

Operazioni di sconto alla sede di Roma dove è affidato per lire 10,000.

Fido lire 10,000

Nel 25 gennaio 1889 lire 8,000, scadenza 22 maggio, firma A. Persichetti. Estinta il 21 novembre 1891, in seguito a successive minorazioni. Rinnovata il 1° dicembre 1891 per lire 6,336.15 minorata fino a lire 6,180, scadenza 26 agosto 1893.

3.

Prospetto effetti scontati alla sede di Roma del Banco di Napoli

(Elia Augusto, fido di lire 10,000).

DATA	PRESENTATORE	ALTRE FIRME	Esposizione diretta	Scadenza	Esposizione indiretta
25 gennaio 1889	A. Persichetti	Elia Augusto	8,000	22 maggio	»
25 maggio »	»	»	7,750	20 agosto	»
20 agosto »	»	»	7,500	21 novembre	»
15 novembre »	»	»	7,250	21 febbraio	»
21 febbraio 1890	»	»	7,000	21 maggio	»
20 maggio »	»	»	6,900	21 agosto	»
26 agosto »	»	»	6,800	21 novembre	»
25 novembre »	»	»	6,700	» febbraio	»
20 febbraio 1891	»	»	6,600	» maggio	»
22 maggio »	»	»	6,500	» agosto	»
25 agosto »	»	»	6,450	21 novembre	»
10 novembre »	E. Maraini	G. Morelli	»	5 febbraio	1,000
1 dicembre »	A. Persichetti	»	6,336	21 »	»
23 febbraio 1892	»	»	6,250	20 maggio	»
27 maggio »	»	»	6,240	20 giugno	»
28 giugno »	Luigi De Luca	A. Persichetti, Mozzi	6,230	» settembre	»
23 settembre »	»	»	6,225	» novembre	»
25 novembre »	A. Persichetti	»	6,200	21 febbraio	»
22 febbraio 1893	»	»	6,200	21 maggio	»
21 maggio »	»	»	6,180	20 agosto	»

4.

Memoria dell'onorevole deputato Elia a S. E. Crispi presidente del Consiglio dei ministri.

Eccellenza,

A risolvere con equo componimento una questione, riguardante le Isole Tremiti, che si trascina da anni, mi permetto chiedere l'appoggio della E. V. Il compagno d'armi vorrà, io spero, concedere un po' del tempo così prezioso al paese a queste considerazioni che io ardisco di sottoporgli; il giurista, in cui è del pari profonda la dottrina e il sentimento della giustizia, vorrà apprezzarle e potrà, con sicura coscienza, io son certo, appoggiarle.

Quel che fossero le Isole Tremiti, prima che l'opera di bonifica col lavoro de' coatti e incominciassero la trasformazione, fu proclamato da tutte le Commissioni che negli ultimi quattro anni si recarono sul luogo, e lo attestano i documenti che sono presso la Direzione Generale delle Carceri e di Pubblica sicurezza.

A me pare nondimeno opportuno trascrivere qui alcuni cenni tratti dai rapporti di uno de' più distinti direttori de' nostri Stabilimenti penali, il cav. De Luca, che fu a Tremiti e ne studiò diligentemente le condizioni; del capitano Gozzi che fu mandato in missione; nonché da nota dello stesso Ministro dell'interno al signor Prefetto di Foggia, documenti che potei esaminare quando la fiducia del Governo mi mandava nel 1880, ad ispezionare le tristi condizioni di quelle isole.

Ecco come ne parlò l'egregio signor cav. De Luca.

« Il Governo delle due Sicilie desiderando di « mostrare come avesse a cuore di imitare e se- « guire i principali Stati d'Europa nelle opere di « riforma penitenziaria deliberò di popolare le isole « di Tremiti di numerosi malfattori e di dare alla « sciagurata istituzione il nome di Colonia Penale.

« La sicurezza pubblica era assai compromessa « nella città di Napoli pel crescere che facevano i « ladri, i grassatori ed i camorristi, onde Re Ferdinando II ordinò di spedire alle Tremiti per esservi « addetti al lavoro e sottomessi ad una severa disciplina tutti coloro che per ostinata tendenza al furto « e per improbo vagabondaggio infestavano il grande « centro del Reame.

« La prima spedizione venne fatta nel mese di « ottobre del 1843 ed il giorno 25 dello stesso mese « ne giunsero alle Isole 102 e 60 nel successivo de- « cembre, con l'opera dei quali fu subito intrapresa

« la costruzione dei nuovi fabbricati atti a contenere « la nuova popolazione che ascese poco dopo a più di « 900 persone. Fu posto a capo dell'Amministrazione « della Colonia, sotto la diretta dipendenza del Mi- « nistero di polizia, un ispettore con le funzioni di « Giudice Regio, assistito da un Cancelliere. Per la « parte militare continuò ad esercitare le sue funzioni « l'antico Comandante del presidio dipendente dal Mi- « nistero della guerra.

« Volendo il Governo affezionare i coloni coi « vincoli della famiglia al luogo del loro esilio, « determinò nel febbraio del 1844 di inviare nelle « Isole stesse buon numero di trovatelle tolte con « inganno allo Stabilimento dell'Annunziata, ed a « tale effetto le fece imbarcare sopra un legno « della sua marina; senonchè una tempesta respinse « il legno donde era partito. La notizia corse ve- « loce per la città ed il buon popolo di Napoli, « attribuendo il caso del fortunale ad un miracolo « della Vergine, esercitò sul Governo tanta influenza « da far sì che le giovanette rientrassero nel ricovero « così furono sottratte alla sorte crudele che le atten- « deva.

« In luogo delle figlie dell'Annunziata il Ministero « di pulizia inviò a Tremiti 50 prostitute raccolte ne- « gli infimi lupanari della grande città. Queste giun- « sero nell'Isola nel marzo del 1884 e ben presto fu- « rono unite in matrimonio coi relegati dando così « origine ad una razza che nessun paese vorrà invi- « diare alle Isole di Tremiti.

« Le cose della colonia procedevano assai male; i « reati di sangue, i furti, il giuoco d'azzardo, la morra, « gli atti di libidine contro natura succedevano tutti « i giorni con continua progressione. I coloni abbruti, « oziosi, ignudi, pieni di sudiciume e di debiti, « sprovveduti di tutto, erano caduti in piena balia dei « camorristi i quali avevano perfino utilizzati per « proprio conto gli oggetti di letterecce distribuiti dal « Governo.

« Il Ministero non sapendo come meglio rime- « diare a tanti disordini pensò di porre a capo delle « Isole un ufficiale superiore dell'esercito con l'in- « carico di Governatore civile e militare, il colon- « nello Pietro Somma fu prescelto al penoso ed ar- « duo incarico e venuto nelle Isole vi proclamò lo « stato di assedio ed adottò una quantità di pre- « scrizioni rigorose, dirette a ristabilire l'ordine ed « a migliorare l'infelicissima condizione dei coloni; « il rimedio da lui meglio di ogni altro reputato ef- « ficace e più frequentemente usato fu quello del ba- « stone: ogni mattina il cavalletto veniva alzato nel « campo della Colonia e le legnate erano sommi- « nistrate senza pietà perfino alle donne, Il risul- « tato come era naturale non rispondeva alla durezza

« del castigo, ed è cosa ancora qui nota e ripetuta
« che nell'istesso tempo in cui, per punire i rei e
« per intimidirli, cadeva il bastone; altri nello
« stesso tempo e a pochi passi commettevano li stessi
« reati.

« Le condizioni della Colonia durarono le stesse
« sino al 1862, epoca in cui il Governo Nazionale
« sopprime il locale Comando militare e ne affiò
« la direzione a funzionari dell'Amministrazione car-
« ceraria.

« Lo stato delle cose non cambiò, perdurando sem-
« pre li stessi disordini provenienti dall'ozio, fonte di
« tutti i vizi.

« Quantunque si abbiano nelle Tremiti parec-
« chi uomini validi al lavor ed atti specialmente
« all'industria peschereccia, in un mare abbondante
« di pesci e non frequentato da pescatori stranieri
« (ad eccezione della Pianosa ove i dalmati eser-
« citano l'industria della pesca e della salagione
« delle sardelle) il movimento della pesca è in-
« significante ed inferiore assai ai bisogni della po-
« polazione.

« La ragione di tale stato di cose stan nel fatto che,
« per difetto di capitali e di credito, i pescatori man-
« cano di barche e degli attrezzi necessari all'esercizio
« della pesca, sta ancora nell'inguardaggine degli
« abitanti dell'Isola dediti solo ai vizi e non amanti
« del lavoro.

« Il piccolo capitale ed il credito di cui dispon-
« gono gli indigeni è tutto senza eccezione impie-
« gato nell'acquisto e nella rivendita di commesti-
« bili e di derrate per l'alimentazione degli abitanti;
« nessuno ha mai potuto pensare di dotare le isole
« di un'industria qualsiasi, nè del resto l'organiz-
« zazione di un'industria è cosa di pratica attua-
« zione, inquantochè mancherebbero gli elementi
« tutti per attivarla ed il modo di consumo di ogni
« prodotto industriale; e per queste ragioni e per
« quella importantissima della mancanza di ogni ma-
« teria prima si viene alla conseguenza che ogni spe-
« culazione verrebbe distrutta oltrechè dalle suddette
« insuperabili difficoltà anche dal costo non lieve dei
« trasporti.

« Un'industria possibile sarebbe quella della pe-
« sca, se potesse essere organizzata ed esercitata con
« intelligenza, ma mancano le persone di buona vo-
« lontà e mancano i capitali. Per la quasi nessuna
« produzione delle terre delle Isole ogni cosa ne-
« cessaria alla vita si fa venire dalla terra ferma
« o col piroscalo postale, che solo con tempi buoni
« e calma di vento toccano le Isole nella prove-
« nienza da Bari e da Ancona ogni settimana, o con
« barchette da Manfredonia, da Rodi, da Termoli e
« da Vasto.

« Nessuno che non siasi trovato in Tremiti
« e che non abbia potuto farvi un attento studio
« sulle cose delle Isole e sull'indole dei suoi abitanti
« può mai supporre a qual grado vi arrivi la corru-
« zione.

« I fanciulli, senza eccezione, sono perfetti mae-
« stri d'ogni umana sozzura; ogni principio di
« moralità, ogni vincolo di famiglia è distrutto;
« le madri non occultano i loro osceni costumi
« ai teneri figli e spesso se ne fanno strumento
« d'infame lucro; non vi è casa che non alber-
« ghi un'impenitente adultera; non santità di vin-
« coli fra le persone di famiglia conviventi sotto
« il medesimo tetto; il pudore è un sentimento ignoto;
« perfino l'incesto è cosa frequente.

« Tanta vera e profonda abiezione ha la sua ra-
« gione di essere dalla speciale origine di questa po-
« polazione e dagli esempi di ogni malvagità, fra i
« quali qui sono tutti cresciuti.

A questo rapporto nel quale si dipinge con tanto
foschi colori lo stato dell'Isola di Tremiti, sulla
fine del 1877, da chi aveva potuto esaminarle,
fa seguito un altro del capitano Gozzi, in cui
non soltanto si ripete il tristissimo quadro, ma si
aggiungono nuovi e (se è possibile) più gravi par-
ticolari.

E lo stesso Ministero dell'interno richiamando
l'attenzione della Prefettura di Foggia sui rapporti
fatti, sentiva la gravità della situazione e si preoccupava di trovarvi rimedio.

« Mi rimane a discorrere degli argomenti più ar-
« dui della Colonia; cioè del modo di dare occupazione
« ai coatti.

« Non è questo un quesito facile a sciogliersi
« per la mancanza di ogni industria locale e di
« materia prima, e per l'impossibilità di trovare
« imprenditori del continente che vegliono trasferirsi
« alle Tremiti ove non possono ripromettersi di trovare
« abili lavoranti, ed ove anzi avrebbero in prospettiva
« di doversi valere dell'opera di gente inguarda e
« maligna.

« Veramente un certo numero di questi coatti
« potrà trovare occupazione nei lavori di fabbri-
« cati della banchina a S. Nicola e delle prigioni,
« per le quali furono stanziato nel bilancio del
« 1878 lire 24,000. A questo proposito dipen-
« derà molto dalla S. V. di procurare tale oc-
« cupazione ai coatti se vorrà favorire di solleci-
« tare dal Genio civile la trasmissione del progetto,
« che per le opportune modificazioni le fu mandato
« con lettera del 26 scorso dicembre, n. 61431-101,
« 23 bis.

« Sarebbe desiderabile e potrebbe essere utile allo
« Stato che si ridonassero alla coltivazione le Isole di

« S. Domino, la Caperaia ed una parte dell'Isola di S. Nicola.

« Mi riserbo di fare studiare questa questione e frattanto se lei avesse elementi concreti per dimostrare la possibilità e la convenienza d'intraprendere tosto tale coltivazione, li gradirò assai volentieri.

« Anche la pesca mi pare sarebbe utilissimo di attuarla in estese proporzioni per conto del Governo che potrebbe pagare una mercede ai coatti pescatori, ed obbligare ad acquistare dai medesimi (per eccitare meglio la loro alacrità) il pesce che si potrebbe vendere a un prezzo alquanto più elevato alla popolazione libera ed anche ai coatti. Per la spesa degli attrezzi non vi sarebbe difficoltà. Ma è cosa che merita di essere ben studiata specialmente perchè col pretesto della pesca non si rendessero facili le evasioni.

« Sono ben convinto che Ella metterà tutto l'impegno per dare esecuzione a quanto ho disposto con la presente e favorirà informarmi dell'esito delle proposte medesime e mi aggiungerà pure liberamente le sue proposte, le quali, se fossero anche in parte contrarie a quelle da me tracciate, non avrei difficoltà di accoglierle ed a modificare le disposizioni date, se mi convincerò della ragionevolezza delle eccezioni, premendomi anzitutto che cessi questo vitupero indegno di una Nazione civile, così a ragione stigmatizzato dal capitano Gozzi ».

Nonostante che il Governo riguardasse suo debito far cessare quel vitupero indegno di una Nazione civile, il quesito non facile a risolversi, (come il Ministero stesso avea dichiarato) non avea mosso un passo alla soluzione, quando io fidando nella assistenza del Governo, conscio delle difficoltà, che il cav. De Luca avea chiamato insuperabili, mi accinsi all'impresa, che parve a quanti fu possibile valutarla, opera temeraria.

E la Direzione Generale delle carceri nel contratto d'affitto 17 settembre 1881, espressamente enunciava che la convenzione stipulavasi *allo scopo di procurare lavoro ai domiciliati coatti* e poneva come essenziale condizione (negli art. 4 e 5) *l'obbligo di far coltivare da essi i terreni per non meno di 16,000 giornate annuali, con la mercede di lire 0,80 ciascuna*.

Accintomi all'opera, le difficoltà, gli ostacoli naturali e creatimi contro, sorsero e si moltiplicarono.

Pel lavoro delle terre, per le costruzioni ed altri lavori di bonifica, si trovò modo d'impedire ai coatti di lavorare, secondo i patti del contratto, a cent. 80 il giorno; fui obbligato a dare lavori a cottimo che fruttavano ai coatti da lire 1. 25 a lire 1. 50 al giorno e mi obbligavano alla maggior spesa di numerosi

sorveglianti, affine di avere i lavori fatti bene o il meno male possibile da gente a cui era necessario imparare il mestiere.

Facevo il maggior conto sulla pesca in grande e sulla salagione delle sardelle. Avevo ottenuto con le Isole di Tremiti anche l'Isoletta Pianosa, che fu parte del gruppo allo scopo di piantarci quest'industria in grande ed acquistai perciò sufficiente numero di barche munite di tutti gli attrezzi.

Questi fatti crearono l'astio, l'invidia dei Tremitesi. Col lavoro e non la mercede pagata ai coatti, molti avevano avuto modo di accumulare qualche somma, altri se le procacciarono nel continente e fecero barche ed attrezzi per farmi la concorrenza.

Il mare è libero ed io nulla avevo a ridire, se i Tremitesi, che non avevano mai avuto voglia di fare nulla, si davano alla pesca.

Ma se non dovevo, ne potevo impedire la pesca, mi opposi ed invocai aiuto dal Governo, allorchando i Treminesesi per fare essi pure la salagione scesero da padroni nella Pianosa.

Il Governo non volle prestarmi appoggio per mantenermi nel libero possesso dell'Isola, che mi avea ceduto in affitto; e mentre in qualsiasi lembo della costa d'Italia a nessuno è permesso di fare costruzioni in terreni demaniali senza averne ottenuta la concessione, alla Pianosa sorsero invece da 15 a 16 fabbricati senza che si ascoltassero i miei reclami, contro il divieto della Direzione della Colonia Penale, in onta alle tassative disposizioni di legge.

Il numero straordinario di barche da pesca agglomerate attorno un'Isoletta, che in tutta la circoscrizione misura appena due ettari, portò per risultato che poco o nulla più si potesse pescare.

Mi veniva meno per tal modo la entrata sulla quale io avevo maggiormente calcolato per compiere la bonifica delle terre, per le quali avevo già impiegato quel poco che avevo di mio e quanto potei ottenere dal credito, e visto che il Governo non avea la volontà di salvaguardare i miei diritti i più sacrosanti, fui costretto a proporre lo scioglimento del contratto.

Il Ministero dell'Interno, trovata la cosa *conveniente e necessaria* (Atto di risoluzione 28 luglio 1885), vi acconsentiva.

Fu ordinata dal Ministero stesso una Commissione peritale che avrebbe dovuto venire alle Tremiti nell'ottobre del 1884.

Venne invece nel gennaio del 1885; vi si trattene un mese e, partita da Tremiti, nulla mi fu dato sapere del risultato del suo lavoro; giacchè, cosa strana! non fu ammesso a far parte della Commissione nessuno che mi rappresentasse e tutelasse i miei interessi.

Nell'ottobre del 1885 fu fatta una nuova perizia, nella quale io era rappresentato dall'egregio ingegnere agronomo cav. Temistocle Piccioni, le cui accurate del quale portarono, che le spese per le bonifiche da me fatte e da rimborsarsi erano di 463,000 lire circa. Neanche questa volta mi fu possibile sapere quale fosse il risultato presentato dal perito del Governo. Alle mie insistenti richieste si rispose, che l'incaricato del Governo non aveva fatto una perizia regolare e che era necessaria un'altra perizia in contraddittorio. Da mia parte incaricai l'ingegnere agrimensore N. Rinaldi; il Ministero del Tesoro delegava il cav. N. Civardi Capo Sezione della Direzione Tecnica al Ministero suddetto.

La perizia fu fatta nel novembre 1886 ed il risultato del mio perito fu di lire 506,597 spese rimborsabili.

Partiti da Tremi i periti, l'ing. Rinaldi ammalavasi. Non potendo egli per ciò discutere col perito del Governo per vedere di accordarsi, gli subentrò il cav. Piccioni.

Il perito del Governo ed il mio poterono accordarsi per i fabbricati, ortaggi e muri a secco, liquidandone l'importo in lire 113,000. Non fu possibile un accordo nella valutazione delle spese di disboscamento e di scassati e sul valore da darsi alle circa 300,000 viti, parte delle quali già fruttifere.

Di comune consenso, allo scopo di possibilmente allontanare la necessità di adire i tribunali, si stabilì di nominare un terzo perito di fiducia di ambe le parti ed essendo caduti d'accordo sulla persona del cav. P. Poggioli, gli fu affidato il mandato non già di periziere, il cui giudizio fosse inappellabile, ma sibbene quello di dare un voto, che non significasse impegno assoluto per le parti.

Volle il Ministero del Tesoro, che l'Avvocatura Erariale indicasse i criteri che dovevano seguire di guida al cav. Poggioli nella sua perizia, e questa diede parere, che la liquidazione del mio avere dovesse farsi entro il limite « del minore importo fra « lo speso ed il migliorato », in conformità del disposto degli art. 705 e 1150 del Codice Civile.

Io, fin da allora, esposi in una mia istanza le considerazioni che mi facevano reputare il criterio, designato dalla Avvocatura Erariale, men che conforme alla equità, e non desunto da alcuna disposizione di legge.

Ma poichè, come ho detto, nello stesso parere dell'Avvocatura Erariale si dichiarava non impegnativa la perizia alla quale si procedeva, non insistetti.

Il risultato della perizia Poggioli, chiusa nei limiti tracciati dal parere dell'Avvocatura Erariale,

conclude per la liquidazione di lire 270,000, a mio favore.

È giova fin da ora notare che il Poggioli nella sua relazione sentiva il debito di affermare che « se si seguisse il criterio di valutare lo speso, la perizia Piccioni potrebbe non trovarsi eccessivamente « gravosa. »

Ora, di fronte alle conclusioni peritali, alcune osservazioni nel doppio ordine del diritto e del fatto, poichè malamente furono designati al perito i limiti imposti dagli art. 705, 1150 Codice Civile; e malamente, accettata anche per ipotesi la rigorosa limitazione, che non trova sanzione nel disposto di legge, nè sulla equità, senza criteri fondati e precisi, fu condotta dall'esperto la valutazione del migliorato.

Di art. 707, 1150 Codice Civile statuiscano che al « possessore di buona o di mala fede » sia dovuto « in compenso delle migliorie apportate alla cosa posseduta « quod minus est inter impensum et melioratum ».

Ed è giusto; il possessore di buona o di mala fede agisce sulla cosa posseduta alla stregua del proprio interesse, contro o senza la volontà del proprietario, unicamente di suo arbitrio.

Il proprietario, nello esercizio del diritto di evizione, ha per corrispettivo una obbligazione nella misura dell'interesse proprio; e sarebbe ingiusto che soggiacesse a spese fatte di mera volontà altrui, anche oltre la possibilità de' suoi mezzi economici. Per gli art. 705, 1150 dee dunque pagare il compenso minore fra il migliorato e lo speso.

Può dirsi altrettanto del conduttore d'un fondo? La Avvocatura Erariale risponde affermativamente colla autorità del Mazzoni, del Cattaneo, del Ricci.

Ma gli scrittori citati parlano di locazione compiuta per scadenza di termine del contratto; e del caso in cui il conduttore abbia introdotto nel fondo migliorie, non contemplate nel contratto di locazione, di proprio arbitrio!

Poichè gli obblighi reciproci di locatore e conduttore sono regolati, a differenza del possessore di buona o di mala fede, dal contratto; quando il conduttore oltrepassi i confini della convenzione, e agisca nelle migliorie fuori o contro le condizioni, che dal patto espresso o dalla natura del contratto, gli sono poste, allora soltanto possono trovare applicazione, per analogia, i combinati art. 705, 1150 Codice Civile.

Ma nella specie attuale la posizione giuridica è diametralmente diversa e la Avvocatura Erariale (pure additando al perito le norme degli art. 705, Codice Civile) non poté a meno d'avvertirlo, scrivendo nel suo parere: « male si applicano per analogia le disposizioni contrattuali che prevedono il

« caso di locazione finita per scadenza del termine a « quelle di anticipata risoluzione, cosicchè questo « criterio limitativo potrebbe costituire un punto « debole per l'Amministrazione e presentare il mar- « gine per un amichevole componimento ».

E meglio la Avvocatura Erariale avrebbe concluso se avesse aggiunto, che gli articoli invocati sono inapplicabili assolutamente, quando le migliorie furono fatte, non contro o senza il mandato del proprietario (come nel caso de' possessori di buona o mala fede), ma der espressa e categorica condizione contrattuale.

Le isole Tremiti, non dissodate, senza alcuna coltura, improduttive o di misera produttività, furono locate perchè vi si eseguissero dal conduttore i lavori di dissodamento e le piantagioni e le opere di muratura necessarie a trasformare una landa inospite in terreno fruttuoso. E il contratto 17 settembre 1881, agli art. 4 e 5, imponeva come essenziale condizione l'obbligo nell'affittuario di 16,000 giornate annue di lavoro, pagabili a lire 0. 80 ciascuna.

Il contratto dunque, ben lunge dal non contemplare le migliorie, obbligava una alacree di spendiosa trasformazione, tutta una grande e rinnovatrice opera di dissodamento, e determinava per giunta il limite della annuale mano d'opera.

Non s'intende dunque come oggi si pongano come criteri di liquidazione gli art. 705, 1150, che possono adottarsi soltanto nei casi, ne' quali all'obbligo contrattuale si sostituisce l'arbitrio del possessore e come si raggiugli la locazione a scadenza di termine ad una anticipata consensuale risoluzione di contratto.

L'atto risolutivo 28 luglio 1885, insieme agli utili che pel decorso di molti anni avrebbe prodotto il fondo locato, annullò le condizioni onerose del primitivo contratto.

E poichè, in cotesto atto risolutivo di locazione cui si addivenne, riconoscendone e dichiarandone il Ministero dell'Interno la « convenienza la e necessità », poichè non vennero espressamente fissate le norme da cui la liquidazione del compenso dovuto al conduttore dovessero essere governate, è necessario invocare i principi fondamentali del diritto, la presunta intenzione delle parti, le regole della equità.

È norma di diritto, ricordata nel parere della Avvocatura Erariale, che « nessuno può locupletarsi « con danno altrui ».

È dunque da ricercarsi quale il profitto, che realmente viene a godersi dalla parte locatrice. E in questa ricerca conviene fissare lo scopo che si propose il contratto, le circostanze peculiari, per cui ed in cui ebbe vita e si svolse. Si è troppo dimenticato che le isole Tremiti non costituivano un fondo

rustico, sul quale si avesse ad esercitare la coltura normale; come troppo si è dimenticato che il vantaggio del proprietario non si restrinse e non si volle restringere alla minore o maggiore produttività del suolo.

Il contratto d'affitto delle Tremiti trae la sua causa dalla necessità che incombeva al Governo di far cessare quel « vitupero indegno d'una nazione « civile » (come il Ministero dell'Interno le definì e nello stipulare la convenzione 17 settembre 1881, fu espressamente enunciato, che si locavan le isole « allo « scopo di dar lavoro ai domiciliati coatti ».

Il Governo sapeva le « difficoltà insuperabili » le spese enormi di trasporto, la quasi impossibilità di piegare al lavoro gente insofferente di disciplina e di sana operosità, e indarno avea tentato, come l'ufficio civile gli imponeva, di mettere quelle isole a coltivazione e tramutare un semenzajo di delinquenti in una accolta di lavoratori. Il Poggioli, dinanzi all'opera compiuta, alla rinnovazione eseguita, alla miracolosa resurrezione (mi si lasci l'orgoglio legittimo di affermarlo in tanto gretto disconoscimento della mia opera!) di sterili estensioni di terra, il Poggioli non poté a meno di esclamare, nella sua relazione: « l'impianto di una trasformazione, come quella operata nelle Tremiti, sotto le più svantaggiose circostanze, deve avere assorbito, non solo l'opera di energica ed intelligente direzione e di assidua sorveglianza, bensì l'impiego di vistosi capitali, *fin qui ben poco produttivi!* »

Ebbene, dopo una lunga ed ardua lotta non remuneratrice, quando centinaia e centinaia di braccia hanno avuto ed avranno lavoro, quando lo scopo moralizzatore, che si pose come causa determinante il contratto, è raggiunto, quando il Governo ha il vantaggio d'aver cancellato un vitupero e stabilito una colonia penitenziaria, che risponda a scopi di civiltà, con quale norma di diritto, con quale sentimento di equità si ridurrà la misura del profitto alla stregua di una locazione qualsiasi?

Se si guardi alla massima, che « nessuno può locupletarsi con danno altrui » come si può non tener conto dell'interesse politico, che fu l'anima del contratto? È chiaro che la utilità agricola e politica, materiale e morale, debbono asumersi insieme a determinare il *quantum* del compenso.

Un'altra regola di diritto romano, che è pure invocata dalla Avvocatura erariale, è la distinzione delle spese, in necessarie, utili e voluttuarie. Necessaria è la spesa, senza la quale la cosa minaccia di perire; ma necessaria altrettanto la spesa posta come obbligo contrattuale.

Il contratto 17 settembre 1881 agli articoli 4 e 5 « allo scopo di procurar lavoro ai coatti » impone

16,000 giornate annue; determina il quantitativo della mano d'opera e del salario; e per la possibilità della mano d'opera (in terreno nudo ed incolto) sono necessarie le piantagioni e le murature, e per le piantagioni e le murature le spese enormi ed i rischi del trasporto della materia prima. E come può sostenersi che queste spese, imposte per obbligo contrattuale, non fossero *necessarie*? E se erano necessarie, come evidentemente è dimostrato dalla convenzione delle parti, sono (e in questo la Avvocatura erariale s'accorda col diritto romano) rifattibili interamente.

Ma oltre a queste, che appaiono esuberanti, c'è un'altra considerazione. Il cav. Poggioli nelle parole concluse concludeva che nelle Tremiti furono impiegati « *vistosi capitali fin qui ben poco produttivi* ». E nondimeno, il perito, nel cerchio ferreo della norma giuridica impostagli, dovette far nessun conto di quei vistosi capitali, e condurre la sua perizia sul migliorato.

Ma chi non vede e non comprende com'egli vide e dichiarò, che i capitali vistosi spesi nelle difficoltà enormi dell'impianto non furono e non potevano essere remuneratori?

Se il contratto di locazione fosse venuto a scadenza di termine, sarebbe giusto che la perizia valutasse il miglioramento della cosa locata, quale apparisce nel momento della consegna. Ma quando 23 anni mancano alla scadenza del termine, e in questi 23 anni il conduttore avrà compenso abbondante con minima spesa, (mentre ne' primi anni impiegò *vistosi capitali ben poco produttivi*, come negli impianti avviene sempre per necessità di cose) quando gli utili larghi e di così lunga serie di anni vengono meno per anticipata risoluzione di contratto alla quale la parte locativa addivenne per *convenienza e necessità riconosciuta*, con quale giustizia, con quale equità si apprezza il locupletamento del proprietario con rigorose limitazioni con quale equità si tolgono, a chi avrebbe avuto il diritto d'usufruirne per 23 anni, queste forze vive; che devono sbocciar con minima spesa, questa potenza di produttività, che a prezzo di sacrifici personali e pecuniari preparò a se stesso, come legittimo compenso, il conduttore? Come può addivenirsi ad una liquidazione, in caso di anticipata consensuale risoluzione di contratto, in base ad un *migliorato*, che diventa rachitico colla lente d'impiccolimento?

Nella risoluzione del contratto non furono espresse le condizioni della liquidazione. Si cerchi dunque, oltre le norme di diritto, la presunta volontà delle parti. Si può presumere che il Governo volesse farsi meschino regolatore d'un privato contraente? Sarebbe ingiuria sopporlo. Si può presumere che il contra-

ente privato volesse far getto di tutto il suo avere dopo sopportate tutte le spese, rinunciando tutti gli utili?

Perchè, insomma, il Governo avea necessità e volontà di quei benefici di cui può attualmente fruire, e disconoscere e dimezzare quei benefici, non ponendo sulla bilancia le circostanze di tempo e di luogo che facea quasi impossibile il consaguirli, non curando la energia operosa ed intelligente profusa nella impresa durissima, disconoscere o dimezzare quei benefici contro chi li metteva in essere, secondo la necessità riconosciuta e la volontà dichiarata dello stesso Governo, è una grande ed evidente ingiustizia e le ingiuste intenzioni non si presumono.

Ma se da queste argomentazioni non uscisse una sufficiente presunzione intorno alla volontà delle parti (che appunto non tracciarono condizioni nell'atto 28 luglio 1885 per la massima buona fede con la quale lo stipularono), non si dovrà, nel dubbio, favorire *qui certat de danno vitando, non lucro captando*?

In verità, Eccellenza, il diritto e la equità coincidono così perfettamente, che non è necessario più lungo ragionamento.

Dalla parte legale poi scendendo a quella tecnica, è di necessità far conoscere gli errori di fatto in cui nella sua relazione è incorso l'ingegnere Poggioli, lasciando inalterata la questione di merito, per la quale, in base alle ragioni d'innanzi accennate, l'indennizzazion non può scostarsi dalla media dei rapporti Piccioni-Rinaldi.

Infatti a fronte che il cav. Poggioli, nel suo elaborato, riconosca non del tutto eccessivamente gravi i risultati della perizia Piccioni, e tenuto conto dell'obbligo ingiuntogli dal Ministero delle finanze di basare cioè i suoi calcoli *sul minore importo fatto speso ed il migliorato*, pure duole il riscontrare, nella valutazione, di ogni genere errori di fatto, sempre a danno dell'affittuario. E venendo a parlare dei vigneti, l'Esperto non potea nè dovea ignorare che nelle isole Tremitesi s'importa annualmente una quantità di vino, perchè quello che ivi si produce è sufficiente appena per circa metà dell'anno. Si sarà bene informato sopra luogo, che il prezzo di questo oscilla tra le lire 50 alle lire 60 all'ettolitro, ma pure le uve furono da lui valutate solamente lire 18 il quintale, mentre alle Tremiti si vende non meno di lire 26, ed in terra ferma non si acquista che oltre lire 24, come può provarsi con le mercuriali dei più vicini Comuni. In detta valutazione non dovea pur dimenticarsi le superiori qualità delle uve impiantate dall'affittuario, e le infime lasciate dai coatti, mentre nel rapporto 19 novembre 1885 del cav. Pic-

cioni, vengono detagliate tutte le qualità dei vitigni esistenti nell'isola. E per sempre più constatare l'erroneità in corso dell'Esperia, piace ricordare, come nel giugno 1881 il *«Stovico»* nel liquidare l'indennizzo pagato ai coatti su criteri della Direzione della colonia, per le uve prodotte da infimi vitigni, si apprezzarono queste lire 20 al quintale, come può sempre verificarsi negli atti della Direzione generale delle carceri. Né basta al cav. Poggioli l'essersi attenuto per le uve ad un prezzo inferiore alle medie degli anni più ubertosi, il non aver tenuto calcolo della assoluta necessità dell'importazione del vino nelle isole per oltre la metà dell'anno, e valutabile dalle lire 50 alle 60 l'ettolitro, ma si sforza provare ancora, che con i criteri adottati da lui il valore di ogni vite di tre anni ascende a lire 0,625, mentre gli ingegneri Tomadini e Piccioni nel loro rapporto 20 aprile 1881, apprezzavano quelle impiantate dai coatti, e precisamente quelle di Mattereda Giovanna vedova Lamberini in S. Domino di mezza età e pieno sviluppo, lire 0,60 ciascuna.

Il cav. Poggioli, che ha voluto fare costantemente eco ai criteri dell'ingegner Civardi, poteva leggere almeno quanto avevano scritto relativamente *alle vigne dei coatti*, i succitati ingegneri Tomadini e Piccioni. Se questi valutarono sole lire 0,60 ciascuna delle migliori viti, ecco quanto scrivevano relativamente ad esse:

« Queste poi sono guidate con un irrazionale sistema, mentre, oltre che riscontransi soverchiamente alte, hanno *tutte* il tralcio fruttiloso, nato « sul vecchio; per legge naturale con tali potature » le viti, oltre che danno tenuissimo frutto, debbono « in breve tempo perire ». Tutto ciò fu detto in epoca non sospetta, per cui il Poggioli, da uomo onesto qual'è, era nello strettissimo obbligo di tener conto di tale esplicita dichiarazione. Invece si fece tesoro e si adottarono tutti gli estremi del rapporto Tomadini-Piccioni 1881 che influivano nel liquidare minori compensi all'affittuario, senza rammentare, neppure per incidente, lo stato deplorabile e dei terreni e dei soprassuoli al 1881. Degnossi solamente avvertire, che non poteva disconoscersi essersi dovuto far fronte dall'affittuario, per la completa trasformazione dell'isola, a gravi spese per la completa deficienza di tutte, fornendosi dell'occorrente sotto le più svantaggiose circostanze di navigazione. A che valse però tutto questo, se i criteri che si adottarono per le valutazioni in genere furono sempre inferiori ai minimi? Eccone altra prova

Il cav. Poggioli relativamente alle vigne così si esprime:

« Dalla verifica eseguita sulla parte dei vigneti

« in S. Domino, tutt'ora col frutto pendente dalle viti » ebbe a rilevarsi che stante l'ottimo stato di vigore « e sviluppo dei vitigni, poteva assegnarsi a quelli di « sei anni un prodotto ragguagliato in uva di quintali 38 ad ettaro ».

Dopo le giuste e meritate lodi decantate dal tecnico a dette viti, è strano e non può persuadersi, come debbono « a sei anni » assegnarsi a queste un frutto, che alle Tremiti sono suscettibili di rendere quelle di tre anni, ossia nel primo anno che danno frutto; mentre i quintali 38 di uva ripartiti sopra 9288 viti (numero constatato dal Poggioli esistenti sopra ogni ettaro di terreno) equivarrebbe al prodotto di grammi 410 per vite. Chi non sa invece che una buona vite a sei anni, è più che suscettibile a dare oltre un chilo di uva? Le viti di Mattereda Giovanna, descritte sotto il numero 12 del rapporto Tomadini-Piccioni 1881 in numero di 1962 e richiamate dal cavalier Poggioli come base di confronto, furono giudicate dalla Direzione della Colonia penale di Tremiti atte a dare un chilo di uva ciascuna, e nella liquidazione governativa del giugno 1881, si computarono alla Mattereda « quintali 20 » di uva e che a fronte dell'infime qualità, vennero pure apprezzati lire 20 al quintale. Se pertanto quelle viti tenute ed impiantate empiricamente, si giudicarono dal personale governativo edotto dalla sola pratica, capaci di rendere un « chilo di uva », come va che il cavaliere Poggioli che unitamente all'ingegner Civardi fecero delle grandi meraviglie e si rallegrarono con l'affittuario sopra luogo per l'esorbitante quantità di uva che con gli stessi loro occhi vedevano portare le viti, le giudicarono poi atte a dare soli grammi 410, applicando poi a questi lire 13 al quintale?

Con tali erronei criteri, certamente la liquidazione dovea risultare negativa. Ma volendo pur concedere che non un chilo, ma almeno la metà di questo, sieno suscettibili di dare le viti a sei anni, si avrà che per numero 9288 viti impiantate, secondo il conto Poggioli, sulla superficie di un ettaro, si otterranno quintali 46,440 di uva, e non quintali 38.

Pronto sempre a documentarlo, dissi già che le uve sopra luogo si vendono lire 26 al quintale, ed in terra ferma nei vicini Comuni non meno di lire 24; per cui con le spese di trasporto, imballaggio, perdita del mosto, ecc. si avrebbe una media di lire 26. Non volendo neanche tener conto di tutto questo, accertato col fatto che uve d'infime qualità si pagarono ai coatti in genere dalla Direzione generale delle carceri nel giugno 1881, lire 20 al quintale, credesi in buona fede possa elevarsi il prezzo delle uve di eccellenti qualità almeno a lire 22.

Con tali criteri che sono inferiori anche alle me-

die, si avrebbe il reddito lordo di un ettaro di terreno a vigneto di anni 6 in L. 1,021. 68
 detratte come alle analisi del cavalier Poggioli con le spese annue di coltivazione in » 353. 17
 Residuano L. 668. 51

Il Poggioli sottrae quindi il reddito che avea il terreno prima di essere ridotto a vigneto, come che le migliorie fossero arbitrarie e non obbligatorie. In seguito si renderà ragione di ciò, ed intanto non si tiene conto di un diffalco che non ha motivo di esistere, per cui il valore corrispondente alla rendita come sopra accertata in lire 668. 51 al saggio del cento per 5 ascendeva a lire 13,370. 30 e non a lire 6,056. 60, per cui una differenza in meno di lire 7313. 60.

Con identici criteri, essendo state valutate le vigne di anni cinque all'uno, il cui importo totale si fa ascendere dal Poggioli a lire 120,948. 045, moltiplicato questo per la differenza cui sopra, si ha che i terreni vignati hanno un valore di lire duecentosessantaseimilanovecentonovantadue e centesimi ottanta L. 266,992, 859

Al quale aggiunto l'importo dei Majoli e Barbatelle come alla relazione Poggioli in » 2,627. 350

Si ottiene l'ammontare complessivo del valore acquistato dal fondo al 1886 per i nuovi vigneti, non in lire 123,575. 395 »
 ma in italiane L. 269,620. 159

Passando al titolo 2° della « riduzione a nuovi seminativi », il cavalier Poggioli escluse dalla superficie totale di ettari 31, 60, 38 gli ettari 11, 72, 20 in S. Domino, tenendo fermo l'articolo 9 dell'istrumento 9 febbraio 1882, senza neppure far menzione delle ragioni esposte dal cavalier Piccioni nel suo ultimo referto 14 aprile 1887. Eppure trattandosi di fatto, potea almeno confutarsi la dimostrazione fatta e le obiezioni presentate. Nulla di tutto ciò, anzi nella valutazione dei seminativi per l'isola di S. Domino, dichiara il Poggioli di avere desunto il prezzo di questi dalla valutazione nella relazione di stima 20 aprile 1881, redatta dal Tomadini e Piccioni, apprezzandoli lire 650 all'ettaro, quando invece ettari 54, 10, 20, valutati da quelli lire 36,372. 47 danno una media di lire 672. 29.

Non si sa poi comprendere la deduzione fatta, ai nuovi terreni seminativi, della rendita che, stante le fascine od il pascolo, si giudicarono suscettibili di dare allorquando erano boschivi, mentre se l'affittuario era obbligato ridurre questi a seminativi, la rendita del bosco doveva necessariamente sparire.

Col criterio del Poggioli i terreni ridotti a nuovi seminativi dall'affittuario, con scasso di oltre 30 centimetri di profondità, valgono lire 5698. 69, meno di quelli lasciati dai coatti dissodati a soli centimetri 15 a 20.

Eppure il Poggioli una volta che intendeva tener conto del valore attribuito ai terreni seminativi nel 1881 dagli ingegneri Tomadini e Piccioni, doveva ancora dare uno sguardo alle ragioni che indussero questi esperti ad apprezzare sì limitatamente detti fondi seminativi nell'interesse dei coatti. Ed invero nel parlare che essi facevano della superficie seminativa nuda, si esprimevano così: « Nella superficie seminativa nuda generalmente pianeggiante di ettari 57.75.40 predomina la marna argillosa sparsa in qualche punto di concrezioni calcari detto calcinello, ma generalmente sciolto e di buon fondo. Per mancanza di lavoro, tenue è il suolo arabile, mentre non conoscendosi di nome la vanga, l'aratro che si adotta, merita l'ostracismo. In più punti il suolo inerte dista dal sotto-suolo per oltre un metro, ma tutto ciò è inutile, mentre le coltivazioni si effettuano sempre sopra un banco di terreno che si approfondisce costantemente da quindici a venti centimetri. »

Nel rapporto Piccioni del 19 novembre 1885, parlando del dissodamento del suolo boscato di alto e basso fusto ed in parte pascolativo con cespugli, si prova che la profondità raggiunge i centimetri 30 anche per i terreni già seminativi, per cui il Poggioli era in dovere non di diminuire, ma di aumentare il valore che poi doveva attribuirsi ai terreni dissodati, sì perchè l'affittuario avea incontrato enormi spese per lo scozzamento di terreno in parte roccioso, in parte con seogli trovanti, sì per la radice delle piante delle quali era naturalmente ingombro il suolo ed il sotto-suolo, ed infine per aver dato una fertilità ai fondi di gran lunga superiore a quella riscontrata all'epoca in cui dette terre erano lavorate dai coatti. Il migliorato dovea basarsi su questi criteri e non su quelli del 1881 constatati dagli Esperto-Tomadini-Piccioni.

A fronte poi che all'articolo 9 dell'istrumento 2 febbraio 1882 restava « facoltizzato » l'affittuario a diboscare, dissodare e porre a coltura a grano quei fondi, pure in fatto vi rimaneva obbligato, perchè in vista del previsto dissodamento, veniva preventivamente aumentata la corrisposta già convenuta di oltre lire 293. 15, oltre l'obbligo di consumare 15 mila giornate annuali da farsi eseguire da coatti. Tutto ciò si richiama nella relazione Poggioli, ma a fronte di questo le opere di dissodamento vengono valutate con criteri del tutto erronei e contro ogni regola di equità e giustizia.

Senza entrare per ora nella questione di merito, ma volendo solo tener conto dei criteri adottati dal Poggioli, escluse le deduzioni del reddito dei boschi, perchè non più esistente e per causa del tutto indipendente dalla volontà dell'affittuario, i terreni seminativi in S. Domino di ettari 16.21.28 calcolati sulle basi che il Tomadini e Piccioni ritennero eque per i coatti, cioè di lire 672. 29 e non lire 650; come erroneamente si calcolò L. 10,899. 70

Per quelli di San Nicola di ettari 4, 83, 60 a lire 600 » 2,901. 60

Per quelli alla Capraja di ettari 10.81.50 a lire 650 » 7,055. 75

Sommano L. 20,857. 05

e non » 15,157. 69

Per cui una differenza in meno di » 5,698. 69

Uniti ora gli ettari 11.72.20, di terreno diboscato in S. Domino, per le ragioni esposte dal cavalier Piccioni nelle sue relazioni 19 novembre 1885 e 14 aprile 1887 a lire 672. 29 all'ettaro » 7,880. 58

E così in aumento L. 13,579. 27

Al quale unito il prezzo portato dal rapporto del cavalier Poggioli in . . » 13,947. 66

si ha il maggior valore acquistato dal fondo in L. 27,526. 93

Venendo al titolo 3° è di necessità ripetere che i criteri adottati dal cav. Poggioli furono basati su dati erronei e sempre a danno dell'affittuario, avendone ora nuova prova nella valutazione dei « bonifici eseguiti nei seminativi preesistenti nelle Isole Tremitesi. »

Il taglio e ripulitura degli sterpi e sassi considerato a giornate, furono queste valutate lire 0,80 ciascuna, cioè per il prezzo che si era obbligato il Governo, ma che non poté mantenere e che fu una delle cause che obbligò la rescissione del contratto di affitto. Tutto questo era ben noto all'Esperto come non ignorava che la mercede retribuita dall'affittuario dovette elevarsi a lire 1.25. Il Poggioli però ossequiente sempre all'ingegnere Civardi, riduceva il compenso dovuto dall'amministrazione demaniale per detto titolo, da lire 1140 l'ettaro a lire 125.

Questi infatti riteneva che per i bonifici eseguiti nei seminativi preesistenti, non doveasi alcun indennizzo.

Perchè per la rimozione delle pietre e costruzione delle Magere « o muri a secco, fu calcolato a parte un adeguato compenso. » Nulla ora richiedesi per la costruzione della Maggere, mentre già per queste si pagò il trasporto della pietra e la costruzione dei

muri, ma si domanda adesso il pagamento dell'eseguito dissodo con l'escavazione o rimozione della pietra mai conteggiata.

Dunque, se per il dissodamento s'incontrano banchi di pietra e scogli trovanti, dovette impiegarsi maggior tempo ed incontrarsi maggiori spese, ora giustamente debbono essere rimborsate.

La seconda osservazione del Civardi che presenta per rifiutare il compenso, è perchè egli dice: « Se vuoi ricavare da un terreno il maggior reddito di cui è suscettibile, occorre ripetere ogni anno i lavori profondi e le concimazioni, di guisa che si stima che l'affittuario siasi ogni anno, col maggior prodotto ricavato, rivalso dalla maggior spesa incontrata. »

Ciò che si domanda dall'affittuario, è a preferenza il rimborso della spesa incontrata per il dissodamento e la ripulitura del terreno dalla pietra. Una volta tolte queste fino alla profondità necessaria, non occorrono per il detto titolo altri annuali lavori. Se questi furono eseguiti incontrandosi una spesa non lieve, perchè non deve essere rimborsata? In quanto poi alla concimazione, ogni buon agricoltore ben sa, che dopo vari anni che il suolo viene letamato a dovere, il terreno stesso aumenta il grado di feracità, che in seguito con poche letamazioni si mantiene per più anni. Se l'affittuario pertanto ha portato degl'ingrassi nei terreni, per il grado di feracità aumentato, non deve avere equo rimborso? Si è voluto accennare a tutto questo per addimostrare la via battuta dal cav. Poggioli, che ebbe sì qualche parola benigna per il rapporto del cav. Piccioni, ma ritenne eseguita « con tutta giustizia ed esattezza » la valutazione dell'ing. Civardi.

Per le esposte ragioni pertanto il sottoscritto richiamando i rapporti 19 novembre 1885 e 14 aprile 1887 dell'ing. Piccioni, insiste, perchè lo scasso eseguito su i seminativi preesistenti nella concordata superficie di ettari 34.04.31 sieno valutati a 1140 lire l'ettaro e non a lire 125,00, per cui a calcolo lire 39,949.13 e non lire 4,383.387.

Riepilogando pertanto i tre titoli in controversia si ha:

1° per i nuovi vigneti . . .	L. 269,620. 159
2° per i nuovi seminativi . . »	27,526. 930
3° per lo scasso eseguito nei seminativi preesistenti »	39,949. 130

E così in totale L. 337,096. 219

io luogo di lire 141,903,442, calcolate dal cav. Poggioli. Aggiunti a queste i valori concordati fra i

Da riportarsi . . . L. 337,096. 219

Riparto	L. 337,096. 219
due delegati per i fabbricati, muro a secco, canneti, giardini, orti, frutteti e soprassuoli, escluse le viti in »	113,048. 800
Ammonta il compenso dovuto allo affittuario a	L. 450,145. 019
Unito infine l'importo delle migliori eseguitasi nelle Isole dallo affittuario stesso, durante l'anno agrario 1887, in base a quanto si vuole dal cav. Poggioli, cioè . . . »	15,934. 244
Il totale avere dell'affittuario si eleva dalla perizia Poggioli di lire 270,886,486 a	L. 486,079. 263

Diconsi lire quattrocentosessantaseimila settantanove e millesimi duecentosessantatre.

Nella difesa del mio diritto ho ecceduto i limiti di brevità che mi era imposto.

Ma il desiderio vivo d'evitare contestazioni giudiziali, di rompere gli indugi, tra i quali si dibatte da lunghi anni una questione che è di evidente equità m'han persuaso a rivolgere la mia parola alla Eccellenza Vostra, la quale ha in così alto grado il criterio semplice e retto di tutto ciò che è giusto e sa attuarlo con pronta risoluzione.

Ho dimostrato, che, inapplicabili gli art. 705 e 1150 cod. civ., mi è dovuto interamente lo « speso » che per la perizia Piccioni ammonta a lire 493,000 per la perizia Rinaldi a lire 506,597.

E ho dimostrato, che, accettando anche, nella peggiore ipotesi, la rigorosa norme limitativa designata dall'avvocatura erariale, il « reale migliorato » ammonta a lire 466,079,263.

A dar prova d'animo conciliativo io mi limito a domandare la minore somma, quale è giustificata dalla presente memoria.

Nè io chieggo favori per ciò, nè la Eccellenza Vostra saprebbe concederli; ma desidero tutela illuminata che mi protegga da conseguenze immediate.

Non ambisco cumular patrimoni, rassegnato anzi a perdere le mie povere sostanze; ma debbo e voglio lasciar nome onorato a' miei figli, soddisfacendo gli impegni che per l'opera compiuta ho dovuti assumere.

Roma, 15 gennaio 1888.

AUGUSTO ELIA.

5.

Memoria dell'onorevole deputato Elia a S. E. il barone Nicolera ministro dell'interno.

Eccellenza,

A voi, cui il sentimento della giustizia è profondo e grande quanto è grande e profondo il patriottismo vostro, io debbo rivolgermi per pregarvi di prendere in equo esame una questione che si trascina da sei anni e fu causa della rovina di una famiglia che l'amore per la patria scontò con fucilazione, con esilio e che diede il suo sangue per questa Italia tanto cara ed amata.

Quello che fossero le isole di 'Fremiti, Voi che foste e siete ministro dell'interno, non occorre che io dica, « un vitupero indegno di una Nazione civile. » Così le descriveva il Ministero dell'interno quando inutilmente chiedeva replicatamente ai prefetti di Foggia di provvedere al loro miglioramento morale e materiale mettendo a disposizione dei medesimi tutte le somme necessarie.

Ebbi la disgrazia di far parte di una Commissione incaricata nel 1880 di verificare lo stato vero delle Isole e dei suoi abitanti, così a ragione stigmatizzati da altre ispezioni, e di indicarne i rimedi.

Trovammo che i rapporti del De Luca, del Gozzi e dei prefetti non erano esagerati, vedemmo cose che è inutile qui ridire, indicammo i rimedi, dissodamento e bonifica delle Isole per togliere dall'ozio e dal vizio i domiciliati coatti, industria della pesca e della salagione.

Il Ministero aveva già insistito presso i prefetti perchè trovassero modo di dare occupazione ai coatti, ma alle insistenze si rispondeva che la cosa era impossibile, sia per la mancanza nelle Isole di ogni materia prima, sia per l'impossibilità di trovare imprenditori del continente che volessero colà trasferirsi ove sapevano di non trovare abili lavoratori ed anzi con la prospettiva di doversi valere dell'opera di gente infingarda e maligna.

Necessitava ad ogni costo di vincere questa difficoltà; bisognava redimere quelle terre ed i loro abitanti col lavoro. Non si trovava chi osasse di farlo. Volli sobbarcarmi io stesso ad una impresa che l'avvocato generale erariale qualificò per lo meno temeraria, fidando nell'assistenza del Governo (1). Mi misi all'opera col più grande ardore non risparmiando

(1) Firmai un contratto trentennale di affitto con un canone abbastanza elevato di lire 3,600 da aumentarsi dopo il novennio. ELIA.

nè fatiche, nè spese. Ben presto mi avvidi con quali elementi dovevo lottare. I coatti sapendo che io avevo l'obbligo di farli lavorare non vollero prestare l'opera loro con la mercede di centesimi 80 al giorno e 10 centesimi di trasporto: fui obbligato a cedere, e come si trova dichiarato nelle note firmate e timbrate dai direttori della colonia penale, il coatto incapace di ogni buon lavoro campastro dovette pagarlo lire 1.50 ed anche lire 2 al giorno.

Il Governo aveva ceduto in affitto l'isola Pianosa affine d'impiantarvi l'industria della salagione delle sardelle, dalla quale speravo più che dai miei limitati capitali ritrarre i mezzi necessari allo sviluppo della bonifica agraria delle Isole. Il primo anno di prova diede un risultato stupendo; con un numero limitato di barche pescherecce ebbi la fortuna di salare circa mille barili di sardelle uso Lissa che commercianti del Pireo acquistarono sul luogo a lire 42 il barile. Una vera fortuna. Senonchè questo risultato mosse l'invidia di coloro che nulla avevano fatto pel passato. Quanti uomini validi vi erano alle Tremiti si vollero fare pescatori. Non avendo mezzi ne trovarono nel continente ove erasi sparsa la voce della rinascita dell'industria della salagione.

Fin dal principio io volli prendere al servizio della pesca tutti i validi di Tremiti, i più non vollero acconsentire, preferirono di farmi la concorrenza, libero il mare potevano pescare quanto volevano, ma abitanti dell'Isola S. Nicola era giusto che la salagione la facessero là dove avevano la dimora, vollero invece fare la salagione nella Pianosa. Nell'Isola a me ceduta in affitto a scopo industriale, vi si installarono da padroni, vi fecero scali per le barche, vi costruirono baracche in macerie e magazzini in muratura, fui quasi espropriato insomma dell'Isola che mi apparteneva. L'agglomeramento delle barche, delle reti e delle persone, le malignità, i dispetti, l'uso di materie esplosive condussero al risultato che nessuno pescò più, e l'industria della salagione che tanto bene si presentò al suo inizio, fu totalmente rovinata.

Feci reclami, il prefetto di Foggia ne riconobbe la giustizia, domandò al Ministero l'autorizzazione di fare sloggiare i prepotenti e di dichiarare la Pianosa luogo chiuso soggetto alla sorveglianza della pubblica sicurezza, perchè in quell'Isola ei pernottavano da 10 a 15 coatti al mio servizio. Il Governo non acconsentì pel timore che gli venissero imbarazzi. Intanto la bonifica delle terre cominciava a dare i prodotti, ma la maggior parte dei frutti sparivano per l'insufficienza delle guardie di sorveglianza.

Il contratto voleva che per 100 coatti mi si dessero 7 guardie i coatti al lavoro furono sempre più di 100; non ebbi mai più di due guardie e moltis-

sime volte una soltanto. Visto che non potevo contare sull'assistenza del Governo fui costretto domandare lo scioglimento del contratto. Il Governo riconobbe conveniente e necessaria la risoluzione del contratto, il che venne stipulato con atto registrato del 25 giugno 1885 nel quale non si volle darmi altra soddisfazione che quella della dichiarazione di salvare i miei diritti a dovuti rimborsi.

A valutare le bonifiche da me fatte il Governo mandò sul luogo una Commissione di tutti suoi impiegati, la quale fra le altre constatazioni fece quella di 240,000 viti da me piantate della migliore qualità, campi vasti per seminazione, frutteti, carciofaie, ortaggi ecc., e la costruzione di fabbricati e di un numero di vasebe per la raccolta di acque delle piogge non essendomi stato possibile di trovare coi fori acqua potabile nelle isole. A metà dell'anno 1886 si seppe che la Commissione aveva compiuto i suoi studi e consegnata la sua relazione; domandatane copia mi si rispose che non era una vera perizia presentabile! Allora domandai si facesse una perizia in contraddittorio. Il Ministero incaricò l'ingegnere tecnico signor cavaliere Bruno, io diedi l'incarico al cavaliere T. Piccioni distinto perito agrimensore che il Consiglio provinciale di Ancona per dimostrare che è fra i migliori, ha nominato membro della Giunta per la revisione del catasto. I periti fin che furono alle Isole di Tremiti procedono nell'estimazione delle bonifiche in pieno accordo, commisero un grave errore che dovetti poi scontare amaramente, quello cioè che prima di separarsi non firmarono i verbali.

Partiti dalle Tremiti i periti si separarono, il cavaliere Bruno s'imbarcò per Bari e da Bari andò a Foggia; il cavaliere Piccioni andò in Ancona, quest'ultimo presentava al Ministero una perizia analitica per la quale i rimborsi dovutimi ammontavano a lire 497,000. Domandai copia della perizia del cavaliere Bruno, ma anche per questa mi si rispose non essere presentabile.

Il tempo passava con mio grave danno e nulla si concludeva. Si dovette procedere a nuova perizia; il Ministero delle finanze incaricava il cavaliere Nicola Civardi, io ne affidai l'incarico al distinto perito agrimensore Nicodemo Rinaldi di Cerreto d'Esi. Questi periti si accordarono sul valore da darsi ai fabbricati pel valore di lire 113,000 e firmarono il verbale; non poterono accordarsi sul valore delle bonifiche agrarie perchè mentre i miei periti valutavano lo speso per le bonifiche, il perito del Governo si ateneva al criterio del migliorato. Il mio perito fece la sua dettagliata relazione secondo la quale il rimborso dovutomi ammontava a lire 506,000. Neppure della perizia Civardi potei avere conoscenza, ma mi venne poi detto che poco si discostasse dalle lire 220,000.

Non essendo avvenuto l'accordo fra i periti si dovette pensare a nominare un periziere. Il Ministero delle finanze scelse esso il periziere nella persona del cavaliere Pietro Poggioli che io senza osservazione accettai. Ma il Ministero impose al periziere anche il criterio col quale doveva condurre la perizia, ed il criterio imposto fu quello del minore importo fra lo speso ed il migliorato. A me non parve che tale criterio fosse informato ad equità e giustizia, non mi opposi a che il periziere si recasse sul luogo, ma dichiarai che non m'impeguavo ad accettare le sue conclusioni.

Il cav. Poggioli si recò alle Tremiti, si attenue al criterio del migliorato e concluse per la liquidazione a mio favore di lire 270,000. Ma nella sua relazione il cav. Poggioli, persona d'intemerata coscienza, sentiva il debito di affermare « che se si seguisse il criterio di valutare lo speso, la perizia Piccioni potrebbe non trovarsi esagerata. »

Dopo tale risultato, che per me era un disastro immeritato, io proposi si prendesse la media fra le due perizie fatte con criterii diversi e cioè fra le lire 560,000 della perizia Rinaldi e le lire 270,000 della perizia Poggioli, quindi mi si liquidassero 388,000 lire dimostrando con prove le più evidenti che questa somma non mi sarebbe bastata a saldare i sovventori ai quali dovetti ricorrere quando esaurito il mio danaro, mi vidi anche svanire per l'altrui prepotenza e mancanza di forza nel Governo la risorsa dell'industria della salagione.

A tale mia proposta non si diede neppure risposta.

Fu allora che l'onorevole deputato Bonacci si offerse spontaneo per trattare una conciliazione. Difatti esso riusciva a stabilire col defunto ministro Magliani una transazione per lire 350,000; si voleva però dal Ministero che io avessi condotto a termine l'opera intrapresa mediante un nuovo contratto con la forma di enfiteusi, raggugnando il canone su maggior valore acquistato dalle isole per il convenuto compenso di lire 350,000.

Tutto pareva concluso, tanto è vero che il Ministero dell'interno senza perdita di tempo chiamava a Roma il prefetto di Foggia per stabilire le condizioni del nuovo contratto d'enfiteusi. Senonchè il ministro Magliani, anima candida, aveva fatto i conti senza il direttore generale del demanio, commendatore Tesio, il quale recisamente rifiutava il suo assenso alla conciliazione. Il brav'uomo, ciò facendo, credeva di compiere un dovere, ed io non gli serbo rancore. Avevo perduto tre anni, dopo la rescissione del contratto, e, per mia sventura, dovetti tardi accorgermi che non mi restava altra via che quella dei tribunali.

Si venne alla discussione della causa presso il tribunale di Roma.

In vano il mio avvocato dimostrò al tribunale che gli articoli 705-1150 del Codice civile non si potevano applicare al caso mio, come sostenne sempre l'Avvocatura erariale, perchè questi articoli statuiscono « che il minore importo fra lo speso ed il migliorato è dovuto al possessore di buona o di mala fede in compenso di migliorie apportate a cosa non sua. »

In vano si sforzò di dimostrare che le isole di Tremiti furono affittate a me con l'obbligo perentorio di dissodarle, di migliorarle facendovi piantagioni, imponendomi per contratto un altro obbligo grave e dannosissimo quale fu quello di fare tali lavori con l'opera dei coatti.

Il tribunale, pure convenendo nei suoi considerando « che se al conduttore venne fatto obbligo di apportare al fondo dei miglioramenti, siano questi specificati nel contratto o siano rimessi al suo discernimento ed alla sua prudenza, egli agisce certamente per mandato del proprietario ed ha quindi diritto di essere rimborsato di tutte le spese sostenute. »

Pur dichiarando « non esservi dubbio che il commendatore Elia abbia ricevuto in fitto i fondi delle isole di Tremiti allo scopo di migliorarli con lo estendere e trasformare le culture e col farvi tutte le opere agricole e quei fabbricati che fossero stati tali da raggiungere questo scopo. Ciò risultando dai precedenti del contratto perchè il Governo per raggiungere l'intento di dare alla popolazione di quelle isole, composta quasi esclusivamente di coatti e di condannati per delitti comuni, sufficiente lavoro per sottrarla all'ozio ed infonderle sentimenti di moralità ed onestà, non trovava mezzo migliore di quello di dare occupazione ai coatti, che promuovendo ed estendendo in quelle località i lavori agricoli. Ma lo stesso Governo dovendosi riconoscere disadatto ad assumere una tale impresa sia per proprio istituto, sia per non affrontare l'alea di una speculazione, la quale lo avrebbe esposto a gravi spese senza la certezza della riuscita, volle trovare persona che col secondare il Governo in quest'opera benefica, avesse tutte le condizioni di intelligenza e di capacità per ripromettersi il felice risultamento della stessa impresa, secondo i fini della pubblica amministrazione. In tale intelligenza si addivenne al contratto di affitto delle isole di Tremiti nel quale era appunto detto che la cessione delle isole veniva fatta allo scopo di procurare lavoro ai coatti, e con patto espresso che il conduttore dovesse servirsi dei me-

« desini nelle opere murarie ed agricole per una media di 16,000 giornate annue.

« Da ciò si segue che in applicazione dei principii sopra enunciati, il comm. Elia avrebbe diritto a ripetere la spesa sostenuta. »

Ma poi si venne alla conclusione, che essendovi nel contratto originale (1) la condizione che alla fine del trentennio le isole dovevano ritornare al proprietario senza indennizzo per migliorie agrarie, il rimborso dovutami deve computarsi sul migliorato per le opere agrarie, sullo speso per fabbricati, esclusi però quelli che furono costruiti dopo il 1885, senza considerare che tali costruzioni, che dovrebbero essere da me regalate al Governo, venivano fatte, per la certezza che io avevo, di continuare l'opera di bonifica in conseguenza della conciliazione concordata col Magliani dall'onorevole Bonacci. Il fatto è che per dare esecuzione a tale sentenza contro la quale io non ho potuto appellare per mancanza di mezzi, il tribunale ha nominato tre periti il 7 novembre 1889 ed ora, da quanto ho saputo dal mio procuratore, la relazione fatta su 200 fogli di carta bollata, stando nei ristretti limiti fissati nella sentenza, porterebbe il rimborso a lire 8,000 in più della perizia del cavalier Poggioli che è di lire 270,000, cioè a circa lire 278,000.

In questa perizia non sarebbero state calcolate le costruzioni fatte dopo il 1885, non le strade, non le cantine, ecc.

Valutando semplicemente il migliorato, i periti non hanno tenuto conto nè delle difficoltà del luogo fatte rilevare dai vari prefetti di Foggia, nè della mancanza di ogni materia prima che impose a me di tutto dovere trasportare con grave costo a forza di vapori, i quali molte volte non potendo approdare per cattivi tempi, tutto si perdeva, nè del personale impiegato nei lavori doppiamente costoso, infingardo, vizioso ed incapace, nè del maggior valore dei generi in confronto del continente che tutti dovrebbero importare se non fossero prodotti dalle isole in conseguenza delle fattevi bonifiche.

Si pongano invece a mio debito lire 14,000 per supposti danni arrecati al bosco di pini, il quale nel testimoniale di stato di consegna venne valutato in lire 34,000 in tutto.

Questo preteso danno lo si deduce da un piccolo atterramento di piante che si crede arbitrario, mentre non lo è, come verrà testimoniato, se il Governo non impedirà di dire la verità ai suoi impiegati.

(1) Nel mentre è risoluto lo si fa rivivere non so con quale ragione nella parte che mi reca danno e rovina.

Per dare un migliore assestamento alle bonifiche di San Domino chiesi all'ufficio di Foggia mi si permettesse questo atterramento. Se non si trova il documento, è perchè l'ufficio di Foggia invece di mandarmi l'autorizzazione per iscritto inviò sul luogo un vice-ispettore forestale per darmene la facoltà e porre i termini.

Però nel loro rigorismo anche questi periti non possono fare a meno di dichiarare con coscienza « che se si fosse valutato lo speso le perizie Piccioni-Rinaldi non si sarebbero trovate esagerate. »

A nessuno (ed a me meno di ogni altro) può venire in mente che il defunto Depretis, ministro dell'interno, ed il direttore generale delle carceri volessero premeditatamente conseguire cosa utile al paese, e cioè il miglioramento morale e materiale delle isole di Tremiti, con la mia rovina; eppure stando alla perizia col criterio del migliorato che Ministero, Avvocatura erariale e Tribunale vollero imporre ai periti, si darebbe ragione a credere che la mia rovina era pensatamente voluta pur di raggiungere lo scopo del miglioramento delle isole.

Basta difatti un piccolo conteggio per stabilirlo.

Dato che io avessi pagato solamente centesimi 80 al giorno i 18,000 coatti per anno — come si voleva dal contratto, poi ridotti a 16,000 — aggiunti i 10 centesimi di trasporto, mentre è documentato che ho pagato i coatti assai più, la spesa annuale sarebbe stata di L. 16,200
 e si aggiunga il fitto annuo in . . . » 3,600
 si avrà per spesa annua. L. 19,800

di sole giornate di lavoro e fitto delle isole nei primi nove anni, nel quale periodo i prodotti delle bonifiche agrarie non potevano essere che minimi, mentre dopo i nove anni il compenso del migliorato doveva andare ripartito col Governo, ci si aggiunga le spese di direzione e di sorveglianza, quelle dell'acquisto delle piante, dei materiali, dei ferramenti ed utensili da lavoro, degli attrezzi rurali, tutte le cose a mio carico, e si vedrà quali enormi vantaggi il Governo aveva voluti per sè, la rovina certa per me, e quindi la prova della nessuna mia esperienza in affari d'impresa. Ciò è chiaro come la luce del sole.

Vorrà il Governo approfittare di questa mia inesperienza per un'impresa assunta a scopo di pubblico bene? Io non posso ancora crederlo, e non ho perduto la speranza nella sua equità e giustizia.

Non domando favori. Nè l'E. V. saprebbe concedermeli.

Rassegnato a perdere le povere sostanze della famiglia, debbo e voglio lasciare nome onorato ai miei figli soddisfacendo gli impegni che per l'opera compiuta ho dovuto assumere.

Domando equità e giustizia che mi salvi da conseguenze immeritate.

Se l'equità, la giustizia mi venissero a mancare non so a quale disperato passo mi troverei sospinto, ma ove fossi tratto a triste fine, che il mondo sappia che non fui colpevole che di soverchia buona fede di cui un Governo mai dovrebbe approfittare.

Si pensi che sono sei anni che attendo dal Governo equità e giustizia; equità e giustizia che io chieggo alla E. V. ed al vostro collega delle finanze.

Roma, 8 luglio 1891.

AUGUSTO ELIA.

6.

Lettera dell'on. Elia ai suoi concittadini ed elettori.

(Estratto dal n. 270 del 1-2 ottobre 1892 del giornale *L'Ordine*).

Carissimi concittadini ed elettori,

Chiusa la Sessione parlamentare, che preludia allo scioglimento della Camera, alla quale mi mandaste anche nelle ultime elezioni generali con grande maggioranza di suffragi, io mi ripresento a voi con quella tranquilla coscienza di chi sa di non aver demeritato della vostra fiducia.

Amici miei — Non v'è uomo a cui il destino non abbia segnata un'ora fatale. — L'ora fatale per me fu quella, nella quale venne in mente all'illustre uomo di Stato, al patriotta amico mio, il compianto Agostino Depretis, di mandarmi a verificare i mali delle Tremiti e di suggerirne i rimedi.

Delle Isole di Tremiti se ne è ormai parlato a sazietà; pure perchè si sappia da tutti voi ciò che esse veramente erano prima del 1880, credo opportuno dimostrarlo con le parole di altri che vi erano stati per ispezioni governative.

Trascriverò dunque alcuni cenni tratti dal rapporto di uno dei più distinti direttori dei nostri stabilimenti penali, il cavalier De Luca, aggravato coi più foschi colori dal capitano Gozzi, che furono alle Tremiti e ne studiarono con coscienza le condizioni miserevoli, nonché talune note del Ministero dell'interno al prefetto di Foggia. Il cavalier De Luca concludeva il suo rapporto così:

« Nessuno che non siasi trovato alle Tremiti e che non abbia potuto farvi uno studio sulle cose delle Isole e sull'indole dei suoi abitanti, può mai supporre a qual grado vi arrivi la corruzione e l'abitudine a vizi i più nefandi.

« Tanto vera e profonda abiezione ha la sua ragione di essere dalla speciale origine della popolazione e dagli esempi giornalieri di ogni malvagità. »

Il capitano Gozzi dipinge le Tremiti con più foschi

colori e frando in gravi particolari che non è bello pubblicare.

È lo stesso Ministero dell'interno scendeva la gravità della situazione e richiamava l'attenzione del prefetto di Foggia invitandolo a trovarvi un rimedio. — Ecco le parole del Ministero che chiariscono il vero stato delle cose:

« Mi rimane a discorrere degli argomenti più ardui della Colonia: cioè del modo di dare occupazione ai coatti.

« Non è questo un quesito facile a sciogliersi per la mancanza di ogni industria locale e di mercanzia prima, e per l'impossibilità di trovare imprenditori che cogliano trasferirsi alle Tremiti, o non possono ripromettersi di trovare abili lavoratori, ed ove anzi avrebbero in prospettiva di doversi calere dell'opera di gente infingarda e maligna. »

« Sarebbe però desiderabile e sarebbe utile allo Stato, che si ridonasse alla coltivazione delle Isole di S. Domino e la Capperaria e una parte dell'Isola di S. Nicola e se Lei avesse elementi concreti per dimostrare la possibilità di tale coltivazione, li gradirei assai volentieri.

« Anche la pesca, mi pare, sarebbe utilissimo attuarla in estese proporzioni per conto del Governo, che potrebbe pagare una mercede ai coatti pescatori ed obbligarsi ad acquistare dai medesimi (per eccitare meglio la loro alacrità) il pesce che si potrebbe vendere ad un prezzo alquanto più elevato alla polazione libera ed anche ai coatti. Per la spesa degli attrezzi non vi sarebbe difficoltà.

« Sono ben convinto che Ella metterà tutto l'impegno per dare esecuzione a quanto ho disposto con la presente e favorirà informarmi dell'esito delle proposte medesime e mi aggiungerà pure liberamente le sue proposte, le quali, se fossero anche in parte contrarie a quelle da me tracciate, non avrei difficoltà di accoglierle se mi convincerò della loro ragionevolezza, premendomi anzitutto che cessi questo vitupero indegno di una Nazione civile, così a ragione STIGMATIZZATO DAL CAPITANO GOZZI. »

Nonostante che il governo riguardasse suo imperioso dovere di far cessare tal vitupero indegno di una Nazione civile, quesito non facile a risolversi, come aveva dichiarato lo stesso Ministero, il prefetto di Foggia non aveva potuto prendere alcun provvedimento, perchè le difficoltà erano insuperabili.

Fui sul luogo, mi si diede l'infausto incarico di verificare e riferire; mi impressionai dell'orribile stato di cose e facendo parlare più il cuore che la mente, mi offersi per un'opera che quantunque giudicata temeraria, anzi quasi impossibile, era altamente umanitaria.

Feci contratto con la direzione generale delle carceri obbligandomi di dare lavoro ai coatti per non meno di 16,000 giornate all'anno con la mercede di lire 0,80 ciascuna.

Mi accinsi all'opera con vera abnegazione, sperando di essere bene accolto e coadiuvato da coloro che mi recavo a beneficiare. Invece gli ostacoli naturali e quelli creatimi dalla malevolenza, sorsero e si moltiplicarono ogni dì più.

Si fece comprendere ai coatti, che essi non avevano obbligo di lavorare per lire 0,80 al giorno e mi trovai obbligato a pagare la giornata di lavoro del campagnuolo da lire 1 a lire 1,25 e quella degli ar-

tieri, muratori, fabbri ferrai, falegnami, bottai ecc. da lire 2 a lire 2,50.

Il governo mi aveva ceduto l'isola Pianosa per il determinato scopo di impiantarvi l'industria della salagione delle sardelle per dare sviluppo maggiore alla pesca, industria che negli anni precedenti era stata esercitata dai Dalmati di Lissa.

Io avevo fatto un gran conto su questa industria in grande della pesca e della salagione e difatti la prova del primo anno dimostrò che non mi ero ingannato.

Fatalmente i primi felici risultati mi crearono astio ed invidia, talchè fu tanta e tale la concorrenza delle barche peschereccie e degli equipaggi, che mi vidi prepotentemente espropriato dell'isola Pianosa.

Il mare è libero ed io nè poteva, nè pensai d'impedire la pesca: mi opposi ed invocai l'intervento del Governo, allorchando si scese da padroni nell'isola per praticarvi l'industria della salagione, che avrebbero liberamente potuto fare nell'isola S. Nicola.

Il Governo non volle usare dei mezzi che aveva in suo potere per mantenermi nel libero possesso dell'isola, sebbene la prefettura di Foggia lo consigliasse a farlo, col dichiarare chiusa la Pianosa sotto la dipendenza del luogo di pena delle Tremiti dal momento che anche per la pesca e per la salagione io dovevo impiegare i coatti.

Il numero straordinario di barche agglomerato attorno all'isola, e quel che è più, l'uso che gli equipaggi di queste fecero della dinamite, furono causa che il pesce, uso a gettare le uova attorno all'isolotto, si allontanò; il che portò per risultato che la pesca non si fece quasi più e n'ebbi rovina.

Mi veniva meno per tal modo l'entrata sulla quale io avevo maggiormente contato per le bonifiche dell'isola, e per queste mi trovai quindi obbligato a chiedere ai crediti e capitali necessari. Volli protestare per avere indennizzo del grave danno derivatomi dalle prepotenti espropriazioni, ma prima di farlo credetti, per atto di deferenza, darne partecipazione al ministro dell'Interno. Questi desiderò che gli lasciassi scritto un reclamo; mi fece poi comprendere, che meglio per tutti era di chiedere lo scioglimento del contratto, così mi verrebbero rimborsate le spese e tutto sarebbe finito amichevolmente e senza contrasti.

Certo l'illustre Uomo, per cui avevo e serbo venerazione profonda, era in piena buona fede quando mi dava tale consiglio, e su quella io mi affidai quando domandai lo scioglimento del contratto, salvo i miei diritti di rimborso.

La controversia incominciò nell'anno 1884; l'atto di scioglimento del contratto fu stipulato il 28 luglio 1885.

Le perizie si susseguirono per tre anni; quelle presentate dai miei periti patentati ammontavano la prima a lire 497,000, la seconda a lire 506,000. Ma l'amministrazione demaniale mi contrastò i rimborsi per un'opera lodata da tutti, qualificata dall'illustre avvocato generale erariale *una generosa utopia a scopo di pubblico bene più che di privato interesse* e dal Governo dichiarata *opera altamente patriottica e generatrice*.

Dovetti rivolgermi al tribunale per invocare la giustizia che amministrativamente mi veniva negata, riconsegnando prima della citazione all'amministrazione carceraria le Isole di Tremiti ridotte in modo da rendere, secondo i calcoli delli stessi periti giudiziari corretti degli errori e dimenticanze, oltre lire 50,000 annue

mentre quando le ebbi non rendevano che lire 1,200. Ed il tribunale di Roma considerando:

« Che se al conduttore è fatto l'obbligo di appor-
« tare al fondo dei miglioramenti egli agisce per man-
« dato del proprietario ed ha quindi diritto ad essere
« rimborsato dalla spesa.

« Non esservi dubbio che il commendator Elia ab-
« bia ricevuto in fitto i fondi delle Isole di Tremiti
« allo scopo di migliorarli con lo estendere e trasfor-
« mare le colture e col farci tutte le opere agricole e
« quei fabbricati che fossero stati tali da raggiungere
« questo scopo: ciò risultando dai precedenti del con-
« tratto, perchè il Governo per raggiungere l'intento
« di dare alla popolazione di quelle Isole, composta
« quasi esclusivamente di coatti e di condannati per
« delitti comuni, sufficiente lavoro per sottrarla all'ozio
« ed infonderle sentimenti di moralità e di onestà, non
« trovava mezzo migliore di dare occupazione ai coatti,
« che promovendo ed estendendo in quelle località i
« lavori agricoli.

« Ma lo stesso governo dovendo riconoscersi disa-
« dato ad assumere una tale impresa, la quale lo
« avrebbe esposto a GRAVE SPESA SENZA LA CER-
« TEZZA DELLA RIUSCITA, volle trovare persona
« che col secondare il governo in QUEST'OPERA BENEFICA
« avesse tutte le qualità e condizioni d'intelligenza e di
« capacità per ripromettersi il felice risulamento del-
« l'impresa secondo i fini della pubblica Amministra-
« zione. In tale intelligenza si addivenne al contratto
« di affitto delle Isole di Tremiti nel quale era appunto
« detto che la cessione delle Isole veniva fatta allo
« scopo di procurare lavoro ai coatti, e con patto
« espresso, che il conduttore dovesse servirsi dei me-
« desimi nelle opere murarie ed agricole ecc. per una
« media non inferiore alle 16.000 giornate annue. Da
« ciò segue che in applicazione dei principii sopra enun-
« ciati il commendator Elia avrebbe diritto a ripetere
« LA SPESA SOSTENUTA. »

Dopo tali premesse era da attendersi, che la sen-
tenza dovesse condannare il Demanio al rimborso di
tutte le spese da me sostenute; invece il Magistrato
forse coll'intento di dare adito ad un equo componi-
mento emetteva in data del 7 novembre 1889 la se-
guente sentenza: — Essermi dovuto il miglioramento
per le opere agrarie — applicando così a me le dispo-
sizioni degli articoli 707 e 1150 del Codice civile, i
quali statuiscano *che il minore importo fra lo speso
ed il migliorato è dovuto al possessore di buona o di
mala fede in compenso di migliorie fatte senza man-
dato nell'altrui proprietà*. Essermi dovuto lo speso sui
fabbricati, esclusi quelli da me costruiti (coll'assenso
del ministero dell'interno) dopo il 1885.

Contemporaneamente il tribunale nominava i periti.

La perizia fu fatta con metodo scientifico veramente
superiore, ma sonvi errori e dimenticanze di tal gra-
vità che non potei accettarla.

Ma dopo quasi otto anni di lotta era naturale, che
io avessi desiderio di finirla e perciò tentai un'equa
transazione. Date le dimissioni da deputato, ne feci
formale domanda, che fu benevolmente accolta dal
ministero dell'interno. Mi si disse che anche l'avvoca-
tura Erariale era in massima favorevole ad una tran-
sazione. Senonchè, decorsi non pochi mesi, l'ammini-
strazione Demaniale mi notificava che per tradizione
non poteva consentire al domandato componimento,

invitandomi a rivolgermi ai tribunali. Ad essi sono dunque costretto di ritornare con la coscienza di nulla avere per mia parte trascurato perchè la questione fosse equamente risolta senza ulteriori litigi.

Se nel periodo della tentata transazione crederi per delicatezza rassegnare le dimissioni da deputato, questa ragione oggi più non esiste e io mi ripresento quindi a Voi nelle identiche condizioni nelle quali mi trovavo quando nelle ultime elezioni generali mi foste così larghi dei vostri suffragi.

Voi giudicherete se l'opera *rigeneratrice* da me compiuta, e con mio danno, meriti il vostro biasimo e lo ostracismo dal Parlamento.

Si è detto da un giornale della Capitale, che dalla Camera sono state dichiarate incompatibili. Ciò non è vero.

La questione dell'incompatibilità fu sollevata all'epoca delle elezioni generali. La Camera la risolvette convalidando la mia elezione. Non sono io dunque che non voglio tener conto dell'alta giurisdizione parlamentare.

E nel giornale si domanda: *che cosa mi propongo di venire a fare alla Camera? E si dice: che non è più tempo di cospirare per preparare l'Unità della patria né di conquistarla combattendo. Ora la patria è fatta; ce l'hanno conquistata da un pezzo. Quello che giova allora oggi non serve più. È cambiata la costituzione politica della penisola, cambiate le sue condizioni economiche, quelle della sua educazione e dei suoi ideali. In questo nuovo mondo il colonnello ELIA è un escluso. Egli non avrebbe da dire più nulla a nessuno. In lui parlano le cicatrici gloriose, perchè sono esse che parlano al cuore e alla venerazione degli italiani. Ma i giovani debbono pensare ad altro adesso che a cospirare e combattere. L'Italia non può essere migliorata che da uomini nuovi, nuovi di idee e soprattutto di studi.*

Elettori, giudicherete voi se dalla Camera debbano essere esclusi coloro che hanno cospirato e dato il loro sangue per la redenzione della Patria, e debbano essere esclusi per far posto ad altri, che, non obbligati come me a darsi al lavoro all'età di otto anni, incominciando da mozzo la dura carriera, poterono, forniti di mezzi di famiglia compiere lunghi studi per farsi nome nelle lettere, nell'avvocatura e nel giornalismo. La scuola che mi ha condotto fin qui io l'ho avuta sulla coperta e sui pennoni delle navi, nell'emigrazione e nei campi di battaglia.

Io lo sapeva, che l'onore del Parlamento era troppo alto per me e lo rifiutai, me ne fanno testimonianza i patrioti di Rimini quando vennero ad offrirmi la candidatura di quel Collegio prima che la mia Ancona vi pensasse. Rifiutai allora presentando in mia vece l'amico Bertani, che fu eletto e di cui conservo carissime lettere di ringraziamento. Rifiutai anche le prime offerte dei miei concittadini, ma poi, costrettovi, mi sottomisi. Se ho mancato al dovere mio nei 16 anni che fui al Parlamento, toglietemi il mandato che per tante volte mi riconfermaste.

Quello che io ho fatto alla Camera lo sapete e non ho bisogno di rammentarvelo.

Il mio programma lo conoscete; è lo stesso, che io esposi a Castelfidardo il giorno 15 novembre 1890. Esso per me rimane immutato.

Dichiarai e dichiaro ora che non darò il mio voto

alle economie per la soppressione di quelle opere pubbliche, dalla cui mancanza possa esser danneggiata la classe che vive col lavoro ed aumentato il disagio economico del paese.

Dichiarai e dichiaro che darò, con coscienza di fare il bene, il mio appoggio alle leggi sociali, essendo una vera necessità di uno Stato civile l'affrontare il problema del miglioramento delle classi lavoratrici, provvedendovi per ora con una cassa di soccorso per gli operai vecchi e inabili al lavoro, con una legge sugli infortuni ed altre di ordine sociale, come quella dei *proibitivi* (della quale ebbi l'onore di essere uno dei commissari), con la tutela ed incoraggiamenti alle industrie nazionali in ispecie a quelle meccaniche e navali senza cadere negli scogli del protezionismo.

E dissi pure, che io voglio un'Italia non inutile e disarmata, ma forte e pronta a militare difesa e per averla tale caldeggiai la riduzione della ferma con la grande riforma del servizio militare col sistema territoriale equivalente a quello della nazione armata — tutti soldati in casa propria. E così che otterremo le grandi economie nel bilancio della guerra rafforzando la difesa del paese.

Voglio che progredisca nella forma più larga l'istituzione del tiro a segno.

Voglio che una provvida legge pensi alle famiglie dei richiamati in caso di guerra.

Avranno il mio appoggio le leggi, che il Ministero sta preparando per la semplificazione dei servizi amministrativi e pel decentramento e darò con tutto l'animo il mio voto alle leggi che assicurino le sorti dei medici condotti ed a quelle che gli amici miei carissimi Bonacci e Martini stanno per presentare al Parlamento per migliorare le sorti in vero non liete dei nostri magistrati e degli insegnanti; medici, magistrati, insegnanti, i capisaldi della Sanità fisica e morale dei cittadini e che sono i peggio retribuiti.

Infine voglio che si provveda con tutti i mezzi possibili al miglioramento economico del paese.

Non v'ha italiano che non gioisca dell'omaggio universale reso alla gloriosa nostra bandiera da tutte le nazioni del mondo convenute a Genova.

La coscienza di umani doveri ha riuniti in quel porto le rappresentanze straniere — di questo fortunato evento liete saranno le conseguenze. Disgombate da parte della Francia le riluttanze e le dubbiezze, vi è da sperare che si possa venire ad un amichevole componimento nei rapporti commerciali fra le due Nazioni, che in Italia si era usi considerare come sorelle. Il mercato italiano si avvantaggia cogli scambi con la Francia; ma anche la Francia ha bisogno dei nostri prodotti — per cui, rotto ora il ghiaccio, può non essere difficile un accordo.

Concludo rammentando ai miei concittadini di aver consacrata alla Patria ed al bene di questa cara Ancona, il cui nome sta scritto nel mio cuore a caratteri incancellabili, la vita. Ed al servizio della patria e della mia Ancona spero di potere dedicare, se voi lo vorrete, questi ultimi anni di esistenza.

In ogni caso per Ancona rimarrò sempre figlio affezionato e riconoscente.

AUGUSTO ELIA.

7.

Lettera dell'onorevole deputato Elia al segretario della Commissione d'inchiesta.

Roma, 31 giugno 1893.

Onorevole collega,

Se la commozione d'animo non mi avesse sopraffatto, in fine delle spiegazioni date alla Commissione della quale voi funzionaste da segretario, avrei dichiarato che per garantire gli effetti cambiari, che con la mia firma sono in rinnovazione con decorazione e pagamento d'interessi ho offerto a tutti gli Istituti di fare loro cessioni del mio credito verso lo Stato sui rimborsi dovutimi per le bonifiche delle Tremiti onde garantirli nel solo modo che mi era rimasto del rimborso del loro avere. Solo la Banca Nazionale Toscana accettò la proposta, gli altri Istituti non credero di accettarla.

Avrei pur voluto dire concludendo che se ho fatto dei debiti per le ragioni note alla Commissione ho la coscienza di poterli soddisfare solo che in Italia si possa contare che un privato cittadino possa ottenere giustizia quand'anche si trovi in lotta con lo Stato.

Questo ho voluto dirvi per alleggerire il peso che opprime l'animo mio.

Dec.mo
A. ELIA.

8.

Lettera dell'onorevole deputato Elia alla Commissione.

Roma, 30 giugno 1893.

Signori onorevolissimi,

Per un'opera che l'Avvocatura Erariale qualificò *una generosa utopia a scopo di pubblico bene più che di privato interesse,*

La riduzione a coltura delle isole delle Tremiti coll'opera dei condannati a domicilio coatto,

La prepotente espropriazione dell'isola Pianosa nella quale avevo istituito l'industria della salagione delle sardelle non impedita dal Governo,

Mi condussero nella necessità di ricorrere al credito.

Reclamai contro il Governo per la rifazione dei danni, e di comune accordo si credero di avere sistemata ogni questione addivenendo allo scioglimento del contratto di affitto trentenario, salvo i miei diritti al rimborso per le opere di bonifica compiute.

Nel 1886 l'onorevole Bonacci che indirettamente fu causa dei miei dolori e danni, volle intromettersi per un componimento e col ministro delle Finanze convenne che si facesse una transazione sulla perizia da me fatta fare portante la cifra di lire 506,000 per lire 350,000. Con tale somma io avrei tacitato tutti i miei creditori e l'accettai, se nonchè la transazione trovò opposizione nel Direttore Generale del Demanio.

Dovetti ricorrere ai tribunali e sono otto anni che lotto per avere giustizia.

Intanto io ho dovuto riconsegnare le isole di Tremiti interamente poste a coltura allo Stato il quale ha proceduto verso me come facevano i Governi dispotici del papa e del Borbone: mi ha tutto confiscato. L'Amministrazione delle carceri ritrae dalle bonifiche da me fatte da lire 45,000 a lire 50,000 all'anno ed io sono ridotto alla necessità di fare nuovi debiti per pagare interessi e qualche riduzione alle cambiali che vengono in scadenza.

Le comparse che produco, le domande di transazione che ho fatte provano quanto qui ho in breve avuto l'onore d'esperire.

Prima del 1882 io ero felice, non avevo cambiali; col lavoro e con una vita modesta e tutta di famiglia avevo messo assieme lire 96,000; era una fortuna per me, ma per fare un'opera benefica ho tutto perduto non solo, ma mi trovo chiamato a comparire innanzi a voi perchè ho fatto delle cambiali.

Ho la coscienza però d'averle fatte non per coltivare vizi ma a scopo di pubblico bene ed ho la coscienza tranquilla.

Dec.mo
A. ELIA.

9.

**Comparsa Conclusionale
avanti il Tribunale Civile di Roma.**

IN FATTO.

La gravissima controversia che si agita da lungo tempo tra il colonnello Elia e lo Stato, per le indennità dovute al primo, stante la anticipata risoluzione del contratto di affitto delle Tremiti, ha avuto una prima soluzione mercè la sentenza 15-27 novembre 1889 che conteneva una dichiarazione di diritto e la disposizione di un mezzo istruttorio inteso a tradurre in fatto il diritto dichiarato.

Ed invero, la sentenza dopo avere imposto all'onorevole Elia la riconsegna di tutti i fondi locali, continua nel modo che segue:

« Dichiaro spettare allo stesso comm. Elia il compenso per le nuove costruzioni eseguite a norma dei contratti di affitto 17 settembre 1881 e 9 febbraio 1882, uguali alle spese effettive da lui sostenute nonchè l'indennizzo per i miglioramenti agricoli pari al maggior valore conseguito dai fondi all'epoca della risoluzione del contratto. Ordina quindi che i periti signori ingegneri Giulio Pitocchi, professore di scienze agrarie, signor Gustavo Sodani e signor Carlo Casaburi, accedano sulla località e tenuta, presorte la testimonianza di stato dei fondi, al tempo dell'originario contratto di fitto, i documenti della causa e le osservazioni delle parti, senza trascriverle, accertino la sussistenza ed il valore, così dei fabbricati che dei miglioramenti agricoli, eseguiti dal conduttore nel corso del contratto medesimo e stabiliscano se e quale aumento di rendita abbia conseguito la proprietà all'epoca della risoluzione del contratto di fitto e quale sia il capitale corrispondente, dedotto da passività dovute al conduttore medesimo in conseguenza delle migliorie esistenti.

« Accertino inoltre se e quali miglioramenti siansi verificati sui fondi locati all'epoca della consegna, e nell'affermativa ne indicino l'ammontare. »

I periti nominati dal Tribunale depositarono la loro relazione il 17 luglio 1891, ed ora non altro rimane senonchè esaminare il lavoro da essi compiuto, per vedere se, e come, abbiano corrisposto alla giusta aspettazione delle parti ed a quella dell'autorità giudiziaria, e se essi, nelle conclusioni loro, abbiano applicato imparzialmente il principio fondamentale della sentenza 15-27 novembre 1889, secondo cui « rescissa la locazione per mutuo consenso delle parti, niuna di esse può trarre un vantaggio

indiretto dalla risoluzione a scapito dell'altra, perchè *nemo locupletari debet cum aliena jactura.* »

Guidati da questi intendimenti, senza riprodurre la perizia, già nella sua integrità nota al Tribunale, ci limiteremo a sottoporli rapidamente alcune osservazioni.

IN DIRITTO.

1^a QUESTIONE. — *Spese di amministrazione e danneggiamenti.*

I periti dopo avere rilevato che i miglioramenti agricoli per i quali è dovuto all'onorevole Elia il corrispettivo fissato dalla sentenza, possono valutarsi nell'insieme a lire 389,335.96, deducono da questo valore: a) un capitale di lire centomila corrispondente secondo essi a lire 5,000 annue necessarie per un direttore, per un agente e per le spese di trasporto da isola ad isola; b) altre lire 28,933.60 a titoli di rischi, infortuni ed interessi calcolati al 10 per cento del valore lordo dei miglioramenti; c) lire 15,513.92 per danneggiamenti ai boschi. Così riducono l'intero valore da rimborsarsi all'affittuario per questo titolo a lire 244,888.44.

a) AMMINISTRAZIONE. — Anzitutto è legale in sè stessa questa fortissima detrazione di lire 100,000, e dato il caso che lo sia, è giusto detrarre a questo titolo il 26 per cento del migliorato? Noi crediamo che la deduzione *non sia legale* e che in essa i periti, lungi dall'interpretare, abbiano violato la sentenza che dovevano applicare.

Fin dalle prime infatti, le amministrazioni convenute sostennero la tesi che ora si vede accolta dai periti.

Esse volevano che il compenso fosse costituito dal maggior valore del fondo derivante dai miglioramenti, da computarsi mediante il cumulo di tutte le annualità fino alla scadenza del contratto primitivo. Ma il Tribunale Ecc.mo dinanzi al quale discutiamo respingendo cosiffatta pretesa statuiva:

« Che dato adunque nel comm. Elia il diritto ad un compenso per i detti miglioramenti agricoli, questo non potrebbe essere quale l'Amministrazione sarebbe disposta a concedergli, consistenti nel cumulo delle annualità del maggior valore del fondo derivanti dai miglioramenti per tutta la durata della locazione fino alla scadenza del primitivo contratto, imperocchè venuto meno nel conduttore il godimento del fondo non può darsi alla risoluzione l'effetto di fare *continuare fittiziamente un tal godimento* limitandosi ad affidare alla parte locatrice l'Amministrazione della casa locata. »

Ora appunto i periti fanno quello che la sentenza ha vietato. Essi, cioè dopo aver calcolato il

valore reale dei miglioramenti agricoli arrecati alle *Tremiti*, immaginano una continuazione dell'affitto per mettere a carico del conduttore tutto quanto il locatore dovrà spendere per amministrare i fondi locati.

E non basta: perchè essi concedono al locatore un capitale coll'interesse del quale egli potrà provvedere a queste spese di Amministrazione anche al di là del tempo pel quale era convenuto l'affitto.

In conclusione si avrà l'assurdo di un proprietario, il quale non solo fa suoi i miglioramenti arrecati al fondo, ma si riprende il fondo migliorato e si libera in eterno dalle spese di Amministrazione.

Dall'altro canto poi avremo un conduttore il quale non solo subirà il sacrificio della differenza tra lo speso ed il migliorato, ma vedrà puranco assottigliato di un quarto il valore del migliorato, per l'Amministrazione che dovrà aver luogo quando ogni rapporto di godimento della cosa da amministrare sarà per lui finito completamente.

La sentenza stessa, colla quale dovevano ispirarsi i periti, stabiliva appunto che il contratto si dovesse risolvere per l'avvenire; *ma rimanere irretrattabile per tutto ciò che ha prodotto nel passato*, ed ecco quindi il perchè nel dispositivo imponeva la valutazione dell'aumento di rendita per sé medesimo, vale a dire senza riguardo alcuno alla condizione delle parti. Per la qual cosa se è vero in genere, che le spese di Amministrazione possono costituire una passività da detrarsi dalla rendita, nel caso speciale non è ammissibile che se ne tenga conto e tanto meno che si elevino a capitale per ridurre del 26 per cento il valore dei miglioramenti agrari.

All'atto della risoluzione, fra conduttore e locatore ha luogo come una compra-vendita di tutti i miglioramenti introdotti.

Il prezzo di questa compra-vendita non è la spesa fatta dal conduttore, perchè egli potrebbe avere speso male, ma è, secondo dispone la legge, la minor somma che risulta tra lo speso ed il migliorato. (Codice civile 705-1566).

Ma all'infuori di ciò tutto quello che riguarda il locatore sul tempo successivo al giorno del rilascio non può avere nessuna efficacia sul valore dei miglioramenti che corrisponde al prezzo della compra-vendita stipulata all'atto della risoluzione.

E non è a dire che l'Ispettore forestale uscisse dai limiti del suo mandato e non valesse perciò l'autorizzazione sua ad obbligare lo Stato, od a rendere regolare l'agire dell'affittuario.

L'Ispettore forestale ha precisamente il mandato di cui si è valso per autorizzare l'Elia, e sarebbe strano colpire coloro che hanno ottemperato alle prescrizioni sue.

Le spese di amministrazione d'altronde non corrispondono ad una vera ed assoluta necessità; esse costituiscono una comodità per chi voglia servirsi dell'opera altrui in luogo di amministrare direttamente. E questa è questione tutta personale che non ha nulla a che vedere col valore dei miglioramenti, ossia coll'aumento reale arrecato al valore dei fondi.

Tanto vero questo, che se noi ci riferiamo al contratto di affitto primitivo, seguendo il calcolo dei nostri periti dovremo concludere che lo Stato ha fatto un ben grosso affare a carico dell'Elia, dappoichè per terreni del reddito di tremila lire gli avrebbe imposto altrettanto di fitto, sedicimila giornate di esatti e cinquemila lire a titolo di amministrazione! A nostro avviso adunque la detrazione è illegale, contraria alla sentenza epperò, non se ne deve tener conto.

Ma quando anche in ciò dovessimo ingannarci, un'altra domanda s'impone alla coscienza del magistrato.

È egli possibile che le spese di amministrazione deprezzino del 26 per cento il valore dei fondi?

Ricordiamo a noi stessi che in generale allorchando i beni rustici vanno soggetti ad espropriazione e debbono perciò essere affidati ad altri che al proprietario, l'Autorità giudiziaria suole liquidare agli amministratori da essi nominati il cinque per cento delle rendite.

Praticamente poi i fondi tenuti dal proprietario non subiscono mai un aggravio così forte.

Del resto i migliori trattisti provano la esagerazione in cui sono caduti i periti.

Il *Carton* (Manuale dell'ingegnere agronomo, pagina 570), il quale riporta la opinione conforme del Canevazzi, fissa le spese di Amministrazione al 3 per cento sul reddito netto dalla quota attribuita ai rischi; il *Maggi* (Trattato sulle stime dei fondi, pagina 78), la determina in una percentuale variabile dal 3 al 5 e riporta il parere dei Monti che stabilisce per direzione e sorveglianza *un decimo* della spesa annua occorrente a bonificare un fondo; il *Cantalupi* (Primi elementi di economia e stima dei fondi agrari pag. 595), la fissa al 5 per cento sulla rendita netta, pure ammettendo una certa larghezza tra il 3 e l'8 per cento a seconda delle circostanze; infine il *Fattarappa* (Esempi di perizie di stima, pag. 203), per un fondo del reddito di lire 18,196. 30 stabilisce per stipendi ad un direttore dell'azienda e ad un fattore di campagna 1,750 in complesso. O perchè dunque nel caso speciale soltanto, si dovrà sacrificare il quarto e più dell'aumento del reddito per avere un direttore ed un agente?

La Colonia agricola di Gorgona, assai più importante di quella di Tremiti, non ha agronomo; quella

di Capraia, che ha tre volte maggior valore, ne ha un solo pagato con lire 2,500 annue; nella Pianosa di Toscana, di singolare importanza, c'è un agronomo con due assistenti; alle Tremiti invece si è voluto il lusso di un tecnico pagato con 3,800 lire all'anno circondato da quattro assistenti!!!

Padronissimo il Demanio di spendere a sua posta, ma non già di volere che le spese si riversino su chi ha già sacrificato abbastanza! E noti il Tribunale che la perizia ha già calcolate largamente tutte le spese di cultura, di manutenzione, di rinnovazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Per le viti di prima categoria i periti hanno già detratte lire 160.80 all'ettaro, e per quelle di seconda lire 194.34 per ogni anno di coltivazione, cioè per questo titolo su 22 ettari di prima categoria e 5 di seconda (pag. 104, 105 e 108 della perizia) gravano già all'incirca lire 4,500 all'anno, più che sufficienti a provvedere eziandio alle spese di amministrazione.

Per questo titolo adunque ci reputiamo in pieno diritto di domandare che le centomila lire di cui alla perizia non ci siano tolte; eha nell'ipotesi peggiore le spese generali di amministrazione siano fissate al massimo al 5 per cento sulle migliori fatte e siano quindi calcolate a nostro favore lire 80,533.20 sulle centomila detratte dai periti giudiziari.

B) DANNEGGIAMENTI. Appartiene pure a questo punto la valutazione dei danni che si pretendono arrecati ai boschi.

È a notare a questo proposito che mentre nella parte motiva della Sentenza si parla della riconvenzionale da parte del Demanio, e della ragionevolezza di tener conto dei deterioramenti, nella parte dispositiva invece non se ne fa parola.

Ora è saputo che nella Sentenza ciò che forma giudicato è appunto il *dispositivo* e che sarebbe respinto chi volesse trovare nei motivi il titolo di un diritto qualsiasi. Altro è ragionare, altro disporre, e rigorosamente parlando le Amministrazioni dello Stato avrebbero dovuto appellare dalla Sentenza, per fare che alla motivazione ad esse favorevole seguisse l'ordine ai periti.

Del resto sta in fatto che da parte dell'affittuario nessun abuso vi fu nè nel dissodamento di parte del bosco nell'isola di S. Domino, nè nello speteccchiamento per la seconda della resina.

All'epoca della consegna avvenuta nel 1881 perfino tracciate le aree da dissodarsi coll'intervento dell'ispettore forestale signor Domenico Pallotta e così pure lo speteccchiamento fu fatto una volta sola, giusta l'autorizzazione dello stesso signor Ispettore forestale data con nota 16 marzo 1882, n. 135, spedita alla guardia forestale Giuseppe Maida che al-

lora risiedeva nell'isola di San Domino appunto per sorvegliare il bosco.

D'onde adunque hanno tratto i periti che queste due operazioni fossero eseguite abusivamente?

Ma vi ha in ultimo una osservazione tutta di fatto:

Nessuna colonia penitenziaria italiana ha una direzione agricola autonoma. L'agronomo, se pure vi è, dipende dal direttore della Colonia ed è pagato come tutto il personale amministrativo dalla Direzione delle Carceri,

Vi ha anche di più: l'art. 9 del contratto addizionale 9 febbraio 1882 dava facoltà al conduttore di dissodare e porre a cultura sette appezzamenti boschivi di *alto fusto* in S. Domenico e di appropriarsi senza ulteriore compenso del soprassuolo.

O perchè adunque non si è tenuto conto alcuno di questa concessione? E perchè poi nell'invocare l'art. 12 del contratto addizionale, non si è tenuto conto che il conduttore aveva anche la facoltà di atterrare le piante, coll'autorizzazione dell'Amministrazione locatrice, rappresentata in questo dall'Ispettore forestale e che l'unico obbligo suo era di far nuove piantagioni?

E perchè ancora non si è punto ricordato l'articolo 12 del primo contratto 17 settembre 1881, secondo cui nulla si sarebbe dovuto per l'atterramento delle vecchie piante?

I periti avrebbero dovuto tener conto di tutto questo, ed il risultato sarebbe stato allora ben diverso da quello a cui sono pervenuti. Essi infatti avrebbero escluso ogni dissodamento abusivo: avrebbero esclusa ogni valutazione delle piante vecchie: avrebbero infine nella peggiore delle ipotesi a termine dell'art. 12 del contratto addizionale calcolato a carico del nostro cliente, non il valore delle piante atterrate, ma tutto al più l'ammontare della spesa necessaria a sostituirle con nuove piantagioni per mantenere il bosco nello stato in cui si trovava nel 1882.

II^a QUESTIONE. — Valutazione delle uve e dei prodotti a vino.

Per tre modi i periti riducono al disotto del valore i miglioramenti arrecati alle vigne.

Essi infatti dopo aver dichiarato che: « come qualità di vitigno, le viti lasciano sperare un ottimo « vino da essere venduti a prezzi molto remuneratori » e dopo avere encomiata la qualità dei vini fino a dire che non potranno mai « subire la sorte dei vini pugliesi » fissano a sole undici lire il quintale il prezzo delle uve, a lire 25.50 il prezzo dei vini e per giunta

calcolano che ad avere un ettolitro di vino occorrono due quintali di uva.

Evidentemente tre esagerazioni tutte a danno del nostro cliente.

È noto infatti che anche le uve più scadenti, ed anche in epoche nelle quali questo prodotto abbonda, valgono almeno 13 o 14 lire al quintale; quelle poi delle terre meridionali di buona qualità come, al dire dei periti, sono quelle delle Tremiti, non vanno mai al disotto delle 15 lire sul posto.

Ecco adunque un deprezzamento ingiusto del 25 per cento almeno, che dovrebbe fare elevare di altrettanto il reddito delle vigne, non calcolata l'industria della cantina. Comunque ad essere rigorosissimi e fissando a lire 13 il prezzo minimo delle uve Tremitiesi, noi avremo sempre una differenza a nostro favore del 18 per cento sulle 11 lire calcolate dai periti.

E così del pari il prezzo del vino è troppo basso, senza andare lontano; la direzione stessa della colonia penitenziaria delle Tremiti segna a lire 60 il vino vecchio di prima qualità, a lire 35 il vino vecchio di seconda qualità. Teniamoci al minimo; teniamoci pure a voler essere larghissimi anche al disotto del minimo, cioè a lire 30, ed avremo anche qui un altro 20 per cento da aggiungere al prezzo del vino.

Ma quello che sorpassa ogni aspettazione sta nel modo con cui viene calcolata la trasformazione dell'uva in vino.

Secondo i periti occorrono due quintali di uva a dare un ettolitro di vino.

È notorio invece che la perdita per questa trasformazione non supera mai il 35 per cento. Così ad esempio il Carton afferma che 138 chilogrammi di uva danno un ettolitro di vino, e riferisce l'affermazione dell'Orlandini che vitiene bastino 128 chilogrammi di uva per avere un ettolitro di vino (*Manuale cit.*, pag. 414).

Il Cantalupi poi calcola che da chilogrammi 130 di uva si ottiene un ettolitro di vino (*La scienza e la pratica cit.*, pag. 322).

Le cantine sperimentali del regno, richieste, dichiararono che due quintali di uva comune danno almeno 135 litri di vino.

Come può la pesizia senza addurre ragioni d'inferiorità, constatando anzi la bontà dei vitigni, esigere dalle vigne Tremitiesi « due quintali di uva per un solo ettolitro? »

Se si dovesse ritenere quel minimo che è ammesso senza contestazione per qualsiasi qualità di uva comune, calcolare cioè per ogni quintale di uva la produzione di litri 66 di vino, si avrebbe per ogni due quintali litri 132.

Ma noi vogliamo essere anche più larghi e calco-

lare anche la perdita nei travasi, di cui fanno cenno i periti, e perciò riteniamo che da due quintali di uva si abbiano a ricavare 125 litri di vino. Per tanto riassumendo avremo: che il reddito dell'uva da lire 15,423,12 dovrà essere elevato a lire 18,199,28 per la differenza del 18 per cento nel prezzo dell'uva che calcoliamo a lire 13 anziché a lire 11; che la quantità di vino da potersi ricavare da quintali 2,196,80 (1098,40 \times 2) sarà di ettolitri 1,372,50 anziché di ettolitri 1,098,40 come hanno ritenuto i periti; ed infine calcolato il valore del vino a lire 30 anziché a lire 25,50 e dedotto il costo dell'uva:

(Ettolitri 2,196,80 \times 13 = 28,558,40) e la spesa di vinificazione (Ettol. 1,372,50 \times (1,75 + 2,011) ossia in complesso lire 30,599,40 si avrà dall'importo totale del vino in lire 41,175 un beneficio di lire 10,576,60 che unito al valore dell'uva di lire 18,199,28 danno un reddito complessivo di lire 28,775,88.

III^a QUESTIONE. — Sulla valutazione dei fabbricati.

A proposito dei fabbricati la sentenza ha disposto che per tutti quelli costruiti a tenore dei contratti, l'onorevole Elia dovrebbe avere eguali « alle spese effettive » da lui sostenute.

Su questo punto i periti hanno diviso i fabbricati in quattro categorie.

La prima comprende tutti quelli per i quali esiste una autorizzazione scritta, e sono 14, stimati in complesso per lire 59,004,46. La seconda comprende due vasche per le quali l'onorevole Elia dichiarò di avere avuta l'autorizzazione scritta il 23 luglio 1884, benchè questa non figurasse nell'incartamento presentato ai periti. Queste due vasche furono valutate a lire 2,532,97. La terza categoria fu formata dai periti di quei fabbricati per i quali l'onorevole Elia dichiarò di avere presentata la domanda di autorizzazione corredata dai tipi e dai preventivi di spesa, ma senza avere avuto dal Ministero la risposta contenente l'autorizzazione. In questa categoria figurano 11 costruzioni per valore complessivo di lire 19,335,66.

Da ultimo la quarta categoria è formata da costruzioni per le quali si dice che non fu mai chiesta l'autorizzazione e sono in numero di 25 per valore di lire 26,098,02.

Per tal modo i periti hanno riconosciuto la sussistenza di costruzioni per valore complessivo di lire 107,971,11; ma quando si fanno a valutare il compenso dovuto all'onorevole Elia restringono per tal modo la cifra da concedergli a mala pena 24,000 lire circa. Anche qui adunque una falciida enorme che raggiunge all'incirca le 83 mila lire.

Infatti essi dichiararono di non poter tenere nessun conto delle opere della quarta categoria stimate

lire 26 mila, e quanto alle altre tre categorie riducono la prima da 59 mila lire a 11 mila; riducono la seconda da 3,500 a poco più di 2,000; infine riducono la terza da 19,335 a 7,402.

I periti giustificano questo sistema, adducendo per la quarta categoria la mancanza di ogni autorizzazione; e per le altre ricorrendo ad un punto della motivazione della sentenza, nella quale è detto che non può il conduttore conseguire le spese occorse per i fabbricati e poi il capitale corrispondente all'incremento di reddito perchè non potrebbe ripetere due volte lo stesso valore dalla locatrice. È a notare per altro che questo ragionamento della sentenza, non si può riferire ai fabbricati della prima categoria: per essi infatti il dispositivo della sentenza è così chiaro e preciso da non lasciare sussistere neppure l'ombra del dubbio. Il Tribunale ha infatti dichiarato che pei fabbricati autorizzati l'onorevole Elia deve avere un compenso eguale alla spesa sostenuta.

Se adunque i periti hanno riconosciuto che pei fabbricati autorizzati l'onorevole Elia ha speso lire 59 mila, non si sa vedere come abbiano potuto attribuirgli per questo titolo appena un quarto della spesa.

Ed un'altra considerazione occorre:

Nel contratto di locazione è pattuito che i fabbricati autorizzati debbono essere al finire dell'affitto pagati a stima.

Se adunque l'affitto avesse avuto il suo corso regolare il conduttore avrebbe avuto alla fine di esso quel tanto che i fabbricati avessero potuto valere senza alcuna detrazione.

O perchè dunque la detrazione si dovrà fare ora che l'affitto è risolto di comune consenso, mentre l'atto di risoluzione non fa neppure cenno di così fatta contingenza, e quando si hanno fabbricati nuovi in ottimo stato, non solo necessari ed utili ma quali furono voluti dalla locatrice?

Per porre adunque in armonia la sentenza con se stessa e coi vari contratti interceduti, l'unico mezzo sta nel distinguere fra i fabbricati autorizzati e quelli che furono costruiti senza autorizzazione scritta e nel concedere ai primi la spesa secondo la stima fattane dai periti giudiziari, ai secondi invece il valore depurato da quel tanto che ha già avuto un rappresentativo nell'aumento di reddito.

Così non solo è salvo il contratto ed il dispositivo chiarissimo della sentenza, ma è salva eziandio ogni ragione di equità che divieta al locatore lucri indebiti.

Così le costruzioni della prima categoria, per la maggior parte dovute alla natura ed alla condizione delle persone che costituivano la popolazione delle Isole, anzichè ai bisogni puramente agricoli, do-

vranno essere pagate con lire 59,000 secondo la stima, e per altre il conduttore potrà accettare i valori indicati dai periti e le detrazioni da essi indicate, purchè non si escludano completamente le 26,000 lire spese per i fabbricati della quarta categoria. Autorizzati o no, costituiscono anch'essi un valore notevole e sono necessari ed utili all'azienda agricola, e per lo meno vanno valutati come miglioramenti, giusta le norme savissime dettate dal Tribunale.

IV^a QUESTIONE. — *Prodotti vegetali.*

Sotto questo titolo i periti tralasciano completamente:

a) l'avena venduta a 19 lire il quintale nella quantità di quintali 60 ed esportata, cosicchè non può andare compresa tra il mangiare pel bestiame;

b) l'orzo, di cui si ebbero 56 quintali nel 1890 e fu venduto sulla banchina di Tremiti a lire 15 il quintale;

c) le patate delle quali si ebbero 100 quintali venduti in media a lire 8 il quintale.

Sono queste altre lire 2,780 che debbono essere calcolate in aumento di reddito ed anche a tener conto delle spese, della quota, dei rischi e di qualsivoglia altra eventualità, non si potrà a meno di calcolare per questo titolo un reddito annuo di lire 1,500, vale a dire un capitale di lire 30 mila.

V^a QUESTIONE. — *Elementi di valore completamente trascurati dai periti.*

In più luoghi della perizia si legge, come i periti abbiano trascurato completamente di valutare i bonifici fatti dopo il 1885 perchè secondo essi la sentenza divietava loro di occuparsi.

O noi non sappiamo leggere, o la sentenza dice completamente il contrario di quello che i periti hanno ritenuto. Infatti nell'ultimo inciso del dispositivo si legge: « Accertino inoltre se e quali miglioramenti siansi verificati sui fondi locati all'epoca della consegna e nella affermativa ne indichino lo ammontare ».

Era ovvio adunque che i periti dovessero tenere un conto a parte delle migliorie fatte dopo il 1885 in luogo di escluderle come hanno fatto. Risolto il contratto, la riconsegna avrebbe dovuto farsi immediatamente, ma piacque al Ministero lasciare in possesso l'Elia lasciando a lui la cura di dar lavoro ai coatti, di bonificare le isole, fintantochè esso andava studiando un contratto di enfiteusi perpetua. E l'Elia, sempre in buona fede, come al solito, spese tempo e denaro per i miglioramenti dei quali doveva profittare lo Stato; e finalmente, come risulta dalla sen-

tenza, fu costretto nel 7 ottobre 1889 ad intimare egli al Governo la formalità della riconsegna.

È egli adunque possibile negargli per questo titolo quel compenso che è dovuto a chiunque amministra l'altrui?

Da documenti che produciamo risulta che dal 1° gennaio 1886 al giorno della riconsegna avvenuto il 29 novembre 1889 la spesa per i coatti fu di lire 113,750, ed è di questa spesa che si deve tener conto perchè non si veggia lo Stato a dare lavoro ai forzati e conseguire il bonificamento, tutto a spese altrui.

PER QUESTI MOTIVI

Concludiamo.

Piaccia al Tribunale rettificare la perizia 17 giugno 1891 nel modo seguente:

1° Cancellando la detrazione di lire centomila (100,000) a titolo di spese generali di amministrazione o quanto meno ordinando che il computo di tali spese sia fatto sulla base del 5 per cento sullo ammontare dei redditi netti della quota dei rischi.

2° Cancellando egualmente la detrazione di lire 15,513. 92 a titolo di pretesi danni ai boschi.

3° Ordinando che il prezzo dell'uva sia fissato almeno a lire 13 al quintale e quello del vino a lire 30 l'ettolitro, tenuto conto che ogni due quintali d'uva possano dare litri 125 di vino, anzichè 100 soltanto come hanno ritenuto i periti.

4° Ordinando eziandio che il rimborso della spesa dei fabbricati di prima categoria sia fissato in lire 59,004. 46 secondo la stima dei periti e concedendo per quelli delle altre categorie compresa la quarta un equo compenso in base alla stima e secondo il giudizio del Tribunale.

5° Ordinando che nella perizia si tenga conto di lire 30 mila in capitale per il ricavo dell'avena, dell'orzo e delle patate raccolte nelle isole ed esportate dalle medesime.

6° Ordinando infine che sia tenuto conto dei miglioramenti eseguiti dopo il 1885 fino all'epoca della riconsegna rimborsando l'attore del denaro speso per le giornate ai coatti in lire 113,750 e delle altre spese di coltivazione ed amministrazione, salvo a dedurne il valore dei prodotti ottenuti dal 1° gennaio 1886 al 26 novembre 1889.

Sia condannata poi l'Amministrazione locatrice a pagare gli interessi legali su tutto il suo debito dal giorno dell'introduzione del giudizio sino a quello dell'effettivo pagamento ed a rimborsare tutte le spese. In via subordinata ammettere l'esame testimoniale sugli articoli seguenti:

1° Se sia vero che i dissodamenti ed i diboscamenti siano stati compiuti tutti, giusta l'autorizzazione dell'ispettore forestale signor Domenico Pallotta e con l'assistenza della guardia forestale signor Giuseppe Maida.

2° Se sia vero che lo stesso si sia fatto per lo speccechiamento degli alberi e per la raccolta della resina, fatta un anno soltanto.

3° Se sia vero che fra i prodotti vegetali delle isole siansi avuti anche 60 quintali di avena venduti a lire 19 il quintale nella banchina di Tremiti; 56 quintali di orzo venduto a lire 15 il quintale e 100 quintali di patate a lire 8 il quintale.

10.

Comparsa conclusionale avanti la Corte di Appello di Roma,

IN FATTO.

È notorio quel che fossero le isole di Tremiti sotto il regime borbonico prima e sotto il Governo Italiano poi insino al 1880. Ufficiali governativi, ispettori, capi della forza pubblica le avevano descritte come il centro di ogni nefandità e le avevano perciò chiamate « vitupero indegno di una nazione civile » nè il Governo, che pur spendeva somme non lievi senza trarne alcun beneficio, sapeva trovar modo di riparare ad inconvenienti così lacrimevoli. Anzi ogni tentativo di colonizzare era considerato come cosa al tutto impossibile e tale che avrebbe ingoiato inutilmente opera e capitali ed avrebbe fiaccata ogni più indomabile energia.

Volle fortuna, o sfortuna che fosse, che l'onorevole Elia, attuale nostro cliente, facesse parte di una Commissione di inchiesta sullo stato delle Tremiti ed a lui dotato di coraggio di tutta prova e per innata bontà fiducioso senza confini nell'esito delle buone azioni, parve possibile risollevarne le sorti di quei luoghi di pena, mutandoli in campi ben coltivati e rigenerandone gli abitatori per mezzo di un lavoro utile e convenientemente retribuito.

E fu allora che egli indusse un amico suo, il cavaliere Goffredo Novelli di Ancona a prendere in affitto per ventinove anni il gruppo delle Tremiti. Il contratto fu stipulato nel 17 settembre 1881 ed i patti furono ottimi per lo Stato. Si stabiliva una corrispondenza annua di lire 3,000 portata poi a 3,600; si obbligava l'affittuario a dare ai coatti non meno di 16,000 giornate di lavoro al minimo di lire 0. 80 al giorno; si obbligava infine a dividere i benefici collo

Stato mediante aumenti nella corrisposta ad ogni novennio di utile coltivazione.

Si giunse appena al febbraio 1882 ed il Novelli vista l'impresa superiore assai alle sue forze, la cedeva all'onorevole Elia che veniva riconosciuto direttamente quale affittuario dello Stato concedente. E si fu allora (17 febbraio 1882) che l'onorevole Elia presentando i gravi sacrifici cui andava ad incontrare domandò ottenne di succedere allo Stato in tutti i diritti rispetto ad una delle isole delle Tremiti, alla Pianosa, per quanto riguardava la coltura la pesca e la salagione delle sardelle. Per tal modo sperava provvedere anno per anno ad una parte almeno delle ingenti spese necessarie; ma ancor questa fu speranza vana.

Da un lato le spese continuarono e crebbero a dismisura, dall'altro la pesca e quel che è più la salagione delle sardelle dopo un anno appena di esercizio proficuo furono rese impossibili dalle usurpazioni dei liberi delle Tremiti e degli accorsi da Mola di Bari da Recanati, da Sant'Elpidio, i quali presero possesso della Pianosa come di cosa loro e vi costruirono nonostante le platoniche proibizioni del Governo

Ma una speranza sorreggeva l'Elia: egli andava erigendo edifiizi fino ad averne per un valore di lire 115,000 all'incirca: scavava fossi e costruiva vasche per avere acqua anche nei momenti di siccità maggiore; apriva strade di comunicazione, dissodava terre e piantava vigneti sceltissimi; pagava i coatti con una media di lire 1,50 al giorno anzichè ad 80 centesimi e subiva anche i furti di ogni sorta di quella gente malnata; ma in fondo a tutto sognava il giorno in cui egli avrebbe potuto mirare con calma e con soddisfazione il frutto delle sue fatiche.

Scersero così tre anni i più difficili a superare, perchè i primi, infino a che l'onorevole Elia fu costretto a persuadersi che egli era vittima di quella che l'avvocato generale erariale ebbe a dire « un'utopia generosa » ed espose lo stato ai reggitori della pubblica cosa ottenne, come voleva equità, la rescissione del contratto.

Così si addivenne ad una scrittura 28 luglio 1885 nella quale i Ministeri interessati, cioè quelli dell'Interno e del Tesoro, riconoscevano la « convenienza e la necessità » di risolvere il contratto e riservano al conduttore la liquidazione dei diritti che potessero spettargli.

Ed allora ebbe principio una serie di atti intesi tutti a rilevare l'ammontare delle migliorie introdotte alle Tremiti dall'onorevole Elia. Consegnati i fabbricati pei bisogni della Colonia penale il 15 ottobre 1885 e rimasta completamente segreta una perizia fatta per conto del Governo da una apposita Commissione sul finire del 1884 quando già si trat-

tava di risoluzione del contratto, si fu costretti a ricorrere ad una seconda perizia nella quale l'ingegnere Piccioni era incaricato dal conduttore e l'ingegnere Bruno dal Governo. Anche questa volta, non fu possibile mai rintracciarne il perchè, l'ingegnere governativo tenne a sè i suoi criteri ed i risultati della sua analisi, e senza combattere in modo alcuno la dottrina del Piccioni che faceva ascendere i miglioramenti a lire 497 mila, il Governo si diede a trattare coll'Elia per la concessione in enfiteusi.

E così accade che l'onorevole Elia continuasse ad amministrare le Tremiti, a pagare i coatti a far nuovi lavori, sempre nella lusinga che in fin dei conti non sarebbe stato discacciato da quel luogo che egli aveva con tanti sacrifici trasformato completamente.

Ciò nondimeno poichè l'Amministrazione demaniale, cui nel frattempo erano passate le Tremiti, prima amministrate dalla direzione delle carceri, andava a rilento nella trattazione della enfiteusi, continuavano a disporsi perizie per giungere, ove fosse stato possibile, ad un componimento.

Si ebbe una seconda perizia Civardi-Rinaldi nella quale finalmente i periti d'ambo le parti si trovarono d'accordo nello stimare i fabbricati a lire 113,048. 80, mentre invece erano assai lontani l'uno dall'altro quanto alle migliorie agricole. Infine per vedere di trovare una via di conciliazione si affidò d'accordo all'ingegnere Poggioli l'incarico di rivedere la perizia Civardi-Rinaldi (sostituito poi quest'ultimo per ragioni di salute dall'ingegnere Piccioni) e nel settembre 1887 il Poggioli si recava alla Tremiti. Era egli accompagnato dall'ingegnere Civardi perito del Governo, mentre nessuno si presentava e lui per l'Elia e ciò nondimeno anch'egli trovò giusta in lire 113,048. 80 la stima dei fabbricati, e fece salire a lire 157,000 all'incirca quelle migliorie agricole che l'ingegnere Civardi aveva valutate appena 87,000 lire e gli ingegneri Rinaldi e Piccioni a 393,000; dichiarando però che se fosse stato libero nei suoi apprezzamenti avrebbe forse potuto rilevare che la perizia del Piccioni non era esagerata. Ma il Poggioli aveva dovuto contenersi nei limiti impostigli dai criteri ristretti dell'Avvocatura Erariale, aveva visitato le Isole in una stagione assai poco propizia e non aveva potuto trarre alcun lume dalle osservazioni che altro competente in materia, se fosse stato presente avrebbe potuto fare per l'onorevole Elia; epperò da parte di quest'ultimo si tentò ogni via di condurre i Ministeri interessati ad una soluzione meno disastrosa per lui.

Finalmente esaurito ogni tentativo, l'onorevole Elia fu costretto a citare i due Ministeri ed il giudizio fu introdotto con atti 19-21 settembre 1888.

È bene notare fin d'ora la condotta delle parti litiganti.

L'onorevole Elia non domandava altro se non che si fissasse in misura equa il compenso dovutogli per l'opera di colonizzazione prima ritenuta impossibile, e limitava questo compenso alle spese realmente sostenute, o quanto meno alle migliorie constatate dai suoi periti.

Le Amministrazioni convenute invece, oltrepassando evidentemente il segno, domandavano:

1° che le domande dell'attore fossero rigettate come intempestive (!);

2° che il Tribunale si limitasse ad imporre all'onorevole Elia la riconsegna immediata delle isole;

3° ed in ipotesi, che l'azione promossa si dovesse limitare al solo compenso per fabbricati debitamente autorizzati;

4° o quanto meno che oltre al compenso per fabbricati autorizzati si dichiarasse dovuta soltanto all'Elia una somma che con lo sconto rappresentasse il mancato godimento delle migliorie calcolate per intero durante il primo decennio e per la metà dall'undecimo al ventinovesimo anno;

5° oppure che si concedesse soltanto la minor somma tra lo speso ed il migliorato;

6° che in ogni caso si tenesse conto a carico del conduttore dei deterioramenti da esso arrecati alla cosa locata.

In buona sostanza le Amministrazioni convenute tiravano a non dar nulla o quasi nulla, oppure, quel che forse è più vero, non avendo neppure esse un concetto esatto di quel che realmente l'onorevole Elia aveva fatto e di quel che veramente si meritava andavano tentando tutte le vie che confaccessero al supremo intento di fare economie a tutti i costi.

Ma il Tribunale non le seguì in quell'ordine di idee. Egli disse: che non si poteva discorrere di inammissibilità di azione per la mancata riconsegna dei fondi, dal momento che il conduttore vi si era dichiarato sempre prontissimo, fino ad intimarne alle Amministrazioni la presa di possesso; disse pure che era assurdo volere una continuazione fittizia (e tale era il cumulo delle annualità di mancato godimento) di un contratto ormai risoluto per sempre; che era contrario al principio che nessuno deve arricchirsi a danno altrui, il rifiutare all'onorevole Elia ogni compenso per miglioramenti, dei quali attesa la anticipata risoluzione del contratto non aveva potuto fruire in modo alcuno; che avendo l'onorevole Elia ricevuto i fondi in affitto allo scopo di migliorarli e coll'obbligo di dar lavoro ai coatti in misura superiore ai bisogni di una coltura ordinaria, avrebbe avuto diritto al rimborso delle spese, se altro non fosse stato pattuito nel contratto di affitto ed in quello di riso-

luzione; che dovendo cedere gratuitamente allo Stato al finire dell'affitto i miglioramenti non poteva intendersi che avesse mai assunto l'obbligo di rifonderne le spese, essendo lasciata a rischio e pericolo dell'affittuario la scelta delle migliorie da introdursi; che anche la distinzione introdotta tra il modo di valutare i fabbricati per i quali soltanto si assegnavano il valore a prezzo di stima confermava questo concetto; e respingendo perciò le ulteriori eccezioni dei Ministri convenuti salvo quella relativa alla consegna ed alla valutazione dei deterioramenti: disponeva quanto appresso:

« Dichiaro spettare allo stesso comm. Elia il compenso per le nuove costruzioni eseguite a norma dei contratti di affitto 17 settembre 1881 e 9 febbraio 1882, uguale alle spese effettive da lui sostenute nonchè l'indennizzo per i miglioramenti agricoli pari al maggior valore conseguito dai fondi all'epoca della risoluzione del contratto. Ordina quindi che i periti signori ingegneri Giulio Pitocchi professore di scienze agrarie, signor Gustavo Sodani e signor Carlo Casaburi accedano sulla località e, tenuta presente la testimonianza di stato dei fondi al tempo dell'originario contratto di fitto, i documenti della causa e le osservazioni delle parti, senza trascriverle, accertino la sussistenza ed il valore così dei fabbricati che dei miglioramenti agricoli, eseguiti dal conduttore nel corso del contratto medesimo e stabiliscano se e quale aumento di rendita abbia conseguito la proprietà all'epoca della risoluzione del contratto di fitto e quale sia il capitale corrispondente, dedotto dalle passività dovute al conduttore medesimo in conseguenza delle migliorie esistenti.

« Accertino inoltre se e quali deterioramenti sian verificati sui fondi locati all'epoca della consegna e nell'affermativa ne indichino l'ammontare ».

In esecuzione di questa sentenza i tre periti nominati dal Tribunale acceduti sul luogo estesero una lunga ed elaborata perizia, nella quale, riconosciuta la bontà dei lavori fatti eseguire nelle isole, e la particolare sceltrezza delle vigne impiantate, si venne dapprima a risultati non diversi da quelli ai quali erano giunte le perizie stragiudiziali Piccioni e Rinaldi, che facevano ascendere ad un mezzo milione all'incirca la somma dovuta all'affittuario; ma poi a mezzo di deduzioni non giustificate si giunse a concedere poco o nulla per i fabbricati e meno ancora per le migliorie agricole, che pure avevano servito a trasformare in campi ubertosi un luogo di pena così sinistramente famoso fino al 1882.

La perizia è stata discussa innanzi al Tribunale ed ora dobbiamo discutere con essa anche la sentenza dalla quale abbiamo appellato, imperocchè è nostra profonda convinzione che un secondo esame potrà

dare finalmente all'onorevole Elia la giusta misura di quanto gli spetta, in proporzione che meglio si avvicini alla gravissima entità dei sacrifici sostenuti.

IN DIRITTO.

D'innanzi al Tribunale noi abbiamo elevato cinque questioni sulla perizia 17 giugno 1891 ed ora le riproponiamo alla sapienza della Corte.

1ª QUESTIONE. — *Sulle spese di amministrazione e sui pretesi deterioramenti.*

I periti Pitocchi, Casaburi e Sodani dopo avere elevato a capitale le rendite nette da essi constatate nel 1890, e dopo avere ottenuto per tal modo una cifra di lire 389,335. 36 (perizia a stampa, pag. 123) corrispondente al valore delle migliorie eseguite, detraggono a titolo di amministrazione e spese generali un capitale di lire centomila; a titolo di rischi; un altro capitale di lire 28,933. 60 e finalmente a titolo di deterioramenti ai boschi un'altra somma di lire 15,513. 92 di guisa che le migliorie valutate, come si è detto, a lire 389,335. 36 si riducono a lire 244,888. 44.

A — *È ammissibile anzitutto una detrazione di lire centomila a titolo di amministrazione?*

I periti non danno una ragione soddisfacente di questa loro detrazione. Essi si limitano a lire che tenuto conto della spesa necessaria per un direttore, per un agente e delle spese di trasporto e di comunicazione da isola ad isola si può calcolare che occorrono ogni anno 5,000 lire le quali capitalizzate danno appunto le lire 100,000 che si detraggono.

La sentenza appellata trova giusta la detrazione sì perchè secondo la sentenza anteriore si ordinava di valutare le migliorie depurate dalle passività, sì perchè nelle lire cinquemila si comprendono eziandio le spese di trasporto.

Ma noi facevamo una questione pregiudiziale alla quale il Tribunale non ha risposto convenientemente. Secondo le Amministrazioni convenute, il cliente nostro avrebbe dovuto accontentarsi di quel tanto che rappresentasse l'insieme del godimento mancato giusta i patti contrattuali.

La sentenza invece che ordinava la perizia respinse questo sistema per la ragione precipua che si sarebbe in tal modo *continuato fittiziamente quel contratto che si era voluto invece risolvere*. Or bene che cosa è mai elevare a capitale le spese di amministrazione se non fingere la continuazione in eterno di quel contratto che doveva durare 29 anni e che dopo quattro anni

appena era stato risolto per volere concorde delle parti?

La sentenza risponde, che se il giudicato anteriore esclude il cumulo delle annualità, non disse però che l'onorevole Elia dovesse aver un compenso non *depurato dai pesi relativi ed in ispecie dalle spese di amministrazione*. Ma non è questo il significato della nostra eccezione. Noi domandiamo se sia giusto, se sia possibile decurtare il valore di un fondo di una somma corrispondente al 26 per cento sulla stima a titolo di spese di amministrazione, elevando a capitale quella che dovrebbe essere una spesa annua da computarsi in proporzione ai redditi.

E rispondiamo di no, perchè l'appartare più di un quarto del valore del fondo per la sua amministrazione equivale distruggere parzialmente il fondo, e nel caso nostro equivale a liberare per sempre lo Stato dal peso dell'amministrazione, imperocchè esso troverà sempre nel capitale detratto quanto occorre a provvedere alla spesa annua di 5,000 lire per l'amministrazione dell'azienda agricola delle isole.

Non è dunque esatto il dire che da noi si voglia il compenso senza alcuna detrazione. È la forma e la natura della detrazione che noi combattiamo appunto perchè si risolve per noi in perdita ingiustificata di capitale una spesa che deve essere proporzionata al reddito. E valga il vero: se fosse giusto detrarre ogni anno da lire 17,144. 77 (pag. 122 Perizia) lire 5,000, chi mai non preferirebbe essere amministratore anzichè proprietario? E se poi queste 5,000 lire si elevassero a capitale a beneficio dell'Amministratore, chi mai non invidierebbe la sua sorte?

E si noti che la perizia detrae già una somma non lieve a titolo di spese necessarie ad ottenere il reddito netto di lire 17,144. 77. A pagina 107 dopo avere stabilito il valore di lire 122,289. 74 per le uve che si potranno avere dalle viti di prima categoria; i periti aggiungono: « Questo complesso di produzione deve essere depurato dalle spese d' impianto, che comprendono le 300 lire di scasso, più lire 100 per manovali, più lire 20 di piantamento ». Ed inoltre alle viti di prima categoria si tolgono sempre a titolo di spese lire 160. 80 all'ettaro ed a quelle di seconda lire 191. 24, in quanto ai terreni seminativi i periti hanno calcolato lire 52. 22 ad ettaro (pag. 113).

Non è dunque a temere che sia lesinato nelle spese.

Ammesso pertanto che una decurtazione possa farsi per le spese di amministrazione, non sarà egli almeno giusto proporzionarla al reddito come fanno tutti i trattatisti e come si pratica in tutte le perizie ordinarie?

In generale, anche quando si tratti d'incarico temporaneo e quindi meno desiderato come è appunto

il caso degli amministratori giudiziarii, le spese di amministrazione si valutano al 5 per cento. Vi ha chi assegna loro una maggiore larghezza che dal 3 per cento va fino all'8 per cento (Cantalupi, pag. 295 - Fetterappa, pag. 203). Ebbene, prendiamo pure una media del 6 per cento: sulle 17,000 lire di maggior reddito avremo una spesa ulteriore di 1.200 lire all'anno ed a volerla anche elevare a capitale si avrà una detrazione di 24,000 lire, non mai di Centomila!!!

Nè si dica che le spese di trasporto debbano elevare questa cifra. Perchè di quali trasporti s'intende?

Si intende dei trasporti delle derrate al continente, o di quello dei coatti da isola ad isola per la coltivazione, oppure s'intende tener conto dell'un trasporto e dell'altro?

Ed allora la risposta è facile ed è semplice.

Perchè quanto ai trasporti pel continente non solo i periti ne hanno già tenuto conto nella valutazione dei redditi, come si vede chiaramente a pag. 102 della perizia; ma è inutile parlarne pel prodotto principale che è il vino, imperocchè dalla produzione media annuale di ettolitre 1,098, ettolitre 800 sono consumati sul luogo e perciò non hanno bisogno di trasporti (pag. 102); e quanto poi al trasporto dei coatti quelli che lavorano a S. Nicola non debbono essere trasportati, perchè là appunto è il luogo di detenzione e per quelli che vanno a S. Domino ed alla Capperaja si è provveduto largamente con appositi fabbricati, di guisa che è ragionevole ritenere che le spese di coltivazione si largamente calcolate bastino anche a quel tanto che può occorrere per i dislocamenti.

Del resto la verità è quella che vince qualunque calcolo di periti. Alle Tremiti non esistono attualmente che un fattore pagato in ragione di 2 lire al giorno e che provvede alla coltivazione di S. Nicola e S. Domino ed un capo di opera per la Capperaja a lire 1.50 al giorno. La spesa vera adunque è di lire 1,282 all'anno ed anche meno se si considera che il compenso al capo d'opera non può essere al tutto estraneo alle spese di coltivazione.

Per questo titolo adunque abbiamo diritto ad un abbuono di 26,000 lire almeno, alla differenza cioè fra la detrazione enorme fatta dai periti e la spesa reale che può essere necessaria alle spese di coltivazione.

B. — *Danneggiamenti ai boschi.*

A questo titolo si sono volute addossare all'affittuario lire 15,513.92 per alberi abbattuti oltre la misura concessa, per mancato rimboschimento e per

pretesi danni cagionati coll'estrazione della resina e con lo spetcchiamento.

Questa è tutta questione di fatto, e sta in fatto che l'onorevole Elia nulla fece mai senza averne la regolare autorizzazione.

Oltre infatti alle prove già addotte e ricordate nella perizia a pag. 120 noi produciamo una lettera della prefettura di Foggia in data 6 giugno 1892 dalla quale risulta che l'onorevole Elia non mosse mai un passo che non fosse sorretto dalle autorizzazioni volute.

Su questo punto, oltre ai documenti prodotti, l'onorevole Elia si proponeva di provare per testimoni, la perfetta regolarità della sua condotta, inquantochè egli aveva sempre richiesto le autorizzazioni alla prefettura di Foggia e da questa prefettura venivano i permessi, mercè cui si compivano i lavori coll'intervento dell'ispettore forestale e con l'assistenza della guardia forestale; ma la sentenza non vi volle prestar fede dicendo che nessuna prova avrebbe potuto distruggere la esistenza dei danni.

Secondo noi invece la quistione era se i danni fossero imputabili all'affittuario, perchè se questi aveva agito secondo i permessi della prefettura di Foggia e secondo le intelligenze prese coll'ispettore forestale che ad eseguire i suoi ordini vi destinava una guardia, non sappiamo vedere dove possa risiedere quella colpa per la quale ora si vuol rendere l'onorevole Elia responsabile dei danni.

E valga un esempio per tutti:

Si dice che il bosco fu danneggiato per l'estrazione della resina e per lo spetcchiamento. Fu provato che queste due operazioni furono eseguite sotto la sorveglianza di una guardia forestale; fu provato altresì « che il bosco era stato depauperato sensibilmente per essersi eseguiti dei tagli saltuariamente e pel cattivo uso fatto negli anni antecedenti della estrazione della resina senza regola di sorta e fuori della stagione opportuna » (Perizia, pag. 120); con qual criterio dunque si è addossato all'onorevole Elia la metà del danno, quando è certo che egli estrasse la resina una volta sola ed a regola d'arte, mentre per lo innanzi molte erano state le estrazioni e fatte senza regola e nelle stagioni le meno opportune?

Ed egualmente con qual ragione si pone a carico dell'onorevole Elia tutto l'insieme degli alberi mancanti quando lo stesso ispettore forestale dichiara che prima di lui si erano fatti tagli saltuari e tali da depauperare il bosco?

D'altronde l'articolo 9 del contratto addizionale 9 febbraio 1882 dava facoltà al conduttore di dissodare e porre a coltura sette appezzamenti boschivi di alto fusto in San Domino e di appropriarsi senza

alcun compenso il soprassuolo; e parimenti l'art. 12 dello stesso contratto concedeva allo stesso conduttore l'atterramento delle piante coll'autorizzazione dell'Amministrazione locatrice rappresentata dallo ispettore forestale; infine l'articolo 12 del primo contratto 17 settembre 1881 diceva che nulla si sarebbe dovuto per l'atterramento delle piante vecchie. O perchè dunque i periti non hanno tenuto conto di queste circostanze ed hanno invece senza alcuna sicurezza sentenziato che degli alberi mancanti dovesse risponderne l'onorevole Elia?

E si noti quel che risulta dalla stessa perizia. Una Commissione governativa nel 25 novembre 1889 stimava che i danni per l'abbattimento delle piante ascendessero a lire 6,020 attribuendo all'ultimo affittuario i due terzi degli alberi abbattuti. Ebbene, non solo i periti non cercano nessuna ragione di questa distribuzione cervellotica e fatta da chi poteva avere interesse a trovare dinanzi a sè un responsabile, ma quando si fanno a calcolare i danni le similia lire diventano dodici e così anche per il preteso abbattimento si dimenticano i patti contrattuali e si tratta l'onorevole Elia come si è fatto per lo spetecchiamento e per la resina, vale a dire con un criterio che sembra equitativo, ma che in sostanza non ha alcun fondamento di giustizia.

Noi adunque siamo convinti che l'onorevole Elia non abbia recato alcun danno al bosco, ma che dato anche un danno di cui debba rispondere, dovrà essere giudicato di molto inferiore alla somma calcolata dai periti e non dovrà discostarsi da quella stabilita dalla Commissione governativa che nel prendere in riconsegna le isole aveva il dovere di precisare con scienza e coscienza il vero ammontare dei deterioramenti.

II^a QUESTIONE. — Valutazione delle uve e del vino.

Nella estimazione delle viti i periti riconobbero essere esse di tale qualità da poter produrre ottimo vino, da essere vendute a prezzi molto remuneratori. Quanto al vino poi aggiunsero che i vini delle isole di Tremiti potranno ottenere qualità tali da non subire la soste dei vini pugliesi, anche tenendo conto dell'attuale crisi vinicola (Perizia, pag. 107).

A leggere giudizi così lusinghieri si sarebbe dovuto ritenere che la valutazione fosse poi tale da aggiungere il giusto compenso alla soddisfazione morale del viticoltore.

Ma invece non è così, perchè per tre modi i periti attenuano il valore delle loro lodi.

Anzitutto essi danno alle uve un prezzo che non si è mai verificato neppure per quelle di qualità inferiore, valutandole appena a lire 11 il quintale; poi

calcolano la trasformazione dell'uva in vino dichiarando che per avere un ettolitro di vino occorrono due quintali di uva; finalmente valutano il vino a lire 25,50, dichiarando che con una spesa di lire 1,922,20 si avrà un utile di ugual somma per la trasformazione dell'uva in vino (Perizia, pag. 157 e 158).

Cominciamo dal prezzo delle uve :

La sentenza dice che la valutazione dei periti è da ritenersi esatta, perchè essi hanno attinto informazioni sul luogo e perchè da parte nostra si è asserito e non provato. Ma la sentenza ha trascurato un elemento importantissimo messo innanzi dagli stessi periti.

A pagina 107 essi dicono che i prezzi delle uve tremitesi possono essere due, l'uno dell'uva che può servire ai bisogni locali, l'altro dell'uva che dovesse essere esportata, il costo della quale dovrebbe diminuire di tutta la spesa di trasporto al continente. Ed i periti aggiungono che per avere il prezzo normale dell'uva credono opportuno attenersi al prezzo minore. Ma nel fare questa stima dannosa ai nostri interessi i periti dovevano dimenticare tanto quello che avevano detto a pag. 102 come quello che avevano detto a pag. 117.

Nella prima essi dicono che il consumo medio annuale delle Tremiti va calcolato ad 800 ettolitri, nella seconda poi stabiliscono che la produzione media di tutte le viti tremitesi va calcolata ad ettolitri 1,098. Dunque a giudizio dei periti soltanto 300 ettolitri all'incirca hanno bisogno di essere esportati, dunque è ingiusto diminuire delle spese di trasporto tutta quanta l'uva che si può produrre alle Tremiti dal momento che soltanto una quarta parte ha bisogno di essere trasportata. L'ingiustizia è adunque palpabile. E perciò non occorre altra prova, dal momento che i periti illustrano essi medesimi il loro operato. Tutt'al più, a volere essere rigorosi ed a volere trascurare l'aumento probabile del consumo che seguirà l'aumentare inevitabile della popolazione si dovrebbe ricercare una media fra gli 800 ettolitri da consumarsi sul luogo, e dei 300 da esportarsi; ma non ne risulterebbe mai la giustificazione del sistema tenuto dai periti; i quali estesero alla parte maggiore quella che poteva attribuirsi alla minore, soltanto, ed hanno così deprezzato senza ragione il principale ed il più importante prodotto dell'isola.

Se adunque noi domandiamo di elevare a 13 lire il quintale le 11 proposte dai periti, non ci si potrà accusare al certo di esagerazione.

In secondo luogo noi ci siamo doluti della eccessiva misura prescelta dai periti nelle proporzioni tra l'uva ed il vino. Prima d'ora non si era mai sentito che per avere un ettolitro di vino occorressero

2 quintali di uva. I pratici, i trattatisti citati da noi a pagina 14 della nostra comparsa conclusionale di primo grado dicono che la trasformazione dell'uva in vino non dà mai una perdita superiore al 35 per cento. Le cantine sperimentali dello Stato con certificati da noi prodotti hanno attestato concordemente che due quintali di uva danno almeno 135 litri di vino.

Orbene, che cosa dice la sentenza per accogliere senz'altro le conclusioni dei periti? Dice che i certificati vengono da luoghi diversi da quello che fu oggetto della perizia e che essi non parlano di travasi, cagione precipua della perdita secondo i periti.

Ma non sarebbe più ragionevole di dire che l'accordo di attestazioni e di certificati provenienti da parti diverse significa la verità indiscutibile del loro contenuto, e non sarebbe più giusto ritenere che trattatisti ed sperimentatori hanno dovuto necessariamente tenere conto dei travasi, che costituiscono anche essi un'operazione necessaria alla trasformazione dell'uva in vino?

In altri termini l'uva è sempre uva dappertutto e le cantine sperimentali del Regno parlando di diverse qualità danno la giusta misura di quello che avviene dappertutto; e quando dicono che da due quintali di uva si hanno 135 litri di vino intendono parlare necessariamente di vino che abbia subito tutte le operazioni necessarie e che la trasformazione possa dirsi completa.

Cosicchè se noi domandiamo che al criterio dei periti si sostituisca una produzione minima di 125 litri per ogni due quintali di uva, a noi sembra di domandare cosa onestissima ed inferiore al vero.

Da ultimo quanto al prezzo del vino. Abbiamo prodotto listini e mercuriali che fanno ascendere fino a 60 lire il vino venduto alle Tremiti e domandiamo che il medio prezzo del nostro vino fosse determinato a 30.

Anche qui il Tribunale osserva che mancavano listini del 1889 e 1890, i quali avrebbero al certo favorito le Amministrazioni convenute e che non si può trarre dalla vendita del vino al minuto una regola pel prezzo di partite di vino che vanno vendute all'ingrosso.

Ma noi non abbiamo preteso nè le 40, nè le 50, nè le 60 lire a cui vanno i listini; ci siamo anzi limitati a 30 appunto per calcolare le spese di minuta vendita, le tasse sul consumo ed il guadagno dei rivenditori, e d'altra parte non è neppure sostenibile che negli ultimi tre anni i prezzi del vino siano andati ribassando per modo da far volgere la media a totale favore delle Amministrazioni convenute. E chi può dire inoltre qual sorte sia riserbata ai nostri vini massime quando si tratta di vini che

al dire dei periti medesimi possono meritare prezzi remunerativi e che sono tali, come essi stessi aggiungono, da non temere le crisi a cui sono andati soggetti i vini pugliesi? (Perizia, pag. 107).

Si può dire egli prezzo remuneratore quello di lire 25.50 se attenendoci agli stessi calcoli dei periti, « la pura spesa di costo di un ettolitro di vino » dovrebbe ascendere a lire 22.75, senza tener conto « degli interessi del danaro, e delle spese necessarie « commerciali alle conclusioni dei contratti? »

III^a QUESTIONE. — *Fabbricati.*

Secondo il contratto i fabbricati dovevano essere pagati dal Governo al finire dell'affitto al prezzo di stima.

Secondo la sentenza le costruzioni nuove eseguite a norma dei contratti di fitto dovevano essere rimborsate all'onorevole Elia secondo la spesa effettiva da lui sostenuta.

Secondo le perizie Piccioni e Civardi, e giusta il parere dell'ingegnere Poggioli, dove il fondamento consisteva nella « stima » anzichè nella « spesa », il compenso dovuto all'onorevole Elia era stabilito in lire 113,000.

Secondo invece la perizia Pitocchi tutte quante le costruzioni si riducono per l'onorevole Elia a lire 24,000 soltanto. D'onde questa enorme differenza?

A nostro modo di vedere essa ha la sua ragione in parte nella violazione del precetto secondo cui nessuno deve arricchirsi a danno altrui, in parte in una interpretazione del Tribunale. I periti stimano le varie costruzioni a 197,000 lire, ma dividendole in quattro categorie escludono ogni diritto a compenso per quelle della quarta valutate 26,000 lire, riducono le costruzioni della prima categoria da 59,004 a 14,765 lire, infine fanno detrazioni notevolissime per le costruzioni della 2^a e 3^a categoria, riducendo le une da 3,500 lire a 2,000, le altre da 19,000 a lire 7402.

Ecco adunque un capitale di circa 80,000 lire il quale ricade a beneficio dello Stato, ed a perdita totale dell'affittuario, perdita che a nostro modo di vedere non è neppure giustificata dalle disposizioni della sentenza interlocutoria.

Questa, infatti, non tratta in alcun modo della pretesa esclusione dei fabbricati di quarta categoria, anzi non ne ha neppure discusso, e si sa che ciò che non fu discusso non può formare oggetto del giudicato. Bene è vero che l'articolo 12 del contratto addizionale dice che le costruzioni non autorizzate non dovranno essere rimborsate; ma evidentemente non solo quel patto non può essere più invocato, dopochè tutto l'intero contratto fu ridotto al nulla dal

volere concede delle parti; ma è da osservare eziandio che allora le parti miravano ad un godimento di 29 anni, vale a dire ad un periodo di tempo nel quale si poteva intendere che certe costruzioni fossero usufruite per modo da potersene ritenere ammortizzata la spesa; mentre di ciò non è più il caso dopo la risoluzione di un contratto che ebbe la vita di quattro anni soltanto. La sentenza interlocutoria si è occupata soltanto delle fabbriche autorizzate, nulla invece ha detto di tutte le altre; sta dunque al magistrato applicare il principio di giustizia da noi ricordato e fare che lo Stato paghi in equa misura quello di cui può usufruire.

Ed anche un'altra considerazione di equità s'impone nel caso attuale. Come risulta da lettere del Direttore generale delle carceri, comm. Vazio, in data 12 febbraio e 3 marzo 1886, lo Stato non abbandonò mai l'idea di lasciare le Tremiti all'onorevole Elia, anche dopo la risoluzione del contratto, anzi si trattò a lungo di una enfiteusi, e poichè le Tremiti avevano un'importanza speciale per la marina, il Ministero dell'interno volle il parere del Ministero della marina, che alla sua volta impose la condizione della costruzione di vasche pel deposito di acque potabili. E così molte costruzioni furono fatte unicamente perchè volute dal Ministero della marina. Tale, per esempio, la vasca presso la cala degli Schiavoni, per la quale, come risulta dalla perizia a pag. 61, fu fatta una perizia dall'ingegnere Civardi per circa lire 4500.

Non è adunque giusto che si condanni l'Elia senza alcun esame, a sostenere spese che non avrebbe fatte senza l'impulso di quelli che rappresentavano il Governo, e dalle quali anche adesso può trarre vantaggio lo Stato.

Quanto alle costruzioni delle altre categorie, noi, oltre al produrre lettere dell'83 e dell'84 le quali danno la prova di altre autorizzazioni ottenute, dobbiamo ricordare un fatto grave documentato da una dichiarazione dello Scarselli, direttore Capo divisione delle carceri, nonchè da una lettera del 28 luglio 1891 proveniente egualmente dal Ministero dell'interno. Tutti i tipi, tutte le perizie mandate dall'onorevole Elia andarono perduti nel passaggio che le Tremiti fecero dall'Amministrazione delle carceri a quella del Demanio, cosicchè ora non si può pretendere che da parte nostra si dimostri rigorosamente di avere adempiuto alle formalità imposte dal contratto. Del resto quanto alle riduzioni enormi fatte dai periti, crediamo che esse si fondino sopra una interpretazione inesatta della sentenza 15 novembre 1889. Questa sentenza dice nel suo dispositivo che l'onorevole Elia per le costruzioni autorizzate deve essere rimborsato del denaro speso ed in conseguenza

ordina ai periti di ricercare il valore dei fabbricati. Ora non si capirebbe, il rimborso della spesa, colle detrazioni che la perizia ha fatte, essendo chiaro che a questo modo è perfettamente inutile parlare di spesa. Ma i periti hanno ricorso a quella parte motivata della sentenza nella quale si parla della domanda fatta dall'onorevole Elia di essere pagato senz'altro di lire 113,048, come somma concordata tra i periti Civardi, Piccioni e Poggioli. E a questo proposito che il Tribunale disse non essere possibile accogliere la domanda, si perchè le perizie stragiudiziali non erano state accettate dall'Amministrazione, si perchè era opportuno che i nuovi periti vedessero se e come i fabbricati avessero potuto influire nei miglioramenti agricoli. Ed in vista di tale eventualità la sentenza disse: « doversi fare sull'aumento della rendita quelle detrazioni che ne costituiscono le passività. »

Dunque si trattava di lievi detrazioni sull'aumento di redditi in quanto si potesse considerare come passività qualche costruzione non utile per sè medesima, non di detrazione gravi sulla spesa di fabbricati, ed infatti i periti stessi mostrarono di avere interpretato in questo senso la sentenza, quando dissero a pagina 12:

« Nella stima delle miglione rurali si valuterà poi la parte di aumento di reddito che derivò dai fabbricati e se ne farà la detrazione, per trovare quella rendita che capitalizzata serve a determinare il compenso che per questo secondo titolo deve corrispondersi all'affittuario ».

Ora, se come è certo i periti hanno seguito questa sentenza non sappiamo vedere come abbiano potuto pensare ad una detrazione ulteriore nel valore dei fabbricati compiendo così una ingiustizia pari a quella che la sentenza rimproverava a chi avesse voluto oltre le spese occorse per fabbricati, il capitale corrispondente all'incremento di reddito prodotto da alcune costruzioni. Sono adunque ingiuste le detrazioni fatte in così vasta scala dai periti ed a conferma basti questo: secondo il contratto primitivo l'onorevole Elia avrebbe potuto godere 29 anni dei fabbricati da lui costruiti ricavandone al trentesimo il prezzo di stima, vale a dire non perdendo nulla; secondo i periti invece dopo appena quattro anni dalle costruzioni l'affittuario dovrebbe perdere 25 anni di godimento e 80,000 lire in danaro.

IV^{ta} QUESTIONE. — *Prodotti vegetali.*

Abbiamo domandato che si tenesse conto di tre prodotti trascurati dai periti. Tali erano l'avena, l'orzo e le patate. La sentenza risponde che i periti

hanno escluso questi prodotti e che d'altronde essi vollero stabilire una produzione media.

Ma stabilire una produzione media non può significare che si debbano trascurare i prodotti realmente ottenuti. Vuol dire invece che si debba tenere conto di tutti per farne poi la media, tanto più quando come nel caso nostro i periti stessi parlano di questi prodotti che poi hanno completamente dimenticati. A pagina 102 della perizia gli stessi periti parlano della avena e dell'orzo e quindi non sappiamo vedere il perchè ci debba essere impedito di provare per testimoni la esistenza dei prodotti qui sopra ricordati.

Vª QUESTIONE. — *Danni per la Pianosa.*

Per l'inedunizzo dei danni derivati all'onorevole Elia dalla prepotente espropriazione dell'Isola Pianosa il Tribunale si è mostrato contrario, e si comprende, essendo occorso un errore di fatto.

Il Tribunale ha ritenuto che l'onorevole Elia domandasse indennizzo per la mancata pesca, la cosa è in sostanza diversa. La Pianosa fu ceduta dal Governo in affitto all'onorevole Elia, affinché oltre « al « suolo nell'interesse rurale vi avesse esercitato l'industria della pesca ».

Ma la pesca non si esercita in terra, si fa sul mare, osservate le debite distanze e le norme regolamentari. L'onorevole Elia, come gli altri, aveva il diritto di pescare; domandò è vero la privativa per la pesca delle sardelle, che voleva fare col sistema della luminiera, usò pescatori di Lissa, e non l'ottenne; questo non vuol dire che volesse impadronirsi del mare, ma se non voleva la padronanza sul mare aveva diritto di chiedere che lo si mantenesse nel libero possesso dell'isola locatagli tanto più che questa sua giusta pretesa non avrebbe recato danno ad alcuno, giacchè i Tremitesi, liberi di pescare, ove avessero voluto avrebbe potuto fare la salagione nell'Isola di San Nicola di loro residenza. Ma si volle rovinare l'onorevole Elia che non aveva fatto che molto bene e ci sono riusciti appunto in compenso del bene stesso che esso ha fatto! Ora è rimpianto ma troppo tardi! Nella terra bagnata dal mare vi è la parte chiamata lido o riva che è quella indicata « dall'alta marea ordinaria » e questo lido o riva è dominio pubblico per uso di tutti.

Al di qua di questo limite l'onorevole Elia era l'assoluto padrone. Esso avrebbe potuto ridurre quelle terre a coltura, e nello spazio di sua proprietà istituirci un'industria.

Esso aveva diritto di proibire che altri si installassero nella Pianosa, che vi creassero baracche e costruzioni o che vi piantassero industrie, come se dell'isola fossero i proprietari. Così si fece. I Tremi-

tesi, che in passato nulla seppero o vollero fare, e che volendo potevano pescare e salare a S. Nicola, vollero farsi padroni dell'Isola Pianosa, per cacciarne il proprietario.

Tentò l'onorevole Elia di trattare amichevolmente coi pescatori tremitesi: nulla giovò. I tremitesi s'impadronirono della Pianosa, vi costrussero fabbricati, e se ne resero padroni, cosicchè l'onorevole Elia non solo non poté più servirsi del suolo (quattro ettari di utile superficiale) a scopo rurale, ma non poté più esercitare l'industria della salagione, dalla quale nel 1882 aveva avuto largo profitto, lire 18,000, che con più largo sviluppo avrebbe potuto di molto aumentare.

Se l'articolo 11 del contratto di affitto non dà diritto all'onorevole Elia sul mare, nè sul lido segnato dall'alta marea ordinaria, pieno diritto gli dà nella parte dell'isola non bagnata dal mare con l'alta marea; di questa parte egli n'era padrone assoluto, come ne era padrone lo Stato, che gliela dava in affitto.

Il Governo di questo era convinto, e lo provò con emanare ordinanza e con provvedimenti per il mantenimento dell'onorevole Elia nel possesso dell'isola. Ma la prepotenza la vinse, ed il Governo finì col lasciar fare; e, visto che il Governo cedeva, fu giuocoforza all'onorevole Elia di cedere esso pure e di andarsene dalla Pianosa.

Dice la sentenza, non risultare che il Ministero dell'interno abbia concesso ad altri in un modo o nell'altro l'uso della Pianosa. L'onorevole Elia non dice che questo il Ministero abbia fatto; ma dice: facendomi il Ministero espropriare dalla Pianosa, mi ha recato gravissimo danno, e l'equità e la giustizia vogliono che di questo danno sia compensato chi aveva ben meritato, come afferma il Governo stesso, per l'opera morale e civilizzatrice compiuta alle Tremiti dall'onorevole Elia.

Nè vale opporre a tutto ciò l'articolo 1581 del Codice civile. — Qui si tratta, non già della locazione in genere già stipulata nel 1881, ma di uno speciale diritto, trasmesso nel 1882, in compenso dell'opera difficile e spinosa iniziata dall'onorevole Elia, diritto che per fatto stesso del Governo si ridusse poi ad una vera derisione.

VIª QUESTIONE. — *Sugli interessi.*

Si erano chiesti gli interessi dal giorno della domanda giudiziale. La sentenza li concede invece dal giorno in cui essa fu pronunciata, valendosi della massima: *in liquidandis non fit mora*. Ma la applicazione al caso nostro consacra una ingiustizia enorme. Dall'un lato, lo Stato che dal 1889

in poi percepisce i frutti ottenuti mercè i sacrifici fatti dall'onorevole Elia; dall'altro, l'onorevole Elia che è costretto a pagare gli interessi delle passività incontrate appunto per le bonifiche; dall'un lato, chi si arricchisce senza aver pagato il prezzo delle migliori; dall'altro, chi si rovina per la decurtazione continua e costante che il decorrere del tempo impone al prezzo. — Possibile mai una teoria che dia luogo a tanta disparità di trattamento, e che può anche ridurre ad una vera derisione il pagamento del prezzo? Una lite dura dieci anni: alle fine il prezzo viene pagato; ma viceversa, il venditore non riceve nulla, perchè gli interessi hanno assorbito il capitale. È ammissibile questo? E manco male se almeno le Amministrazioni convenute avessero fatta una qualche offerta! Invece, chiamate dinanzi al giudice, negarono ogni compenso e fecero istanza per il rigetto della domanda. Non è adunque giusto che esse paghino gli accessori, quali gli interessi dal giorno in cui furono posti mora dinanzi al giudice?

La massima invocata dal Tribunale può aver luogo quando sia perfino incerto il debito, e quando al debito non corrisponda una cosa fruttifera; non mai quando il rifiuto degli interessi implica una patente ingiustizia.

La Corte di Appello di Perugia ha illustrato questa teoria (28 novembre 1892, *Foro Italiano*, 1893 fascicolo III).

Trattavasi di una Società ferroviaria che condannata dopo una lunga liquidazione a pagare una somma alla Impresa costruttrice si rifiutava a pagare gli interessi. E la Corte, osservato che l'appaltatore il quale somministrò la materia non è un puro e semplice locatore di opera, ma un venditore dice che in questo caso deve applicarsi la disposizione dell'articolo 1509, vale a dire l'obbligo di corrispondere gli interessi dal momento della consegna dell'opera. E la Corte stessa aggiunse che tale interpretazione « è conforme alla giustizia ed alla equità, le quali non permettono che l'appaltante si giovi della cosa e del prezzo ad un tempo con grave danno dell'imprenditore, il quale come nel caso nostro dovrebbe aspettare degli anni per avere il frutto dei capitali spesi e che avrebbe potuto utilmente impiegare ».

Per questi motivi concludendo

CHIEDIAMO

Piaccia alla Corte, tenuta ferma la Sentenza appellata, in quanto riguarda il Capo IV della medesima, riformarla negli altri punti ordinando quanto appresso:

1° che le spese generali di amministrazione

9 — 169-H

siano calcolate al 5 per cento dell'ammontare dei redditi netti dalla quota dei rischi;

2° che i pretesi danneggiamenti sieno cancellati totalmente od almeno ridotti a misura più equa per quel che riguarda gli alberi mancanti, l'estrazione della resina e dello spetecechiamento;

3° che il valore dell'uva sia calcolato a lire 13 il quintale, quello del vino a lire 30 l'ettolitro e sia riconosciuto che da due quintali di uva possono aversi almeno 125 litri di vino;

4° che il rimborso della spesa pei fabbricati sia fatto per quelli della 1ª categoria in lire 59,004.46, e per quelli delle altre, esclusi quelli costruiti dopo il 1° gennaio 1886, sia concesso un equo compenso in base alla stima e secondo il giudizio della Corte;

5° che tra i miglioramenti agricoli si tenga conto dell'avena, dell'orzo e delle patate vendute, ritenuta la vendita fatta di 60 quintali di avena a lire 19, di 56 quintali di orzo a lire 15, e di 100 quintali di patate a lire 8 il quintale;

6° che siano aggiudicati all'onorevole Elia i danni avuti pel mancato godimento della Pianosa, da liquidarsi in sede separata;

7° che infine gli sieno concessuti gli interessi dal giorno della domanda giudiziale, od almeno da quello della riconsegna fatta il 25 novembre 1889, salvo a tener conto di quelli corsi dal 1° gennaio 1886 al 25 novembre 1879 nel rendiconto ordinario dalla Sentenza appellata;

8° siano condannate le Amministrazioni convenute in tutte le spese.

IN VIA SUBORDINATA

ed emanando sempre sul resto sentenza definitiva ammettere l'esame per testimoni sugli articoli seguenti:

1° Se sia vero che i dissodamenti ed i diboscamenti siano stati compiuti tutti, giusta l'autorizzazione dell'Ispettore forestale signor Domenico Pallotta e con l'assistenza della guardia forestale Giuseppe Maida;

2° Se sia vero che lo stesso siasi fatto per lo spetecechiamento degli alberi e per la raccolta della resina, fatta un anno soltanto;

3° Se sia vero che fra i prodotti vegetali delle isole siansi avuti anche 60 quintali di avena venduti a lire 19 il quintale nella banchina di Tremiti; 56 quintali di orzo venduto a lire 15 il quintale e 100 quintali di patate a lire 8 il quintale.

Avv. cav. VITO PERUGIA

Avv. comm. N. GALLO.

11.

Lettera dell'onorevole Elia all'onorevole Mordini presidente della Commissione d'inchiesta.

Roma, 18 luglio 1893.

Onorevole collega,

A conferma delle mie deposizioni vi mando un esemplare del ricorso in Appello sulla causa che si trascina da nove anni pel rimborso delle spese per le importanti bonifiche da me fatte alle isole di Tremiti.

Il ricorso doveva discutersi il giorno 11 corrente. L'Avvocatura Erariale volle il rinvio ed ora si dovrà rimandarne la discussione dopo le ferie, sebbene siasi fissato il 26 settembre. Così le mie speranze di vedere sistemate le mie passività subiscono una nuova delusione.

A nessuno sarà mai accaduto di perdere tutto il suo e di indebitarsi per arricchire lo Stato moralmente e materialmente come io ho fatto. Moralmente per avere trasformato un luogo centro di nefandità innominabili in una ridente colonia agricola. Materialmente, per avere ridotto terre che nulla davano a rendere da lire 45,000 a lire 50,000 all'anno, somme che lo Stato incassa mentre io che ho speso per trasformarle sono costretto fare nuovi debiti per pagare interessi delle somme mutuate per le bonifiche medesime. Non sarebbe opera giusta che quanti sono avvocati nella Commissione dei Sette si unissero all'onorevole Gallo per ottenermi giustizia?

Dev. suo
A. ELIA.

12.

Lettera dell'onorevole Elia all'onorevole Mordini presidente della Commissione d'inchiesta.

Ancona, 21 luglio 1893.

Onorevole collega,

Si va in cerca di scandali, ed anche le cose le più innocenti, sono armi per denigrare chi non merita.

Io ho informato la Commissione delle cause che mi costrinsero a rivolgermi agli Istituti di emissione per sconti cambiali, che avrei potuto saldare nel 1886 se non mi si fosse fatto la guerra che non meritavo. La

Commissione sa che le cambiali non hanno servito nè per me nè per la mia famiglia; servirono per compiere opera umanitaria e civilizzatrice dalla quale ha tratto grande vantaggio lo Stato.

Ma nel riferire alla Commissione dimenticai cosa della quale sento esserci chi voglia servirsene per dilaniarmi. Sarebbero lettere che io ho scritto al comm. Tanlongo, alcune riguardanti una sua causa alla Corte d'appello di Ancona, altre riferibili alla legge bancaria discussa alla Camera.

La Banca Romana, per noi dell'ex Stato Pontificio, venne sempre considerata come Istituzione Regionale anche Marchegiana, ed Ancona si mostrò sempre interessata a vederne lo sviluppo e la prosperità con la speranza di averne la succursale, tanto vero che a questo fine nominava deputato il Governatore compianto Guerrini di cui io dipoi raccolsi l'eredità di deputato.

Venuta in campo la questione della riscontrata, da ogni parte sorse l'armata che se questa non si aboliva i Banchi minori erano perduti, sarebbero stati assorbiti dalla Banca maggiore, e saremmo andati alla Banca Unica.

La Camera di Commercio di Ancona si allarmò come tante altre ed espresse voto contrario alla Banca Unica.

Avverso per principio alla Unicità e spronato dalla Camera di Commercio del mio Collegio, mi adoperai nei modi sempre acconsentiti ai deputati nell'ufficio per l'abolizione della riscontrata, e dell'esito diedi innocente informazione al Tanlongo, giacchè nessuno di aveva impegnati al silenzio, nella speranza che consolidata la posizione della Banca Romana non ci sarebbero più difficoltà per l'impianto in Ancona di una succursale. Una prova dell'innocenza della cosa la Commissione la potrà avere interrogando il Direttore Generale del Banco di Napoli al quale feci le medesime comunicazioni pure allo scopo di avere in Ancona la Sede del Banco.

Si può malignare dai tristi, ma vi è un altro fatto che attesta della onestà dei miei intendimenti. È dall'età di 17 anni che servo il paese, sui campi di battaglia, nell'esilio, alla Camera. Sono dunque 46 anni di non interrotto servizio. Quando avrà fine questa mia misera vita, i miei figli, mia moglie non avranno che le lire 500 della pensione dei

Mille, non un tetto, non un palmo di terra ma il nome che il padre ha loro serbato onorato. Ho la coscienza pura. Se così non fosse mi sarei fatta giustizia da me. Ma pur troppo a questi tempi non basta di essere puri perché si va in cerca di scandali e di denigrazioni! Ho voluto che Voi ed i benemeriti della Commissione foste anche di questo informati. Siate giusti!

Se avrete bisogno di sentirmi, dopo domani sarò a Roma.

Devo vostro
A. ELIA.

13.

Lettera dell'onorevole Elia all'onorevole Bovio.

Grottammare, 21 settembre 1893.

Onorevole amico,

Con la disperazione nell'anima per la più grave delle sventure che possa colpire un padre — e per tanti altri immeritati dolori, sento il bisogno di dirigermi a Voi, che mi siete fratello, per chiedere il vostro patrocinio presso la Commissione dei Sette della quale fate parte, come l'avrei chiesto per patrocinare la mia giusta causa presso la Corte d'appello di Roma se la vostra professione fosse quella di avvocato.

Le cause per cui mi trovo con le cambiali in rinnovazione sono note al Comitato ed ho dovuto farle pubblicamente conoscere in seguito ad attacchi di giornali — come vedrete dal « Parlamento » e come avrete letto nella « Tribuna » e nel « Secolo ». (1)

Sono nove anni che attendo il rimborso delle spese per opera altamente umanitaria, il Governo incassa i redditi delle bonifiche fatte da me ed io debbo pagare gli interessi delle ingenti somme occorse e debbo raccomandarmi per ottenere i rinnovi. Questo è il vero stato delle cose.

Quando ebbi, nel 1881, la missione di recarmi a Caprera per mettere pace fra Garibaldi e Cairoli (missione che ebbe pieno risultato), Garibaldi voleva che io fossi ministro, ed avrei potuto esserlo se lo avessi

(1) Estratti allegati.

voluta — potevo essere prefetto — potevo andare amministratore dei beni della S. Casa di Loreto, posto offertomi da Cairoli, non volli saperne — mi si offerse un posto nelle Palatine di Bari e, pur ringraziando, non accettai — e non parlo dei tempi nei quali Garibaldi tutto poteva. Ho preferito il lavoro modesto alla vita comoda pensando più al bene altrui che a quello proprio e della famiglia.

La fucilazione del padre nel 1849 mi lasciava la madre con cinque sorelle da proteggere e sostenere — per esse dovetti darmi all'esilio mentre avrei preferito condividere la sorte del padre mio. Posso quindi dire che fra esilio, nei campi di battaglia della patria indipendenza dal 1848 al 1867 — nella Camera ho servito il paese per 45 anni — e se non avessi la pensione dei *Mille* e quella derivatami dalle ferite — una delle quali — posso dirlo senza iattanza — ha giovato alla unità della patria — non avrei i mezzi per provvedere ai bisogni dei miei piccoli figli.

Potevo essere qualche cosa se lo avessi voluto — ho preferito essere *nulla*. *Una generosa utopia* — e le tristizie degli uomini mi furono causa della perdita di ogni sostanza. — Ma ho la coscienza pura — e sporo che giusti come siete Voi ed i vostri colleghi ne sarete persuasi.

Sempre Dev.mo
A. ELIA.

14.

Allegato al n. 13.

Dal Giornale *Il Parlamento* del 22-23 settembre 1893:

Le giustificazioni dell'onorevole Elia

L'onorevole Elia, che, come si sa, è stato fatto segno sul *Secolo* di Milano a delle accuse, ha mandato a quel giornale le seguenti lettere, che ora ci prega di pubblicare sul nostro, desideroso che le sue giustificazioni abbiano pubblicità nella capitale.

Accondiscendendo al desiderio dell'onorevole Elia noi intendiamo di rendere un atto di cortesia ad uno dei più vecchi deputati del Parlamento, a un combattente autenticamente eroico (basta guardargli in bocca) delle battaglie per l'indipendenza, colpito proprio in questi giorni da una grave sventura domestica.

E, dopo ciò, ecco, senz'altro, le lettere dell'onorevole Elia:

Grottammare, 14 settembre 1893.

Signor direttore del « Secolo »

Milano.

Dopo quello che si è detto di me nella parte del « Romanzo giudiziario » pubblicato nel n. 9859, potrei domandarvi, a termini di legge, di pubblicare, unite, nel prossimo numero del vostro giornale, le accluse due mie lettere. Preferisco invece domandarne la pubblicazione alla vostra imparzialità.

Avrei potuto smentire e rettificare quanto si è detto nella pubblicazione suddetta, tanto riguardo alla somma scontata, che non è neppure la quarta parte di quella indicata, che sulle altre cose, ma sarebbe stato troppo lungo ed anche inutile, perchè la luce sarà fatta.

Quello che posso e debbo dire è che gli sconti che fui obbligato fare dopo esaurita ogni mia sostanza, hanno tutti servito per arricchire lo Stato moralmente e materialmente, per trasformare delle Isole che il Ministero dell'interno qualificava *un'etasperio indegno di una nazione civile* in un'abertosa colonia penitenziaria agricola da meravigliare chi ebbe a visitarla.

Questo dovrebbe bastare a fare cessare tutte le calunnie che si dicono sul conto mio.

La saluto distintamente.

A. Elia.

Grottammare, 4 settembre 1893.

Onorevole Signore,

Per un'opera che il Governo qualificò *altamente patriottica e civilizzatrice* e l'Avvocatura generale erariale una generosa utopia, a scopo di pubblico bene « La bonifica delle Isole di Tremiti col lavoro dei condannati a domicilio coatto » fui obbligato ricorrere al credito. Da nove anni attendo il rimborso delle spese per la bonifica compiuta, mentre lo Stato, a cui ho riconsegnato le Isole, incassa i proventi dei prodotti delle bonifiche medesime.

Questa è la causa per cui dovetti ricorrere al credito, ed il perchè trovansi in rinnovazione miei effetti presso la Banca Romana.

Del resto attendo, con animo tranquillo, il giudizio della Commissione parlamentare dei Sette.

A. Elia.

Grottammare, 6 settembre, 1893.

Sig. Cesare Cecchini

Vice Presidente della Camera di Commercio di Ancona.

Alla vostra di ieri rispondo immediatamente.

Non so che cosa si pubblichi nei giornali sul conto mio perchè qui ne vengono pochi. Ma una cosa altamente dichiaro in modo il più reciso ed è che altri favori non chiesi mai al Tanlongo o ad altri all'infuori dello sconto di cambiali per l'infuorta bonifica delle Tremiti ed in seguito sui rinnovi con decurtazione dei medesimi, forzatosi dal ritardo dei rimborsi delle spese da me incontrate per la bonifica medesima. Sfido chiunque a smentirmi.

Quando la Camera di commercio di Ancona si pronunziò in favore della pluralità delle banche, io ho informato tutti i Direttori degli Istituti ai quali interessava di essere conservati e con ciò non ho menomato la dignità dei membri della Camera stessa.

Io ho sempre ricordato che la città di Ancona teneva tanto ad avere una Sede della Banca Romana, che per ottenerla nominava suo deputato il governatore comm. Guerrini, e quand'anche mi fossi adoperato presso i miei colleghi, affinchè fossero unanimi al voto della pluralità, non avrei fatto che seguire il sentimento della popolazione anconitana.

Sono 45 anni (dal 1848) che servo la mia patria e nè i servigi resi, nè i favori che loiolescamente si pretendono da me chiesti, mi hanno fruttato nè un palmo di terra, nè un tugurio.

E dopo ciò do le dimissioni da Presidente della Camera di commercio e vi saluto.

A. Elia.

15.

**Certificato del generale Garibaldi
al colonnello Elia.**

Caprera, 1° dicembre 1860.

Io certifico che il colonnello Augusto Elia fu ferito mortalmente a Calatafimi mentre mi copriva del suo corpo.

G. GARIBALDI.

16.

Lettera dell'onorevole Elia all'onorevole Mordini.

Roma, 15 novembre 1893.

Onorevole,

La Corte d'appello di Roma ha dato la sua sentenza sulla causa da me dovuta sostenere contro le Amministrazioni demaniale e carceraria onde avere i dovutimi rimborsi per un'opera che il Governo qualificò *altamente patriottica e civilizzatrice* — e l'egregio avvocato generale, onorevole senatore Corte, disse essere stata *una generosa utopia a scopo di pubblico bene*.

Dopo nove anni di lotta e di spese enormi maggiori finalmente mi viene resa, almeno in parte, giustizia.

La Corte non ha creduto di correggere errore grave dei periti riguardo vinificazione, perchè credette non abbastanza provato che le cantine sperimentali sui loro attestati parlino di vino commerciabile.

Ha ritenuto non provato che persone estranee abbiano preso possesso della Pianosa a me data in affitto, mentre a provarlo vi sono numerosi fabbricati prepotentemente costrutti.

Con tutto ciò, lasciato ai periti di giudicare se i fabbricati da essi peritati lire 107,000 debbono essere rimborsati *con sole* lire 14,705 ammessa la testimonianza per dei vegetali dimenticati nella perizia.

La Corte avrebbe già deliberato il rimborso di circa lire 440,000, più gli interessi di oltre 4 anni, cioè dalla riconsegna delle isole fatta nell'ottobre 1889.

Se tale giustizia, sebbene incompleta, mi si fosse fatta nel principiare del 1886, dopo la presentazione della perizia del cav. Piccioni, i cui risultati sono pienamente riconosciuti esatti dalla Corte d'appello, quanti dolori mi si sarebbero risparmiati!

Ho creduto mio dovere d'informare l'onorevole S. V. di questi risultati, a conferma dei quali le accompagno il sunto dispositivo della sentenza della Corte con alcune mie osservazioni.

E dopo ciò Le porgo ossequio.

Suo Dev.mo
A. ELIA.

17.

Dispositivo della sentenza della Corte d'appello di Roma nella causa tra l'onorevole Elia e l'Amministrazione Demaniale.

I fabbricati valutati dai periti giudiziari in lire 107,000 rimangono rimborsati per sole lire 14,705. 50 perchè per gli altri l'Elia non presenta l'autorizzazione a costruirli. Il fatto è che l'Amministrazione carceraria ora li trova non solo utili ma necessari alla azienda agraria.

Non ho creduto di correggere l'errore fatto dai periti quando calcolarono che occorrono *due* quintali di uva per fare un ettolitro di vino, perchè la Corte non trova che le cantine sperimentali del Regno e le Società enologiche quando affermano che da due quintali di uva si ricavano almeno litri 135 di vino intendano parlare di vino commerciabile.

Non v'è dubbio che parlando di cantine sperimentali di vino intendano dire di vino commerciabile, e lo prova l'attestato della Unione Enologica di Ripatransone col quale dichiara che da due quintali di uva comune per lo meno si ricavano litri 130 di vino *chiaro* commerciabile.

Tale mancata correzione porta all'Elia una perdita di lire 80,000 circa.

La Corte conferma che l'Elia debba pagare lire 15,513 per danni arrecati al bosco sebbene egli invochi la testimonianza dell'ispettore forestale di cui l'Elia esegui gli ordini.

La Corte respinge la domanda di rifazione dei danni per la prepotente espropriazione dell'Isola Pianosa non impedita dal Governo perchè non provati i fatti da me esposti e dice:

« Se fossero veri i fatti e se i Tremitesi « avessero realmente preteso di aver diritto « ad occupare l'isola, niun dubbio che la domanda di Elia per un indennizzo dovrebbe « essere ammessa. »

Ma Dio buono! quale prova maggiore si vuole dei numerosi fabbricati prepotentemente costrutti dai Tremitesi? Di queste costruzioni può ben fare testimonianza la Direzione generale delle carceri e più di altri il commendator Scarselli.

Per questo fatto l'Elia ha un danno non risarcito di circa lire 60,000.

LA CORTE

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

In parziale riforma dell'appellata sentenza:

1° Dispone che i periti nominati dal tribunale, oltre agli opportuni schiarimenti di cui nella predetta sentenza, abbiano pure ad accertare il maggior compenso dovuto all'onorevole Elia in relazione al prezzo del vino elevato di lire venticinque e centesimi cinquanta a lire trenta all'ettolitro (vegetali dimenticati).

2° Ammette la prova testimoniale dedotta dall'Elia sul Capitolo terzo trascritto a n. 3

della sua conclusionale subordinata, e delega per ricevere l'esame dei testimoni il giudice Filippo Fagioli addetto al tribunale di Roma.

3° Riduce di lire centomila a lire cinquantamila quattrecento trentaquattro e centesimi venti la somma esposta per spese di amministrazione.

4° Salvi gli eventuali aumenti in seguito alle risultanze della perizia e dell'ammissa prova testimoniale eleva da lire cento quarantaseimila cento ottantasei e centesimi cinquanta cinque di cui in sentenza a lire centonovanta quattro mila settecento cinquanta due e centesimi trentacinque la residua somma dovuta all'Elia, e condanna conseguentemente le appellate Amministrazioni a pagare all'Elia le dette lire cento novantaquattromila sette cento cinquanta due e centesimi trentacinque coi relativi interessi al cinque per cento dal giorno della riconsegna; salvi i diritti dei creditori pignoranti ed opposenti;

5° Conferma in ogni altra sua parte l'appellata sentenza e rinvia la causa ai primi giudici per l'ulteriore suo corso, ai quali è pure demandato di provvedere sulle spese di questo secondo giudizio che per ora si riservano.

Così pronunciato e deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sezione Unica feriale civile della R. Corte d'appello nel giorno trentuno ottobre 1893 e dagli ill.mi sig. avvocato S. E. Pagano Guarnaschelli commendatore G. Battista, primo presidente; Baudana Vaccolini comm. Cesare; Massazza cavalier Dionigi, estensore; Alaggia commendatore Cesare e Veccei cav. Cassio, consiglieri i quali si sono sottoscritti come segue unitamente al vice-cancelliere assistente.

Per questa sentenza si hanno le seguenti conclusioni:

Soddisfatta l'amministrazione carceraria del suo credito di lire 98,316. 24 si avranno. Somme liquidate dal tribunale L. 194,750. 35 più il giusto aumento sui fabbricati » utile sulle spese d'Amministrazione » 48,565. 80 utile pel maggiore valore del vino ettolitri 1098 . . . » 98,800. » importo da verificarsi delle maggiori spese occorse in

Da riportarsi . . L. 342,116. 15

Riporto . . L. 342,116. 15
confronto degli incassi dal 1° giugno 1886 a tutto l'anno 1889 epoca della riconsegna delle Isole di Tremiti . . » 60,000. » circa maggiore importo sui vegetali dimenticati » 30,000. » » interessi al 5 0/0 dal giorno della riconsegna » 86,423. » »
L. 518,539. 15

E vi sarebbe a vedere se non sono bastevoli le prove dei fabbricati costrutti alla Pianosa pei dovuti indennizzi. E se le cantine sperimentali e società Enologiche non hanno inteso dire di vino commerciabile quando calcolarono che di due quintali d'uva si hanno almeno litri 130 di vino.

18.

Lettera dell'onorevole Elia all'onorevole Mordini.

Roma, 20 novembre 1893.

Onorevole,

A conferma del dispositivo della sentenza della Corte d'appello che ho avuto l'onore di inviarle le mando copia della sentenza stessa con alcune mie ossesvazioni.

Le porgo ossequio.

Dev.mo Suo
A. ELIA.

19.

Sentenza della Corte di appello di Roma nella causa tra l'onorevole Elia e i ministri dell'Interno, del Tesoro e delle Finanze.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
(Sezione Unica Feriale)

HA EMANATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile a procedimento sommario iscritta al n. 605 del registro generale dell'anno 1893 e vertente

TRA

Elia comm. Augusto fu Antonio, nato e domiciliato in Ancona ed elettivamente in

Roma via Ara Coeli, n. 3, presso lo studio del procuratore signor avv. Dionigi Sicuro, che lo rappresenta in virtù di mandato di procura 13 settembre 1878 atti Pratilli, notaro in Ancona.

Appellante.

»

I Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro in persona delle LL. EE. i rispettivi ministri, domiciliati elettivamente in Roma in via Nazionale, n. 149, nell'ufficio della Regia Avvocatura Generale Erariale, dalla quale sono rappresentati in virtù di legge.

Appellati.

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 1893 i procuratori delle parti hanno preso le seguenti conclusioni.

Il procuratore Sicuro:

« Reietta ogni contraria domanda, piaccia alla Corte, tenuta ferma la sentenza appellata, in quanto riguarda il capo IV della medesima, riformarla negli altri punti ordinando quanto appresso:

1° che le spese generali di amministrazione siano calcolate al 5 per cento dell'ammontare dei redditi netti dalla quota dei rischi;

2° che i pretesi danneggiamenti siano cancellati totalmente, od almeno ridotti a misura più equa per quel che riguarda gli alberi mancanti, l'estrazione della resina e dello speteccchiamento;

3° che il valore dell'uva sia calcolato a lire 13 il quintale, quello del vino a lire 30 l'ettolitro, e sia riconosciuto che da due quintali di uva possono aversi almeno 125 litri di vino;

4° che il rimborso per la spesa pei fabbricati sia fatto per quelli della 1ª categoria in lire 59,004.46 e per quelli delle altre, esclusi quelli costruiti dopo il 1° gennaio 1886, sia concesso un equo compenso in base alla stima e secondo il giudizio della Corte;

5° che tra i miglioramenti agricoli si tenga conto della avena, dell'orzo e delle patate vendute, ritenuta la vendita fatta di sessanta quintali di avena a lire 19, di 56 quintali di orzo a lire 15, e di 100 quintali di patate a lire 8 il quintale;

6° che siano aggiudicati all'onorevole Elia i danni avuti pel mancato godimento della Pianosa, da liquidarsi in separata sede;

7° che in fine gli siano conceduti gl'interessi dal giorno della domanda giudiziale, od almeno da quello della riconsegna fatta il 25 novembre 1889, salvo a tener conto di quelli corsi dal 1° gennaio 1886 al 25 novembre 1889 nel rendiconto ordinato dalla sentenza appellata;

8° siano condannate le Amministrazioni convenute in tutte le spese ed onorari di avvocati e di procuratore, ed a quelle della perizia, coi relativi onorari dei periti come dell'ordinanza in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate in ambedue i giudizi, ad eccezione delle spese ed onorari dei periti.

IN VIA SUBORDINATA

ed emanando sempre sul resto sentenza definitiva ammettere l'esame per testimoni sugli articoli seguenti:

1° Se sia vero che i dissodamenti ed i diboscamenti siano stati compiuti tutti, giusta l'autorizzazione dell'ispettore forestale signor Domenico Pallotta e con l'assistenza della guardia forestale Giuseppe Maida;

2° Se sia vero che lo stesso si sia fatto per lo speteccchiamento degli alberi e per la raccolta della resina, fatta un anno soltanto;

3° Se sia vero che fra i prodotti vegetali delle isole siansi avuti anche 60 quintali di avena venduti a lire 19 il quintale nella banchina di Tremiti, 56 quintali di orzo venduto a lire 14 il quintale e 100 quintali di patate a lire 8 il quintale. »

IL PROCURATORE ERARIALE:

« Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello reietta ogni contraria domanda, azione ed eccezione e in specialità l'atto d'appello proposto dall'onorevole Elia, in parziale riforma (in via d'appello incidentale) e conferma della sentenza 15-26 aprile 1893 del tribunale di Roma:

1° Ritenendo i fatti esposti dai periti e valutandoli come perito periziere in conformità delle suesposte considerazioni, ridurre l'ammontare del compenso a titolo di miglioramento a più giuste ed eque proporzioni, o quanto meno, confermare su tale punto la sentenza appellata;

2° Dichiarare inammissibile e rigettare in ogni sua parte e sotto ogni aspetto, compreso quello che lo vieta il giudicato, la do-

manda per miglioramento posteriore al 1885, e in ogni peggiore ipotesi doversi limitare il compenso dell'ammontare effettivo del reddito migliorato contrapponevoli e decurandolo dall'aposta dell'ammontare degli utili ricavati dall'onorevole Elia dal godimento delle isole; il tutto da accertarsi in modo di legge;

3° Provvedendo sulla domanda riconvenzionale o giudicare doversi su quella qualunque somma, che in definitiva venisse assegnata al comm. Elia, assegnare alle Amministrazioni dell'interno, delle finanze e del tesoro tanta parte quanta corrisponda all'intero ammontare del loro credito per anticipazioni conto corrente ed arretrati di fitto, che a tutto il 25 febbraio 1893 ammonta a lire 110,185.06 non che all'importo delle spese di perizia anticipate dall'Amministrazione in lire 13,520.55 e all'importo delle altre spese ed onerari di causa, e a quei maggiori crediti che per detti titoli o per altri contemplati negli articoli 4, 5 e 6 dell'atto di risoluzione 28 luglio 1885 le suddette Amministrazioni vantassero o potessero in seguito vantare; in ogni ipotesi tenersi ferma la cessione a favore dell'Amministrazione delle lire 98,306.24 disposte col capo terzo della sentenza appellata sulla quale non havvi contestazione;

4° Giudicare non essere dovuto alcun interesse nel compenso che venisse riconosciuto dovuto all'on. Elia, o quanto meno confermare su tale punto la sentenza appellata, o in via ancora più subordinata, computare gli interessi solo a decorrere dal giorno della riconsegna del fondo locato, e cioè dal 25 novembre 1889, e solo sul residuo credito, prelevate le anticipazioni e gli altri crediti dell'Amministrazione, a far tempo dal giorno in cui sono sorti;

5° Giudicare non dovere le Amministrazioni convenute addivenire ad alcun pagamento delle somme che in definitiva potranno essere dovute, fatti i prelievi di cui al capo secondo delle presenti conclusioni, a favore del comm. Elia, se prima non vengano rimossi gli atti di cessione, pegno o gli altri impedimenti di qualunque genere che gravano le somme dovute;

6° Confermare la sentenza appellata nel capo quinto, col quale ha respinto l'istanza proposta dall'on. Elia nei rapporti col solo Ministero dell'interno per maggiori compensi e risarcimento di danni, dipendenti dal pre-

teso impedimento dell'esercizio della pesca nell'isola Pianosa;

7° Condannare il comm. Elia alle spese della perizia giudiziale in lire 13,289.25 già anticipate dall'Amministrazione, e nella metà di quelle della perizia Poggioli in lire 231.30, e così complessivamente in lire 13,520, nonchè alle spese tutte ed onerari del presente giudizio e di quello di prima istanza, il tutto da prelevarsi a norma di quanto si chiede nel capo secondo delle presenti conclusioni.

LA CORTE.

Udite le arringhe dei signori avvocati onorevole Gallo Nicolò, per l'appellante Elia, e Paolucci, sostituto avvocato erariale per i Ministeri:

FATTO.

Con scrittura privata 17 settembre 1881, qui registrata al n. 16442 con lire 133.20, il direttore generale delle carceri, a nome e per conto dell'Amministrazione carceraria, concedeva in affitto al sig. Goffredo Novelli i terreni di proprietà demaniale nelle Isole Tremiti per anni 29 decorrendi dalla consegna, che seguì nell'ottobre 1881. Fu stabilito per i primi nove anni il canone annuo di lire 3,039.72; Che i miglioramenti fatti ai terreni dovessero rimanere a beneficio dell'Amministrazione, ad eccezione degli edifici costruiti con autorizzazione della locatrice, nel qual caso sarebbero dalla medesima rilevati alla fine della locazione a prezzo di stima; Che l'affittuario fosse tenuto ad indennizzare l'Amministrazione dei deterioramenti da lui causati, salvo si trattasse di abbattimento di alberi o piante non suscettibili di alcun valore per la loro condizione di vetustà od altro.

Con successiva scrittura 12 gennaio 1882, registrata ad Ancona il 30 detto mese al numero 3384 con lire 4.80 il Novelli cedeva lo affitto al comm. Augusto Elia, che veniva poscia riconosciuto dalla Amministrazione con atto 9 febbraio stesso anno (qui registrato il 13 stesso mese al n. 12892 con lire 50.40). Dicevasi in questo contratto come nell'affitto dell'Isola Pianosa dovesse ritenersi ceduto senza aumento di corrisposta la facoltà di esercitare la pesca, coi diritti medesimi spettanti al locatore quale proprietario dell'Isola.

Si aggiungeva, rispetto all'indennizzo da

darsi al conduttore pei fabbricati costruiti coll'autorizzazione dell'Amministrazione, che i fabbricati stessi si dovessero riconoscere necessari ai veri bisogni dell'azienda rurale mediante l'esibizione da parte dell'affittuario dei tipi relativi e delle singole perizie preventive; che ogni altro edificio costruito senza l'osservanza di tali formalità, e la cui esistenza non fosse qualificata con regolare autorizzazione scritta dal locatore, si avesse ad intendere compreso fra i miglioramenti dei terreni.

Si dava inoltre facoltà all'affittuario di disboscare, dissodare, porre a coltura sette appezzamenti di terreno boschivo d'alto fusto in San Donnino; dichiaravasi compreso nell'affitto detto bosco di San Donnino col divieto di atterrare piante senza autorizzazione della Amministrazione e con obbligo di sostituirne altre a quelle atterrate, morte od abbattute dal vento. Si elevava in oltre la corrisposta di fitto a lire 3610,83.

Con altre scritture 14 giugno 1883 qui registrate il 5 settembre stesso anno al n. . . . con lire 8.40, e 1° ottobre anno medesimo (registrata a Manfredonia il 17 marzo 1884 al n. . . con lire 4.80) si concessero pure in affitto al sig. Elia l'isoletta rocciosa Cretaccio ed alcuni magazzini a S. Nicolò per annue lire 150.

Finalmente con atto 28 luglio 1885 quel contratto di affitto venne di comune accordo risolto a datare dal 1° gennaio 1886. Si convenne che la riconsegna delle Isole avrebbe dovuto farsi non oltre il 31 dicembre detto anno 1885; che a soddisfacimento dei fitti arretrati e decorrendi, nonchè delle avvenute anticipazioni, sarebbe destinato quel compenso che sarebbe spettato all'Elia per costruzioni o per qualsiasi altro titolo; compenso che veniva conseguentemente ceduto a pro dell'Amministrazione.

Insorte questioni sull'ammontare e sulla valutazione dei compensi dovuti all'Elia; ebbe questi nel settembre 1888 a citare i Ministeri delle finanze e dell'interno avanti il tribunale di Roma, chiedendo il pagamento a suo favore di lire 506,597.46 quale ammontare dei miglioramenti suddetti e delle spese da lui fatte sulla cosa locata, oltre i danni e spese del giudizio.

I convenuti Ministeri si opposero alla domanda; chiedendo anche in via riconvenzionale, che dall'ammontare dei compensi si

avesse a sottrarre il valore dei deterioramenti cagionati ai fondi locati. Fecero pure istanza perchè venisse riconosciuto il loro diritto sull'importo dei miglioramenti a termini del contratto di risoluzione.

Il tribunale con sentenza 15-27 novembre 1889 dichiarava: spettare al comm. Elia il compenso per le nuove costruzioni, eseguite a norma dei contratti di affitto il 17 settembre 1881 e 9 febbraio 1882 eguale alle spese effettive da lui sostenute; nonchè l'indennizzo per miglioramenti agricoli, pari al maggior valore seguito dai fondi all'epoca della risoluzione del contratto. Ammetteva una perizia all'oggetto di accertare la sussistenza ed il valore così dei fabbricati come dei miglioramenti agricoli eseguiti dal conduttore nel corso del contratto medesimo; di stabilire se e quale aumento di rendita avesse conseguito la proprietà all'epoca della risoluzione e quale fosse il capitale corrispondente, dedotto da passività, dovuto al conduttore, in conseguenza delle migliorie esistenti; di accertare inoltre se e quali deterioramenti si fossero verificati nei fondi locati all'epoca della consegna, indicandone nell'affermativa l'ammontare.

I periti eseguirono i loro mandati; indi riassunta la causa il tribunale pronunciò sentenza sulla medesima; nonchè su altra causa pure iniziata dall'Elia nel 2 febbraio 1893 contro il solo Ministero dell'interno allo scopo di farlo condannare all'emenda dei danni, per non avergli garantito il pacifico ed esclusivo possesso dell'esercizio del diritto di pesca nell'isola di Pianosa.

Si rinviano con essa sentenza le due cause: si liquidò in lire 244,492.79 il compenso dovuto all'Elia pei miglioramenti agrari, ed in lire 59,004.46 il prezzo di stima dei fabbricati, legalmente autorizzati da rimborsarsi al predetto Elia salvo la detrazione sopra detta ultima somma di lire 44,238.50 per l'incremento arrecato all'azienda rurale.

Riservò di pronunciare sull'equità di detta ultima somma detratta, disponendo intanto che i periti avessero a dare gli opportuni schiarimenti sopra analoghe eccezioni opposte da Elia.

Dichiarò che il credito per le migliorie agrarie in lire 244,492.79 avesse a rimaner ceduto ed alienato in favore delle convenute Amministrazioni fino alla concorrenza di lire 98,306.24 per anticipazioni, conto corrente e residua corrisposta di affitto. Condannò con-

seguentemente dette Amministrazioni a pagare all'Elia la restante somma di 146,186 lire e 35 centesimi coi relativi interessi dal giorno della sentenza.

Dichiarò che esso Elia dal 4 gennaio 1886 al 25 novembre 1889 era rimasto al possesso dei terreni e fabbricati delle Isole Tremiti in qualità di amministratore dei beni stessi per conto dei convenuti Ministeri.

Ordinò quindi al medesimo Elia di rendere il conto della sua amministrazione e respinse la di lui istanza per maggiori compensi e risarcimento dei danni dipendenti dal preteso impedimento dell'esercizio della pesca nell'Isola di Pianosa riservandosi di provvedere sulle spese all'esito degli ordinati provvedimenti.

Appellò da questa Sentenza l'Elia con atto 1° luglio 1893 ed incidentalmente ne appellarono pure le Amministrazioni, indi comparse le parti all'Udienza si presero dalle medesime le conclusioni sopra trascritte.

IN DIRITTO.

COMPENSO PER FABBRICATI.

La sentenza interlocutoria 15 novembre 1889, passata in giudicato, dichiarò spettare al Commendatore Elia il compenso per le nuove costruzioni eseguite a norma dei contratti di fitto 17 settembre 1891 e 9 febbraio 1892, uguale alle spese effettive da lui sostenute e die' quindi l'incarico ai periti di accertare la sussistenza ed il valore di dette costruzioni, eseguite dal conduttore nel corso della locazione.

A tenore del primo di quei contratti la Amministrazione doveva rilevare gli edifici a prezzo di stima, e tale clausola venne poi meglio esplicitata nell'altro atto del 1882, col quale si prescrive che gli edifici medesimi si dovessero previamente riconoscere, ed a giudizio del Locante, come necessari ai veri bisogni dell'azienda rurale, dacchè altrimenti sarebbero compresi fra i miglioramenti da rimanere come ivi è detto a beneficio della Amministrazione.

Prendendo norma da detta Sentenza e dai documenti, i Periti nell'eseguire l'incarico distinsero i fabbricati in quattro categorie: 1° Edifici debitamente autorizzati dall'Amministrazione; 2° Quelli di cui l'Elia dichia-

rava aver ottenuto; ma non esibiva, la richiesta autorizzazione; 3° Quelli per la cui costruzione si era presentata domanda senza ottenere risposta; 4° Quelli per i quali non erasi neanco presentata domanda.

Valutarono i primi a lire 59,004.46. I secondi a lire 3,532.97. I terzi 19,331.66 lire e gli ultimi lire 26,093.02 non essendovi però l'autorizzazione che per gli edifici al n. 1° (mancando la prova per gli altri al n. 2°); non è che per essi che si può ammettere il compenso a prezzo di stima nella suesposta somma di lire 59,004.46 sotto le deduzioni di cui in seguito.

Da questa somma di lire 59,000 si vorrebbero dedurre dalla Pubblica Amministrazione lire 11,511.07 importi di lavori eseguiti dopo la rescissione del contratto, ma tale detrazione non la si può ammettere, constando, come dei lavori medesimi si fosse già avuta l'autorizzazione sin dal 5 marzo 1883. Non sarebbe quindi equo esimere detta Pubblica Amministrazione dal pagarne il prezzo di stima.

L'Elia a sua volta vorrebbe che detto prezzo si avesse pur a corrispondere per gli altri fabbricati, ma a ciò osterebbe la succitata convenzione del 1882, esplicitamente richiamata nella sentenza interlocutoria. Si potranno bensì comprendere fra i miglioramenti dei terreni, nei limiti posti da detta sentenza, e di cui si dirà in seguito; ma una maggior pretesa non sarebbe giustificata.

È giusto che lo Stato paghi in equa misura quello di cui può usufruire; ma è pur giusto se il lavoro si è eseguito senza la prescritta autorizzazione; limitare il suo obbligo al beneficio che realmente ne ha.

I periti dovevano per valutare a norma dell'interlocutoria sentenza i miglioramenti agricoli e stabilire, se in conseguenza dei medesimi si fosse verificato un aumento di rendita alla proprietà all'epoca della risoluzione dell'affitto e quale ne fosse il capitale corrispondente da pagarsi al conduttore. Ora potendo i fabbricati contribuire nell'incremento di detta rendita, era pur giusto, che i periti avessero a detrarre dalle lire 59,004 quella somma che avessero per avventura già calcolata nelle migliorie agricole in conseguenza dei fabbricati medesimi; dacchè altrimenti il conduttore verrebbe a conseguire due volte il capitale per lo stesso titolo.

Tale operazione si fece appunto da essi

periti, dichiarando che dopo un accurato esame avevano potuto stabilire la quota di detrazione in lire 44,238.55.

Questa somma la si dice eccessiva ed il Tribunale nel riflesso che i periti non avevano determinati nella loro relazione quei calcoli, che asserivano di aver all'uopo istituiti, ad evitare ogni possibile dubbio, ebbe ad ordinare maggiori schiarimenti a sensi dell'articolo 269 Codice procedura civile, schiarimenti che la Corte crede pur necessari, dacchè non pare che la somma di lire 44,238.50 possa conciliarsi con quanto i periti avevano precedentemente esposto sull'influenza dei fabbricati nelle migliori agricole; calcolando soltanto l'aumento di un decimo nei prodotti e la diminuzione di un decimo nelle spese. (1)

MIGLIORAMENTI AGRICOLI.

La sentenza interlocutoria dichiarò: spettare al comm. Elia lo indennizzo per detto miglioramento, pari al maggior valore conseguito dai fondi all'epoca della risoluzione del contratto.

I periti dissero che il compenso a termini della accennata sentenza doveva determinarsi in base alla aumentata rendita; che però a calcolare questa rendita, era d'uopo ragguagliarla; dacchè altrimenti il risultato poteva essere erroneo; quando, ad ipotesi si fosse trattato di piante, il cui periodo vegetativo si avesse a svolgere in un certo numero di anni.

Partendo da questo concetto economico, che servi loro di guida, nell'interpretazione della sentenza; e distinguendo due categorie di produzione e due momenti produttivi, ossia le deduzioni utilizzabili sul luogo da quelle da asportarsi ed il periodo, in cui la produzione soddisfa al consumo locale da quello, in cui bisogna ricorrere al continente per vendere la produzione esuberante, de-

(1) Così si avrebbe che i periti hanno valutato i fabbricati lire 107,000, e che all'Elia di questa ingente somma non si rimborserebbe che sole lire 14,705.50. Mentre i fabbricati che concorrono ad aumentare i prodotti ed il loro valore non sono che le stalle e le cantine per la vinificazione, e mentre tutti gli altri fabbricati risultano non solo utili, ma necessari all'Azienda Agricola. È ben doloroso.

terminarono il valore complessivo dei miglioramenti in lire 244,838.44, così ridotti per aver detratto dal totale valore lordo:

Lire 100 mila per l'amministrazione e spese generali;

Lire 28 mila per rischi, infortuni ed interessi;

Lire 15,513.92 danneggiamenti ai boschi.

Il Tribunale ammise la somma di lire 244,492.79. A riguardo di questa somma si hanno dalle parti le seguenti eccezioni di istanze:

Espono anzitutto l'Elia, che è tenue il prezzo stabilito per le uve (lire 11 al quintale); che i periti per avere il prezzo normale di dett'uva si erano attenuti al prezzo minore, tenendo calcolo della spesa di trasporto al continente, mentre nel raccolto di ettoltri 1098 di vino non se ne asporterebbe, a giudizio di essi periti, che ettoltri 300. Fa quindi istanza perchè si elevi almeno detto prezzo a lire 13 al quintale.

Le Finanze, a loro volta, sostengono che il prezzo di lire 11 è troppo alto.

Il tribunale ritenne che tali eccezioni non valessero ad infirmare il giudizio dei periti, e tale è pure l'avviso della Corte, non essendovi dati sufficienti per ammettere che i periti abbiano potuto errare. Non è poi vero che essi abbiano diminuito delle spese di trasporto al continente tutta quanta l'uva che si può produrre alle Tremiti. Dissero soltanto: « Siccome la produzione fra qualche anno sarà superiore ai bisogni locali, ed allora diminuirà il costo di tanto quanto si spende per detto trasporto; così, come prezzo normale prenderemo questo secondo prezzo. »

Accennarono quindi al costo, alle spese di trasporto; ma non è escluso che essi abbiano calcolate queste spese in relazione ad una determinata quantità d'uva presumibilmente trasportabile, ripartendole poscia, come dovevano ripartirle, sul totale ricavo, onde dedurne il prezzo medio.

Si eccepisce dall'Elia esservi errore nella misura tenuta dai periti nelle proporzioni tra l'uva ed il vino. Dice che non occorrono due quintali d'uva per un ettolitro di vino, ma una minor quantità, e produce in appoggio alcuni certificati.

Da questi certificati, emessi dai direttori delle cantine sperimentali di Noto, Barletta, Riposto, risulta infatti una maggiore produ-

zione (1); ma non consta se essi direttori abbiano inteso di accennare al vino quando è posto in commercio, o non piuttosto alla quantità che si ricava dopo la pigiatura, essendo noto come tale quantità diminuisca assai per la fermentazione, per i travasi ed altri motivi. Non danno quindi, essi certificati, una norma sicura anche per il riflesso che riguarderebbero raccolti non alle isole Tremiti, ma in altre località in terra ferma, mentre è pur noto come l'uva dia più o men prodotto in relazione anche alla qualità del terreno ed alle condizioni atmosferiche in cui viene raccolta.

Non puossi quindi modificare il risultato della perizia.

Si è di già osservato come i periti ebbero pure a calcolare l'uva trasformata in vino, e ritenendo che per un ettolitro di vino occorressero due quintali di uva, portarono il prezzo per ogni ettolitro a lire 25.50. Le spese attive di vinificazione, compreso anche l'interesse dalla pigiatura a tutti i travasi, le esposero in lire 0.75 per ettolitro; ed altra lira per ettolitro calcolarono per interesse, manutenzione e rinnovo dei vasi vinari, attrezzi e macchine occorrenti alla vinificazione, per il che dedotte tutte le spese e l'importo dei due quintali d'uva in lire 22, si avrebbe un residuo attivo di lire 1.75 per ettolitro.

L'onorevole Elia censura tale calcolo, e vorrebbe elevare il prezzo del vino a lire 30 l'ettolitro, producendo un certificato rilasciato dal sindaco di Tremiti, da cui risulta che il vino importato dal continente, e specialmente quello di Trani, Barletta e Manfredonia, fu venduto a quella popolazione, negli anni 1883, 1884 e 1885, in media, a centesimi 45 a 50 al litro, mentre nel 1886 e 1887, per lo scarso raccolto, fu anche venduto a centesimi 55 a 60, il che darebbe per questi ultimi anni un prezzo per ettolitro di 55.50 a 55.60.

Le Finanze, a combattere questo risultato,

(1) Le cantine sperimentali del Regno attestano che due quintali di uva danno almeno litri 135 di vino.

Non v'ha dubbio che le cantine intendono di parlare di vino commerciabile.

E lo attesta l'Unione Enologica di Ripatransone, la quale dichiara che da due quintali di uva comune si hanno per lo meno litri 130 di vino chiaro e commerciabile.

E pur si ritiene che due quintali di uva danno soli litri 100 di vino!

ELIA.

dissero che nel mercato più importante delle spoglie, Barletta, negli anni 1889, 1890, 1891 e 1892 il prezzo medio del vino di prima qualità fu di lire 23.96, 28.96, 24.50 e nel 1893 di lire 13, mentre quello di seconda fu di lire 17.70, 20.70, 18.50 e 18.10.

Aggiunsero che elevando le spese di vinificazione da lire 1.75, somma esposta dai periti, a lire 5.78, giusta l'avviso di uno scrittore sulla materia, a vece di un utile netto, ci avrebbe una perdita; che in ogni caso non si dovrebbe tener calcolo di quell'utile netto, perchè estraneo ai miglioramenti (1).

La Corte, fra queste contrarie dichiarazioni, ritiene che il prezzo debba elevarsi a lire 30 l'ettolitro, e ciò in base al predetto certificato del sindaco di Tremiti, nonchè a quelli prodotti dalla stessa pubblica amministrazione. Se risulta da questi ultimi certificati che in un anno di abbondante raccolto il prezzo fu assai tenue, raggiunse però in altro anno la rilevante cifra di lire 28.96. Ora maggiore ben doveva essere detto prezzo nelle isole Tremiti pel vino che ivi si consuma al minuto ed in rilevante proporzione (800 sopra 1098, come dissero i periti). È poi regola economica che il prezzo di una merce debba coordinarsi al prezzo di costo, dacchè altrimenti non si produrrebbe. Ora tale prezzo di costo sarebbe superiore a quello di vendita, esposto in lire 25.50, ammesso che occorran due quintali di uva per un ettolitro di vino, e che le spese, come riconosce la stessa pubblica amministrazione, non potrebbero essere minori di lire 5. Devesi quindi ritenere equo il valore di lire 30, ed essendovi un lucro, niun dubbio debba calcolarsi nel reddito, che il prodotto della cantina è pure apprezzabile in una vasta azienda rurale.

L'onorevole Elia reclama si abbia a tener conto di prodotti vegetali trascurati dai periti, asserendo che vennero pur raccolti cinquantasei quintali d'orzo a lire 15, cento di patate a lire 8 e sessanta quintali di avena a lire 19, e fa pure istanza perchè all'uopo sia ammessa la prova testimoniale da lui dedotta.

Il tribunale respinse tale domanda sul ri-

(1) Su ettolitre 1098 aumentate lire 4.50 per ettolitro, si avranno lire 4,946, che, capitalizzate, danno un utile maggiore di lire 98,800.

ELIA.

flesso che i periti avevano voluto stabilire una produzione media e non quella eventuale di un anno. Essi periti ebbero infatti ad osservare come l'avena e l'orzo siano consumati sul luogo per quella quantità che è necessaria agli animali dell'azienda governativa, come ad evitare errori derivanti da analisi unitaria avevano creduto di non tener conto delle produzioni consumate nell'interno di detta azienda, che sarebbesi compensate con le minori spese a debito delle altre colture; come in tal modo avrebbero eliminate le partite di giro, considerandosi l'azienda nel tutto insieme; dacchè è tutto il complesso dell'organismo agrario che ne dà le rendite.

Dato questo concetto, che servi di norma ai detti periti, non si potrebbe tener calcolo dell'avena, dell'orzo, delle patate, se questi prodotti si consumarono nel fondo, dacchè altrimenti il loro importo verrebbe computato due volte a beneficio dell'onorevole Elia. Questi però vuol provare che parte di detti prodotti vennero realmente venduti; per il che, pria di emettere una definitiva pronuncia, è duopo esperir detta prova. Vero che il relativo articolo non accenna al tempo della vendita, ma nulla osta, che questa essenziale circostanza la si possa accertare all'atto dell'assunzione della prova medesima.

Si osserva dall'appellante, quanto ai fabbricati, che i periti ebbero ad escludere, ed indebitamente, ogni compenso per i fabbricati di quarta categoria valutati lire 26.000.

Questa censura non è fondata. I periti, come risulta dalla loro relazione, dopo aver premesso che al valore dei fabbricati conveniva fare una detrazione per avere esso pure concorso all'aumento del reddito di tutta la azienda rurale, soggiunsero che i fabbricati ed opere d'arte in genere avevano portato l'aumento di un decimo nella produzione agraria e la diminuzione di un decimo nelle spese di produzione: che tenendo conto esatto della qualità ed utilità dell'azienda rurale di ciascuno dei fabbricati ed applicando i sopra richiamati criteri, erano giunti, dopo un lungo e minuzioso calcolo, alla determinazione delle singole quote di detrazione per ciascuna delle tre categorie. Essi dunque se fecero quelle detrazioni, tennero indubbiamente calcolo delle migliorie agrarie dei fabbricati suddetti, dacchè altrimenti le detrazioni medesime sarebbero state senza causa; il che devesi pur riconoscere per i fabbricati di quarta ca-

tegoria. Se i periti dissero che per queste opere non avevano tenuto conto delle detrazioni a farsi, ne accennarono però anche il motivo; ossia, soggiunsero che *per esse non potevasi corrispondere il prezzo di costruzione*; il che implicava il concetto che esse pure, in un con le altre, si fossero calcolate nel reddito; dacchè altrimenti non vi sarebbe stato ragione per farne parola.

Le Finanze vorrebbero escludere dai miglioramenti agrarii, quello che si rilevò in un appezzamento al numero 1 della relazione peritale: perchè, a loro dire, non facente parte dei terreni affittati; e perchè ad ogni modo i periti dovessero pur stabilire il corrispettivo canone di affitto.

Questa eccezione non è fondata. Risulta in fatti dalla perizia come per quel fondo siavi stato un atto di consegna addizionale con relativo tipo firmato dal Direttore delle Carceri, quale incaricato del Ministero dell'Interuo; il che basta per dar diritto all'Elia; e nei limiti sanzionati dalla sentenza interlocutoria, a conseguire quei miglioramenti, che egli in buona fede eseguì. È poi ovvio che se vi era un fitto complessivo e se fecesi quella consegna senza riserva, niuno aumento di canone può esser dovuto.

Si eccepisce dalle Finanze che nello estimare le viti si era attribuito il valore di viti di prima categoria alle barbatelle esistenti ai numeri 73, 74, 76, della perizia, il che solo porterebbe, a loro dire, una detrazione di capitale di quasi lire 15 mila.

Si eccepisce pure, che non erasi tenuto calcolo delle imposte nè delle spese di manutenzione e relative quote di perpetuità. Eccezioni tutte del pari infondate.

Se dalla perizia risulta che in un appezzamento costituito da tre vigne vi erano filari intermedi di viti giovanissime, destinate come barbatelle alla moltiplicazione delle vigne ed al rimpiazzo delle viti mancati, vi erano però anche filari di otto anni con numero 20,416 viti e filari intermedi di minore età (tre o quattro anni); il che prova, come si accennò anche nella perizia, che le barbatelle, ossia viti di rimpiazzo, non essendo più necessarie, si erano destinate a produzione. I periti dovevano quindi calcolarle.

Quanto alle imposte non erano a quel tempo dovute; epperò non dovevasi conteggiare; a riguardo poi delle spese di manutenzione, quote di assicurazione, incendi ecc., non è

supponibile, che i periti non ne abbiano tenuto calcolo: che, se necessarie, diminuiscono realmente il reddito.

Atteso che in base alle suesposte considerazioni è da confermarsi la sentenza del Tribunale per ciò che ha tratto alla somma ammessa per fabbricati e per migliorie agrarie coll' aumento che in relazione al maggior prezzo del vino dovrà determinarsi dai periti in seguito a nuove conteggio e salvi pure gli eventuali aumenti che in conseguenza degli schiarimenti a darsi dai periti medesimi sulle lire 41,238.50 e delle risultanze della prova testimoniale, come sovra ammessa, venissero successivamente accertati a vantaggio dell'Elia.

Devesi ora portar l'esame sulle somme a dedursi:

I periti vi dedussero le seguenti somme:

1. Lire 100 mila per l'amministrazione e spese generali che comprendono la spesa di un Direttore, di un Agente e le spese di trasporto e comunicazione da Isola a Isola;
2. Lire 28,933.60 per rischi, infortuni ed interessi;
3. Lire 15,512.92 per dissolamenti abusivi, abbattimento di piante, mancata loro sostituzione e danni der estrazione di resina e petecchia;

Sulla prima:

Si eccipisce anzitutto dall'Elia che i periti non hanno dato una ragione soddisfacente per la detrazione delle lire 100,000; che non è giusto decurtare il valore di un fondo di una somma corrispondente al 26 per cento sulla stima a titolo spese amministrative, ed elevare a capitale quella che dovrebbe essere una spesa annua da computarsi in proporzione ai redditi.

Le finanze a loro volta osseevano, che, attesa la condizione speciale delle isole Tremiti, la somma di lire 5,000 annue per spese di amministrazione, anziché essere suscettibile di riduzione, dovrebbe venire aumentata.

La Corte è d'avviso possa esser ridotta.

Le spese di amministrazione devonsi coordinare al reddito; ora, ammesso che il maggior reddito in conseguenza delle migliorie sia di lire 17,144.77, da diminuirsi inoltre per rischi, infortuni, ecc., non può non ritenersi eccessiva la deduzione delle lire 5,000, che sarebbe di poco minore del 30 per cento.

Si accenna dalla Pubblica Amministrazione a pareri di autori pratici nella mate-

ria; ma non risulta che siasi elevata quella cifra oltre al 10 per cento. Vero che i terreni delle isole Tremiti si trovano in condizioni affatto eccezionali per la loro distanza dal continente, per i difficili approdi, per le spese di trasporto da Isola a Isola; ma pur calcolando tutto ciò, si potrà bensì, partendo dal massimo del dieci per cento, elevare quella spesa di altre lire 5 e portarla al quindici; ma un aumento maggiore non sembra davvero giustificato; nè i periti addussero ragioni tali da indurre in contrario avviso.

Collocate quelle spese al 15 per cento, si avrebbero lire 2,581.71 da dedursi ogni anno, e quindi lire 51,434.20 deducibili dal capitale e non lire 100,000 come vennero ammesse dai periti e dal Tribunale. È ovvio poi, come si abbia ognora un identico risultato sia colla prima che colla seconda operazione, per il che, ammesso che non fosse stata riducibile la somma di lire 100,000 non avrebbe avuto ragione l'Elia a censurare l'opera dei periti (1).

SULLA SECONDA

Sostiensì dalla Pubblica Amministrazione doversi correggere le risultanze della perizia per ciò che riguarda la detrazione per causa di rischi, infortuni, ecc.: dice che l'aliquota del dieci per cento, specialmente per i vigneti, tenuto conto delle condizioni atmosferiche, era estrenuamente bassa; che era d'uopo elevarla almeno al venti per cento o quanto meno applicarla al valore lordo, non al netto.

Atteso che non si hanno elementi per ritenere erroneo il giudizio dei periti.

Il dieci per cento sul valore netto costituisce una detrazione piuttosto rilevante; nè può dubitarsi, che essi periti abbiano tenuto calcolo nel determinarlo di tutte le speciali circostanze della località. Ammessa poi la esattezza di quel calcolo, nè si hanno ragioni, giova ripeterlo, per non ritenerla; a nulla importerebbe la detrazione sul reddito netto a vece che sul lordo, dacchè adottandosi questo secondo sistema, si avrebbe pur sempre l'identico risultato, diminuendo proporzionalmente, come dovrebbero diminuire, la quota percentuale.

(1) Si utilizzano perciò L. 48,565.80.

SULLA TERZA

Si eccepisce dalla Pubblica Amministrazione, che non si valutarono tutti i danni per abusivi disboscamenti — l'indebito godimento dei terreni abusivamente dissodati: nè la spesa per il rimboscamento: osservandosi quanto ai danni, che nella loro valutazione non erano compreso l'appezzamento al num. 76 della mappa.

Si eccepisce a sua volta dall'Elia e si vuol anche provare con testimoni che i dissodamenti, i disboscamenti, lo speteccchiamento degli alberi e la raccolta della resina erano da lui compiuti giusta l'autorizzazione dell'ispettore forestale signor Domenico Pallotta e con l'assistenza della guardia forestale Giuseppe Maida.

Aggiunge che risultando, come in precedenza al suo affitto, il bosco era stato depauperato per essersi eseguiti dei tagli saltuariamente e per essersi estratta la resina senza regola di sorta e fuori della stagione opportuna; non si comprendeva con quale criterio gli avessero i periti addossato la metà del danno; dacchè egli non aveva estratto della resina che una sol volta: Che egli aveva facoltà di dissodare e porre a coltura sette appezzamenti boschivi di alto fusto in San Domino e di appropriarsi senza alcun compenso il soprassuolo; Che poteva atterrare piante coll'autorizzazione dell'Amministrazione: che nulla avrebbe dovuto corrispondere per l'atterramento di piante vecchie: Che quindi i periti non potevano sentenziare, che egli dovesse rispondere di tutti gli alberi mancanti. Soggiunse in fine: Che egli non aveva recato alcun danno al bosco: ma che, dato anche un danno, doveva giudicarsi di molto inferiore alla somma calcolata dai detti periti; nè discostarsi da quella già ammessa dalla Commissione governativa in somma minore.

Ad avviso della Corte sono a rigettarsi le eccezioni che sopra questa partita vennero *hinc inde* opposte. E di vero, per ciò che ha tratto l'appezzamento n. 76 ben disse il Tribunale, che tale ommissione poteva anche essere dipesa da semplice errore materiale; dacchè i periti a titolo spese seminazione, oltre il danno per mancato prodotto, avevano accordato un compenso di lire 451.70 eguale

a quello già calcolato dalla Commissione governativa.

Quanto all'indebito godimento deve si premettere, giusta quanto si è rettamente osservato dai periti e dal Tribunale, come il vocabolo *deterioramento* indicasse il danno obiettivamente considerato in relazione alla azienda agricola, per il che l'obbietto della perizia in quest'ultima parte dovevasi appunto limitare ad accertare il deterioramento medesimo e nei sensi suesposti. Ammesso poi in ipotesi, che l'Elia abbia avuto un lucro dal disboscamento coltivando il terreno, non è escluso, che questo lucro sia stato a sua volta eliminato colla perdita del prodotto del bosco. Le spese infine pel rimboscamento è a ritenersi sieno state calcolate dai periti, come deducosi dalla loro relazione, ove trattarono del bosco di S. Domino al n. 2.

Atteso per le eccezioni opposte dall'Elia, che egli avrebbe dovuto stabilire con dichiarazioni emesse da autorità competenti e non con semplice prova testimoniale l'allegata autorizzazione. Produsse bensì alcune note ed una in specie del 12 dicembre 1883, qui registrata il 15 marzo ultimo al numero 13684 con lire 1 20; nella quale si dice *essersi autorizzata la dissodazione* suppletoria richiesta; ma non consta, si trattasse del Bosco di Domino, ove i periti rilevarono il danno. Se poi in epoca precedente all'affitto si estrasse resina senza regola d'arte e si recò un danno, di questo però si tenne calcolo dai detti periti, nè si hanno elementi per ritenere erroneo il criterio da essi seguito nel determinare la quota a carico di esso Elia. Se infine questi poteva atterrare piante a sensi dell'articolo 12 dell'atto addizionale del 1882 aveva però l'obbligo di sostituire con nuove piantagioni le piante atterrate, morte ed abbattute dal vento, per modo che al termine dell'affitto il bosco si doveva riconsegnare riguardo al numero delle piante, alla specie, al valore, nelle condizioni indicate dall'estimo che sarebbesi fatto dopo la firma di quel contratto.

Devesi perciò anche in questa parte mantener ferma l'appellata sentenza.

Danni per la Pianosa. All'articolo 11 dell'atto addizionale del 1882, si stipulò che nello affitto dell'Isola Pianosa, *oltre il suolo nell'interesse rurale*, si avesse a ritenere ceduta all'affittuario la facoltà di esercitare la pesca

coi diritti medesimi competenti al locatore quale esclusivo proprietario dell'Isola.

Ora sostienesi dall'Elia, che egli aveva diritto ad essere mantenuto nel libero possesso dell'Isola; Che egli poteva ridurre quelle terre a coltura e nello spazio di sua proprietà instituirvi una industria; Che i tremitesi, invece, si vollero fare padroni di quell'Isola per cacciarne il proprietario costruendovi fabbricati; cosicchè esso Elia non aveva più potuto servirsi del suolo a scopo rurale e nè anche esercitare l'industria della salagione; Che il Governo aveva bensì dati provvedimenti ed emanate ordinanze per mantenerlo nel possesso dell'Isola, ma poscia aveva ceduto e la prepotenza la vinse.

Se fossero veri questi fatti e se i Tremitesi avessero realmente preteso di aver diritto ad occupare l'Isola, niun dubbio che la domanda di Elia per un indennizzo dovrebbe essere ammessa (1).

Si contesta però dalle Finanze, che la pretesa espropriazione abbia avuto luogo, per il che, non deducendosi da esso Elia alcuna prova al riguardo, nè potendosi la medesima avere dagli atti, la conclusione attrice mancherebbe di base, nè potrebbe quindi accogliersi. Sonvi bensì alcune note, che accennerebbero a disordini in quell'Isola, a vertenze insorte fra Elia ed alcuni Tremitesi per ragione di pesca (Nota 18 novembre 1893, qui registrata il 15 marzo ultimo al n. 15672 con lire 1. 20); havvi anche un manifesto 16 marzo 1885 che vietò, non per impedire la pesca; ma per misura di pubblica sicurezza, l'approdo delle barche senza l'osservanza di speciali formalità, segnatamente nell'isola Pianosa; havvi altra nota della direzione della colonia penale, 10 aprile 1885, nella quale si fa cenno dell'intenzione dei Tremitesi di creare imbarazzi e di far sorgere spiacevoli questioni (nota registrata in Ancona il 24 novembre 1888 al n. 1661 con lire 1. 20) ma ciò non prova, a fronte massime delle esplicite contestazioni della pubblica amministra-

zione, che abbia realmente avuto luogo quell'espropriazione di cui si duole l'Elia e che poteva dargli diritto ad un compenso.

INTERESSI.

La sentenza accordò gl'interessi sul credito di esso Elia dal giorno della condanna; non potendosi a suo giudizio imputare a colpa delle amministrazioni il ritardo nel pagamento; sia perchè questo dipendeva da accertamenti di fatto, sia perchè le esagerate pretese dell'attore avevano resa necessaria una contestazione giudiziale.

Ritiensi invece dall'appellante siano dovuti dalla domanda giudiziale od almeno dal giorno della riconsegna, ossia dal 25 novembre 1889.

La Corte è d'avviso, si debbano accordare da quest'ultima epoca, dacchè la pubblica amministrazione andando al possesso dei miglioramenti, e fruendo quindi dei medesimi, è giusto che sul capitale corrispondente, ed ammesso, abbia a pagare gl'interessi. Alla nota regola *in liquidandis non fit mora*; ben può opporsi la massima *nemo debet cum alterius detrimento et jactura fieri locupletio*.

Migliorie e lavori eseguiti dopo il 31 dicembre 1885.

Il contratto di affitto fu risolto, come si disse, col 31 detto mese di dicembre, ossia a datare dal primo successivo gennaio.

Si stipulò in quell'atto di risoluzione all'articolo 2° quanto segue:

Appena il presente atto avrà riportato la superiore approvazione (e fu infatti approvato il 12 agosto 1885) « dovrà l'onorevole Elia consegnare all'amministrazione demaniale i fabbricati, vecchi e nuovi tutti compresi ecc., salvo a procedere non oltre il 31 dicembre di quell'anno sulla base degli atti di consegna e delle testimoniali di Stato, ecc., alla regolare riconsegna dei terreni affittati. Mancando agli accennati obblighi, ecc., l'onorevole Elia sarà considerato *ipso jure et facto* quale illegittimo detentore dei terreni con facoltà nella pubblica amministrazione di espellerlo ecc. »

È un fatto però, che detta riconsegna non ebbe tosto luogo e ben se ne comprende il motivo. Eranvi trattative per un contratto di enfiteusi e di esso si fa cenno in una prima lettera della Direzione Generale delle Carceri

(1) È una fatalità! Quale prova maggiore dei fabbricati prepotentemente costrutti?

E che i fabbricati furono prepotentemente costrutti chi può meglio testimoniare nella sua lealtà della stessa Amministrazione carceraria?

in data 12 febbraio 1886 (qui registrata il 13 ottobre ultimo al n. 6366 in lire 1.20) e quindi in epoca prossima alla data della risoluzione dell'affitto, ossia al tempo in cui doveva effettuarsi la risoluzione stessa. In quella lettera si dice che si era già domandato un'udienza speciale a S. E. il ministro per conferire su detta faccenda; ed in effetti se ne trattò, come risulta da altra nota ed in specie da una del 31 maggio 1886, nella quale si posero alcune basi per quel contratto.

Ciò premesso, non si può far colpa all'Elia, se si mantenne nel possesso degli stabili; e deve anzi ritenere, che vi concorresse pure l'assenso della Pubblica Amministrazione; se questa non si curò di fare in tempo debito le opportune istanze, che anzi nel mentre esso Elia con gli atti del 19 e 21 settembre 1888 dichiarava di essere pronto alla riconsegna, la Pubblica Amministrazione si limitò a chiedere, che venisse a quell'effetto prefisso il luogo, il giorno e l'ora: il che addimosta come a lei, salvi i suoi diritti, non interessasse poi molto di avere quel possesso sapendolo forse a mani di persona di sua fiducia che non avrebbe abusato.

A fronte di tali circostanze, rettamente giudicavasi dal Tribunale col ritenere, in applicazione dell'articolo 1141 Codice civile, che l'Elia nell'intervallo di tempo decorso dalla risoluzione alla riconsegna avesse tutto il diritto ed il dovere di curare l'amministrazione dei beni come un buon padre di famiglia; che egli quindi dovesse dar conto di detta sua amministrazione col diritto al rimborso delle spese utili e necessarie a sensi dell'articolo 1141 citato Codice, fatta detrazione dei frutti percepiti e regolarmente percepibili: riservato però ogni ulteriore apprezzamento in merito ad esse spese alle risultanze dell'accennato resoconto.

DOMANDE RICONVENZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI.

La Sentenza di cui è appello, deve pure conformarsi in questa parte, tenuto però calcolo delle modifiche di cui alle susposte considerazioni. Computandosi poi gli affitti a tutto il dicembre 1885, dacchè pel periodo successivo devono far parte del resoconto di cui sopra, è a mantenersi la cifra, già am-

nessa dal Tribunale, in lire 98,306.24, somma da compensarsi a termini del contratto nel prezzo delle migliorie. Non è poi dato di aumentare detta somma, unendovi lire 23,520.55, onorario dei periti, poichè esse rientrano nelle spese di lite per le quali doversi distintamente provvedere.

Atteso per ciò che ha tratto a queste spese, che non possono riservarsi al giudizio definitivo, come lo furono quelle di prima istanza.

Per questi motivi

LA CORTE

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

In parziale riforma dell'appellata sentenza:

1° Dispone che i Periti nominati dal Tribunale, oltre agli opportuni schiarimenti, di cui nella predetta sentenza, abbiano pure ad accertare il maggior compenso dovuto all'onorevole Elia in relazione al prezzo del vino elevato da lire venticinque e centesimi cinquanta a lire trenta all'ettolitro.

2° Ammette la prova testimoniale dedotta da Elia sul capitolo terzo trascritto al n. 3 della sua conclusione subordinata e delega per ricevere l'esame dei testimoni il giudice Filippo Fagioli addetto al Tribunale di Roma;

3° Riduce da lire centomila a cinquantamila quattrocotrentaquattro e centesimi venti (lire 51,434.20) la somma esposta per spese di amministrazione;

4° Salvi gli eventuali successivi aumenti in seguito alle risultanze della perizia e dell'annessa prova testimoniale, eleva da lire centoquarantaseimila centottantasei e centesimi cinquantacinque di cui in sentenza a lire centonovantaquattromila settecento cinquantadue e centesimi trentacinque la residua somma dovuta all'Elia, e condanna conseguentemente le appellate Amministrazioni a pagare ad esso Elia le dette lire centonovantaquattromila settecentocinquantaquattro e centesimi trentacinque coi relativi interessi al cinque per cento dal giorno della riconsegna, salvi i diritti dei creditori pignoranti ed opposenti;

5° Conferma in ogni altra sua parte la appellata sentenza e rinvia la causa ai primi

Giudici per ulteriore suo corso, ai quali è pure demandato di provvedere sulle spese di questo secondo giudizio, che per ora si riservano (1).

(1) In conclusione: Soddistatta l'Amministrazione carceraria del suo credito di L. 98,306.24.

Si avranno:

Somme liquidate dal Tribunale . L. 194,750.35

Più quanto si aumenteranno i fabbricati »

Utile nelle spese d'Amministrazione. » 48,565.80

Maggior valore dato al vino. . . » 98,800. »

Per maggiori spese fatte dal 1° gennaio 1886 a tutto il 1889 . . »

Per maggiore importo dei vegetali dimenticati L. 342,116.35

Così pronunciato e deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sezione Unica feriale civile della R. Corte d'Appello nel giorno trentuno ottobre 1893 e dagli Ill.mi Signori avvocati S. E. Pagano Guarnaschelli comm. Giovanni Battista, primo presidente; Baudana Vaccolini comm. Cosare; Massazza cav. Dionigi, estensore; Alaggia comm. Cesare e Veccei cav. Cassio, consiglieri, i quali si sono sottoscritti come segue unitamente al vice-cancelliere assistente.

Per maggiori interessi dal giorno della riconsegna delle tremiti all'Amministrazione Carceraria.

Vedere con le prove che non potrebbero essere maggiori se non sia giusto ottenere un indennizzo dei danni per le prepotenze usate alla Pianosa.

ELIA.



Camera dei deputati
 Archivio storico

Narducci Alessandro

Deputato al Parlamento dalla Legislatura XV.

(Vedi pag. 26 della Relazione 169-A).

1.

Nota della Commissione.

L'onorevole Narducci è debitore per cambiali in sofferenza alla Banca Romana per lire 2,442,523. 15.
La sua esposizione con questa Banca fu sempre elevatissima; e nel 1866, principio delle nostre ricerche, rappresentava la cifra di L. 4,648,444.



 Camera dei deputati

Archivio storico

Conto Corrente dell'onorevole Narducci Alessandro

con la Banca Romana regolato al 30 giugno 1876.

DARE

AVERE

4 gennaio 1876	Effetti richiamati N. 18	208,050. »	5 gennaio 5	14,652
10 » »	» » 19	214,271. »	10 » 10	21,427
12 » »	» » 5	21,190. »	15 » 15	3,165
20 » »	» » 9	108,241. »	20 » 20	21,648
31 » »	» » 1	748,940. »	31 » 31	232,171
3 febbraio »	» » 19	237,139. »	5 febbraio 36	85,474
10 » »	» » 13	152,067. »	8 » 39	59,305
1 marzo »	» » 6	262,700. »	5 marzo 65	170,755
10 » »	» » 10	204,105. »	13 » 73	146,805
14 » »	» » 14	292,293. »	22 » 82	239,680
1 aprile »	» » 11	170,705. »	8 aprile 99	168,967
24 » »	» » 10	189,096. »	28 » 119	237,888
14 » »	» » 9	205,179. »	17 » 108	221,583
26 » »	» » 1 fin dal 10 marzo	1,500. »	25 marzo 146	2,490
2 maggio »	» » 10	155,480. »	5 » 126	135,904
5 giugno »	» » 9	395,760. »	6 giugno 158	625,300
16 » »	» » 15	140,977. »	21 » 173	243,890
30 » »	Bilancio numeri 60	13,275. 85		790,552
		<u>3,813,100. 85</u>		<u>3,487,386</u>
30 » »	Saldo a nuovo	14,775. 70	30 »	

12 gennaio 1876	Versamento	25,000. »	13 gennaio 13	3,250
15 » »	Rinnesi per Roma effetti	282,439. 10	16 » 16	15,190
22 » »	Versamento	1,500. »	23 » 23	315
24 » »	Idem	9,000. »	25 »	
24 » »	Rinnesse » »	747,440. »	25 » 25	189,110
31 » »	Idem » »	189,726. 50	1 febbraio 32	69,712
8 febbraio »	Versamento	2,000. »	9 » 40	890
10 » »	Rinnesse » »	106,254. 60	11 » 42	44,626
6 marzo »	Idem » »	386,771. 70	7 marzo 67	259,136
3 maggio »	Idem » »	537,181. 25	1 maggio 125	671,176
8 » »	Idem » »	579,694. 80	9 » 130	753,692
23 » »	Idem » »	404,303. 65	24 » 145	586,376
7 giugno »	Idem » »	399,112. 45	8 giugno 160	638,580
28 » »	Idem » »	127,871. 10	29 » 181	231,146
30 » »	Bilancio di capitale lire 1,499. 85	»	30 » 183	2,713
30 » »	Saldo a nuovo	14,775. 70		»
		<u>3,813,100. 85</u>		<u>3,487,386</u>
30 » »	Trasporto del di sovra saldo a 4 lire del conto corrente	14,775. 70	30 »	

Roma, 30 giugno 1876
S. E. ed O.



Camera dei deputati
Archivio storico

Nicotera barone Giovanni

Deputato al Parlamento dall'VIII Legislatura.

(Vedi pag. 26 e 27 della Relazione 169-A)

1.

Note della Commissione.

Vedere: a) annotazioni esistenti in processo di carattere di B. Tanlongo e di C. Lazzaroni

b) deposizioni di B. Tanlongo e di C. Lazzaroni negli atti dell'inchiesta

c) deposizione dell'onorevole Nicotera

d) deposizione di Federico Napoli

e) deposizione dell'avv. V. Morello

f) deposizioni del marchese Medici, del comm. Ponte, del cav. Cimato, del cav. Luigi Cavallini e di Michele Giustalla.

2.

Lettera dell'avvocato Pietro Tanlongo all'onorevole Nicotera Barone Giovanni.

Roma, 8 settembre 1893.

Onorevole signor barone,

Quando Ella parlò alla Camera insinuando cose non vere sul conto di mio padre, mi addolorai pensando come cambia il pensiero umano, ma tacqui. Dissi fra me: Sono esigenze della politica, mentre il barone Nicotera non avrebbe senza di esse parlato male di Bernardo Tanlongo, egli che non tralasciò mai occasione per far credere di essere il miglior amico di Tanlongo e della sua famiglia.

Ma oggi che vedo il comunicato da lei fatto al giornale *Il Paese*, riprodotto sui giornali di Roma, nello stato di angustie in cui mi trovo, mi ha prodotto profonda amarezza, non potendolo giustificare come esigenza politica, ma dovendolo classificare in un modo che non voglio esprimere.

Se non fosse per un sentimento di dignità di me stesso, avrei risposto a quanto Ella asserisce con le sue lettere dove chiara-

mente e senza sottintesi appariscono le domande di denaro che Ella faceva a mio padre.

Signor Barone! A questo mondo tutto ha un limite. Io non minaccio, nè vado in cerca di scandali, come qualcuno dice, ma la legittima difesa impone dei doveri superiori ad ogni riguardo.

Con osservanza mi creda

Suo devotissimo

PIETRO TANLONGO.

3.

Articolo estratto dal giornale *Il Paese di Napoli*, del 22 settembre 1893, n. 262; intitolato: « Il processo della Banca Romana-Nicotera. »

Roma, 21 settembre.

« Curiosa impressione si prova leggendo i grossi e numerosi volumi del processo Tanlongo. Ogni pagina è una rivelazione. L'ambiente politico italiano si manifesta sotto una luce nuova, mentre dall'altro lato ad ogni piè sospinto si vede il modo ingiusto e partigiano con cui il processo è stato condotto.

« Del resto perchè mi affatico in questa dimostrazione? La sentenza della Sezione di accusa uscita ieri non è una prova di più della verità di quanto asserisco?

« Io ve la comunterò con la stessa libertà di critica che ho portato fin qui, dolente che spesso il lavoro mio si arresti, per la necessità stessa dell'argomento che sto trattando, e perchè molte volte, quando mi accingo a scrivere del processo la lettura delle pagine processuali mi invoglia tanto, che il tempo mi passa veloce leggendo.

« Oggi, ad esempio, io ho cominciato a rileggere per diletto il volume 9°, che contiene le deposizioni di Bernardo Tanlongo,

ma la lettura mi ha così invogliato che ho lasciato il volume solo quando sono arrivato all'ultima pagina. Come la figura dell'uomo esce chiara e netta dagli interrogatori! Come si scoprono in quel volume tutte le bugie, tutte le contraddizioni nelle quali l'accusato si avvolge!

« Se invece di mostrarvi la partigianeria dell'ordinanza, anzi il modo ingiusto e parziale con cui tutto il processo venne condotto, io avessi il compito di mostrarvi le contraddizioni di Tanlongo, quale vasto argomento di facile lavoro io avrei per le mani!

« Per non uscire da ciò che riguarda l'onorevole Giovanni Nicotera, che Bernardo Tanlongo perseguita con un accanimento che sarebbe strano se non fosse l'effetto della suggestione, io voglio raccontarvi un fatto caratteristico che vi rivela l'uomo.

« A proposito di alcune sue asserzioni in senso contrario a Nicotera, il commendator Tanlongo cita la testimonianza di Federico Napoli. Dice che ha molte altre prove per mostrare la verità di quanto asserisce, ma si ferma sulla testimonianza del signor Napoli. L'interrogatorio ha luogo il 21 febbraio. Il giudice istruttore, a cui non par vero di aver trovato un elemento di accusa contro Nicotera, si affrettò a citare il Napoli per lo stesso giorno 21 febbraio. Si trattava di sorprendere la testimonianza, senza che vi fosse tempo e modo di preparazione.

« Se si fosse parlato di un altro uomo politico, il giudice istruttore forse non sarebbe andato così di fretta. Ma si trattava di Nicotera. La preda era ghiottissima, la caccia all'uomo forse poteva riuscire!

« Federico Napoli fu dunque interrogato lo stesso giorno 21 febbraio, e, quantunque preso alla sprovvista, non esitò a dichiarare false e mendaci le asserzioni di Tanlongo.

« Il giudice istruttore corse a Regina Coeli il giorno seguente, e Tanlongo disse così (*Volume 3°, pag. 50*):

« Mi duole del Napoli del quale ho avuto sempre buona opinione, che mi sconfessi su fatti veri, che egli non potrà impugnarne, se, come chieggo, mi sarà posto in confronto.

« *Non avendo altro modo di provare quanto ho detto, ripeto ciò che dissi nel mio interrogatorio.* »

« Il confronto fra Tanlongo e Federico Napoli ebbe luogo e fu caratteristico. Troppo

lungo sarebbe questa corrispondenza, se io volessi riportare il verbale di confronto.

« Basti sapere che Federico Napoli mantenne in modo assoluto e reciso il suo diniego, e Tanlongo dopo di aver dapprima affermato con franchezza, mostrò titubanza e perdette la sicurezza dei primi momenti.

« L'uomo è fatto così. Con animo franco e risoluto dice bugie, e poi si contraddice, e poi nega ciò che precedentemente ha detto, o modifica, o spiega, agitandosi fra le strettoie della verità, dei documenti, delle date.

« È inutile dire che l'ordinanza non si occupa menomamente delle dichiarazioni di Federico Napoli, favorevoli a Nicotera.

« Esse non possono giovare ai fini politici dell'ordinanza, e vennero scartate. Ed i fini erano di danneggiare Nicotera, sicchè tuttociò che potesse recare a lui vantaggio venne trascurato.

« È curioso vedere con quanta insistenza il giudice istruttore interrogava Tanlongo intorno a Nicotera. Molti nomi di ministri, di ex-ministri, di senatori, di deputati, di giornalisti pronunziò Tanlongo nei suoi 23 interrogatori. Depretis, Crispi, Cairoli, Rudini, Giolitti, Lacava, Grimaldi, Farini, Zanardelli, e poi un numero grandissimo di deputati, vennero colpiti più o meno gravemente dalle affermazioni del vecchio direttore della Banca Romana.

Il giudice istruttore lo lasciava dire, ma appena arrivava al nome di Nicotera lo fermava, lo tempestava di domande, e quasi pareva che lo incoraggiasse nella via delle deposizioni. E poi il giorno dopo torna sull'argomento, e così il giorno seguente e vari altri dopo. Egli non pareva mai soddisfatto di interrogare sul Nicotera, quasi volesse far comprendere all'accusato la via nella quale doveva mettersi.

« E sì che l'accusato lo comprese benissimo! La caccia all'uomo era fatta con insistenza e con accanimento.

« Il colpo era tirato per rovinare Nicotera. Se si fosse trovato il più piccolo elemento di accusa di lui, egli sarebbe stato rovinato, e per sempre.

« Con questi criteri politici, solamente con questi, fu fatto il processo!

« Ma io non voglio allontanarmi dal mio cammino. Io chiuderò inamancabilmente domani la discussione sull'ordinanza per ciò che riguarda Nicotera, perchè voglio poi dirvi

ciò che si è fatto per recar danno a Francesco Crispi.

« Per l'onorevole Giolitti il processo avrebbe dovuto servire come mezzo per distruggere i suoi avversari. Uomo senza scrupoli, egli contava sull'ausilio della magistratura. È opinione generale che veramente la magistratura lo coadiuvò oltre il credibile.

« Ma la verità si è fatta strada, malgrado il malvolere dei giudici, malgrado le sottrazioni dei documenti, malgrado i pietosi silenzi per gli uni e le minuziose e severe indagini per gli altri. »

Articolo estratto dal giornale *Il Paese di Napoli* del 24 settembre 1893, n. 264, intitolato: « Il Processo Tanlongo - Nicotera. »

Roma, 22 settembre 1893.

« Il comm. Aurelio Ponte, segretario generale della Banca Nazionale, venne interrogato dal giudice istruttore il 7 febbraio 1893.

« La sua deposizione si trova nel volume 8° del processo, al foglio 104, ed io ve la riporto integralmente:

« Ricordo che in un giorno dei primi di febbraio, quando l'onorevole Nicotera assunse il Ministero dell'interno, mi mandò a chiamare a casa sua e mi disse di voler ritirare tutte le cambiali che aveva fatto presso la Banca Nazionale per l'Amministrazione del Manicomio di Nocera, anzi io credeva che egli avesse qualche ragione per non continuare quelle operazioni, ma il Nicotera mi fece intendere che, essendo ministro, non voleva tenere in giro alcuna cambiale. Mi aggiunse che avrebbe fatto lo stesso con la Banca Romana, dove pure aveva qualche cambiale.

« La somma che il Nicotera mi pagò, ritirando la cambiale, fu di lire 134,000. Ricordo che, siccome le cambiali non erano ancora scadute, calcolai a suo favore gli interessi fino alla scadenza ».

« Voi vedete adunque, che, nei primi giorni di febbraio, quando Nicotera assunse il portafoglio dell'interno, egli volle pagare le cambiali che aveva scontate, come amministratore del Manicomio, alla Banca Nazionale come alla Banca Romana. Fatto, politicamente correttissimo, non ha bisogno di

commenti: pochi sono i ministri, che, arrivati al potere, vogliono essere liberi da qualsiasi impegno con le Banche.

« Ma io non voglio fermarmi su di ciò. Io voglio continuare a parlarvi di Nicotera soltanto per quanto il discorso mio vale a mostrare la partigianeria dell'ordinanza.

« Questa testimonianza del comm. Ponte, grave e decisiva, non è stata tenuta nel debito calcolo dal giudice istruttore, il quale, sol perchè la dichiarazione era favorevole a Nicotera, non si ferma lungamente su di essa.

« Adunque è indiscutibile che, quando Nicotera salì novellamente le scale di Palazzo Braschi, volle pagare le cambiali alla Banca Nazionale, arrivanti alla ingente somma di 134,000 lire, quantunque esse non fossero scadute, e quantunque la Banca non volesse il danaro. In quell'occasione l'onorevole Nicotera annunciò che lo stesso trattamento avrebbe fatto alla Banca Romana, ed infatti risulta dal processo che veramente in quell'epoca una cambiale della Banca Romana fu saldata dal Nicotera, il quale mostrò al giudice istruttore come essa fosse debitamente quietanzata.

« Qui cominciano le bugie di Tanlongo, che dovendo sostenere di aver dato danaro a Nicotera quand'era ministro, è costretto ad asserire che la cambiale fu consegnata all'onorevole Nicotera, senza che da questi fosse stata pagata. E dice nei suoi interrogatori che l'effetto di 44,000 lire, ultimo rimasto dell'operazione fatta con il Manicomio di Nocera mentre gli altri erano stati precedentemente tutti pagati, fu richiesto dall'onorevole Nicotera. E soggiungo testualmente così:

« Non ricordo se io stesso mandai la cambiale per mezzo del Lazzaroni, o se io, o il Lazzaroni, gliela abbiamo mandata dentro una busta; non so neppure se detto effetto fu quietanzato, nel qual caso la quietanza avrebbe dovuto essere fatta dal Lazzaroni o da me: nessun altro impiegato, compreso il Bernassola, poteva essere autorizzato a fare quietanza ».

« Ed è naturale. Se la cambiale veniva consegnata senza pagamento, nessuno poteva quietanzarla, tanto meno un impiegato come il Bernassola. Una quietanza del Bernassola importava la responsabilità di costui innanzi alla

Banca, ossia era la prova evidente dell'avvenuto pagamento.

« Ebbene, la cambiale è quietanzata appunto dal Bernassola!

« L'interrogatorio che ho ricordato del Tanlongo avvenne il 15 febbraio 1893 e si trova nel volume III alla pagina 43 del processo. Ebbene, il 21 febbraio il giudice istruttore mostrò al Tanlongo la cambiale con la quietanza a firma Bernassola, ed il Tanlongo vedendola disse così:

« Questa è appunto la cambiale che io consegnai al Nicotera. Non so spiegare come si trovi quietanzata con la firma del Bernassola, ammenochè questi non sia stato autorizzato dal cassiere Lazzaroni ».

« Ed intanto Cesare Lazzaroni non dice di aver data questa autorizzazione!

« Del resto, come si può supporre che l'onorevole Nicotera, mentre chiedeva danari alla Banca Romana, si affrettava poi a pagare 134,000 lire alla Banca Nazionale, che quella somma non voleva, e che sapeva di non averne diritto, perchè gli effetti non erano scaduti?

« E poi, perchè Tanlongo, così minuzioso nei suoi ricordi e nei suoi appunti, non ha portato questa somma di 44,000 lire a debito di Nicotera, mentre ne ha portate molte altre?

« Il comm. Tanlongo, negli interrogatorii posteriori, prevede queste obiezioni, e cerca di ripararvi, asserendo che questa somma andava calcolata in un grosso prestito di 156,000 lire, con il quale il Tanlongo suppone che Nicotera abbia pagato anche il debito del Manicomio con la Banca Nazionale.

« Ebbene, anche qui la bugia è evidente, poichè questo preteso prestito sarebbe avvenuto il 28 agosto 1891 come risulta dal volume 7°, allegato 16, mentre alla Banca Nazionale fu pagato nei primi giorni di febbraio 1891.

« Come poteva dunque il Nicotera pagare in febbraio con delle somme che si dice abbia preso in agosto?

« Eppure, questa discussione sulle date, così chiara ed evidente, risultante dalle dichiarazioni stesse di Tanlongo e dalla stessa perizia Maglioni, il giudice istruttore non ha voluto fare. Ne avrebbe ottenuta una prova di più per il mendacio di Tanlongo, ma ne

avrebbe ottenuto un elemento a favore di Nicotera.

« E ciò il giudice istruttore non voleva.

* * *

« Del resto, più di tutti i documenti, più di qualsiasi discussione intorno alle date ed alle cifre, vale la confessione stessa del comm. Tanlongo, fatta in epoca non sospetta, ed a persone alle quali in nessun modo e per nessuna ragione al mondo, egli poteva dir cosa non esatta e precisa.

« Qualche giorno dopo la formazione del Gabinetto Rudini-Nicotera, il signor Michele Guastalla, persona cara a Tanlongo, con cui era in relazione di affari, si trovò a conversare con il Direttore della Banca Romana. Naturalmente la conversazione cadde sul nuovo Ministero, e quindi sul Nicotera.

« Io lascio la parola allo stesso Guastalla, la cui deposizione giurata, fatta innanzi al giudice istruttore nel 27 giugno 1893, si trova nel volume 9° a pagina 599 del processo:

« Parlando io col Tanlongo, alludendo al Nicotera, accennai alle sue condizioni finanziarie.

« Il Tanlongo mi rispose così:

« Giovanni Nicotera, prima di salire al potere, fece una operazione finanziaria per la sua amministrazione del Manicomio di Nocera, ed in tale guisa egli ha pagato tutti i suoi impegni e non ha bisogno di nessun appoggio ».

« Queste dichiarazioni sono esplicite. Tanlongo nei primi giorni in cui Nicotera era ministro, dice a Guastalla, uomo di sua fiducia, con il quale è in intime e continue relazioni di affari, che il Nicotera aveva soddisfatto a tutti i suoi impegni. È dunque falso quanto Tanlongo asserisce innanzi al giudice istruttore, che la cambiale di 44,000 lire non fu pagata e venne calcolata fra altre somme prestate.

« Nè si dica che le dichiarazioni Tanlongo a Guastalla vennero fatte quando Nicotera era ministro dell'interno, e quando per ciò vi era da sperare o da temere.

« Vi sono dichiarazioni di Tanlongo fatte in epoca non sospetta.

Nel 20 giugno 1893 venne raccolta dal giudice istruttore la deposizione giurata dell'onorevole Tajani, persona superiore a qual-

siasi sospetto. La deposizione si trova nel volume 9 a pagina 551 del processo.

La riporto integralmente:

« Dopo alcuni giorni della salita al potere del Ministero Eudini-Nicotera, quest'ultimo, incontrandomi nella Camera dei deputati, mi disse: *Per poco io non mi sono avvalso di te per denari, perchè avendo trovato esauriti i fondi segreti, mi sono trovato in bisogno urgente di qualche somma.*

Io domandai per qual ragione non si era più avvalso di me, ed egli di rimando disse: *Potevi provvedere in diverso modo.*

Quando poi avvenne la crisi del suddetto Ministero, se mal non ricordo al maggio dell'anno scorso, mentre i ministri vecchi erano ancora nei rispettivi dicasteri, in attesa dei successori, io mi trovai a passare per il portone del palazzo Braschi, e vidi dinanzi al portone medesimo il comm. Tanlongo, e ricordandomi allora delle parole dettemi dal Nicotera di *aver provveduto diversamente*, mi fermai per un momento e domandai al commendator Tanlongo se si trovasse colà, a crisi avvenuta, perchè avesse qualche conto da liquidare col ministro dell'interno.

Ma il Tanlongo, non ricordo le frasi precise con le quali mi rispose, *ma ricordo bene che immediatamente e recisamente negò che avesse qualche conto da liquidare col ministero.* »

Innanzi a queste dichiarazioni, così chiare e precise, che valore hanno le affermazioni contraddittorie dell'imputato Tanlongo, smentite dai fatti, mostrate mendaci dall'esame delle date e dei documenti?

E notate che con l'onorevole Tajani il comm. Tanlongo non avrebbe mai mentito. Aveva tanta fiducia in lui, che a lui si rivolse per chiedere consiglio come avvocato nelle controversie con lo Stato per la circolazione abusiva. Aveva tanta fiducia, che quando si iniziò l'attuale processo, il primo avvocato, a cui la famiglia Tanlongo si rivolse, fu appunto il Tajani. Le dichiarazioni di Tanlongo a Tajani, fatte in epoca non sospetta, non lasciano luogo a dubbio.

* * *

Io potrei continuare ancora per un pezzo a mostrarvi la falsità delle asserzioni di Tanlongo rispetto a Nicotera, ma mi spinge la lunga via. A me preme far notare che di tanti fatti, di tante prove, di tanti documenti, il giudice istruttore non ha tenuto conto, ma sorvolando con leggerezza grande su tutto

ciò, ha scritto pagine equivoche nella sua ordinanza, ispirandosi a sentimenti di partigianeria politica.

Guai a quel paese nel quale la magistratura non sa mantenersi estranea alle lotte politiche, e accetta di essere strumento nelle mani del partito dominante.

Guai a quel paese, in cui vi sono giudici istruttori che non raccolgono prove per amore di verità e di giustizia, ma compiono istruttorie col proposito di rendere servigi ai ministri del giorno. Ed è degno di nota il fatto, che il giudice istruttore di questo disgraziato processo Tanlongo è lo stesso che fece il processo contro Cipriani e coimputati per i fatti del primo maggio!

È sempre lo stesso uomo e sono sempre gli stessi metodi!

5.

Verbale della Commissione d'inchiesta, 30 settembre 1893.

Oggi, 30 settembre 1893, la Commissione, presa visione delle cambiali ad ossa consegnate dall'onorevole Giovanni Nicotera il giorno del suo primo interrogatorio, prende atto che le cambiali scontate da esso presso la Banca Romana o come avallante o come girante, accettate da varie persone, ma specialmente da Leopoldo Cimato, a partire dal 18 aprile 1889, furono create in vario tempo e per importi diversi. La prima fu creata il 1° dicembre 1884, per lire 6,500, l'ultima, delle presentate, del 1° ottobre 1890 per lire 46,000. A principiare dalla cambiale 23 aprile 1888, tutte le successive complessivamente in numero di 14, appariscono quitanzate con un bollo ad olio che porta in stampatello la parola: « *quitanzato il Cassiere* ». Avanti la parola il cassiere un segno che significa per... e sotto la firma a mano ora G. Bernassola, ora Pratesi e una di un'altra firma illeggibile e sempre senza data della quitanza.

A. MORDINI, *presidente*.
A. PATERNOSTRO, *segretario*.
G. BOVIO.
G. SEARDI.
C. PELLEGRINI.
E. SINEA.
C. FANI.

6.

**Lettera dell'onorevole Nicotera all'onorevole Mor-
dini, Presidente della Commissione d'inchiesta,**

Roma 3 ottobre 1893.

Giusta le mie dichiarazioni le rimetto gli atti completi dell'offerta reale delle lire trentamila al Palestini, e del deposito eseguito alla Cassa depositi e prestiti.

A precisare la data del pagamento delle mie cambiali alla Banca Nazionale, le rimetto una lettera, a me diretta, da quel Direttore, generale, e prego la Commissione di metterla a riscontro delle dichiarazioni del Tanlongo.

Le rimetto pure la copia dei capitoli matrimoniali di mia nipote. Domani le saranno spediti gli altri documenti riguardanti l'amministrazione del Manicomio.

Se la Commissione desidera altro, me ne avverta, prevenendola che domani col primo treno partirò per Napoli.

Accolga i miei ossequi, e mi creda.

Obbligato
NICOTERA.

7.

**Lettera del Comm. Grillo, Direttore Generale della
Banca Nazionale, all'onorevole Nicotera.**

Banca Nazionale
nel Regno d'Italia

Roma, li 30 settembre 1893.

Onorevole sig. barone

Il pagamento delle cambiali per lire 134 mila è stato fatto da lei il 7 febbraio 1891.

Tanto in risposta alla domanda fattami col pregiato di Lei biglietto del 28 scorso.

La saluto distintamente e mi creda

Il suo devotissimo
G. GRILLO.

8.

**Verbale d'offerta reale di lire 30,000 all'onorevole
Palestini Luigi.**

L'anno milleottocentonovantatre il giorno ventotto (28) del mese di settembre in Roma in piazza Barberini n. 56 p. 3° alle ore 5 e mezza pom.

Ad istanza dell'onorevole signor Barone Giovanni Nicotera domiciliato in Roma in via del Gesù n. 55.

Io sottoscritto Tito Vespasiani, usciere giudiziario presso il Regio Tribunale civile e penale di Roma, ho dichiarato al signor Luigi Palestini, deputato al Parlamento, domiciliato a Roma, piazza Barberini, n. 56 p. 3° quanto appresso:

Che nell'ottobre 1890 ed in epoca assai prossima alle elezioni generali politiche, esso Nicotera ricevette dal signor Luigi Palestini la somma di lire trentamila:

Che tale somma, per le circostanze di tempo e di luogo in cui fu data, l'onorevole Nicotera non dubitò che rappresentasse il concorso, a fondo perduto, del signor Palestini alle spese di quella campagna elettorale:

Che l'onorevole Nicotera, informato ora che tale somma esso Palestini ha affermato di averla invece riavuta dal Tanlongo Bernardo quantunque nè in occasione di quanto sopra, nè mai fra essi Palestini e Nicotera si sia fatto il più lontano accenno al Tanlongo, come risulta dalle stesse deposizioni testimoniali del Palestini, pure non può l'onorevole Nicotera accettare che rimangano dubbi in proposito:

Per tali ragioni, io sottoscritto usciere mi sono recato nel domicilio dell'onorevole signor Luigi Palestini e gli ho fatto offerta reale delle trentamila lire che si compongono in trenta biglietti da lire mille ciascuno della Banca Nazionale, la quale somma l'onorevole Nicotera a mio mezzo paga all'onorevole Palestini per la sola causa suespressa; e con dichiarazione che in caso di rifiuto sarà da me usciere depositata nella Cassa depositi e Prestiti del Regno, salvo a suo tempo qualunque altra destinazione, non esclusa quella di beneficenza che all'onorevole Nicotera parrà più conveniente.

L'onorevole Luigi Palestini, rinvenuto personalmente, dopo l'offerta da me fattagli della

sonama di lire trentamila composta come sopra ha risposto:

Che ricusa di ricevere la offerta somma delle lire trentamila perchè della detta somma essendo stata pochi giorni dopo la fattane somministrazione rimborsato dal signor Bernardo Tanlongo come e perchè esso Palestini dichiarò nelle stesse sue deposizioni testimoniali innanzi alla autorità giudiziaria non può ora per la seconda volta ricevere la somma medesima.

In seguito di che io usciere ho nell'interesse dell'istante riservato ogni diritto, azione e ragione nel più vasto senso di legge all'onorevole signor Nicotera competente.

Del che ho redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dall'onorevole Luigi Palestini.

LUIGI PALESTINI.

L'usciera
TITO VESPASIANI.

Ad istanza dell'onorevole signor Barone Giovanni Nicotera, domiciliato a Roma in via del Gesù n. 55.

Io sottoscritto Tito Vespasiani usciere giudiziario presso il Regio Tribunale civile e penale di Roma, ho notificato copia autentica del sovrascritto verbale all'onorevole signor Luigi Palestini domiciliato in Roma, piazza Barberini n. 56 p. 3^a; avvisandolo nello stesso tempo di trovarsi presente, qualora lo creda nel suo interesse, la mattina di martedì tre del prossimo futuro mese di ottobre 1893 alle ore undici ant. precise al Ministero delle finanze posto in via Venti Settembre, palazzo del Ministero, ove io usciere mi recherò all'effetto di depositare nella Cassa dei depositi e prestiti del Regno la somma di lire trentamila, in trenta biglietti da lire mille ciascuno della Banca Nazionale da me ieri offertagli ad istanza dell'onorevole signor Barone Nicotera e da lui rifiutata come risulta dal verbale stesso.

E per l'effetto copia di tutto quanto sopra l'ho lasciata nell'indicato domicilio dell'onorevole signor Luigi Palestini e nelle mani della sua domestica a nome Serafina Merulli la quale mi assicurò della precaria assenza da casa del proprio padrone onorevole signor Luigi Palestini.

Roma, ventinove (29) settembre 1893.

L'usciera
TITO VESPASIANI

9.

Verbale di deposito di lire 30,000 eseguito alla Cassa Depositi e Prestiti.

L'anno milleottocentonovantatre il giorno tre (3) del mese di ottobre in Roma negli uffici della Cassa dei Depositi e Prestiti del Regno, al Ministero delle Finanze, alle ore undici antimeridiane.

Ad istanza dell'onorevole signor barone Giovanni Nicotera, domiciliato a Roma in via del Gesù n. 55.

Contro

L'onorevole signor Luigi Palestini, domiciliato a Roma in Piazza Barberini, n. 56 p. 3.

Io sottoscritto Tito Vespasiani usciere giudiziario presso il Regio Tribunale civile e penale di Roma, mi sono recato in via Venti Settembre, al palazzo del Ministero delle finanze e precisamente nel locale della Cassa dei depositi e prestiti, all'effetto di depositare come realmente ed effettivamente deposito, malgrado l'assenza dell'onorevole sig. Luigi Palestini, nelle mani del cassiere signor Ciampolillo cav. Florestano incaricato di ricevere simili depositi, la somma di lire trentamila in trenta biglietti da lire mille ciascuno della Banca Nazionale; la quale somma offrii ad istanza dell'onorevole sig. barone Giovanni Nicotera, all'onorevole sig. Luigi Palestini che si ricusò di riceverla come il tutto rilevasi dal verbale di offerta reale redatto da me infrascritto usciere nel giorno 28 settembre corrente anno.

In prova dell'eseguito deposito il sig. Ciampolillo cav. Florestano, dopo di aver ricevuto copia del presente verbale e del verbale di offerta reale, mi ha rilasciata la dichiarazione di ricevuta provvisoria portante il n. 191,718:

L'usciera
TITO VESPASIANI.

Ad istanza dell'onorevole sig. barone Giovanni Nicotera, domiciliato a Roma in via del Gesù n. 55.

Io sottoscritto Tito Vespasiani usciere giudiziario presso il Regio Tribunale civile e penale di Roma, ho notificato copia autentica del sovrascritto verbale di deposito di danaro all'onorevole sig. Luigi Palestini domiciliato in Roma, Piazza Barberini n. 56, p. 3^a ivi consegnandola nelle mani del fratello a nome Vincenzo il quale si è rinvenuto nel suo ufficio in via Due Macelli n. 79 e ciò per non avere rinvenuto alcuno nell'indicato domicilio dell'onorevole sig. Luigi Palestini. Il sig. Vincenzo Palestini nel ricevere la copia mi ha dichiarato di abitare col proprio fratello Luigi e si è incaricato di recapitargliela.

Roma tre (3) ottobre 1893.

L'usciera
TITO VESPASIANI.

10.

Ricevuta della Cassa Depositi e Prestiti.

Amministrazione Centrale

della Cassa depositi e prestiti

Roma, 3 ottobre 1893.

N. 191718 di posizione

Esercizio 1893-94

Il cassiere dell'Amministrazione Centrale della Cassa dei depositi e prestiti, dichiara di avere oggi emessa una quietanza segnata di n. 6 per la somma di lire trentamila (L. 30,000) che il sig. Vespasiani Tito (usciera presso il Tribunale civile di Roma) ha versato a titolo di deposito effettuato in seguito a rifiuto di offerta reale fatta dall'onorevole barone Giovanni Nicotera all'onorevole Luigi Palestini giusta verbale 28 settembre 1893 dell'usciera pre nominato.

Il cassiere
CIAMPOLILLO.

Il controllore
ANINI.

Palestini Luigi

Deputato al Parlamento dalla XVIII Legislatura.

(Vedi pagine 27 e 28 della Relazione 169-A).

1.

Nota della Commissione.

Leggere nel processo della Banca Romana l'interrogatorio di C. Lazzaroni; il verbale di confronto coll'onorevole Palestini e negli atti della inchiesta le deposizioni dell'onorevole Palestini e dell'avv. Francesco Antonelli.

2.

Documenti relativi ai conti correnti alla Banca Romana presentati dall'Avv. Antonelli.

(Vedi interrogatorii n. 117 Palestini e n. 119 Antonelli).

Lettera di Michele Lazzaroni a Francesco Antonelli.

Roma, 31 dicembre 1889.

Sig. avv. Francesco Antonelli

Città.

Serve la presente per dichiarare che le n. 900 (novecento) azioni Banca Romana de-

positate da Lei quest'oggi alla Banca Romana stessa, sono di mia proprietà, e il deposito ne è stato fatto da Lei unicamente nel mio interesse. (Bolletta n. 966).

Come del pari gli *chèques* n. 171 serie 58, di lire *cinquecentomila* e l'altro n. 172 serie 58, di lire quattrocentonovantamila da Lei emessi quest'oggi sulla Banca Romana, e da questa pagati, sono stati fatti da Lei nel mio esclusivo interesse, avendomi Ella favorito di prestare il suo nome per me, tanto per l'una che per l'altra delle due operazioni suddette.

E con questa lettera io la esonero da qualsiasi responsabilità riguardo al deposito di azioni di cui sopra, specialmente poi in quanto alle conseguenze delle eventuali oscillazioni di prezzo delle azioni depositate, che restano a mio totale rischio e profitto; come la esonero da qualsiasi responsabilità riguardo ai suddetti *chèques* di lire 990,000, che rappresentano esclusivamente un debito mio, e quante volte la Banca Romana volesse in tutto o parte la



F.lli. G. B. Bonavent.

Vic. Gen. Municip.

Vocera

— Ricambi dep. L. 30 unita

— Casarel. Municip. S. Maria Juva

— Certificato E. li



Camera dei deputati

Archivio storico

restituzione della somma, questa subito sarà da me pagata.

Tanto per sua norma, mentre con stima la riverisco.

M. LAZZARONI.

Lettera di Francesco Antonelli a Michele Lazzaroni.

Roma, il 31 dicembre 1889.

Sig. barone Michele Lazzaroni,
Citta.

Le acuso ricevuta della pregiata sua di oggi con la quale mi dichiara esonerarmi da ogni responsabilità per il deposito fatto oggi stesso in mio nome presso la Banca Romana di n. 900 (novecento) azioni della Banca Romana medesima, le quali n. 900 azioni quantunque depositate sotto il mio nome, sono però di esclusiva pertinenza della S. V.

Le rimetto qui acclusa la ricevuta rilasciata dalla Banca del deposito suddetto n. 966, quale ricevuta è bene che sia tenuta da Lei che è il proprietario delle azioni depositate, dichiarandole che dal canto mio ben volentieri mi presterò alle operazioni necessarie per il ritiro delle medesime, quante volte a Lei piaccia ritirare o modificare il deposito delle medesime fatto oggi in mio nome.

Tanto per sua norma mentre con stima La riverisco.

AVV. FRANCESCO ANTONELLI.

3.

Certificato della Cassa di risparmio di Foligno depositato dall'onorevole Palestini.

(Vedi Interrogatorio n. 182).

A richiesta del signor cavalier ufficiale avvocato Luigi Palestini si dichiara che la operazione che il medesimo ebbe con questa cassa per lire *seicentotrentamila* (lire 630,000) si svolse e si chiuse regolarmente, e questo Istituto ha conseguito dal prelodato signor avvocato il completo, integrale pagamento nei termini convenuti e in contanti, non solo del capitale, ma anche degli interessi e del pattuito premio di *lire centomila* (lire 100,000).

Foligno, 28 luglio 1893.

Il Presidente

F. MERCURELLI SALANI.

L'onorevole Palestini Luigi ha esibito inoltre alla Commissione d'inchiesta un opuscolo dal titolo: *Cassa di Risparmio di Foligno*. Verbale dell'Assemblea generale dei soci azionisti del giorno 3 gennaio 1889. Foligno — Tipografia privata della Cassa. 1889.

NB. Detto opuscolo è depositato nella Segreteria della Camera.

Pasquali Ernesto

Deputato al Parlamento dalla XIII Legislatura.

(Vedi *Relazione 169-A a pag. 27 e Immobilizzazioni Banca Nazionale*).

1.

Convenzione tra l'onorevole Ernesto Pasquali ed il Direttore della Banca Nazionale, sede di Torino.

Convenzione tra i signori avvocato Ernesto Pasquali; commendatore Bollero Marcello quale direttore della Banca Nazionale, sede di Torino, ed il signor cavaliere Cavaglia Giuseppe, quale direttore della Cassa di Sconto di Torino.

Regnando S. M. Umberto I per grazia di Dio e della volontà della nazione Re d'Italia.

L'anno mille ottocento novantatre, ed alli diciotto gennaio in Torino, nello studio del-

l'avvocato Pasquali Ernesto, via Garibaldi n. 59, p. 3°, avanti a me avvocato Luigi Devecchi notaio pubblico iscritto presso il Consiglio notarile di Torino, a questa residenza, ed alla presenza delli signori avvocato Devecchi Giuseppe, fu dottor Giuseppe, nato a Quattordio, ed avvocato Barberis Pasquale di Felice, nato ad Alessandria, ambedue qui residenti, testimoni richiesti aventi i requisiti di legge.

Premesso che l'avvocato Ernesto Pasquali incontrò obbligazione, anche per altri ed in concorso di altri, verso la Banca Popolare contro deposito di propri titoli allora di un valore più che sufficiente, e che più tardi

dalla medesima furono realizzati con gravissimo deprezzamento;

Che la Banca Nazionale, la quale si trova in possesso per girata della Banca Popolare delle cambiali girate a questa dall'avvocato Pasquali, lo faceva citare cogli altri con atto di usciere avanti il tribunale civile per avere il pagamento di lire *Duecento ventitremila centosessantacinque, centesimi settantacinque*, a cui, secondo la Banca, si residuavano, compresi gli ultimi interessi, le obbligazioni succennate. Che ad evitare contestazioni dipendenti dalla non fatta realizzazione in tempo per parte della Banca Popolare dei titoli dati in garanzia, ed a troncane qualsiasi altra contestazione tra l'avvocato Ernesto Pasquali e la Banca Popolare in liquidazione con assenso della Banca Nazionale si sarebbero intesi gli accordi di cui infra. Che per ridurre a pubblico atto sono qui presenti i signori:

Avvocato Ernesto Pasquali, fu dottor Giuseppe, deputato al Parlamento Nazionale, in Piacenza;

Commendatore Marcello Bollero fu Giuseppe, nato a Nervi, in qualità di direttore della Banca Nazionale di Torino;

Cavaglia cavalier Giuseppe fu Luigi, nato a Castelletto d'Orba, in qualità di direttore della Cassa Popolare di Sconto in Torino, quale liquidatore della Banca Popolare, qui residente, da me conosciuti, i quali volontariamente pattuiscono e convengono quanto segue:

Rimane fissata in lire *settantacinque mila* la somma che l'avvocato Pasquali assume di pagare alla Banca Popolare, e per essa alla Banca Nazionale a tacitazione di ogni ragione a titolo di credito che dessa abbia verso di lui da oggi in addietro. E tale somma l'avvocato Pasquali si obbliga di pagare alla Banca Nazionale per lire settemila cinquecento il trenta novembre mille ottocento novantatre, per altre lire settemila cinquecento in pari giorno del novantaquattro, per lire dieci mila pure alli trenta dicembre 1895, per altre dieci mila in pari giorno del 1896, per lire ventimila in detto giorno 1897, e le ultime lire ventimila li 30 novembre 1898.

È patto che su tutte tali somme non abbia a decorrere interesse di sorta.

La Banca Popolare è per essa la Banca Nazionale, liberano, salvo le scadenze e le qualità di cui al numero 1, definitivamente mediante quanto sovra, l'avvocato Pasquali da

ogni sua obbligazione oggi retro per le firme apposte alle cambiali di cui sovra, rimane quindi, e si dichiara transatta e definitiva ogni quistione sorta e che potesse sorgere sui rapporti interceduti tra l'avvocato Pasquali e detta Banca.

Rimane però inteso che ciò non porti e non debba portare innovazioni o modificazioni di sorta ai rapporti esistenti tra la Banca Nazionale e Banca Popolare in dipendenza delle girate delle cambiali succennate intendendosi ferma la obbligazione della Banca Popolare in liquidazione verso la Banca Nazionale per l'intera capitale somma succennata deduzione fatta delle lire 75 mila e così per lire 148 mila centosessantacinque centesimi 75 sulla quale rimanenza non dovrà però decorrere interesse.

Ad assicurare e guarentire il pagamento delle somme sovraintese l'avvocato Ernesto Pasquali concede ipoteca per la concorrente di lire 25 mila a favore della Banca Popolare e per essa alla Banca Nazionale, che attualmente è la vera creditrice per girata, sovra il seguente stabile che dichiara di sua proprietà in Bettola di Piacenza già denominato la Valle, ed ora Villino Ferdinando stato acquistato da lui per atto 17 agosto 1886 dalla signora Antonia Corbellini vedova Cancia.

Tale proprietà, culta, vitata, prativa, gerbida con fabbricati civili e colonici confinanti in circondario della Strada Comunale e due lati del Beneficio Parrocchiale di Revigazzo ed altri già al liberato al nome di Corbellini Antonia Cancia, articolo 788, Sezione I, numeri del piano 218, 219, 309, 310, 311 della totale estensione di ettari ventisei, are 55, contiare 30, e della rendita effettiva di lire 160 e centesimi 63.

È inteso tra le parti ed è dato incarico o mandato al Conservatore delle Ipoteche di Piacenza a che detta iscrizione venga presa cumulativamente a favore della Banca Popolare e per essa dalla Banca Nazionale, la quale ultima avrà il diritto esclusivo di farla valere nei rapporti col debitore. L'avvocato Pasquali deve entro quindici giorni far annotare il trapasso a titolo di garanzia e pegno a favore della Banca Nazionale la polizza di assicurazioni sulla vita presso la Società fondiaria per lire 25 mila col numero 13.128 della serie generale e 2732 della categoria, colla data 26 maggio 1891.

E si obbliga pure a fare altra assicura-

zione per altre 25 mila presso la Società La Fondiaria facendo trapasso di essa a titolo di garanzia e pegno a favore della Banca Nazionale della relativa polizza, e cioè entro un mese da oggi egli si obbliga a pagare i premi annuali di assicurazione alle precise rispettive scadenze, facendone constare alla Banca Nazionale sede di Torino.

Qualora ritardasse il pagamento delle singole rate intese al numero uno oltre venti giorni delle scadenze sovra stabilite, o si ritardasse il pagamento di uno dei premi di assicurazioni di cui al numero 3, o si ritardasse oltre il mese la riscossione della polizza di cui sovra regolarmente trapassata della polizza della nuova assicurazione, la Banca Nazionale rientrerà in tutto l'intero suo credito verso l'avvocato Pasquali, anche senza bisogno di costituzione in mora ed anche verificandosi un solo di tali motivi di penale decadenza.

Le spese di questo atto si intendono a carico dell'avvocato Ernesto Pasquali.

Richiesto ho ricevuto quest'atto che alla presenza ed udito dei nominati testimoni

leggo e pubblico alle parti che dichiarano contenersi in esso la loro volontà ed in conferma meco coi testimoni si sottoscrivono.

Occupi questo atto quattro pagine di un foglio e due e parte della terza di un secondo foglio scritto da una persona di mia fiducia.

All'originale:

Ernesto Pasquali;
Marcello Bollero;
Giuseppe Cavaglia;
Avv. Giuseppe Devecchi, *teste*;
Avv. Pasquale Barberis, *teste*;
Avv. Luigi Devecchi, *notaio*.

Copia conforme all'originale in fogli muniti in margine delle prescritte sottoscrizioni.

Torino, 30 gennaio 1893.

Firmato: Avv. LUIGI DEVECCHI, *notaio*.

Tenore di registrazione.

Registrata a Torino addì 7 febbraio 1893 al n. 3862, vol. 247, foglio 8, atti pubblici con lire 585.60.



Camera dei deputati

Archivio storico

II.

Rapporti d'Ufficio di onorevoli Deputati.

Di San Giuliano marchese Antonino.

Deputato al Parlamento dalla XV^a Legislatura

(Vedi pag. 28 della Relazione 169-A).



1.

Rapporto del Cav. Mangioli incaricato dalla Commissione dell'ispezione al Banco di Sicilia.

Il signor Salvatore Faro, nel 23 giugno 1892 si trovava con effetti in sofferenza scaduti fin dal 1889 per la somma di lire 9,000 circa, di cui 3,800 coll'avallo del signor Rosso-Cerami Antonino. Questi aveva già pagato lire 1,600 e doveva perciò altre lire 2,200.

A garanzia dell'intera sofferenza il Faro aveva ceduto un suo credito ipotecario contro gli eredi Leonardi; credito che in una prima espropriazione era rimasto capiente per lire 3,628.58 e nella rivendita rimase capiente per sole lire 180.12 che furono riscosse. Il Faro, nell'ottobre 1892, per l'assestamento della partita chiese ed ottenne di essere ammesso a pagare solo lire 300 trimestralmente. Adempì al pagamento della prima rata, ma non ha ancora versato nè la seconda, nè la terza scadute al 18 febbraio e al 18 maggio 1893.

Quanto agli sconti consentiti al Faro, pendente l'accennata sofferenza, si premette che esistono in atti i seguenti documenti:

1. *Telegramma da Roma del 7 giugno 1892 del direttore di quella Sede, signor cav. Mirone, alla direzione generale del Banco:*

« Sua Eccellenza Sotto-segretario di Stato
« Interno incaricami pregare Vossignoria vo-
« lere possibilmente accogliere domanda mu-
« tuo, ignoro se cambiario o fondiario, inol-
« trata da Salvatore Faro di Catania. Gradirei
« risposta telegrafica. »

2. *Nota 11 giugno della sede di Catania:*

« Il nostro componente il Consiglio di am-
« ministrazione centrale commendatore Te-
« nerelli giorni sono prevennemi che uno
« sconto sarebbe stato richiesto dal signor
« Salvatore Faro-Sciuto, onde poter provve-
« dere a diversi lavori di costruzione da que-
« sti assunti unitamente ai signori Angelo
« Macaluso e Giuseppe Grassi-Patanè. Sog-
« giunsemi il comm. Tenerelli che sull'og-
« getto eran corse intelligenze tra la S. V. Ill.
« e lui quando ultimamente sono stati insieme
« a Roma.

« In relazione a quanto precede, il Faro
« mi presenta l'annessa domanda con la quale
« chiede uno sconto sino a lire 12,000.

« Prego la S. V. Ill.ma perchè nel resti-
« tuirmi tale domanda, voglia degnarsi dirmi
« se debbo proporre l'accoglimento da parte
« di questa Commissione di sconto. »

3. Lettera 10 giugno 1892 del Sotto-segretario di
Stato onorevole Di San Giuliano al direttore
generale del Banco duca della Verdura:

« Rinnovo le più vive preghiere perchè
« Ella voglia risolvere al più presto ed in
« senso favorevole l'affare Faro.

« Mi si assicura da persona autorevolis-
« sima che il debito del Faro sia stato si-
« stemato da tempo mediante una solida ga-
« ranzia; come vede sarebbero quindi elimi-
« nate del tutto le ragioni che potevano in-
« pedire la trattazione.

« Mi permetto anche pregarla perchè siano
« sospesi pel Gallo gli atti giudiziari, come
« vivamente per lo stesso Le raccomando di
« nuovo il noto affare.

« Colgo quest'occasione per ripetermi con
« la massima osservanza. »

A quest'ultima lettera il direttore gene-
rale rispondeva che alla concessione dello
sconto di lire 12,000 ostava lo statuto. Pure
egli sorpassando sulle formalità statutarie,
aveva autorizzato il direttore di Catania a
scontare le accettazioni del Faro purchè fos-
sero state presentate da altre persone che
non si trovassero presso il Banco nelle di lui
condizioni.

In seguito a ciò, ebbero luogo i seguenti
sconti:

Data dello sconto	Scadenza	Somme	Accettante	Avallo	Presentatore
21 giugno 1892	Settembre 20	4,000	Macaluso Angelo	Faro Salvatore	Grassi Patané
28 » »	» 27	4,000	Id.	Id.	Id.
18 settembre »	Novembre 17	4,000	Id.	Id.	Id.
22 » »	Dicembre 21	4,000	Id.	Id.	Id.
27 » »	» 26	4,000	Id.	Id.	Id.
17 novembre »	1893 febbraio 14	4,000	Id.	Id.	Id.
15 dicembre »	» marzo 14	4,000	Id.	Id.	Id.
29 » »	» » 26	4,000	Id.	Id.	Id.

Le cambiali furono pagate alle ultime
scadenze e non si rinnovarono più, forse in
seguito alla polemica sorta tra il Faro ed il
comm. Tenerelli, ed alle note pubblicazioni
sui giornali locali.

Il Faro ed il Grassi Patané hanno grande
seguito nel partito radicale catanese. È no-
torio che nell'ultima elezione appoggiarono
il San Giuliano e senza il loro intervento
questi, forse, sarebbe stato vinto dal Bo-
najuto.

Il Macaluso nel 1891 risultava debitore
verso il Banco, per cui non gli riusciva di
ottenere uno sconto. Allora la direzione ge-
nerale ricevette dalla sede di Catania il te-
legramma 15 settembre così concepito:

« Venuto personalmente prefetto preve-
« nirmi che fra qualche giorno sarà presen-

« tato altro effetto con le firme Macaluso e
« consorti. Pregola telegrafarmi se malgrado
« Macaluso non siasi regolato bene quale am-
« ministratore giudiziario, dovrò fare am-
« mettere Commissione secondo effetto quat-
« tromila giusta mia lettera particolare 28
« luglio. »

L'ammissione dell'effetto non fu con-
sentita.

La costruzione e l'esercizio della ferrovia
a scartamento ridotto « Circumetnea » sono
affidati ad un Consorzio costituito in virtù
del Regio Decreto 31 dicembre 1883, n. 1833
(serie 3^a), il quale Consorzio ha subappaltato
tanto la costruzione quanto l'esercizio alla
Società Siciliana dei lavori pubblici rap-
presentata a Catania dall'inglese Roberto
Trewhella.

Alla ditta A. Macaluso e C. fu concesso nel giugno 1891 un subcottimo, nel quale sono cointeressati Faro-Sciuto Salvatore e Giuseppe Grassi-Patanè, della somma dalle 250 mila alle 300 mila lire.

Lo Stato contribuisce nella spesa per i $\frac{1}{10}$ di quella progettata, ma non oltre per qualsiasi motivo avessero ad incontrarsene aumenti.

Si dice che il Trehwella, sebbene rappresentante della Società Siciliana dei lavori pubblici, ottenga i danari, necessari per compiere l'opera, presso una Società belga e dicesi anche di costruzioni, il che porterebbe a far ritenere che il subappalto alla Società Siciliana sia di sola apparenza e che, in effetto, il costruttore ed il futuro esercente della linea sia il Trehwella per sè o per la Società Belga.

2.

Lettera dell'onorevole Tenerelli all'onorevole Duca della Verdura.

Catania, 9 giugno 1892.

Carissimo amico,

Le mando in via riservata e confidenziale una lettera del presidente del Consiglio relativamente allo sconto chiesto dal Salvatore Faro, in compagnia a Giuseppe Grossi ed Angelo Macaluso e C^o.

Di questo negozio noi avevamo parlato a Roma con San Giuliano, ed ora che se ne interessa anche l'onorevole Giolitti, non posso fare a meno di comunicare a lei la lettera che egli mi manda e con la quale mi prega di sollecitare da lei gli opportuni provvedimenti.

Frattanto, secondo gli accordi presi fra noi a Roma, io, in nome anche di lei, ho parlato qui col direttore cavalier Palermo, e datogli all'uopo qualche istruzione. Egli ne scriverà a lei in una confidenziale. È venuto il prefetto pure a parlarimi dello stesso argomento. Quantunque nell'affare entri la politica, pur considerato anche solamente dal lato bancario, non si perderà nulla. Faro e Grassi sono intraprenditori che vogliono fare e tirar avanti: e il mantenersi il credito è per loro condizione di vita.

Rimando oggi stesso per mezzo della Direzione locale la copia del regolamento pro-

posto dal nostro corrispondente generale coi riscontri al margine in relazione a quello decretato dal Governo. In quanto allo schema di contratto con l'*Italo Britannica* farò chiedere per telegrafo se debbo rimandarlo costà ovvero farlo giungere a mani dell'Arcoleo.

Per una rapida lettura datale, a me pare che nulla vi sia da aggiungere o modificare. La studierò meglio. Mille affettuosi saluti e mi creda sempre

Affezionalissimo amico e collega
F. TENERELLI.

3.

Lettera di S. E. il presidente del Consiglio Giolitti all'onorevole senatore Tenerelli.

Roma, 2 giugno 1892.

Caro senatore Tenerelli,

Le sarei obbligato se volesse parlare anche a nome mio al Duca della Verdura della quistione interessante certo Faro di Catania, del quale Le ha parlato il marchese Di San Giuliano.

Mi creda

Aff. suo
G. GIOLITTI.

4.

Lettera dell'onorevole Di San Giuliano all'onorevole Sineo.

MINISTERO

Agricoltura, Industria e Commercio

21 settembre 1893.

*Il Sotto-segretario
di Stato*

Caro Sineo,

Ho frugato tra le mie carte, in adempimento alla promessa, ma nulla ho trovato di notevole all'infuori dei telegrammi che ti mando e che ti prego restituirmi. Puoi comunicarli agli altri, nella loro qualità di gentiluomini e di comuni colleghi, perchè ne tengano conto nel loro foro interno come

elemento utile a formarsi una convinzione morale, senza però farne uso, poichè non voglio procurare la più piccola noia agli autori dei telegrammi, i quali dimostrano che io mi spinsi a raccomandare l'operazione al Faro in seguito ad autorevoli assicurazioni che egli fosse in condizione di meritarsela.

Credimi, con cordiali saluti,

Tuo aff.mo
DI SAN GIULIANO.

5.

Copia di telegramma dell'onorevole Di San Giuliano all'onorevole senatore Carnazza Amari.

Senatore Carnazza Amari,
Catania.

Pregola inviarmi subito posizione finanziaria Faro credito avuto Banco Sicilia importanza lavori da lui eseguiti linea circumetnea. Se trovasti in regola suoi pagamenti verso Banco Sicilia.

DI SAN GIULIANO.

6.

Copia di telegramma dell'onorevole senatore Carnazza Amari all'onorevole Di San Giuliano.

Di San Giuliano,
Sotto-segretario di Stato.
Roma.

Rispondendo suo telegramma assunte informazioni risultami Ditta Maccaluso scontista Banco Sicilia pria 1889; sconto 1891

Faro avallato; poscia fu tolto sconto per ragioni riguardanti solo Maccaluso giugno 1892 fu ristabilito sotto nome di Grasso. Faro non è presentatore. Esistono da giugno 1892 12,000 (?) cambiale con varie scadenze girando regolarmente senza alcuna sofferenza servono sostegno importantissimo cottimo circumetnea; in queste cambiali figurano Grasso presentatore, beneficiario detto Maccaluso, Faro avallante.

CARNAZZA AMARI.

7.

Copia di telegramma del Prefetto Cavasola all'onorevole Di San Giuliano Sotto Segretario di Stato.

S. E. Di San Giuliano,
Roma.

Faro ha realmente vecchio debito di diecimila lire sistemato già da tempo mediante garanzia; perciò Tenerelli dice che quel debito non può impedire nuova operazione e non costituisce più una somma per la quale ha scritto anche ieri al Direttore Generale; per Gallo, Tenerelli ha invitato Direzione Banco a non spingere atti giudiziari. Domenica andrò Palermo e ne riparlerò al Direttore Generale.

Io però devo avvertire V. E. che temo difficile dell'ultimo momento di questo Direttore che ritengo poco favorevole e che anno passato fece abortire identica operazione come V. E. saprà. Perciò sono necessari ordini formali da Palermo. Scrivo.

CAVASOLA.

Lacava avvocato Pietro.

Deputato al Parlamento dalla X^a Legislatura

(Vedi pag. 28 della Relazione 169-A).

1.

Telegramma del Ministro Lacava all'onorevole Duca della Verdura Direttore del Banco di Sicilia.

Precedenza assoluta.

Duca della Verdura

Palermo, 29 settembre 1892.

Pregoti vivamente telegrafare oggi questo direttore affinchè non più tardi di domani istanza Belcredi sia finalizzata.

LACAVA.

Montagna Francesco.

Deputato al Parlamento dalla XVII^a Legislatura

(Vedi pag. 29 della Relazione 169-A).

1.

Note della Commissione.

L'onorevole Montagna figura nel Conto delle sofferenze della Banca Romana con due titoli per lire 14,028, con firme di tali Garassino, Boi, D'Ascenzo e Bonanni.

L'onorevole Montagna dichiarò alla Commissione essere egli da tempo e prima che coprisse l'ufficio di deputato, nella sua qualità d'industriale, avea scontata alla Banca Romana. Le due cambiali cadute in sofferenza non sono un debito suo, ma rappresentano un favore che egli fece presentandole colla sua firma alla Banca la quale, alla scadenza perchè non pagate fece gli atti e assunse ipoteca sui beni suoi e su quelli del Bonanni vero debitore.

Quanto a sè ebbe a fare colla Banca in conseguenza dell'esercizio della sua industria per la fabbricazione degli alcohols, ma vennero tutte le cambiali regolarmente liquidate.

La crisi della industria che egli esercitava, avvenuta nel 1888, lo costrinse a chiudere l'esercizio e l'unico affare che cadesse in sofferenza fu quello su cui la Commissione gli chiese spiegazioni.

L'onorevole Montagna fu Commissario nella legge di proroga del 1891. Egli nell'ammettere ciò, dichiara che la sofferenza di cui sopra risaliva al 1888 e che se la Banca non procedeva ad atti esecutivi contro di lui, si deve al fatto che il vero debitore è il Bonanni, il quale ha già pagato qualche acconto e sui beni del quale ha iscritto, come ha detto la sua ipoteca.

« Può anche essere, aggiunge, che la Banca, la quale ha avuto con me affari importanti, sempre regolarmente definiti, mi abbia usato qualche riguardo. Del resto la mia condizione economica garantisce esuberantemente queste esposizioni. »

In data 4 luglio 1893 l'onorevole Montagna manda alla Presidenza della Commissione la indicazione della ipoteca assunta sui beni suoi dalla Banca Romana in data 9 agosto 1889 per la somma di lire 12,000.

Ingerenze di uomini di governo nelle operazioni Fazzari presso la Banca Romana

(Vedi pagine 29, 30 e 31 della Relazione 169-A)

1.

Nota della Commissione.

Sulla deliberazione della Commissione (Pag. 29, 30 e 91 della Relazione 169-A) « Ingerenze di uomini di

Governo nelle operazioni Fazzari presso la Banca Romana » leggere, oltre i documenti che appresso, gl'interrogatori degli onorevoli Di Rudini, Nicotera, Luzzatti, Chimirri, Arcoleo, Fazzari, del comm. Magaldi, del comun. Duranti, degli onorevoli Lacava e Grimaldi, del comm. Martuscelli e di Bernardo Tanlongo.

2.

**Lettera dell'onorevole Chimirri
al presidente della Commissione d'inchiesta.**

Roma, 5 novembre 1893.

Onorevole collega,

Ho letto nei giornali il biglietto, (1) del quale Ella mi chiede « Se lo riconosco come scritto da me. »

Per rispondere con sicurezza dovrei avere sott'occhi l'autografo, non potendo, a distanza di due anni, ricordare se il tal giorno, il tal mese abbia scritto due righe per chiedere al Tanlongo: « che cosa fu deciso? Nicotera aspetta una risposta » senz'altro accenno che valga a ravvivarmi la memoria.

Trattandosi di risposta, che interessava, a quel che pare, il collega Nicotera, forse costui sarà in grado di rammentarsene meglio di me. Il corrispondente romano del *Corriere di Napoli* (n. 282), pubblicando il biglietto aggiunge questa insinuazione:

« Vi è chi crede di trovare un certo nesso con un verbale della seduta del Consiglio di reggenza del 7 novembre 1891 » nel quale il governatore riferisce al Consiglio intorno al prestito di lire 300,000 fatto al Fazzari.

Evidentemente l'insinuazione parte da chi fu in grado di fornire al Lotti copia di un documento esistente negli archivi del Ministero di agricoltura. Senonchè, ricordando, come è noto al Comitato, che le pratiche per ottenere lo sconto di lire 300,000 furono fatte

dal Fazzari nell'estate del 1891, volli approfondire la cosa e chiesi ai liquidatori l'elenco degli accreditamenti fatti al Fazzari dalla Banca Romana, e mi fu cortesemente fornito lo annesso *statino*, estratto dai registri della Banca. Da esso risulta che l'operazione delle lire 300,000, iniziata nell'estate, fu compiuta il 19 e 26 ottobre, cioè quando il Tanlongo ebbe la garanzia del Rossi, suocero di Fazzari, e dopo quell'epoca non fu fatto altro credito, nè in novembre nè nei sei mesi successivi. I nuovi e larghi crediti cominciano il 5 giugno 1892 e finiscono il 21 gennaio 1893.

Se dunque il Fazzari aveva intascata nel mese di ottobre l'intera somma di lire 300,000 non è possibile che il Nicotera avesse premura di sapere il 7 novembre ciò che andava a decidere il Consiglio di reggenza circa un fatto compiuto ed esaurito il mese avanti.

Non riferendosi perciò il biglietto al prestito Fazzari delle lire 300,000, nè ad altro posteriore (perchè ciò è escluso dall'elenco), nè rammentando che si possa ad altro riferire è ragionevole che io dubiti, quanto meno, dell'esattezza della data del biglietto, e sarà bene che il Comitato se lo faccia consegnare e chiedi pure alla Banca Romana un estratto in regola delle notizie, che mi furono confidenzialmente comunicate. Ecco quanto sono in grado di significarle in pronta risposta alla riverita lettera di ieri.

Accolga i sensi della mia stima.

Dev.mo

B. CHIMIRRI.

(1) Biglietto di S. E. Chimirri al comm. B. Tanlongo, estratto dal Libro: *Una parte della corrispondenza di B. Tanlongo.*

IL MINISTRO

DI

Agricoltura, Industria e Commercio

Roma, 7 novembre.

Caro Tanlongo,

Che cosa fu oggi deciso?
Nicotera aspetta una risposta.
Mille saluti.

A ff.mo
CHIMIRRI.

3.

Rapporto del commendator Durandi — Liquidazione delle operazioni col signor Achille Fazzari — Impresa Mongiana.

Banca Nazionale Toscana

Per effetto di diverse operazioni cambiarie avvenute negli anni 1874 e 1875 mediante cessioni fatte alla Banca Nazionale Toscana, il sig. Achille Fazzari rimase debitore al 31 dicembre 1876 di una somma in capitale ed interessi di oltre lire 3,260,000 a garanzia delle quali erano state offerte ed accettate garanzie ipotecarie su diverse sue proprietà immobiliari.

Nel frattempo e precisamente nel 3 dicembre 1875 il Fazzari possessore degli Stabilimenti e boschi della Mongiana cedeva alla Banca Nazionale Toscana ed alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano le dette sue proprietà per il prezzo complessivo di lire 1,000,000 sui quali la Banca assunse la cointerossenza di lire 300,000, riservandosi il Fazzari stesso la percentuale del 35 per cento sugli utili netti provenienti dall'impresa.

L'amministrazione della Mongiana venne esercitata da una Commissione delegata dalla Banca Nazionale Toscana e dal Credito Mobiliare Italiano, della quale in seguito a convenzioni stipulate il 13 maggio 1882 ai rogiti Smorti fece parte lo stesso signor Achille Fazzari.

La Banca Nazionale Toscana in dipendenza di queste due operazioni d'interessi arretrati e di sovvenzioni fatte all'ammini-

strazione della Mongiana aveva al 5 settembre 1884 uno sborso complessivo di lire 4,449,030.52.

Nell'anno 1884, vennero condotte a termine le trattative per la cessione della Mongiana al signor Achille Fazzari suddetto ed al signor conte Fabbriotti ed infatti nel 5 settembre di quell'anno venne stipulato il contratto di vendita in seguito al quale la Banca incassò effettivamente lire 643,500 in saldo della sua compartecipazione all'impresa e lire 400,000 dal signor Achille Fazzari a stalcio e transazione di ogni suo debito in conto corrente.

In conclusione la Banca Nazionale Toscana pose termine ai suoi rapporti col signor Achille Fazzari ed alla sua interessenza nell'impresa della Mongiana con una perdita di lire 3,405,530.52.

Conforme le deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti sulle proposte del Consiglio superiore, la Banca non distribuì alcun interesse sulle Azioni per il triennio 1878-80 dimodochè nel suo Conto *aumenti patrimoniali* era stata portata una somma complessiva di lire 1,669,905.21 alla quale aggiunte più partite di aumenti di patrimonio dipendenti da differenze di prezzo sopra fondi pubblici e valori allora posseduti, valutati ai prezzi di acquisto in confronto a quelli di vendita o inventario, il conto stesso aveva raggiunta la somma di lire 3,408,625.02.

Ed il Consiglio superiore della Banca nell'adunanza del 13 dicembre 1884 deliberò che di fronte a quelle partite di aumenti patrimoniali fosse portata in diminuzione la perdita totale dipendente dalle operazioni Fazzari e Mongiana nella suindicata somma di lire 3,405,330.52, perdita che in tal guisa rimase assolutamente eliminata dai Bilanci dell'Istituto.

4.

**Lettera dell'Economo della Banca Romana al Presidente della Commissione
per trasmettere alcuni verbali del Consiglio di Reggenza.**

BANCA ROMANA

—
Archivio-Economato
—

Martedì 5 settembre 1893.

Sig. Commendatore,

A seconda degli ordini ricevuti, rimetto alla S. V. Onorevolissima le copie dei verbali del Consiglio di Reggenza di questa Banca che riguardano le sedute 7, 13 e 23 novembre e 1° dicembre 1891 con le relative minute originali (1).

Con distinto ossequio

Um. Dev. Servo
A. MARCHETTI.

On. sig. comm. A. Mordani
Presidente
della Commissione parlamentare d'inchiesta

ROMA.

(1) Le minute originali e le copie dei verbali sono depositate nella Segreteria della Camera (Vedi interrogatorio Marchetti, n. 109).


5.

Verbale della seduta del 7 novembre 1891.

BANCA ROMANA

(Trasmesso al Ministero il 13 novembre 1891).

Timbro di registrazione a protocollo



Consiglio di Reggenza.

Seduta del dì 7 novembre 1891.
(straordinaria)

Adunatosi detto Consiglio alle ore 2 pom., vi sono intervenuti i signori:

Tanlongo comm. Bernardo, *governatore.*

Baldantoni cav. Antonio, *reggente.*

Lazzaroni barone Michele, *id.*

Mazzino comm. Bartolommeo, *id.*

Morelli comm. Marino, *id.*

Simonetti comm. Luigi, *id.*

assistendo

Marchetti Augusto, *ff. di segretario.*

Si legge ed approva senza osservazioni il processo verbale della precedente seduta 3 corrente.

Convocazione dell'adunanza generale.

Riferisce il Governatore di aver fatto inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 corrente l'avviso del presidente del Consiglio de' censori e dell'adunanza generale per la convocazione degli azionisti della nostra Banca il 25 corrente.

Rappresentanza in Sardegna.

Partecipa lo stesso Governatore di aver ricevuto una lettera di S. E. il ministro di agricoltura, industria e commercio in data 4 corrente nella quale d'accordo col Ministero del tesoro annuisce che la Ditta

fratelli Costa di Sassari assuma la rappresentanza pel cambio dei nostri biglietti nelle provincie di Cagliari o Sassari, per cui si procederà al regolarizzamento della suddetta rappresentanza.

Rappresentanza in Caserta.

In quanto alla nostra rappresentanza nella provincia di Caserta, il Governatore dice di avere appreso dalla Banca Nazionale che esistono due piccole Banche in prossimità di Caserta, una delle quali in Capua ed un'altra in Santa Maria Capua Vetere, che perciò assumerà informazioni in proposito, ed ove queste riuscissero soddisfacenti, prima di venire ad una risoluzione, si farà un dovere d'informare la Banca popolare cooperativa di Cassino, la quale ha ora la nostra rappresentanza, che il Ministero desidera che la nostra rappresentanza pel cambio risieda in Caserta o molto dappresso, quindi la necessità se vuol proseguire nella nostra rappresentanza, di aprire una sua succursale in Caserta, ed ove ciò non possa effettuare, la Banca Romana si troverà obbligata ad esonerarla da tale servizio.

Regolamento per le succursali.

Riferisce poi il Governatore di aver ricevuto da Venezia una lettera del signor Giulio Coen, il quale a nome suo e de' suoi colleghi fa parecchi rilievi sul regolamento per le succursali, indicando gli articoli del medesimo che si desidererebbero modificati.

Apertasi la discussione sull'opportunità o meno di accettare le proposte modificazioni, il Consiglio è unanime nello stabilire la massima di non cedere dove si accenna a sottrarre la succursale dalla dipendenza diretta del Consiglio di amministrazione della centrale, dando peraltro facoltà al Governatore di fare qualche speciale concessione sulla forma stabilendo però fin da ora che tali concessioni non dovranno far parte del regolamento che rimane sempre invariabile quello approvato dal Consiglio nella seduta del 6 ottobre p. p., sibbene dovranno farsi con lettera speciale quasi in via di esperimento e provvisoriamente.

Somministrazioni di lire 300,000 al signor Fazzari.

Dopo ciò il governatore riferisce di essere stato chiamato da S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, ed affrettatosi a recarsi al convegno si trovò in presenza altresì delle LL. EE. i ministri dell'interno e del tesoro. Scopo della chiamata fu d'indurre la Banca Romana a voler fare una nuova somministrazione di lire 300,000 al signor A. Fazzari; egli referente fece comprendere che la Banca non poteva accordare assolutamente la desiderata somministrazione perchè



era già creditrice dello stesso Fazzari di ben cospicua somma di lire 700,000 affidatagli con la forma cambiaria, appunto per precedenti pressioni avute, più che la Banca si trovava già con una circolazione ben alta da non permetterle operazioni di questa natura, potendo trovarsi impegnata a corrispondere il 12 per cento sull'eccedenza della circolazione non permessa dall'ultima legge che ne stabiliva i confini, quante volte per un inatteso ritiro di somme dai correntisti, fosse nell'impossibilità assoluta di rimanere in quei limiti.

Il consigliere Baldantoni desidera conoscere l'entità del credito della Banca verso il Fazzari, ed il governatore risponde che il debito del medesimo ascende ora a lire 100,000.

Quindi il governatore prosegue a dire che tutti i suddetti ministri insistevano perchè la Banca venisse in soccorso del Fazzari, il quale aveva diritto a tutti i riguardi, molto più che la Banca poteva ben garantirsi con assumere ipoteca sia sui fondi di molto maggior valore, come sulla ferrovia che sta ora costruendo, e questa ipoteca assumerla non solo per la nuova sovvenzione ma pure per le altre somme delle quali andava già creditrice.

Tanto S. E. il presidente del Consiglio, come i suoi colleghi dichiararono poi che in ogni evenienza lo Stato non permetterebbe che la Banca Romana avesse ad incontrare delle perdite per la subita condiscendenza di venire in aiuto del Fazzari, promettendo fin da ora che in qualche modo il Governo ricompenserebbe la Banca della eventuale perdita.

Non sapendo perciò il referente come schermirsi da tante insistenze, e non volendo d'altra parte alienarsi personaggi così eminenti, promise che ne avrebbe riferito al Consiglio di Reggenza che andava a convocare straordinariamente, non potendo assolutamente presentare la cosa alla Commissione di Scorta, la quale si sarebbe certamente rifiutata, aggiungendo di nutrire la speranza che il Consiglio di Reggenza, se non l'intera somma dimandata, forse lo avrebbe autorizzato ad una più tenue somministrazione, ben inteso con le dovute guarentigie, e questo perciò è stato il motivo dell'odierna adunanza.

Invitato perciò il Consiglio a pronunciarsi, prevale l'idea di limitare la sovvenzione a lire 100,000 o tutto al più a lire 150,000 ed al massimo lire 200,000; ed il consigliere Mazzino propone altresì di fare la detta somministrazione che non vorrebbe mai superiore alle lire 200,000 a condizione, non solo che la Banca Romana assuma ipoteca generale sui fondi e sulla ferrovia, ma che venga il debito del Fazzari rappresentato con cambiali avallate dal suo suocero onorevole senatore Rossi.

Delibera pertanto il Consiglio di dar facoltà al Governatore di somministrare al signor A. Fazzari una somma non maggiore alle lire 200 mila a condizione però che venga assunta ipoteca generale, dopo quella del Credito Fondiario, su tutti i fondi del Fazzari non che sulla ferrovia in esercizio per la quale furono somministrate le altre sovvenzioni dalla Banca Romana, e che la somministrazione venga regolata da cambiali con l'avallo dell'onorevole senatore Rossi.

Congresso dei direttori degli Istituti di emissione presso le L.L. EE.

Riferisce in ultimo il Governatore che questa mattina ha avuto luogo un Congresso presso S. E. il ministro del tesoro coll'intervento di S. E. dell'agricoltura e commercio, non che di tutti i Direttori generali degli Istituti di emissione.

Movente della riunione ora per parte del Ministero il desiderio di conoscere il parere dei Direttori generali sull'opportunità di restringere la circolazione, e di stabilire un breve termine per la liquidazione del portafoglio che tiene immobilizzati ingenti capitali contrariamente alle disposizioni statutarie, e che potrebbero erogarsi più utilmente a beneficio dell'industria e del commercio che traggono vita anemica e miserevole.

Per primo fu concessa la parola al commendatore Grillo, il quale dichiarò che le attuali condizioni del commercio non permettevano a suo avviso una riduzione dell'attuale circolazione, mostrandosi peraltro persuaso che questa per ora potesse bastare, e quindi la niuna necessità di aumentarla; in quanto alla liquidazione del portafoglio essere inopportuno fissare un termine breve che riuscirebbe a scapito degl'Istituti perchè nelle condizioni attuali dell'economia pubblica non vi sarebbero acquirenti di beni stabili, e che fare la liquidazione obbligatoria per decimi sarebbe un imbarazzo, ed opinerebbe che si accordasse un tempo mai minore di 12 anni per liquidarlo.

Il comm. Consiglio ed il Duca della Verdura manifestarono presso a poco le stesse opinioni del commendatore Grillo ed anche il comm. Appellius emarechese Ridolfi per ciò che concerne la circolazione, dichiarandosi peraltro questi ultimi disinteressati nella quistione della liquidazione assicurando di avere pressochè nulla più da liquidare.

Venuto il turno del referente a prendere la parola, tenne a dimostrare sbagliato il concetto di stabilire a priori il limite della circolazione a cifra fissa, mentre i bisogni di una Nazione sono d'indole talmente incerta e variabile da sfuggire a qualunque pronostico anche in base alle maggiori larghezze, quindi la necessità a parer suo che la circolazione segua di passo in passo i bisogni del commercio e dell'industria della Nazione, perchè ove questa si scotesse da quel letargo da cui ora è oppressa, ne seguirebbe piuttosto il bisogno di aumentare la circolazione, non essendo possibile un risveglio di affari senza un sensibile aumento di credito e di medio circolante, basando lo sconto in limiti di maggior facilità, ed essere egli convinto, come già ha avuto l'onore di esporre in altre adunanze, che il limite della circolazione debba formarlo la qualità delle operazioni, facultizzate agl'Istituti di emissione, e non dal limite numerico della circolazione stessa, ed a parere suo l'unico modo di ravvisare le produzioni, si è quello di riportare la base della circolazione a quella che fu fino a tutto il 1874, cioè il triplo della metallica, evitando così di far sco-

raggiare i piccoli capitalisti ad intraprendere industrie nel dubbio che al momento di aver bisogno d'aiuto col credito, dopo impiegato il loro capitale, non trovandolo, perderebbero questo com'è accaduto a molti negli ultimi tempi, e si limitano a consumare il frutto che ritraggono dal poco peculio che hanno, senza intraprendere nulla.

Rapporto poi alla liquidazione delle partite immobilizzate che si vorrebbero dalle LL. EE. del tesoro ed industria e commercio fu accennato perfino il breve termine di 3 o 4 anni, il referente si associò a quanto venne dichiarato dal commendatore Grillo, aggiungendo che era immensamente cansoso lo stabilire un termine anche se questo fosse protratto a 12 o 15 anni come intese proporre alcuno, sibbene lasciar liberi gl'Istituti di liquidare quel tanto che più potranno al presentarsi di favorevoli occasioni, altrimenti col tempo determinato, ogni acquirente, se pure si trovasse attenderebbe l'ultimo limite del tempo accordato alle Banche per liquidare onde acquistare per quasi nulla cospicue proprietà attive, con perdita eccessiva del capitale delle Banche stesse; essendo indiscutibile che tutti indistintamente sono interessati a sbarazzarsi degli stabili che immobilizzano cospicui capitali che potrebbero utilizzarsi molto meglio nel commercio.

Tenne in ultimo il referente a far comprendere il vantaggio che gl'Istituti trarrebbero da una maggiore facilitazione nei trapassi, essendo ora esorbitanti i diritti di passaggio di proprietà ch'egli vorrebbe portati a tassa fissa molto limitata.

I ministri, inteso il parere di ciascuno degl'intervenuti, senza venire ad una deliberazione qualunque, mostrarono però che avevano ricevuto una certa impressione, e si riservarono a prendere quelle risoluzioni che reputeranno migliori nell'interesse del paese.

Terminata dal Governatore la narrazione di quanto venne detto nel Congresso, il Consiglio approva completamente i concetti esternati dal Governatore, e vi si associa.

Omissis.

Copia conforme all'originale del verbale del 7 corrente che (salvo le modificazioni che possano introdursi) verrà firmato nella prossima seduta.

Roma, 12 novembre 1891.

Per il segretario

A. MARCHETTI.

*Bollo della Banca
Romana*



6.

Verbale della seduta del 13 novembre 1891.

BANCA ROMANA

(Trasmesso al Ministero il 17 novembre 1891).

Consiglio di Reggenza

Seduta del dì 13 novembre 1891

(Straordinaria)

Adunatosi detto Consiglio alle ore 11 3/4 antimeridiane, vi sono intervenuti i signori:

Tanlongo comm. Bernardo, *Governatore.*

Baldantoni cav. Antonio, *Reggente.*

Lazzaroni barone Michele, *id.*

Mazzino comm. Bartolomeo, *id.*

Morelli comm. Marino, *id.*

Simonetti comm. Luigi, *id.*

assistendo

Marchetti Augusto, *ff. di Segretario.*

Esprime il Governatore che il primo scopo dell'odierna seduta straordinaria è di far conoscere al Consiglio che venne nuovamente invitato da [Eccellentissime persone a venire in soccorso del signor autorevoli persone delle quali è parola A. Fazzari che anzi oltre i suddetti personaggi era altresì presente nel precedente verbale al colloquio l'onorevole B. Grimaldi]

Fazzari (sovvenzione di L. 300,000).

Avendo egli riferente partecipato che dal Consiglio di Reggenza nella straordinaria seduta del 7 corrente era stato autorizzato ad una somministrazione al Fazzari di lire 100,000 o al più di e mai superiore alle lire 150,000, i suddetti Signori tennero a persuaderlo che tale deliberazione non raggiungeva lo scopo che si prefiggevano, che era quello di sopperire alle urgenti necessità del Fazzari, il quale più tardi sarebbe tornato a fare un'ulteriore dimanda, quante volte gli venissero somministrate soltanto lire 150,000 ed anche lire 200,000; che era perciò

necessario portare la sovvenzione alla prima richiesta cioè a lire 300,000 servendo per saldare l'importo della ferrovia costruita appunto con le precedenti sovvenzioni fatte dalla Banca Romana, e saldare altresì l'ultima rata scaduta di mutuo con la Banca Nazionale costituito per un Milione e mezzo, di cui lire 500,000 già pagate, perchè limitato il mutuo a soli 15 anni.

Fecero poi rilevare che la Banca Romana poteva ben cautelarsi prendendo generale ipoteca, oltre che sui fondi della Mongiana, e sulla ferrovia in costruzione e presso che ultimata, anche sopra altri fondi acquistati in seguito dallo stesso Fazzari che non facevano parte dell'acquisto della Mongiana, aggiungendo che per la restituzione già fatta dal Fazzari alla Banca Nazionale di lire 500,000 sul mutuo fatto col Credito Pontificio di quello Stabilimento, l'ipoteca che la Banca Romana andrebbe ad assumere si troverebbe in migliori condizioni per la ~~eliminazione~~ del suo debito primitivo, e per il capitale della ferrovia, la quale essendo costruita nella grandissima maggioranza fuori dei fondi Fazzari, ma sulla strada provinciale, non vi è su di essa alcuna ipoteca, e che infine con questa somministrazione verrebbe assicurato anche il capitale delle lire 700,000 antecedentemente somministrate.

assicurazione

Egli referente ebbe un bel dire che si credeva in dovere di tenersi a corto anche per non sconfinare i limiti della circolazione stabiliti dall'ultima legge, fu giuoco forza promettere che avrebbe cercato di ripresentare al Consiglio di Reggenza la richiesta somministrazione, e perciò ora interpella il Consiglio se crede autorizzarlo alle richieste lire 300,000 prendendo tutte le maggiori possibili cautele perchè venga a suo tempo realizzato il rimborso intero.

Si avvicendano dai singoli Consiglieri varie osservazioni in proposito, e fra le altre, che oltre al vincolare un capitale in operazione non consentita dai nostri Statuti, sarebbe anche correre molto rischio l'eccedere nella circolazione, tanto più che già per altri impegni d'accordo cogli altri Istituti di emissione, nell'interesse del credito del paese, la Banca è molto avanti nella circolazione. Risponde il Governatore che queste obiezioni le avea già con calore poste innanzi, ma non se ne volle tener conto per cui se in qualche momento il fatto si verificasse, potrebbe essere anche momentaneo e magari si farebbe qualche cessione d'attività per rimettersi in paro, ma che non potrebbe raccomandazioni esimersi dall'aderire alle pressioni ricevute.

Udite le spiegazioni del Governatore, prevale nel Consiglio l'opinione, di accondiscendere per deferenza ai personaggi che lo hanno desiderato, a condizione però che sia per queste lire 300,000 che ora verranno somministrate al Fazzari, come per le altre lire 700,000 delle quali il medesimo è già debitore, la Banca Romana prenda iscrizione ipotecaria sia sui fondi della Mongiana, come sugli altri acquistati in seguito fuori della Mongiana, non che sulla ferrovia in costruzione e quasi terminata; e che la somministrazione venga regolata con cambiali avallate dal suocero dello stesso Fazzari, ono-

revole Senatore Rossi, e che si osservino bene i documenti onde all'infuori dell'ipoteca della Banca Nazionale, non vi siano altre ipoteche e che ogni cosa sia fatta osservare dal nostro Consiglio legale per la regolarità di quanto si richiede nella garanzia.

Società per il risanamento di Napoli.

Il Governatore quindi riferisce che ebbe un abboccamento il giorno 10 corrente con il commendatore Grillo, Direttore generale della Banca Nazionale, non che cogli altri Direttori generali degli Istituti di emissione per ottemperare ai desiderii manifestati dalle LL. EE. i Ministri del Tesoro e di Agricoltura, Industria e Commercio onde coadiuvare la Società per il risanamento di Napoli.

Questa Società ha già impiegato in espropri di fondi urbani ed in costruzioni di nuove case circa 80 milioni, e deve restituire al Sindacato Germanico l'ammontare dell'antisto delle Obbligazioni per 20 milioni, di cui sebbene abbia l'interesse per due terzi la Germania, ed il rimanente un gruppo italiano, pure non può far fronte alla restituzione, per non aver potuto collocare le Obbligazioni in questi momenti di crisi a prezzi di forte diminuzione, che avrebbero danneggiata la Società, e riverberato al paese un grave danno nel credito.

Di ciò il Governo essendosi molto impensierito, vedrebbe con piacere che gl'Istituti di emissione cooperassero d'accordo a far sortire d'imbarazzo la Società.

Dopo lunga discussione tenuta separatamente con il Presidente di detta Società, si vennero a stabilire le basi della seguente convenzione, salvo l'approvazione dei rispettivi Consigli Superiori.

1° Sovvenzione di 20 milioni fatta colla forma della anticipazione dai sei Istituti di emissione, nella proporzione della rispettiva facoltà di emissione, sui 30 milioni, capitale nominale delle Obbligazioni create dalla Società del Risanamento di Napoli;

2° Durata a tutto giugno 1893;

3° Diritto di operazione per le Obbligazioni fino a tutto il 30 giugno 1893, al prezzo di 440;

4° Non esercitando gl'Istituti il diritto di opzione, l'anticipazione sarà rimborsata in sei rate mensili eguali a partire dal 31 luglio 1893;

5° Ipoteca per 20 milioni sulle case del Risanamento al 90 per cento della loro valutazione basato sul reddito netto capitalizzato al 6 per cento;

6° Interesse 6 per cento; la tassa dell'anticipazione a carico della Società;

7° I componenti il gruppo italiano già interessati nella prece-

dendo anticipazione saranno interpellati con esibizione del rispettivo credito ;

8° Il Credito Mobiliare e la Banca Generale conserveranno il loro attuale credito per la precedente anticipazione convertendolo in conto corrente ipotecario. Il commentatore Marsaglia concorrerà nel conto corrente per 2 milioni ;

Questo conto corrente non sarà rimborsato se non dopo che sia rimborsata l'anticipazione dei 20 milioni fatta dagli Istituti di emissione ;

9° Se sarà utile agli affetti della tassa di registro l'anticipazione sarà rappresentata da sei Cambiali alla scadenza delle 6 rate indicate al N. 4 con due firme.

Proporzioni dell'anticipazione per ciascun Istituto.

Banca Nazionale	L. 11,273,110
Banco di Napoli	» 4,549,840
Banca Nazionale Toscana	» 1,583,870
Banca Romana	» 1,315,560
Banco di Sicilia	» 901,850
Banca Toscana di Credito	» 375,770
	<u>L. 20,000,000</u>

Il Governatore in adempimento alla promessa fatta, interpella il Consiglio sulla proposta, non senza fargli presente, che trattandosi di cosa che ha riguardo al credito del paese, e per conseguenza d'ordine pubblico ; egli crede che avendo convenuto di aderire gli altri Istituti, non sarebbe decoroso per la nostra Banca di rifiutarsi, tanto più che, com'è a cognizione del Consiglio, già vennero antistate dalla nostra Banca lire 500,000 ed ora si tratterebbe di completare l'operazione con le garanzie che si vanno ad assumere.

Scaubiatesi dai Consiglieri le loro vedute, e dopo presa esatta cognizione delle garanzie, per far cosa grata al Governo, il Consiglio accetta la proposta, e facoltizza il Governatore a fare tutto il necessario per tutelare l'interesse dell'Istituto.

Dopo di che non essendovi altro a trattare, la seduta viene sciolta.

IL GOVERNATORE.

IL SEGRETARIO.

7.

Verbale della seduta del 23 novembre 1891.

BANCA ROMANA

Consiglio di reggenza.

Seduta del dì 23 novembre 1891.

Adunatosi detto Consiglio alle ore 2 pomeridiane, vi sono intervenuti i signori:

Tanlongo comm. Bernardo, *governatore*;

Baldantoni cav. Antonio, *reggente*;

Lazzaroni barone Michele, *id.*;

Mazzino comm. Bartolomeo, *id.*;

Morelli comm. Marino, *id.*;

Simonetti comm. Luigi, *id.*;

assistendo:

Marchetti Augusto, *ff. di segretario*.

Vengono letti ed approvati, dopo qualche lieve modificazione proposta dal Governatore, i due processi verbali delle precedenti sedute straordinarie del 7 e 13 corrente.

Fazzari.

Riferisce il Governatore che, ad oggetto di garantire la Banca nella proposta sovvenzione al signor A. Fazzari, fece richiesta delle carte riguardanti le proprietà Fazzari e le ipoteche che le gravano, e di non aver finora ricevuto che un certificato ipotecario, dal quale risulta un'ipoteca di lire 1,400,000 sulla Mongiana a favore della Banca Nazionale pel mutuo da estinguersi in quindici anni; altra ipoteca di lire 140,000 sulla ferrovia senza di che in essa si parli degli altri fondi. Dimandatane spiegazione, gli si rispose che, essendovi altre ipoteche e non essendo esse di molta importanza, non valeva la pena di occuparsene. Egli, riferente, avere fatto notare alle persone che si interessano del Fazzari, come fosse necessario un certificato storico catastale per il passaggio di proprietà, perchè appunto sapendo venduta la Mongiana dal Governo francese al principio di questo secolo, vi è luogo a supporre che vi siano stati dei passaggi di proprietà, e che, probabilmente, il Fazzari l'avrà comprata dal Demanio, ma essere necessario che ciò risulti luminosamente, onde poter servire di elementi chiari per la stipulazione dell'istromento: in caso contrario, la Banca Romana non essere disposta a mettere fuori la benchè minima somma senza la relativa sicurezza. In quanto all'ipoteca da assumersi sopra gli altri fondi acquistati dal Fazzari fuori della Mongiana, gravandovi tuttora vario ipoteche per residuo prezzo di acquisto, ritiene il governatore miglior partito rinunziarvi, non trovandovi alcuna pra-

tica utilità nell'assumerla. Del resto assicura lo stesso governatore che non mancherà di prendere le maggiori cautele possibili prima di risolversi ad accordare la convenuta sovvenzione, e che terrà informato il Consiglio delle ulteriori pratiche in proposito.

Società pel risanamento di Napoli.

Il Governatore partecipa poi al Consiglio che, in conformità della deliberazione presa nella precedente seduta straordinaria, ha scritto al comm. Grillo, direttore generale della Banca Nazionale nel Regno, che la Banca Romana aderisce alla proposta convenzione con la Società del risanamento di Napoli, ponendosi a sua disposizione per ciò che concerne la sua attuazione, preferendo però che ogni singolo Istituto sia posto in possesso della quota delle Obbligazioni di garanzia da farsi l'anticipazione, e della relativa parte cambiaria, non che della garanzia ipotecaria.

Succursale di Venezia.

Dopo ciò il Governatore legge al Consiglio alcune modificazioni che si vorrebbero introdurre nella proposta Succursale di Venezia, e che riguarderebbero i rapporti del direttore della medesima con l'Amministrazione centrale, e l'ammissione e revoca degli impiegati.

Il Consiglio, udite le proposte dei signori di Venezia e la controproposta del Governatore, con la quale, pure accordandosi qualche cosa alla loro suscettività, si tende a stabilire l'assoluta direzione all'Amministrazione centrale, autorizza il Governatore a volersi prestare a quelle modificazioni che nel suo discernimento reputerà necessarie, ma che non ledano l'assoluta supremazia del Consiglio di reggenza e conformemente alle precedenti deliberazioni, che tali modificazioni siano oggetto di speciali convenzioni per lettera, e da non introdursi in verun caso nel relativo regolamento già approvato.

Succursale di Milano.

Riferisce altresì il Governatore di essersi recato a Milano nella scorsa settimana per intendersi sull'apertura di quella Succursale, e, tranne qualche lieve modificazione nella nomina del personale d'ufficio, la cui proposta quei signori vorrebbero riservata al locale Consiglio di censura e reggenza, nel resto può assicurare il Consiglio che vi è pieno accordo di vedute, e la Banca può stare tranquilla che da quel lato non sorgeranno ostacoli.

Dopo ciò il Governatore presenta le due situazioni in data 31 ottobre e 10 novembre corrente, dal cui esame a confronto delle situazioni a ciascuna rispettivamente anteriore, risultano le seguenti varianti:

Situazioni.

Nella situazione al 31 ottobre a confronto di quella al 20 detto

Capitoli attivi in aumento:

Portafoglio	L.	730,982. 65
Partite varie	»	34,263. 82

in diminuzione:

Cassa e riserva	L.	9,460. 87
Crediti	»	1,554,819. 30
Sofferenze	»	7,960. 12

Capitoli passivi in aumento:

Circolazione per conto dell'Istituto	L.	3,529,266. »
--	----	--------------

in diminuzione:

Circolazione coperta interamente da riserva	L.	915,241. »
Id. per conto del Tesoro	»	500,000. »
Debiti a vista	»	236,730. 88
Id. a scadenza	»	2,679,349. 06
Partite varie	»	28,743. 63

Nella situazione al 10 novembre a confronto di quella al 31 ottobre:

Capitoli attivi in aumento:

Portafoglio	L.	60,135. 03
Crediti	»	2,358,142. 39
Sofferenze	»	9,403. 62

in diminuzione:

Cassa e riserva	L.	97,087. 82
Partite varie	»	30,720. 16

Capitoli passivi in aumento:

Circolazione coperta da altrettanta riserva	L.	31,833. »
Debiti a vista	L.	270,705. 61
Debiti a scadenza	»	2,300,151. 40

in diminuzione:

Circolazione per conto dell'Istituto	»	306,558. »
Partite varie	»	40,619. 07

Queste varianti non danno luogo ad osservazioni, e si passa a prendere nota degli aumenti verificatisi nelle due decadi sugli introiti e sulle spese dell'esercizio in corso.

Introiti 1 ^a decade	L.	40,750. 46
» 2 ^a »	»	44,622. 85
	L.	85,373. 31
Spese 1 ^a decade	L.	16,945. 71
» 2 ^a »	»	3,265. 73
	L.	20,211. 44

osservandosi che le spese della 1^a decade comprendono il pagamento del ruolo degli impiegati.

Seguono i proretrimenti d'interesse particolare a riferimento di speciali Commissari.

Il Governatore partecipa al Consiglio di aver firmato la transazione con la Società Inglese insieme lo scabiniere Modigliani nel Bergamasco, conforme all'autorizzazione avuta nella seduta straordinaria del 7 corrente.

Banco Agricolo e Commerciale delle Marche.

Espono poscia il Governatore stesso che quando il Banco Agricolo e Commerciale delle Marche domandò la moratoria, la nostra Banca che avea garantì delle sue operazioni col suddetto Banco i Fratelli Albertini, i Fratelli Gigli, ed il conte Malacari solidalmente; ciò quest'ultimo come più solido a pagare la differenza che sarebbe risultata fra il credito della Banca stessa e la percentuale, che si sarebbe potuto recuperare dal morato. La Banca riportò sentenza favorevole, e con essa iscrisse ipoteca su i fondi del Malacari.

In seguito amichevolmente si convenne fra tutti gl'interessati che la Banca avrebbe incassato la percentuale del Banco Agricolo, quella degli Albertini già falliti, quella dei Fratelli Gigli pure in moratoria più il 10 per cento sul credito totale del Malacari a saldo. Ora il Banco Agricolo ed i Fratelli Albertini hanno finito di pagare le rispettive loro percentuali; i Gigli ne hanno pagato una rata convenendo di pagare altre due rate a saldo il 31 dicembre ed il 31 marzo prossimo. Gli eredi del Malacari nel frattempo defunto, hanno pagato anch'essi una piccola rata, dichiarando di essere pronti a pagare il rimanente, dimandando che contestualmente si rilasci loro ricevuta di saldo, e si presti consenso alla cancellazione della sopradetta ipoteca.

Interpellato il Consiglio, questo accorda al Governatore la facoltà anche col mezzo di procura, di prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca, purchè contestualmente dagli eredi Malacari venga pagata la rata dovuta a saldo della stabilita percentuale. »

Dopo ciò la seduta è solita.

Il Governatore

B. PANLONGO.

Per il Segretario

A. MARCHETTI.

Le copia conforme all'originale:

Per il Segretario

A. MARCHETTI.

*Bollo della Banca
Romana*



S.

Verbale della seduta del 1° dicembre 1891.

BANCA ROMANA

Consiglio di Reggenza.

Seduta del dì 1° dicembre 1891.

Adunatosi detto Consiglio alle ore 2 pomeridiane vi sono intervenuti i signori:

Tanlongo comm. Bernardo, *Governatore.*

Baldantoni cav. Antonio, *Reggente.*

Lazzaroni barone Michele, id.

Mazzino comm. Bartolomeo, id.

Morelli comm. Marino, id.

Simonetti comm. Luigi, id.

assistendo

Marchetti Augusto, *ff. di Segretario.*

Si legge ed approva senza osservazioni il processo verbale della precedente seduta 23 novembre passato.

Il Governatore partecipa l'esito dell'adunanza generale degli azionisti del 25 novembre scorso, nella quale furono riconfermati nel Consiglio di Censura a Presidente S. E. il Principe Don Giulio Torlonia, ed a Consiglieri i signori Gauttieri cav. Antonio e Pisoni Antonio.

Nel Consiglio di Reggenza poi vennero riconfermati i signori: Baldantoni cav. Antonio, Candi cav. Raffaele, Guerrini Lodovico, Lazzaroni barone Michele, Morelli comm. Marino, e siccome quegli che avesse avuto minori voti avrebbe surrogato il signor cav. Galletti dimissionario, così il signor cav. Benedetto Torti venne nominato pel solo anno 1892.

Quindi lo stesso Governatore, riferendosi a quanto venne stabilito nella precedente seduta, tiene ad informare il Consiglio di non avere ancora ricevuto il richiesto certificato storico catastale, comprovante le proprietà Fazzari; non ha quindi potuto avere luogo la convenuta sovvenzione, ed Egli è ben risoluto ad eseguire esattamente la deliberazione del Consiglio, il quale nell'accordare la sovvenzione pose come assoluta condizione che venisse assunta iscrizione ipotecaria sopra stabili di ben constatata proprietà, senza di che la Banca non può e non deve fare sovvenzione di sorta.

Dopo ciò lo stesso Governatore presenta la situazione al 20 novembre, dalla quale nel confronto dei capitoli con quelli corrispondenti della situazione antecedente del 10 detto risultano le seguenti varianti.

Capitoli attivi in aumento:

Cassa e riserva	L.	474,293. 74
Sofferenze	»	17,453. 67

in diminuzione:

Portafoglio	»	188,641. 21
Impieghi diretti	»	5,800. »
Crediti	»	2,943,825. 05
Partite varie	»	22,759. 52

Capitoli passivi in aumento:

Circolazione coperta interamente da riserva	»	1,415,094. »
Partite varie	»	28,970. 19

in diminuzione:

Circolazione per conto dell'Istituto	»	2,201,794. »
Circolazione per conto del Tesoro	»	1,000,000. »
Debiti a vista	»	304,059. 93
Debiti a scadenza	»	658,341. 57

Tali variazioni non danno luogo ad osservazioni, e si passa a prendere nota degli aumenti verificatisi nella decade sugli introiti e sulle spese dell'esercizio in corso che sono:

Introiti	L.	59,196. 80
Spese	»	8,352. 86

rilevandosi che nelle spese vi sono comprese quelle sostenute pel trasporto dei biglietti, e per provvista di metallica.

Seguono i provvedimenti d'interesse particolare. Riferisce il Governatore che a tenore della precedente deliberazione del Consiglio in rapporto alla proposta degli eredi Malacari, ha spedito la procura al signor perchè nel ritirare quanto i medesimi debbono alla Banca Romana a saldo della convenuta percentuale riflettente la garanzia in *solidum* di altri prestata dal defunto Clemente Malacari al liquidato Banco Agricolo e Commerciale nelle Marche, presti contestualmente nel nome della Banca stessa l'opportuno consenso per la cancellazione dell'ipoteca.

Riferisce altresì il Governatore che ieri è scaduta un'accettazione della ditta Bardulli di lire 66,000 con la quale in attesa di riscossione che valutava di poter fare fra 10 o 12 giorni ha dimandato di tenere sospeso l'effetto perchè per malattia di uno dei firmatari dello stesso effetto, non ne avrebbe potuto presentare altro di rinnovo a breve scadenza. Egli riferente nell'interesse della Banca non ha creduto conveniente aderire alla sospensione notando in quanto alla malattia di uno dei giratari, che poteva questi supplire con regolare mandato di procura, e facendo rilevare in pari tempo la necessità di dovere almeno elevare il protesto per mantenere integri i diritti della Banca sopra i giratari.

« Il Consiglio approva completamente la risoluzione del Governatore, la quale d'altronde non era d'indole tale da rendere indispensabile la sanzione del Consiglio. »

Riferisco il Governatore che il signor Annibale del fu Decio Vallati ha fatto dimanda diretta ad ottenere la postergazione d'una ipoteca che, a seguito di convenzione intervenuta, la Banca Romana ha di pari grado con altra della Banca Nazionale sopra la casa ad esso signor Vallati spettante in via dei Santi Quattro n. 13, quale postergazione è richiesta per poter contrarre un mutuo sulla stessa casa col Credito fondiario della Banca Nazionale, proponendo il Vallati che, pagati con la somma mutuata i creditori ipotecari di grado anteriore a quello delle due Banche suddette, il residuo della somma stessa ripartito fra esse pro-rata come corrispettivo dell'annuenza a postergare le loro ipoteche a quella da iscriversi a profitto dell'Istituto mutuante.

Il Consiglio, udita la relazione di quanto sopra, condisce alla dimanda, purchè la Banca Nazionale egualmente acconsenta e qualora per condizione del mutuo la ridetta postergazione debba avere effetto mediante cancellazione e reiscrizione pel residuo credito ed accessori, e questa sia fatta con dichiarazione di pari grado delle due Banche, ferme cioè rimanendo quali sono da esse considerate le rispettive ipoteche per convenzione fra loro; ed in tale senso il Consiglio stesso dà al Governatore ogni facoltà occorrente.

Dopo ciò non essendovi in vista altri affari da discutersi, la seduta viene sciolta.

Il Governatore

B. TANLONCO

Per il segretario


A. MARCHETTI.

Per copia conforme all'originale

per il segretario

A. MARCHETTI.

*Bollo della Banca
Romana*



9.

Lettera dell'onorevole Fazzari all'onorevole Antonio Mordini, presidente della Commissione.

Onorevole signore,

Nelle discussioni avvenute alla Camera dei deputati, in seguito alla recente inchiesta bancaria, si è ripetutamente fatto il mio nome, e si è tentato di mettere in cattiva luce la mia riputazione e le imprese industriali alle quali, da molto tempo, dedico quasi intiera la mia attività.

Questo fatto e il tenore delle censure pronunziate nell'aula di Montecitorio, mi fanno ritenere che, nell'ordine dei suoi lavori, codesto onorevole Comitato abbia stabilito di prendere in esame tutto ciò che si riferisce alle operazioni da me fatte colla Banca Romana. Qualora però ciò non fosse, io stesso sono a chiedere che tale esame sia compiuto.

Come dichiarai nella mia ultima lettera pubblicata il 25 corrente, in risposta alle osservazioni dell'onorevole Colajanni, io mi proponevo di provocare in un pubblico dibattimento non la mia difesa, perchè non ne sento il bisogno, ma quella piena luce sulle mie cose, della quale egli mostrava di sentire così vivo il desiderio.

I legali ai quali mi sono rivolto, però, non avendo trovato, nella questione sollevata, gli estremi per iniziare un procedimento penale, ho dovuto ad esso rinunciare.

Resta pertanto l'esame che Ella ed i suoi colleghi della Commissione, coi poteri onde essa è investita, potranno fare di quanto ha formato e potrà ancora formare oggetto di denigrazioni a scapito d'industrie che danno lavoro e pane a migliaia d'operai.

E poichè fondamento di tali denigrazioni è il dubbio sulla sufficienza di quello che io possiedo, rispetto ai miei impegni, così io, nel desiderare vivamente che il Comitato inquirente presieduto dalla S. V. Onorevolissima si occupi delle operazioni predette, mi auguro che esso riconosca anzitutto la convenienza di visitare i luoghi sui quali sono così discordi gli apprezzamenti di coloro... che non li hanno mai visti.

Meglio che da qualunque delle esistenti relazioni tecniche — quasi tutte infondatamente e con tanta leggerezza sospettate di compiacente esagerazione, sebbene redatte da

specchiatissime individualità tanto nostrane che straniere — meglio che da quanto, in tempi diversi, pubblicisti distinti ebbero la cortesia di scrivere su i risultati della mia operosità industriale, io desidererei che le SS. LL. OO. giudicassero di persona quale l'entità delle mie industrie del ferro, del legno e del carbone e quale la loro importanza non solo nei riguardi della garanzia che esse offrono all'Istituto suindicato, ma anche nei riguardi della economia nazionale.

Giudicherebbero così di certa scienza se valeva la pena di chiedere i mezzi per sopprimere alle ingenti spese per impianti di opifici, per la ferrovia, per la funicolare, per la botte d'ancoraggio, pel ponte a mare e per quant'altro ha finora formato oggetto di ammirazione da parte dei competenti tanto stranieri che italiani, che hanno visitato quelle contrade. Vedrebbero se l'importanza delle mie miniere di carbone è tale da lasciar sperare che esse possano in un avvenire non lontano emancipare almeno in parte l'Italia dal bisogno di ricorrere all'estero per fornirsi di combustibile, e se tutto questo meritava le aspre censure cui è stato fatto segno.

Che se alla visita che io domando, volessero associarsi e l'onorevole Colajanni — al quale ripeto, in modo speciale, l'invito — e i rappresentanti di quei giornali che, presi da mania demolitrice, hanno creduto, occupandosi delle mie cose, di poter negare ciò che esiste, io sarei ben lieto di mettere a loro disposizione i mezzi necessari perchè, senza alcuna spesa e col minimo loro disagio, essi potessero constatare se quello che suppongono è vero, o se è vero il contrario, se o'è, in Italia, materia più commerciabile di quella che io possiedo, e se in quei luoghi — sempre grandiosi, ma abbandonati, quando, nel 1881, furono visitati dall'attuale ministro degli esteri, onorevole Brin, dal compianto ammiraglio Saint-Bon e dall'onorevole ingegnere Passerini — funzionino ora le macchine più perfezionate che esistano in Europa.

Abituato com'è sono a trarre sempre dalle avversità fortuna, non potrei considerare altrimenti che come provvidenziale l'onda di sospetti, e di accuse colla quale, da qualche mese, si cerca di avvolgermi, se essa potesse determinare le Signorie loro onorevoli a recarsi a vedere coi propri occhi cose che a menti piccine sembrano tanto inverosimili.

Ad ogni modo, e quando anche questa vi-

sita non potesse aver luogo, mi rimarrà la soddisfazione di avere con precise e categoriche dichiarazioni sfidato tutte le insinuazioni in buona o in mala fede propalate.

E perchè su queste un qualche elemento ai giudizio non manchi fin d'ora alle Signorie loro onorevoli, mi pregio di far notare. — quanto alla parte forestale — che si potrà avere un'idea approssimativa della sua entità consultando le stesse fonti cui attinse l'onorevole Colajanni gli elementi per le sue osservazioni.

Nella relazione sul bilancio 1876 della Banca Nazionale Toscana, a pagina 13, si legge che « nel solo bosco di Santa Maria esistevano allora circa sette milioni di lire di legname maturo, per la lavorazione e pel trasporto del quale occorrendo la spesa di tre milioni, si valutava in quattro milioni la produttività netta di quel bosco; e si aggiunge che questo bosco, della estensione di 800 ettari, non era che una piccola parte dei tenimenti della Mongiana, della estensione di oltre nove mila ettari » — estensione che, in seguito a nuovi acquisti, è più che raddoppiata.

Il comm. Domenico Balduino, che certamente non passava per poeta, ed era in Italia la mente più elevata per le grandi intraprese, nella relazione letta il 14 febbraio 1878 agli azionisti della Società generale del Credito mobiliare italiano, a pagina 12 diceva, fra l'altro, quanto segue... « quando si voglia sopra solide fondamenta posare un'impresa di tanto vasta mole, come quella della Mongiana, ecc. »

Quanto alla parte metallurgica e carbonifera, mi pregio inviare a codesto onorevole Comitato:

a) Un rapporto stampato, tradotto dal tedesco, redatto dal signor C. Marhun, già direttore di miniere della Società Poenix a Zaar e attualmente ingegnere capo delle miniere della casa Krupp in Germania.

b) Un esemplare, pure a stampa, dell'analisi del mio carbone di Agnana, fatta, nel decorso novembre, dal professore Ekman di Stoccolma.

Nella sua relazione il Marhun calcola approssimativamente in sette milioni e mezzo di tonnellate il minerale di ferro, e in trenta milioni circa l'utile netto che, ad espletazione finita, io potrò ricavarne.

Egli così si esprime: « il minerale di Stilo

« Pazzano è del tutto eccellente, atto a fondersi con vantaggio, di facile vendita, ed in condizione di sopportare la concorrenza di qualsiasi altro minerale di ferro che apparisca sul mercato europeo; » e aggiunge « che, sul minerale dell'Elba, quello di Pazzavoc di Stilo ha la superiorità della mancanza di zolfo; e che, in confronto del minerale di Bilbao, il contenuto di fosforo di quello delle mie miniere è alquanto più grande, ma che il contenuto di ferro di questo ultimo è più elevato e che vi si trova meno acido siliceo. »

Quanto al carbone, o lignite o *diavolite*, il prof. Ekman che ne ha fatto l'analisi, lo ha giudicato, per alcuni usi, superiore al carbone inglese.

Per la quantità del giacimento carbonifero poi non ho che da riferirmi ad un libro pubblicato nel 1857 da Crescenzo Montagna, capitano di artiglieria nell'esercito borbonico, e dedicato a Ferdinando II.

In questo suo accurato lavoro il distinto geologo napoletano rileva l'esistenza di un grande giacimento di carbone che egli qualifica litantrace.

E almeno su questa relazione non dovrebbe, credo, nascere il rilevato sospetto di compiacente esagerazione; perchè quando il Montagna, d'ordine del suo Sovrano, incominciò gli studi sulla importanza carbonifera del predetto giacimento (1852) io aveva 12 anni ed ero un povero reietto figlio del condannato politico, Annunziato Fazzari, che, nel 1847, doveva essere fucilato insieme ai primi martiri del risorgimento italiano, Mazzoni, Ruffo e Bello, e che, nell'epoca degli studi del Montagna, stava scontando nel bagno di Procida la pena di 25 anni di ferri, dividendo, con calabrese fierezza, il peso delle 25 maglie della sua catena con Carlo Pavone ora consigliere della Corte di appello di Roma.

E, in quel tempo di persecuzione per la mia famiglia, a nessuno, certo, poteva venire in mente che, a 22 anni di distanza, io sarei divenuto il proprietario del possedimento cui si riferivano gli studi del Montagna; possedimento che era già stato oggetto di speciali cure di Ruggero il Normanno, Carlo V, Carlo III, Ferdinando IV, Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, e nel quale la dinastia borbonica, nell'intendimento di emancipare il reame di Napoli dalla importazione straniera, aveva profuso milioni a decine per l'impianto dei grandiosi opifici, destinati a

fornire tutto ciò che occorre per l'esercito, per la marina da guerra e per la ferrovia.

E a nessuno poteva venire neppure in mente che nel letto riservato, in Mongiana, al Re delle Due Sicilie, avrebbe, più tardi, potuto dormire tranquillamente e in pieno regime, di libertà, uno dei miei capi operai.

Mi è parsa necessaria questa breve esposizione di cose per dare ragione della presente mia domanda; la quale, nell'interesse soprattutto della verità, e per distruggere certe malignazioni, confido di vedere accolta.

Roma, 31 marzo 1893.

ACHILLE FAZZARI.

10.

Analisi del carbon fossile del signor Achille Fazzari, eseguita dal chimico prof. C. D. Ekman di Stoccolma.

Ricevuto per l'esame un grosso pezzo di parecchi chili, molto duro e resistente alla rottura, quindi in condizione di ben resistere ai trasporti

L'umidità fu verificata 2.02 0/0
Ceneri 9.65 0/0

Riscaldati vari pezzi si spaccarono assai poco, ciò che è importante. Nemmeno s'impastarono assieme, e le ceneri si fusero a temperatura così alta che non è probabile formino mai scorie fuse od incrostazioni sulle griglie, lasciandole pulite.

D'altra parte però è assai difficile bruciare questo carbone che esige per la combustione un tiraggio molto forte, od, anche meglio, un tiraggio forzato. Non pare però che questo combustibile sia adatto per usi domestici.

Le proprietà suindicate designano questo carbone per la produzione del *Gas Siemens* (Generator-Gas) e del *Gas Acqua*, e probabilmente questa sarà la forma più conveniente di utilizzarlo. Ho difatti usato combustibili affatto simili in America per fabbricazione di *Gas Acqua* con perfetto successo. Questo è tanto più importante considerando che il carbone inglese da solo non è conveniente per la fabbricazione del *Gas Acqua*.

Firmato: C. D. EKMAN.

11.

Lettera aperta dell'onorevole Fazzari all'on. comm. avv. Antonio Rinaldi.

Roma, 1° maggio 1893.

Carissimo amico,

Ho letto solo ieri la comparsa conclusionale presentata in data 14 aprile u. s. dal signor avv. Tabet al Tribunale, nella causa tra gli attuali Reggenti la Banca Romana e me.

Mi ha fatto anzitutto meraviglia come l'avv. Tabet, parlando a nome dei signori comm. Mazzino, comm. Simonetti e cav. Baldantoni, che pure facevano parte del Consiglio di quell'Istituto quando era governatore il comm. B. Tanlòngo, e che quindi sanno come procedettero le cose tra me e la Banca, abbia potuto allontanarsi tanto dalla verità, emettere insieme in poche pagine un così grande cumulo di menzogne, di contraddizioni e d'insinuazioni.

Quando si ricorre ai mezzi ai quali ha ricorso l'avv. Tabet è segno che o le buone ragioni mancano, o che si vuol profittare della toga per dire ciò che non si potrebbe dire impunemente altrove o con altra veste.

Evidentemente il signor Tabet si è proposto di farmi passare per un mistificatore innanzi agli occhi dei magistrati, al cui sereno giudizio è sottoposta la vertenza sorta tra me e la Banca Romana inadempiente.

Ma mi sarà facile distruggere il suo losco edificio.

* * *

Comincio da una contraddizione fondamentale della sua memoria. Egli, l'avv. Tabet, mentre si studia di far apparire compiacente verso di me il governatore della Banca commendatore Tanlòngo, quando poi viene a parlare dell'art. 3 del contratto 19 dicembre 1892, dice che esso, secondo lui — ma lui solo — sottrae la Banca Romana a qualunque sorpresa, a qualunque pretensione per parte del signor Fazzari. Dunque il comm. Tanlòngo avrebbe con quell'art. 3 — sempre secondo il Tabet — pienamente garantito gl'interessi della Banca. E dove è dunque la compiacenza?

Andiamo avanti. Con una leggerezza inarivabile uguale taccia di compiacenza egli lancia contro l'ingegnere Galloni che, d'ordine del governatore, si recò a visitare i miei tenimenti in Calabria.

Alle affermazioni del Tabet, io — che per lo meno ho diritto di essere creduto quanto lui — contrappongo queste, disposto a provarle — che ho conosciuto il Galloni solo quando egli aveva ricevuto l'incarico di cui sopra è cenno; — che conobbi i suoi apprezzamenti sulla mia proprietà solo il 1° gennaio 1893, vale a dire quando egli mi mandò una copia a stampa della relazione.

E con quale coscienza, io domando, egli, il Tabet, che non ha visto nulla, che non sa nulla, può negare tutto, e tutto mettere in dubbio?

Con una mia lettera aperta al Presidente della Commissione parlamentare sull'inchiesta delle Banche io, domandando che la Commissione andasse a vedere quello che possego e quello che ho fatto, ho accennato a relazioni di tecnici competentissimi fatte in tempo non sospetto. Come può egli mettere tutti in un fascio, anche il Montagna che del giacimento carbonifero di Agnana scrisse nel 1857, per concludere: « Quanti siete che avete visto quella che, con ignorante ironia, il Tabet chiama « nuova California », vi siete ingannati e avete ingannato? »

E l'allucinazione l'avrebbe avuta anche l'onorevole Chimirri perchè dopo le prove del mio carbone nello stabilimento Pantanella, egli così mi scriveva:

Mercoledì.

Carissimo Achille,

Mi rallegro del risultato degli esperimenti fatti allo stabilimento Pantanella. È un avvenimento economico al quale ha contribuito la tua potente volontà.

Auguri e saluti.

Affezionatissimo
Firmato: B. CHIMIRRI.

E, in seguito, dopo aver visitato i miei stabilimenti di Ferdinanda, mi scriveva pure:

Serra San Bruno, 27 luglio 1892.

Caro Achille,

Ti rendo grazie vivissime per l'affettuosa ospitalità e pel gentile pensiero di avermi fatto assistere ad un avvenimento industriale, fecondo di utili conseguenze per queste contrade alla cui prosperità largamente provvedi con la tua fenomenale iniziativa. Grazie ancora per avermi fulmineamente mandato il tuo abile giardiniere.

I miei distinti saluti alla tua egregia famiglia ed agli ospiti, e a rivederci presto, come hai promesso, insieme al nostro Menotti.

Ti abbraccio.

Affezionatissimo
Firmato: B. CHIMIRRI.

Il signor Tabet afferma che il Credito Fondiario della Banca Nazionale al quale io mi era rivolto per ottenere sulla mia proprietà un aumento sul mutuo di un milione, si rifiutò di aderire anche in minima parte a tale richiesta.

Le seguenti lettere diranno per me quanto ci sia di vero in questa affermazione dell'avvocato della Banca Romana.

Roma, 27 settembre 1892.

*Il Direttore del Credito Fondiario
al sig. Achille Fazzari,*

Roma.

In risposta alla stimata sua citata in margine, pregiomi significarle che questo Comitato ha già nominati i periti che debbono essere incaricati della nota perizia.

Siccome però per regolamento l'Istituto non può trattare nuove operazioni con mutuatari i quali si trovano in arretrato per mutui precedentemente conclusi, così il Comitato stesso ha stabilito che non sia dato corso alla suddetta perizia, se prima la S. V. non si è messa in regola con la semestralità arretrata.

La prego quindi di voler provvedere sollecitamente al pagamento delle somme ancora dovute per tale titolo, giacchè, in caso diverso, non potrei disporre l'esecuzione della perizia da lei richiesta.

Distintamente la riverisco.

Il Direttore del Credito Fondiario
Firmato: BELLATI.

Roma, 14 ottobre 1892.

Illustrissimo sig. Direttore del Credito Fondiario della Banca Nazionale

Roma.

Rispondo, con qualche giorno di ritardo, perchè assente da Roma, alla pregiata sua, n. 12613, e mi affretto a rimmetterle lire 98,916 a saldo rata del mutuo da me fatto con cotesta rispettabile Direzione. Quanto alla perizia pel nuovo mutuo di lire tre milioni e 500 mila, per la quale ho depositato presso cotesto Istituto lire 6,500, prego per il momento di sospenderne l'esecuzione.

Con stima, mi creda

Firmato: ACHILLE FAZZARI.

Roma, 14 novembre 1892.

Illustrissimo sig. Direttore del Credito Fondiario della Banca Nazionale

Roma.

Essendo l'attuale stagione e quella cui andiamo incontro poco propizia per una visita alla mia proprietà in Calabria, conforme ne feci domanda a cotesto spettabile Istituto con mia lettera 7 agosto ultimo scorso, prego la S. V. Ill.ma di voler disporre per la restituzione del deposito da me fatto il 29 detto mese, di lire seimila e cinquecento (lire 6,500) per l'esecuzione della perizia.

Detta somma potrà essere consegnata al porgitore della presente, contro la consegna della ricevuta del deposito stesso.

Con distinta osservanza

Firmato: ACHILLE FAZZARI.

Mi pare che ce ne sia abbastanza per provare la mala fede del contraddittore.

Eppoi basta leggere l'elenco dei fondi e degli altri cespiti sui quali io ho data la ipoteca per comprendere loro importanza.

* * *

Cade poi in contraddizione l'avvocato Tabet, quando, sforzandosi di far credere immaginario il valore attribuito alle mie attività tanto fondiaria che d'altro genere, dice che, dalle allucinazioni dalle quali sarebbe stato preso l'ingegnere Galloni, il Tanlongo si sarebbe indotto ad accordarmi « un primo credito di tre milioni ».

Ma come si può conciliare questo, se la perizia ebbe luogo nell'ottobre 1892, e lui stesso nella prima pagina della sua Memoria ha dichiarato che risale al 1891 il mio debito cambiario con la Banca Romana?

* * *

Il signor Tabet poi ha fatto credere che l'attuale contegno della Banca Romana verso di me sia ispirato dal Governo. Anche questa è da mettere tra le fandonie. Basta leggere infatti nel giornale *La Nuova Rassegna* del 19 febbraio ultimo scorso, il resoconto di un'intervista tra l'onorevole Grimaldi ministro del Tesoro e lo scrittore dell'articolo. In quella intervista si parlò anche del mio contratto con la Banca Romana.

Le dichiarazioni che il Ministro allora fece e che poscia confermò in una seduta della Camera furono le seguenti:

« E il contratto Fazzari con la Banca Romana? »

« È un altro conto. Ma per quel contratto la Banca Romana venne finalmente alla completa sistemazione delle sue relazioni col Fazzari. La Banca Romana aveva prima il suo credito allo scoperto, mentre ora ha una doppia garentia: l'ipoteca su tutti i beni, e la gestione dell'Amministrazione. E del resto, l'affare non fu conchiuso a occhi chiusi. Prima di definirlo, il Tanlongo mandò sui luoghi uno degli ingegneri-agronomi più rispettati e rispettabili, il Galloni, e sulle conclusioni del Galloni propose il mutuo alla Commissione. »

Evidentemente il ministro che ha la più diretta ingerenza sugli Istituti di emissione parlava certo dopo aver letto quei tali docu-

menti che la parte avversaria, con un cumulo di artifici e di reticenze, crede di poter negare.

Dice il Tabet che dopo lo sfacelo — così lo chiama lui — della Banca Romana « in « mezzo alla corrente di quei tanti che si affollavano agli sportelli dello stabilimento « per presentare e raccomandare le loro operazioni si mescolò anche il signor Fazzari. »

Più spudorata menzogna non si potrebbe immaginare. Ma, io, egregio signor Tabet, dopo aver sottoscritto, in data 27 novembre la procura generale e irrevocabile al signor ingegnere Galloni amministratore dei beni rustici della Banca Romana, ci sono stato una sola volta alla Banca, quando, cioè, il 19 dicembre vi fui chiamato per sottoscrivere il contratto; e i nuovi effetti cui Ella accenna furono presentati dall'ingegnere Galloni per estinguere altre obbligazioni che erano note alla Banca, e quindi anche agli attuali reggenti di essa.

Io non ho raccomandato nulla; io non facevo — e per me l'amministratore Galloni — che dare esecuzione a convenzioni passate tra me e la legale rappresentanza della Banca; e che sia così, Ella potrà facilmente vedere, leggendo il verbale della seduta del Consiglio di reggenza del 1° dicembre, nella quale seduta fu approvata la mia operazione con quell'Istituto.

E quale altro scopo poteva avere il contratto 19 dicembre? Non certo quello di riservarsi la facoltà di non rinnovare le mie cambiali, perchè, per questo, non c'era proprio bisogno di uno speciale articolo contrattuale.

Lo scopo del contratto fu questo, signor avvocato, e Lei può saperlo anche dagli attuali reggenti; mettermi in grado, con un maggior credito, fino alla somma di 5 milioni, di completare gli impianti necessari a render più produttiva la mia proprietà e le mie industrie, garantendo la Banca con un'iscrizione ipotecaria la quale abbracciasse sia l'ammontare delle operazioni compiute, sia quello delle altre operazioni cambiarie o non, da compiere.

Questa è la verità vera. Questo lo scopo del contratto — nè altro poteva averne — questa la ragione della visita Galloni.

L'articolo 2 è là a dimostrare, che per chiedere il complemento della somma per la quale io dava iscrizione ipotecaria alla Banca, non avevo bisogno di affollarmi ai suoi sportelli, e che non avevo bisogno di raccomandazioni di chicchessia per farmeli aprire. In quell'articolo, è chiaro come la luce del sole, si parla di nuove operazioni; e siccome si sapeva a quanto queste dovevano ammontare, si stabilì che l'ipoteca non dovesse abbracciare solo la somma ricevuta, ma anche quella che mi si doveva dare per lire 1,927,600, e che perciò io reclamo, come un mio diritto, dalla Banca.

Di questo mio diritto erano convinti, pare, anche gli attuali reggenti, perchè 200,000 lire furono ritirate, per mio conto, dall'ingegnere Galloni, quando l'amministrazione dell'Istituto era già passata nelle loro mani; e si sarebbe continuato fino a raggiungere la predetta somma di lire 1,927,600 se l'avv. Tabet, agendo non so per conto di chi, non fosse sovrappiù a dare il suo parere, in base al quale gli attuali reggenti mi notificarono che non avrebbero più rinnovate le mie cambiali, mentre ancora avrebbero dovuto accettarne delle nuove.

E l'importanza di questo credito non deve sorprendere il signor Tabet, perchè per impiantare e far prosperare le grandi imprese occorrono grandi capitali; e 5 milioni non sono molti, glielo posso assicurare, non sono troppi per un'impresa in cui si hanno riuniti questi tre grandi fattori di produzione: legno, ferro e carbone.

Il signor Tabet cerca d'impressionare i magistrati ai quali dirige le sue parole, facendo supporre che il rimborso del credito della Banca Romana secondo l'interpretazione che noi sosteniamo debba darsi al contratto 19 dicembre 1892, andrebbe quasi all'infinito.

Ma via, quando per un solo cespite, il minerale di ferro, previo il completamento dei lavori d'impianto, si può calcolare, come nel caso concreto, e come è detto nel rapporto dell'ingegnere Marhun, sopra un reddito di 800,000 lire all'anno, non si va all'infinito colla estinzione del debito da me incontrato colla Banca.

* * *

Mentisce pure il signor Tabet quando afferma che io ebbi « la degnazione di consenso » « tire la garanzia ipotecaria quando già il fondo era stato gravato di altre iscrizioni » « per più di un milione di lire. »

Ma l'ipoteca cui egli accenna si riferisce al mutuo di lire 1,400,000 fatto non recentemente, come pare egli voglia far credere, ma nel 1886 col credito fondiario della Banca Nazionale, mutuo pel quale a tutt'oggi ho pagato al detto Istituto più di un milione; e di questo mutuo e della sua origine, come della sua durata, la Banca Romana era esattamente informata dai certificati ipotecari esibiti prima della stipulazione dell'istromento, tantochè in esso, all'art. 4, se ne parla; e ne parlò pure il governatore al Consiglio di reggenza quando, il 1° dicembre, gli propose di portare il mio *fido* da tre a cinque milioni.

* * *

E poichè alle insinuazioni scritte il signor avv. Tabet mi si dice ne abbia fatto seguire delle verbali, facendo credere che il mio contratto con la Banca Romana fu stipulato alla vigilia dell'arresto del comm. Tanlongo, sarà bene far rilevare al tribunale che tale arresto ebbe luogo il 19 gennaio, mentre l'approvazione del contratto con me era stata data dal predetto Consiglio di reggenza fino dal citato giorno 1° dicembre.

Il tempo dal 1° al 19 dicembre occorre perchè io potessi riunire le carte comprovanti la provenienza della proprietà, e i certificati ipotecari delle due conservatorie di Catanzaro e di Reggio-Calabria, e perchè l'ufficio del contenzioso legale della Banca potesse prendere le une e gli altri in esame e dare il suo parere; in seguito al quale si stipulò il contratto.

* * *

Debbo infine rilevare una inesattezza che certo, per essermi io spiegato male, tu hai scritto a pag. 2 delle brevi risposte presentate il 28 aprile u. s. al Tribunale per la mia causa colla Banca Romana.

Anzitutto l'Istituto col quale io ebbi rap-

porti nel 1874 per la Mongiana fu la Banca Nazionale Toscana - non *Generale*.

Da questo Istituto poi io non ebbi alcuna somma a titolo di danni ed interessi, ma di questi si tenne conto nel conteggio fatto tra esso e me, e, aggiungendo il pagamento che effettuai di due milioni, riscattai il diritto che il predetto Istituto e il Credito mobiliare avevano sui miei possedimenti.

* * *

Questi elementi di fatto doveva fornirti in contraddizione a quelli immaginari dell'avvocato avversario.

A te trarre da essi il fondamento giuridico che potranno avere per la difesa dei miei diritti.

ACHILLE FAZZARI.

12.

Sentenza della Corte di appello di Roma nella causa tra la Banca Romana e l'onorevole Fazzari.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

1ª Sezione civile

ha emanato la seguente

SENTENZA

nella causa commerciale sommaria iscritta al n. 454 del registro generale dell'anno 1893 e vertente

TBA

LA BANCA ROMANA, e per essa i signori cavalier Antonio Baldantoni, comm. Bartolomeo Mazzino e comm. Luigi Simonetti, reggenti esercenti provvisoriamente le funzioni di Governatore della Banca stessa, ed anche in nome proprio, domiciliati elettivamente in Roma presso l'avv. GIULIO POUCHAIN, procuratore, che li rappresenta in virtù

di mandato di procura 24 gennaio 1893, atti SERAFINI; *appellante*

E

FAZZARI ACHILLE, proprietario domiciliato in Roma, via Poli n. 53, presso lo studio dell'avv. sig. ANTONIO RINALDI e rappresentato dal procuratore sig. avv. NICOLA SANTOMARTINO, in virtù di mandato di procura 11 febbraio 1893, atti CAPO; *appellato*.

Alla pubblica udienza del 22 giugno 1893 i procuratori delle parti hanno preso le seguenti conclusioni:

Il procuratore Pouchain con una 1^a conclusione: « Che piaccia alla Corte Eccellentissima, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello interposto dai comparenti stessi contro la sentenza del Tribunale civile di questa città in data 22-24 maggio u., ed in riparazione, respingere le pretese tutte avanzate dal sig. Achille Fazzari con la citazione del 9 febbraio u. s., nonchè le sue opposizioni ai precetti trasmessigli dalla Banca Romana; il tutto con la di lui condanna nelle spese ed onorarii di difesa, tanto di primo che di secondo grado. »

Lo stesso procuratore Pouchain in una conclusione aggiunta: « Che piaccia alla Corte Ecc.ma di respingere ogni contraria istanza ed eccezione, ed accogliendo l'appello suddetto, revocare ed annullare la sentenza succitata e le pretese avversarie, anche in quanto l'una e le altre abbiano inteso d'investire i comparenti stessi personalmente; condannare il sig. Fazzari altresì a favore di quest'ultimi in proprio nelle spese tutte del giudizio, compresi gli onorari di difesa. »

Il procuratore Santomartino: « Che piaccia alla Corte Ecc.ma, in via principale, disporre la integrazione del giudizio con la citazione dei sigg. comm. Bartolomeo Mazzone, comm. Luigi Simonetti e cav. Antonio Baldantoni in nome proprio;

« In via subordinata, rigettare come ingiusto e mal fondato l'appello proposto dalla Banca Romana con atto del 30 maggio 1893 avverso la sentenza della 3^a Sezione del Tribunale di Roma dei 22-24 detto mese.

« Condannare in ogni caso la Banca Romana alle spese del giudizio di appello ed onorari di avvocato a favore del commen-

dator Achille Fazzari. — Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione. »

LA CORTE

Udite le arringhe dei signori avvocati Eugenio Tabet per l'appellante e Antonio Rinaldi per l'appellato.

FATTO

Con rogito Serafini del 19 dicembre 1892 (reg. il 7 gennaio 1893, n. 3589 con lire 15,040) il comm. Bernardo Tanlongo, nella sua qualifica di Governatore della Banca Romana da una parte, ed il comm. Achille Fazzari, dall'altra, stipularono la seguente convenzione:

Esposero che la Banca Romana, trovandosi in possesso di numero 33 cambiali girate alla medesima dal Fazzari per la complessiva somma di lire tre milioni settantaduemila quattrocento, cambiali che vennero trascritte integralmente nella nota allegata all'istrumento sotto la lettera A, « e volendosi ora dal comm. Fazzari che la Banca sia anche materialmente garantita del buon fine di dette cambiali, ha offerto a tale scopo di acconsentire che venga iscritta sopra i suoi beni un'ipoteca a favore della Banca stessa, quale ipoteca fin d'ora si è stabilito di costituirla per la somma di italiane lire cinque milioni, e cioè in quanto a lire 3,072,400 a garanzia delle suddette cambiali, e in quanto a lire 1,929,600 a garanzia di qualunque altra somma di cui il comm. Fazzari fosse per trovarsi debitore verso la Banca Romana, sia come accettante, sia come girante e così per ogni operazione, *tanto cambiaria che di conto corrente od altro qualunque titolo*, benchè qui non accennato. »

Quindi, confermando il suesposto, convennero come appresso:

Col primo articolo il comm. Fazzari dichiara essere la Banca Romana posseditrice dei suddetti trentatré effetti cambiari tutti portanti la di lui firma e integralmente trascritti nella nota allegata A, nota che le parti dichiararono dover formare parte integrante e sostanziale dell'istrumento, ed a tale effetto la firmarono.

Coll'articolo 2^o si disse: « A garanzia reale di tutte le suddette cambiali e quindi pel complessivo importo delle stesse in lire 3,072,400 nonchè a garanzia di tutti gli even-

uali rinnovi delle medesime ai quali per una o più volte si procedesse, nonchè finalmente per altre lire 1,927,600 a garanzia di qualunque altra somma, di cui il comm. Fazzari fosse per trovarsi debitore verso la Banca, sia come accettante sia come girante e così per ogni operazione *tanto cambiaria e sue rinnovazioni per una o più volte, che di conto corrente od altro qualunque titolo benchè qui non accennato*, e tutto ciò sempre relativamente alla sola suddetta seconda somma di lire 1,927,600, e così in tutto per la complessiva somma di lire 5,000,000 l'onorevole signor Fazzari acconsente che sia iscritta speciale ipoteca sopra tutti gli immobili di sua proprietà che qui appresso si descrivono, e cioè (segue la descrizione degli immobili che si omette).

« L'ipoteca s'intende consentita sui beni stessi e loro accessori tutti, soprasuolo e sottosuolo, per la intera loro estensione, fabbricati, opere e costruzioni d'ogni genere, fatte o che verranno a farsi in seguito, macchine, attrezzi, locomobili, ferrovie, vagoni ed in generale su tutto ciò che è immobile per sua natura o per destinazione, essendo inteso che debba colpire l'universalità di tutto ciò che è o può essere compreso nei beni ipotecari. — A tale effetto il comm. Fazzari autorizza i signori conservatori delle ipoteche di Catanzaro e di Reggio ad iscrivere nei rispettivi loro uffici l'ipoteca come sopra costituita quando e da chiunque richiesta. »

Coll'articolo 3° si convenne in questi termini: « L'onorevole signor comm. Tanlongo nel detto nome dichiara di accettare l'ipoteca come sopra costituita, « ma dichiara al-
« tresì che la Banca Romana non prende im-
« pegno alcuno circa la concessione dei rin-
« novi, e che quindi, se così piacerà, avrà
« pieno diritto di dimandare l'integrale paga-
« mento in contanti per le cambiali tutte
« create o da crearsi in relazione del presente
« istrumento. »

Coi successivi articoli 4, 5 e 6 il Fazzari dichiara i fondi di piena sua proprietà, s'impegna a non costituire nuove ipoteche sui medesimi fino a che la Banca non sarà stata completamente saldata, ed assume a suo carico le spese tutte dell'istrumento, per gli effetti del quale ambedue le parti eleggono domicilio qui in Roma.

Deducono gli appellanti che, verso la fine del decorso anno 1892, il governatore della

Banca invitò il Consiglio a deliberare sopra il grave interesse che aveva col Fazzari, ed asserendo che personaggi influentissimi gli avevano raccomandato di assisterlo nell'attuazione dei suoi vasti progetti industriali, propose al Consiglio suddetto di divenire col medesimo a degli accordi, per effetto dei quali la Banca sarebbe stata garantita con ipoteca non solo fino alla concorrenza dei tre milioni, per cui l'Istituto trovavasi di già esposto, ma bensì per una somma maggiore, cioè fino a 5 milioni pel caso che quella esposizione fosse stata ancora aumentata, ed a maggior garanzia, il signor Fazzari avrebbe costituito un mandatario speciale per l'amministrazione dei beni da ipotecarsi nella persona dell' « Ingegnere Galloni, allora amministratore dei « fondi rustici della Banca », il quale avrebbe versato a quest'ultima tutte le rendite o proventi dei beni stessi; che in Consiglio si elevarono seri dubbi sulla efficacia delle garanzie offerte, benchè una perizia del suindicato Galloni facesse ascendere il valore dei beni ad oltre 20 milioni, che in un lontano avvenire si sarebbero elevati fino a cento milioni, ed a sostegno di cotali dubbi si riferì che poco tempo innanzi il Credito fondiario della Banca Nazionale, creditore del Fazzari di un milione per mutuo, si era rifiutato di aumentarlo per altre sole lire 400 mila — che per altro alle insistenze del governatore, « il « Consiglio finì col lasciarlo libero di inten-
« dersi col signor Fazzari, » secondo avesse ritenuto più opportuno nell'interesse della Banca, e che, in base a tale autorizzazione, il governatore aveva stipulato col Fazzari la convenzione sopra riportata.

Quello però che è accertato in atti è questo: che al Ministero di agricoltura, industria e commercio non pervennero le copie di quella deliberazione consiliare e dell'istrumento 19 dicembre 1892 se non dopo la nota catastrofe della Banca, verificatasi sui primi dell'anno corrente, e quando gli furono trasmesse nel 25 gennaio decorso dal Consiglio di Reggenza subentrato al governatore, siccome risulta dalla lettera dello stesso Ministero prodotta in processo. E risulta inoltre che, successivamente alla convenzione e nel periodo di pochi giorni, si fecero altri sborsi di danaro per parte della Banca a presentazione di effetti del Fazzari per guisa che la di lei esposizione aumentò di circa un altro milione.

Intanto, scoppiata la crisi, il Ministero anzidetto in data 23 gennaio diresse al Consiglio di Reggenza la seguente comunicazione:

« Con la sua lettera in data d'oggi (21) mi è pervenuta la copia del verbale dell'adunanza del Consiglio di Reggenza del 1° dicembre p. p. Posso assicurare la S. V. che questo verbale non era mai prima d'ora pervenuto al Ministero, come risulta dalle indagini fatte così nel protocollo generale come in quello della Divisione, nei quali — se fosse giunto — sarebbe stato indubbiamente registrato.

« È impossibile supporre che il Ministero lasciasse passare inosservata la deliberazione presa nella detta adunanza relativa al prestito con garanzia ipotecaria sulla proprietà dell'onorevole Fazzari in essa indicata: quell'operazione non può essere assunta da un Istituto di emissione, costituendo un impiego diretto e quindi vietato dalle disposizioni legislative vigenti; si tratta infatti non solo di immobilizzare un altro milione, ma di assumere l'amministrazione di una vasta azienda anticipando un fondo di mezzo milione per l'esercizio. Tengo perciò a manifestare al Consiglio di Reggenza « che mi oppongo ora alla « detta operazione, come mi sarei opposto a « suo tempo, se il verbale mi fosse pervenuto « nei termini stabiliti. »

A seguito del trascritto comunicato, il Consiglio di Reggenza deliberò di dare esecuzione all'articolo 3 del Rogito Serafini, ed il Ministero, avutane partecipazione, rispose in data 7 febbraio: « Nel prendere atto della comunicazione favoritami con la lettera indicata a margine (3 febbraio), approvo le risoluzioni prese dal Consiglio di Reggenza di codesto Istituto nell'adunanza straordinaria del 2 corrente intorno alla esecuzione dell'articolo 3 dell'istrumento rogato con l'onorevole Fazzari, di non concedere cioè rinnovazioni alle cambiali scontate alla Banca Romana dall'onorevole Fazzari predetto.

« E con altra successiva dello stesso giorno 7 aggiunse: Nell'accusare alla S. V. ricevuta del verbale dell'adunanza straordinaria tenuta dal Consiglio di Reggenza di codesto Istituto il 2 novembre, confermo quanto in altra lettera ho significato intorno alla deliberazione presa circa il pagamento alla scadenza degli effetti scontati all'onorevole Fazzari, invitando il Consiglio di Reggenza a dare esecuzione piena e costante a quella deliberazione. »

I ff. di Governatore o Reggenti della Banca con lettera del 3 febbraio notificarono tale deliberazione al Fazzari. Il quale, con atto di Usciere del giorno 8 dello stesso mese, fece alla suddetta Banca l'offerta reale del rinnovo di una cambiale di lire 143,000, scaduta il giorno precedente, coi relativi interessi nella somma di lire 2,250; ma l'offerta non fu accettata dai Reggenti Simonetti Luigi, Mazzino Bartolomeo e Baldantoni Antonio per la deliberazione suscitata di non concedere più rinnovi, e nel successivo giorno 9 fecero protestare la suddetta cambiale, e sotto la data del 15 febbraio stesso, fecero intimare al Fazzari il precetto mobiliare pel relativo pagamento.

Ma, alla sua volta, il Fazzari con atto del 9 di quel mese aveva citato i Reggenti innanzi al Tribunale « per sentirsi dichiarare che, non versandosi in materia pura di cambiali, l'obbligazione assunta dall'istante non può essere altrimenti soddisfatta che con le rendite di cui continuerà ad essere amministratore il signor Galloni, senza necessità di rinnovarsi gli effetti cambiali, ovvero che questi debbono potersi rinnovare come semplici titoli giustificativi del credito per corrispondere alla variabilità del dare, in conseguenza dei versamenti che verrà facendo l'ingegnere Galloni. Tutto ciò oltre la condanna solidale a carico della Banca e di essi intimati in nome proprio ai danni ed interessi economico-morali, nonchè alle spese e competenze di Avvocati », riservandosi espressamente l'istante l'azione solidale anche contro gli altri componenti il Consiglio di Reggenza, nonchè ogni altro diritto, ragione ed azione nei più larghi sensi della legge.

E nel giorno 20 del mese suddetto lo stesso Fazzari promosse opposizione avanti il Tribunale al su accennato precetto mobiliare del 15, e successivamente con altri atti in data 24 febbraio, 4 e 5 marzo fece altrettante opposizioni agli altri tre protesti cambiali 11-17 febbraio e 3 marzo ed ai rispettivi precetti di pagamento 20-25 febbraio e 11 marzo.

Le cinque cause furono dalle parti discusse tutte in una stessa udienza ed il Tribunale con sentenza 22-24 maggio prossimo passato dispone come appresso:

« Ogni contraria istanza, ragione ed eccezione reietta, prima di provvedere sul merito e sulle spese della domanda di cui alla citazione del 9 febbraio del corrente anno e

agli atti di opposizione del 20-24 dello stesso mese e del 4 e 14 marzo successivo, dispone quanto appresso:

1° Unisce in una le cinque relative cause:

2° Ordina alla Banca Romana, l'esibizione del registro in cui fu scritta la deliberazione del Consiglio di Reggenza del 1° dicembre 1892 con la relazione firmata Galloni; nonchè la esibizione dell'intero fascicolo relativo alla operazione Fazzari e del libro-giornale pei mesi di novembre, dicembre e gennaio ultimi;

3° Ordina, a cura e spese dell'attore Fazzari, la messa in causa di Giovanni Gioacchini, Mariano Morelli, Tommaso Rey, Raffaele Censi-Buffardini, Augusto Marchetti, Francesco Alessandrini e l'ingegnere Luigi Galloni, i primi cinque quali componenti il Consiglio di Reggenza della Banca Romana, l'Alessandrini quale Segretario, ed il Galloni « nella qualità di già Capo d'Ufficio dell'Amministrazione dei fondi rustici della Banca « stessa » nel termine di un mese dalla notificazione della presente, elasso il quale, facoltà a ciò fare la Banca a spese del Fazzari;

4° Ordina che i detti individui, unitamente a Mazzino, Simonetti e Baldantoni, rispondano al seguente interrogatorio dinanzi al Tribunale in una udienza che verrà stabilita dal Presidente all'uopo delegato.

a) Se il signor Ingegnere Galloni fu ed è tuttora l'amministratore e direttore delle proprietà rustiche della Banca, fra cui la tenuta importantissima di Corbara, considerandosi come un suo rappresentante in questo ramo « fino a tenere un Ufficio nella sede della « Banca, con libri, bilanci, conti e impiegati « alla sua dipendenza; »

b) Se ebbe incarico dal Governatore della Banca, e quando, di procedere alla valutazione delle tenute del Fazzari, nello scopo di vedere quale sicurezza potessero offrire alle cambiali esistenti colle nuove operazioni;

c) Se dopo la ispezione Galloni al tenimento di Ferdinandea e Mongiana e relative miniere di ferro e di carbone, furono consegnati al Governatore delle Banca dodici esemplari della relazione, colla quale si dette scarico descrittivo e stimativo del tenimento stesso;

d) Se anteriormente a detta consegna egli, il signor Galloni, avesse esibito al medesimo Governatore, e presso al Consiglio di Reggenza, una nota di certi impegni del

Fazzari stesso verso la Banca Romana, verso la Banca Nazionale e verso alcuni particolari per la somma di lire 3,634,698;

e) Se dopo moltissime preghiere e pressioni fatte al detto signor Galloni perchè accettasse il grave incarico di amministratore, gli fu esibito nel medesimo giorno 19 dicembre 1892 « una minuta di dichiarazione dei « legali della Banca, » in cui il Fazzari lo delegava a versare alla Banca Romana tutte le rendite che dal tenimento sarebbero derivate;

f) Se di questa delegazione redatta in doppio originale e firmata dal Fazzari, un esemplare rimase al Galloni, ed « un altro fu « depositato alla Banca, » rilasciandosi al Fazzari la minuta per semplice ricordo;

g) Se il personale delle tenute Ferdinandea, Mongiana ed Agnana passò tutto alle dipendenze del Galloni, in seguito alla lettera spedita dal signor Fazzari a tutti i capi dei suoi lavori;

h) Se in seguito a tali atti e contratti presso la ripetuta Banca furono dal signor Galloni rinnovate le cambiali del Fazzari precedentemente presentate allo sconto presso la Banca Romana e presso terzi; pagando per la prima gl'interessi e sostituendo le seconde con altre cambiali di accettazione Filosofi con la girata del signor Giannetti e di Fazzari;

i) Se il 2 gennaio ultimo fosse stata scontata una cambiale del Fazzari di lire 370,000, il cui ricavato servi in parte al pagamento delle rate dei mutui fondiari scadute il primo gennaio presso la Banca Nazionale, e il resto valse al ritiro di altre cambiali presso terzi, alle spese di coltura del tenimento ed altri bisogni amministrativi, giusta la deliberazione del 1° dicembre;

k) Se in esecuzione della deliberazione medesima, e « dopo la carcerazione del Governatore, » essi convenuti, in qualità di Reggenti della Banca, scontarono una cambiale di lire 200,000 per i bisogni previsti nella ridetta deliberazione del primo dicembre;

l) Se per ottenere la vendita dei prodotti forestali, esso signor Galloni è in trattative con la casa Girardi di Siena, la quale avrebbe già spedito persona di sua fiducia alla visita dei boschi, qualora le copiose nevi non li avessero resi momentaneamente impraticabili e se mai la detta Casa, come primo contratto, si è proposta di acquistare gli elci, tanto per scorze da concime, come il Galloni riferì al

Fazzari, mostrandogli le lettere della Casa stessa;

m) Se trovasi impegnata in altre trattative col signor ingegnere Ermanno Bumiller il quale offrì lire 17 la tonnellata per il minerale di ferro, ed assicurò che al sopravvenire della buona stagione una Casa inglese avrebbe spedito i suoi ingegneri sopra luogo, sia per i minerali di ferro e carbone, sia per un grande affare in legname;

n) Se il Galloni, riferendo al « Consiglio di Reggenza » questi ed altri fatti, lo abbia assicurato che con altre anticipazioni si sarebbe in brevissimo tempo ottenuto tale introito da covrire tutte le operazioni Fazzari;

o) Se in questi ultimi giorni l'ingegnere suddetto abbia presentato ai convenuti proposte di spese e bilanci, « riportandone la loro « approvazione; »

p) Se sanno che il Galloni amministrò pure la vasta tenuta Santovetti, « con incarico « di versare le rendite alla Banca Romana in « estinzione di un debito contratto anche con « forma bancaria; »

q) Se in altri casi il Consiglio di Reggenza approvò simili contratti e più particolarmente colla Società della concia delle pelli e del caoutchouc, rispetto alla quale il Commendatore Mazzino, appoggiato dal signor Michele Lazzaroni, propose che scontasse i suoi effetti alla Banca Industriale e Commerciale per diversi milioni, cedendosi poi da questa alla Banca Romana, con esclusione della firma di garanzia da parte della Banca Industriale e Commerciale. Se essendosi rifiutato il Governatore della Banca Romana, il Mazzino ed il Lazzaroni minacciassero di dimettersi;

r) Se, sul loro onore e coscienza, possono affermare di avere il Fazzari consentito all'articolo 3 dell'istromento 19 dicembre con la piena consapevolezza di rinunciare agli effetti del modo di pagamento già convenuto, ovvero, se, « con l'intesa del Consiglio di « Reggenza », il Governatore, nello stipulare l'istromento, assicurò il Fazzari che si sarebbe riservata la facoltà di non accettare rinnovazioni, « ma che in realtà il pagamento si sarebbe fatto sempre coi proventi « amministrati dal Galloni, e tutto ciò in « relazione della deliberazione del Consiglio » del 1° dicembre;

s) Se il Comm. Tanlongo disse al signor Mazzino dopo stipulato l'istromento, che

stante la buona fede del Fazzari, egli aveva regulate le cose in modo da poterlo costringere al pagamento quanto prima gli sarebbe piaciuto.

t) Se si possa mettere in armonia, ed in che modo, il contenuto della deliberazione del Consiglio di Reggenza del primo dicembre con tutto il contesto dell'istromento redattosi il 19 successivo;

u) Se la decisione di non rinnovare più le cambiali è stata presa per loro iniziativa, oppure pel suggerimento di persone « estranee al Consiglio di Reggenza, e fuori lo « intervento degli avvocati ordinari della « Banca; »

v) Per quale motivo non sono stati escussi in questa gestione gli avvocati della Banca, i quali avevano minutato il contratto, e se è vero che i medesimi dettero parere sottoscritto, che quello del 19 dicembre, per giustizia, equità e prudenza, anche nell'interesse della Banca, « si deve interpretare secondo « la deliberazione presa dal Consiglio di « Reggenza il 1° dicembre; »

x) Se è vero che il comm. Mazzino disse all'avv. Rinaldi, che, qualora il Fazzari avesse mandato il Notaio Capo con rinnovi, tutto sarebbe finito da buoni amici. E questo accomodamento non ebbe luogo perchè, tanto il signor Mazzino, quanto l'attuale avvocato della Banca signor Eugenio Tabet, pretendevano dal Fazzari una dichiarazione colla quale venisse a rinunciare ad ogni diritto che aveva contro la Banca Romana.

« 5° Ordina la sospensione della esecuzione cambiaria promossa dalla Banca coi precetti mobiliari 15, 20 e 27 febbraio e 11 marzo corrente anno fino all'esito dei disposti mezzi istruttori, e alla definizione del presente giudizio ».

« 6° La presente si esegua non ostante appello e senza cauzione ».

Da questa sentenza hanno interposto appello, con atti del 30 maggio e 10 giugno del corrente anno, i ff. di Governatore della Banca Romana, e le parti presero in causa le conclusioni sopra trascritte.

E qui fa mestieri notare in linea di fatto che la causa fu posta in deliberazione nella udienza del 15 giugno in contumacia del Fazzari; che costui chiese ed ottenne dal Presidente la sospensione della sentenza e la riapertura della discussione; che nella comparsa presentata chiese in via principale la

integrazione del giudizio con la citazione dei signori Mazzino, Simonetti e Baldantoni anche in nome proprio, come erano stati citati in prima sede, e che avendo costoro dichiarato d'intervenire in appello anche in proprio e di aderire all'appello stesso già proposto nella loro qualità di Reggenti, il Fazzari nelle sue conclusioni presentate all'udienza limitò la sua domanda al rigetto dell'appello ed alla condanna degli appellanti nelle spese ed onorari.

DIRITTO.

La sentenza appellata prelude colle regole che disciplinano la interpretazione dei contratti, ed applicandole alla fattispecie nello interpretare il suindicato istromento 19 dicembre 1892, conclude « come da tutto il contesto dell'istromento chiaramente ed indubitatamente emerge la volontà ed il fine fra i contraenti di « costituire una obbligazione di dare ed avere » garantita da ipoteca per la complessiva somma di lire cinque milioni, « lasciando piena libertà alla Banca « Romana » in ordine al modo con cui avrebbe dal Fazzari dovuto farsi il pagamento, che è precisamente la concessione, o meno, dei rinnovi delle cambiali, e il diritto di domandare l'integrale pagamento in contanti ».

E prosegue: « Ciò posto, a stabilire quale sia l'indole vera e la natura del contratto in questione, questo Collegio crede sia cosa « equa, giusta ed opportuna » l'ordinare i mezzi istruttori richiesti. — Essi giovano ad illuminare non pure la mente e la coscienza per formare il convincimento della verità; ma a chiarire e mettere al vero posto le cose e i fatti che vi si riferiscono, sia alla delegazione delle rendite dei fondi del Fazzari al pagamento del suo debito, sia specialmente alla facoltà della rinnovazione, o meno, riservata dalla Banca nel patto terzo, sia in fine sulla volontà e intenzione dei contraenti in ordine a tali cose e a tali fatti e facoltà ed in rapporto al contenuto tutto dell'istromento del 19 dicembre 1892. »

E come corollario di tali premesse, dispone, fra le altre cose, che a cura del Fazzari siano messi in causa gli altri cinque componenti il Consiglio di Reggenza della Banca, Gioacchini, Morelli, Rey, Censi-Buffardini e Marchetti, nonchè il segretario del Consiglio stesso Alessandrini e dell'Ingegnere Galloni, ed ordina a tutti costoro ed

agli altri tre, già convenuti, di rispondere nella udienza da stabilirsi dal Presidente all'interrogatorio formulato dal Fazzari nei ventidue articoli dall'a) all'x) già più sopra trascritti.

Ora questa Corte pensa in proposito che la sentenza appellata, così ragionando e provvedendo, sia incorsa in gravi errori di procedura e di principii giuridici, i quali devono essere addimostrati e corretti.

Ritualmente, ha violato i più elementari canoni del diritto giudiziario, quando ha disposto l'intervento in causa del segretario Alessandrini e dell'ingegnere Galloni, i quali sono evidentemente affatto estranei alla controversia, ma possono tutt'al più considerarsi come persone che siano al caso di rendere testimonianze di fatti da essi conosciuti, e che si dovrebbero per ciò stesso udire non già quali parti in giudizio e colle forme dell'interrogatorio, ma quali semplici testimoni e colle forme stabilite per l'assunzione di questo mezzo istruttorio. E tutto ciò a prescindere che il Galloni è l'*alter ego* (?) del Fazzari « nella gestione in virtù del mandato amplissimo conferitogli anche a rappresentarlo nelle liti, » e che per ciò stesso mal si comprende come siasi potuto chiamare in giudizio dal Fazzari ad interrogarlo, quasi che fosse il di lui avversario nella lite. Ed ancora più gravemente ha poi violato i suddetti ovvii principii della legge di procedura civile, allorchando ha ordinato ai medesimi ed agli altri cinque, di cui dispone la messa in causa, di rispondere all'interrogatorio dedotto dall'attore Fazzari, prima ancora che essi si trovassero effettivamente in giudizio, e prima che abbiano potuto contestare la lite (?) e porsi in grado di esporre le proprie ragioni, ciò che costituisce la più flagrante violazione del diritto della difesa e della perfetta eguaglianza che deve essere sempre mantenuta intatta ed invulnerata fra le parti in contesa.

In diritto la sentenza ha riportato esattamente le norme generali che devono essere di guida nella interpretazione dei contratti, ma ha ommesso di ricordare quella altrettanto vera e certa, che è la principale, anzi la pregiudiziale: ha ommesso cioè di dire, quando possa aver luogo la interpretazione e quando no, e così è incorsa in un errore di fatto e di apprezzamento quando ha ritenuto applicabili le regole direttive per la vera ed esatta

interpretazione di un contratto che non abbia punto di interpretazione di sorta. Per fermo questa non può aver luogo se non quando i termini di cui le parti si sono servite, presentino qualche oscurità od ambiguità, ovvero l'avvicinamento di due o più clausole della convenzione faccia sorgere delle dubbiezze sulla portata di quelle differenti clausole. Fuori di questi casi, restar deve sempre saldo l'assioma, che *in claris non admittitur voluntatis quaestio*, prima e suprema norma in fatto d'interpretazione fino a che sarà vero che qualche sicurezza deve ravvisarsi nelle convenzioni, le quali hanno pure forza di legge fra i contraenti.

Ora, che ne dicano la sentenza e l'appellato, egli è certo che l'istromento 19 dicembre 1892, considerato vuoi nello assieme delle disposizioni che vi si contengono, vuoi nello intero suo contesto complessivamente con la parte narrativa, vuoi in relazione ai diversi patti e clausole stipulate, non presenta davvero alcuna ambiguità o oscurità, nè alcuna dubbiezza sulla portata della convenzione, ma rispecchia con tutta chiarezza quale sia stata la vera intenzione dei due contraenti.

Di fatto, a rimanere appieno convinti basta la semplice lettura di quel rogito. Il Fazzari presta la ipoteca sui propri beni fino a cinque milioni a maggiore garanzia della Banca, tanto per il debito cambiario già contratto e per le eventuali rinnovazioni delle cambiali relative ascendenti a più di tre milioni, quanto per le altre somme di cui fosse per trovarsi debitore verso la medesima per altre operazioni cambiarie e loro rinnovi, o per qualunque altro titolo, fino alla concorrenza della somma residuale dei cinque milioni, e la Banca accetta la ipoteca come sopra costituita, ma dichiara contemporaneamente « di non prendere impegno alcuno circa la concessione dei rinnovi, e quindi, se così le piaccia, avrà pieno diritto di domandare l'integrale pagamento in contanti per le cambiali tutte create e da crearsi in relazione a quel rogito. »

In altri termini, la Banca disse al Fazzari: io vi somministrerò altre somme fino a raggiungere i cinque milioni, in maggior garanzia dei quali mi avete concessa la ipoteca, ma alla scadenza delle cambiali già create o da crearsi per la residuale cifra di L. 1,929,600 non assumo alcun obbligo di rinnovarle, ma anzi mi riservo il pieno diritto, se così mi

piacerà, di chiedervene ed esigerne il pagamento in contante ad ogni scadenza.

Ma se è così, come risulta in modo limpido e preciso dalle espressioni usate dai contraenti, è davvero un fuor d'opera nell'ordine logico-giuridico il tentativo di voler pur ravvisare in quel rogito ambiguità qualunque che abbisogni d'interpretazione per trovare la vera intenzione delle parti; una qualsiasi oscurità che debbe essere rischiarata, insomma un menomo dubbio che possa in qualche guisa attenuare nell'animo e nella coscienza di chicchessia la sicurezza della portata di quella convenzione. La stessa parte narrativa nulla ha in sé che contraddica ai patti stipulati, ma è la pura e fedele premessa di quanto poi fu ripetuto del Fazzari nel patto 1° e 2°, e neppure questo secondo patto contiene alcunché che osti alla coesistenza del successivo patto 3°; chè anzi il Fazzari, chiamando eventuali i primi ed ulteriori rinnovi, dimostrò chiaramente di volere alludere alla facoltà che appunto la Banca si riservava, di ammettere o non ammettere codesti rinnovi alle singole scadenze, sia delle cambiali già create, sia delle altre da crearsi a mente dello istromento.

Adunque è uno sforzo inane di voler togliere efficacia al patto terzo, tanto chiaro e assoluto in base alle regole direttive della interpretazione, la quale nel caso concreto non può trovar luogo. Il rappresentante della Banca del tempo, presago per avventura di quanto di disastroso fu scoperto poco di poi, pensò, assai probabilmente, di non aumentare il cumulo delle sue responsabilità con una operazione di esito incerto e di lunga durata, e ritenne prudente partito di salvaguardare lo interesse dell'Istituto col patto terzo, riservandogli il diritto di ricusare i rinnovi. E tanto ciò è vero che lo stesso Fazzari ammette allo articolo 8 del suo interrogatorio il fatto che il commendatore Tanlongo disse al signor Mazzino, dopostipulato l'istromento, che stante la buona fede di esso Fazzari egli aveva regolato le cose in modo da poterlo costringere al pagamento quanto prima gli fosse piaciuto. Dal che consegue a fil di logica che dunque il patto terzo fu dal rappresentante della Banca ponderatamente e seriamente convenuto e che dal Fazzari fu del pari seriamente accettato, quantunque potesse avere ferma speranza, che la Banca non avrebbe fatto uso di quel diritto riservatosi, e che perciò egli,

fiducioso sui favorevoli futuri successi delle moltiforme industrie iniziate nei suoi vasti possedimenti, avrebbe potuto con tutto l'agio estinguere colle rendite le sue passività, e specialmente quelle verso la Banca Romana, dalla quale intanto gli sarebbero stati forniti gli ulteriori mezzi pecuniari indispensabili a sopperire alla non lieve spesa necessaria a mantenere quella estesa azienda affidata all'alta direzione dell'ingegnere agronomo Galloni.

E in verità può ritenersi che codeste speranze non fossero malfondate, e che anzi si sarebbero assai probabilmente verificate se la rappresentanza della Banca fosse perdurata nella persona che allora la rappresentava, e non fossero avvenuti gli eventi che ne determinarono la liquidazione.

Più logico invece fu il sistema adottato dalla difesa dello stesso attore, la quale, in sostanza, « lungi dallo accampare la ambiguità e le oscurità non esistenti nell'istromento Serafini, ha invece creduto di definire il contratto in esso contenuto un mutuo commerciale garantito da ipoteca, e da delegazione di tutti i proventi minerari e forestali della Ferdinandea, della Mongiana e dell'Anagna sotto forma di anticresi; » ed ha sostenuto che vi fu novazione per le cambiali già scadute in lire tre milioni settantadue mila seicento, essendosi sostituito il solo Fazzari a tutti gli altri firmatari, e vi fu l'obbligo espresso della Banca a reintegrare i cinque milioni per i quali fu data ipoteca. In altri termini, la difesa dell'appellato assunse in prima sede ed assume anche adesso, che il contratto fu simulato per ciò che riguarda la facoltà riservata alla Banca col patto terzo, e che questa, mentre è obbligata alle rinnovazioni indefinite delle cambiali in scadenza, ed a somministrare altro denaro fino a raggiungere la somma dei cinque milioni per i quali ha accettata la garanzia ipotecaria, oltre alla anticipazione delle spese di amministrazione, non ha altro diritto per rimborsarsi dei milioni somministrati all'infuori di quello di pagarsi gradatamente sui futuri proventi, ossia sugli utili netti che saranno per dare le miniere e le foreste esistenti nella tenuta del debitore.

Ed « a giustificare la simulazione del contratto istrumentale ed invece la esistenza del contratto anticretico, » ha deferito ap-

punto l'interrogatorio formulato nei ventidue articoli ammessi dal tribunale.

Senonchè anche codesto sistema difensivo, comunque più logico in apparenza di quello adottato dalla sentenza appellata, non resiste punto, per avviso della Corte, alla evidenza dei fatti e della logica del diritto.

« L'anticresi, dice l'articolo 1891 del Codice civile, è un contratto, mediante il quale il creditore acquista il diritto di far suoi i frutti degli immobili del suo debitore, coll'obbligo d'imputarli annualmente a sconto degli interessi se gli sono dovuti e quindi del capitale del suo credito ».

Ora il Fazzari colla procura 27 novembre 1892 nominò il Galloni a rappresentare lui stesso nell'Amministrazione, e non già la Banca, che fu estranea a quell'atto. Vero è, che il Fazzari assunse di avere con altro atto autorizzato il Galloni a versare nelle Casse della Banca le future rendite dei suoi beni, ma vero è pure che codesta autorizzazione, « data senza l'intervento della creditrice, non può costituire in essa quel diritto di far suoi i frutti, » di cui parla l'articolo suddetto.

Si sostiene inoltre che vi fu novazione per le cambiali già esistenti; ma il fatto di meglio garantire il buon fine delle cambiali non muta la natura del debito cambiario, e molto meno libera gli altri coobbligati, a meno che il creditore non vi consenta, e questo consenso non solo non fu dato nel rogito, ma invece resta implicitamente escluso dal diritto che si riservò di non concedere le rinnovazioni alla scadenza e di poter procedere pel pagamento in base ai titoli cambiari scaduti.

Si sostiene in fine che la Banca si obbligò espressamente di reintegrare al Fazzari i cinque milioni per i quali aveva ottenuta la ipoteca. Ma è chiaro che a quest'obbligo, realmente assunto e che in molta parte ha eseguito, la Banca non può essere più tenuta dal momento che il Fazzari si è reso inadempiente (?) al contratto, rifiutandosi, non ostante la diffidazione ricevuta, ad adempiere dal canto suo l'obbligo di pagare gli effetti scaduti.

Ma dato pure in ipotesi, che in realtà le parti avessero la intenzione di dar vita al contratto anticretico, forsechè il patto terzo dell'istromento contraddirebbe, per incompatibilità, alla natura giuridica di quel contratto? Certo che no. Imperocchè per l'articolo 1893,

mentre il debitore non può rientrare nel godimento dell'immobile prima che abbia soddisfatto interamente il suo debito, in quella vece il creditore che voglia liberarsi degli obblighi suoi, può sempre costringere il debitore a riprendersi il godimento dell'immobile, purchè non abbia rinunciato a quel diritto. Se, adunque, nella ipotesi la Banca per virtù di legge avrebbe potuto sempre far cessare gli effetti di quel contratto, per identica, e più forte ragione ha potuto d'accordo convenire, che ne dovessero cessare gli effetti *quando meglio le piacesse*, e ciascuno dei contraenti rientrar dovesse negli antecedenti reciproci diritti e doveri.

Laonde l'istromento Serafini, sia che rappresenti quel negozio giuridico che dal medesimo chiaramente ed esplicitamente risulta fra le parti stipulato, sia che in ipotesi rappresenti invece un contratto di anticresi come desidera l'appellato, farà sempre per piena fede che « nell'un caso e nell'altro le parti « intesero di stipulare il patto terzo, » in virtù del quale fu riservato alla Banca il diritto di rifiutare a suo arbitrio la rinnovazione delle cambiali che sarebbero scadute, e che perciò stesso quel patto ha conservato tutta la sua giuridica efficacia, per costringere la parte che lo ha accettato, a doverlo rispettare ed eseguire.

Nè dicasi per avventura, che colla esistenza di quel patto cessa ogni ragione di essere di quel contratto, e che il Fazzari senza una plausibile causa avrebbe assoggettato alla ipoteca i suoi beni. Imperocchè, se egli da un lato dette maggiori garanzie per le somme già ricevute, « dall'altro in « corrispettivo venne assicurato di ulteriori « sovvenzioni, che altrimenti non avrebbe ottenute ». Inoltre potette con probabilità concepire la speranza che, come si è già osservato, la Banca non ostante il diritto che si volle riservare, continuasse ad accettare le rinnovazioni, « siccome in effetto le accettò « per qualche tempo. »

E neppure pare giusto il rimprovero che si fa alla Banca negli attuali Reggenti di avere voluto esercitare quel diritto senza ragione, per poco che si ponga mente « al « noto stato attuale di quell'Istituto in li- « quidazione » ed alla qualità e natura della operazione di una durata probabilmente lunga ed incerta. E d'altro lato il Fazzari coi mezzi di garanzia di cui può disporre ed in

vista dei prossimi larghi proventi che gli derivano dai suoi possedimenti, potrà assai facilmente procacciarsi da altri Istituti di credito, che non siano di emissione, quella momentanea sovvenzione di cui abbisogna.

Consegue dalle cose fin qui discorse che i mezzi istruttori ammessi dal Tribunale devono respingersi, siccome quelli che si presentano non influenti alla decisione della controversia e che invece tutte le domande proposte dallo appellato Fazzari devono essere rigettate siccome destituite di fondamento.

Invero molti degli articoli di fatto, formulati, dati anche per veri, nulla influiscono nella causa, come sono quelli segnati alle lettere A fino a tutto il Q e dalla S fino alla fine.

Sia pure che il Galloni abbia accettato il mandato dal Fazzari ed abbia fatto quant'altro si afferma nell'interrogatorio, sia pure che, sopra minuta dei legali della Banca, il Fazzari nel 13 novembre abbia delegato il Galloni a versare alla Banca tutte le rendite che sarebbero per derivare dal suo tenimento, sia pure ancora che il Consiglio di Reggenza avesse presa quella deliberazione che il Fazzari adesso notificò e che risultare deve dai registri e libri di cui si è ordinata la produzione; questi fatti ed altri consimili formulati proverebbero tutto al più, che realmente il Consiglio di Reggenza abbia approvato in massima, la operazione che gli fu proposta dal Governatore, ma non possono giammai escludere il fatto posteriore dello stesso Governatore, il quale all'atto, « re « melius perpensa, » volle in modo più sicuro garantire l'interesse dello Istituto da lui rappresentato, e vi provvide consentiente il Fazzari colla stipulazione del patto terzo. — Il fatto che realmente potrebbe avere una influenza, è quello formulato sotto la lettera R, nel quale si assume « che d'intesa « col Consiglio di Reggenza, il Governatore « nello stipulare l'Istromento assicurò il « Fazzari che si sarebbe riservata la facoltà « di non accettare rinnovazioni, ma che in « realtà il pagamento si sarebbe fatto sempre « coi proventi amministrati dal Galloni, e tutto « ciò in relazione della deliberazione del Con- « siglio del 1° dicembre ». Se non che, a renderlo affatto inverosimile, a parte ogni altra osservazione in proposito, sta l'altro fatto ritenuto dallo stesso Fazzari nel successivo articolo

dell'interrogatorio lettera S, col quale si sostiene che « il Governatore disse al signor « Mazzino dopo stipulato l'istrumento che, « stante la buona fede del Fazzari, egli aveva « regolato la cosa in modo da poterlo costringere al pagamento quanto prima gli sarebbe « piaciuto ». Imperocchè sia evidente che questo fatto è in contraddizione col primo, epperò per necessità logico-giuridica esclude che il Governatore, d'intesa col Consiglio (il Mazzino ne è uno dei componenti) assicurasse il Fazzari che, non ostante il patto terzo, i pagamenti si sarebbero fatti sempre coi futuri proventi, e sta invece a dimostrare che fu opera del solo rappresentante la Banca quella di avere voluto aggiungere il patto terzo, chè quello fu stipulato di proposito e seriamente come già si disse, epperò non poteva il Tanlongo in flagrante contraddizione collo stesso e coll'interesse della Banca che volle meglio garantire, obbligarsi verso il Fazzari di non dare esecuzione al diritto contemporaneamente riservatosi ma di attendere il rimborso dei milioni dai futuri proventi degli stessi, e che - a tutto concedere - avrà potuto far concepire al Fazzari, come fu osservato più sopra la più o meno fondata speranza, da non confondersi e tradursi mai in un vero e proprio diritto che non ostante il patto la Banca avrebbe accettato i rinnovi, e che avrebbe atteso il pagamento dei detti proventi, che il Galloni per delegazione del Fazzari doveva versare, quando si fossero verificati nella Cassa della Banca.

E che, in realtà, le cose siano avvenute in questa guisa e non altrimenti, si desume pur anche dal fatto che il Fazzari non ha « alcuna controdi chiarazione privata del Tanlongo, » che lo assicuri della simulazione ed inefficacia giuridica di quel patto, che risultava solennemente stipulato nel pubblico istrumento — Dappoichè, per quanto grande possa essere la buona fede del comm. Fazzari, non possa supporre che egli, se vero fosse l'attuale suo assunto, non si sia curato di chiedere ed ottenere dal Governatore la detta controdi chiarazione, siccome in simili casi suol farsi, e siccome suggeriscono i più elementari principii di sana prudenza. — E tale noncuranza nel caso raggiunge assolutamente l'assurdo, solo che si consideri che il Fazzari contraeva con quel rogito il vincolo giuridico di estinguere le cambiali alla scadenza, se così fosse piaciuto al creditore, non già in confronto di una persona privata, alla cui parola egli ag-

giustar potesse la più illimitata fiducia, ma sibbene a petto di un ente morale, di un Istituto di emissione soggetto alla sorveglianza del potere esecutivo, la di cui rappresentanza poteva passare da un individuo ad un altro, siccome appunto si è verificato.

Dalle premesse osservazioni pertanto, le quali dispensano dal seguire il Fazzari « nelle altre sue svariate deduzioni, » nulla rilevanti o fuor di luogo accampate, la Corte ha tratto la piena convinzione, che tutte le pretese dell'appellato trovano insormontabile ostacolo nel patto terzo del rogito Serafini, liberamente e giuridicamente efficace ed obbligatorio, ancorchè si trattasse di contratto anticretico convenuto,

Da ciò la conseguenza:

1° Che la sentenza appellata deve in ogni sua parte revocarsi;

2° Che invece devesi respingere la domanda Fazzari proposta con citazione 9 febbraio corrente anno insieme alle altre quattro di opposizione a precetti di pagamento.

3° Che il Fazzari, come soccombente, deve sopportare le spese alle quali, senza ragione, ha dato causa.

4° Che è inutile discendere allo esame dell'altra eccezione dedotta dalla Banca, di nullità del contratto, perchè conterrebbe un impiego diretto vietato dalla legge speciale sugli Istituti di emissione, dappoichè sia evidente che, ammessa o non ammessa la nullità, le conseguenze saranno sempre le identiche a quelle ritenute dalla Corte, vale a dire, la insussistenza giuridica dell'istanza del Fazzari, epperò si rivela accademica e priva di pratica utilità fra i contendenti.

Per questi motivi,

LA CORTE,

Rigettata ogni contraria istanza ed eccezione;

Accogliendo l'appello interposto dalla Banca Romana contro la sentenza 22-24 maggio ultimo decorso, resa dal Tribunale civile di Roma,

Revoca in ogni sua parte la sentenza suddetta, meno nel primo capo che riunisce le cinque cause introdotte dal Fazzari, e provvedendo in merito alle medesime, respinge le domande tutte proposte dal Fazzari con la citazione 9 febbraio 1893 nonchè le opposi-

zioni da lui fatte ai precetti trasmessigli dalla Banca Romana.

Condanna lo stesso Fazzari nelle spese ed onorari di difesa, tanto di primo che di secondo grado, da liquidarsi dal Consigliere estensore.

Così giudicato e deciso in Roma nel giorno tre luglio milleottocentonovantatrè, nella Camera di Consiglio della prima Sezione della R. Corte d'Appello e dagli Illustrissimi signori avvocati: S. E. Pagano-Guarnaschelli comm. Giovanni Battista, *Primo presidente*; Alaggia comm. Cesare; De Crecchio cav. Antonino; Veccei cav. Cassio, *Estensore*, e Tivaroni cav. Enrico, *Consiglieri*, i quali si sono sottoscritti, come appresso, in unione al vice-cancelliere assistente.

13.

Memoria pervenuta alla Commissione, intitolata:
« Che cosa vale la Mongiana del signor A. Fazzari. »

Tutta la Mongiana andò all'incanto sulla base di mezzo milione. Dietro gara fra il signor Fazzari e Parandollo di Messina fu portata ad un milione. Essa allora comprendeva tutto quanto lo Stato possedeva in quei siti: ma adesso dietro divisione fra Fazzari e Fabbricotti (1) il primo possiede: 1° Il Bosco di Stilo e Ferdinandea; 2° Il Bosco Archiforo; 3° Gli opifici di Mongiana; 4° Le miniere di Pazzano e quella di Agnana; 5° Il Bosco la Lacina.

Dalla relazione dell'ingegnere Felice Giordano (2) sappiamo che fu fatta una perizia dal guardia generale di Catanzaro, D'Elia e a pagina 306 si legge:

« Il guardia generale di Catanzaro, d'Elia, delegato alla stima calcolò accuratamente la rendita possibile di 7 boschi demaniali, tanto in carboni di faggio che degli altri cespiti testè indicati e trovò che attribuendo al taglio per carbone un valore di lire 85 per ettaro qual prezzo di legnatico, vale a dire lire 0.28 per quintale di carbone

« (prezzo doppio dell'attuale) si avrebbe un totale provento di circa lire 11.500 di cui lire 10.000 soltanto di tre boschi di Stilo, Lacina e Dinami. Invece gli altri proventi per tagli di abeti, altre essenze e pascoli, supposta migliorata alquanto la coltura dei boschi e le vie di comunicazione, salirebbero alla somma di lire 36.000 di cui 25.000 da quello di S. Maria e S. Miceli, 6,800 da quello di Stilo, 1,400 da Archiforo, 1,300 dal Fillò e 900 da Dinami. »

Sicchè i fondi rimasti al signor Fazzari danno la rendita seguente:

Per tagli di faggi:

Dal Bosco Ferdinandea o Stilo, Lucina e Dinami (Dinami però è di Fabbricotti) L. 10.000

Per tagli di abeti ed altre essenze:

Da Ferdinandea o Stilo . . . » 6.800

Da Archiforo . . . » 1.400

. Totale L. 18.200

Capitalizzando tale rendita pure al 3 per cento si avrebbe un valore di lire 606.666.

Ma in tale perizia non sono comprese le miniere di Pazzano e di Agnana e per converso ci sono dei boschi ora di proprietà di Fabbricotti, comprendendo tutti i faggeti.

Seguiamo ora l'ingegnere Giordano nella sua (diciamo così) stima complessiva a pagina 322.

L'autore, dopo aver detto che la Commissione ammise a gran maggioranza l'esercizio dell'industria da parte di privati, dopo aver detto che l'industria dovrebbe poggiarsi sull'esplorazione di tutti i faggeti (come dicemmo Dinami, Boscarello e S. Miceli sono di Fabbricotti) con l'aiuto di faggeti di ricchi proprietari e di Comuni, continua (pagina 322):

« Quanto alla migliore scelta e distribuzione delle varie fabbricazioni non è necessario nè facile il definire per ora quali fra essi debbano animarsi, quali proscriverli. Però siccome li getti di 2^a fusione e le armi sembrano articoli di dubbia convenienza in quelle appartate località, sarebbero forse più raccomandabili la fabbricazione della buona ghisa bigia da getti e d'affinare e la conversione sul sito di una parte di essa in ferro battuto ed in attrezzi smerciabili con beneficio ne' paesi vicini. La nuova ferrovia che si va costruendo lungo il littorale ionico, riesce poi note-

(1) Istrumento dell'8 luglio 1887 rogito a Firenze.

(2) Industria del ferro in Italia. Relazione dell'ingegnere Felice Giordano per la Commissione delle Ferriere, istituita dal Ministero di marina — Torino 1884 — Tipografia Cotta e Capellino, via Ippodromo n. 12-bis.

« volmente opportuna tanto per gli oggetti
« diversi, cui potrebbe essa medesima richie-
« dere agli stabilimenti, quanto per estendere
« il raggio di smercio.

« Un provvedimento importante venne però
« raccomandato da quanti videro e studia-
« rono quei paesi, cioè abbandonare la fu-
« sione di minerali in Mongiana, per concen-
« trarla a Ferdinanda. Mongiana potrebbe al-
« lora proseguire ed accrescere anzi la fabbri-
« cazione del ferro malleabile, impiegando le
« ghise di Ferdinanda.

« I particolari già minutamente riferiti
« sulla produzione della ghisa nelle due loca-
« lità, dispensano da troppe parole per dimo-
« strare il sensibile vantaggio per tale riguardo
« di Ferdinanda sopra Mongiana. La maggior
« prossimità dei boschi e della miniera per-
« metterebbero, come si vide, di fabbricare in
« Ferdinanda buone ghise al solo costo di
« lire 7.50: mentre a Mongiana anche dopo
« perfezionate le strade, sempre vi occorrereb-
« bero più di lire 9. Il solo bosco di Stilo, che
« circonda lo stabilimento, può fornire rego-
« larmente più di 20,000 quintali di carbone
« con che riesce possibile la produzione di
« circa 15,000 quintali di ghisa. Le riforme
« essenziali da introdurre per questa economica
« fabbricazione sarebbero: la costruzione di
« un alto-forno, la sostituzione alle trombe
« idro-coliche di una macchina o stantuffi
« mossa da un idraulico il più atto ad utilizzare
« la caduta ed il buon uso del gas de' forni
« per la torrefazione e altri servizi.

« La principale obiezione che altra volta
« moveasi a Ferdinanda era la sua posizione
« isolata, onde riusciva troppo incomoda ed
« faticosa agli impiegati: ma tale condizione
« sarà notevolmente mutata dall'apertura di
« buone strade e dalla ferrovia del littorale
« ionico, onde non è il caso di tenerne conto.

« L'affinamento si potrebbe proseguire in
« Mongiana al fuoco conteso coperto estenden-
« dola alla massima quantità possibile a
« smerciare vantaggiosamente. La forza mo-
« trice della caduta vi sarebbe allora più che
« bastevole per tutte le operazioni del disten-
« dimento o tiratura in ferri ed attrezzi di va-
« rio genere. La posizione centrale del sito, a
« cavallo di due versanti e non lontana da
« molti villaggi faciliterebbe eziandio lo smer-
« cio in gran parte della circostante regione.
« Non contando le spese generali, la ghisa
« fabbricata a lire 7.50 costerebbe portata a
« Mongiana lire 8 circa.

« Le spese di affinazione sarebbero:
« Ghisa quintali 1.35 L. 8.00 L. 10.80
« Carbone quintali 1.80 » 3.30 » 5.95
« Manopera e riparazioni. . . » 4.00

« Totale spese generali » 20.75

« I ferri sottili al distendino aumen-
« terebbero del 30 per $\frac{1}{10}$, cioè. . . » 6.25

« Costo del ferro sottile . . . » 27.00

« Ove l'intrapresa fosse condotta da un in-
« dustriale, le spese di amministrazione po-
« trebbero ridursi ad un 25 o 30,000 lire; il
« capitale circolante sarebbe di lire 150,000,
« le riparazioni straordinarie lire 15,000. In
« media avremmo un complesso di spese di
« lire 55,000 circa, senza tener conto dei ca-
« pitoli d'impianto, nè del canone che si pa-
« gasse al Governo. La produzione totale del
« ferro finito può essere di un 10,000 quin-
« tali di cui metà supporremo di verghe or-
« dinarie o grossi pezzi sbozzati e metà tirato
« sottile. Le spese generali anzidicate gra-
« verebbero per lire 5.50 al quintale e così
« li ferri ordinari costerebbero lire 26.25: li
« ferri sottili e lavorati 32.50. Posta la ven-
« dita in sito a lire 40 (in passato si sarebbe
« venduto 42 almeno) ne verrebbe un pro-
« vento di lire 400,000 con un beneficio pos-
« sibile di lire 100,000 circa. Un industriale
« potrebbe probabilmente aumentare i suoi
« proventi con altre speciali più lucrative
« fabbricazioni: ma per maggior sicurezza ci
« atterremo soltanto alla più semplice cioè a
« quella di buoni ferri comuni. Ora dal be-
« neficio di lire 100,000 occorre tuttavia dif-
« falcare l'interesse ed ammortizzo de' capi-
« tali, che s'impiegassero alla preparazione
« della miniera di Pazzano, alla costruzione
« del secondo alto forno di Ferdinanda con
« apparecchi di riscaldamento dell'aria, alle mac-
« chine eoliche di miglior sistema, alla rico-
« struzione delle affinerie in Mongiana, ed in-
« fine ad ogni altro accessorio. Per simili ar-
« ticoli può calcolarsi una spesa totale di
« forse 200,000 lire, portante l'onere attuale
« di lire 18,000. Finalmente vi sarebbero a
« dedurre il canone da convenire col Governo.»

« Come si rileva, la Commissione partiva
« dall'idea che il Governo cedesse l'industria
« all'iniziativa privata, serbando intera la pro-
« prietà di tutti i boschi e delle miniere.

« Il reddito totale dell'intrapresa sarebbe
« dunque di lire 100,000, dalle quali bisogne-

rebbe dedurre le lire 18,000 per interessi e ammortamenti, ossia lire 82,000.

A che tasso bisognerebbe capitalizzare queste lire 82,000 reddito industriale?

Non risponderemo a questa domanda: ma più tosto continueremo a scorrere la relazione del Giordano.

Occupiamoci prima de' boschi (pag. 303):

« 1° Bosco di Stilo o Ferdinandea nel territorio di Stilo, nel cui mezzo giace lo stabilimento di Ferdinandea. La sua media distanza da Mongiana è di 18 chilometri. La superficie totale secondo la statistica 1858 fu stimata di 4862 ettari; ma secondo altre presunzioni sarebbe maggiore di 5400 ettari, fra cui almeno 4300 di bosco popolato. Essenza dominante il faggio che copre oltre i $\frac{5}{7}$ del totale e pel rimanente pini silvestri, roveri, lecci, farnie, abeti, tassi, aceri e diversi di minor conto. Questo bosco principale è quello eziandio che trovasi meglio situato per fornire all'occorrenze di Ferdinandea e della miniera.

« 2° Bosco di S. Maria e S. Miceli ».

(Proprietà del conte Fabbricotti).

« 3° Bosco di Archiforo e Chindilli in territorio di Serra, prossimo al suddescritto. La massima parte del bosco di questo nome fu verso il 1832-34 provvisoriamente assegnata ai comuni di Serra e di Spatola. La parte che rimane al Demanio è la zona al mezzodì stimata di 475 ettari, che confina ad oriente col bosco già descritto di Ferdinandea e dista mediamente da Mongiana 8 chilometri. Essenza di gran lunga dominante, 90 per % il faggio, indi l'abete, l'agrifoglio e l'erica. Provvide tagli di legname e carbone per Mongiana e da 24 anni fornì in proventi diversi una rendita media annua di lire 600.

« 4° Bosco Fallò e Chinselli ».

(Proprietà del conte Fabbricotti).

« 5° Bosco di Dinami ».

(Proprietà del conte Fabbricotti).

« 6° Boscarello ».

(Proprietà del conte Fabbricotti).

« 7° Lacina nell'istesso territorio di Brognaturo ed anche a nord di quello di Ferdinandea, ma distante da Mongiana chilometri 25. Superficie stimata di 170 ettari parte nella sommità parte nel declive del monte. Essenza unica il faggio. La posizione isolata di questo bosco fece che sino ad ora

« non venne utilizzato per gli stabilimenti « come neanche per altri usi ».

Sicché l'estensione posseduta dal signor Fazzari è:

Bosco di Stilo o Ferdinandea.	ettari	5,400
Archiforo	»	475
Lacina	»	170
		6,045
Totale	»	6,045

Quale rendita danno questi 6,045 ettari?

L'autore della relazione, ing. Giordano, non ci dà che il reddito complessivo di tutti i 7 boschi e a pag. 304 dice:

« La pratica forestale del sito ammette « che il massimo prodotto di faggi per uso « di carbone corrisponda all'età di 35 a 40 « anni. Perciò generalmente le selve demaniali allocate a simile provvista si dividono « in sezioni quarantesime di cui una è recisa « in ogni anno. Si ritiene eziandio in quei « siti che un bosco discretamente popolato di « faggio all'età suddetta possa con taglio completo, salvati soltanto gli alberi di riproduzione e di tutela, fornire mediamente « 300 quintali di carbone per ogni ettaro « (500 some per tomolata boscosa di Calabria), « ciò che corrisponderebbe ad un prodotto « medio annuo della quarantesima parte cioè « quintali $7\frac{1}{2}$ per ettaro. Tale prodotto in « carbone è assai ragguardevole, ed ove fosse « sicuramente ammissibile indicherebbe in « quei siti grande forza vegetativa. Stando a « simile dato e ammettendo che prossimamente il solo faggeto occupi nei suddescritti boschi demaniali una superficie utile « di ettari 4,200, ne risulterebbe la probabilità di un prodotto annuo in carbone di « faggio di quintali 32,000, e con qualche « porzione di altre essenze quintali 35,000. « I soli boschi di Stilo, S. Maria, Archiforo e « Gillò con 3,600 ettari di faggeto ne vederebbero un 27,000 quintali e 29,000 con « mistura di qualche altra essenza che può « giovare in diverse fabbricazioni. Però in « alcuni degli anni decorsi le regole dei tagli « non furono osservate e si fecero produrre ai « boschi più di 60,000 quintali di carbone « allo scopo di accrescere la produzione di « ghisa da spedire a Pietrarsa. In media generale però negli ultimi 14 anni fu di quintali 29,200. Lo stabilimento tiene a suo carico 7 guardie forestali che costano annualmente lire 3,780.

Ora vediamo quanto valgono, secondo il Giordano, questi 30,000 quintali di carbone, produzione annuale, di tutti i 7 boschi (pagina 306).

« Il valore però di lire 0.13, sinora attribuito al legnatico, è, e sarebbe vieppiù nell'avvenire, esageratamente tenue. Simil valore del legnatico è, come vedemmo, di lire 1.50 a lire 2 e più nelle valli Lombarde e d'Aosta, senza contare l'imposta, e si ritiene di lire 0.80 ne' boschi demaniali di Toscana che forniscono agli Stabilimenti di Marzabotto. In questi siti, tenendo conto delle poche comunicazioni tuttavia esistenti, si potrebbe equamente stabilire un valore di lire 0.60, od almeno di lire 0.50, che rappresenterebbe sull'annua fabbricazione di 30,000 quintali un provento di lire 15,000. »

Dalle quali bisognerà diffalcare le lire 3,780, stipendio delle guardie, e quindi resta per tutti i faggeti, compresi quelli del conte Fabbriotti, un reddito di lire 11,220.

Occupiamoci ora delle miniere di Pazzano, di quelle di Agnana e degli Stabilimenti di Mongiana.

Premettiamo che questi 3 cespiti, insieme ad altri di minor conto, rimasti indivisi fra Fazzari e Fabbriotti, dopo varie controversie, in parte giudiziarie, furono divise, rimanendo a Fazzari; il quale pagò a Fabbriotti per la sua metà, il prezzo di lire italiane 125 mila (Atto 19 dicembre 1891, registrato a Catanzaro). Sicchè è evidente che il prezzo di questi 3 cespiti deve essere inferiore alle lire 250 mila. (1)

Dall'insieme poi della Relazione Giordano risulta che la Commissione non dà alcun valore alle miniere di ferro quando queste fossero prese e considerate isolatamente. Ecco quanto ivi si legge a pag. 301:

« Questo minerale troverebbe difficilmente un esito per via di mare: anche trasportato su buona strada (20 chilometri) costerebbe dato alla marina di Monasterace più di lire 1.50 ed a bordo lire 1.65 mentre i minerali dell'Elba, che sono più ricchi, possono darsi anche oggidì con una spesa assai minore. »

A pagina 267, ove si parla delle miniere

(1) Bisogna notare che i signori Fabbriotti e Michela sono fra i più intelligenti e operosi industriali d'Italia. Una fabbrica di pasta di carta dal legno e un'altra di distillazione del legno, uniche in Italia, furono da poco impiantate da loro ne' loro possessi di S. Maria e Dinami.

dell'Isola d'Elba, è detto che « il costo medio de' minerali diversi posti alle marine è di lire 0.30 a lire 0.45 pei minerali compatti di un tenore di 50 a 65 per cento di ferro e di lire 0.23 a lire 0.35 pei minerali lavati, provenienti dalle gettate della miniera di Rio, il cui tenore varia pure negli stessi limiti. »

In quanto alla miniera di Agnana dalla Relazione Giordano trascriviamo i seguenti tratti (Pag. 307 e 308):

« Nella Calabria si trovano due miniere di ligniti; quella di Agnana, proprietà dello Stato nel circondario di Gerace a 10 chilometri dalla marina di Siderno e l'altra detta di Gonidoni o Briatico sul versante opposto ossia del Tirreno (non di proprietà di Fazzari).

« La miniera di Agnana trovasi in un bacino lignifero sparso in diversi brani ed assai dislogato... »

« I terreni in cui si trova il carbone sono in parte demaniali, in parte pretesi di privata proprietà. Il Governo Napolitano già nel 1842 aveva fatto concessione del bacino carbonifero ad una Società inglese, che dopo qualche prova recedette. Passò successivamente ad una Società anglo-francese che alla sua volta abbandonava l'impresa. »

« L'importanza del giacimento quale si è palesata da' lavori sin ora stati eseguiti, sarebbe soltanto mediocre, in quanto che vi si trovano bensì diversi banchi coltivabili di carbone della grossezza di m. 0.50 a 1.20, ma con frequenti rotture e rigetti che molto imbarazzano e rincarano l'escavazione. »

« L'età geologica di questo bacino fu allora travolta assai controversa, ma ora non sembra potersi mettere in dubbio l'identità di questo terreno coi soliti terziari ligniferi delle altre parti d'Italia. »

Resterebbe a parlare degli Opifici di Mongiana: ma essi sono tutti crollanti e perciò da vari anni il signor Fazzari non paga più tassa di fabbricato.

Scopo di questo scritto è quello di mettere in rilievo de' fatti incontrastabili, degli apprezzamenti e dati di stima esposti da una Commissione che per la sua competenza, pel tempo in cui ebbe ad occuparsi e per molte altre ragioni non può essere in alcun modo sospetta. Vale la pena di leggere interamente da cima a fondo la detta Relazione.

14.

**Atto di costituzione d'ipoteca di lire 5,000,000
fatta dal signor Achille Fazzari a favore della
Banca Romana.**

Regnando Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno mille ottocento novantadue, il giorno diecinueve dicembre, in Roma.

Innanzi di me dottore Umberto Serafini, regio notaro residente in Roma, con studio in via del Tritone, n. 183, iscritto presso il Consiglio notarile di questo distretto, assistito dagli infrascritti testimoni abili a forma di legge,

Si sono costituiti:

L'onorevole signor comm. Bernardo Tanlongo fu Vincenzo, nato a Roma, domiciliato in Roma nel suo palazzo in piazza Benedetto Cairoli, n. 113, il quale interviene e stipula nella sua qualità di governatore della Banca Romana, Società anonima con capitale versato di lire 15,000,000, e avente sede nel proprio palazzo in Roma, in via della Pigna, n. 13-A;

L'onorevole signor comm. Achille Fazzari del fu Annunziato, nato a Catanzaro, proprietario, domiciliato in Roma in via Venti Settembre, n. 5.

I suddetti signori comparenti mi espongono che la Banca Romana, trovandosi in possesso di numero trentatre cambiali girate alla medesima dal signor comm. Achille Fazzari per la complessiva somma di lire tre milioni settantaduemila quattrocento (3,072,400 lire), cambiali che vengono trascritte integralmente nella nota che si allega al presente sotto la lettera A, e volendosi ora dal comm. Fazzari che la Banca sia anche materialmente garantita del buon fine di dette cambiali, ha offerto a tale scopo di consentire che venga iscritta sopra i suoi beni una ipoteca a favore della Banca stessa, quale ipoteca fin d'ora si è stabilito di costituirla per la somma di italiane lire cinque milioni (diconsi lire 5,000,000), e cioè in quanto a lire tre milioni settantaduemila quattrocento a garanzia delle suddette cambiali e in quanto a lire un milione novecento ventisettemila seicento (1,927,600) a garanzia di qualunque altra somma, di cui il comm. Fazzari fosse per trovarsi debitore verso la Banca Ro-

mana sia come accettante, sia come girante, e così per ogni operazione tanto cambiaria che di conto corrente od altro qualunque titolo, benchè qui non accennato.

Allo scopo quindi di dare esecuzione a quanto sopra, i signori comparenti confermano l'esposto e col presente pubblico istromento convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1. Il signor comm. Achille Fazzari dichiara che la Banca Romana è posseditrice di numero trentatre effetti cambiari tutti portanti la di lui firma, che si trovano integralmente trascritti nella nota che si allega al presente sotto la lettera A, qual nota i contraenti dichiarano dover formar parte integrante e sostanziale del presente istromento, e a tale effetto contestualmente la firmano unitamente a me notaro e testimoni tanto in calce, quanto in margine dei fogli non contenenti la firma finale.

Art. 2. A garanzia reale di tutte le suddette cambiali e quindi pel complessivo importo delle stesse in lire tre milioni settantaduemila quattrocento, nonchè a garanzia di tutti gli eventuali rinnovi delle medesime, ai quali, per una o più volte si procedesse, nonchè finalmente per altre lire un milione novecentoventisettemila seicento (L. 1,927,600) e queste lire un milione novecentoventisettemila seicento (L. 1,927,600) a garanzia di qualunque altra somma di cui il commendatore Fazzari fosse per trovarsi debitore verso la Banca, sia come accettante, sia come girante, e così per ogni operazione tanto cambiaria e sua rinnovazione per una o più volte, che di conto corrente od altro qualunque titolo benchè qui non accennato, e tutto ciò sempre relativamente alla sola seconda suddetta somma di lire un milione novecentoventisettemila seicento e così in tutto per la complessiva somma di lire cinquemilioni (diconsi lire 5,000,000) l'onorevole signor commendatore Fazzari acconsente che sia iscritta speciale ipoteca sopra tutti gli immobili di sua proprietà che qui appresso si descrivono, e cioè:

1° Tenute di Ferdinanda e Mongiana distudentesi sull'Appennino Calabro quasi a cavaliere delle due provincie di Catanzaro e di Reggio. Nella provincia di Catanzaro confinano al nord con la strada di Serra Santa Caterina, all'est col comune di Santa Caterina fino alla strada di Guardarelle, col

comune di Stignano, col comune di Bivongi fino alla strada da Serra S. Bruno a Bivongi che divide la provincia di Catanzaro da quella di Reggio; al sud con la strada suddetta; all'ovest coi comuni di Serra S. Bruno, di Spadola e di Brognaturo fino alla punta della strada proveniente da Cardinale e che imbocca nell'altra qui sopra indicata al nord, detta di Serra Santa Caterina.

Nella provincia di Reggio confinano al nord con la strada dividente le due provincie e svolgentesi fra Serra S. Bruno e Bivongi; all'est col comune di Bivongi, prima mediante strada, e quindi mediante il torrente Stilaro fino alla punta dei bagni minerali, con un confluente dello stesso torrente Stilaro, col comune di Pazzano sino all'incontro della strada nazionale di Stilo; al sud coi beni del principé Roccella; all'ovest coi beni dello stesso principe di Roccella e col bosco di Archiforo;

2° I fabbricati tutti esistenti nelle sopraddette tenute, qualunque sia l'uso a cui sono, o saranno destinati, e segnatamente le segherie a vapore col loro macchinario;

3° I diritti di acqua, i boschi, il soprasuolo ed il sottosuolo di qualsiasi natura esistenti nei vari fondi compresi nelle dette tenute, o ad esse adiacenti, di proprietà del signor Fazzari; ed in quanto al sottosuolo, qualunque cava o miniera sia di carboni o ligniti, sia di marmi, sia di metalli, tanto quelle scoperte ed in attività, quanto quelle che potessero scoprirvisi ed attivarvisi in seguito;

4° Segnatamente le miniere metallurgiche nei comuni di Pazzano e di Stilo; e cioè in quello di Pazzano il Monte Stella e Versante Centri ed in quello di Stilo il Monte Castello o Consolino; le gallerie Umberto I e Regina Margherita e Calcare per tutta la estensione che hanno ed andranno ad avere, il piazzale, le opere e costruzioni ad esse inerenti, egualmente che altre gallerie, opere e costruzioni che andassero ad eseguirvisi, tanto all'esterno che all'interno, comprensivamente agli immobili per destinazione, niente escluso ed eccettuato, intendendosi che l'ipoteca debba colpire la universalità delle miniere e tutto quanto, si direttamente che indirettamente è fatto e si farà per uso delle miniere stesse;

5° Il tronco di ferrovia dalla stazione di Monasterace al di là del ponte di Stilo, e

cioè il binario, locomobile, vagoni e gli attrezzi destinati all'esercizio della ferrovia medesima, e di altre ferrovie di diverso sistema qualunque esso sia, o funicolari o a cavalli, od altro, comprensivamente alle costruzioni del porto o cantiere marittimo, suo ponte caricatore e boa d'ancoraggio, il tutto esistente sulla spiaggia fra la stazione di Monasterace ed il mare Jonio;

6° Tutti i terreni carboniferi nel territorio di Agnana per l'estensione approssimativa di ettari duemila, con tutte le gallerie, opere di costruzioni che vi esistono, o vi esisteranno, con le stesse dichiarazioni fatte di sopra per le miniere metallurgiche.

Si dichiara, a titolo meramente indicativo e non tassativo, che gli estremi catastali dei fondi ipotecati, in quanto si trovano descritti in catasto, sono i seguenti:

1° — Nel catasto del Comune di Mongiana, art. 278.

Denominazione della via o piazza	N. civico	Natura e destinazione di ciascun fondo
Corso Nuovo	16	Fabbrica di armi
Corso Maggiore.	94	Casa
Idem	79, 81, 83	Id.
Idem	77	Id.
Strada Pia	23 e 25	Id.
Idem	22 e 24	Id.
Via Cappellano	1, 2 e 3	Id.
Vico Bartolomeo	1	Id.
Corso Maggiore.	69	Id.
Via Chiesa	10	Id.
Via Commissario	1 e 3	Id.
Idem	2	Id.
Corso Maggiore.	95	Id.
Idem	»	Id.
Fuori abitato	»	Molino di cereali

Seguono i terreni, art. 480.

Sezione	Numeri	Natura della proprietà	Denominazione della proprietà
A	54	Faggi in aumento	Il Pecoraro
	55	Sterile	Id.
	340	Pascolo	Id.
	226	Casaleni 2 . . .	Id.
A	356	Orto acquativo. .	Armeria
	321	Sterile	Id.
	302	Orto	Id.
	257	Id.	Id.
A	263	Id.	Id.
	264	Frutti	Id.
	266	Orto	Id.
	267	Frutti	Id.
	294	Orto	Id.
	326	id.	Id.
	327	Id.	Id.
	328	Aratoria.	Id.
	333	Orto	Id.
	338	Id.	Id.
329	Id.	Id.	
322	Id.	Santa Maria di Cropani	

2° — Nel catasto provvisorio del Comune di Brognaturo, articolo 714.

Sezione	Numeri	Natura della proprietà	Denominazione della proprietà
D	13	Bosco di faggi.	Pietra Cinto Ilicelle e Taverna.
	14	Seminativo sempr. . .	Id.
	15	Incolto	Id.

3° — Nel catasto provvisorio del Comune di Serra S. Bruno, articolo 3029.

Sezione	Numeri	Natura della proprietà	Denominazione della proprietà
D	1 bis	Abeti e faggi	Paletta, Giamborella ed Archiforo.
	1 ter	Seminatoria	Id.

4° — Nel catasto terreni del Comune di Stilo, articolo 1985.

Sezione	Particella	Natura delle colture	Denominazione della proprietà
D	11	Faggeto.	Montagna.
	12	Seminativo di montagna	Id.
	1	Id.	Id.
	2	Pascolo	Id.
	3	Boscaglio o frutteto . .	Id.
	4	Sterile	Id.
	4 bis	Faggi	Id.
	4 bis	Elci.	Id.

Nel catasto urbano del Comune suddetto, articolo 768.

Denominazione della via	Numeri civici	Natura del fabbricato
Ferdinandea.	»	Segheria a vapore, officina di riparazioni, magazzino deposito.
Id.	»	Scuderia.
Id.	»	Due fabbricati destinati per alloggio agli operai ed ufficio d'amministrazione.
Contrada Margherita.	»	Segheria a vapore.
Id.	»	Fabbricato a due piani.
Id.	»	Macchinario tassabile.
Ferdinandea.	»	Casa di abitazione proprietario. Id. dell'amministrazione, ufficio postale, abitazione per il collettore postale.

5° — Nel catasto terreni del Comune di Pazzano, articolo 1073.

Sezione	Particella	Natura delle colture	Denominazione della proprietà
B	715	Pascolo	Calavrisi
C	74	Oliveto	Preiato
	75	Aratoria	Id.
	76	Gelsi	Id.
	106	Id.	Baldino
	107	Aratoria ad acqua	Id.
	108	Gelsi	Id.
	109	Aratoria ad acqua	Id.
	5	Gelsi	S. Domenico
	6	Olivi	Id.

Sezione	Particella	Natura delle colture	Denominazione della proprietà
C	7	Aratoria ad acqua	S. Domenico
	1	Gelsi	Id.
	2	Fichi	Id.
	3	Oliveto	Id.
	4	Pascolo	Id.
	73	Aratoria	Preiato
	67	Gelsi	Id.
	68	Fichi	Id.
	69	Aratoria	Id.
	70	Aratoria ad acqua	Id.
	71	Aratoria	Id.
	78	Gelsi	Id.
	80	Aratoria ad acqua	Id.
B	15	Gelsi	S. Domenico
	17	Aratoria	Id.
C	26	Gelsi	Id.
	13	Semente	Id.
	14	Aratoria ad acqua	Id.

6° — Nel catasto fabbricati del Comune di Pazzano, articolo 444.

Denominazione della via	Numeri civici	Natura del fabbricato
Fontana	»	Molino
Gaffaro	»	Casa
Presso la galleria Regina Margherita	»	Fabbricato

7° — Nel catasto terreni del Comune di Piacinica, articolo 1474.

Sezione	Particella	Natura delle colture	Denominazione della proprietà
F	877	Aratoria di montagna	Pietra
	878	Querceto	Id.
	879	Bosco	Id.
	890	Sterile	Id.
	918	Aratoria di montagna	Pirito
	919	Elce	Id.
	920	Quercie	Id.
	921	Sterile	Id.
	922	Bosco	Id.
	F	877	Aratoria di montagna
878		Quercie	Id.
879		Bosco	Id.
890		Sterile	Id.
918		Aratoria di montagna	Pirito
919		Elce	Id.
920		Querceto	Id.
921		Sterile	Id.
922		Bosco	Id.
F		877	Aratoria di montagna
	878	Querceto	Id.
	879	Bosco	Id.
	890	Sterile	Id.
	918	Aratoria di montagna	Pirito
	919	Elce	Id.
	920	Querceto	Id.
	922	Bosco	Id.

L'ipoteca s'intende consentita sui beni stessi e loro accessori tutti, soprasuolo e sottosuolo per l'intera loro estensione, fabbricati, opere e costruzioni d'ogni genere, fatte o che verranno a farsi in seguito, macchine, attrezzi, locomobili, ferrovie, vagoni, e, in generale, su tutto ciò che è immobile per sua natura o per destinazione, essendo inteso che debba colpire la universalità di tutto ciò che è e può essere compreso nei beni ipotecati.

A tale effetto il comm. Fazzari autorizza i signori Conservatori delle ipoteche di Ca-

tanzaro e di Reggio ad iscrivere nei rispettivi loro uffici l'ipoteca come sopra costituita quando e da chiunque richiestine.

Art. 3. L'onorevole signor comm. Tanlongo nel detto nome dichiara di accettare l'ipoteca come sopra costituita, ma dichiara altresì che la Banca Romana non prende impegno alcuno circa la concessione dei rinnovi, e che quindi, se così le piacerà, avrà pieno diritto di domandare l'integrale pagamento in contanti per le cambiali tutte create o da crearsi in relazione al presente istromento.

Per gli effetti dell'iscrizione poi il commendator Tanlongo elegge domicilio in quanto a Catanzaro nell'ufficio delle ipoteche di Catanzaro, e in quanto a Reggio-Calabria nell'ufficio delle ipoteche di Reggio-Calabria.

Art. 4. Il signor comm. Fazzari dichiara che tutti i suddetti fondi sono di sua piena e legittima proprietà e che all'infuori delle ipoteche risultanti dai certificati già esibiti alla rispettabile Banca Romana non ne gravano altre sopra i fondi come sopra ipotecati, ed inoltre esso commendatore Fazzari prende impegno sulla sua parola di onore di non costituire altre ipoteche sui fondi nel presente contratto descritto fino a che non sarà stata completamente saldata la Banca Romana.

Art. 5. Le spese e funzioni del presente istromento, comprese quelle per l'iscrizione ipotecaria e sua futura cancellazione, nonché quelle di una copia esecutiva del presente, istromento per la rispettabile Banca Romana sono tutte a carico del comm. Achille Fazzari.

Art. 6. Per tutti gli effetti del presente istromento, i comparanti si obbligano a forma di legge, ed eleggono domicilio in Roma il comm. Tanlongo per la rispettabile Banca Romana nell'indicata sede della medesima e il comm. Achille Fazzari nell'indicata sua abitazione.

I signori comparanti esonerano me notaro dalla lettura dell'allegata nota, perchè dichiarano di averne perfetta conoscenza.

Atto fatto in Roma e letto da me notaro ai signori comparanti nella indicata sede della Banca Romana in via della Pigna, n. 13-A, ivi presenti i signori avv. Ludovico De Angelis-Rossi fu Antonio, nato in Roma ed ivi domiciliato in piazza Paganica, n. 50, ed il signor ingegnere Ciriaco Salvadori-Baschieri fu Giuseppe, nato a Massa Marittima, domiciliato in Roma, via Quintino Sella, n. 8, testimoni noti e idonei che si firmano con me

notaro ed i signori comparenti, i quali da me interpellati hanno dichiarato che il presente atto che si contiene in sei fogli di carta bollata da lira una e centesimi venti ciascuno, scritto in venti pagine e tre righe della ventesima da persona di mia fiducia è pienamente conforme alla loro volontà.

Firmati: Achille Fazzari, Bernardo Tanlongo, n. n., Ciriaco Salvadori-Baschieri, teste, Lodovico De Angelis-Rossi, teste.

D. Umberto Serafini, R. Notaro.

Registrato a Roma li 7 gennaio 1893 al Registro 160, n. 3585, Atti Pubblici. Esatte lire quindicimila quaranta e centesimi ottanta.

Il Ricevitore, firmato Cacciatore.

TENORE DELL'ALLEGATA NOTA.

Trascrizione delle Cambiali.

1^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale da L. 11 oltre il doppio decimo. Roma, il 30 settembre 1892, P. B. L. 10,500. Addì 3 gennaio p. v. pagherò per questa cambiale al signor conte L. G. Cambray-Digny la somma di lire italiane diecimila cinquecento a me medesimo in Roma via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi. Pagate al signor Achille Fazzari, Roma, 1^o ottobre 1892. Pagate alla Banca Romana, Roma, 5 ottobre 1892. Pagate alla Banca Romana, Roma 3 ottobre 1892, Achille Fazzari.

2^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale da L. 17, oltre il doppio decimo. Roma 6 ottobre 1892, B. P. L. 16,400. Addì 8 gennaio p. v., pagherò per questa cambiale al signor Alfredo Giovannetti la somma di lire italiane sedicimilaquattrocento. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi, Alfredo Giovannetti. Pagate alla Banca Romana, Roma 12 ottobre 1892, Achille Fazzari, via Venti Settembre, n. 5.

3^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di L. 70 oltre il doppio decimo. Roma, il 10 ottobre 1892, B. P. L. 164,000. Addì 12 gennaio p. v., pagherò per questa cambiale al signor Alfredo Giovannetti la somma di lire italiane centosessantaquattromila. A me medesimo in Roma, via

Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi, Alfredo Giovannetti, via Volturno, n. 42, p. 3.^o Pagate alla Banca Romana, Roma, 14 ottobre 1892, Achille Fazzari, via Venti Settembre, n. 5. Esatte lire centododici e centesimi ottanta per visto bollo fino a L. 164,000, scadenza a sei mesi. Reg. al Mod. 62-2391, n. 2044. Il controllore Fatticati; il ricevitore Sabbatini.

4^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di L. 70 oltre il doppio decimo. Roma, il 14 ottobre 1892, B. P. L. 200,000. A tre mesi data pagherò per questa cambiale al signor Alfredo Giovannetti la somma di lire italiane duecentomila. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi, Alfredo Giovannetti, via Volturno, n. 42, p. 3.^o Pagate alla Banca Romana, Roma, 14 ottobre 1892, Achille Fazzari, via Venti Settembre, n. 5. Esatte lire centocinquantasei per visto bollo fino a lire duecentomila, scadenza a sei mesi. Reg. al Mod. 6-2867, n. 2436. Il controllore, Fatticati, il ricevitore Sabbatini.

5^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di L. 70 oltre il doppio decimo. Roma, il 14 ottobre 1892, B. P. L. 141,000. Addì 20 gennaio p. v. pagherò per questa cambiale al signor Giuseppe Rossi la somma di lire italiane centoquarantunmila. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi. Pagate al signor Achille Fazzari, Catanzaro, 16 ottobre 1892, Giuseppe Rossi, Corso V. E., palazzo proprio. Pagate alla Banca Romana, Roma, 21 ottobre 1892, Achille Fazzari, via Venti Settembre, n. 5. Esatte lire ottantacinque e centesimi venti, per visto bollo fino a lire centoquarantunmila, scadenza a sei mesi. Reg. al Mod. 6-2818, n. 2399. Dico L. 85.20. Il controllore, Fatticati; il ricevitore, Sabbatini.

6^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 70, oltre il doppio decimo. Roma 14 ottobre 1892, B. P. lire 150,000. Addì 20 gennaio p. v. pagherò per questa cambiale al signor Giuseppe Rossi la somma di lire italiane centocinquantamila. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi. Pagate al signor Achille Fazzari, Catanzaro, 16 ottobre 1892, Giuseppe Rossi, Corso V. E., palazzo proprio. Pagate alla Banca Romana, Roma, 20 ottobre 1892, Achille Fazzari, via Venti Settembre, n. 5. N. 385, Mod. 6. Visto per bollo.

Esatte lire novantasei per tassa graduale supplementare. Il ricevitore...

7^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 70 oltre il doppio decimo. Roma, il 23 ottobre 1892. B. P. lire 290,000. Addì 31 gennaio p. v. pagherò per questa cambiale al signor Alfredo Giovannetti la somma di lire italiane duecentonovantamila. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi, Alfredo Giovannetti, Venti Settembre, n. 5, Achille Fazzari, via Venti Settembre, n. 5. Pagate alla Banca Romana, Roma, 3 novembre 1892. Esatte lire duecentosessantaquattro per visto bollo fino a lire duecentomila, scadenza a sei mesi. Reg. al Mod. 6, 2920, n. 2482. Il controllore Fatticati; il ricevitore Sabbatini.

8^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 70, oltre il doppio decimo. Roma, il 5 novembre 1892, B. P. lire 148,000. Addì 7 febbraio p. v. pagherò per questa cambiale al signor Giuseppe Rossi la somma di lire italiane centoquarantottomila. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi, per avallo Alfredo Giovannetti, Avignonesi, 70, 3^o piano, Giuseppe Rossi, Catanzaro, Corso V. E., palazzo proprio. Pagate alla Banca Romana, Roma, 9 novembre 1892, Achille Fazzari, via Venti Settembre, n. 5. Esatte lire novantadue e centesimi 60 per visto bollo fino a lire centoquarantottomila, scadenza a sei mesi, Reg. al Mod. 6, 3052, n. 2693. Il controllore Fatticati, il ricevitore Sabbatini.

9^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 10, oltre il doppio decimo. Roma, il 10 novembre 1892, B. P. lire 10,000. A tre mesi data pagherò per questa cambiale al signor Giuseppe Rossi la somma di lire italiane diecimila. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Bazzano Antonio, Giuseppe Rossi. Pagate alla Banca Romana, Roma, dieci novembre milleottocentonovantadue, Achille Fazzari, Venti Settembre n. 5.

10^a, 11^a, 12^a Cambiali in tutto simili alla suddescritta 9^a cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 10 ciascuna, oltre il doppio decimo.

13^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 70, oltre il doppio decimo. Roma il 10 novembre 1892, B. P. lire 154,000. A tre mesi data pagherò per

questa mia cambiale al signor Alfredo Giovannetti la somma di lire italiane centocinquantaquattromila. A me medesimo, in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi, Alfredo Giovannetti, via degli Avignonesi, 70, piano 3^o. Pagate alla Banca Romana, Roma, 11 novembre 1892, Achille Fazzari, via Venti Settembre, n. 5. Esatte lire cento e centesimi ottanta per visto bollo fino a lire centocinquantaquattromila, scadenza a sei mesi. Registrata al modulo 6, 3571, n. 3173. Il controllore Ferretti, il ricevitore Sabbatini.

14^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 96 oltre il doppio decimo. Roma, il 10 novembre 1892. B. P. lire 96,000. Addì 15 febbraio prossimo venturo pagherò per questa cambiale al signor Giuseppe Rossi la somma di lire italiane novantaseimila. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi. Pagate al signor Achille Fazzari, Catanzaro, 12 novembre 1892, Giuseppe Rossi, Corso Vittorio Emanuele, palazzo proprio. Pagate alla Banca Romana, Roma, 17 novembre, 1892, Achille Fazzari.

15^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 10 oltre il doppio decimo. Roma, il 16 novembre 1892, B. P. lire 10,000. A tre mesi data pagherò per questa cambiale al signor Alfredo Giovannetti la somma di lire italiane diecimila. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi, Alfredo Giovannetti. Pagate alla Banca Romana, Roma, 17 novembre 1892, Achille Fazzari, via Venti Settembre, n. 5.

16^a Cambiale simile in tutto alla suddescritta quindicesima cambiale, in carta filigranata, con bollo proporzionale di lire 10 oltre il doppio decimo.

17^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 70 oltre il doppio decimo. Roma, il 21 novembre 1892, B. P. lire 500,000. A tre mesi data pagherò per questa cambiale al signor Alfredo Giovannetti la somma di lire italiane cinquecentomila. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, numero 5, Vincenzo Filosofi, Alfredo Giovannetti, via Avignonesi, n. 70, p. 4. Pagate alla Banca Romana, Roma, 26 novembre 1892, Achille Fazzari, via Venti Settembre, n. 5. Esatte lire cinquecentosedici per visto bollo fino a lire cinquecentomila, scadenza a sei mesi. Reg. al Mod. 6, n. 4171, n. 3639. Il controllore Fatticati, il ricevitore Sabbatini.

18^a Cambiale simile in tutto alla suddescritta 17^a cambiale.

19^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 100 oltre il doppio decimo. Roma, il 26 novembre 1892, B. P. lire 100,000. A tre mesi data pagherò per questa cambiale al signor Alfredo Giovannetti la somma di lire centomila. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi, Alfredo Giovannetti, Avignonesi, 70, p. 4. Pagate alla Banca Romana, Roma, 26 novembre 1892, Achille Fazzari, Venti Settembre, n. 5.

20^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 20 oltre il doppio decimo. Roma, il 30 novembre 1892. B. P. lire 20,000. A tre mesi data pagherò per questa cambiale al signor Alfredo Giovannetti la somma di lire italiane ventimila. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi, Alfredo Giovannetti, via Avignonesi, n. 70, p. 4. Pagate alla Banca Romana, Roma, 1^o dicembre 1892, Achille Fazzari, Venti Settembre n. 5.

21^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 100 oltre il doppio decimo. Roma, 30 novembre 1892, B. P. lire 100,000. A tre mesi data pagherò per questa cambiale al signor Alfredo Giovannetti la somma di lire italiane centomila. A me medesimo, in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi, Alfredo Giovannetti, Avignonesi, 70, p. 4. Pagate alla Banca Romana, Roma, 1^o dicembre 1892, Achille Fazzari, via Venti Settembre n. 5.

22^a e 23^a Cambiali in tutto simili alla suddescritta 21^a cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 100, ciascuna oltre il doppio decimo.

24^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 100 oltre il doppio decimo. Roma 2 dicembre 1892, B. P. L. 97,500. A tre mesi data pagherò per questa cambiale al signor Alfredo Giovannetti la somma di lire novantasettemila cinquecento. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi, Alfredo Giovannetti, via degli Avignonesi, n. 70, p. 4. Pagate alla Banca Romana, Roma 5 dicembre 1892. Achille Fazzari.

25^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 45 oltre il doppio decimo. Roma il 6 dicembre 1892, B. P. L. 45,000. A tre mesi data pagherò per questa cambiale

al signor Alfredo Giovannetti la somma di lire italiane quarantacinquemila. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi, Alfredo Giovannetti, Avignonesi, n. 70, p. 4. Pagate alla Banca Romana, Roma 6 dicembre 1892. Achille Fazzari, via Venti Settembre, n. 5.

26^a Cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 10 oltre il doppio decimo. Roma il 9 dicembre 1892, B. P. lire 10,000. A tre mesi data pagherò per questa cambiale al signor Alfredo Giovannetti la somma di lire diecimila. A me medesimo in Roma, via Venti Settembre, n. 5, Vincenzo Filosofi, Alfredo Giovannetti, via degli Avignonesi, n. 70, p. 4. Pagate alla Banca Romana, Roma 9 dicembre 1892. Achille Fazzari.

27^a 28^a 29^a 30^a 31^a 32^a 33^a Cambiali simili in tutto alla suddescritta ventisettesima cambiale in carta filigranata con bollo proporzionale di lire 10 ciascuna oltre il doppio decimo.

Firmati: Achille Fazzari, Bernardo Tanlongo n. n., De Angelis-Rossi Lodovico, teste, Ciriaco Salvadori-Baschieri, teste.

D. Umberto Serafini, R. Notaro.

Per copia conforme al suo originale col quale collazionata concorda, ha le firme prescritte dalla legge e porta il numero d'ordine 2196.

Roma, dal mio studio, questo dì sei aprile mille ottocento novantatre.

D. UMBERTO SERAFINI, R. Notaro.

Avvertenza.

L'onorevole Fazzari ha inoltre esibito alla Commissione parlamentare d'inchiesta due opuscoli:

1^o **Le Miniere di ferro di Pazzano e Stilo** (proprietà Fazzari). Rapporto dell'ingegnere C. Mahtun.

Roma, Forzani e C., tipografi del Senato, 1893.

2^o **Documenti ed atti di notorietà sui sedimenti Fazzari.**

Roma, tipografia delle Terme Diocleziane di Balbi Giovanni, Via Cavour 162, 1893.

NB Questi documenti sono depositati nella Segreteria della Camera.

III.

Giornalisti

Avanzini Baldassarre.

(Vedi pag. 31 della Relazione 169-A)

1.

Note della Commissione.

Il cav. Avanzini è in istato di sofferenza verso la Banca Romana per lire 33,813.25.

È del pari in sofferenza col Banco di Napoli per lire 12,743. La relazione dell'ispettore dice che la operazione riguarderebbe l'Amministrazione del *Fanfulla*. Vi è negli atti una corrispondenza tra il comm. Cuci-niello e il cav. Avanzini, il quale ultimo, il 6 gennaio 1892 prega il Banco a non spedire atti giudiziari che avrebbe pagato quando fosse migliorata la sua situazione.

Il cav. Avanzini ha poi due forti esposizioni alla Banca Nazionale, Amministrazione centrale, le quali possono dirsi costanti dal 1888 per la somma complessiva di lire 89,500. La Banca Nazionale riferisce che per una vi è in garanzia un deposito di 200 azioni della Società Veneta, per un'altra di 53 obbligazioni della Società Veneta di costruzioni.

Ha infine un'altra esposizione per lire 58,000 che dal novembre 1888 rimane in rinnovazione costante per quattro anni sino al 10 gennaio 1893.

Si dice nella notazione relativa: « Effetti con firma Alessio Suardo presentati da Tito Salvatori come amministratore del giornale il *Fanfulla* provengono effettivamente da bisogni di quella Amministrazione; che al rimborso era stato destinato il prodotto della pubblicità di quel giornale. »

Il cav. Avanzini invitato a presentarsi innanzi la Commissione rispose in data 2 settembre 1893 con la lettera allegata agli atti.

(Vedi Appendice agli Interrogatori).

2.

Note del Banco di Napoli.

(Sede di Roma)

Sofferenza di lire 12,450 per effetti accettati dall'Amministrazione del giornale il *Fanfulla* e scontati dall'Avanzini alla sede di Roma.

Esposizione indiretta di lire 5,000.

Avanzini Baldassarre presentatore (Amministrazione *Fanfulla* accettante, Venturini Leopoldo avallante.)

Effetti caduti in sofferenza.

Scadenza	2	gennaio	1891	. . .	L. 4,000
>	2	>	>	. . .	> 1,050
>	14	>	>	. . .	> 1,250
>	25	>	>	. . .	> 3,150

Avanzini Baldassarre presentatore (Amministrazione *Fanfulla* accettante avv. Severi avallante.)

Scadenza 1 febbraio 1891 . . . L. 3,000

È in corso giudizio contro il marchese Alfieri nuovo proprietario del *Fanfulla* il quale eccipisce che non era proprietario unico nel momento in cui si crearono le cambiali.

Con lettera del 6 gennaio 1892 al direttore generale del Banco l'Avanzini chiedeva che il Banco dovesse temporaneamente dimenticare d'essere creditore, che non gli ad-

debitasse interessi, che non eseguisse atti giudiziari, e prometteva che avrebbe pagato quando migliorata la sua condizione, ne avesse i mezzi.

La sede di Roma con lettera del 21 gennaio, informando sulla domanda dell'Avanzini osservava che sui coobbligati non era da farsi assegnamento e che l'Avanzini, prima creduto agiato per conto proprio e per il lucro che ricavava dal giornale, in allora nulla più possedeva.

Con altra nota confidenziale del 28 stesso mese il direttore Cuciniello, d'ordine della direzione generale, invitava l'Avanzini a fare proposte concrete e soggiungeva che desiderava d'essere messo in comunicazione coll'avvocato di lui.

I rapporti epistolari si arrestano a quel punto. Quali ulteriori pratiche siansi poi fatte *hinc inde* non risulta, e solo si rileva che in data 3 marzo 1893 la sede rimise all'avvocato Polignani un fascicolo di atti per la difesa della causa vertente contro l'Amministrazione del *Fanfulla* e l'Avanzini.

Nessun fido.

5 gennaio 1886 un effetto di minorazione ridotto a lire 2,000 scadenza 4 aprile firme: T. Salvadori, L. Venturini.

2 febbraio 1886 altro — lire 2,000 scadenza 29 aprile stesse firme.

5 febbraio 1886 altro — lire 2,000 scadenza 3 maggio, stesse firme.

12 febbraio 1886 altro — lire 1,500 scadenza 10 maggio stesse firme.

12 marzo 1886 altro — lire 1,000 scadenza 11 giugno stesse firme.

Alla scadenza del primo effetto uno nuovo — di lire 4,000 scadenza 9 settembre firme: Antonio Montenovesi.

Alla scadenza del secondo una minorazione; e così or minorando, or rinnovando integralmente, avendo uno sconto collettivo oscillante fra 8 o 10,000 lire si riduce al dicembre 1891 con una esposizione diretta di lire 12,450 indiretta di lire 5,000.



Camera dei deputati

Archivio storico

Stato degli effetti scontati dal cav. Avanzini Baldassarre al Banco di Napoli (Sede di Roma).
(Esposizione al 31 dicembre 1885).

DATA dello sconto	PRESENTATORE	ALTRE FIRME	Esposizione diretta	SCADENZA	Esposi- zione indiretta
2 ottobre 1885	T. Salvadori	A. Montenovesi — L. Venturini	3,000	2 gennaio	»
16 » »	Oblieght E. E.	B. Avanzini	»	5 »	10,000
16 » »	Id.	Id.	»	15 »	6,000
30 » »	T. Salvadori	L. Venturini — B. Avanzini	2,500	28 »	»
10 novembre »	Id.	Id. — Id.	2,000	9 febbraio	»
4 dicembre »	Id.	Id. — Id.	2,500	2 »	»
11 » »	Id.	Id. — Id.	1,500	10 marzo	»
5 gennaio 1886	Id.	Id. — Id.	2,000	4 aprile	»
2 febbraio »	Id.	Id. — Id.	2,000	29 »	»
5 » »	Id.	Id. — Id.	2,000	3 maggio	»
12 » »	Id.	Id. — Id.	1,500	10 »	»
12 marzo »	Id.	Id. — Id.	1,000	11 giugno	»
9 aprile »	Id.	A. Montenovesi — Id.	4,000	9 luglio	»
30 » »	Id.	L. Venturini — Id.	1,500	30 »	»
4 maggio »	Id.	Id. — Id.	1,500	3 agosto	»
14 » »	Id.	Id. — Id.	1,000	11 »	»
15 giugno »	Id.	Id. — Id.	600	12 settem.	»
23 luglio »	Id.	Id. — Id.	4,000	22 ottobre	»
17 agosto »	Id.	G. Boccianti — Id.	2,000	17 novem.	»
14 settemb. »	Id.	Id. — Id.	2,000	13 dicem.	»
6 ottobre »	Id.	L. Venturini — Id.	4,000	23 gennaio	»
19 novemb. »	Id.	Id. — Id.	1,600	27 febbraio	»
17 dicemb. »	Id.	Id. — Id.	1,600	14 marzo	»
1 febbraio 1887	Id.	Id. — Id.	3,000	25 aprile	»
2 » »	Id.	Id. — Id.	2,000	21 maggio	»
1 marzo »	Id.	G. Boccianti — Id.	»	10 marzo	5,000
1 » »	Id.	Id. — Id.	»	15 »	5,000
1 » »	Id.	Id. — Id.	»	80 »	5,000
18 » »	Id.	L. Venturini — Id.	2,500	7 giugno	»
26 aprile »	Id.	Id. — Id.	2,500	26 luglio	»
3 maggio »	B. Avanzini	Id. — T. Salvadori	2,000	2 giugno	»
3 » »	Id.	Id. — Id.	2,000	2 »	»
3 » »	Id.	Id. — Id.	2,000	2 luglio	»
3 » »	Id.	Id. — Id.	2,000	2 »	»
7 giugno »	T. Salvadori	Id. — B. Avanzini	2,000	2 agosto	»
24 » »	Id.	Id. — Id.	2,000	18 settem.	»
5 luglio »	Id.	Id. — Id.	2,000	2 ottobre	»

DATA dello sconto	PRESENTATORE	ALTRE FIRME	Esposizione diretta	SCADENZA	Esposi- zione indiretta
26 luglio 1887	T. Salvadori	G. Boccianti — B. Avanzini	3,000	23 ottobre	»
29 » »	Id.	L. Venturini — Id.	2,000	27 »	»
29 » »	Id.	G. Piacentini — Id.	»	27 »	3,000
23 settembre »	Id.	L. Venturini — Id.	1,600	17 dicem.	»
27 » »	Id.	G. Boccianti — Id.	1,000	26 »	»
28 ottobre »	Id.	Id. — Id.	2,500	23 gennaio	»
4 novembre »	Id.	L. Venturini — Id.	1,600	27 »	»
16 dicembre »	Id.	F. Carfagna — Id.	2,000	16 marzo	»
20 » »	Id.	L. Venturini — Id.	1,200	18 »	»
10 gennaio 1888	Id.	A. Sanesi — Id.	2,500	9 aprile	»
27 » »	Id.	G. Boccianti — Id.	2,000	23 »	»
31 » »	Id.	L. Venturini — Id.	1,200	27 »	»
16 marzo »	Id.	A. Sanesi — Id.	2,500	12 maggio	»
20 » »	Id.	L. Venturini — Id.	1,600	16 giugno	»
23 » »	Id.	Id. — Id.	900	20 »	»
11 aprile »	Id.	A. Sanesi — Id.	2,000	10 luglio	»
27 » »	Id.	G. Boccianti — Id.	1,750	24 »	»
1 maggio »	Id.	L. Venturini — Id.	1,000	28 »	»
5 » »	Id.	A. Sanesi — Id.	2,000	14 agosto	»
19 giugno »	Id.	L. Venturini — Id.	1,300	15 settem.	»
30 » »	Id.	Id. — Id.	2,000	30 agosto	»
27 luglio »	Id.	G. Boccianti — Id.	1,400	24 ottobre	»
31 » »	Id.	F. Carfagna — Id.	700	30 »	»
10 agosto »	Id.	A. Sanesi — Id.	1,600	14 novem.	»
21 » »	Id.	L. Venturini — Id.	2,500	20 »	»
4 settembre »	Id.	Id. — Id.	1,600	30 »	»
18 » »	Id.	Id. — Id.	1,000	15 dicem.	»
9 ottobre »	Id.	Avanzini B. —	2,000	30 »	»
9 » »	Id.	Id.	3,000	30 »	»
26 » »	Id.	G. Boccianti — Id.	1,000	25 gennaio	»
2 novembre »	Id.	F. Carfagna — Id.	500	31 »	»
16 » »	Id.	A. Sanesi — Id.	1,300	14 febbraio	»
23 » »	Id.	L. Venturini — Id.	2,000	21 »	»
4 dicembre »	Id.	F. Carfagna — Id.	1,000	1 marzo	»
7 » »	Id.	V. Piacentini — Id.	»	1 »	2,500
18 » »	Id.	L. Venturini — Id.	700	17 »	»
5 gennaio 1889	Id.	B. Avanzini —	4,000	2 aprile	»
29 » »	Id.	G. Boccianti — Id.	700	25 »	»
1 febbraio »	G. Vanetto	B. Avanzini — A. Audinot	»	3 »	5,000

DATA dello sconto	PRESENTATORE	ALTRE FIRME	Esposizione diretta	SCADENZA	Esposi- zione indiretta
16 febbraio 1889	T. Salvadori	A. Sanesi — A. Audinot	1,000	14 maggio	»
22 » »	Id.	L. Venturini — Id.	1,600	21 »	»
26 » »	Id.	G. e P. Verga — Id.	1,300	15 »	»
5 marzo »	Id.	F. Carfagna — Id.	750	2 giugno	»
22 » »	Id.	L. Venturini — B. Avanzini	500	18 »	»
5 aprile »	Id.	Id. — Id.	3,500	2 luglio	»
30 » »	Id.	G. Boccianti — Id.	500	26 »	»
17 maggio »	Id.	A. Sanesi — Id.	800	14 agosto	»
25 » »	Id.	L. Venturini — Id.	1,350	22 »	»
7 giugno »	Id.	F. Carfagna — Id.	600	4 settem.	»
22 » »	Id.	L. Venturini — Id.	400	19 »	»
5 luglio »	Id.	Id. — Id.	3,150	3 ottobre	»
30 » »	Id.	G. Boccianti — Id.	400	27 »	»
2 agosto »	B. Avanzini	A. Sanesi — Gius. Boccardo	5,000	22 »	»
16 » »	T. Salvadori	Id. — B. Avanzini	600	16 novem.	»
30 » »	Id.	L. Venturini — Id.	1,100	23 »	»
6 settembre »	Id.	F. Carfagna — Id.	500	5 dicem.	»
20 » »	Id.	L. Venturini — Id.	300	19 »	»
8 ottobre »	Id.	Id. — Id.	3,000	4 gennaio	»
29 » »	Id.	F. Carfagna — Id.	2,500	28 »	»
22 novembre »	Id.	A. Sanesi — Id.	450	19 febbraio	»
26 » »	Id.	L. Venturini — Id.	950	25 »	»
10 dicembre »	Id.	F. Carfagna — Id.	1,000	9 marzo	»
10 gennaio 1890	Id.	L. Venturini — Id.	885	7 aprile	»
31 » »	Id.	Id. — Id.	2,200	29 »	»
21 febbraio »	Id.	A. Sanesi — Id.	350	20 maggio	»
28 » »	Id.	L. Venturini — Id.	800	26 »	»
14 marzo »	Id.	Id. — Id.	800	11 giugno	»
21 » »	Id.	Id. — Id.	2,000	20 »	»
11 aprile »	Id.	Id. — Id.	2,300	7 luglio	»
2 maggio »	Id.	Id. — Id.	2,000	30 »	»
23 » »	Id.	F. Carfagna — Id.	2,000	20 agosto	»
6 giugno »	Id.	L. Venturini — Id.	600	3 settem.	»
13 » »	Id.	Id. — Id.	650	12 »	»
24 » »	Id.	Id. — Id.	1,800	21 »	»
11 luglio »	Id.	Id. — Id.	2,000	8 ottobre	»
1 agosto »	Id.	Id. — Id.	1,800	31 »	»
22 » »	Id.	F. Carfagna — Id.	1,800	21 novem.	»
9 settembre »	Id.	L. Venturini — Id.	2,000	6 dicem.	»

DATA dello sconto	PRESENTATORE	ALTRE FIRME	Esposizione diretta	SCADENZA	Esposi- zione indiretta
26 settembre 1890	T. Salvadori	L. Venturini — B. Avanzini	1,600	23 dicem.	»
10 ottobre »	B. Avanzini	Id.	1,800	9 gennaio	»
21 » »	T. Salvadori	B. Avanzini — A. Audinot	4,900	17 »	»
7 novembre »	B. Avanzini	L. Venturini	1,700	4 febbraio	»
28 » »	T. Salvadori	Id. — B. Avanzini	1,700	24 »	»
12 dicembre »	Id.	Id. — Id.	1,850	9 marzo	»
30 » »	Id.	Id. — Id.	1,400	26 »	»
13 gennaio 1891	B. Avanzini	Id.	1,600	10 aprile	»
20 » »	Id.	T. Salvadori — A. Audinot	4,500	19 »	»
10 febbraio »	Id.	L. Venturini — T. Salvadori	1,550	6 maggio	»
27 » »	Id.	Id. — Id.	1,550	25 »	»
13 marzo »	Id.	Id. — Id.	1,700	10 giugno	»
31 » »	Id.	Id. — Id.	1,250	27 »	»
14 aprile »	Id.	Id. — Id.	1,450	11 luglio	»
24 » »	Id.	T. Salvadori — A. Audinot	4,000	20 »	»
12 maggio »	Id.	L. Venturini — T. Salvadori	1,450	8 agosto	»
29 » »	Id.	F. Carfagna — Id.	1,450	8 »	»
2 giugno »	Id.	T. Salvadori — A. Albano	»	28 »	3,500
12 » »	Id.	L. Venturini — T. Salvadori	1,600	11 settem.	»
3 luglio »	Id.	Id. — Amm. <i>Fanfulla</i>	1,150	30 »	»
14 » »	Id.	Id. — T. Salvadori	1,350	13 »	»
24 » »	Id.	Id. — A. Audinot	3,600	21 ottobre	»
11 agosto »	Id.	Id. — Amm. <i>Fanfulla</i>	2,750	10 novem.	»
1 settembre »	Amm. <i>Fanfulla</i>	B. Avanzini — A. Albano	3,300	29 »	»
15 » »	B. Avanzini	L. Venturini — Amm. <i>Fanfulla</i>	1,500	10 »	»
6 ottobre »	Id.	Id. — Id.	1,050	2 gennaio	»
16 » »	Id.	Id. — Id.	1,250	14 »	»
27 » »	Id.	Id. — Id.	3,350	8 dicem.	»
3 novembre »	Id.	B. Avanzini — Oblieght — Id.	»	29 gennaio	5,000
20 » »	Id.	L. Venturini — Id.	4,000	2 »	»
4 dicembre »	Id.	A. Sanesi — Id.	3,000	1 febbraio	»
11 » »	Id.	L. Venturini — Id.	3,150	25 gennaio	»

IV.

Impiegati dello Stato

Cerboni Giuseppe.

Già ragioniere generale dello Stato.

(Vedi pag. 32 e 33 della Relazione 169-A).

1.

Nota della Commissione.

Il commendatore Cerboni, già ragioniere generale dello Stato, è con esposizioni cambiarie in sofferenza con la Banca Romana per lire 348,617, con la Banca Nazionale per lire 170,870.

2.

Note della Banca Nazionale.

L'esposizione che la Banca Nazionale ha presentemente verso il commendatore Giuseppe Cerboni è così formata:

A	L. 10,000	Effetti vivi (quali figurano al gennaio 1893 nello stato rimesso alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli Istituti di emissione con lettera 11 luglio 1893, n. 50096).
B	> 14,870	Effetti in sofferenza.
C	> 156,000	»
	<u>L. 180,870</u>	

A — Effetti di accettazione Giovanni Giuliani. In origine (aprile 1887) di lire 23,000, garantiti da ipoteca sopra i beni in Porto Ferrajo, consentita dal signor Giovanni Giuliani a favore del commendatore Giuseppe Cerboni con atto 23 febbraio 1887. Scrittura privata autenticata da notaro Enrico Capo di Roma. Il commendatore Cerboni consegnò

alla Banca copia autentica dell'atto e la relativa nota ipotecaria.

B — Effetti di accettazione Ferdinando Minghelli-Vaini con avallo di Giovanni Minghelli-Vaini. In origine (febbraio 1886) di lire 28,185. Furono poi garantiti con ipoteca data dal commendatore Giovanni Minghelli-Vaini al commendatore Giuseppe Cerboni sopra i beni in provincia di Parma con atto 8 febbraio 1887 per notaro Enrico Capo di Roma. Il commendatore Cerboni consegnò alla Banca copia autentica di detto atto con la relativa nota ipotecaria.

Alla scadenza, 1° gennaio 1892, gli effetti furono protestati. Fu intimato quindi il precetto contro tutti i firmatari, e pel Giovanni Minghelli-Vaini, defunto, a tutti gli eredi.

C — Effetti con firma dell'ingegnere Emanuele Zanotti. L'operazione con la Banca ebbe origine tra il gennaio e l'aprile 1887. Gli effetti sono garantiti da ipoteca consentita dall'ingegnere Emanuele Zanotti a favore del commendatore Cerboni con atto 1° maggio 1888 per notaio Umberto Serafini. Il commendatore Cerboni consegnò alla Banca copia autentica del suddetto atto insieme alle relative note ipotecarie, e cedette pure in garanzia parte delle cambiali descritte nell'atto, per somma corrispondente.

I suddetti effetti passarono in sofferenza nell'aprile e nel maggio 1890. La Banca fece gli atti conservativi contro i firmatari così delle cambiali scontate come di quelle date in garanzia.

I beni dati in ipoteca essendo stati mandati all'asta risultarono incipienti.

Roma, 26 luglio 1893.

3.

**Lettera del commendatore Cerboni
al presidente della Commissione d'inchiesta.**

Roma, 25 settembre 1893.

Onorandissimo signor presidente,

A conferma di quanto ebbi l'onore di esporre dinanzi a codesta onorevolissima Commissione, adempio al dovere di trasmettere a Vostra Signoria la chiestami dichiarazione rilasciata dagli attuali reggenti della Banca Romana, d'onde risulta l'avvenuta sistemazione del suo credito verso l'impresa di mio genero ingegnere Minghelli-Vaini, cui prestai garanzia. Ciò esclude che quel credito abbia a restar confuso con le sofferenze.

Quanto alle cambiali scontate dalla Banca Nazionale nel Regno, l'unito *pro-memoria* addita le iscrizioni ipotecarie ond'esse a tempo debito erano guarentite. E quell'Istituto, a mia richiesta, ammise quelle cambiali allo sconto appunto perchè avevano tutti i caratteri di sicurtà, rivestendo firme di primari costruttori allora in fiore, ed offrendo perciò un cumulo di garanzie apprezzabilissime.

Però prego di credere che in questa operazione non entrai spontaneo: tutt'altro. Chiunque conosce l'opera modesta e laboriosa della mia vita, ben sa che i miei ideali appartengono a ben diversa natura. Invece io vi fui indotto dal doloroso dovere di salvare non tanto il patrimonio, quanto il buon nome del mio primogenito minacciato da immeritata catastrofe.

La imprevedibile depressione de' valori immobiliari in Roma, prodotta dalla immane crisi che tuttora affatica ed affige l'economia del nostro paese, paralizzandone l'attività, rese difficili gli stabiliti realizzi: e questa è sola ed unica causa per cui le dette cambiali non vennero per anco soddisfatte.

Voglia il Cielo che l'opera altamente equanime affidata a codesta onorevolissima Commissione riesca, com'io non dubito, a preparare giorni migliori alla cara patria, il cui avvenire, dopo quanto operò la forte generazione che tramonta, deve essere prospero e glorioso.

Con profondo rispetto,

Dev.mo Servo
GIUSEPPE CERBONI.

4.

Certificato della Banca Romana.

A richiesta del signor commendatore Giuseppe Cerboni si dichiara che questa Banca, d'accordo con altri quattro concreditori principali del signor ingegnere Ferdinando Minghelli-Vaini, acconsentì a che il debito del medesimo nel quale è coobbligato pur esso signor commendatore Cerboni, venga pagato mediante liquidazione dei crediti vantati dal detto signor Minghelli-Vaini verso il municipio di Barletta; liquidazione affidata alla Ditta Marsaglia di Torino, che prese impegno di ripartire le somme provenienti dalla medesima fra i cinque creditori concordati in proporzione dei loro rispettivi crediti. Si dichiara inoltre che dallo stesso signor commendatore Cerboni, quale rappresentante della Ditta Sardi Giuliani e Compagni fu data in sub-pegno a questa Banca parte della rendita consolidata italiana vincolata in primo luogo a cauzione dei lavori del porto di Barletta, onde garantire la Banca stessa del buon fine delle cambiali da essa possedute di firma Sardi Giuliani e Compagni e Minghelli-Vaini, costituenti il debito, di cui sopra.

Roma, 23 settembre 1893.

I reggenti delegati
ANT. BALDANTONI.
L. SIMONETTI.

5.

Promemoria indicante le iscrizioni ipotecarie da cui erano garantite le accettazioni cambiarie — ingegnere Emanuele Zanotti — che vennero scontate dalla Banca Nazionale nel Regno a richiesta del Cerboni.

1° Cambiale della ditta costruttrice An nibale ed Enrico Rensi, all'ordine dell'ingegnere Zanotti, creata il 6 settembre 1887 con scadenza 6 settembre 1889, Roma via del Macao 7, per lire 58,533.31, garantita con ipoteca su fabbricati in costruzione per istrumento rogito Bobbio 10 settembre 1887, registrato in Roma il 14 detto, volume 109 n. 2,025.

2° Cambiali della ditta costruttrice Montanari e Mandolini all'ordine dell'ingegnere

Zanotti, create li 7 agosto 1887, scadenza 31 luglio 1889, Roma via Montebello 72, per lire 84,018.02, garantite con iscrizione ipotecaria su fabbriche in costruzione come da rogito Bobbio 11 agosto 1887, registrato in Roma il 25 detto, al volume 109 n. 1647.

3° Cambiali della ditta Albertini Costantino all'ordine dell'ingegnere Zanotti, create il 4 agosto 1887, scadenza 31 luglio 1889, Roma, via Merulana, 48 per lire 27,579.46, guarentite con iscrizioni ipotecarie risultanti dal rogito Bobbio 11 agosto 1887, registrate il 20 detto, volume 109 n. 1824.

4° Oltre le iscrizioni su indicate l'ingegnere Zanotti, a maggior garanzia delle sue accettazioni commerciali, con rogito Umberto Serafini 1° maggio 1888 registrato in Roma li 21 detto al volume 117 n. 8986, rilasciava al sottoscritto cambiali ipotecarie pell'ammontare del suo debito, vincolando con regolare iscrizione i suoi beni e quelli di vari suoi cointeressati. Due di tali cambiali, una per lire 70,000, emissione 7 febbraio 1888, scadenza 30 giugno 1890; l'altra per lire 89,413.05, emissione 25 aprile 1888, scadenza 31 ottobre 1889, venivano quindi passate alla Banca Nazionale a maggior sicurtà di suo credito.

GIUSEPPE CERBONI.

6.

Lettera dell'onorevole Mordini al comm. Cerboni.

30 settembre 1893.

Stimatissimo signor Commendatore,

Insieme alla pregiata sua 25 cadente mese ho ricevuto la dichiarazione ed il promemoria che le furono chiesti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

A. MORDINI, *presidente.*

7.

Note della Banca Toscana di credito.

Il signor Cerboni Giuseppe impiegato governativo fu ammesso al fido di lire 2,000 anteriormente al 1886.

Figura sul conto aperto al suo nome nei registri di castelletto, come giratario di due cambiali scontate nel 1887 di lire 9,500 in complesso, aventi altre firme accreditate alla Banca.

Di un'altra cambiale di lire 4000 scontata nel 1888, era avallante. Le medesime vennero regolarmente estinte a scadenza. Da allora in poi il suo conto di castelletto è rimasto chiuso.

Guerriero Vincenzo.

Funzionario del Ministero di agricoltura, industria e commercio, già segretario di Gabinetto al Ministero dell'interno sotto il Ministro Nicotera.

(Vedi pag. 33 della Relazione 169-A).

1.

Note della Commissione.

I registri della Banca Romana presentano il signor Guerriero Vincenzo in sofferenza per la somma di lire 2,036.55.

Posteriormente e, quantunque il debitore non provvedesse al pagamento degli effetti in sofferenza, ottenne altri sconti, che alla fine del 1891 erano di lire 5,000: alla fine del 1892 di lire 7,800 e al 14 giugno 1893 di lire 4,800.

I registri del Banco di Napoli presentano il suddetto signor Guerriero in sofferenza con la sede di Roma per la somma di lire 1,230 in sorte e per lire 200 spese giudiziali.

La sofferenza risale al 1882. Gli atti riuscirono infruttuosi.

Il signor Guerriero, interrogato dalla Commissione, rispose come al suo interrogatorio n. 184 a pag. 307.

2.

Note della Banca Romana.

La partita n. 295 dell'elenco delle sofferenze al 10 gennaio 1893 deve essere rettificata così:

N. 21986. Scadenza 8 ottobre 1889. Accet-

tante Carpentieri Tommaso. 1° cedente Greco Antonio.

Cedente alla Banca Guerriero Vincenzo per	L. 1,620. >
Spese di protesto	> 20. 05
Id. di sentenza	> 112. >
	L. <u>1,752. 05</u>

N. 11297. Scadenza 20 luglio 1891. Accettante Tomassini Antonio. Avallante Ovidi Cesare.

Cedente alla Banca Guerriero Vincenzo per	L. 200. >
Spese di protesto	> 8. 50
Id. di sentenza	> 76. >
	L. <u>284. 50</u>

Guerriero Vincenzo « cedente » a scadere con accettazione Pasquale Glieco:

Al 20 dicembre 1893.	L. 1,835
24 id.	> 2,810

Banca Industriale cedente accettante Guerriero Vincenzo coobbligato con Federico Napoli lire 2,800 al 15 ottobre 1893.

Monti barone Carlo.

Direttore Capo di Divisione nell'Amministrazione per il Fondo per il Culto.

(Vedi pag. 33 della Relazione 169-A).

1.

Nota della Commissione.

Il barone Carlo Monti ha da più tempo effetti in sofferenza con la Banca Romana per lire 106 mila; col Banco di Napoli per lire 104,600.
(Vedi appendice agli Interrogatori).

2.

Note del Banco di Napoli.

Sofferenza per lire 104,600 per effetti scontati alla sede di Roma.

Monti Carlo presentatore, Bardi Ettore accettante, Pellizzari Filippo coobbligato.

Sei effetti scaduti a 27 novembre 1892 per complessive.	L. 60,000
Effetto scaduto il 27 novembre 1892	> 8,000
Effetto scaduto il 23 gennaio 1893 >	10,000
Id. 23 id. id. >	10,000
Id. 17 id. id. >	4,600
Totale	L. <u>92,600</u>

Nessun fido.

16 dicembre 1887 lire 15,000 in tre effetti

firmati: A. Villetti - Romano Vercelli - U Braglio.

27 gennaio 1888 lire 5,000 firmato: U. Broglio - Romano Vercelli.

Si rinnovano i tre primi effetti a scadenza, mutando le firme con quelle di L. Arnaldi e F. Pellizzari.

Un effetto di lire 5,000 con scadenza 20 aprile, si raddoppia a scadenza; gli altri si rinnovano integralmente, e facendo successive operazioni or per 10,000 or per 16,000 lire: nell'aprile 1889 una sola operazione per lire 43,500, firme: L. Vinciguerra - F. Pellizzari si rinnova integralmente fino al 7 febbraio 1890, in cui si minora a lire 43,300, in un anno circa, cioè senza fido, una minorazione di lire 200. Notisi che nel gennaio stesso anno aveva un altro effetto di lire 30,000 per cambiali conglobate a scadenza rinnovandole integralmente. Il 13 giugno 1890 altro effetto per lire 41,000, firma: L. Vinciguerra, così che allora il Banco era esposto nelle tre firme: Monti - Pellizzari - Vinciguerra per 114,300 mila lire

Con successive minorazioni e rinnovazioni nel novembre 1892 la esposizione è di lire 68,000 in sette effetti con le firme: Ettore Bardi e F. Pellizzari.

Stato degli effetti scontati al Banco di Napoli (Sede di Roma).

DATA dello sconto	PRESENTAZIONE	ALTRE FIRME	Esposi- zione diretta	SCADENZA	Esposi- zione indiretta
16 dicembre 1887	Monti Carlo	A. Villetti — Romano Vercelli	2,000	10 marzo	»
16 » »	Idem	U. Braglia Id.	7,000	11 »	»
16 » »	Idem	Idem	6,000	28 febbraio	»
27 gennaio 1888	Idem	Idem	5,000	22 marzo	»
27 » »	Idem	L. Palomba	5,000	20 aprile	»
12 marzo »	Idem	L. Arnaldi — F. Pellizzari.	5,000	4 giugno	»
20 » »	Idem	E. Broglio Id.	10,000	17 »	»
23 » »	Idem	Idem	5,000	15 »	»
20 aprile »	Idem	Idem	10,000	19 luglio	»
20 » »	Idem	Idem	5,000	15 »	»
24 » »	Idem	V. Fioretti — F. Pellizzari.	10,000	23 »	»
27 maggio »	Idem	G. De Vivo — R. Talamo.	5,000	24 agosto	»
27 » »	Idem	Idem	5,000	24 »	»
27 » »	Idem	Idem	5,000	24 »	»
27 » »	Idem	Idem	5,000	24 »	»
13 giugno »	Idem	L. Ferrari — F. Pellizzari.	5,000	11 settemb.	»
19 » »	Idem	A. Giardini Id.	5,000	15 »	»
19 » »	Idem	A. Palombi Id.	10,000	18 »	»
17 luglio »	Idem	L. Vinciguerra Id.	5,000	30 »	»
17 » »	Idem	Idem	5,000	5 ottobre	»
17 » »	Idem	Idem	5,000	16 »	»
20 » »	Idem	E. Broglio — F. Pellizzari	8,500	19 »	»
20 » »	Idem	Idem	8,500	23 »	»
24 agosto »	Idem	L. Fontani — F. Pellizzari	5,000	23 novemb.	»
28 » »	Idem	G. De Vivo — R. Talamo.	15,000	27 »	»
11 settembre »	Idem	A. Giovannangeli — F. Pellizzari	5,000	11 dicemb.	»
18 » »	Idem	Idem	5,000	15 »	»
18 » »	Idem	Idem	10,000	18 »	»
9 ottobre »	Idem	Idem	5,000	3 gennaio	»
9 » »	Idem	Idem	6,000	4 »	»
19 » »	Idem	L. Fenesi — F. Pellizzari	5,000	5 »	»
23 » »	Idem	Idem	5,000	16 »	»
26 » »	Idem	E. Valeri — F. Pellizzari	8,500	19 »	»
16 novembre »	Idem	L. Vinciguerra — E. Rossi	8,500	23 »	»
27 » »	Idem	G. De Vivo — R. Talamo	7,000	7 dicemb.	»
30 » »	Idem	G. Sassi — F. Pellizzari	15,000	27 febbraio	»
14 dicembre »	Idem	L. Vinciguerra Id.	5,000	26 »	»
26 » »	Idem	Idem	5,000	18 marzo	»

DATA dello sconto	PRESENTAZIONE	ALTRE FIRME	Esposi- zione diretta	SCADENZA	Esposi- zione indiretta
26 dicembre 1888	Monti Carlo	L. Vinciguerra — F. Pellizzari	10,000	20 marzo	»
8 gennaio 1889	Idem	Idem	16,000	8 aprile	»
22 » »	Idem	Idem	10,000	22 »	»
22 » »	Idem	Idem	3,500	22 »	»
29 » »	Idem	Idem	8,500	28 »	»
1 febbraio »	Idem	Diversi	»	1 maggio	35,000
1 marzo »	Idem	G. De Vivo — R. Talamo	10,000	27 »	»
5 » »	Idem	L. Vinciguerra — F. Pellizzari	5,000	4 giugno	»
15 » »	Idem	Idem	5,000	14 »	»
19 » »	Idem	Idem	5,000	18 »	»
22 » »	Idem	Idem	10,000	21 »	»
9 aprile »	Idem	Idem	»	6 luglio	8,000
9 » »	Idem	Idem	16,000	9 »	»
16 » »	Idem	Idem	17,000	16 »	»
30 » »	Idem	Idem	43,500	30 »	»
31 maggio »	Idem	G. De Vivo — R. Talamo	6,000	28 agosto	»
4 giugno »	Idem	L. Vinciguerra — F. Pellizzari	4,000	3 settemb.	»
7 » »	Idem	Idem	5,000	5 »	»
13 » »	Idem	Idem	5,000	15 »	»
22 » »	Idem	Idem	5,000	19 »	»
25 » »	Idem	Idem	10,000	22 »	»
9 luglio »	Idem	Idem	8,000	8 ottobre	»
9 luglio »	Idem	Idem	10,000	9 »	»
16 » »	Idem	Idem	16,000	10 »	»
19 » »	Idem	Idem	17,000	17 »	»
26 » »	Idem	Idem	13,500	24 »	»
2 agosto »	Idem	Idem	43,500	31 »	»
30 » »	Idem	L. Fanti — G. De Vivo	6,000	28 novemb.	»
6 settembre »	Idem	L. Vinciguerra — F. Pellizzari	4,000	3 dicemb.	»
10 » »	Idem	Idem	5,000	5 »	»
20 » »	Idem	Idem	5,000	15 »	»
24 » »	Idem	Idem	5,000	19 »	»
27 » »	Idem	Idem	10,000	22 »	»
11 ottobre »	Idem	Idem	10,000	10 gennaio	»
11 » »	Idem	Idem	8,000	9 »	»
15 » »	Idem	Idem	9,000	11 »	»
15 » »	Idem	Idem	7,000	11 »	»
22 » »	Idem	Idem	10,000	18 dicemb.	»
22 » »	Idem	Idem	7,000	18 »	»
2 novembre »	Idem	Idem	13,500	25 gennaio	»

DATA dello sconto	PRESENTAZIONE	ALTRE FIRME	Esposizione diretta	SCADENZA	Esposizione indiretta
5 novembre 1889	Monti Carlo	L. Vinciguerra — F. Pellizzari	43,500	2 febbraio	»
6 dicembre »	Idem	Idem	4,000	4 marzo	»
10 » »	Idem	Idem	5,000	6 »	»
20 » »	Idem	Idem	10,000	19 »	»
20 » »	Idem	Idem	7,000	19 »	»
20 » »	Idem	Idem	5,000	17 »	»
21 » »	Idem	Idem	5,000	19 »	»
27 » »	Idem	Idem	10,000	19 »	»
14 gennaio 1890	Idem	Idem	34,000	10 aprile	»
28 » »	Idem	Idem	12,000	10 »	»
7 febbraio »	Idem	Idem	43,300	4 maggio	»
7 marzo »	Idem	Idem	4,000	5 giugno	»
11 » »	Idem	Idem	4,800	5 »	»
11 » »	F. Bettoni	C. Monti — F. Pellizzari	»	5 »	6,000
18 » »	Monti Carlo	L. Vinciguerra Id.	4,500	5 »	»
21 » »	Idem	Idem	10,000	5 »	»
21 » »	Idem	Idem	10,000	5 »	»
21 » »	Idem	Idem	9,000	5 »	»
11 aprile »	Idem	Idem	43,500	11 luglio	»
6 maggio »	Idem	Idem	30,000	5 agosto	»
6 » »	Idem	Idem	9,000	15 »	»
6 » »	F. Bettoni	C. Monti — F. Pellizzari	»	5 »	5,000
13 giugno »	Idem	Idem	»	7 settemb.	8,500
13 » »	Carlo Monti	L. Vinciguerra — F. Pellizzari	41,000	7 »	»
15 luglio »	Idem	Idem	43,000	12 ottobre	»
8 agosto »	F. Bettoni	C. Monti — F. Pellizzari	»	6 novemb.	7,000
8 » »	C. Monti	L. Vinciguerra Id.	10,000	6 »	»
8 » »	Idem	Idem	10,000	6 »	»
8 » »	Idem	Idem	10,000	6 »	»
8 » »	Idem	Idem	8,000	6 »	»
12 settembre »	Idem	Idem	39,000	10 dicemb.	»
12 » »	F. Bettoni	C. Monti — F. Pellizzari	»	10 »	9,500
7 ottobre »	C. Monti	L. Vinciguerra Id.	43,000	14 gennaio	»
11 novembre »	Idem	Idem	37,000	7 febbraio	»
14 » »	F. Bettoni	Idem C. Monti	»	7 »	9,000
12 dicembre »	C. Monti	Idem F. Pellizzari	39,000	11 marzo	»
16 gennaio 1891	Idem	G. Friggeri Id.	43,000	15 aprile	»
10 febbraio »	Idem	Idem	37,000	9 maggio	»
10 » »	F. Bettoni	G. Friggeri — F. Pellizzari — C. Monti	»	9 »	9,000

DATA dello sconto	PRESENTAZIONE	ALTRE FIRME	Esposi- zione diretta	SCADENZA	Esposi- zione indiretta
3 marzo 1891	F. Bettoni	G. Friggeri — C. Monti	»	12 giugno	8,500
3 » »	C. Monti	Idem F. Pellizzari	39,000	12 »	»
21 aprile »	Idem	Idem	42,500	26 »	»
12 maggio »	Idem	Idem	35,000	26 luglio	»
16 giugno »	Idem	Idem	37,500	15 agosto	»
30 » »	F. Bettoni	C. Monti — F. Pellizzari	»	15 luglio	2,000
30 » »	C. Monti	G. Friggeri Id.	30,000	27 settemb.	»
30 » »	Idem	Idem	10,500	22 »	»
10 luglio »	Idem	Belluni — Basevi — F. Bettoni	»	1 ottobre	5,000
31 » »	Idem	G. Friggeri — F. Pellizzari	32,900	28 »	»
31 » »	Idem	Idem	2,000	5 settemb.	»
7 agosto »	C. Bettoni	L. Vinciguerra — C. Monti	7,600	6 novemb.	»
7 » »	C. Monti	Cesare Conti — F. Pellizzari	37,500	18 »	»
28 » »	F. Bettoni	C. Monti Id.	»	26 »	7,600
29 settembre »	C. Monti	L. Vinciguerra Id.	10,000	23 dicemb.	»
29 » »	Idem	Idem	2,000	23 novemb.	»
2 ottobre »	Idem	Idem	10,000	29 dicemb.	»
2 » »	Idem	Idem	10,000	29 »	»
2 » »	Idem	Idem	8,500	29 »	»
30 » »	Idem	Idem	30,900	29 gennaio	»
30 » »	Idem	Idem	2,000	29 »	»
20 novembre »	Idem	Idem	33,500	19 febbraio	»
20 » »	Idem	Idem	2,000	19 gennaio	»
2 gennaio 1892	Idem	Idem	27,000	30 marzo	»
2 » »	Idem	Idem	1,500	28 febbraio	»
5 » »	Idem	Idem	2,000	24 gennaio	»
22 » »	Idem	F. Pellizzari	2,000	15 febbraio	»
2 febbraio »	Idem	L. Vinciguerra — F. Pellizzari	29,500	29 aprile	»
2 » »	Idem	Idem	1,400	29 marzo	»
26 » »	Idem	C. Galli — F. Pellizzari	9,400	23 »	»
26 » »	Idem	Idem	1,000	23 febbraio	»
19 » »	Idem	C. Monti — F. Pellizzari	1,500	16 aprile	»
1 marzo »	F. Bettoni	L. Vinciguerra — C. Monti	»	29 maggio	6,500
1 » »	F. Pellizzari	C. Monti	2,000	5 aprile	»
8 » »	C. Monti	L. Vinciguerra — F. Pellizzari	32,000	20 maggio	»
8 » »	Idem	Idem	1,500	20 aprile	»
25 » »	F. Bettoni	L. Vinciguerra — C. Monti — F. Pellizzari	»	23 giugno	6,500
25 » »	C. Monti	Idem	9,000	23 »	»
25 » »	Idem	Idem	700	23 maggio	»

DATA dello sconto		PRESENTAZIONE	ALTRE FIRME	Esposi- zione diretta	SCADENZA	Esposi- zione indiretta
1 aprile	1892	Monti Carlo	L. Pardini — F. Pellizzari	10,000	23 giugno	»
1 »	»	Idem	Idem	10,000	23 »	»
1 »	»	Idem	Idem	5,500	30 »	»
1 »	»	Idem	Idem	1,000	30 aprile	»
1 »	»	Idem	Idem	500	15 maggio	»
3 maggio	»	Idem	L. Vinciguerra — F. Pellizzari	10,000	30 luglio	»
3 »	»	Idem	Idem	10,000	30 »	»
3 »	»	Idem	Idem	8,000	15 »	»
3 »	»	Idem	Idem	500	1 giugno	»
3 »	»	Idem	Idem	1,000	10 »	»
17 »	»	Ang. di Cave	C. Monti — F. Napoli — F. Pellizzari	»	30 »	3,500
21 »	»	C. Monti	L. Vinciguerra — F. Pellizzari	10,000	10 luglio	»
24 »	»	Idem	Idem	10,000	30 giugno	»
24 »	»	Idem	Idem	10,000	30 »	»
24 »	»	Idem	Idem	2,000	25 »	»
28 giugno	»	Idem	E. Bardi — F. Pellizzari	9,000	24 agosto	»
28 »	»	Idem	Idem	10,000	24 settemb.	»
28 »	»	Idem	Idem	10,000	24 »	»
28 »	»	Idem	Idem	2,000	24 agosto	»
28 »	»	F. Bettoni	L. Vinciguerra — C. Monti	»	24 luglio	3,500
5 luglio	»	C. Monti	E. Bardi — F. Pellizzari	5,500	24 agosto	»
5 »	»	Idem	Idem	10,000	24 settemb.	»
5 »	»	Idem	Idem	10,000	24 »	»
15 »	»	Idem	Idem	9,500	24 »	»
15 »	»	Idem	Idem	500	2 agosto	»
19 »	»	Idem	Idem	7,600	16 ottobre	»
19 »	»	Idem	Idem	400	16 agosto	»
2 agosto	»	Idem	Idem	19,000	24 settemb.	»
2 »	»	Idem	Idem	800	1 »	»
26 »	»	Idem	Idem	10,350	16 ottobre	»
30 »	»	F. Bettoni	E. Bardi — C. Monti	»	16 »	2,900
6 settembre	»	C. Monti	Id. F. Pellizzari	750	16 »	»
27 »	»	F. Bettoni	Idem	68,000	26 »	»
21 ottobre	»	C. Monti	E. Bardi — C. Monti	»	17 gennaio	2,500
21 »	»	Idem	Id. F. Pellizzari	10,000	17 »	»
21 »	»	Idem	Idem	10,000	17 »	»
21 »	»	Idem	Idem	4,600	17 »	»
28 »	»	Idem (sette effetti)	Idem	68,000	27 novemb.	»

Nolli barone Giulio e Rossi Giuseppe.

Funzionari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

(Vedi pag. 33-34 della Relazione 169-A)

1.

Lettera del comm. Martuscelli a S. E. Lacava, ministro d'agricoltura e commercio.

COMMISSARIO GOVERNATIVO
PRESSO LA LIQUIDAZIONE

DELLA

BANCA ROMANA

N. 91

OGGETTO

*Sui debiti cambiari di Nolli
e Rossi*

Roma, li 4 novembre 1893.

In relazione a quanto ebbe a significare
V. E. con la nota dell'11 marzo u. s. N. $\frac{18154}{363}$
circa i debiti cambiari dei sigg. cav. barone

Giulio Nolli e Giuseppe Rossi verso la Banca Romana, ho il pregio di portare a conoscenza dell' E. V. quanto al debito del Nolli ch'esso è al presente costituito:

1° da cambiali in portafoglio dell'ammontare di lire 7,840, cambiali che alle scadenze sono rinnovate con decurtazione;

2° da cambiali in sofferenza per l'ammontare di lire 36,110.85, comprese le spese. In ordine a quest'ultimo debito però è da avvertire che il sig. Nolli ha di recente promesso di pagarlo integralmente appena gli sarà possibile, e frattanto di versare in conto ogni mese lire 85, versamento che ha cominciato ad eseguire il 28 scorso mese di ottobre.

Il commissario governativo
E. MARTUSCELLI.

V.

Responsabilità di Governo

**Sugli atti compiuti dal Governo nel 1891
in occasione della circolazione di biglietti irregolari della Banca Romana.**

(Pag. 36 della Relazione 169-A)

Documenti esibiti dall'onorevole Rosano (Vedi interrogatorio n. 180).

1.

Lettera del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza al Questore di Napoli.

MINISTERO DELL'INTERNO.

N. 7509.

OCCETTO

Richiesta d'informazioni.

Camera dei deputati

Roma, addì 21 ottobre 1891.

Archivio storico

Mi viene fatto supporre che certo Bellucci-Sessa di codesta città, il quale sarebbe già stato implicato in affari loschi di bische, camorra e simili, si occuperebbe di spenzione di biglietti falsi e terrebbe relazioni con persone dell'alta finanza.

Prego la S. V. di assumere e procurarsi precise informazioni sul conto del Bellucci e di provvedere, qualora le notizie suesposte risultassero fondate, sia il predetto individuo convenientemente sorvegliato.

RAMOGNINI.

*Signor Questore di
Napoli.*

2.

Risposta del Questore di Napoli.

R. QUESTURA

Risposta a nota n. 7509 del 21 corr.

Napoli, 22 ottobre 1891.

N. 7552.

OGGETTO

Informazioni.

In risposta al riverito dispaccio distinto a margine mi pregio di manifestare a V. E. che di un Bellucci-Sessa per nome Gaetano ebbi già ad occuparmi nei primi giorni del corrente, e poichè risulta domiciliato in Roma, non mancai di dare a quel signor questore le notizie che avevo assunte sulla condotta di lui e che ora mi onoro di rassegnare all'E. V.

Giovane, il Bellucci, di svegliato ingegno, sino al 1874 fu segretario comunale presso questo municipio, ma serbò condotta poco lodevole e s'ingolfò in infiniti debiti, alcuni dei quali con carattere di frode, così che fu ben presto esonerato dal posto. Visse alcuni anni in questa città con mezzi procuratigli da fonte poco onesta; poscia si trasferì a Roma assieme al De Laurentis, ed entrambi si guadagnarono la fiducia del commendatore Tanlongo, direttore della Banca Romana, che li ammise e li tiene tuttora per la trattazione di affari commerciali inerenti alla Banca.

Qui poi si ritiene, per voce pubblica, capace di immischiarsi in affari loschi e nella spendita di biglietti falsi e reputo sia cosa conveniente farlo sorvegliare.

Debbo però manifestare all'E. V. che in questa città sono altri individui col cognome Bellucci-Sessa e fra cui un avvocato che è di regolare condotta. Altro, spedizioniere di dogana, trovasi carcerato per appropriazione indebita, altro, a nome Ernesto, faccendiere di Borsa è compromesso nella vendita di alcune cartelle della Banca Romana di provenienza furtiva, ma ritengo che quegli del quale l'E. V. chiede informazioni sia propriamente il Bellucci-Sessa Gaetano domiciliato in codesta città.

Con profondo ossequio

Il questore
SANGIORGI.

A Sua Eccellenza
Il ministro dell'interno
Direzione Gen. della pubblica sicurezza
Roma.

3.

Lettera del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza al Questore di Napoli.

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, addì 24 ottobre 1891.

N. 7552 Prot. Gen.

OGGETTO

Bellucci-Sessa Gaetano.

L'individuo di cui trattava la mia nota 21 corrente n. 7509 è precisamente Bellucci-Sessa Gaetano, sul quale, ove ritornasse a Napoli, vorrà la S. V. far esercitare la più accurata sorveglianza.

RAMOGNINI.

*Signor Questore di
Napoli.*

4.

Lettera del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza al Questore di Napoli.

MINISTERO DELL'INTERNO

N. 7552 Prot. Gen.

OGGETTO

Bellucci-Sessa Gaetano.

Mi viene assicurato che il noto Gaetano Bellucci-Sessa giungerebbe qua verso la fine di ogni mese da codesta città, portando seco, ben custodite, due o tre valigie che trasporterebbe a mano e che durante il viaggio terrebbe sempre seco nello scompartimento in cui prende parte.

Converrebbe indagare per stabilire che cosa egli sia solito trasportare in dette valigie sospettandosi che le medesime possano contenere biglietti falsi o duplicati di titoli od altro di delittuoso.

Prego pertanto la S. V. di voler disporre le occorrenti riservate investigazioni e la più solerte vigilanza per riuscire nell'intento pregando poi informarmi dei risultati.

Gioverà pure indagare cautamente le relazioni del Bellucci-Sessa in codesta città e nei luoghi dove sia solito a praticare.

RAMOGNINI.

*Signor Questore di
Napoli.*

5.

Lettera del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza al Questore di Roma.

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 28 ottobre 1891.

N. 7646 Prot. Gen.

OGGETTO

Informazioni

Mi si assicura che certo Benvignati Cleto, residente in piazza Farnese n. 51 p. 3° sia intimo di Gaetano Bellucci-Sessa agente del partito clericale.

Lo segnalo alla S. V. con preghiera di disporre anche pel medesimo la più accurata vigilanza e di informarmi con particolareggiato rapporto dei risultati della stessa nonchè della sorveglianza sul Bellucci-Sessa.

RAMOGNINI.

Signor Questore di
Roma.

6.

Lettera del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ai Questori di Roma e di Napoli.

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, addì 30 ottobre 1891.

N. 7689 - Prot. Gen.

OGGETTO

Informazioni.

(Confidenziale)

Vengo assicurato che certo Lagunas, il cui vero nome sarebbe Ferdinando Laurenti, è amico intimo e cooperatore del noto Gaetano Bellucci-Sessa.

Il Lagunas è uomo accorto, di oltre 50 anni, di statura media, con baffi grigi, robusto, asciutto, snello e nervosissimo. Veste elegantemente e si atteggia a gentiluomo.

In Roma tenne alloggio al primo piano del palazzo che ora è della vedova Mugnai in Corso Vittorio Emanuele n. 142 pagando lire 500 al mese di affitto ed attualmente abita in via Cavour n. 108, ma per lo più è assente e si reca a Napoli.

Interesso la S. V. a voler disporre le occorrenti riservatissime investigazioni per avere precise informazioni sui precedenti e sulle vere condizioni economiche del Lagunas, nonchè sulle relazioni del medesimo col Bellucci-Sessa, provvedendo contemporaneamente perchè sia lo stesso Lagunas con tutta circospezione diligentemente invigilato.

RAMOGNINI.

Signori Questori di

Roma e Napoli

7.

Risposta del Questore di Roma.

QUESTURA DI ROMA

Gab. n. 2891
N. 8022 - Prot. Gab.

Roma, addì 11 novembre 1891.

OGGETTO
Informazioni.

In ordine alla richiesta rivolta da V. E. ho il pregio di rassegnare qui appresso le informazioni che finora mi fu dato avere sulle persone di cui alle note di codesto R. Ministero 28 e 30 ottobre p. p., n. 7646 e 7689 (gabinetto).

Il Bellucci-Sessa Gaetano abita in via Nazionale n. 5, p. 3°, con moglie e tre figlie. Nel vicinato gode fama di ricco. Alle 9 di ogni mattina, in carrozza a due cavalli si reca alla Banca Romana, dove si sofferma qualche ora. Vi ritorna poi nel pomeriggio, risortendone quasi sempre in compagnia del commendatore Tanlongo.

Il Laurenti Ferdinando, sedicente Lagunas, abita in via Cavour, n. 108, con una unica figlia che sta per maritarsi. Conduce vita ritirata, e di giorno non esce quasi mai.

Il Benvignati Cleto abita in piazza Farnese, n. 51, p. 3°, con moglie e figli. Giornalmente riceve in sua casa molte persone, in maggioranza preti, ed è in intima relazione con certo padre, Bernardo, gesuita.

Il Bellucci ed il Benvignati sono intimi del commendator Tanlongo Bernardo, direttore della Banca Romana, il quale ha raccolto intorno a sè un nucleo di persone di cui mette abilmente a profitto l'opera.

Fra questi, oltre i sunnominati, havvi il cav. avv. Attilio Simonetti, abitante in piazza Capranica, n. 78, p. 3°, presidente della Commissione centrale delle scuole clericali. Costui, senza nulla possedere e senza esercitare la sua professione, conduce vita assai agiata. Nello scorso ottobre fu visto possessore di una forte somma di danaro in consolidato al portatore, e quasi ogni giorno passa alcune ore negli uffici della Borsa, vuolsi a favore del commendatore Tanlongo.

Il marchese Baviera, ex-direttore proprietario dell'*Osservatore Romano*, e monsignor Francesco Della Volpe, maestro di camera del Pontefice, sono pure intimi di casa Tanlongo.

Havvi poi il Deshortiers, che, come già segnalai con nota 2 corr., n. 2833, a mezzo del Perreux, capo ufficio di sconto alla Banca Romana,

*A Sua Eccellenza
il Ministro dell'Interno
Direzione Gen. della pubblica sicurezza*

invia sussidi, prelevandoli dal fondo di San Luigi dei Francesi, ai giornali clericali di Roma. Costui è uno dei frequentatori dell'ambasciata francese presso il Vaticano, è in relazione col direttore del Collegio francese di via San Sebastianello, ed è in intimità col noto Enrico D'Arcours, corrispondente dei giornali francesi *Paris-Bourse* e *Le Sémaphore*, di Marsiglia, e di cui alla nota 24 agosto p. p., n. 30,276-1. Infine il Desorthiers è rappresentante, in Roma, di parecchie case bancarie francesi, per conto delle quali fa pagamenti.


Queste finora sono le informazioni degli individui di sopra men-
tovati, che sono nell'intimità del Tanlongo, il quale, se si tiene ancora
conto che in questi ultimi tempi ricevette diverse volte negli uffici della
Banca monsignor Barbiellini, segretario del vicariato e intendente dei
Sacri Palazzi, sembra abbia per iscopo di dirigere ed impossessarsi del
movimento finanziario del partito clericale. Avrebbe inoltre fatto com-
prendere ai dirigenti l'Unione Romana, che qualora il Pontefice insi-
stesse a non volere sborsare altri denari per le elezioni amministrative,
egli si sobbarcherebbe a sostenere tutte le spese, pure di averne la
direzione.

Tutto questo però il commendatore Tanlongo lo fa con ogni pru-
denza temendo di comprometersi nel mondo politico, ed in effetti rifugge
dal mettersi troppo in evidenza in queste sue operazioni. Invitato infatti
alla serata d'addio dell'Harmel, cortesemente si scusò di non potere
intervenire.

Queste finora sono le notizie che mi sono potuto procurare, riser-
vandomi di fornire al riguardo tutte quelle altre che mi sarà dato avere
in quanto ai viaggi misteriosi del Bellucci-Sessa in Napoli, avendo dato
incarico a persone di mia fiducia di vigilare le mosse dei predetti in-
dividui.

Con ossequio

Il Questore
FELZANI.



Archivio storico

8.

Risposta del Questore di Napoli.

R. QUESTURA

N. 67712
N. 8024 - Prot. Gab.

Risposta a nota n. 7689 del 28 ottobre u. s.

Napoli, 12 novembre 1891.

OGGETTO

*De Laurentis Ferdinando Lagunas fu
Giovanni.*

Il De Laurentis-Lagunas Ferdinando di cui V. E. chiede informazioni col riverito dispaccio distinto a margine, risiede in codesta città ed effettivamente è associato al Bellucci-Sessa Gaetano in affari di appalti e forniture, ed a quanto mi si assicura, ultimamente fornì anche i quadrupedi pel presidio d'Africa.

Egli si serve del Bellucci come mente direttiva, essendo costui dotato di grande intelligenza e scaltrezza non comune. Entrambi vantano conoscenze e protezioni di alti personaggi e riescono così a ritrarre considerevoli guadagni nella loro azienda.

Il Lagunas al pari del Bellucci fu costretto ad allontanarsi da questa città per le molte frodi consumate con eccezionale abilità ed in modo da sfuggire quasi sempre ai rigori della punitiva giustizia.

Come abbiano essi fatto per guadagnarsi la piena fiducia del commendatore Tanlongo, direttore della Banca Romana, che li fornisce di capitali, è cosa che non mi è riuscito sapere, ma che potrebbe, forse senza molte difficoltà, appurarsi dalla questura di codesta capitale.

Il De Laurentis nel 3 giugno 1881, da questo Tribunale fu condannato a mesi due di carcere per truffa, ed il 26 giugno 1883, il giudice istruttore dichiarò di non farsi luogo a procedimento penale contro di lui per appropriazione indebita a danno di Galati Domenico.

Con profondo ossequio

Il Questore
SANGIORGI.

A Sua Eccellenza
Il Ministro dell'Interno
Direzione Gen. della pubblica sicurezza
Roma.

9.

Risposta del Questore di Napoli.

R. QUESTURA

N. 8024 - Prot. Gab.
N. 67717.

Napoli, 12 novembre 1891.

Risposta a nota n. 7552 del 27 ottobre u. s.

OGGETTO

Bellucci-Sessa Gaetano.

In risposta al riverito dispaccio in margine distinto, mi reco a pregio manifestare a V. E. che attive e diligenti indagini furono disposte da quest'Ufficio, per istabilire che cosa si contenga nelle valigie che Gaetano Bellucci-Sessa è solito di portare seco ben custodite ogni qual volta giunge in codesta capitale, da qui proveniente.

Il Bellucci, com'ebbi l'onore di significare all'E. V. con nota del 22 ottobre u. s. da molti anni trovasi stabilito in Roma ed è socio del sig. De Laurentis Lagunas Ferdinando, nella trattazione di affari commerciali, pe' quali fornisce i capitali il commendatore Tanlongo direttore della Banca Romana.

Ho intanto interessato il questore di Roma, onde si compiaccia telegrafarmi d'urgenza, volta per volta che il Bellucci parte per Napoli, allo scopo di poterlo riconoscere appena giunto in questa stazione, ed esercitare su di lui una accurata vigilanza.

Con profondo ossequio

Il Questore
SANGIORGI.

A S. Eccellenza
Il Ministro dell'Interno
Direzione Gen. della pubblica sicurezza
Roma.

Camera dei deputati

10.

Lettera del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza al Questore di Roma.

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, addì 13 novembre 1891.

Prot. Gener. n. 8022.

Riscontro a nota n. 2891 dell'11 corr.

OGGETTO

(Personale).

Informazioni.

Nel prender atto delle informazioni datemi dalla S. V. col rapporto citato in margine e raccomandandole di continuare le indagini e la vigilanza, credo opportuno di informarla che il nostro Bellucci-Sessa è socio di Laurenti Lagunas Ferdinando nella trattazione di affari commerciali, per i quali prende i capitali dal commendatore Tanlongo della Banca Romana.

Il De Laurentis Ferdinando Lagunas, fu Giovanni, di Napoli, ecc.

RAMOGNINI.

N. N. Col resto della lettera, il Ramognini trasmette testualmente al Questore di Roma le informazioni ricevute da quello di Napoli, nella lettera precedente a questa.

Signor Questore di
Roma.

11.

Lettera del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza al Questore di Napoli.

MINISTERO DELL'INTERNO

Prot. Gen. n. 8024
Riscontro alla lettera del 12 corr. n. 67717

Roma, addì 13 novembre 1891.

OGGETTO
Bellucci-Sessa Gaetano

Resta inteso da quanto la S. V. mi partecipa colla nota citata in margine e La prego di continuare le indagini e la vigilanza per conoscere che cosa si contenga nelle valigie che il Bellucci-Sessa suole portare da Napoli a Roma.

Di ogni emergenza gradirò essere con tutta sollecitudine informato.

RAMOGNINI.

Sig. Questore di

Napoli

12.

Lettera del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza al Questore di Napoli.

MINISTERO DELL'INTERNO

Prot. Gen. N. 8681

OGGETTO
Bellucci-Sessa ed altri

(Confidenziale)

Roma, addì 14 dicembre 1891.

Circa il signor Bellucci-Sessa Gaetano sono state date abbastanza soddisfacenti spiegazioni a proposito del contenuto delle valigie che vide trasportare da codesta città a Roma, e perciò più non occorre che la S. V. si occupi del servizio di cui trattava la mia nota del 27 ottobre n. 7552.

Ella vorrà quindi limitarsi a mantenere sul Bellucci e sul Lagunas quella prudente vigilanza che è richiesta dai poco favorevoli loro precedenti.

RAMOGNINI.

Signor Questore di

Napoli.

13.

Lettera del Questore di Roma a S. E. il Ministro dell'Interno.

QUESTURA

DELLA

Città e Circondario di Roma

Roma, li 20 dicembre 1891

N. 8210 Prot. Gab.

Gab. 2891

(Riservatissima)

OGGETTO
Informazioni.

Facendo seguito alla nota 11 corrente mese, n. 2891 (gabinetto) mi pregio rassegnare a V. E. le ulteriori notizie che mi fu dato avere sul conto del Bellucci-Sessa Gaetano.

Il Bellucci, il Laurenti ed il Benvignati continuano nella loro vita dispendiosa ed il primo di essi, mi si dà per certo, che per la sola famiglia spende oltre duemila lire al mese. La di lui moglie da non molto tempo ha aperto un negozio di carta da parati in via Nazionale n. 171, che vuolsi raggiunga un valore di ben settantamila lire.

Come già rassegnai, egli è intimo del commendatore Tanlongo del quale sembra godere la più ampia stima e fiducia. Giornalmente frequenta la di lui casa ed il giorno 15 corrente lo accompagnò alla stazione ferroviaria da dove il Tanlongo parti per Genova. Il Bellucci tiene in Napoli una sorella a nome Angelica, moglie dell'ingegnere De Angelis il quale assai di sovente viene a Roma dal Bellucci. Vanta alte protezioni e relazioni ed infatti constami che sia in intimità coi deputati Rocco De Zerbi e Flauti.

Il Laurenti Lagunas Ferdinando, fu a Napoli il 16 andante e ne ritornò il successivo giorno 17. Vive con lusso e tiene anche il maestro di casa che è un di lui eugino. In una tenuta presso Grosseto possiede circa 100 cavalli, dei quali fa commercio. Il di lui figlio che vive nell'ozio e nei vizi dovrebbe fra breve sposare la figlia del Bellucci, il quale, com'è noto, è intimo amico del Laurenti.

Il Cleto Benvignati infine, altra delle persone in stretta e continua relazione col commendatore Tanlongo, è individuo venduto al partito clericale e vive con lusso in un vasto appartamento in piazza Farnese n. 51 ed è in intimi rapporti con le personalità più intrasigenti del partito cui appartiene.

Continuo nella vigilanza di cui trattasi e sarà mia premura ragguagliarne dei risultati l'E. V.

Con ossequio

Il Questore
FRIZANI.

A S. Eccellenza
Il Ministro dell'Interno
Direzione Gen. di pubblica sicurezza
Roma

14.

Lettera del Questore di Roma a S. E. il Ministro dell'Interno.

QUESTURA

DELLA
Città e Circondario di Roma

Roma, 20 Dicembre 1891.

Gab. N. 8837

(Riservatissima)

Prot. Gab.

OGGETTO
Informazioni

A seguito precedenti segnalazioni ho il pregio di rassegnare qui appresso gli ulteriori risultati ottenuti dalla vigilanza esercitata a riguardo del Bellucci, del Lagunas e C.

Sugli ultimi dello scorso mese apparvero sempre più intimi i rapporti fra il Tanlongo, il Bellucci e l'onorevole De Zerbi che ebbero fra di loro lungbi e ripetuti colloqui, sia nella casa di quest'ultimo, sia alla sede della Banca, e sembra che abbiano concluso importanti e lucrosi affari, il cui utile sarebbe stato diviso fra essi ed il Lagunas.

Gli stessi poi furono visti andare ripetute volte alla Direzione del giornale il *Fanfulla* a piazza Montecitorio.

L'avvocato Bellucci che nello scorso giugno assicurasi abbia fatto per conto del commendatore Tanlongo un lungo viaggio a Parigi, a Vienna, a Londra ed in alcune città della Baviera, continua nella vita dispendiosa di cui già feci cenno. Aggiungerò che da parecchio tempo mantiene pure una di lui amante, abitante in via Rasella, e che si reca a trovare di sovente,

Il nove corrente poi, prevenuto da un avviso telegrafico si recò a ricevere alla ferrovia un certo signor André che disse essere proveniente da Torino. Recatisi in vettura in casa del Bellucci, dove l'André lasciò due piccole valigie che portava seco, uscirono poco dopo e sempre in vettura si diressero in Vaticano, dove però entrò il solo André che vi rimase circa due ore. Si recarono poscia alla Banca presso il palazzo Chigi e di là all'albergo del Quirinale dove l'André prese alloggio. Questi ripartì il giorno appresso per Torino col treno delle 3,5.

Il giorno 13 giunse in Roma da Napoli il germano del Bellucci Sessa, che fu occupatissimo con questi e col Lagunas per tutta la giornata, durante la quale si recò pure in loro compagnia dal Tanlongo.

La mattina del 16 il Bellucci partì per Firenze, facendo ritorno in Roma la sera del 17.

Soggiungo infine a titolo di notizia che l'onorevole De Zerbi sin dai primi del mese ha messo servizio di coupé ad un cavallo pagando lire 380 mensili.

Continuo nella vigilanza seguendo però le ultime istruzioni da V. E. oralmente ricevute.

Con ossequio

Il Questore

FELZANI.

Regio Ministero Interno
Direzione Generale di P. S.
ROMA.

15.

Lettera del Questore di Roma a S. E. il Ministro dell' Interno.

QUESTURA

DELLA

Città e Circondario di Roma

Gab. 2891

N. 8397, Prot. Gab.

OGGETTO

Informazioni

Roma, li 28 Dicembre 1891.

Rassegno qui appresso le ulteriori notizie che mi fu dato procurarmi sul conto del Bellucci, del Laurenti Lagunas e compagni.

Confermo le segnalazioni fatte col mio rapporto 20 corrente circa l'intimità che passa fra detti individui e l'onorevole De Zerbi.

Negli scorsi giorni il Laurenti ed il Bellucci ripetutamente si recarono alla casa dell'onorevole De Zerbi in via Castelfidardo, dove talvolta si soffermarono anche a lungo risortendone poi col De Zerbi stesso.

Alle 4 pom. del 25 si recarono con questi alla Banca Romana, dove rimasero per ben tre ore.

Si crede, ed i fatti suesposti ne sarebbero una prova, che l'onorevole De Zerbi procuri al Bellucci affari presso la Banca, dividendone poi la provvigione.

La mattina del 24 corrente, alle ore 11, nella casa del Bellucci ebbe luogo una riunione alla quale intervennero il Laurenti, il Benignati e diversi signori che dall'accento sembravano meridionali. Per pochi momenti vi partecipò pure un signore che dall'aspetto sembrava agitatissimo, di statura alta, snello, con piccoli baffi grigi, vestito elegantemente, il quale appena uscito dalla casa del Bellucci, diede ordine al cocchiere, che l'aspettava alla porta con un coupé, di condurlo d'urgenza alla ferrovia.

Fra gli amici che tiene in Roma il Bellucci, havvi l'ingegnere Angeletti Aristodemo, abitante in via S. Nicolò da Tolentino, già socio del principe D. Paolo Borghese nelle imprese delle costruzioni.

Il figlio del commendatore Tanlongo, a nome Pietro, ha per cognato monsignor Francesco Santovetti, fiscale del vicariato.

Mi riservo ulteriori informazioni e continuo nella vigilanza.

Il Questore

FELZANI.

*Regio Ministero Interno
Direzione Generale di P. S.
Roma.*

PARTE SECONDA

Documenti relativi a Sofferenze e Rinnovazioni ⁽¹⁾

I.

Sofferenze.

Dini Luigi

ex deputato, Legislatura XVII.

(Vedi *Allegato alla Relazione N. 169-B, pag. 4*).

1.

Nota della Commissione.

L'onorevole Dini è per effetti cambiari caduti in sofferenza debitore del Banco di Napoli di lire 11,435.

2.

Note del Banco di Napoli.

È iscritto nell'albo degli architetti del Banco, ma non risulta siasi occupato di qualche lavoro.

L'esposizione di Luigi Dini e coobbligati era costituita dai seguenti effetti:

Scadenza 6 maggio 1878	L. 8,300
» 18 » »	» 8,700
» 26 aprile 1879 »	» 24,900
» 10 giugno 1882 »	» 15,500
Totale L. 57,400	

Dopolunghi giudizi, che importarono spese ingenti, l'Istituto ha potuto conseguire, espropriando il Dini, gran parte del suo credito, talchè la sofferenza residuasi ora a L. 11,435,04 in conto capitale e 13,852,37 a saldo spese.

Effetto n. 1172, scadenza 6 maggio 1878 lire 8,300 in sofferenza 8 stesso mese.

Effetto n. 1475, scadenza 18 maggio 1878, lire 8700 in sofferenza 22 maggio 1878.

A 26 marzo 1892 pagate le ultime lire 898.94 a saldo capitale.

Restano dovute a saldo spese L. 12,730,17.

Effetto n. 685, scadenza 26 aprile 1879 lire 24,900, passato a sofferenza 13 maggio 1879.

Sono tuttora dovute:

a saldo capitale L. 4,029.09
per spese » 1,122.70

Effetto n. 2706, scadenza 10 giugno 1882 lire 15,500 passato a sofferenza 22 luglio 1882.

Sono tuttora dovute a saldo capitale lire 6,805.98.

(1) V. anche accertamento definitivo delle Sofferenze e Rinnovazioni nell'ultimo volume degli Atti della Commissione d'inchiesta: *Indagini d'ordine generale*.

Garibaldi Menotti

Deputato al Parlamento dalla XIII Legislatura.

(Vedi Allegato alla Relazione 169-B, pag. 5 e 6).

1.

Note della Commissione.

L'onorevole Garibaldi Menotti è, per obbligazioni cambiarie cadute in sofferenza presso l'Amministrazione centrale della Banca Nazionale, debitore di lire 134,722.70; per obbligazioni cambiarie in sofferenza presso la Banca Romana, debitore di lire 201,307.

2.

Note del Banco di Napoli.

Sofferenza di L. 200,285.20 ed accessori per due effetti scaduti nel 1876.

Passata a perdita nel 1884 per condono.

Effetto 2223 — Scadenza 1° giugno 1876 L. 110,285.20
in sofferenza 6 detto mese.

Effetto 5545 — Scadenza 1° settembre 1876 » 110,285.20
in sofferenza 6 stesso mese.

Effetto 8567 — Scadenza 19 novembre 1876 » 90,000. »
in sofferenza 22 novembre.

Spese di protesto L. 59.40

Altre spese . . . » 684.95

A 25 ottobre 1879 per iscrizione ipotecaria contro Menotti Garibaldi accesa in Roma . . . » 1,629. »

L. 2,373.35

A 17 giugno 1876 pagato un effetto di L. 110,285.20
Spese » 19.80

A 26 gennaio 1884 passate a perdita :

2° e 3° effetto, per . . . L. 200,285.20

Spese » 2,353.55

Negli atti del Banco esiste copia d'una lettera del generale Garibaldi in data 2 settembre 1874 del tenore seguente :

« Colla presente dichiaro garantire il rimborso della somma di lire 200,000 che il

Banco accorda a mio figlio Menotti secondo le norme dell'Istituto. E questa mia garanzia servirà fino a totale estinzione del debito suddetto. »

A quell'epoca il Menotti Garibaldi era debitore verso la succursale di Catanzaro di effetti scontati :

come presentatore per . . . L. 51,325
come girante per . . . » 22,520

Totale L. 73,845

Il fido di lire 200,000, inclusi gli effetti già scontati, fu concesso con deliberazione del Consiglio generale del 18 novembre 1874 perchè nella parola del generale Garibaldi si aveva la più salda sicurezza per gl'interessi del Banco.

Il Menotti non indugiò a fruire del fido presentando diverse cambiali, che furono rinnovate alla scadenza col pagamento dei soli interessi.

Caduto in sofferenza l'effetto di lire 110,285.20, con scadenza 1° settembre 1876 il Banco interessò il generale a regolarizzare la posizione del figlio anche per l'altra cambiale di lire 90,000 che era prossima a scadere, e l'illustre uomo rispose con lettera del 6 novembre 1876 che avrebbe interessato il generale Nicotera come colui che si era impegnato di coprire col dono nazionale i debiti del Menotti.

Fu scritto anche all'onorevole Nicotera che rispose nei seguenti termini :

« Roma, 15 novembre 1876.

« La ringrazio per quanto mi fu scritto intorno alla vertenza del signor Menotti Garibaldi con codesto Istituto di credito, quantunque io abbia pregato il commendatore Cuciniello perchè le facesse sapere essere io da molto tempo nell'impossibilità di provvedere al pagamento dei debiti del figlio del generale.

« Io ebbi, è vero, l'incarico di pagare le obbligazioni di Menotti, e delle quali mi diè

un elenco *che non comprendeva però il Banco di Napoli.*

« Ben presto la somma a me consegnata fu esaurita avendo io estinto ogni effetto fino alla concorrenza della medesima, come da ricevute fattemi rilasciare.

« I debiti del figlio del generale raggiungevano una cifra di gran lunga superiore alla somma a me consegnata.

« Tutte queste notizie furono consegnate al commendatore Cuciniello perchè a sua volta ne rendesse consapevole la S. V.

« Stando così le cose, mi veggio, con mio rammarico, nell'impossibilità di provvedere alla diminuzione delle cambiali del signor Menotti Garibaldi. »

Ottenutasi, dopo ciò, la condanna del Menotti, si scrisse nuovamente al generale Garibaldi, che addì 17 maggio 1877 rispose da Caprera così:

« La pregiata vostra del 14 l'invio a mio figlio Menotti, che spero farà onore alla mia firma: in ogni caso io sono sempre responsabile verso il Banco di Napoli della somma prestata a mio figlio. »

A sua volta il Menotti con lettera del 1° giugno 1877 proponeva di pagare gl'interessi maturati nel corso dell'anno e ridurre possibilmente il debito in conto corrente, sul quale avrebbe fatti graduali versamenti proporzionati alle sue risorse e diretti ad ammortizzare prima gl'interessi e mano mano il capitale.

Invitato con lettera del 27 ottobre stesso anno a menomare il debito, si faceva a chiedere un'altra dilazione, e respingeva più tardi la proposta del Banco che gli suggeriva di estinguere l'esposizione cambiaria con un mutuo fondiario a lunga scadenza sui beni da lui posseduti nell'Agro romano.

Accesa dopo ciò l'iscrizione ipotecaria, che era preceduta da altre ipoteche, fu riferita al Consiglio generale la dichiarazione del Consiglio d'amministrazione circa la non convenienza di procedere contro il gran patriota che aveva coperto lo sconto colla propria malleva, ed il Consiglio generale, proponendosi dall'un canto di rimettere il debito e non volendo d'altra parte urtare la delicatezza del generale, approvava ad unanimità in seduta del 18 aprile 1879 il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio generale del Banco, lieto della dichiarazione fatta dal Direttore gene-

rale a nome del Consiglio d'amministrazione pel credito verso Garibaldi, passa all'ordine del giorno. »

Con altra deliberazione del 13 novembre 1881 lo stesso Consiglio generale:

« In vista dei titoli di benemerenza della intera famiglia Garibaldi rinunzia eziandio ad agire contro l'obbligato Menotti, ma da rendersi tale rinunzia operativa solo quando a giudizio del Consiglio di amministrazione, essa non possa profittare ai terzi più che alla famiglia. »

Infine con deliberazione del 14 luglio 1883 fu autorizzata la cancellazione della ipoteca dietro domanda di Menotti del 7 stesso mese diretta alla Sede di Roma e così concepita:

« Avendomi il Consiglio generale del Banco *generosamente donato* le lire 200,000 che risultavano quale mio debito verso l'Istituto, io le sarei grato se volesse ottenermi dalla Direzione generale la cancellazione dell'ipoteca che esiste sulle tenute di mia proprietà enfiteutica nell'Agro romano.

« Fiducioso che vorrà essermi gentile del favore, ecc. »

3 e 4 Documenti presentati dall'onorevole Menotti Garibaldi:

3.

Conto di alcuni lavori di bonifica fatti nella tenuta di Carano dal signor generale Menotti Garibaldi.

Macerie a Presciano, canne 476 a lire 5	L. 2,384. 12
Lavori in muratura (legname, materiali, mano d'opera, pavimenti, selciati, infissi ecc.)	» 168,939. 80
Bonifiche agrarie (vigneto, frutteto, condottura d'acqua a Presciano, pozzi artesiani, fossi di scolo, ecc.)	» 90,220. »
Bonifiche in genere (passini 10,000 di staccionate e concorsi nella sistemazione delle due strade di Carano e di Presciano).	» 45,400. »
Totale	L. <u>306,933. 92</u>

In questo conto non è compresa la bonifica e il minor reddito realizzato per l'allevamento del bosco e degli olmi lungo i fossi.

4.

Bonifiche fatte dal signor generale Menotti Garibaldi nelle tenute di Carano e Presciano.

TENUTA DI CARANO.

Casale L.	1,486. 24
Casa, azienda e chiesa . . . »	3,805. 05
Capannone della macchina »	3,527. 80
Capannone dei buoi e dei bufali »	8,371. 89
Granaio e casa del medico . »	39,810. 64
Casa del fattore e gallinaio . »	8,491. 24
Forno vicino al pozzo . . . »	4,879. 75
Dispensa con forno, scuderia e grotta »	19,470. 40
Piccoli forni avanti il casale »	507. 04
Torre Spaccasassi »	1,742. 81
Tinello e grotta nella vigna »	8,405. 74
Capanna circolare ai larghi e caciara »	1,741. 57
Capanna murata. »	57. 50
Forni presso la capanna degli Ominelli »	613. 38
Tomba »	2,567. 42
Ponti »	9,522. 18
Chiavicotti »	2,309. 62
Fontanili »	2,041. 08
Lavori diversi nei fabbricati »	619. »
Pozzo artesiano al casale . »	3,000. »
Pozzo artesiano alla vigna (non riuscito) »	1,500. »
Fossi di scolo m. 40,000 a lire 0,125 il metro »	5,000. »
Staccionate n. 36,000 a lire 0,9875 il metro »	35,550. »
Vigna ettari 30 a lire 2,500 l'ettaro »	75,000. »
Frutteto ed orto ett. 2 a lire 1,500 l'ettaro »	3,000. »
Concorso nella sistemazione delle strade consortili . . . »	3,500. »
Totale per la tenuta di Carano L.	246,520. 35

TENUTA DI PRESCIANO.

Casale con cascina e stalla L.	2,661. 19
Torretta »	525. 66
Fienile e capannone della macchina »	1,260. 83
Ponti »	964. 99
Macerie m. 952 a lire 2.50 il metro »	2,380. »
Staccionate m. 4,000 a lire 0,9875 il metro »	3,950. »
Condottura per acqua m. 1,200 a lire 2.10 il metro »	2,520. »
Numero 5 chiusini in peperino per conduttura acqua . . . »	200. »
Concorso nella sistemazione strade consortili »	2,400. »
Totale per la tenuta di Presciano L.	16,862. 67

RIASSUNTO.

Per la tenuta di Carano . L.	246,520. 35
Per la tenuta di Presciano »	16,862. 67
Totale . . . L.	263,383. 02

NB. Nel presente conto non sono compresi molti lavori fatti in economia dall'onorevole signor generale e non assoggettati nè a misura, nè a stima.

Non è neanche compresa la valutazione della bonifica e del minore reddito realizzato per l'allevamento del bosco e degli olmi lungo i fossi.

Nella tenuta di Presciano sono stati fatti tutti i lavori necessari nei fabbricati, ponti ecc.; non si potevano fare appezzamenti di bonifiche agrarie (vigna, orto ecc.) perchè bisognava conservare il carattere di unità all'azienda delle due tenute; peraltro i lavori fatti a Carano sono prossimi alla tenuta di Presciano.

Non è compresa la mola a vento nella tenuta di Carano.

Giampietro Emilio

ex Deputato, (Legislature XVI, XVII).

(Vedi Allegato alla Relazione N. 169-B a pag. 6 e 7).

1.

Nota della Commissione.

L'onorevole Emilio Giampietro è indicato nell'elenco delle obbligazioni in sofferenza del Banco di Napoli per lire 40,084. 15.

2.

Note del Banco di Napoli.

Sofferenza di lire 3,600 per effetto scaduto a 5 novembre 1889 estinta da Casale Alberto collo sconto di un nuovo effetto.

Altra sofferenza di lire 38,030, residuo di lire 45,830, per effetti scaduti nel 1886.

Fino al 1890 fu membro del Consiglio generale del Banco in rappresentanza della Camera di commercio di Napoli.

Il Banco ottenne sentenza di condanna in dicembre 1886.

In maggio 1889 l'avv. Eduardo Castellano consigliava di non procedere ad atti esecutivi perchè l'Istituto avrebbe rimesso le spese.

Più tardi i debitori offrirono di pagare con azioni della ferrovia Napoli-Somma-Ottaviano di lire 250 interamente versate, e l'offerta fu accettata con deliberazione del R. Commissario 4 ottobre 1890, la quale per altro non ebbe seguito.

Gli effetti sono tuttora in sofferenza.

Effetto 22,074 scadenza 14 novembre 1885	L. 7,800
passato in sofferenza 22 febbraio 1886, incassato 1 aprile 1886.	
Effetto N° 6657, scadenza 30 giugno 1886.	> 7,700
Effetto N° 8311, scadenza 21 luglio 1886	> 4,000
in sofferenza 13 ottobre 1886. (spese lire 1,450.50)	
Effetto N° 10135, scadenza 11 agosto 1886	> 9,600
Effetto N° 10136, scadenza 11 agosto 1886	> 9,600

Effetto N° 10581, scadenza 17 agosto 1886	> 2,530
Effetto N° 10733, scadenza 20 agosto 1886	> 600
Effetto N° 10931, scadenza 24 agosto 1886	> 4,000
In sofferenza 13 ottobre 1886. (spese lire 603.65)	

3.

Lettera dei Reggenti delegati della Banca Romana all'onorevole Giampietro.

Banca Romana

Roma 2 settembre 1893.

N. 7305

Onorevole Sig. Avv. Emilio Giampietro

SCAFA.
(Provincia di Chieti)

Dal nostro signor commendatore Mazzino ci sono stati rimessi per v. c. alcuni effetti per

L. 11,106. — in rinnovazione di quelli a vostro carico per complessive che andavano a scadere al 22 agosto ultimo scorso.

> 11,116.65

Il detto commendatore Mazzino ci ha inoltre versate per la piccola diminuzione e gl'interessi

> 166.60 che non sono stati sufficienti e ci siamo valse di una rimanenza a vostro favore che rimaneva in nostre mani, fino dall'ultima vostra rinnovazione, nel maggio u. s.

Vi rendiamo qui acclusi i sunnominati vostri effetti scaduti cioè:

L. 10,000. — al 22 u. s. agosto N. 7174	
> 1,000. — > > > > 3	
> 116.65 > > > > 5	

e vi preghiamo favorircene discarico.

Gradite i nostri distinti saluti

P. I reggenti delegati
ANTONIO BALDANTONI.

4.

Certificato della Camera di Commercio ed Arti di Napoli.

Il Presidente della Camera di Commercio ed arti di Napoli

CERTIFICA

1° Che nelle elezioni per la parziale rinnovazione del Collegio Camerale avvenute negli anni appresso indicati, all'onorevole Emilio Giampietro vennero attribuiti i seguenti voti:

Elezioni del 1880	voti	969
>	>	1884 > 2514
>	>	1888 > 2342
>	>	1892 > 2431

2° Che il ridetto onorevole Giampietro venne eletto nella tornata degli 8 ottobre 1890 a componente il Consiglio Generale del Banco di Napoli con voti quattordici, avendo gli altri candidati riportati i voti qui appresso:

Pavoncelli Nicola 9; Spadoni Angelo 5; Schioppa Luigi 2; Cimmino Domenico 2; Mazza Aniello 1.

3° Che il medesimo si dimise da componente il Consiglio Generale del Banco di Napoli il 13 marzo 1891.

4° Che, nelle elezioni dell'ufficio di Presidenza pel 1894 il medesimo onorevole Giampietro venne eletto a vice-presidente con voti 14 sopra 16 votanti, ritrovandosi 2 schede bianche.

5° Che la Ditta Crocco e Giampietro venne iscritta nel Ruolo dei contribuenti alla tassa sugli esercizi industriali e commerciali del Comune di Napoli nell'anno 1882.

E perchè consti si rilascia il presente da valere come per legge.

Napoli 15 settembre 1893.

Il presidente
L. PETRICCIONE.

Il segretario
F. SARNELLI.

5.

Certificato dei Reggenti della Banca Romana.

Roma 29 settembre 1893.

Io sottoscritto Capo dell'Ufficio di Sconto di questa Banca certifico che dai registri di quest'ufficio stesso risulta che quando il signor Emilio Giampietro, deputato al Parlamento Nazionale, richiese alla Banca Romana, il giorno 8 maggio 1890, un'anticipazione di lire italiane diecimila, depositò contemporaneamente, come dalla relativa ricevuta rilasciatagli N.° 1973, N.° ottanta Azioni della Ferrovia Napoli-Ottaviano in garanzia della suddetta anticipazione.

Tali Azioni sono tuttora in deposito nella Cassa di questa Banca non essendo ancora stata estinta l'obbligazione che riguarda l'anticipazione in parola.

Per il capo dell'Ufficio di Sconto
P. FORNARI.

Banca Romana in liquidazione

I reggenti Delegati

A. BALDANTONI L. SIMONETTI

Visto

Il Regio Commissario
E. MARTUSCELLI.

6.

Due cambiali ed un certificato di deposito d'Azioni della ferrovia Napoli-Ottaviano nella Banca Romana.

Due cambiali (1) accettate da Emilio Giampietro all'ordine della Banca Romana e quietanzate:

la prima in data 6 novembre 1890 per lire 5000 con scadenza 8 febbraio 1891,

la seconda in data 6 novembre 1890 per lire 5000 con scadenza 8 febbraio 1891.

Certificato della Banca Romana in data 3 marzo 1893 n. 1277/s per deposito fatto dall'onorevole Emilio Giampietro di 80 azioni della ferrovia Napoli-Ottaviano (valore lire 20,000) in garanzia del buon fine di un suo effetto di lire 11,216. 65 con scadenza del 21 maggio 1893.

(1) Gli originali delle cambiali e del certificato sono depositati nella Segreteria della Camera.

7.

Situazione del Bilancio della Ditta Donato Paparella e Comp. a tutto il 31 dicembre 1892.

ATTIVO

Cassa	L.	2,579. 37	
Stabilimento industriale e miniere	»	101,126. 45	
Costruzioni nuove	»	6,423. 59	
Utensili, macchine e attrezzi	»	61,127. 06	
Effetti da esigere	»	4,676. »	
Azioni di Banca	»	696. »	
Caparre alla ferrovia	»	20. »	
Spese da collocare	»	229. 82	
Depositi per acquisti terreni	»	276. 65	
Id. a garanzia	»	480. »	
Spedizioni in assegno	»	304. 80	
Merci esistenti.	»	16,443. 90	
			<u>194,443. 64</u>
Spese d'amministrazione	L.	13,335. 14	
Fitti e canoni	»	5,605. 56	
Imposte e tasse	»	1,204. 35	
Sconti	»	6,402. 02	
Ritenuta del 15 per cento sugli utensili, macchine, attrezzi, ecc. per ammortizzo consumo	»	11,963. 60	
			<u>58,510. 67</u>
			<u>232,954. 31</u>

PASSIVO

Conti correnti	L.	60,924. 03	
Effetti da pagare	»	18,696. 37	
Spese diverse da pagare	»	12,428. 99	
Operai per cauzione servizio	»	420. »	
Fondo per gl'infortuni	»	282. 43	
			<u>92,751. 82</u>
Asfalti e Bitumi	L.	105,924. 12	
Spese di produzione	»	69,398. 02	
	L.	36,526. 10	
Utili produzione olio	»	472. 40	
Utili somministrazioni corda e polvere.	»	203. 65	
Profitti e perdite	»	13,229. 99	
			<u>50,432. 14</u>
Capitale	»	60,000. »	
N. Sig. Paparella s. credito.	L.	17,956. 82	
Id. Giampietro id.	»	11,813. 53	
	L.	29,770. 35	
			<u>89,770. 35</u>
			<u>L. 232,954. 31</u>

	Dare	Avere
	L. 2,283. 77	»
Mantegazza Carlo, Milano	»	3,504. 05
Terreni Oreste, Genova	»	23,972. 05
Flori Pietro, Milano.	»	1,973. 45
Mantegazza Elpidio Roma	»	30,000. »
Finelli	111. 32	»
Praga Cugini, Milano	»	429. 36
Glaentzer C. F., Ancona	»	649. 50
Parboni Napoleone, Napoli	349. 12	»
Parboni Vincenzo, Roma.	305. 83	»
Vagliani Federico Carlo, Verona.	»	4,700. »
Di Giulio Paolo, Chieti	1,000. »	»
Suffert Edoardo e C., Milano	603. »	»
Fornaroli Giovanni, Ancona	770. 25	»
Zenone e Soave, Vicenza.	»	80. 57
Zazzetta Filippo, Pescara.	16. »	»
Mammarella Sebastiano, Chieti	»	3. »
Gigante Agostino, Chieti.	98. 37	»
Leonelli Luigi, Lettomanoppello	20. 90	»
De Sanctis Luigi, id.	20. »	»
Von Bremen H., Ancona	»	133. 29
Paparella Salomone, Tocco Casauria	»	16. 22
Valentini Giuseppe, Lettomanoppello	92. 14	»
Di Pietro Antonio, Chieti	5. »	»
Terzini Gaetano, Tocco Casauria	15. »	»
Donatelli Giovanni.	215. 49	»
Nubile Donato, Turrivalignani.	1. 80	»
Profenza Donato, Lettomanoppello	»	32. 80
Russi e C., Ancona	185. 90	»
Arditi ing. Giovanni, Manoppello	40. 10	»
Breda Achille, Turrivalignani.	14. 25	»
Duca Caracciolo, Tocco Casauria.	60. »	»
Luciani Tito, Ortona a Mare	307. 87	»
Caracciolo, Paparella e Croizat, Tocco Casauria	67. 85	»
Del Ponte Ferdinando, Lettomanoppello	»	715. 05
Di Renzi Antonio e Domenico, id.	100. 60	»
Berardini Carmine, id.	9. »	»
Ferrante Pietro, id.	46. 50	»
Duchessa di Castelluccio, Tocco Casauria.	33. »	»
Domizio, id.	49. 50	»
Ferrante Nicola	»	290. 46
Cattrò e C., Ancona.	20. 60	»
Mancini Nunzio	50. »	»
Di Paolo Carmine	5. »	»
Di Fazio Nunzio, Lettomanoppello	5. »	»
Di Renzi Luigi, id.	110. »	»
Raulli Eustachio, id.	»	»

	Dare	Avere
Pelaccia Valentino, Chieti L.	2. »	»
Federico Vincenzo id. »	10. 10	»
Di Biase Antonio, Lettomanoppello. »	»	422. 15
Papile Alberico, Chieti »	20. »	»
Breda Camillo, id. »	3. »	»
Addario Antonio, id. »	1. 50	»
Bucco Fratelli, Pescara »	»	26. 20
Giancarelli Antonio, Popoli. »	»	304. »
Società abruzzese per la fabbricazione dei laterizi »	»	32. 50
Murgi Elia, Ancona »	»	523. 54
Donatelli Enrico »	35. »	»
De Angelis Michele. »	»	200. »
Totali. L.	<u>7,084. 76</u>	<u>68,008. 79</u>
Bilancio passivo »	60,924. 03	»
	<u>L. 68,008. 79</u>	<u>68,008. 79</u>

Effetti di favore.

Gennaio	5	Di Flori Pietro, Milano e che costituiscono tutto il suo credito in conto corrente L.	2,998. 75
	12	id. id. »	2,738. 40
	15	id. id. »	926. 75
	25	id. id. «	1,992. 30
	25	id. id. »	2,876. 25
Febbraio	24	id. id. »	2,789. 30
	25	id. id. »	1,729. 25
	28	id. id. »	1,836. 25
Marzo	5	id. id. »	1,991. 70
	»	id. id. »	2,687. 40
	14	id. id. »	1,406. 30
			<u>L. 23,972. 65</u>
	10	Di Elpidio Mantegazza, Roma, e che fa parte del suo credito a conto corrente »	1,927. 50
	18	Di Oreste Terreni, Genova, e che fa parte del suo credito a conto corrente »	1,500. »
Febbraio	15	Di Paolo Di Giulio, Chieti, e che fa parte del suo credito a conto corrente »	3,000. »
		Totale effetti favore in circolazione. L.	<u>30,400. 15</u>

Dimostrazione.

Esistenti al 1° ottobre	L.	71,470. 89	
Esistenti nel trimestre:			
in ottobre N° 7 Effetti Flori.	L.	14,667. 30	
» 3 » E. Mantegazza »		6,380. 50	
» 1 » Giampietro. . . »		2,400. »	
» 1 » P. Parma . . . »		1,000. »	
» 1 » O. Poliero . . . »		1,000. »	25,447. 80
in novembre » 3 » Flori.	L.	4,247. 50	
» 3 » Mantegazza . . »		6,400. »	
» 4 » Terreni »		7,006. 39	17,633. 89
in dicembre » 3 » Flori.	L.	9,667. 70	
» 4 » Mantegazza . . »		6,864. 50	
» 2 » Terreni »		2,000. »	18,532. 20
31 dicembre			<u>61,623. 89</u>
		Rimanenza totale.	L. 9,837. »
Ricevuti nel trimestre:			
in ottobre N° 2 Effetti Flori.		5,614. 65	
in novembre » 2 » »	L.	4,518. 55	
» 1 » di Giulio . . . »		3,000. »	7,518. 55
in dicembre » 3 » Flori.	L.	5,929. 95	
» 1 » Terreni »		1,500. »	7,429. 95
31 dicembre			<u>20,563. 15</u>
		Rimanenza totale come sopra	L. <u>30,400. 15</u>

Effetti da esigere.

Accettazione P. Flori di Milano	L.	900. »	
Id. O. Terreni, Genova.		2,000. »	
Id. V. Parboni, Roma		600. »	
Id. Cugini Praga, Milano.		1,176. »	
Totale come da Inventario			L. <u>4,676. »</u>

Effetti da pagare.

Dicembre 31	Pagherò ord. E. Montenovesi	L.	974. 90	974. 90
Gennaio 9	id. » Candelloro		1,572. 15	
10	id. » De Luca		1,200. »	
15	id. » Costantini e C.		471. 18	3,243. 33
Febbraio 6	id. » Cattrò e C.		1,454. 40	
15	id. » »		2,000. »	
18	id. » Serafini F.		770. 85	
28	id. » Costantini e C.		391. 43	4,616. 68

Marzo	1	Pagherò ord. D'Amico	L.	428. 30	
	10	id. » C. F. Glaentzer.	»	5,853. 50	
		id. » Murgi	»	225. 46	6,007. 26
Aprile	3	id. » E. Muzi.	»	523. 54	
	25	id. » Serafini F.	»	762. 50	
	28	id. » B. Murgi	»	178. 14	
	30	id. » Costantini e C.	»	430. 96	
		id. » Murgi	»	288. 46	2,183. 60
Maggio	20	id. » Varale Antonio.	»	414. 35	414. 35
Giugno	3	id. » Serafini F.	»	756. 25	756. 25
Totale come da Inventario			L.	<u>18,696. 37</u>	

Dimostrazione.

In circolazione al 1° ottobre	L.	27,291. 61
Estinti in ottobre. . . L.	16,781. 59	
Id. » novembre. . »	803. 30	
Id. » dicembre. . »	646. 35	» 18,231. 24
Rimanenza	L.	9,060. 37
Rilasciati in ottobre. . »	2,611. 90	
Id. » novembre. »	5,853. 50	
Id. » dicembre. »	1,170. 60	» 9,636. »
Totale come da Inventario	L.	<u>18,696. 37</u>

Merci esistenti.

Asfalto in pani.

Settembre 30. Esistenti. . . . Quint.	3,823. »	
Fabbricati nel trimestre. . . »	7,083. 24	
Totale . . Quint.	10,906. 24	
Spediti nel trimestre. . . »	6,971. »	
Dicembre 31	Restano Quint.	<u>3,935. 24</u> L. 2. 40 L. <u>9,444. 60</u>

Bitume.

Settembre 30 Esistente . . . Quint.	112. »	
Ricevuto nel trimestre . . »	1,029. 15	
Totale . . Quint.	1,141. 15	
Spediti nel trimestre . . »	455. 10	
Restano Quint.	686. 05	
Adoperati nel trimestre . . »	349. 73	
Dicembre 31	Restano Quint.	<u>336. 68</u> L. 17. 50 L. <u>5,891. 90</u>

Roccia.

Settembre 30	Esistente . . .	Quint.	4,976. 65		
	Ricevuta nel trimestre . . .	»	8,570. 70		
	Totale . . .	Quint.	13,547. 35		
	Spedita nel trimestre	Quint.	4,640. »		
	» in polvere . . .	»	1,140. »		
	Adoperata	»	7,500. »	13,280. »	
Dicembre 31	Restano . . .	Quint.	267. 35	L.	— 60 150. 40

Barili vuoti.

Settembre 30.	Esistenti	N.	119		
	Acquistati nel mese	»	152		
	Totale.	N.	271		
	Spediti nel trimestre.	»	225		
Dicembre 31.	Restano	N.	46	L.	4. 50 207. »

Parés.

	Come ultima rimanenza.	L.	750. »
	Totale merci esistenti	L.	16,443. 90

Fitti e canoni.

1892					
Gennaio	15	Canone a Roccamorice	L.	20. »	20. »
Marzo	12	Pagate a Manoppello	»	200. »	
	19	id. Abbateggio	»	800. »	
	25	id. Lettomanoppello.	»	1,040. »	
	31	id. per carta bollata per contratto	»	5. »	
	31	id. per atto d'affitto	»	420. »	2,465. »
Aprile	22	id. Costanzi per la miniera S. Liberata	»	361. 25	361. 25
Maggio	24	Canone al Comune di S. Valentino.	»	25. »	
	29	id. alla Ferrovia.	»	5. »	30. »
Giugno	28	Pagate per fitto a Roccamorice.	»	100. »	100. »
Luglio	15	id. al Comune di Lettomanoppello	»	1,010. »	
	31	id. alla Ferrovia	»	75. »	1,085. »
Settembre	18	id. al Comune d'Abbateggio	»	100. »	
	24	id. id. id.	»	800. »	900. »
Dicembre	20	id. al Comune di Lettomanoppello	»	644. 31	644. 31
		Totale come all'inventario.	L.	5,605. 56	

8.

**Contratto per costituzione di Società
Paparella-Giampietro.**

Tra

I sottoscritti si è dichiarato e convenuto quanto appresso:

Il signor Donato Paparella, trovandosi da molti anni nell'esercizio dell'industria per la lavorazione degli asfalti e la fabbricazione del bitume, e volendo all'uopo, per assicurare alla industria medesima una lunga durata, è venuto nella determinazione di stipulare un contratto col signor Emilio Giampietro fu Ferdinando, associando quest'ultimo all'industria e commercio predetti.

Art. 1. Con la data del 1° maggio 1890, è costituita un'associazione in partecipazione tra i signori Donato Paparella e Giampietro Emilio, che avrà la durata di anni venti e questa più che sopra altra base s'intende fondata sulla reciproca assoluta stima e fiducia che i sottoscritti hanno fra loro.

Art. 2. L'associazione è costituita al capitale di lire 87,080. 74. Cadranno nell'associazione le case e diritti tutti nominati e descritti nei libri commerciali del signor Domenico Paparella ora di assoluta spettanza del medesimo ed ai quali si attribuisce il valore complessivo di lire 87,080. 74.

Art. 3. Al signor Emilio Giampietro per l'acquisto della partecipazione di cui sopra, gli si conferisce il diritto di condominio per tutto quanto si appartiene all'industria ai fabbricati e ai diritti annessi così come risulta dal precedente articolo. Il detto diritto di condominio è in ragione della metà, che gli attribuisce il signor Donato Paparella per la somma di lire trentamila prezzo così convenuto e da pagarsi nel modo seguente: lire 17,000 già versate nelle mani del signor Paparella e lire 13,000 da versarsi all'atto della firma del presente stipulato.

Tuttochè il valore capitale dell'industria ascenda a lire 87,080. 74, pure si è convenuto che il signor Emilio Giampietro paghi sole lire trentamila per la sua metà, e ciò in corrispettivo delle spese da lui sostenute e dei vantaggi arrecati allo sviluppo dell'industria con l'opera da lui prestata assiduamente per vari anni.

Art. 4. L'associazione sarà gestita o sotto il nome del signor Donato Paparella o sotto

la ragione commerciale Paparella e Giampietro, od altra ragione che d'accordo si troverà più conveniente. Il Paparella dirigerà sopra luogo l'azienda spendendo tutta l'efficace opera sua, al benessere e allo sviluppo di essa.

Art. 5. Con l'istessa data si è iniziata la tenuta dei libri commerciali a sensi del presente contratto.

Art. 6. Il signor Giampietro curerà dalla sua parte l'amministrazione per quel che concerne l'impianto di essa, sia sopra luogo che in qualsiasi altra città sia conveniente impiantare succursali o rappresentanze. Queste succursali e rappresentanze non potranno essere stabilite che di comune accordo fra gli associati e limitatamente alla industria asfaltica e bituminosa.

Art. 7. Tutti gli utili, niuno escluso ed eccettuato, andranno ripartiti in due parti uguali fra i soci Emilio Giampietro e Donato Paparella.

Art. 8. A fine maggio 1891 sarà redatto discusso ed acclarato un bilancio, e così di seguito di anno in anno per la futura durata dell'associazione.

Art. 9. Il signor Donato Paparella nella sua qualità di direttore e per la sua opera speciale preleverà lire duecento mensili e lire cento anche mensili saranno prelevate dal signor Giampietro a rimborso spese eventuali.

Art. 10. I soci preleveranno sugli utili mensilmente la somma di lire trecento ciascuno e detti prelevamenti saranno considerati nel bilancio di ciascun anno e addebitati a conto corrente a ciascuno dei soci.

Art. 11. Nel lontanissimo caso di divergenze, queste saranno decise inappellabilmente da un collegio arbitrale composto di tre arbitri, uno scelto da ciascuna delle parti, ed il terzo occorrendo sarà nominato dal Primo Presidente della Corte di Appello di Napoli.

Art. 12. Nel caso si dovesse procedere alla registrazione del presente atto, tutte le spese cederanno a carico della parte che avrà resa necessaria la detta registrazione. Si conviene espressamente che la casa alla stazione di S. Valentino sarà adibita esclusivamente alla abitazione del signor Paparella e per qualche mese dell'anno dal socio Emilio Giampietro.

Napoli, 1 maggio 1890.

DONATO PAPARELLA.
EMILIO GIAMPIETRO.

9.

Contratto — Società tra i signori Napoleone Parboni, Gaspare Colosimo, Alberto De Paolis, Emilio Giampietro.

Nell'anno 1885 fu costituita una Società per la lavorazione ed applicazione di asfalto minerale da eseguirsi in Napoli e provincie sotto la ragione sociale « Napoleone Parboni, Lavrazioni, ecc. ecc. » fra i signori Napoleone Parboni, Emilio Giampietro e Gaspare Colosimo; e nel 1887, di pieno accordo, addì sei marzo, con scrittura privata da valere quale pubblico istrumento, convennero nel modificare il contratto costitutivo della Società, rimanendo essi, Emilio Giampietro e Gaspare Colosimo soci accomandanti e Napoleone Parboni socio accomandatario e socio d'industria. Ora volendo all'opera intrapresa e felicemente riuscita, assicurare la continuità, dando ad essa una più larga base sulla proposta del socio Parboni convengono pienamente, di modificare la Società del 6 marzo 1887 nel modo e nei termini che appresso, rimanendo abrogata ogni altra precedente, e stabilendo che faccia parte integrale della nuova scrittura privata la narrativa di cui sopra ed in seguito.

Art. 1. Lo attivo netto della cessata Società Napoleone Parboni è, come risulta dall'ultimo bilancio, di lire 135,568.24 (lire centotrentacinquemilacinquecentosessantotto e centesimi ventiquattro), ma poichè posteriormente furono fatte dai soci, a seconda dei propri dritti, prelevazioni complessivamente per lire 14,870, così in fatto lo attivo netto su cui operasi la modificazione del presente contratto resta di lire 120,698.24 (lire centoventimilaseicentonovantotto e centesimi ventiquattro), e si compone di crediti, materiali in magazzino, attrezzi, mobili, cassa contanti, effetti a riscuotere, ecc. ecc., come risulta dalla dettagliata descrizione di essi contenuta nel legale inventario.

Art. 2. I signori Napoleone Parboni, Emilio Giampietro, Gaspare Colosimo ed Alberto De Paolis, costituiscono con la presente scrittura privata, da valere quale pubblico istrumento, una Società in accomandita semplice per la lavorazione ed applicazione d'asfalto da eseguirsi in Napoli e provincie; i primi tre nella qualità di soci accomandanti, ed il

signor Alberto De Paolis nella qualità di socio accomandatario.

Art. 3. La Società avrà sede, ufficio e magazzini nella città di Napoli e con la ditta sociale « Napoleone Parboni, Lavori di asfalto minerale. »

Art. 4. La durata della Società sarà di anni sei a principiare dal 1° aprile milleottocentonovanta e a finire al 31 marzo milleottocentonovantasei.

Art. 5. Il capitale rimane fissato in lire 120,698.24 (lire centoventimilaseicentonovantotto e centesimi ventiquattro) così ripartito:

Emilio Giampietro per lire 38,544.03 (lire trentottomilacinquecentoquarantaquattro e centesimi tre), cifra rappresentante il suo credito a tutt'oggi sull'attivo della Società cessata come all'articolo 1, e partecipando pel 30 per cento sugli utili netti.

Napoleone Parboni, il di cui credito a tutto oggi sull'attivo della cessata Società è di lire 55,555.88 (lire cinquantacinquemilacinquecentocinquantacinque e centesimi ottantotto), volendo, previo accordo coi soci Giampietro e Colosimo, e sempre a fine di assicurare alla Società la continuità, prelevare da detto suo credito lire 30,000 (lire trentamila), per far posto al nuovo socio, rimane nella nuova Società col residuale suo capitale di lire 25,555.88 (lire venticinquemilacinquecentocinquantacinque e centesimi ottantotto), partecipando pel 20 per cento sugli utili netti.

Gaspare Colosimo, il di cui credito a tutto oggi sull'attivo della cessata Società è di lire 26,598.33 (lire ventiseimilacinquecentonovantotto e centesimi trentatre), volendo aumentare la sua partecipazione sugli utili netti, versa altre lire 10,000 (lire diecimila) in contanti (3^a parte delle 30,000 prelevate dal signor Parboni), portando così il suo credito nella nuova Società a lire 36,598.33 (lire trentaseimilacinquecentonovantotto e centesimi trentatre), e partecipando complessivamente per il 30 per cento sugli utili netti.

Alberto De Paolis versa in contanti lire 20,000 (lire ventimila) e partecipa per il 20 per cento sugli utili netti.

Art. 6. I signori Colosimo e De Paolis all'atto della sottoscrizione del presente contratto versano per intero le loro rispettive quote, cioè Colosimo lire 10,000 (lire diecimila), e De Paolis lire 20,000 (lire ventimila), che il signor Napoleone Parboni dichiara di aver ricevute per la cessione di cui sopra.

Art. 7. La novella Società, così com'è riconosciuta, quantunque questo contratto porti la data di oggi 23 giugno 1890, tuttavia, di comune accordo, si conviene che gli effetti del presente contratto abbiano ad aver principio fin dal 1° aprile 1890, e così la nuova Società entra fin da allora in tutti i dritti ed impegni della passata Società, e farà parte della gestione in corso quanto all'articolo 1 è riferito.

Art. 8. Il socio Napoleone Parboni, oltre a dare alla industria che si va a continuare il nome già accreditato, dovrà seguitare a dirigere la Società che ora si ricostituisce, mettendo in opera tutta la pratica e le cognizioni tecniche che possiede per le lavorazioni delle quali si tratta. A tale scopo la Società lo nomina Direttore della stessa per la durata di anni tre, con l'obbligo di soprintendere all'andamento tecnico ed amministrativo della Società. Assumerà quindi e cambierà impiegati, operai, tratterà con i fornitori e clienti, formerà le tariffe per i lavori da eseguirsi, e converrà in quei ribassi che crederà fare, nello interesse della Società.

Art. 9. Ogni atto sociale dovrà ottenere l'approvazione del Direttore. Gli effetti cambiari verranno firmati dal gestore con l'intesa preventiva del Direttore.

Art. 10. Il socio Alberto De Paolis sarà l'amministratore delegato della Società, ne avrà la firma, salve le disposizioni contenute nel precedente articolo. Curerà gli incassi, firmerà i contratti ed impegni relativi alla industria, e provvederà a tutto il disbrigo delle parte amministrativa e tecnica, e disbrigherà altresì tutte quelle mansioni che, per invito dell'attuale Direttore, disbrigava il segretario nella cessata Società.

Art. 11. Siccome peraltro avendo i soci di comune accordo stabilito di non dare pubblicità al presente contratto, e quindi volendo, nell'interesse morale e materiale della Società, far rimanere inalterata la posizione del socio Napoleone Parboni di fronte al pubblico, che sin'oggi in lui solo ha riconosciuto la firma della Ditta, così perchè il socio Alberto De Paolis possa assumere la firma della Società, il socio N. Parboni è autorizzato a rilasciargli analoga procura.

Art. 12. A cura dello stesso gestore, Alberto De Paolis, ed a spese della Società sarà tenuta una regolare scrittura per l'andamento della Società stessa, ed a fine di ogni eserci-

zio sarà redatto il regolare bilancio come all'articolo 15.

Art. 13. Il socio Napoleone Parboni, oltre ai benefici netti risultanti dalla impresa che gli spetteranno come dall'articolo che segue, ed alle prelevazioni mensili come dall'articolo 19, riscuoterà mensilmente un compenso del 3 per cento sugli incassi che saranno fatti dalla Società per lavori eseguiti.

Art. 14. I benefici risultanti dalla impresa, depurati da tutte le spese, tanto fisse che eventuali verranno divisi come all'articolo 5, cioè per il 30 per cento a favore del signor Napoleone Parboni, e per il 20 per cento a favore del signor Alberto De Paolis. Il pagamento delle somme provenienti dagli utili netti, depurati come sopra, sarà fatto a ciascun socio nelle proporzioni stabilite, ed in quella misura che lo andamento della industria permetterà. Si potrà perciò l'utile pagare per intero o per acconti, ed all'uopo ciascun socio avrà il suo conto corrente.

Art. 15. In ogni anno, e precisamente nel mese di marzo, sarà compilato per cura del gestore e con la partecipazione del Direttore, il bilancio, che sarà presentato agli altri soci per la lettura e relativa approvazione.

Art. 16. Tutte le somme appartenenti alla Società, sieno d'immissione, che di proventi, saranno tenute in quella Banca, che il direttore, d'accordo col gestore, stimerà più rispondente agli interessi della Società, a conto corrente ed a disposizione del socio Napoleone Parboni.

Art. 17. La firma sociale e le somme sopra menzionate non potranno servire che ad uso della industria.

Art. 18. Ogni tre anni si procederà dai soci alla riconferma delle cariche sociali.

Art. 19. Per le speciali attribuzioni assunte dai soci, verranno fatte le seguenti prelevazioni: il direttore Napoleone Parboni preleverà in rate mensili posticipate eguali lire seicento; il gestore Alberto De Paolis preleverà in rate mensili eguali posticipate lire trecento.

Art. 20. Al socio Emilio Giampietro si pagheranno dalla Cassa sociale lire centoquindici mensili, ed al socio Gaspare Colosimo dalla stessa Cassa lire ottantacinque mensili. Tali somme si pagano ai suddetti soci a rimborso di eventuali spese incontrate nel disimpegno delle seguenti attribuzioni. Il socio Emilio Giampietro spiegherà la sua

azione nella Società per tutto quanto potrà concernere lo sviluppo ed il migliore andamento della azienda. Il socio Gaspare Colosimo rappresenterà in ogni controversia giudiziaria, nella qualità di procuratore legale, la Società, e ne curerà in tale qualità gli interessi.

Art. 21. In caso di morte di un socio, la Società rimarrà in esercizio se così piacerà ai superstiti. In questo caso gli eredi del socio defunto avranno dritto alla liquidazione della quota loro spettante, perchè ereditata, in base ad un bilancio speciale che si farà immediatamente avvenuta la morte del socio.

Art. 22. Nel caso un socio voglia cedere ad altri in tutto o in parte la sua quota di capitale e inerenti utili, fa d'uopo ottenga preventiva approvazione unanime dei soci.

Art. 23. Il capitale sociale stabilito come all'articolo 5 in lire 120,698.24 (lire centoventimilaseicentonovantotto e centesimi ventiquattro) al cessare della Società, qualora si volesse addivenire alla liquidazione della stessa, verrà ripartito così: al socio Emilio Giampietro lire 38,514.03 (lire trentottomilacinquecentoquarantaquattro e centesimi tre);

al socio Gaspare Colosimo lire 36,598.33 (lire trentaseimilacinquecentonovantotto e centesimi trentatre); al socio Napoleone Parboni lire 25,555.88 (lire venticinquemilacinquecentocinquantacinque e centesimi ottantotto); al socio Alberto De Paolis lire 20,000 (lire ventimila); oltre al credito risultante per utili accumulati e non riscossi nei vari esercizi.

Art. 24. Le spese del presente contratto, nel caso dovesse registrarsi, andranno a carico di quello o di quelli fra i soci che avranno dato luogo alla vertenza.

Art. 25. I soci eligono il loro domicilio in Napoli Via Medina, 65-66.

Fatto in Napoli in quattro originali oggi li ventitre giugno dell'anno milleottocentonovanta.

NAPOLEONE PARBONI
GASPARE COLOSIMO
ALBERTO DE PAOLIS
EMILIO GIAMPIETRO.

L'onorevole Giampietro ha esibito alla Commissione due Bilanci 1887-88 e 1892-93 della ditta Giampietro-Parboni-Colosimo-De Paolis che sono depositati nella Segreteria della Camera.

Quartieri dott. Niccolò.

Deputato al Parlamento dalla XI^a Legislatura

(Vedi allegato alla Relazione 169-B, pagine 8 e 9).

1.

Nota della Commissione.

L'onorevole Quartieri ebbe esposizioni cambiarie che caddero in sofferenza:

Con la Banca Romana per lire 50,424;
Col Banco di Napoli per lire 27,500;
Colla Banca Nazionale per lire 15,251.

2.

Informazioni del commendatore Regaldi.

Si desidera la comunicazione dell'incartamento relativo alle sofferenze Lecco Guidoni,

Niccolò Quartieri e Michele Querni (Firenze),
24 giugno 1893.

G. REGALDI.

Risposta.

Le lire 2,100 a soddisfazione del debito dell'onorevole Quartieri furono pagate dal di lui figlio Ferdinando, da cui parti la proposta di componimento.

Da un'annotazione negli atti della Direzione Generale sembra vi sia stata l'interposizione dell'onorevole San Donato.

3.

Note e documenti comunicati dal Banco di Napoli.

Estratto della nota 19 giugno 1893, n. 66, P. R. del Banco di Napoli (sede Firenze) relativo all'onorevole Quartieri Niccolò.

Faceva parte della ditta Lecco Guidoni e C. di Massa la quale lasciò cadere in sofferenza tre cambiali per lire 30,000 firmate in proprio dai signori Lecco Guidoni, Niccolò Quartieri e Michele Querni. Si sta procedendo al giudizio di espropriazione contro i soli Querni e Lecco Guidoni, perchè il signor Quartieri, con deliberazione di cotesto onorevole Consiglio di amministrazione centrale del dì 11 aprile 1891, fu esonerato da ogni responsabilità mediante il pagamento di 2,100 lire, da esso offerto a stralcio del proprio debito.

Bagnone (Spezia), 8, 1, 1891.

*Illustrissimo signor barone Belli
direttore della sede del Banco di Napoli.*

Firenze.

Il sottoscritto nell'intento di liberare il proprio padre commendatore Niccolò Quartieri dall'obbligazione personale che ha verso cotesto Istituto per le cambiali, che possiede con la sua firma, rassegna le seguenti proposte.

Premette che detto suo padre non avendo mai in proprio esercitato il commercio, non ha e non ha mai avuto un asse commerciale, nè possiede beni mobili, crediti od altro di qualunque entità. Ha bensì un patrimonio immobiliare posto in parte nel circondario di Pontremoli, ed in parte in quello di Massa, ma i beni di Pontremoli furono valutati lire 197,000; nell'occasione di un prestito conchiuso con la Cassa di risparmio di Sarzana, e quelli di Massa (Fivizzano) furono acquistati per lire 27,000. Si ha così in tutto un asse immobiliare di lire 224,000, che però nell'attuale condizione dei luoghi e dei tempi quando fosse esposto in vendita all'asta giudiziaria non darebbe certo un ricavato, che neppure si avvicinerrebbe a questa cifra.

Ora di fronte a un tale attivo si ha un

passivo ipotecario, che quasi ascende a 500,000 lire, come risulta dal qui unito prospetto, e il credito di cotesto Istituto, che figura appunto tra gl'ipotecari è primeggiato da tante iscrizioni anteriori per una somma di 434,000 lire. Non avrebbe quindi l'Istituto medesimo, come tutti gli altri ancora posteriori alla Cassa di risparmio di Sarzana, speranza alcuna di ottenere pagamento del loro credito dietro una liquidazione giudiziaria.

Solo per lo scopo, che i creditori di suo padre abbiano anche da lui un reparto conservando la loro azione contro gli altri coobbligati il sottoscritto anche per salvare il decoro della famiglia si determinò di pagare un 7 per cento alla Banca di Massa la quale comunque munita d'iscrizione anteriore accettò con rogito Luciani 15 ottobre 1889 di cui si unisce copia. Ed è questa stessa la proposta (ossia lire 2,100) che il sottoscritto facendo il maggiore degli sforzi, che gli permettono le sue personali risorse, sottopone a cotesto suo Istituto nella speranza di vederla secondata, e di poter quindi raggiungere il risultato di puro ordine morale, ch'egli si è proposto.

Con la massima stima, si pregia dirsi della S. V. Illustrissima.

Devotissimo
Ing. F. QUARTIERI.

Banco di Napoli.

Consiglio d'amministrazione Centrale

(Estratto dal Verbale del dì 18 aprile 1891).

Letta la domanda dell'ingegnere signor Ferdinando Quartieri del dì 8 gennaio corrente anno, con cui offre transigere al 7 per cento, con surroga nelle ipoteche, il debito di lire 30,000 contratto dal padre Niccolò, per firma apposta sopra tre effetti facenti parte delle sofferenze Lecco Guidoni e C.

Visto il rapporto del Direttore della nostra Sede di Firenze, del dì 11 corrente mese, con cui esprime avviso di accettarsi la proposta, giacchè procedendo contro il Quartieri non potrebbe sperarsi alcun ricupero anche minimo, perchè il Banco è uno degli ultimi creditori ipotecari.

Considerato, che con l'accoglimento della proposta non si pregiudica menomamente il diritto del Banco verso gli altri coobbligati.

Considerato, che convenga accettare l'offerta, se non vogliasi rinunciare al ricupero di una parte del credito, abbenchè in minima proporzione.

Il Consiglio

autorizza il Direttore generale ad accogliere la proposta transazione del sette per cento, fermo rimanendo ed impregiudicato il diritto dell'Istituto verso gli altri coobbligati.

Per estratto conforme

Il segretario del consiglio
L. GAMBARDELLA.

4.

Nota della Banca Nazionale Toscana.

L'onorevole Quartieri Niccolò possidente di Pontremoli venne ammesso al fido di lire 40,000 presso la succursale di Pisa sino dall'anno 1875 come forte possidente.

Restò impegnato nella Banca Lecco Guidoni di Massa, guarentendo anche effetti della Banca stessa. In seguito ad autorizzazione della Direzione Generale della Banca Nazionale Toscana fu accettato un reparto a stralcio mediante regolare contratto.

Non figura perciò sui registri di castello dal 1888 in poi alcuna esposizione a suo carico.

Sciarra-Colonna Principe Maffeo

ex deputato, Legislature XV a XVII.

(Vedi allegato alla Relazione 169-B a pag. 9).

1.

Nota della Commissione.

L'onorevole Sciarra per esposizioni cambiarie con la Banca Nazionale, con la Banca Romana, col Banco di Napoli, cadde in sofferenza; con la prima per lire 2,099,710, con la seconda per lire 463,022.73, col Banco di Napoli per lire 643,500.

2.

Lettera della principessa Sciarra.

All'onorevole presidente della Commissione d'inchiesta parlamentare sulle Banche

Roma.

Roma, palazzo Sciarra, 26 settembre 1893.

Onorevole signor Presidente,

A riscontro della Circolare spedita al Principe Sciarra in data di ieri, devo avvertire la S.V. Ill.ma che il Principe trovasi all'estero e non può quindi prestarsi all'invito per il giorno di giovedì 28 corrente.

Se gli schiarimenti richiesti Ella crede che da me o dall'avvocato del Principe possano essere forniti, non avrà che ad indicarmelo.

Con perfetta osservanza.

Obbl.ma
Principessa SCIARRA.

3.

Note del Banco di Napoli (Credito fondiario).

Contratto definitivo 6 giugno 1884.

Ammontare del mutuo lire 120,000.

Durata anni 50.

Rata semestrale lire 3,637.43.

Ne pagò 18 ed è in corrente.

(Sede di Roma).

Origine - fido del Banco di Napoli per speculazioni edilizie.

Credito del Banco lire 531,500 verso il principe.

Credito del Banco lire 94,000 verso la madre.

Il primo credito è guarentito con ipoteca di 4° grado sopra beni stabili in Roma.

Il secondo è originalmente guarentito con ipoteca sopra una villa a Posillipo. Notisi però che l'ipoteca fu accesa con istrumento 20 marzo 1889 per la prima cambiale di lire 105,000, e non fu rinnovata quando le cam-

biali si rinnovarono e ridussero, quindi fu fatta eccezione legale (non risolta tuttavia) sulla validità dell'ipoteca. È però a notarsi che ad ogni rinnovazione dell'effetto si dichiarava *effetto guarentito con ipoteca accesa per istrumento 20 marzo 1889, ecc.*

In origine pel credito verso il principe, il Banco aveva una doppia guarentigia: l'ipoteca di 4° grado suddetta, e la cessione di un deposito di lire 600,000, fatta dal municipio di Roma alla Cassa depositi e prestiti a favore del principe. A questo deposito, *contro il parere della sede di Roma*, fu rinunciato nel 1888.

Ora le ipoteche gravano tutti i fabbricati costruiti e da costruirsi in Roma di proprietà Sciarra, per *lire 660,000*. Il valore di tali fabbricati, tenendo presenti le valutazioni sommarie del Credito fondiario della Banca Nazionale e di quello della Cassa di risparmio di Milano, parrebbe dovere oscillare fra 6 e 7 milioni, pur facendo il debito conto delle crisi edilizie. È però necessario vedere quale sia veramente il grado ipotecario del Banco, dopo varie modificazioni subite, tenuto presente che procedono:

Credito fondiario Cassa di risparmio di Milano per L. 2,386,000

Credito fondiario Banca Nazionale per » 1,958,662

oltre ad altre ipoteche non bene specificate, come pure i vari crediti dei due Istituti menzionati sono riportati in somme diverse.

Sofferenza di lire 642,300 per effetti scontati alla sede di Roma, i cui particolari tro-

vansi tra gli atti della *Relazione Generale* sul Banco di Napoli.

Sciarra Maffeo, *accettante*.

Borso Antonio, *presentatore*.

Sciarra Carolina, *avallante*.

Effetto scaduto a 27 dicembre 1890	L.	94,000
» » 30 » » »		40,000
» » 4 gennaio 1891		20,000
» » 2 » » »		600
» » 15 » » »		48,000
» » 15 » » »		1,100
» » 18 » » »		4,800
» » 25 » » »		47,500
» » 3 febbraio » » »		37,500
» » 15 » » »		22,500
» » 16 » » »		16,500
» » 11 » » »		80,500
» » 21 » » »		6,300
» » 20 » » »		39,000
» » 22 » » »		184,000
	L.	<u>642,300</u>

Estratto dal foglio d'informazioni del reggente attuale della sede di Roma.

« Sciarra Maffeo lire 642,300 per parecchie cambiali scadute a dicembre 1890, gennaio e febbraio 1891.

« Per una cambiale di lire 94,000 c'è ipoteca sulla Villa Carolina a Napoli e sono in corso trattative per incassare il 50 per cento. Per le altre c'è un'ipoteca sul palazzo a Roma ed adiacenti vaste località, che sebbene venga dopo quella dei Crediti fondiari si crede capiente. »

Valle Angelo.

Deputato al Parlamento dalla XVI^a Legislatura.

(Vedi allegato alla *Relazione 169-B*, pagine 9 e 10).

1.

Nota della Commissione.

L'onorevole Valle per esposizioni cambiarie cadde in sofferenza, con la Banca Romana per lire 17,494.40; con la Banca Nazionale, Amministrazione Centrale, per lire 135,071.

2.

Lettera dell'onorevole Valle all'onorevole Sineo.

Roma, 3 agosto 1893.

Caro Sineo,

Conforme promisi, invio a te, quale estensore del mio interrogatorio, numero tre peri-

zie relative tutte al fabbricato da me costruito insieme al socio Pistelli qui in Roma — ed altre due dei beni di entrambi, situati nella provincia di Grosseto.

Dall'esame delle suddette, tu e colleghi potrete rilevare come la speculazione tentata trovi riscontro utile nel giudizio di tre periti, il quale differenzia solo nell'apprezzamento relativo e non in quello assoluto.

Infatti l'ingegnere Colla aveva tanta fiducia nella resa di detto stabile, che mi dava a mutuo in seconda ipoteca lire centomila del suo, cioè prendendo grado dopo il mutuo di lire 784,000 contratto col Credito Fondiario del Banco di Napoli.

L'ingegnere Colla, come dall'acclusa perizia, stimava detto predio . . . L. 2,095,130. »

L'ingegnere G. Davicini, per incarico delle Opere Pie di San Paolo « 1,400,000. »

L'ingegnere F. De Felice, per incarico del Credito Fondiario del Banco di Napoli « 1,607,809.60

Il cui totale in . . . L. 5,102,939.60

diviso per tre, dà una media di L. 1,700,979.87

Queste cifre dimostrano che io non mi ero illuso nei miei preventivi, frustrati dalla crisi edilizia, che ha resi illusori i più severi preventivi degli uomini ritenuti competentissimi nelle materie economiche e finanziarie.

Questo spiega il debito mio e del mio socio Pistelli in solido colla Banca Nazionale, e colla Banca Romana, contratto per la speculazione che sopra; la quale ebbe il suo principio nei primi del 1886, quando cioè non ero per anco deputato, debito che ci auguriamo col tempo potere soddisfare, perchè se alla media del prezzo del detto fabbricato in L. 1,700,979.87

si aggiunge quello dei beni miei e Pistelli in provincia di Grosseto (quantunque gravati da un mutuo di lire 270,000) periziati dal perito del Monte dei Paschi di Siena in » 519,997.33

avremo il capitale non indifferente di L. 2,220,977.20

Nè la Banca Nazionale del Regno, quanto la Banca Romana mi usarono riguardi, giacchè la prima dopo aver garantito il suo credito con ipoteca sui beni tanto miei che di

Pistelli, ipoteca che ancora rimane, notificava ad entrambi in data 4 gennaio 1892 precetto immobiliare in seguito al quale dovemmo depositare lire 66,900 al Monte dei Paschi di Siena, la quale somma ricavata dal mutuo fattovi nel settembre decorso 1892 verrà pagata direttamente dal Monte dei Paschi alla Banca Nazionale non appena eseguite alcune formalità per la cancellazione di ipoteche eventuali precedenti — e solo dietro tale deposito annui a sospendere gli atti iniziati.

Quanto alla Banca Romana per il suo credito residuo di lire 17,351.95 e che risale anche esso al 15 febbraio 1889 (mentre altre operazioni indirette vi avevo avute fino dall'inizio della speculazione suddetta) mi citava dinanzi al Tribunale di Roma in data 15 marzo 1892, il quale con sentenza del 13 aprile 1892, mi condannava a pagare detta somma; sentenza che, senza perdita di tempo, mi fu notificata il 23 stesso mese, valendosi della medesima per intimarmi regolare precetto e farmi eseguire il pignoramento mobiliare, che riuscito infruttuoso, non dette seguito ad atti immobiliari, perchè cognita che sarebbero stati inutili per le ipoteche antecedenti che già gravavano i patrimoni mio e Pistelli, e che per il momento non lasciavano margine di ricupero, ove si fosse eseguita la vendita al pubblico incanto.

E con questa illustrazione di accompagnamento alle suddette perizie, credimi

Tuo aff.mo amico e collega
ANGELO VALLE.

3.

Relazione d'estimo delle proprietà del signor Angelo Valle nel Comune di Scansano e Magliano Toscana eseguita dal perito G. Palchetti di Siena.

Siena, li 31 agosto 1889,

L'onorevole sig. Deputato Angelo Valle di Scansano, ha domandato un mutuo di lire 200,000 offrendo in ipoteca i propri beni posti nei due Comuni di Scansano e Magliano.

La S. V. Ill.ma all'oggetto di determinare il valore dei detti beni, ha incaricato questo Ufficio delle operazioni relative, al seguito di che io sottoscritto ho proceduto alla visita locale dei medesimi, ed in base agli esami

locali ed ai calcoli eseguiti a tavolino, ed informati ai giusti criteri di stima, ne ho desunto il valore.

PARTE I^a

Beni posti nel comune di Scansano. Questi appartengono alle due categorie di beni rustici e beni urbani.

1° — Beni rustici.

Si distinguono in n. 4 gruppi e n. 5 appezzamenti in prossimità del paese, che vado a descrivere separatamente, ma che per la valutazione, per brevità, ho riunito in un lotto solo.

GRUPPO I°

Si compone di n. 4 poderi detti: *Poderone o Poderoncino, Forano, Salaiolo di sotto e Salaiolo di sopra o del Comune*, quest'ultimo però tenuto a conto padronale, e con casa per uso padronale, situata alla distanza da Scansano di circa 4 chilometri.

I fabbricati che fanno corredo a questo fondo sono i seguenti:

1° Casa colonica del podere detto *Poderoncino*, composta a terreno di gallinaio, caciaia, due stalle e forno; ed al primo piano di tre stanze.

2° Casa colonica del podere detto *Forano*, composta di n. 4 ambienti e forno a terreno, ed al primo piano di n. 3 stanze.

3° Casa colonica del podere detto *Salaiolo di sotto*, composto di caciaia, due stalle e forno a terreno e n. 3 stanze al primo piano.

4° Altro piccolo fabbricato contenente una stanza a terreno.

5° Casa padronale al podere detto *Salaiolo di sopra o del Comune*, composta di n. 6 stanze e latrina a terreno, ed al primo piano sala, quattro camere, loggetta e latrina.

6° Altra prossima per uso del capo delle opere o Fattoretto a terreno, cantina e rimessa; al primo piano, camera e cucina con soffitta sopra.

7. Altro fabbricato contenente una stanza con forno.

8° Altro fabbricato contenente una stalla divisa da arco a terreno, ed al primo piano cucina e camera.

9° Altro fabbricato contenente una stanza a terreno.

I descritti fabbricati sono in discreto stato ed occorrono per restauri circa lire 500.

I terreni sono situati in collina più o meno inclinata ed anche pianeggiante e per la coltura si distinguono come appresso:

Vigna	Bq.	126,000	pari a ettari	4.29.18
Seminat. olivato »		346,525	»	11.80.33
Id. nudo . . . »		2,653,369	»	90.37.88
Caneto »		26,430	»	90.03
Boschivo . . . »		13,420	»	45.71
Pastura »		2,290,032	»	78.00.29
Occupazione di fabbricati e resid. »		7,802	»	26.58
Superficie totale Bq.		<u>5,463,578</u>	pari a ettari	<u>186.10.00</u>

Al catasto del Comune di Scansano, questo gruppo è distinto come appresso:

In Sezione V numeri 779, 430, 429, 427, 428, 382', 383' 381, 382, 383, 384, 387, 388, 386, 385, 408, 426.

In Sezione V numeri 181, 182, 183, 184, 185, 186, 274, 275, 304, 200, 295, 303. 201 a comune, 179, 179', 281, 282, 170, 174, 175, 178, 177, 166 in parte, 165 a comune, 168, 169, 172, 173, 176, 167, 312, 313, 315, 318, 165 a comune, 280, 311, 314, 317, 319, 165 a comune, 277, 156, 157, 158, 159, 163, 150, 149, 151, 283, 279, 324, 325, 321, 154 e 155.

La rendita imponibile è di lire toscane 1847.59 pari a lire it. 1551.98.

Vi confinano, 1° strada da Scansano a Pomonte, 2° Mantellassi Lorenzo, 3° Eredi di Valle Benedetto, 4° Fosso dei Molini, l'altro detto del Salyanello, 6° Chiavai Ettore, 7° Via di Salaioli, 8° Santini Temistocle, 9° Citerni Fratelli 10° Lavagnini Fratelli, 11° Rossi Gabriello, 12° Rauggi Assunta, 13° Fineschi Fratelli, salvo se altri.

GRUPPO II°

Numero due poderi detti *Terren dolci e della Gobba*, ora riuniti in una sola colonia, posti alla distanza di Scansano circa 4 chilometri dalla parte di Montiano.

Sono corredati delle seguenti fabbriche coloniche:

1^a Casa colonica del podere detto *Terren dolci*, composta a terreno di stallone e stabiolo, e di due stanze al primo piano.

2° Casa colonica del podere *della Gobba* composta a terreno di due stalle, ed al primo piano cucina e camera.

Sono in stato mediocre, ed occorrono per restauri circa lire 300.

I terreni sono situati parte in collina e parte in piano, e la loro superficie si divide nelle culture che appresso:

Vigna . . . Bq.	13,318 pari a ettari	45.36
Seminat. olivato »	6,400 »	21.80
Detto nudo . . »	1,055,680 »	35.95.85
Pastura . . . »	1,823,534 »	55.30.07
Occupazione di fabbricati e resid. »	226 »	77
Superficie totale Bq.	<u>2,699,158</u> pari a ettari	<u>91.93.85</u>

Al catasto del detto Comune questo gruppo è distinto come appresso:

In sezione C' n. 163, 289;

In sezione D' n. 92, 93, 94, 95, 96, 83, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 103, 90, 104.

La rendita imponibile catastale è di lire toscane 195.67 pari a lire italiane 164.36.

Vi confinano: 1° Via Provinciale di Montiano; 2° Vivarelli Colonna; 3° Fosso peccoraio; 4° Pianelli Giovanni Battista; 5° Fosso di Patrignano; 7° Sgherri Fratelli; 8° Mucciarelli Fratelli; 9° Guerrini Luisa ne' Cecconi, salvo se altri.

GRUPPO 3°.

Podere detto: la *Poderina*, compreso l'appezzamento poco distante detto: *Il Romitorio*, alla distanza dal paese di circa chilometri 1.

La casa colonica si compone a terreno di due stalle, caciaia, magazzino, pollaio e forno, al primo piano dispensa, cucina e camera.

È in stato discreto, però non occorrono per restauri che circa lire 60.

I terreni sono situati in collina e per la coltura si distinguono come appresso:

Seminativo . Bq.	98.200 pari a ettari	3.34.49
Castagneto . »	67.892 »	2.31.25
Boschivo . . »	187.038 »	6.37.09
Pastura . . . »	2.064 »	07.03
Occupazione della casa e resedi. »	902 »	03.07
Superficie totale.	<u>356.096</u> pari a ettari	<u>12.12.93</u>

Al catasto è distinto come segue:

In sezione X dai n. 15, 18, 19, 20, 21, 22.

In sezione A' dai n. 97, 98, 99, 295, 296.

La rendita imponibile catastale è di lire toscane 80.95 pari a lire italiane 68.00.

Vi confinano: 1° Fosso del Romitorio; 2° Merlini Giuseppe; 3° Grilli Orazio; 4° Sellari Vincenzo; 5° Vannuccini Vannuccio; 6°

Leoneschi Dante; 7° Eredi Fineschi; 8° Marchi Andrea, 9° Leoneschi Lorenzo, salvo se altri.

GRUPPO 4°.

Tenimento di terreno detto *Civitella* alla distanza di circa due chilometri dal paese, tenuto a conto padronale, situato in collina, in parte anche pianeggiante, e distinto nelle seguenti culture:

Seminativo Bq.	45.322 pari a ettari	4.54.38
Canneto. . »	11.324 »	38.57
Boschivo . »	200.576 »	6.83.20
Pastura . . »	<u>1,039,144</u> »	<u>35.39.52</u>
Super. totale.	<u>1.296.366</u> pari a ettari	<u>44.15.67</u>

Al catasto è distinto nella sezione A dai n. 167, 168, 252, 135'', 282, 131, 133'', 133''', 164, 133, 135, 136, 210, 226, 251, 162, 130, 223, 245, 246, 244 con la rendita imponibile catastale di lire toscane 119.69 pari a lire italiane 100.54.

Vi confinano: 1° Via Provinciale di Pereta e Magliano; 2° Quadri Ved. Valle e Ved. Vannuccini Angela; 3° Fosso di Montauto 4° Mariti Andrea, salvo se altri.

Appezzamenti presso Scansano.

1° Appezzamento detto *Torconi*, seminativo con qualche albero, posto in collina, di superficie B. 65498 pari ad ettari 2.23.10, distinto al catasto di sezione X dai n. 152, 153, 160'', con la rendita imponibile di lire toscane 7.51, pari a lire italiane 6.31. Confinato: 1° Fosso di Forconi; 2° Orlandini Tommaso; 3° Via di Forconi; 4° Eredi di Orlandini Tommaso, salvo se altri.

2° Detto *Carpineta*. Castagneto, formato due pezzetti separati, ma vicinissimi, posto in collina, di superficie B. 5.013 ossia ettari 17.38, distinto al catasto in sezione X dai n. 135, 586, 594, con la rendita imponibile catastale di lire toscane 3.48, pari a lire italiane 2.92. Confinato: 1° Fosso della Lucata; 2° Eredi di Valle Benedetto; 3° Nardi Alessio; 4° Santini Temistocle, salvo se altri.

3° Detto *Prato della Comune*, prativo con qualche castagno, di superficie B. 6.104 ossia ettari 20.74, distinto al catasto in sezione X dai n. 672, 919, 920, con la rendita imponi-

bile di lire toscane 2.73, pari a lire italiane 2.29. Confinato: 1° Via Provinciale di Magliano; 2° Zampelli; 3° Orlandini, salvo se altri.

4° Detto orto *Della Concimaia*, perchè vi esiste una concimaia, ortivo con gelsi, di superficie B. 497, ossia ettari 01.69, distinto al catasto in sezione Y dai n. 190, 191, 527, con la rendita imponibile di lire toscane 1.66, pari a lire italiane 1.41. Confinato dagli eredi di Valle Benedetto, salvo se altri.

5° Detto Via *Dell'Amiata*, traversato dalla via provinciale dell'Amiata, castagneto con frutti e gelsi, posto in collina e costa, di superficie B. 82.050, ossia ettari 2.79.48, distinto al catasto in sezione R', dai n. 162, 163, 304, 160, 306, 155, 310, 159, 161, 166, 321, 158, 164, 325 con la rendita imponibile di lire toscane 12.56, pari a lire italiane 10.55. Vi confinano: 1° Via degli Addobbi; 2° Eredi di Valle Benedetto; 3° Fosso di Petreto; 4° Via dell'Amiata; 5° Via Vecchia del Saragiolo, salvo se altri.

Sommario.

	Superficie		Rendita imponibile	
	Ettari	Lire	Lire	Lire
Gruppo 1°	5.463.578	1.847.59	1.551.98	
2°	2.699.158	159.67	164.36	
3°	356.096	80.95	68.00	
4°	1.296.366	119.69	100.54	
Appezamenti presso Scansano.				
Appezamento 1°	65.498	7.51	6.31	
2°	5.013	3.48	2.92	
3°	6.104	2.73	2.29	
4°	497	1.66	1.41	
5°	82.050	12.56	10.55	
Somme totali	9.974.360	2.271.84	1.908.36	
B	339.74.54			

A corredo di questi beni, ho trovato esistere il seguente bestiame, cioè: N° 18 bovi e N° 18 vacche da lavoro, N° 1 toro, N. 46 vacche, N° 13 birracchie e birracchi, N° 9 vitelli tutti bradi, N° 9 cavalle con N° 7 pulledri, N° 6 somare, N° 15 somari, N° 4 maiali da frutto, N° 25 maiali e N° 52 pecore, che con le stime vive e morte e semi, hanno il valore approssimativo di lire 48.116.

In base agli esami locali, ed ai calcoli informati ai giusti criteri di stima, ho determinato il valore di detti beni, desumendolo come appresso.

Rendita lorda proveniente da grano, da poche altre sementi serotine, da vino, da olio, da frutta e castagne, da poca foglia di gelso, frutto sul valore di olivi non anche in frutto, e da pochi alberi da cima; fieno ricavabile dai prati a conto padronale, fida semali, sui terreni, parimente a conto padronale, retratto da bosco ceduo al netto del dovuto sconto annualmente, dazi colonici in contanti ed in natura, reddito attribuito alla casa esistente al Salaiolo, per la parte che serve per uso padronale, tutto calcolato e considerato in dettaglio, per ciò che si percepisce dal proprietario, ammontante in complesso a L. 18,980.73

Detrazioni consistenti nelle tasse regio, provinciali e comunali, manutenzione annua dei fabbricati, idem. e surroga di piante, idem. di scoli, di fossi, accessi, ripari, laceri di vasi, sacchi, spesa in sostegni alle viti oltre le canne ricavabili dai canneti, frutto sul denaro occorrente per i restauri ai fabbricati e su quello da tenersi impiegato in bestiame, stime morte e semi, tassa sul bestiame, agenzia e spese relative all'amministrazione, tutto egualmente considerato e calcolato in dettaglio per ciò che fa carico al proprietario ammontanti in complesso a . . . » 6,130.51

Resta la *Rendita netta* L. 12,850.22

che capitalizzata al 100 per 6, saggio che ritengo giusto per ottenere il valore venale di questi beni, lo produce in lire *duecento quattordicimila cento settanta e Cm. 33* e ripeto lire 214,170.33.

II° BENI URBANI.

Diversi fabbricati nel paese di Scansano, cioè:

1° Fabbricato per uso di molino, da cereali e frantoio da olio, messo in moto per mezzo di macchina a vapore fissa, composta al *piano terreno*, stanza per frantoio con doppia macina e 4 strettai, stanza della caldaia, idem della macchina motrice; al *mezzanino*, stanza delle macine con due macine; al 1° *piano* magazzino, camera per il mugnaio, altra del buratto e sopra due palchi praticabili. Al medesimo livello ma al *piano terreno*, rispettivamente alla via provinciale, stanza dei vagli, idem delle tramogge: sopra queste altra stanza grande, ove sono altre tramogge e stanza per scrittoio.

Aderente a questo fabbricato, vi è un capannone per i carrocci e per magazzino.

Parimente aderente vi è uno spazio di terreno cinto da muri piuttosto alti, perchè vi si era iniziato altro fabbricato.

Separato un piccolo fabbricato contenente due stanze, una a terreno e l'altra al piano superiore per pollaio.

Presso i detti fabbricati vi è un terreno ortivo e seminativo con frutti e gelsi, con una fonte d'acqua perenne, di superficie B. 1909 ossia Ectari 20. 13.

Tutto questo possesso è distinto al Catasto in sezione Y dai numeri 590, 591, 586, che distinguono i fabbricati, e 181, 161, 180, 662, che marciano la fonte ed i terreni, con la rendita imponibile accertata sui fabbricati di lire 333.33, e con quella imponibile catastale sui terreni di L. I. 23. 17 pari a lire 19.46. È confinato: 1° da via dell'Amiata, 2° Fosso, salvo se altri.

2° Casa padronale e da pigione in via della Marina al numero civico 3 corrispondente nell'altra via detta Fonte-Vecchia, composta a *piano terreno*, a livello di via della Fonte-Vecchia, di rimessa con palco sopra per fienile, tinaio, stalletta, calcinaio e carbonaia; al 1° *piano* di n. 3 quartieri, due dei quali di tre stanze ciascuno, e l'altro di due stanze; al 2° *piano*, che risulta terreno a livello di via della Marina, n. 3 stanze, ora occupato dall'esattore delle imposte, bottega composta

di due stanze e stanza sopra, altre due di due stanze ciascuna, ed altra della stessa area, ma non divisa; al 3° *piano* quartiere padronale di n. 11 stanze, ed altro di quattro stanze; al 4° *piano* quartiere di 9 stanze compresa una sala, ed altro di n. 5 stanze. Di più fra il 2° e il 3° piano, vi è un magazzino contenente 4 stanze per comodo, che servono per uso padronale.

Al Catasto è distinta in sezione Y dai numeri 76 e 86, articolo di stima 531 con la rendita imponibile accertata di lire it. 727. 50.

Vi confinano, via della Marina, Santini Temistocle, via della Fonte Vecchia e comunale di Scansano, con fabbricato, salvo se altri.

3° Casa in via della Comunità n. 5, composta a *terreno* di un quartiere di due stanze, ed al 1° *piano* altro simile.

È distinta al Catasto in detta sezione Y dal numero 71. Articolo di stima 51, con rendita imponibile di lire it. 45.

Vi confinano detta via, Laurenti ed eredi di Bemporad Giuseppe, salvo se altri.

4° Porzione di fabbricato in via Borgo Vecchio e via dei Morti al numero civico 2 composto di un quartiere di due stanze al 1° *piano* e stanza grande con forno al 2° *piano*, distinti al Catasto in sezione Y dai numeri 401 in parte, 402 in parte, articolo di stima 811, con rendita imponibile accertata di lire 41.25. Vi confinano detta via, Porta del Borgo vecchio ed eredi di Lavagnini Michele, anche superiormente ed inferiormente, salvo se altri.

5° Cantina nel vicolo dello Spedale, composta di una stanza terrena, distinta al Catasto in sezione Y dal n. 386 in parte, articolo 356, con rendita imponibile di lire 7.50. Confinato da detto vicolo e Morandi Andrea salvo se altri.

6° Porzione di fabbricato in via dell'Amiata, contenente a terreno n. 4 stanze per cantine ed al 1° piano due magazzini, distinta al Catasto in detta sezione Y dal n. 145 in parte, 146 in parte, articolo 696 con rendita imponibile di lire 30. Confinato da detta via, Valle eredi di Benedetto, Quadri Angela vedova Valle e Vannuccini anche superiormente salvo se altri ecc.

Sommario.

	Rendita imponibile accertata sui fabbricati	Rendita imponibile catastale	
		sui terreni	
1° fabbricato	333.33	23.17	19.46
2° id.	727.50	»	»
3° id.	45. »	»	»
4° id.	41.25	»	»
5° id.	7.50	»	»
0° id.	30. »	»	»
Somme totali . . .	1,184.58	23.17	19.46

Lo stato dei descritti fabbricati è mediocre e però occorrono per restauri di circa lire 600.

In base agli esami e calcoli come sopra, ho determinato il valore dei medesimi, desumendolo come appresso:

Rendita lorda proveniente dagli affitti retribuiti annualmente, avuto riguardo alla posizione, circostanze locali e quant'altro, fatta astrazione però, quanto al Molino, dall'industria che esercita per proprio conto lo stesso proprietario, ma considerato soltanto il canone di affitto che potrebbe ritrarsene, non tenendo conto della macchina a vapore, che potrebbe anche togliersi ma del solo fabbricato e meccanismi fissi, tutto considerato in dettaglio, ammontanti in complesso a L. 4,585. 00

Detrazioni consistenti nelle tasse regie, provinciali e comunali calcolate sulle rendite imponibili accertabili, manutenzione annua, frutto sul danaro occorrente per i restauri, sfitto, inesigenze, casi fortuiti, agenzie e spese d'esazione, tutto considerato e calcolato in dettaglio ammontanti in complesso a » 2,593. 34

Resta la rendita netta. . . . L. 1,991. 66

Che capitalizzata come sopra al cento per sei, produce il valore di questi fabbricati in italiane lire trentatremila centonovantaquattro e cent. trentatre e ripeto lire 33,194. 33.

Sommario.

1° Beni rustici	L. 214,170. 33
2° Beni urbani	» 33,194. 33
Totale	<u>L. 247,364. 66</u>

PARTE 2°.

Beni posti nel Comune di Magliano.

Numero 2 Bandite dette *Banditaccia e Campo-Spillo*, formanti un solo vasto tenimento diviso dal fosso detto Patrignone e dalla strada provinciale che viene da Scansano, poste in prossimità del paese di Magliano. A queste bandite vanno uniti un fabbricato ed un orto dentro il detto paese, che formano un utile corredo delle medesime.

Nella *Banditaccia*.

Un fabbricato per il capoccia, composto a terreno di un capannone ed un gallinaio; al 1° piano n. 6 stanze.

Nella Bandita detta *Campo-Spillo*:

1° Casa del capoccia composta a terreno forno, stanza con cisterna, alla quale si attinge l'acqua anche dai piani superiori, cantina, stanza grande per frantoio da olio con una macina e tre strettoi, passare giraia e sottoscala; al 1° piano due stanze per i lavoranti e due dette grandi, per magazzino delle olive; al 2° piano cucina e camera del capoccia, stanza grande per magazzino delle olive, salottino, cucina e tre camerette piccole.

2° Fabbricato contenente capannone per le bestie, con fienile sopra.

Nel paese di Magliano.

Un fabbricato in Via delle Mura, contenente una stalla con fienile sopra.

Dall'altra parte di detta strada, si trova il suddetto orto.

I descritti fabbricati si trovano in stato discreto, ed occorrono per restauri circa lire 400.

I terreni sono situati parte in collina e parte in piano, e per le colture si distinguono come appresso:

Seminativo olivato . . B.	915.362	pari ett.	31.17.00
Id. nudo	2.613.124	id.	89.00.80
Pastura in gran parte macchiosa.	7.106.402	id.	242.05.77
Ortivo	2.210	id.	07.53
Occupazione di fabbricati e resedi.	2.265	id.	07.72
Superficie totale B.	<u>10.639.363</u>	pari ett.	<u>362.39.72</u>

Al Catasto del Comune di Magliano questo fondo è distinto come appresso:

1° Quanto alle due bandite.

In sezione N dai numeri 151, 141, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 16, 17, 24, 98, 103, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 130, 131, 132, 142, 143, 144, 145, 150, 152, 153, 155, 154, 156, 157, 158, 654, 653, 7, 127, 128, 129, 1, 742, 3, 743, 2, 4, 5, 13, 744, 13'', 15, 745, 74'', 14, 747, 18, 20, 19, 22, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 748 e 139 in parte (che rappresenta una stanza ora diruta).

In sezione L numeri 655, 178, 179, 180, 335, 736, 339, 560, 535, 544, 329, 542, 328'', 310, 554, 553, 305, 522, 548, 547, 330, 518, 332, 520, 524, 525, 529, 531, 532, 531'', 531'', 539, 533, 536, 537, 545, 331, 519, 528, 541, 538, 292'', 333, 526, 540, 530, 534, 521, 563, 523, 564, 344, 292, 291, 293, 345, 559, 311, 310'', 289, 290, 294, 334, 324, 325, 326, 328, 322, 321, 323, 327, 569, 570, 555, 769, 556, 494 con la rendita imponibile di lire toscane 2,197.04, pari a lire italiane 1,847.61.

Vi confinano: 1° Fosso Petragnone, 2° Fosso Rigo Secco, 3° Biozzi avv. Biozzo, 4° Tassi Paolo, 5° Fosso dell'Argello, 6° Caprino, 7° Fumai Ranieri, 8° Pallini Federigo, 9° Busatti Illuminato, 10° Fosso di Rosai, salvo se altri.

2° Quanto alla casa ed orto in Magliano in sezione M dai numeri 134, 136, 129, con la rendita imponibile sui terreni di lire toscane 6.73 pari a lire italiane 5.74 ed accertata sui fabbricati di lire italiane 16.50.

Vi confinano strada delle Mura e Vivarelli Colonna, salvo se altri.

La rendita imponibile sui terreni complessiva è di lire toscane 2,203.77 pari a lire italiane 1,853.25 e quella accertata sui fabbricati di lire 16.50.

A corredo di questi fondi, ho trovato esistere n. 18 bestie vaccine, fra da lavoro e brade, n. 20 cavalline e n. 15 somarine, non tenendovi pecore perchè si affitta il pascolo jemale secondo l'uso del luogo, qual bestiame, con le stime morte e semi, ha il valore approssimativo di lire 16,300.

In hase agli esami e calcoli come sopra, ho determinato il valore di questi beni come appresso:

Rendita lorda proveniente da grano e poche altre sementi serotine, da olio, al lordo di molenta, perchè si fa nel frantoio esistente, dal fruttato del bestiame, dalla fida semale delle pecore, da retratto dell'orto in Magliano e da quello del fabbricato in detto paese, tutto considerato e calcolato in dettaglio per ciò

che si percepisce dal padrone, e però al netto di spese di cultura, ammontanti in complesso a L. 11,994. 50

Detrazioni consistenti nelle tasse regie, provinciali e comunali, manutenzione dei fabbricati e meccanismi, id. e surroga di piante, di fossi, ripari, accessi, lacero di vasi, sacchi, frutto sul danaro occorrente per il restauro ai fabbricati e su quello da tenersi impiegato in bestiame, stime morte e semi, tassa sul bestiame, agenzia e spese relative all'amministrazione, tutto considerato e calcolato in dettaglio, ammontanti in complesso a . . . » 3,315. 93

Resta la rendita netta L. 8,588. 57

Che capitalizzata come sopra al cento per 6, produce il valore di questi beni in lire italiane centoquarantatremila centoquarantadue e centesimi ottantatré e ripeto lire 143,142.83.

Epilogo.

Parte 1ª Beni posti nel comune di Scansano L. 247,364. 66

Parte 2ª Beni posti nel comune di Magliano » 143,142. 83

Totale L. 390,507. 49

Che è quanto.

Per copia

Il tecnico

Firmato: G. PALCHETTI.

4.

Relazione d'estimo 31 agosto 1889 eseguita dal perito G. Palchetti di Siena, sulla proprietà dell'onorevole Valle, nel comune di Magliano (Toscana).

Siena, li 31 agosto 1889.

Il signor Giuseppe Pistelli, di Magliano, ha domandato un mutuo di lire 100,000, offrendo in garanzia i propri beni, posti nel comune di Magliano medesimo.

La S. V. Ill.ma, all'oggetto di accertare il valore dei medesimi, ha incaricato questo ufficio della relativa operazione, al seguito di che io sottoscritto ho proceduto alla visita

locale dei beni suddetti, sui quali ho portato il più accurato esame, in base al quale, non che ai calcoli eseguiti a tavolino, ed informati ai giusti criteri di stima, ho potuto determinarne il valore.

Questi beni appartengono alle due categorie di beni rustici e beni urbani.

PARTE PRIMA.

Beni rustici.

Consistono questi in una bandita detta di Bocchino, prossima al paese, in un oliveto quasi limitrofo ed in un appezzamento detto la Piaggia del Molinello, ambedue adiacenti al paese.

A corredo della suddetta bandita esistono i seguenti due fabbricati di nuova costruzione:

1° Casa per il capoccia composta, a terreno, di una stanza grande per gli arnesi e il gallinaio; al primo piano, cucina e due camere.

2° Fabbricato contenente, al terreno, il capannone per le bestie e sopra fienile.

I terreni sono situati in salita per la massima parte pianeggiante, e per la coltura si distinguono come appresso:

	Bq.	Ettari
Seminativo olivato . . .	130.198	4.43.48
Vigna con olivi e p.lli . . .	40.000	1.36.25
Seminativo nudo . . .	2.393.262	81.51.91
Pastura in molta parte macchiosa	4.132.872	140.77.62
Occupazione di fabbricati e residui	1.000	34.06
Superficie totale	6.697.352	228.43.32

Al catasto del comune di Magliano questi beni sono distinti come segue:

Quanto alla bandita in sezione I dai numeri 488, 487, 508, 507, 506, 284, 195, 236, 505, 235, 503, 206, 194, 193, 198, 199, 197, 202, 196, 200, 201, 203, 734, 234, 504, 693, 50, 208, 209, 207, 502, 204, 205, 53, 52, 51, 76, 43, 74, 77, 660, 683, 51, 681, 73, 679, 677, 57, 56, 55, 49, 671, 75, 685, con la rendita imponibile catastale di lire toscane 1,192.26, pari a lire italiane 1,001.50. Vi confinano: 1° via Provinciale dell'Albegna, 2° via Salvi, 3° via di Montiano, 4° via di comodo, 5° via Bonucci Fratelli, 6° via di Bocchino, 7° via di Talamone, salvo se altri.

2° Quanto all'oliveto in sezione I suddetta dai numeri 278, 278'', 277'', 277, 587, con la rendita imponibile catastale di lire toscane 45.11, pari a lire italiane 37.89, confinato da Funeci Ranieri, paese di Magliano, e via che porta al medesimo, salvo se altri.

3° Quanto alla piaggia del Molinello, in sezione detta dal n. 227, con la rendita imponibile di lire toscane 9.38, pari a lire italiane 7.88, confinato da via del Molinello, Vivarelli Colonna, Torrente Patrignone, Fosso del Molino, salvo se altri.

La rendita imponibile complessiva è di lire toscane 1,246.75, pari a lire it. 1,047.27.

A corredo di questo fondo ho trovato esistere il seguente bestiame, cioè: N. 11 vacchine fra da lavoro e brade; 3 cavalli; 24 somari, non essendovi pecore perchè si affitta per la fida invernale, qual bestiame, comprese le stime morte esemi, ha il valore di lire toscane 11,700.

In base agli esami locali ed ai calcoli eseguiti in base ai giusti criteri di stima, ho determinato il valore di questo fondo come segue:

Rendita lorda proveniente da grano, da poche semente serotine, da vino, da olio, da poche frutta, da poca foglia di gelso, da fruttato del bestiame, dalla fida jemale delle pecore, retratto dalla macchia cedua e capitozze al netto del dovuto, scende annualmente, tutto considerato e calcolato in dettaglio per ciò che si percepisce dal proprietario e però al netto di tutte le spese di coltura, ammontante in complesso a L. 9,181.20

Detrazioni consistenti nelle tasse regie, provinciali e comunali, manutenzione annua dei fabbricati, id. e surroga di piante, id. di fossi, accessi, ripari, lacero di vasi, sacchi, spesa in sostegno per le viti, frutto sul denaro da tenersi impiegato.

Riporto la rendita lorda nelle L. 9,181.20 stime vive e morte esemi, agenzia e spese relative all'amministrazione, tutto considerato e calcolato in dettaglio, ammontanti in complesso a » 2,168.09

Resta la rendita netta in L. 7,013.11

che, capitalizzata al 6 per 100, saggio che reputo giusto, per ottenere il valore venale

di questo fondo, lo produce in lire italiane centosedicinila ottocento ottantacinque e centesimi 17, e ripeto lire 116,885. 17.

PARTE SECONDA.

Beni urbani.

Consistono nei seguenti fabbricati, posti nel paese di Magliano:

1° Casa in via Garibaldi, ai numeri civici 19 e 21, composta, a terreno, di una bottega, due stanze, forno e due stanzini; al primo piano numero 8 stanze, comprese due cucine, più due loggette con latrina; al secondo piano numero 6 stanze, tre delle quali a tetto.

Al catasto è distinta in sezione *M* dai numeri 116 (che marca un resedo), 117 in parte, 118, 119. Articoli di stima 132, 105, con la rendita imponibile accertata sui fabbricati di lire 225.

Vi confinano eredi Patrocchi, mura castellane, Borgo Maestro, Filippi Fratelli e Silvestri Giuseppe, salvi.

2° Casa detta del *Faggi*, in via Faggio delle Mura, al numero civico 6, composta a terreno, di cantina, chiostro, stanza del pane con forno, altra stanza ed una stalla; al 1° piano salotto, cucina, 4 camere, dispensa e latrina; al 2° piano, cucina, sala, 4 camere e loggia con latrina. Annesso vi è un orto, con accesso dalla cucina del 1° piano.

Al Catasto è distinta in detta sezione *M* dai numeri 90 (che distingue l'orto), 127, 130, articoli di stima 58 e 75, con rendita imponibile accertata in fabbricati di lire toscane 150 e con quella catastale, nei terreni, per l'orto, di lire toscane 3.02, pari a lire italiane 2.54.

Vi confinano via Cairoli, via delle Mura, lo stesso Pistelli, con la casa seguente, non compresa in questa stima, Valli fratelli, salvo se altri.

3° Casa detta del *Raveggi*, in via delle Mura, ai numeri 1 e 7, composta di rimessa, che serve anche di stalla a terreno, e n. 2 stanze, cioè cucina e camera.

Al Catasto è distinta in detta sezione *M* dal n. 133, articolo di stima 63, con la rendita accertata imponibile di lire italiane 15.75.

È confinata dalla casa precedente, Vivarelli-Colonna e via pubblica, salvo se altri.

4° Bottega in via delle mura, composta di una stanza, distinta al Catasto, in detta sezione *M* dal numero 57 in parte. Articolo di stima 34, con la rendita imponibile accertata di lire italiane 18.75.

Vi confinano eredi di Vasarri Rosa, via delle Mura, eredi Filippacci, eredi Patrocchi, salvo se altri.

5° Fabbricato in detta via, contenente due stalle a terreno e sopra un magazzino, distinto al Catasto in detta sezione *M*, dai numeri 26 e 27. Articolo di stima 18, con la rendita imponibile accertata di lire italiane 37.50.

Vi confinano detta via, e le vie Ricciotti e Menotti, salvo se altri.

6° Casa in via Resi, al numero civico 2, composta di tre piani, compreso il terreno, contenente n. 7 stanze, distinta al Catasto dai numeri 124 in parte e 125. Articolo di stima 118, con la rendita imponibile accertata di lire italiane 92.25.

Vi confina detta via, salvo se altri.

7° Fabbricato contenente due stanzoni a terreno, serve per frantoio da olio con macina e strettoio, ov'è anche il pozzo d'acqua piovana, ed una stalla; al 1° piano, altro stanzone per magazzino. È distinto al Catasto in detta sezione *M* dal numero 11, articolo di stima 7, senza alcuna rendita imponibile accertata, perchè ritenuto esente.

Vi confinano, via dei Frantoi, mura castellane, Busatti Gustavo, salvo se altri.

Sommario.

	Rendita imponibile accertata sui fabbricati		Rendita imponibile catastale sui terreni	
1° Fabbricato . . .	225.	»	»	»
2° id. . . .	150.	»	3.02	2.54
3° id. . . .	15.75	»	»	»
4° id. . . .	18.75	»	»	»
5° id. . . .	37.50	»	»	»
6° id. . . .	92.25	»	»	»
7° id. . . .	»	»	»	»
Somme totali . L.	539.25		3.02	2.54

I descritti fabbricati sono in discreto stato ed occorrono per restauri circa lire 400.

In base agli esami e calcoli come sopra, ho determinato il valore di questi fabbricati desumendolo come appresso:

Rendita lorda proveniente dagli affitti re-
traibili dai descritti fabbricati e dal reddito
del frantoio al netto di spese, tutto calcolato
in dettaglio, avuto riguardo alla posizione,
circostanze e quant'altro ammontanti in com-
plesso a L. 1.600. »

Detrazioni consistenti nella manu-
tenzione annua, frutto sul denaro
occorrente per i restauri, sfiti, inesi-
genze, casi fortuiti, agenzia o esa-
zione, parimente tutto calcolato in
dettaglio, e così in complesso am-
montanti » 843. 72

Resta la *Rendita netta* . . . L. 756. 28

che capitalizzata come sopra al 6 per cento,
produce il valore di questi fabbricati in lire
italiane dodicimila seicento quattro e cente-
simi 67 e ripeto lire 12,604.67.

Epilogo.

	Rendita imponibile sui terreni		Rendita imponibile sui fabbricati	Valore
Parte 1 ^a				
Beni rustici .	1,246. 75	1,147. 27	»	116,885.17
Parte 2 ^a				
Beni urbani .	3. 02	2. 54	539. 25	12,604.67
Sommetotali L.	1,249. 77	1,149. 81	539. 25	129,489.84

Che è quanto.

Il tecnico
Firmato: G. PALCHETTI.

5.

**Relazione d'estimo eseguita dall'ingegnere France-
sco De Felice per incarico del Credito fondiario
del Banco di Napoli il di 11 agosto 1888.** « Pa-
lazzo in Roma, Vie Ludovisi, Veneto ed
Emilia (Villa Ludovisi).

Con ordinanza della S. V. Ill.^{ma} del 21 lu-
glio 1888 comunicatami con foglio di pari
data dall'ufficio tecnico, n. 8440, venni dele-
gato a periziare il Predio Urbano nella Villa
Ludovisi, offerto in ipoteca a cotesto Istituto
dal signor onorevole Valle Angelo e Pistelli
Giuseppe.

Prima di recarmi sopra luogo mi procurai
il certificato catastale ed il certificato di
mappa dall'agenzia superiore delle imposte
dirette e catasto in Roma della superficie
sulla quale era impiantato il casamento in
parola.

Acceduto sopra luogo esaminai la parte
esterna del casamento prima e poi quella in-
terna.

Esso confina al sud con la strada Ludo-
visi, sulla quale vi è l'ingresso principale; al
nord con le proprietà urbane dei signori Ci-
vitale Enrico e Verzocchi Antonio e dei si-
gnori Anacleto Benedetti e Rutilio Ascenzi
(prima dei signori Ferrari Domenico e Cec-
chini Francesco) ad est con la via Veneto
con altro ingresso principale, e ad ovest con
la Via Emilia con ingresso secondario.

L'area occupata da questo casamento, è
di metri quadrati 1975.20, e quella fabbri-
cata di metri quadri 1757.60 e presenta tre
facciate.

La prima, come si è detto, sulla via Lu-
dovisi, e le altre due sulle vie Veneto ed
Emilia pressochè decorate similmente; onde
è che io darò una sommaria descrizione di
quella principale, la quale varrà per le due
altre.

Questa facciata principale è ripartita in
un pian terreno con un basamento di pietra
serena di altezza metri 2.75, che oltre le bot-
teghe con piano sotterra, contiene ancora il
1^o piano ammezzato e quattro piani superiori;
ed ogni piano comprende n. 16 vani com-
preso quello che è nell'angolo fra le vie Lu-
dovisi e Veneto.

Il pianterreno è decorato a bugne risal-
tate a doppia linea, ed il vano d'ingresso con
le quattro colonne che lo decorano, fa corpo

risaltato dal fondo del pian terreno. Queste colonne con capitelli dorici e basi corrispondenti, sormontate da analogo cornicione ben sagomato con dentelli, e che prosegue sulla facciata del casamento, forma col suo aggetto un loggiato con parapetto a balaustri di cemento tramezzate da pilastri, comprendendo tre vani di balconi.

Oltre alle bugne del pianterreno si osservano ancora nelle cantonate dei risalti imitando le stesse bugne, che tutte sono attintate a pietra serena, e la cantonata tra le vie Ludovisi e Veneto, formata in curva, offre uno spazio più largo di bugne fino all'altezza dell'ultimo piano, avendo altro loggiato con medesimo parapetto ed un solo vano di balcone, sostenuto tale loggiato da quattro grandi mensole, formando tale cantonata anche corpo avanzato, e nella sua verticale fino all'ultimo piano comprende vani di finestre.

Il primo piano nobile, quindi oltre dei tre vani di balcone con cimase centinate, ha dodici altri vani di finestre con simili cimase ed orne, nonchè gli altri piani superiori anche con vani di finestre e cimase rettilinee, a forma arcotravate, con pietre ad una sola linea.

Vien coronata tale facciata da cornice di coronamento arcotravata, avendo modiglioni e dentelli con ben sentite sagome, e sormontata da attico, che forma parapetto alla copertura dell'intero casamento.

Entrando dal vano principale sulla via Ludovisi che è corredato di grande chiudenda a due pezzi di legno noce e vien formata da telai in giro con quadri bugnati e scorniciati seguendo l'andamento della parte arcuata, di guisa che la chiusura formata da questi due pezzi contiene anche la parte centinata, ed è sorretta da grandi braccia di ferro e corrispondenti manoni.

Da esso vano si perviene in un lungo androne formato da cinque compresi, avendo nei muri laterali sporti di colonne a due terzi con capitelli e basi analoghe.

Il loro pavimento è di cemento a masso e le loro singole coperture sono ad archi con volte a vela, e tutte a stucco, con cornici egualmente sagomate. Dal secondo compreso si ha l'ingresso alla scala principale lettera *A* e nel terzo compreso si osserva a destra vano di chiusura a due pezzi di legno noce, che dà l'accesso alla scala del solo ammezzato a dirsi lettera *E*.

Dal quarto compreso poi a destra ed a sinistra si perviene nei due cortili, che hanno ancora chiusura a lastre in legno abete di Moscovia arcotravate con telai superiori e nel muro in fondo si osserva altro vano arcotravato per lo quale si ha accesso alla scala di servizio di tutti i piani superiori a dirsi (lettera *C*).

Stimasi inoltre necessario di parlare ancora dell'altra scala lettera *B* per avere così un concetto generale del fabbricato. Essa trovasi in comunicazione con i vani interni che in appresso saranno descritti e l'accesso suo principale è dalla via Veneto che costituisce il 2° ingresso anche principale del casamento.

Da esso vano arcotravato si perviene, fornito da chiudenda di noce similmente con telai e bugne risaltate e scorniciate, in un androne di un solo compreso, con pavimento di cemento mezzo ripartito a piccoli quadrelli e copertura a travate di ferro con volticine a mattoni rese piane, e tutte rivestite a stucco; e da essi per vano, anche arcotravato si perviene in un vestibolo che precede la scala lettera *B* e tanto il vano del vestibolo per lo quale si ha ingresso al cortile, che per quello che precede al 1° ballatoio della scala vi è telaio a lastre di abete di Moscovia con pavimento di cemento a masso e copertura anche a travate di ferro.

Dalla via Emilia vi è ingresso secondario per vano arcotravato con chiudenda anche in noce ripartita in semplici quadri con telai anche in giro — per lo quale si ha accesso in altro androne che ha pavimento di esagoni a cemento di vari colori — e copertura anche a travate di ferro simile alle precedenti, dal quale mercè vano arcotravato si ha l'accesso in altra scala lettera *D*.

È necessario considerare che vi sono di discesa negli scantinati a dirsi cinque scale — che sono di prolungamento di quelle menzionate precedentemente, oltre altra scala che ha accesso ancora dalla via Veneto lettera *F* per la quale ha discesa ad altri scantinati.

Terminata così la sommaria descrizione di una parte del pianterreno vengo a completarlo nel modo che segue: esso quindi ha n. 14 vani esterni ad uso botteghe e n. 10 interni oltre dei vani occupati dai rispettivi portieri.

Per le due scale principali e per le altre innanzi menzionate, si ascende all'ammezzato ed ai quattro piani superiori.

Io quindi dividerò la presente relazione in tre capi.

Nel Capo 1° dirò del sunto struttorio dell'intero fabbricato, solidità di esso e certificato catastale e di mappa, trascrivendolo.

Nel Capo 2°, della descrizione degli scantinati, pianterreno, primo piano, ammezzato e quattro piani superiori.

E nel 3° Capo, della valutazione alla quale seguirà lo stato presunto dei lavori che restano a completarlo.

CAP. I.

Sunto struttorio del casamento.

Le fondazioni del Casamento sono eseguite a piloni di muratura a secco di tufo e tegolozzo, fino alla profondità di metri 10 in media sotto il pavimento delle cantine, di sezione metri 1.20 e così arriviamo a metri 13.30, a livello del piano stradale; questi piloni trovansi collegati fra loro mediante cerchi di spessore, per quelli esterni metri 1.00 in quadro e per quelli interni metri 0.90, di tal che i muri esterni perimetrali si spiccano a metri 0.80, con le riseghe fino al 5° piano di metri 0.05, perciò i muri esterni si trovano a metri 0.65 e quelli interni a metri 0.55. I muritanti dello scantinato che del pianterreno comprendendo l'ammezzato, sono a materiali laterizi e nei piani superiori sono formati di tufo con ricorsi di mattoni alla distanza di metri 0.60 ognuno. I spigoli, piattebande ed archi tutti in mattoni; ed anche costrutti esclusivamente in mattoni i muri esterni per l'altezza del pianterreno, dell'ammezzato ed in parte quelli trasversali interni in corrispondenza agli ultimi piani.

Gli archi e le piattebande di qualche importanza e segnatamente tutte quelle sopra le grandi aperture del pianterreno, sono non soltanto in mattone ma ben anche rinforzate con doppio telaio di traverse in ferro le sole piattebande.

Le cantine sono coperte con volte in costruzione terminando nella parte culminante con un sol mattone, ed i rinfranchi sono eseguiti di tegolozze e rinzaffi di tufo e malta, e superiormente uno strato di cretone sul quale vi è posto il pavimento di quadroni napoletani; ed invece i piani fuori terra sono coperti tutti con soffitti formati da travate in ferro a doppio *T* e di sezione da metri 0.16 a 0.22, con tessiture intercalate di travicelli

di ferro a *T* e sovrapposti mattoni murati in piano, con riempitura superiore di calcestruzzo. I pavimenti di quadroni di cemento a colori, la copertura del fabbricato a terrazza con doppia armatura di travi di ferro come le precedenti, formanti armeggio sospeso con relativi ventilatori e pavimento a doppio strato, l'uno di asfalto l'altro di piastrelle sovrapposte al primo. Tutti i pezzi di opera delle finestre in legname di abete di Moscovia, e le chiudende interne di abete di Corintia e quelle d'ingresso agli appartamenti a due pezzi di legno noce.

Questo serrame è tutto scorniciato con mostre e dietromostre a difesa degli spigoli che offrono i muri sporgenti — il tutto di solida fattura e si può dire ancora elegante, verniciato con tripla mano di olio di lino e biacca.

I davanzali delle finestre, tutti formati di lastre di marmo sia all'esterno che all'interno, come pure le tre scale principali lettera *A, B, D* sono tutte in marmo con ringhiere parte in ghisa e parte in ferro battuto e le altre scale secondarie sono anche in costruzione sopra rampanti di fabbrica e gradini di pietra serena, ed hanno anche le loro relative ringhiere; tanto le principali scale, che le secondarie sono tutte bene illuminate da lucernai in ferro e vetri grossi di S. Gobain. Tutte le finestre in facciata sono munite di vetri di Francia doppi, di un sol pezzo. Ogni appartamento è fornito di due cessi con macchinette inglesi inodore, di acqua a pressione.

La distribuzione delle acque da condutture sono tutte in ferro e piombo, delle fogne ecc., e fatte in conformità delle leggi igieniche ed a norma dei nuovi regolamenti municipali.

Il fabbricato si trova ancora munito di due parafulmini, con distribuzione di tutte le tubature necessarie per fornire il gaz per ogni appartamento, bisogna una caldaia a gaz, campanelli elettrici, ed aggiungo che nei sotterranei vi è un grande lavatojo, ed uno piccolo, un forno ad uso del proprietario, ed al pianterreno prospiciente ai cortili vi sono locali adatti per uso di scuderia e rimessa; e gli altri piani sono di signorile abitazione e provvisti di tutti quei comodi richiesti dagli usi moderni.

Da questo sunto struttorio e dagli esami fatti nei pozzi ordinati espressamente (è tinto

in rosso come dalla pianta) si è constatato che il casamento offre una solidità indiscutibile, tale da dare garanzia al mutuo, che andrà ad eseguirsi col richiedente mutuuario e per quel tempo richiesto dai regolamenti dell'Istituto.

Segue il certificato catastale.

« Valle Angelo fu Luigi e Pistelli Giuseppe fu Luigi. Agenzia superiore delle Imposte Dirette del Catasto in Roma, 2° Ufficio — N. della partita catastale 3780 — Rione III N. di mappa 671 — Ubicazione via di Porta Salara, suoli coltivabili, terreni superficie tavole e centesimi di tavole 1,97 — Scudi 65 e bajocchi 66 — Superficie pari ad are 19 e centiare 70 ed estimo paro a lire 352,91 — Richiesto tale certificato a richiesta del signor De Felice ing. Francesco — 26 luglio 1888 — Segue l'estratto della mappa. Rione III città di Roma — Mappa 671 — A richiesta dell'ing. De Felice 30 luglio 1888 ».

CAPO 2°.

Descrizione.

Scantinati.

(Di altezza libera metri 3,05).

Siccome innanzi si è detto a queste scantinate si ha la discesa per sei scale di pietra serena sopra rampanti di fabbrica che la suddividono per diversi gruppi di affitto.

Essi tutte hanno pavimento di quadroni napoletani e coperture di volte in costruzione con materiali laterizi parte a vela e parte a botte e tanto la superficie di queste che delle pareti di tutti gli scantinati sono rivestiti di intonachi e biancheggiate a latte di calce. Sono ancora bene illuminate da lastriore parte sporgenti sulle strade principali e parte nei cortili e garentite da telai di ferro con chiusura in cristalli e da poterli adibire ad uso laboratorio come panificio di deposito, stante gli accessi locali superiori che potrebbero essere adibiti ad uso di caffè, restaurant, ecc.

Scala A.

Di discesa a n. 7 compresi denotati in pianta col n. 1.

Il reddito attribuito complessivamente è di L. 120. »

Scala B.

Di discesa a n. 10 compresi segnati in pianta col n. 2 ai quali si attribuisce mensilmente il reddito di » 200. »

Scala C.

Di discesa a n. 2 compresi segnati in pianta col n. 4, ed il reddito complessivo mensile che si attribuisce è di » 30. »

Scala D.

Di discesa a n. 6 compresi denotati in pianta col n. 6, ed il reddito complessivo attribuito mensilmente è di » 100. »

Scala E.

Da essa si discende a n. 5 compresi segnati in pianta col n. 5 ed il reddito mensile che si attribuisce » 30. »

Scala F.

Di discesa a n. 6 compresi segnati in pianta col n. 3. Il reddito mensile che si attribuisce è di totale del reddito mensile del descritto scantinato » 575. »

Pianterreno.

(Di altezza libera metri 4,90 avuto riguardo alle pendenze stradali).

Da quanto si è enunciato precedentemente questo pianterreno si compone di ambienti esterni per uso di botteghe e di ambienti interni per magazzini di deposito rimesse e scuderie.

Bottega segnata in pianta con la lettera (a).

Essa trovasi nella parte ricurva fra le vie Ludovisi e Veneto, composta di due ambienti ai quali si accede con vano d'ingresso dalla via Ludovisi e due vani simili dalla via Veneto.

Questi vani hanno soglia di pietra serena e mostre fisse all'altezza del basamento ancora in pietra serena, e le chiudende sono in quattro pezzi, così dette alla torrese, di legno abete nostrale con fodere di

uguale legno: pavimento di esagoni di cemento in vari colori e copertura a travate di ferro con volticine a mattoni rese piane. Le pareti, come le coperture sono tinte a colla con zoccolo al piè. Il reddito, giusta la scrittura di affitto in testa al signor Marcone Loreto Aurelio registrata al di 23 marzo 1888, Atti privati n. 25290, per lire mensili 188,000, e quello che si attribuisce in ragione delle fittanze di altre simili botteghe ad uso di caffè nella medesima contrada è di L. 180. »

Bottega lettera (b)

Con un solo ingresso dalla Via Ludovisi. Essa ha chiudendo simile alla precedente medesimo pavimento e copertura.

Il reddito mensile che si attribuisce è di » 40. »

Bottega con lettera (c).

Simile per decorazione alle altre precedentemente descritte, ed il reddito mensile che ad essa si attribuisce è di » 90. »

Bottega con lettera (d).

Eguale decorata alle altre suddescritte.

Il reddito che si attribuisce mensilmente è di » 40. »

Bottega con lettera (e).

È del tutto simile alle precedenti.

Ad essa si attribuisce mensilmente il reddito di » 90. »

Bottega con dietro bottega lettera (f).

Simile per decorazione alle altre descritte precedentemente.

Il reddito mensile che si attribuisce è di » 60. »

Bottega con lettera (g).

Similmente alle altre descritte.

Il reddito mensile che si attribuisce è di » 140. »

Bottega con lettera (h).

Eguale alle precedenti descritte, ed il reddito mensile che si attribuisce è di » 80. »

Bottega con lettera (l).

Con due vani d'ingresso in via Ludovisi e due in via Emilia decorata similmente alle altre e si attribuisce il reddito mensile di » 140. »

Bottega con lettera (m) con dietro bottega in via Emilia.

Similmente decorata alle precedenti, ed il reddito mensile attribuito è di . . » 160. »

Bottega con lettera (n).

Composta di un sol compreso e ugualmente è decorata ai precedenti, ed il reddito mensile che si attribuisce è di » 120. »

Bottega con lettera (s).

In via Veneto con due vani d'ingresso con dietro bottega, similmente decorata alle altre descritte precedentemente ed il reddito che si attribuisce mensilmente è di » 150. »

Bottega con lettera (t).

Simile alle precedenti per la sua decorazione ed il reddito che si attribuisce è di » 45. »

Ritornando nel casamento seguono i fondi interni.

Compresa lettera (o).

Con ingresso dal cortile a sinistra dall'androne, decorato simile agli ambienti esterni suddescritti. Il reddito mensile attribuito è di » 40. »

Compreso lettera (p).

È del tutto simile per decorazione ai precedenti, ed il reddito che mensilmente si attribuisce è di . . . » 40. »

Compreso lettera (q).

Per uso di rimessa con pavimento di cemento a mano con sottostanti fognoli. Si attribuisce il reddito mensile di » 140. »

Compreso lettera (r).

Componesi di due compresi scuderia e selleria decorati ugualmente agli altri.

Il reddito mensile attribuito è di » 150. »

Compreso lettera (u).

Si compone di un sol compreso con pavimento ad esagoni di cemento e simile copertura; ed il reddito mensile che si attribuisce è di » 25. »

Compreso lettera (v).

Simile per decorazione ai precedenti descritti, ed il reddito che ad esso si attribuisce mensilmente è di » 30. »

Compreso lettera (x).

Adibito ad uso di deposito, il reddito mensile che ad esso si attribuisce è di » 100. »

Totale del reddito mensile del suddetto piantereno L. 1860. »

Primo piano (ammezzato).

(Di altezza libera metri 3.25).

Esso si compone di sette quartierini ai quali si ascende per quattro scale delle quali si è già detto innanzi.

Scala A.

Per essa si discende ai quartierini segnati in pianta con le lettere *a* e *b*.

Quartierino lettera (a)

Si compone di sala d'ingresso, tre camere e corridoio di disimpegno. Ha copertura e travate di ferro e volticine di mattoni rese piane, pavimenti di esagone di cemento a diversi colori, soffitti dipinti a fregi con riquadrature in specchi con figure. Le chiudende esterne sono di legno pinottato, un telaio maestro a cassettone, sportelli da vetri di regolo scorniciato con entro sportelli, e garantite esternamente da persiane dello stesso legno, tutte regolarmente ferrate e verniciate. Le bussole nei vani interni sono a due pezzi con mostre e dietromestre con quadri bugnati, scorniciati e verniciati di legno abete di Moscovia e le chiusure degli ingressi principali sono a due pezzi in legno noce.

Ha poggio di focolaio con ossature in ferro e fornelli in ghisa rivestito di rigiole majolicate, con relativa coppiglia, lavandino e scolaio in marmo. Due cessi all'inglese con macchine inodore, scolatie e frontone in marmo tutte movibili con rubinetto d'acqua e con interruttori idraulici.

Il reddito mensile che si attribuisce è di L. 85. »

Quartierino lettera (b)

Componesi di sala, tre stanze di passaggio con camerino in fondo, sala da pranzo, cucina e sei stanze prospicienti sulle vie Ludovisi ed Emilia.

Ha copertura in travate e pavimenti simili al precedente descritto, con decorazione, cucina e due latrine parimenti simili.

Il reddito mensile che si attribuisce è di . . . » 210. »

Scala B.

Per la quale esclusivamente si accede agli appartamenti denotati con le lettere *c* e *d*.

Appartamentino lettera (c)

Composto di sala e sei camere verso la via Ludovisi, tre camere verso il cortile un corridoio e camera di disimpegno, stanzino e due latrine. Decorato similmente ai precedenti descritti.

Il reddito che ad esso si attribuisce è di . . . » 230. »

Appartamentino lettera (d)

Esso si compone di sala d'ingresso, dodici stanze, due corridoi di disimpegno, camera da bagno e cucina con tre latrine, similmente decorato agli altri descritti precedentemente.

Il reddito mensile che si attribuisce è di . . . » 280. »

Scala C.

Da detta scala si accede al

Quartierino lettera (f)

Si compone di due camere e latrina esterna, decorato similmente come sopra; e si attribuisce il reddito mensile di »

30. »

Scala D.

Da essa si accede ai due appartamenti segnati con lettere *g* ed *h*.

Appartamentino lettera (g)

Composto di tre camere, grande corridoio, camerino e cucina con relativa latrina decorato similmente agli altri descritti.

Il reddito mensile che si attribuisce è di »

80. »

Appartamentino lettera (h)

Si compone di due camere corridoio, cucina e latrina con decorazioni simili ai precedenti descritti.

Il reddito mensilmente che ad esso si attribuisce è di »

45. »

Totale del reddito mensile del descritto primo piano

è di L. 960. » 960. »

Secondo piano.

(Di altezza libera metri 4.25).

Scala A.

Ascendente due rampanti della stessa scala A si perviene al secondo piano diviso in due appartamenti segnati in pianta con lettera *a* e *b*.

Appartamento lettera (a)

Composto di sala d'ingresso, cinque stanze a via Ludovisi con grande loggiato comprendente tre vani di balcone, camera pensile, due stanze interne, camera da pranzo, cucina, cesso e corridoio di disimpegno. Ha coperture simili alle precedenti descritte, i pavimenti in esagoni di ce-

mento a vari colori, i soffitti sono dipinti a fregi con riquadrature a specchi con figure, le pareti rivestite di carta da parati di Francia. Le chiudende esterne sono di legno ping-puin con sportelli a vetri e contro sportelli garantiti esternamente da persiane dello stesso legno tutte con analoghe ferrature e verniciate. Le bussole nei vani interne sono a due pezzi con quadri bugnati e scorniciati con mostre e dietromostre di legno abete di Moscovia e ben verniciate, e le chiudende nel vano d'ingresso principale sono a due pezzi di legno noce eseguite a tutta regola d'arte.

Il poggio di focolajo nella cucina ha telaio di ferro con rivestimento di quadrelli majolicati di Napoli con fornelli in ghisa con relativa coppiglia con lavandino e scolatoio in marmo. Cesso all'inglese con macchinetta inodora, con seditoio e frontone in marmo tutte movibili e rubinetto d'acqua con interruttori idraulici.

L'intero appartamento è nel generale decorato con maggior lusso degli altri descritti ed il reddito mensilmente che ad esso si attribuisce è di L. 260. »

Appartamento lettera (b)

Componesi di sala d'ingresso, tre stanze verso via Ludovisi, tre altre verso la via Emilia, sala da pranzo, cucina e camera di disimpegno, grande corridoio e camerino, decorato similmente agli altri descritti.

Il reddito mensile attribuito è di » 280. »

Scala B.

Da essa si ascende ai due appartamenti denotati in pianta con lettera *c* e *d*.

Appartamento lettera (c)

Si compone di sala d'ingresso, anticamera, corridoio di disimpegno, cinque stanze verso la via Ludovisi, di due altre stanze verso il cortile, camera da pranzo, cucina, camerino e due latrine, de-

corate similmente ai precedenti descritti.

Il reddito mensile che ad esso si attribuisce è di . . . » 280. »

Appartamento lettera (d)

Esso si compone di sala d'ingresso, nove stanze, due corridoi di disimpegno, camera da bagno, cucina e due latrine, il tutto decorato egualmente ai precedenti descritti.

Il reddito mensile attribuito è di . . . » 300. »

Scala C.

Si accede da questa a due quartierini segnati con lettere e ed f.

Quartierino lettera (e)

Si compone di tre stanze, cucina passaggio pensile per la latrina, decorato eguale ai precedenti descritti.

Il reddito che ad esso si attribuisce mensilmente è di . . . » 70. »

Quartierino lettera (f)

Composto di tre camere, cucina e latrina decorato similmente agli altri descritti.

Il reddito mensile che si attribuisce è di . . . » 70. »

Scala D.

Per detta scala si accede ai due quartierini denotati in pianta con lettera g ed h che in questo piano formano un solo appartamento.

Appartamento lettere (g-h)

È composto di tre camere verso la via Emilia, tre camere verso il cortile, camerino grande, corridoio di disimpegno, cucina e due latrine, delle quali una di esse ha accesso al ballatoio.

È decorato similmente agli altri descritti ed il reddito mensile che gli si attribuisce è di . . . » 165. »

Totale del reddito mensile del descritto secondo piano L. 1,425. » 1,425. »

Terzo piano.

(Di altezza libera metri 3.80).

Composto di n. 8 appartamento ai quali si ascende per le dette quattro scale A-B-C-D.

Scala A.

Appartamento lettera (a)

È del tutto identico a quello descritto della propria verticale e decorato similmente.

Il reddito mensile che si attribuisce è di L. 250. »

Appartamento lettera (b)

Simile per divisione e per decorazione a quello precedentemente descritto nella sua verticale.

Il reddito mensile che gli si attribuisce è di . . . » 275. »

Scala B.

Appartamento lettera (c)

Egualmente diviso e decorato a quello corrispondente sottoposto nella stessa verticale, ed il reddito mensile che si attribuisce è di » 275. »

Appartamento lettera (d)

Identico all'altro del sottoposto piano, corrispondente nella sua verticale ed ha simile decorazione.

Il reddito che mensilmente gli si attribuisce è di » 290. »

Scala C.

Quartierino lettera (e).

Esso corrisponde in tutto al quartierino del piano sottoposto corrispondente nella propria verticale; il reddito mensile che si attribuisce è di » 65. »

Quartierino lettera (f)

Egualmente diviso e decorato come quello che corrisponde al sottoposto piano

nella medesima verticale. Gli si attribuisce il reddito mensile di » 65. »

Scala D.

Quartierino lettera (g).

Si compone di tre camere verso la via Emilia, grande andito di disimpegno, cucina e latrina decorato come i precedenti descritti.

Il reddito mensile che si attribuisce è di » 100. »

Quartierino lettera (h).

Composto di due camere verso il cortile, andito di disimpegno, cucina e latrina, ha decorazioni simili agli altri precedentemente descritti. Gli si attribuisce mensilmente il reddito di » 55. »

Totale del reddito mensile del descritto terzo piano L. 1,375. » 1,375. »

Quarto piano.

(Di altezza libera metri 3.94).

È del tutto simile sia per divisione che per decorazione al terzo piano precedentemente descritto. Il reddito complessivo di tutti gli appartamenti che mensilmente gli si attribuisce è di L. 1,375. »

Quinto piano.

(Di altezza libera metri 3.94).

Corrisponde identicamente al precedente piano, ed è similmente decorato, ed il reddito complessivo di tutti gli appartamenti che mensilmente gli si attribuisce è di . . . » 1,340. »

È da notarsi però che la copertura di questo ultimo piano ha altra copertura identica superiormente posta, dell'altezza della prima, di metri 0.50 formante la intercapedine o spazio aereggiato, e questa costituisce il sostegno della terrazza, la quale vien formata sopra questo telaio di ferro e volticine di mattoni da musso di cretone ricoperto di cristalli con sovrapposti quadrelli

e parapetti in giro. Havvi sulla terrazza due camere contenenti i cassoni di zinco per la conserva delle acque con relativi tubi d'immissione per gli appartamenti dei diversi piani.

Totale mensile dei redditi dell'intero casamento L. 8,910. »
E per un anno L. 106,920. »

Valutazione.

Il reddito accertato di questo predio urbano annualmente è di L. 106,920. «

L'imponibile che vi corrisponde è di lire 80,190 che per l'aliquota dell'anno in corso in lire 29.75 per ogni cento lire dà l'imposta fondiaria in » 23,856.52

La quale dedotta dal reddito lordo accertato si ha il reddito netto della sola imposta fondiaria in L. 83,063.48

Quale reddito netto elevato al tasso del cento per cinque, in considerazione della sua disposizione topografica, della contrada in cui è sito il casamento, delle solide opere di costruzione e quelle di decorazione, della soddisfacente ripartizione della pianta, dei contratti a mutuo, della vendita di simili predi urbani nelle medesime condizioni, si avrà il capitale lordo delle sole annue mantenuzioni in L. 1,661,269.60

Tale capitale lordo che formerà il valore del predio urbano depurato però di un capitale formato della metà del reddito lordo accertato in . . . » 53,460. »

In considerazione di quanto innanzi si è detto, essendo il casamento non solo di recente costruzione, ma di abitazione signorile e di una solidità indiscutibile, sia per la condotta delle fabbriche e sia ancora per le opere di decorazione, stucco,

falegnamia, tinture, dipinture, ferramenti, condotture, tubature e corsi di discarico, si otterrà il valore capitale netto, del casamento descritto in . . . L. 1,607,809.60

Dico lire un Milioneseciento-settemilaottocentonove e centesimi sessanta.

Stato presuntivo dei lavori di completamento nel casamento dei signori onorevole Valle e Pistelli.

1° Pavimento negli androni e nei cortili di cemento a mano di misura metri quadrati 450 a lire 3	L. 1,350. »
2° Parati e finimenti di carta di Francia stimati per ciascuna stanza lire 40 e per num. 200 stanze	» 8,000. »
3° Per n. 3 pezzi di opera degli ingressi principali a 1,800 lire ognuno	» 5,400. »
4° Per n. 4 chiudende dei vani interni del pianterreno a lire 600 ognuna	» 2,400. »
5° Apparecchi d'illuminazione a gas degli androni e scala stimasi	» 2,500. »
6° Per impreviste si assegnano	» 4,000. »
<u>Totale L. 23,650. »</u>	

Napoli, 11 agosto 1888.

L'ingegnere del Credito Fondiario
Firmato: FRANCESCO DE FELICE.

Napoli, 23 ottobre 1888.

Illustrissimo signor Direttore del Credito Fondiario del Banco di Napoli.

In risposta della pregiata nota della S. V. Illustrissima del 10 ottobre 1888, n. 11917, mi onoro manifestarle che il casamento offerto in ipoteca dai signori Valle e Pistelli, sito fra le vie Veneto, Ludovisi ed Emilia, è tutto ultimato e reso abitabile, mancano soltanto i parati in 22 stanze al piano ammezzato, nell'intero primo piano ed in trenta stanze del secondo piano per i quali potrà occorrere una spesa di circa lire 3,800.

I detti parati si trovano già in gran parte sul luogo e non sono ancora stati messi in opera, desiderando il proprietario, trattandosi di appartamenti di molta importanza, che la scelta dei parati medesimi fosse fatta d'accordo cogli inquilini.

L'ingegnere

Firmato: GENNARO FRANCESCONI.

G.

Relazione d'estimo

di un palazzo in Roma vie Ludovisi, Veneto, ed Emilia (Villa Ludovisi) di proprietà dei signori Valle e Pistelli eseguita dall'ingegnere G. Davicini per incarico del Credito Fondiario delle Opere Pie di San Paolo in Torino il 17 aprile 1888.

Con atto 1° luglio 1887 al rogito Monti, i signori Valle cav. Angelo del fu Luigi e Pistelli cav. Giuseppe del fu Luigi, acquistavano da S. E. Don Rodolfo Boncompagni Ludovisi Principe di Piombino, e più esattamente dalla Società Generale Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola il cui direttore era munito a tale scopo di speciale procura, un vasto appezzamento di terreno posto in Roma e già compreso nella Villa Ludovisi, e vi erigevano tosto una casa di abitazione civile, la quale attualmente si trova già finita e sarà presto abitabile. E questo fabbricato i signori proprietari offrono ora in ipoteca in garanzia di un mutuo all'Istituto delle Opere pie di S. Paolo, il quale fin dall'8 febbraio scorso con lettera n. 1222 dava incarico al sottoscritto di procedere alla relativa perizia.

Per l'iscrizione ipotecaria lo stabile a stimarsi può essere descritto coi seguenti termini:

Nell'ingrandimento della città di Roma alla Villa Ludovisi in vocabolo Porta Salaria, Rione III, al numero 671 della mappa, corrispondente a parte dei numeri 519 e 635 preesistenti, caseggiato e cortili con una superficie complessiva di are 19, centiare 75, pari in misura antica a tavole 1, centesimi 97, fra le coerenze della via Veneto a levante, della Via Ludovisi a giorno, della via Emilia a ponente, della proprietà Cecchini e Ferrari e di quella Cividali a settentrione.

La via Ludovisi o Boncompagni su cui questo grande fabbricato ha la maggiore fra le sue fronti, è quella che in passato s'indicava col nome di Via principale, perchè costituisce l'arteria più larga e più importante del nuovo rione e mette in comunicazione diretta la Porta Salaria colle vie di Porta Pinciana, di Capo le Case e Sistina.

La via Veneto poi che le è quasi normale e che limita il fabbricato verso Levante, si parte dalla Porta Pinciana, e mediante il nuovo viale curvilineo ora in costruzione di fronte alla casa Valle e Pistelli, arriva al convento dei Cappuccini ed alla piazza Barberini. Si può quindi affermare che lo stabile da stimarsi è fra i meglio collocati dell'intero quartiere, sia perchè posto all'incontro delle sue due strade di maggiore importanza, sia perchè poco distante dalla piazza Barberini e quindi dalla parte antica, signorile e popolarissima della città.

Inoltre le tre fronti sopra le strade sono a levante, a giorno ed a ponente, restando così escluso il solo prospetto verso mezzanotte, il quale in Roma più che altrove è causa di deprezzamento per i locali destinati ad abitazione: e finalmente la forma del terreno su cui venne eretto lo stabile è abbastanza regolare e non implica servitù di sorta, nè attive nè passive.

Tutte queste circostanze favorevoli spiegano come i signori Valle e Pistelli siansi decisi a costruirvi un grande fabbricato, notevole non soltanto per ampiezza, ma ancora per carattere signorile e per eleganza.

Esso misura una lunghezza di metri 68.57 sulla via Ludovisi, di metri 30.45 sopra la via Veneto, e di metri 30.05 sulla via Emilia, con una superficie complessiva di metri quadrati 1975, dei quali metri 1760 circa sono fabbricati a sei piani fuori terra, oltre ad un piano completo di sotterranei, e metri quadrati 215 sono occupati dai due cortili interni entrambi di ampiezza discreta e che, se non soddisfano matematicamente al disposto dell'art. 23 del nuovo regolamento edilizio andato in vigore li 14 febbraio 1887 se ne scostano però di ben poco, e quindi non è probabile siano causa di inconvenienti o di reclami da parte dell'autorità municipale.

Le altezze dei piani sono di metri 5.50 per il pianterreno, di metri 3.50 per l'ammazzato, di metri 4.70 per il piano nobile, di 4.00 per il terzo e per il quinto piano, e di metri 3.80 per il quarto, e così complessivamente di metri 25.50.

Nel complesso l'intero caseggiato si può considerare come formato da tre grandi corpi di fabbrica di costruzione doppia riuniti fra di loro e disposti secondo le tre fronti sulle strade, con prospetto su queste e sui cortili; di un quarto braccio semplice addossato per intero al confine della proprietà verso nord e prospettante esclusivamente sopra i due cortili; e finalmente di un quinto braccio doppio che serve di separazione fra questi ultimi. Ha l'accesso da due grandi portoni carrai aperti rispettivamente sul mezzo delle fronti verso le vie Ludovisi e Veneto, e seguiti da spaziosi androni e da eleganti atrii che guidano alle due scale principali ed ai cortili: una porta d'ingresso non carraia è pure aperta verso la via Emilia, e per essa si arriva ad una terza scala di minori proporzioni: finalmente una quarta ed una quinta scala pur esse secondarie si trovano in fondo ai cortili, cioè nel braccio nord.

Il piano naturale di campagna era qui molto elevato al disopra del piano stradale, sicchè occorse un grande sterro oltre allo scavo per far luogo alle cantine. La fondazione del casamento venne eseguita a piloni di muratura a sacco di tufo spinti alla profondità di otto metri sotto il pavimento delle cantine e così di dodici metri sotto il livello delle strade: questi piloni si trovano collegati fra di loro mediante grandi archi (barulle) posti per intero sotto il piano dei sotterranei, e sopra tali archi si costruirono i muri dotati tutti di spessore sufficiente e fermati in tufo con cinture, spigoli, piattabande ed archi in mattoni, ed in parte anche costrutti esclusivamente in mattoni come in muri esterni per l'altezza del pianterreno e dello ammezzato ed in parte quelli trasversali interni in corrispondenza agli ultimi piani. Gli archi e le piattabande di qualche importanza, e segnatamente tutti quelli sopra le grandi aperture del pianterreno, sono non soltanto in mattoni ma benanco rinforzati con doppio telaio di travi in ferro.

Le cantine sono coperte con volte di due teste fino al terzo della monta, e poi di una sola testa di mattone, e invece i piani fuori terra sono coperti tutti con soffitti formati da travi in ferro a doppio *T* a cui vennero interposti ferri a semplice *T* che sopportano i mattoni in piano, al disopra dei quali è disteso il calcestruzzo di cretoni, le travi a doppio *T* hanno altezza prossima ai tre cen-

timetri per ogni metro di campata, e distano da settanta ad ottanta centimetri l'una dall'altra.

Il tetto è sostituito da terrazzo formato da doppio soffitto in mattoni su ferri a T, l'uno appoggiato come al solito al labbro inferiore, l'altro invece collocato superiormente alle travi a doppio T dell'armatura, formando così nel suo interno la camera d'aria che si ottiene ordinariamente con la camera canna, e da qui venne messa in comunicazione con l'esterno mediante appositi camini di ventilazione: questo terrazzo poi ha pavimento di campeggiane posate sopra asfalto.

Nei sotterranei, che hanno interamente arricciati, discretamente illuminati ed atti a servire di magazzini, si ha il pavimento completo in quadri di Napoli, nei piani fuori terra i pavimenti sono invece tutti di quadri e di esagoni di cemento a colori, tranne soltanto negli atrii dove saranno invece di mattoni rigati di cemento; nei vani delle scale dove dovranno farsi in marmo, e nelle latrine dove si faranno in quadri maiolicati come il rivestimento in giro attorno alle pareti.

Le due scale principali ed una di quelle secondarie sono costrutte a volte ed hanno i gradini e le alzate in marmo per tutta la parte fuori terra, non esclusi i rampanti che salgono al terrazzo: nelle pareti comprese fra il pianterreno e le cantine sono invece in pietra serena, ed in pietra serena collocati di sbalzo sono pure i gradini a tutta alzata delle altre scale secondarie. Tutte poi hanno parapetti in ferro e ghisa od in ferro battuto, alcuni anche molto eleganti.

Le camere principali di ogni piano sono munite di canne di camino per stufe, e perciò prive di ornati in marmo; le condutture delle latrine sono in ghisa e munite di apparecchi idraulici inodori tanto nelle latrine che nell'immissione nei fognoli.

I serramenti esterni tanto verso via che verso il cortile hanno il doppio telaio (cassettoni) formante mazzetta; i primi comprendono le persiane, le invetriate e gli scuri, i secondi soltanto le invetriate e gli scuri: cassettoni, persiane ed invetriate sono in abete di Moscovia, mentre gli scuri sono invece in abete del Tirolo come le porte interne. Le porte d'ingresso agli alloggi dei pianerottoli delle scale sono di noce per i tre primi piani, di castagno pei piani superiori: e tanto queste quanto gli sportelli a

vetri sono verniciati a copale, a differenza degli altri serramenti che sono coloriti a biacca ed olio. Le porte delle botteghe hanno l'ossatura di abete con fodera di castagno; i portoni d'entrata saranno in noce. Finalmente tutti questi serramenti interni ed esterni sono assai completi, discretamente robusti e piuttosto eleganti; e gli spigoli delle passate e degli squarei sono senza distinzione muniti di mostre e contromostre verniciate (chiambrane e controchiambrane) il che concorre con le altre opere di finimento a confermare il carattere signorile della casa.

Le soglie, gli appoggiateo, i pavimenti dei balconi esterni, sono tutti in marmo, nelle grandi soglie in marmo delle botteghe si notano le invetriate a cristalli che mandano luce ai magazzini sotterranei.

Ricca e nel tempo stesso seria e ben riuscita la decorazione esterna, nella quale meritano una nota speciale e il basamento in pietra serena finamente scolpita alto metri 2,50, e i grandi balconi con parapetto a balaustrini in cemento. Anche le aperture verso i cortili sono munite di cornici all'ingiro, e quivi pure si notano balconate con pavimento d'ardesia e parapetto in ferro.

Elegante la decorazione degli atrii d'ingresso, specialmente di quello principale in corrispondenza al portone aperto nel mezzo della fronte verso la Via Ludovisi; esso occupa le altezze riunite del pianterreno e dell'ammezzato, si prolunga attraverso il braccio principale ed ancora in quello interposto ai due cortili, è fiancheggiato da colonne ed ha la volta e le pareti decorate con stucchi. Sopra questo androne in corrispondenza al terzo piano si apre un piccolo cortile o pozzo di luce, in parte coperto ad ogni piano ed una specie di grande balcone chiuso d'invetriata in legno.

Le scale sono tutte illuminate dall'alto mediante grandi lucernari in ferro e cristalli: una delle principali è però anche munita di finestre aperte ad ogni piano verso il cortile: queste due scale principali poi si assicura verranno fornite di ascensori idraulici, ma nulla accenna finora al relativo impianto, e la disposizione data ai parapetti ed alle cornici in marmo dei pianerottoli non può servire a tale scopo senza essere modificata.

Più che discreta la decorazione interna; i soffitti sono tutti ornati con pitture assai

ricche; le pareti si copriranno con carta da parato.

Lo stato di cose ora accennato si riferisce però all'epoca delle visite fatte a questa casa nella prima metà dello scorso mese di marzo; mancavano allora come si è detto le tappezzerie, i pavimenti degli androni, i parapetti dei balconi esterni, gli ascensori, i portoni d'entrata, i bagni in marmo, le condutture del gaz ed una parte di quelle dell'acqua, e pochi altri lavori di finimento, attorno ai quali si stava appunto lavorando. È quindi possibile ed anzi probabile che anche queste opere si trovino in oggi compiute, e tali si sopportano colla presente, ad eccezione però degli ascensori sui quali non si farà alcun assegnamento sul calcolo dei valori locativi, tanto più elevati della capitale, dove l'acqua manca la pressione molto minore deve renderne più costoso l'impianto od il servizio.

I sotterranei riuniti tutti fra di loro mediante grandi archi nei muri trasversali sono destinati quasi esclusivamente a magazzini da unirsi alle botteghe; essi contengono però anche i locali pel bucato coi fornelli e le vasche relative.

Oltre gli androni, gli atrii ed i vani delle scale, il pianterreno contiene quattordici grandi vani di botteghe, alcuni dei quali sono muniti di due e perfino di tre aperture, sicchè supponendoli divisi e ridotti alle dimensioni ordinarie vi si possono ricavare ventidue botteghe, molte delle quali hanno le relative retrobotteghe: vi sono inoltre grandi locali adatti a magazzini o meglio a scuderie e rimesse nel braccio semplice in fondo ai cortili.

Nei piani superiori si contano sessantaquattro camere tra grandi e piccole per ogni piano, oltre ai corridoi di disimpegno; e se ne formarono sette alloggi per piano, quattro dai nove ai quattordici vani e due di quattro sole camere. Fra le camere degli appartamenti più importanti sonvene alcune di dimensioni più grandi che le ordinarie, specialmente al piano nobile dove vennero conservati alcuni saloni, e dove per conseguenza il numero dei vani riesce un poco minore. Il numero delle camere si trova pure ridotto negli amezati perchè questi non esistono in corrispondenza dell'androne carraio principale.

Gli appartamenti poi sono muniti quasi tutti di due latrine, di cucina con fornelli

in ferro, acquaio in marmo ecc., e taluni anche di camerino per bagno.

Non constando che il palazzo si trovi già assicurato contro i danni d'incendio se ne unisce in foglio a parte una descrizione sommaria perchè possa servire occorrendo per la compilazione della relativa polizza.

Rendita e valore.

Fra le carte trasmesse al sottoscritto havvi una perizia dell'ingegnere Edoardo Colla in data 6 gennaio 1888. Premessa la descrizione dello stabile eseguitosi sotto la sua direzione, l'egregio ingegnere osserva che trattandosi di una casa costituita da vani più spaziosi del solito invece di calcolarne la rendita col sistema romano dal numero dei vani ed a quartieri, conviene ricercarla in base ai metri quadrati, ed attribuire un fitto annuo di lire 42 (lire 3,50 mensili) per ogni metro quadrato del pianterreno, di lire 1,73 mensili e così di annue lire 21 per ogni metro quadrato dei piani fuori terra: e ritenendo la superficie utile complessiva di questi ultimi in metri quadrati 6,500, e del pianterreno in metri quadrati 1,073, ed aggiunte lire 20 mensili per ciascuno dei trenta sotterranei, ottiene il reddito lordo annuo di lire 188,706 da cui dedotto il trenta per cento e capitalizzato al cento per cinque, ricava il valore capitale della casa Valle e Pistelli in lire 2,641,900.

Ora, per quanto chi scrive abbia fiducia nella buona riuscita del nuovo quartiere di Villa Ludovisi, e sia persuaso che non appena vi si troverà completata la fabbricazione e si saranno sistemate tutte le strade esso potrà gareggiare col non lontano Rione di via Venti Settembre ed annoverarsi fra i migliori della Roma nuova, non crede tuttavia che lo stato attuale del medesimo e neppure le sue condizioni prossime lo autorizzino ad applicare a questa casa per quanto signorile, ben costrutta e ben collocata, i prezzi elementari d'affitto che si ricavano ora dalle case poste nelle parti centrali e meglio abitate della Capitale. Senza escludere pertanto la possibilità, anzi la probabilità che i fitti indicati dall'egregio signor Colla, abbiano a verificarsi entro un periodo di tempo più o meno lungo, la prudenza consigliata dallo scopo stesso dell'estimo, esige che sul momento il perito del Credito Fondiario si

attenga a cifre di più immediata e più sicura attuazione.

E facendo il calcolo all'uso romano si propongono le pigioni seguenti:

<i>Sotterranei.</i> Numero 30 grandi vani a lire 12 mensili, pari ad annue L.	4,320. »
<i>Pianterreno.</i> Botteghe numero 22 a lire 60 mensili pari ad annue lire 720 ciascuna »	15,840. »
Retrobotteghe numero 12 a lire 30 mensili pari ad annue lire 360 ciascuna. »	4,320. »
Grandi locali per scuderie e rimesse, numero 2 a lire 100 mensili ciascuno pari ad annue lire 1,200. »	2,400. »
<i>Ammezzato.</i> Camere numero 60 a lire 20 mensili, annue lire 240 ciascuna. »	14,400. »
<i>Piano nobile.</i> Camere numero 62 a lire 30 mensili, annue lire 360 ciascuna. »	22,320. »
<i>Terzo piano.</i> Camere numero 64 a lire 25 mensili, annue lire 300 ciascuna. »	19,200. »
<i>Quarto piano.</i> Camere numero 64 a lire 22 mensili, annue lire 264 ciascuna. »	16,896. »
<i>Quinto piano.</i> Camere numero 64 a lire 20 mensili, annue lire 240 ciascuna. »	15,360. »
Totale annue L. 115,056. »	

Provando poi a rifare lo stesso calcolo col sistema più razionale delle aree utili e dei prezzi elementari adottato dal perito de' signori Valle e Pistelli, si trovano cifre le quali non soltanto si allontanano da quelle della perizia Colla per le riduzioni che si stimano indispensabili nei prezzi degli affitti, ma ancora per notevoli discrepanze nelle quantità, cioè sulla superficie degli ambienti locativi. Infatti in tale perizia si legge per esempio che i negozi occupano un'area di mq. 1073, mentre complessivamente il pianterreno non misurerebbe, secondo chi scrive e secondo i disegni annessi all'incartamento, che metri quadrati 920, oltre agli androni ed atrii di ingresso, e di questi solo metri quadrati 530 appartengono alle botteghe propriamente dette; e così pure la superficie complessiva dei piani superiori ivi indicata come di metri

quadrati $1,300 \times 5 =$ mq. 6,500 non raggiungerebbe che mq. 5,630.

Evidentemente l'egregio ingegnere Colla ha supposto per semplicità che l'area utile corrispondesse ai tre quarti di quella fabbricata, come accade talvolta, e siccome

$$\frac{3}{4} 1,170 = \text{mq. } 1,320$$

ha adottata la superficie utile in mq. 1,300 per ogni piano. Qui invece, sia per la quantità e spessezza dei muri, sia per il numero e l'ampiezza delle scale, l'area utile si riduce ai due terzi circa di quella fabbricata, ed infatti

$$\frac{2}{3} 1,760 = \text{mq. } 1,173$$

superficie ancora inferiore a quella ottenuta colla misura. Si noti però che qui, come sempre, s'intese per area utile quella misurata da vivo a vivo dei muri, senza tener conto degli sfondati, dei balconi e simili.

Ecco intanto i risultati che si ottengono con questo sistema di calcolo del reddito:

<i>Sotterranei.</i> Magazzini m.q. 1000 a lire 4 L.	4,000. »
<i>Pianterreno.</i> Botteghe m.q. 530 a lire 30 »	15,900. »
<i>Pianterreno.</i> Retro botteghe e locali interni m.q. 390 a lire 18 »	7,020. »
<i>Ammezzati.</i> Alloggi m.q. 1070 a lire 15 »	16,050. »
<i>Piano nobile.</i> Alloggi m.q. 1130 a lire 19 »	21,470. »
<i>Terzo piano.</i> Alloggi m.q. 1120 a lire 17 »	19,040. »
<i>Quarto piano.</i> Alloggi m.q. 1140 a lire 15.50 »	17,670. »
<i>Quinto piano.</i> Alloggi m.q. 1170 a lire 14 »	16,380. »
Totale fitto annuo L. 117,530. »	

Adottando questa seconda cifra come espressione della rendita probabile prossima se non immediata, e deducendone le imposte, spese e perdite di ogni natura ragguagliate soltanto al trentuno e mezzo per cento, onde tener conto della buona e recente costruzione del palazzo, se ne ottiene il reddito netto in lire 80,508; e questo reddito capitalizzato al cento per cinque dà il valore capitale estrinseco di lire 1,610,160.

Dall'atto 1° luglio 1887 risulta che il terreno su cui sorge questa casa venne pagato lire 115 per ogni metro quadrato: è però probabile che un tale atto non fosse che la riduzione in forma regolare di un compromesso stipulato in epoca molto anteriore, poichè a quella data le aree nella posizione di questa valevano assai di più, massime se si accordava contemporaneamente al costruttore una sovvenzione di lire 180 al metro quadrato come qui venne fatto. Nè l'importante sterro che gli acquirenti vi hanno dovuto eseguire basterebbe a spiegare l'anomalia di questo prezzo, che è poco più della metà di quanto si pretendeva in allora per terreni anche meno ben collocati. Perciò indipendentemente dalla sovvenzione, ed anche tenendo conto delle presenti condizioni critiche del mercato, si può attribuire a questo terreno ben collocato, di ottima esposizione ed assai bene utilizzato il valore di lire 190 per ogni metro quadrato.

Per la buona natura della costruzione e del finimento, avuto riguardo al costo effettivo dei fabbricati nella città di Roma, si conviene a questo palazzo Valle e Pistelli un prezzo non lontano dalle lire 18.40 per ogni metro cubo, misurato vuoto per pieno e per la sola altezza compresa fra il marciapiede ed il terrazzo: e siccome la sua altezza media è di metri 25.50 un tal prezzo corrisponde a poco meno di lire 470 per ogni metro quadrato, ed anche sotto questa forma appare abbastanza adatto.

Si ha così:

Area m.q. 1975 a lire 190.	L.	375,250
Caseggiato m. c. 44,752.50 a		
lire 18.40	»	823,446
Cortili, marciapiedi ed opere accessorie a corpo	»	5,500
		Totale L. 1,204,196

Ridotti in cifre tonde i due valori ottenuti sono i seguenti:

Valore estrinseco.	L.	1,610,000
Valore intrinseco.	»	1,200,000

A quale dei due si accosti di preferenza il valore commerciale non si potrebbe ora determinare, tanto più perchè se in questo momento il valore intrinseco è reale ed effettivo, quello estrinseco non rappresenta finora che una espressione ipotetica subordi-

nata all'affitto dell'intero stabile ed essenzialmente al completamento del quartiere ed all'apertura e sistemazione delle strade, senza le quali non si potranno certamente realizzare le pigioni che si sono superiormente calcolate.

Queste pigioni poi benchè già assai elevate e probabilmente non tutte realizzabili proprio di primo acchito, potranno forse ancora aumentarsi notevolmente quando, ultimato non solo questo Rione, ma costrutti ben anco ed abitati quelli che stanno sorgendo fuori di Porta Pia, di Porta Salaria e di Porta Pinciana, esso formerà in certo modo il tratto d'unione fra i medesimi e la città antica. Ed appunto allora saranno adatti i prezzi indicati dal perito dei proprietari, e che il referente non ha osato di adottare siccome riferentisi ad un'epoca che può essere prossima, ma che le vicende di questi ultimi mesi possono forse anco allontanare.

La regola comunemente praticata di assumere come espressione del valore commerciale la semplice media aritmetica fra i due valori intrinseco ed estrinseco perde senza fallo molto della sua attendibilità quando tali valori riescono cotanto lontani l'uno dall'altro: se però ciò malgrado ed in difetto di criteri più sicuri la si volesse applicare si troverebbe così la cifra di lire *un milione quattrocentomila* in confronto della quale il reddito netto attribuito alla casa in lire 80,508 corrisponderebbe ad un interesse del 5.75 per cento.

Un tale tasso d'interesse potrà certo riescire troppo elevato quando vi siano a Roma effettivamente capitali che cerchino impiego, e la crisi presente sia del tutto svanita; ma pel momento, in vista delle dubbiezze e delle paure che dominano il mercato, e delle incertezze che si possono avere tuttora intorno alla rendita effettiva di questo stabile, ed anco perchè si tratta di un palazzo di tanta importanza e di non molto facile divisione, il sottoscritto lo stimerebbe sufficiente ma non esagerato.

Con quanto sopra egli spera di avere soddisfatto all'incarico di cui venne onorato.

Torino, 17 aprile 1888.

Firmato: G. DAVICINI.

7.

Perizia estimativa

del palazzo di proprietà dell'onorevole Angelo Valle e cavalier Giuseppe Pistelli sito nel nuovo quartiere di Villa Ludovisi, lotto n. 22, eseguita dall'Ing. Edoardo Colla il 20 dicembre 1887.

Detto palazzo confina a N-E con la via principale del nuovo quartiere di Villa Ludovisi, a S-E e S-O egualmente con pubbliche vie, a N-O parte con i signori Cecchini e Ferrari e parte col signor Cividali.

La costruzione di detto palazzo è delle più accurate per stabilità, ha una fondazione sopra piloni di eccezionali dimensioni, con muratura per la maggior parte di tutti mattoni e parte mista a pietrame negli ultimi piani superiori. Le grandi piattebunde dei piani terreni sono rinforzate da armature in ferro. Tutta l'estensione del fabbricato è continuata con grosse volte di mattoni e tutte le impalcature sono formate da robuste travi di ferro a doppio T di sezione da 0.16 a 0.22, con tessiture intercalate di travicelli di ferro a T e sovrapposti mattoni murati in piano con riempitura superiore di calcestruzzo.

I pavimenti di quadri di cemento a colori, la copertura del fabbricato a Verruzza con doppia armatura di travi di ferro, come le precedenti, formante cassa d'aria con relativi ventilatori e pavimento a doppio strato l'uno di asfalto, l'altro di piastrelle sovrapposte al primo.

Tutti gli infissi di finestre in legname abete di Moscovia, quelli interni di abete di Carintia e le porte d'ingresso agli appartamenti, di noce.

Sono tutti scorniciati con mostre e contro-mostre a difesa degli spigoli, il tutto di solida fattura ed elegante, verniciati con tripla mano di olio di lino e biacca.

I davanzali delle finestre tutti formati in lastre di marmo si all'esterno che all'interno, come pure le tre scale principali sono tutte in marmo di Carrara con ringhiere in parte in ghisa e parte in ferro battuto. Le due scale secondarie di servizio sono in pietra serena tutte ben illuminate da ampi lucernari in ferro e vetri grossi di San Gobain.

Tutte le finestre in facciata sono munite di vetri di Francia doppi in un solo pezzo.

Ogni appartamento è fornito di due cessi, con macchinette inglesi ad acqua dette a pressione e delle migliori qualità. La distribuzione delle acque delle condutture, tutte in ferro e piombo, delle fogne, ecc., è fatta in conformità delle migliori leggi igieniche ed a norma dei recenti nuovi regolamenti municipali.

Il fabbricato sarà quanto prima munito di parafulmini, con distribuzione di tutte le tubature necessarie per fornire il gas ad ogni appartamento, bagni con caldaie a gas ad ogni appartamento, campanelli elettrici, telefoni, portavoce ed ascensori, lavori tutti già ordinati e che fra breve saranno collocati a posto.

L'esterna decorazione, sullo stile semplice ed armonioso col carattere architettonico di Roma, presenta un insieme grandioso e signorile, avendo una fronte principale lunga metri 74, ed i due lati minori metri 30 ciascuno e per un'altezza di oltre metri 25.

Il piano terreno è difeso ed in pari tempo decorato, da un robusto imbasamento scorniciato di pietra serena per un'altezza di circa metri 3, sopra il piano stradale. Tre sono gli ingressi signorilmente decorati e specialmente il principale abbraccia l'altezza del piano terreno e piano ammezzato.

Tutto il piano terreno è ad uso negozi, con sottoposte cantine per magazzini od altro, bene illuminate, arieggiate e pavimentate.

Nei sotterranei medesimi vi sono due grandi lavatoi ed al piano terreno prospiciente ai cortili, vi sono locali addetti per scuderie e rimesse.

Gli altri n. 5 piani superiori sono per uso di signorile abitazione provvisti di tutti quei comodi richiesti dagli usi moderni.

L'area complessiva è di m.q. 1975.20 della quale sono coperti da fabbricato m.q. 1757.60.

Valutazione.

La spesa di costruzione, tenuto a calcolo oltre che alla stabilità, tutti quegli altri accessori che costituiscono la comodità e l'eleganza e fatte le debite parziali valutazioni, risulta ad un medio prezzo di lire 600 al m.q. dell'area fabbricata, cioè sopra m.q. 1757.60 x L. 600, importa un totale di L. 1,054,560. »

Il valore dell'area per la sua importantissima ubicazione, re-

lativa al nuovo quartiere, per la sua esposizione e tenuto calcolo dello altissimo sterro che si è dovuto eseguire per spianamento in pessime condizioni di viabilità, che rendevano quasi impossibili i trasporti, la somma degli interessi accumulati sul capitale infruttifero durante le costruzioni, si può ritenere ascendere a non meno di lire 20,000 al m.q. e per m.q. 1975.20 . . . » 493,800. »

Valore complessivo a materiale L. 1,548,360. »

Reddito.

Il reddito, che si potrà ricavare in normali condizioni di viabilità, da questo fabbricato non si dovrà ricercarlo proporzionalmente sul numero degli ambienti, essendo questi di dimensioni diverse con ingressi e passaggi di ampiezze non comuni, ma bensì stabilirlo in base dell'area libera godibile complessivamente.

Inoltre la spaziosità dell'ubicazione e sia pure quella dello edificio, ci fa ritenere con molta approssimazione che il reddito non sarà inferiore a quello che si ritrae da altri palazzi in simili condizioni.

Però la quota media mensile di fitto si può stabilire in lire 1.75 al m.q. di area libera godibile, la quale essendo di

m.q. 1300 circa per ogni piano e per n. 5 piani, si hanno metri quadrati 6500 a lire 1.75 al mese danno annue L. 136,500. »

I bellissimo e vasti negozi occupano un'area di circa metri quadrati 1073, che al reddito presunto, come sopra è stabilito in lire 3.50 mensili per ogni metro quadrato danno annue . . . » 45,006. »

I sotterranei utilissimi per magazzini e simili sono ambienti n. 30 a lire 20 mensili per ciascuno, danno annue . . . » 7,200. »

Reddito annuo lordo . . L. 188,706. »

Da questo devesi dedurre il 30 per cento come d'uso per tasse, sfiti, acconcimi per fabbricati nuovi sono » 56,611. »

Annua rendita netta . . L. 132,095. »

la quale capitalizzata al 100 per 5 si hanno L. 2,641,900. »

Il valore a materiale come sopra risulta di » 1,548,360. »

Sommando i suddetti due prodotti L. 4,190,260. »

e facendone la media si ottiene il valore effettivo da attribuirsi al fondo come base di perizia in L. 2,095,130. »

Due milioni novantacinquemila cento trenta.

Roma, 20 dicembre 1887.

EDUARDO COLLA, *ingegnere.*

II.

Rinnovazioni

Arbib Edoardo

Deputato al Parlamento dalla XIII Legislatura

(Vedi allegato alla Relazione 169-B pagine 11 e 12).

1.

Note della Commissione.

L'onorevole Arbib ha una esposizione cambiaria con la Banca Romana che da lire 34,000 nell'anno 1886 in tre anni discende a lire 29,675.

Ma nel 1889 risale a lire 31,170 e rimane invariata per quattro anni.

2.

Lettera dell'onorevole Arbib al presidente della Commissione d'inchiesta.

On. Presidente,

In aggiunta a quello ch'ebbi già l'onore di esporre alla Commissione d'inchiesta da lei sì onorevolmente presieduta, (Vedi interrogatorio n. 125) mi preme dimostrare alla S. V. ed agli altri onorevoli colleghi della Commissione, che, allorquando io nel 1877, mi risolvetti ad aprire una tipografia in Roma, vi fui trascinato oltrechè da altre ragioni, da una rigorosa necessità.

Giova premettere che due volte i compositori tipografi della *Libertà* fecero sciopero; una nel 1882, se non erro, insieme con tutti gli altri della loro arte; l'altra, nel 1886, essi soli, giacchè non fu possibile intendersi fra

me e loro. Io chiedevo che in vista delle difficoltà della lotta ch'io sostenevo per tener su il giornale e di cui essi erano i primi testimoni, consentissero a rinunziare ad alcune agevolanze che hanno i soli compositori di giornali e che ne aumentano le spese di stampa. Essi, legati inesorabilmente ai patti della loro Società, non poterono acconsentirlo e preferirono lo sciopero, ed io dovetti andare a stampare la *Libertà* in una nuova tipografia con compositori non ascritti alla Società della tariffa. Fu la Tipografia Romana, allora posta in Piazza S. Silvestro, e condotta dal signor De Antoni.

Al primo sciopero prese parte anche Piero Bolognesi; al secondo, egli, padre di famiglia con quattro figli, non volle associarsi e venne meco alla tipografia De Antoni.

Nel 1887, il *Corriere di Roma*, e se non erro anche un altro giornale politico quotidiano, scelsero come loro tipografia, quella del De Antoni, ben lieto del maggior lavoro che gli si offriva. Se non che quei compositori-tipografi di quei giornali, intimarono al signor De Antoni ch'essi avrebbero fatto sciopero, se non fosse incontanente licenziato il Bolognesi che la Società della tariffa aveva cancellato dai suoi ruoli, pel solo fatto che egli non aveva preso parte al secondo sciopero. Il De Antoni, sebbene amareggiato, mi

pose il dilemma o di licenziare il Bolognesi o d'andare altrove a stampare la *Libertà*.

Tentai di accomodarmi con altre tipografie, quella del signor Artero, quella del Senato, una terza in via Palermo; ma poichè gli operai di tutte dichiararono ai loro principali che la sola entrata nella tipografia del Bolognesi, avrebbe bastato a determinare lo sciopero, nessuno, ad evitare danni o molestie, volle assumere la stampa della *Libertà*.

Così io fui trascinato ad accogliere la proposta tante volte fattami dal Bolognesi, ed anche da me vagheggiata, d'aprire una tipografia che mi sottraesse alla dipendenza degli altri e mi permettesse d'esercitare una industria che potesse compensare le perdite della *Libertà*. E la speranza si sarebbe forse avverata se l'industria tipografica non avesse risentito gli effetti del disagio economico e della spaventevole crisi di Roma, come possono attestare tutti i proprietari di tipografia in Roma.

Questi fatti possono essere riscontrati da vari testimoni, il De Antoni, il Bolognesi, i principali di altre tipografie, i compositori vecchi e nuovi della *Libertà*, e i fornitori della tipografia da me aperta.

Un altro particolare desidero di sottoporre al giudizio della S. V. Ill.ma e degli altri membri della Commissione d'inchiesta. — Quando io non ero proprietario della *Libertà* ma soltanto direttore, pagai sempre puntualmente la tassa di ricchezza mobile. Assunta la proprietà mi fu meno facile di fare questo pagamento. Nel 1888, mi fu intimato il pagamento di varie annate arretrate, e poichè la Esattoria insisteva nel voler esser pagata, e già aveva principiato atti esecutivi in casa mia, dovetti creare un nuovo debito, e pagare a rate l'Esattoria, come si vede dalle ricevute che le accludo.

Questo debito che rimborsai, aggiunto a tutti gli altri guai, alla perdita della *Corrispondenza Reuter* che mi fruttava 300 lire al mese, alle disgrazie di famiglia, alle ingenti spese per la educazione dei figliuoli, mi rese ben dura la vita degli anni 90-91-92. Ma io ero sicuro che, cessati tanti malanni, mi sarei poco a poco messo in pari.

E intanto era convenuto con mia moglie e coi tre figliuoli, grandi e sistemati tutti, che se mai io fossi morto, essi avrebbero pensato alla madre, e col provento della mia Polizza di Assicurazione alla *Gresham*, si sarebbe saldata la Banca Romana.

Questi fatti che riguardano la vita intima di tutta la mia famiglia sottopongo con tranquilla coscienza all'intemerato giudizio di V. S. onorevolissima e degli altri componenti la Commissione d'inchiesta.

Con osservanza

Dev.mo

EDOARDO ARBIB.

3.

N. 4 quietanze esibite dall'onorevole Arbib alla Commissione d'inchiesta.

Quattro ricevute dell'Esattore delle imposte del Comune di Roma per tasse di ricchezza mobile e tasse della Camera di Commercio pagate dal giornale *La Libertà*.

La prima rata in data 4 maggio 1888, n. 163314 per lire 1500.

La seconda in data 13 novembre 1888, n. 165921 per lire 606,85.

La terza in data 12 marzo 1889 n. 165513, per lire 584,45.

La quarta in data 14 luglio 1890, n. 149205 per lire 150.

N. B. Queste ricevute sono depositate nella Segreteria della Camera.

Billi Pasquale

Ex-deputato, Legislature XI a XVII.

(Vedi allegato alla Relazione 169-B a pagina 12).

1.

Note della Commissione.

L'onorevole Billi è debitore del Banco di Napoli di somme diverse non superiori al fido, ma una delle quali in specie, quella di lire 8,000 dall'aprile 1890 si mantiene in rinnovazione costante per lire 8,000, prima rappresentata da unico effetto, poi divisa in due.

(Vedi appendice agli interrogatorii)

2.

Note del Banco di Napoli.

Esposizione di lire 16,000 in effetti che risalgono al 1883 e si rinnovano integralmente ad ogni scadenza.

In origine un fido di lire 16,000 e le due prime cambiali di lire 8,000 l'una, risalgono al 5 agosto e 17 ottobre 1883.

Il 1° luglio 1885 aveva due effetti di lire 8,000 ciascuno colle firme di Bettelli Luigi e Billi G.

Queste cambiali furono rinnovate integralmente fino al dicembre 1890, successivamente scisse in quattro cambiali di lire 4,000 ciascuna, senza alcuna minorazione, e con scadenza a 10, 19, 24, 31 agosto 1893.


Sofferenza nessuna.

3.

Prospetto degli effetti scontati al Banco di Napoli dall'onorevole Billi Pasquale.

Data degli sconti	Scadenze	Somme parziali	Totale	Accettante	Avallo
1885 luglio 10	1885 ottobre 1	8,000	>	Bettelli Luigi	Billi Pasquale
> agosto 24	> novembre 24	8,000	>	>	>
> ottobre 7	1886 gennaio 7	8,000	>	>	>
> novembre 27	> febbraio 27	8,000	>	>	>
> dicembre 2	> > 22	>	8,000	S. Giovanni a Teduccio	>
1886 gennaio 22	> aprile 22	8,000	>	>	>
> febbraio 22	> maggio 22	>	8,000	>	>
> aprile 9	> luglio 9	8,000	>	Bettelli Luigi	Billi Pasquale
> > 28	> > 28	8,000	>	>	>
> luglio 16	> ottobre 16	8,000	>	>	>
> > 30	> > 30	8,000	>	>	>
> ottobre 25	1887 gennaio 25	8,000	>	>	>
> novembre 5	> febbraio 5	8,000	>	>	>
1887 febbraio 2	> maggio 2	8,000	>	>	>
> > 11	> > 11	8,000	>	>	>
> maggio 4	> agosto 4	8,000	>	>	>
> luglio 8	> ottobre 8	8,000	>	>	>
1888 novembre 7	1888 febbraio 7	8,000	>	Bettelli D.	Billi Pasquale
> febbraio 1	> maggio 1	8,000	>	>	>
> maggio 10	> agosto 10	8,000	>	>	>
> luglio 15	> ottobre 15	8,000	>	>	>
1890 dicembre 24	1891 marzo 24	8,000	>	Albano G.	>
1891 febbraio 4	> aprile 10	4,000	>	>	>
> > 4	> maggio 1	4,000	>	>	>
> marzo 27	> > 22	4,000	>	>	>
> > 27	> giugno 11	4,000	>	>	>
> aprile 15	> luglio 15	4,000	>	>	>
> maggio 6	> agosto 6	4,000	>	>	>
> > 25	> > 25	4,000	>	>	>
> giugno 12	> settembre 12	4,000	>	>	>
> luglio 17	> ottobre 15	4,000	>	>	>
> agosto 10	> novembre 10	4,000	>	>	>
> > 28	> > 28	4,000	>	>	>
> settembre 14	> dicembre 14	4,000	>	>	>
> ottobre 16	1892 gennaio 16	4,000	>	>	>
> novembre 13	> febbraio 13	4,000	>	>	>
> > 30	> > 29	4,000	>	>	>
> dicembre 10	> marzo 16	4,000	>	>	>
1892 gennaio 15	> aprile 15	4,000	>	>	>
> febbraio 15	> maggio 15	4,000	>	>	>

Data degli sconti	Scadenze	Somme parziali	Totale	Accottanto	Avallo
1892 marzo 2	1892 giugno 2	4,000	>	Albano G.	Billi Pasquale
> » 21	> » 21	4,000	>	>	>
> aprile 15	> luglio 15	4,000	>	>	>
> maggio 17	> agosto 16	4,000	>	>	>
> giugno 17	> settembre 8	4,000	>	>	>
> luglio 16	> ottobre 15	4,000	>	>	>
> agosto 13	> novembre 12	4,000	>	>	>
> » 30	> » 29	4,000	>	>	>
> ottobre 13	1893 gennaio 12	4,000	>	>	>
> novembre 10	> febbraio 9	4,000	>	>	>
> » 29	> » 28	4,000	>	>	>
1893 febbraio 7	> maggio 6	4,000	>	>	>
> » 16	> » 15	4,000	>	>	>
> » 28	> » 22	4,000	>	>	>
> maggio 12	> agosto 10	4,000	>	>	>
> » 20	> » 19	4,000	>	>	>
> » 25	> » 24	4,000	>	>	>
> giugno 2	> » 31	4,000	>	>	>



Camera dei deputati
 Archivio storico

Sardi barone Gennaro

Ex-deputato, Legislature XVI e XVII.

(Vedi allegato alla Relazione 169-B a pag. 15)

1.

Note della Commissione.

L'onorevole barone Sardi contrasse operazioni cambiarie col Banco di Napoli il 6 dicembre 1887 per lire 100,000. Durante i cinque anni decorsi al 31 dicembre 1892 diminuì il suo debito di sole lire 200.

È membro del Consiglio generale del Banco.

2.

Note del Banco di Napoli.

L'onorevole barone Sardi è membro del Consiglio generale in rappresentanza del Consiglio Provinciale d'Aquila.

Affidato alla succursale di Chieti per 50,000 lire e dal 6 dicembre 1887 per lire 100,000.

D'allora la sua esposizione minorò di sole lire 200, ma trovòsi garantita da 2 iscrizioni ipotecarie delli 27 maggio 1892 e 5 febbraio 1893. (A Chieti non risulta accesa alcuna ipoteca. Probabilmente è accesa in Aquila).

Come membro del Consiglio generale, percepì, per spese ed indennità, lire 440 nel 1891 e lire 583,80 nel 1892.

Come delegato del Consiglio generale presso il Consiglio d'amministrazione di Roma, percepì, nel 1892, lire 200 per medaglie di presenza.

Estratto della nota 20 giugno 1883, n. 1112, della succursale del Banco di Napoli (Chieti), relativo a Sardi barone Gennaro.

Ottenuto un fido di lire 50,000 il 21 settembre 1886, presentò a sconto effetti per lire

30,000, e nel successivo giorno 28 ne presentò altri per lire 20,000.

Questi effetti venivano regolarmente estinti in scadenza, per essere ripresentati dopo alcuni giorni per la identica somma.

Chiesto, il 6 dicembre 1887, un aumento di fido, la Commissione trovò potergli accordare altre lire 50,000, che furono immediatamente coperte, raggiungendo così una esposizione di lire 100,000, e seguendo sempre il sistema di estinguere e ripresentare.

Ma a maggio del 1888 si mise in rinnovazione senza alcuna minorazione.

Solo nella presentazione del dicembre 1892 si poté ottenere una minorazione di lire 200. La sua esposizione perciò al 10 gennaio 1893 figurava in lire 99,800.

A sicurezza però di tale credito il Banco trovòsi di aver accese due iscrizioni ipotecarie convenzionali su alcuni beni del barone Sardi per la somma di lire 105,000: la prima, in data del 27 maggio 1892; e la seconda, per ampliamento, il 5 febbraio ultimo.

Spese ed indennità corrispostegli come membro del Consiglio generale del Banco di Napoli:

anno 1891 . . . L.	440. »
» 1892 . . . »	583.80

L. 1,023.30 L. 1,023.80

Medaglia di presenza come delegato del Consiglio generale presso il Consiglio di amministrazione di Roma anno 1892 » 200. »

Totale generale . . . L. 1,223.80

Esposizione cambiaria del barone Sardi col Banco di Napoli (Succursale di Chieti).

Data dello sconto	Quantità	ALTRI FIRMATARI DEGLI EFFETTI	Scadenza	Somma
21 settembre 1886	1	F. Scudiere — F. di Benedetto — P. Zappi — Banca Agricola Industriale Sulmona	11 dicembre	10,000
»	1	F. Scudiere — N. Capogrossi — F. Bellei Sacconi — G. Alicandri — Banca Agricola Industriale Sulmona	12 »	10,000
»	1	F. Scudiere — P. Zappi — N. Capogrossi — Banca Agricola industriale Sulmona	12 »	10,000
21 dicembre 1886	1	D. Presutti — G. Alicandri — Fratelli Russo Banca Agricola Industriale Sulmona	26 »	10,000
»	1	D. Presutti — F. Bellei Sacconi — Fratelli Russo — Fil di Benedetto — Banca Agricola Industriale Sulmona	26 »	10,000
»	1	N. Sagna — A. Sagna — Banca Agricola Industriale Sulmona	4 marzo	2,600
»	1	P. di Salle — C. Sebastiani — Banca Agricola Industriale Sulmona	6 »	2,000
»	1	D. de Sanctis — C. Corradi — Banca Agricola Industriale Sulmona	7 »	600
»	1	C. Palmi — L. Fiocca — Banca Agricola Industriale Sulmona	7 »	1,300
»	1	B. Gagliardi — C. di Cocchio — Banca Agricola Industriale Sulmona	8 »	1,000
»	1	G. Russo — Fratelli Russo — Banca Agricola Industriale Sulmona	8 »	1,000
»	1	S. Francesco — V. Capogrossi — Banca Agricola Industriale Sulmona	9 »	3,000
»	1	V. Giri — A. Carabra — Banca Agricola Industriale Sulmona	11 »	2,500
»	1	R. Giansante — P. di Salle — Banca Agricola Industriale Sulmona — Carlo Sebastiani	15 »	1,500
»	1	G. B. Squarcia — G. Squarcia — Banca Agricola Industriale Sulmona	15 »	1,500
»	1	C. di Denzo — Banca Agricola Industriale Sulmona	15 »	850
»	1	G. de Angelis — D. Lortano — N. d'Angelo — Banca Agricola Industriale Sulmona	20 »	240
»	1	A. Perrotti — F. Perrotti — Banca Agricola Industriale Sulmona	20 »	1,000
»	1	P. Bonitatibus — M. di Filippo — E. Monti — Banca Agricola Industriale Sulmona	21 »	1,280
»	1	R. Ricciuti — V. di Vecchia — Banca Agricola Industriale Sulmona	22 »	1,200
»	1	A. Goraldi — L. Anelli La Rossa — Banca Agricola Industriale Sulmona	20 febbraio	2,835
»	1	N. Sagna — A. Sagna — Banca Agricola Industriale Sulmona	28 »	1,200

Data dello sconto	Quantità	ALTRI FIRMATARI DEGLI EFFETTI	Scadenza	Somma
31 dicembre 1886	1	T. Ricciuti — V. Granata — Banca Agricola Industriale Sulmona	28 febbraio	2,000
»	1	C. Silvestri — R. Silvestri — G. de Sanctis — Banca Agricola Industriale Sulmona	»	600
»	1	S. Paoletti — P. di Joris — E. Paoletti — Banca Agricola Industriale Sulmona	»	600
»	1	D. di Giannantonio — V. Mastropietro — Banca Agricola Industriale Sulmona	»	1,280
1 aprile 1887	5	G. Corriero — F. S. Tatafiore	30 giugno	50,000
15 luglio »	5	P. Colaprete — D. Petrilli	15 ottobre	50,000
21 ottobre »	5	Id. Id.	20 gennaio	50,000
6 dicembre »	5	F. S. Tatafiore — D. Petrilli	5 marzo	50,000
7 febbraio 1888	5	P. Colaprete — D. Petrilli	7 maggio	50,000
13 marzo »	5	F. S. Tatafiore — Rocco Romitelli	12 giugno	50,000
8 maggio »	5	P. Colaprete — C. Petrilli	6 agosto	50,000
8 giugno »	5	Id. D. Petrilli	8 settembre	50,000
7 agosto »	5	P. Colaprete — F. di Giusti	6 novembre	50,000
11 settembre »	5	Id. — D. Petrilli	7 dicembre	50,000
6 novembre »	5	Id. Id.	5 febbraio	50,000
11 dicembre »	5	F. Tatafiore — R. Romitelli	9 marzo	50,000
5 febbraio 1889	5	P. Colaprete — D. Petrilli	5 maggio	50,000
5 marzo »	5	F. S. Tatafiore — R. Romitelli	5 giugno	50,000
7 maggio »	5	P. Colaprete — D. Petrilli	6 agosto	50,000
7 giugno »	5	F. S. Tatafiore — R. Romitelli	6 settembre	50,000
6 agosto »	5	P. Colaprete — D. Petrilli	5 novembre	50,000
6 settembre »	5	F. S. Tatafiore — R. Romitelli	6 dicembre	50,000
5 novembre »	5	Id. Id.	5 febbraio	50,000
10 dicembre »	5	P. Colaprete — D. Petrilli	10 marzo	50,000
7 febbraio 1890	5	F. S. Tatafiore — R. Romitelli	7 maggio	50,000
11 marzo »	5	P. Colaprete — D. Petrilli	10 giugno	50,000
6 maggio »	5	F. S. Tatafiore — R. Romitelli	6 agosto	50,000
10 giugno »	5	P. Colaprete — D. Petrilli	10 settembre	50,000
8 agosto »	5	F. S. Tatafiore — R. Romitelli	5 novembre	50,000
12 settembre »	5	P. Colaprete — D. Petrilli	12 dicembre	50,000
7 novembre »	5	F. S. Tatafiore — R. Romitelli	7 febbraio	50,000
12 dicembre »	5	Id. Id.	11 marzo	30,000
16 dicembre »	5	Id. Id.	»	20,000
10 febbraio 1891	5	Id. — D. Petrilli	8 maggio	50,000
13 marzo »	5	Panfilo Colaprete — D. Petrilli	13 giugno	50,000
8 maggio »	5	F. S. Tatafiore — R. Romitelli	8 agosto	50,000
12 giugno »	5	P. Colaprete — D. Petrilli	12 settembre	50,000

Data dello sconto	Quantità	ALTRI FIRMATARI DEGLI EFFETTI	Scadenza	Somma
7 agosto 1891	5	F. S. Tatafiore — R. Romitelli	7 novembre	50,000
15 settembre »	5	Loreto Giorgio — D. Petrilli	14 dicembre	50,000
6 novembre »	5	F. S. Tatafiore — Id.	6 febbraio	50,000
15 dicembre »	5	Loreto Giorgio — Id.	14 marzo	50,000
5 febbraio 1892	5	F. S. Tatafiore — Rocco Romitelli	5 maggio	50,000
15 marzo »	5	Loreto Giorgio — D. Petrilli	11 giugno	50,000
6 maggio »	5	F. S. Tatafiore — Rocco Romitelli	5 agosto	50,000
14 giugno »	5	Loreto Giorgio — D. Petrilli	12 settembre	50,000
9 agosto »	5	F. S. Tatafiore — Rocco Romitelli	9 novembre	50,000
13 settembre »	5	Loreto Giorgio — D. Petrilli	12 dicembre	50,000
8 novembre »	5	F. S. Tatafiore — Rocco Romitelli	8 febbraio	50,000
13 dicembre »	1	F. Scudieri — D. Petrilli	31 gennaio	9,800
»	2	Id. Id.	28 febbraio	20,000
»	1	Id. Id.	13 marzo	10,000
»	1	Id. Id.	31 gennaio	10,000
3 febbraio 1893	2	Id. Id.	15 marzo	19,800
7 » »	5	F. Colaprete — F. Presutti	7 maggio	50,000
2 marzo »	2	F. Scudieri — D. Petrilli	15 marzo	20,000
15 » »	5	Id. Id.	15 giugno	49,600
9 maggio »	5	F. Colaprete — F. Presutti	2 agosto	49,800
16 giugno »	5	F. Scudieri — D. Petrilli	15 settembre	49,400

Il Ragioniere Capo
S. COPPINO.

Visto : *Il Direttore*
PALADINI.

4.

Lettera del conservatore delle ipoteche di Chieti al direttore generale del Demanio.

N. 1124

Risposta a nota 28 giugno 1893

Chieti, 30 giugno 1893.

Pregiomi, a pronto corso di posta, far tenere alla S. V. Ill.ma il certificato richiesto con l'emarginato foglio, comprovante la non esistenza d'iscrizioni a carico del signor barone Gennaro Sardi.

Il Conservatore
DE LELLIS.

Certificato del Conservatore delle Ipoteche di Chieti.

Il sottoscritto Conservatore delle Ipoteche in Chieti certifica che a tutto il giorno del rilascio del presente, a carico del signor Sardi barone Gennaro di Sulmona, non esistono iscrizioni.

Si rilascia il presente dall'Ufficio Ipotecario di Chieti oggi li 29 giugno 1893, in carta libera, per uso amministrativo, a richiesta del signor Direttore generale del Demanio e Tasse.

Il Conservatore
DE LELLIS.

Suardo conte Alessio

Deputato, Legislature XI, XII e XIV all XVIII.

(Vedi allegato alla Relazione 169-B pagine 15 e 16.)

1.

Nota della Commissione.

L'onorevole conte Suardo Alessio nel novembre 1888 firmava, per atto di mero favore al signor Baldassarre Avanzini, alcuni effetti di lire 58,000 i quali venivano così presentati alla Amministrazione centrale della Banca Nazionale da Tito Salvadori come amministratore del giornale *Il Fanfulla*.

2.

Lettera del direttore generale della Banca Nazionale al presidente della Commissione.

Roma, il 20 ottobre 1893.

Ill.mo sig. Presidente.

Per soddisfare il desiderio espressomi dall'onorevole deputato conte Alessio Suardo, mi pregio di dichiarare alla S. V. Onor.ma che, in seguito ad un componimento intervenuto tra la Banca Nazionale e i coobbligati in una

cambiale di lire 58,000 giacente in sofferenza, alla quale il conte Suardo aveva apposto la sua firma di favore in qualità di accettante, — componimento accolto in seguito ad un congruo acconto pagato da essi — la Banca ha rinunciato alla garanzia della firma dell'onorevole Suardo, come era stato posto per condizione dai coobbligati.

Aggiungo inoltre, in omaggio al vero, che il conte Suardo ignorava lo stato di sofferenza in cui la detta cambiale si trovava; poichè, non figurando in essa che in qualità di accettante, la Banca aveva potuto attendere a promuovere atti contro di lui, mentre li aveva fatti contro gli altri due debitori.

Ho l'onore di presentare alla S. V. Onor.ma gli atti del mio profondo ossequio.

Il Direttore Generale
G. GRILLO.